



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1698

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione
della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Indice

1. DDL S. 1698 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1698	5
1.2.2. Testo approvato 1698 (Bozza provvisoria)	14
1.2.3. Testo 1	15
1.2.4. Testo 2	57
1.2.5. Testo 3	98
1.2.6. Testo 3 (ANNESSO)	139
1.3. Trattazione in Commissione	148
1.3.1. Sedute	149
1.3.2. Resoconti sommari	150
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	151
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 158 (pom.) dell'11/02/2020	152
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 159 (ant.) del 13/02/2020	157
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 46 (pom.) del 18/02/2020	161
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 161 (pom.) del 18/02/2020	162
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 47 (pom.) del 19/02/2020	164
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 162 (pom.) del 25/02/2020	165
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 163 (ant.) del 27/02/2020	169
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 164 (pom.) del 03/03/2020	189
1.4. Trattazione in consultiva	195
1.4.1. Sedute	196
1.4.2. Resoconti sommari	198
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	199
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/02/2020	200
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/03/2020	203
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	206
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 256 (pom.) del 25/02/2020	207
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 258 (pom.) del 03/03/2020	213
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 259 (pom.) del 04/03/2020	222

1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	228
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 78 (pom.) dell'11/02/2020	229
1.4.2.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	232
1.4.2.4.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 158 (ant.) del 12/02/2020	233
1.4.2.4.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020	235
1.4.2.4.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 161 (ant.) del 20/02/2020	240
1.4.2.5. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	243
1.4.2.5.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 151 (pom.) del 19/02/2020	244
1.5. Trattazione in Assemblea	252
1.5.1. Sedute	253
1.5.2. Resoconti stenografici	254
1.5.2.1. Seduta n. 195 del 25/02/2020	255
1.5.2.2. Seduta n. 196 del 26/02/2020	307
1.5.2.3. Seduta n. 198 del 04/03/2020	820

1. DDL S. 1698 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1698

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente"

Titolo breve: *d-l n. 3/2020 - Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente*

Iter

4 marzo 2020: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmeso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1698

approvato

[C.2423](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [21/20](#) del 2 aprile 2020, GU n. 90 del 4 aprile 2020. Testo coordinato G.U. n. 90 del 4 aprile 2020.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro del lavoro e politiche sociali [Nunzia Catalfo](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. 3 del **5 febbraio 2020**, G.U. n. 29 del 5 febbraio 2020, scadenza il 05 aprile 2020.

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **5 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 188 del 6 febbraio 2020.

Classificazione TESEO

AGEVOLAZIONI FISCALI, LAVORATORI DIPENDENTI, REDDITO DI LAVORO

Articoli

IRPEF (Artt.1, 2), CREDITO DI IMPOSTE (Art.1), LIMITI DI REDDITO A FINI FISCALI (Artt.1-3), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Art.2), ABROGAZIONE DI NORME (Art.3), FONDI DI BILANCIO (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Emiliano Fenu](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina l'11 febbraio 2020).

Relatore di maggioranza Sen. [Emiliano Fenu](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta pom. n. 164 del 3 marzo 2020 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 6 febbraio 2020.

Annuncio nella seduta n. 188 del 6 febbraio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1698

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1698

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
di concerto con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CATALFO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Onorevoli Senatori. - Con il decreto-legge si introduce una misura molto attesa, volta a diminuire la tassazione sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal programma di Governo al momento della sua formazione. La finalità della misura è quella di restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, in modo da rilanciare i consumi di individui e famiglie che da molti anni hanno visto salari stagnanti.

La misura è diversificata a seconda del reddito e prevede: un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, in base al quale dal prossimo 1° luglio 2020 è riconosciuto o elevato a 100 euro mensili il contributo per i lavoratori, dipendenti e assimilati, appartenenti sia al comparto privato che pubblico, con reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro (quindi, 100 euro anche a coloro che in precedenza ne erano esclusi); un'ulteriore detrazione, parametrata al reddito, riconosciuta sempre dal 1° luglio 2020, con conguaglio finale, per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. A titolo esemplificativo, per un reddito pari a 35.000 euro la detrazione spettante sarà pari ad 80 euro mensili.

La misura è già di carattere strutturale per la parte relativa al trattamento integrativo, mentre la detrazione verrà integralmente stabilizzata dal 2021. Il tutto verrà incardinato nel quadro complessivo della riforma fiscale.

L'articolo 1 disciplina, al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'intervento normativo si applica dal 1° luglio 2020.

In particolare, il trattamento integrativo spetta, per l'anno 2020, nella misura di 600 euro, rapportata al periodo di lavoro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il limite massimo di reddito complessivo (28.000 euro), l'importo del trattamento integrativo è elevato a 1.200 euro, rapportato al periodo di lavoro effettuato nell'anno.

Il comma 2 dispone che l'importo del trattamento integrativo spettante sia determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro. Tenuto conto che la nuova disposizione si applica con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020, il rapporto al periodo di lavoro - per l'anno 2020 - deve essere effettuato considerando i giorni lavorati nel predetto secondo semestre. A partire dall'anno 2021, invece, l'importo spettante è determinato considerando il periodo di lavoro con riferimento all'intero anno.

I commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa.

Più in dettaglio è previsto che i sostituti d'imposta riconoscano il trattamento integrativo eventualmente spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 eventualmente spettante. Il recupero è effettuato in quattro rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Il comma 4, infine, stabilisce che il trattamento integrativo erogato sia recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24.

Il successivo articolo 2 disciplina, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una ulteriore detrazione in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. In sostanza, l'importo dell'ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;

- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. In sostanza, per la predetta fascia reddituale, l'ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Questo secondo intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni volta a stabilizzare la misura in favore della platea dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati in argomento.

Il comma 3 disciplina specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa. Più in dettaglio è previsto che i sostituti d'imposta riconoscano l'ulteriore detrazione ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

L'articolo 3, al comma 1, prevede l'abrogazione della disciplina relativa al credito di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dal 1° luglio 2020.

Il comma 2 dispone che il reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 deve essere assunto al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 nonché dei redditi agevolati degli « impatriati » di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015. A tali fini non rilevano, invece, il reddito dell'unità immobiliare adibito ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. È inoltre istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. Il Fondo potrà essere utilizzato, con successivi provvedimenti normativi, per interventi che non determinino effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 5 dispone che il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Relazione tecnica

L'articolo 1 dispone, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020, una somma a titolo di trattamento integrativo ai percettori di redditi di lavoro dipendente.

L'articolo 3 al comma 1 dispone che dal 1° luglio 2020 il comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR è abrogato. Lo stesso articolo, al comma 2, contiene alcune precisazioni sulla determinazione del reddito complessivo da considerare ai fini dell'applicazione del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2.

L'importo del trattamento integrativo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 28.000	600

La legislazione vigente prevede, in relazione allo stesso periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020, la seguente determinazione del credito di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.600	480
Oltre 24.600 fino a 26.600	$480 * [1 - (\text{rdt} - 24.600) / (26.600 - 24.600)]$
Oltre 26.600	0

A decorrere dal 2021 l'importo del trattamento integrativo rapportato all'anno è fissato in 1.200 euro.

Il trattamento integrativo e il credito spettano ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'articolo 2 introduce, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, un'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente determinata secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Ulteriore detrazione (euro)
Fino a 28.000	0
Oltre 28.000 fino a 35.000	$480 + (600 - 480) * [1 - (\text{rdt} - 28.000) / (35.000 - 28.000)]$
Oltre 35.000 fino a 40.000	$480 * [1 - (\text{rdt} - 35.000) / (40.000 - 35.000)]$
Oltre 40.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, proiettati per le annualità interessate. I singoli redditi (a eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.



Sulla base di tali elaborazioni si stimano per il 2020 e per le annualità successive i seguenti effetti:

	2020	2021	2022	2023
Nuovo trattamento integrativo	-5.523,3	-13.256,0	-13.256,0	-13.256,0
Bonus 80 euro	4.191,7	9.682,0	9.682,0	9.682,0
Totale	-1.331,7	-3.574,0	-3.574,0	-3.574,0

milioni di euro

In termini di indebitamento netto, considerati i criteri di contabilità nazionale, gli effetti sono i seguenti:

	2020	2021	2022	2023
Nuovo trattamento integrativo	-6.628,0	-13.256,0	-13.256,0	-13.256,0
Bonus 80 euro	4.976,0	9.682,0	9.682,0	9.682,0
Totale	-1.652,0	-3.574,0	-3.574,0	-3.574,0

milioni di euro

Relativamente all'ulteriore detrazione, si stima un onere di -1.345,7 milioni di euro nel 2020 e a -269,1 milioni di euro di IRPEF, in termini di cassa. In termini di indebitamento netto, considerati i criteri di contabilità nazionale, si stima per il 2020 un onere di -1.614,8 milioni di euro.

Di seguito l'andamento degli oneri considerando il periodo di vigenza in termini di cassa, considerando anche gli effetti sulle addizionali regionale e comunale:

	2020	2021	2022	2023
IRPEF	-1.345,7	-269,1	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-4,6	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-2,3	+0,5	0,0
Totale	-1.345,7	-276,0	+0,5	0,0

milioni di euro

L'onere aggiuntivo in termini di competenza per l'anno 2020 (indebitamento netto della PA), è pari a 3.267 milioni di euro, al netto dei risparmi derivanti dalla sostituzione del bonus 80 euro, mentre l'onere netto aggiuntivo in termini di cassa (saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato), rispetto a quanto già previsto nelle previsioni tendenziali, è di circa 2.677 milioni nel 2020.

Gli effetti sul bilancio dello Stato risultano differenti da quelli che si determinano sul conto consolidato delle AP in relazione ai diversi criteri di contabilizzazione che presiedono alla compilazione dei due bilanci: competenza giuridica per il primo e contabilità nazionale (Sec 2010)



per il secondo, che determinano un diverso trattamento contabile delle ritenute operate in relazione al trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e delle detrazioni fiscali riferite all'ultima mensilità dell'esercizio finanziario.

In conseguenza di ciò si determina una disponibilità di risorse, in termini di solo saldo netto da finanziare e fabbisogno, nell'anno 2020, utilizzate con il successivo articolo 3.

L'articolo 3 dispone, al comma 3, l'istituzione del Fondo per esigenze indifferibili connessi ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo potrà essere utilizzato, con successivi provvedimenti normativi, per interventi che non determinino effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 4 quantifica gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, ai quali si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo n. 3888 e capitolo n. 3811), derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1;

c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, iscritte nell'ambito del programma *interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, della missione competitività e sviluppo delle imprese*, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferite alle somme occorrenti per la disciplina della trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA).

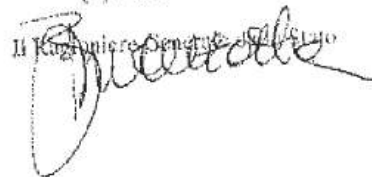
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 170, è
avuta esito

☒ POSITIVO

5 FEB. 2020

☐ NEGATIVO

Il Capo ufficio Segreteria del Senato



[illegible]

lavoratori dipendenti »;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

(Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale

sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Art. 3.

(Disposizioni di coordinamento e finanziarie)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato dal 1° luglio 2020.

2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. È istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 4.

(Norma di copertura)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1;

c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Catalfo, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

1.2.2. Testo approvato 1698 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1698

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 marzo 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2020, N. 3

All'articolo 1:

al comma 3:

al primo periodo, dopo la parola: « riconoscono » sono inserite le seguenti: « in via automatica » e

dopo le parole: « il trattamento integrativo » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 »;

al terzo periodo, le parole: « in quattro rate » sono sostituite dalle seguenti: « in otto rate »;

al comma 4, le parole: « il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui » sono sostituite dalle seguenti: « il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui ».

All'articolo 2:

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « l'ulteriore detrazione » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 »;

al terzo periodo, le parole: « in quattro rate » sono sostituite dalle seguenti: « in otto rate ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

2 marzo 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,
recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale
sul lavoro dipendente (1698)**

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

PEROSINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

1.2

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 50» con le seguenti: «, 50» e dopo le parole: « e l)» inserire le seguenti: «e 53».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati», aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.3

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai soggetti di cui al presente comma, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo inferiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta la medesima somma a titolo di trattamento integrativo di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1.5000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1-ter. I commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati.».

1.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

1.5

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso, previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.».

1.6

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamen-

to integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

1.8

BOTTICI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «riconoscono» con la seguente: «liquidano».

1.7

D'ALFONSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « riconoscono» inserire le seguenti: « in via automatica»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in sei rate»

c) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: « Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore può presentare al sostituto d'imposta, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alla soglia di cui al comma 1, una richiesta di rinuncia al trattamento integrativo di cui al comma 1 o richiedere al sostituto d'imposta che il trattamento integrativo sia erogato, nella misura effettivamente spettante, esclusivamente in sede di conguaglio, tenendo conto del diritto dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2.»

1.9

BOTTICI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatta salva per i dipendenti beneficiari del trattamento integrativo, in accordo con il sostituto d'imposta, la facoltà di optare per l'erogazione complessiva in un'unica soluzione annuale in sede di conguaglio.».

1.10

BOTTICI

Al comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

1.11

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».

1.13

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le altre: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

1.12

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 3, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2021, e 540 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.15

D'ALFONSO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il lavoratore comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza del trattamento integrativo di cui al comma 1 e del recupero degli importi non spettanti. »

1.16

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

1.17

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, qualora rientrino nelle categorie dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, pari al 255 di tale somma.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall' articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di

monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.18

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, in caso di figli a carico e a partire dal terzo figlio incluso. Suddetta somma è pari al 30% della somma spettante a titolo di trattamento integrativo, aumentata del 5% per ciascun figlio.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

la formazione professionale dovrebbe essere considerata come una vera e propria strategia di sviluppo, posto che i dipendenti adeguatamente formati rendono le aziende più competitive capaci di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro;

negli ultimi anni, il mercato del lavoro ha registrato una sensibile evoluzione delle competenze e delle figure professionali e la creazione di specifici progetti formativi per la riqualificazione costante dei lavoratori a maggior rischio di obsolescenza e di sostituzione a causa delle innovazioni tecnologiche;

per tali motivi e al fine di rendere il sistema produttivo più competitivo, occorrerebbe incentivare sempre più l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere misure volte a prevedere che le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non siano soggette ad alcuna forma di imposizione.

G1.2

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte ad abbattere il cuneo fiscale sul lavoro dipendente;

considerato che:

il cuneo fiscale consiste nel rapporto percentuale fra la somma di imposte sul reddito, contributi sociali posti a carico del lavoratore e contributi posti a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, ed il costo del lavoro totale;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce al comma 2 che i lavoratori hanno diritto alla previsione e all'assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;

l'erogazione delle prestazioni previdenziali è garantita dallo Stato attraverso forme di previdenza obbligatoria contro quegli eventi che possano impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa. Queste forme di previdenza sono obbligatorie proprio perché l'adesione al sistema previdenziale, finanziato mediante prelievi contributivi il cui onere grava tanto sul prestatore di lavoro quanto sul datore, non è in alcun modo rimessa ad una libera scelta né del lavoratore, né del datore di lavoro;

al fine di rendere noto l'avvio del rapporto di lavoro, con le conseguenti obbligazioni, ogni datore è tenuto ad inoltrare, con la sola eccezione dei casi di urgenza e forza maggiore, una comunicazione telematica ai soggetti pubblici preposti entro la mezzanotte del giorno precedente all'avvio di tale rapporto, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nonché dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, qualora la condotta omissiva del datore venga posta in essere nel quadro di un rapporto non autorizzato di somministrazione, e dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, qualora la condotta omissiva del datore sia posta in essere in relazione ad un rapporto di lavoro inquadrabile nel contesto di un appalto illecito;

dopo un precedente inasprimento posto in essere con la legge 28 luglio 2006, n. 248, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del datore che impieghi lavoratori non registrati nel Libro Unico del Lavoro sono poi state ulteriormente maggiorate dall'articolo 1, comma 445, lettere d) e f), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha recepito le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviando apposite procedure finalizzate ad istituire uno specifico codice tributo;

considerato inoltre che:

nonostante gli interventi normativi, ancora troppi sono in Italia i casi deprecabili nei quali datori di lavoro senza scrupoli, addirittura a seguito di diversi accertamenti ispettivi, continuano ad impiegare lavoratori non regolarmente registrati nel Libro Unico del Lavoro allo scopo di non versare, in tutto o in parte, i contributi ed i premi previsti dall'Ordinamento per garantire la previdenza e l'assistenza obbligatorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, a carico del datore che impieghi lavoratori irregolari in numero non superiore al trenta per cento degli occupati totali della sua azienda, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie crescenti in relazione al numero di accessi ispettivi che abbiano accertato le irregolarità, fino a contemplare aggravi contributivi e, nei casi più gravi, adeguate sanzioni penali di carattere detentivo;

a valutare l'opportunità di prevedere, per i casi di elusione contributiva relativi a rapporti di lavoro dipendente o part time accertati con attività ispettiva, un ricalcolo dei relativi contratti e delle ore di lavoro degli occupati con conseguente incremento degli oneri contributivi, prevedendo che, al termine del periodo d'imposta, ove accertata la regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti, venga rilasciato un certificato di regolarità fiscale che conferisca al contribuente che non abbia già aderito a condoni fiscali il diritto ad ottenere una detrazione delle imposte versate nell'anno di imposta precedente.

G1.3

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, l'articolo 1 di tale disegno di legge prevede un trattamento integrativo non rilevante ai fini della formazione del reddito IRPEF in favore dei soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di alcuni redditi assimilati, a condizione che il valore dell'imposta lorda

calcolata su tali redditi superi l'importo della detrazione spettante per tale tipologia reddituale;

l'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dispone che i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, vengano rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano;

tale disposizione, finalizzata a salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, sopprime l'obbligo di certificazione per attività ludico-motoria e amatoriale di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, allo scopo di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

considerato che:

lo svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive è subordinato all'esibizione della fattura di prestazione professionale con cui si attesta l'avvenuto pagamento della certificazione sanitaria;

ai fini dello svolgimento delle attività sportive non agonistiche, ancora troppo diffuso risulta il ricorso a certificazioni mediche rilasciate da medici di base senza emissione alcuna della relativa fattura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive, l'esibizione della fattura rilasciata per la prestazione professionale.

EMENDAMENTI

1.0.1

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di incentivare l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non sono soggette ad alcuna forma di imposizione.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 300 milioni per l'anno 2020 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Ulteriore agevolazione fiscale per i redditi di lavoro autonomo)

1. Ai titolari dei redditi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta un ulteriore credito dell'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a 1.000 euro per i lavoratori autonomi con reddito compreso da 7.500 euro a 20.000 euro.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. L'agenzia delle entrate verifica in sede di conguaglio la spettanza del credito di cui al comma 1. Qualora in tale sede, il credito di cui al comma 1 si riveli non spettante, la medesima Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi i 60 euro, il recupero del credito non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.»

2.2

PEROSINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

2.3

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 50» con le seguenti: «, 50» e dopo le parole: « e l)» inserire le seguenti: «e 53».

Consequentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati» aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Consequentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2.200

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), il reddito è diminuito di euro 5.000 per ogni figlio minore a carico.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede nei limiti di 3.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

2.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

2.5

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente o di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.»

2.6

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

2.13

D'ALFONSO

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Il lavoratore beneficiario comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza della detrazione di cui al comma 1 e dell'eventuale recupero degli importi non spettanti.»

2.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».

2.11

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

2.8

D'ALFONSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in sei rate»

b) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: « Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alle soglie di cui al comma 1, può richiedere al sostituto d'imposta la non applicazione della detrazione di cui al comma 1 o richiedere il riconoscimento della detrazione effettivamente spettante esclusivamente in sede di conguaglio.»

2.9

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021, e 46 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.10

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

2.12

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a ridurre la tassazione sul lavoro prevedendo, da un lato, il riconoscimento di un trattamento integrativo e, dall'altro, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;

in particolare l'articolo 2 prevede una detrazione, a carattere temporaneo, di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decrescente in modo lineare fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro;

considerato che:

con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono state definite disposizioni in materia di processo tributario mentre con i decreti legislativi n. 241 e n. 462 del 1997 sono state individuate rispettivamente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e disposizioni di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

dalla normativa citata è scaturito un contenzioso giudiziario reso estremamente complesso dal parallelo svolgimento sia di un contenzioso tributario, di competenza della giurisdizione tributaria, sia di un contenzioso contributivo, di competenza della giurisdizione ordinaria e, in particolare, di quella del lavoro;

tali criticità si traducono in molteplici problemi di coordinamento tra i due contenziosi che possono addirittura comportare giudicati completamente diversi tra quelli concernenti l'aspetto tributario e quelli concernenti il recupero dei contributi previdenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a disporre la sospensione del giudizio di competenza della giurisdizione ordinaria in attesa della definizione del procedimento tributario, evitando così il rischio di conflitti tra i giudicati.

EMENDAMENTI

2.0.1

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.2

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.3

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b) è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.».

Consequentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Consequentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.4

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b) è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.5

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

2.0.6

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.7

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.200

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO,

ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE,
TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - *(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)*. - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

- f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
- g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
- h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
- i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
- j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
- k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
- l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
- m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
- n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal

coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione."

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.0.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.»

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione di norme legislative in materia di assegno per il nucleo familiare)

Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.»

2.0.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni a favore dei dipendenti di cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia)

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51, comma 2 del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 100 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole. «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;
- b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per le bande musicali»;
- c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.12

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rientro dei lavoratori altamente qualificati).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso e per i tre periodi di imposta successivi.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa fino a 5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2024 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dai beneficiari. Agli oneri derivanti, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione " Fondi da ripartire " dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2.0.201

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,

ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE,
TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui alla presente legge è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono fare ricorso:

- a) le persone fisiche;
- b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 11;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

8. Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 8, o presso gli uffici postali, titoli di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, denominati «buoni lavoro», il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura

di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*), entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dalla presente legge.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

Art. 3

3.1

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità in sede di cessazione del rapporto di lavoro, oppure in sede di conguaglio, di effettuare recuperi o integrazioni della quota spettante fino al 30 giugno 2020.»

3.2

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli aventi diritto hanno la facoltà di chiedere l'erogazione del trattamento previsto dall'articolo 1 e dell'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 2 mediante conguaglio, anche in sede di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi.».

3.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

3.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo cui al comma 3.»

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

STEFANO, D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che,

il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con legge 29 luglio 1981, n. 394, ha istituito un Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici, gestito da SIMEST S.p.A. Tale Fondo è alimentato da trasferimenti di risorse finanziarie stanziare nel bilancio statale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e dai rientri in conto capitale e interessi a fronte dei finanziamenti erogati;

l'intervento del suddetto Fondo registra significativi impatti positivi sulle aziende beneficiarie dei finanziamenti agevolati - circa 1800 aziende nel corso dell'ultimo quinquennio, di cui 86 per cento rappresentate da PMI -, in termini sia di incremento medio del fatturato, sia di riduzione del peso degli oneri finanziari;

sulla base delle linee strategiche e prioritarie per l'internazionalizzazione definite nel 2018 dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, il decreto MISE-MEF 8 aprile 2019 ha ampliato l'operatività del suddetto Fondo, introducendo nuovi strumenti a sostegno del commercio elettronico (e-commerce) e dell'inserimento temporaneo in azienda di *Temporary Export Manager* (TEM). L'ambito di operatività del Fondo è stato, inoltre, esteso an-

che alle iniziative sui mercati dell'Unione europea dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;

considerato che,

il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del suddetto Fondo per l'anno 2020 e le proiezioni per il 2021 e 2022, approvato il 25 giugno 2019 dal Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo, prevede la necessità di incrementare le risorse a disposizione per il 2020 in una misura compresa tra 351 e 407 milioni di euro;

il decreto-legge n. 162 del 2019, in fase di conversione, prevede attualmente, all'articolo 14, comma 1, un incremento delle risorse a disposizione del suddetto Fondo per un ammontare pari a 50 milioni di euro per il solo anno 2019. Per gli anni successivi, pertanto, occorre far fronte ad un incremento della dotazione del suddetto fondo per far fronte al fabbisogno finanziario suddetto, in linea con l'ampliamento dell'operatività sopra descritta.

impegna il Governo

ad incrementare, nel primo provvedimento utile, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al fine di far fronte al fabbisogno di risorse necessarie a dare attuazione ai nuovi compiti operativi del Fondo medesimo introdotti con il decreto MI-SE-MEF dell'8 aprile 2019 e con l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.

G3.2

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, il decreto legge in esame introduce, al fine di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente e sostenere i consumi, una misura che si configura come la somma di due componenti direttamente collegate al reddito di specie: un trasferimento monetario integrativo del reddito da lavoro dipendente e una detrazione fiscale ulteriore rispetto a quelle esistenti a valere sull'imposta personale sul reddito (Irpef), entrambi commisurati ai mesi lavorati nell'anno;

considerato che:

ad integrazione del processo di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente avviato dal Governo, si ritiene possa essere utile, in via sperimentale, prevedere ulteriori misure di detassazione dei redditi;

valutato che:

ai fini della determinazione in denaro dei valori a qualunque titolo percepiti durante il periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, l'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dispone, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, che non concorra a formare il reddito il valore di beni ceduti e servizi prestati di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000, altrimenti concorrendo interamente il valore superiore a tale limite a formare il reddito;

i benefici economici in busta paga costituiscono a tutti gli effetti una forma indiretta di reddito e quindi rientrano appieno nel concetto di welfare aziendale, che comprendono le iniziative e i servizi volti a incrementare il benessere di una risorsa all'interno di un contesto aziendale;

risulta fondamentale che tali benefici erogati su base volontaria dai datori di lavoro vengano detassati;

trascorsi ormai ben trentatré anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo non soggetto a carico fiscale allora fissato a 500.000 lire (somma corrispondente a 258,23 euro attuali) appare oggi inadeguato, anche in considerazione dell'adeguamento del valore monetario rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare la soglia di detassazione fino a seicento euro, allo scopo di incrementare in via indiretta il reddito dei lavoratori dipendenti senza tuttavia aggravare il già rilevante carico fiscale per i datori di lavoro.

G3.200

NENCINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1698, disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»,

premesso che:

in numerosi enti locali l'introduzione graduale del c.d. "Fondo crediti di dubbia esigibilità" a bilancio, che le norme hanno consentito di iscrivere in misura pari al 36% nel 2015, al 55% nel 2016, al 70% nel 2017 e al 75%

nel 2018, non ha consentito l'accantonamento di risorse sufficienti affinché gli stessi enti locali potessero quantificare a rendiconto il fondo con il metodo ordinario;

il legislatore, consapevole di tali difficoltà, ha previsto la possibilità di quantificare il Fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio a chiusura dell'esercizio con il cosiddetto «metodo semplificato», che consente di accantonare a rendiconto un fondo di importo non inferiore a quello risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, sommato all'importo stanziato a tale titolo a bilancio, sottratto delle poste relative ai residui attivi stralciati dal conto del bilancio;

considerato che:

le difficoltà di applicazione dei nuovi principi con l'articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015), successivamente modificata dall'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto la modifica della graduale introduzione a bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità prorogandone l'applicazione al 100% fino al 2021;

tali previsioni non sono però state coordinate con la tempistica prevista a Rendiconto ove, con riferimento alla gestione dei residui attivi, l'accantonamento graduale al Fcde con il metodo semplificato è limitata agli esercizi dal 2015 al 2018;

il principio contabile della gestione finanziaria (Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) aveva già ben evidenziato che «l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019» ma la mancanza di strumenti che consentano agli Enti Locali di rendere più efficiente l'attività di riscossione e la necessità di garantire i servizi indispensabili al territorio, in molti casi non hanno consentito agli enti di avere ulteriori risorse a disposizione;

date queste premesse, l'applicazione del metodo ordinario secondo molti i rappresentanti degli enti locali potrebbe portare ad un incremento notevole della quota obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e provocare potenziali situazioni di disavanzo, con conseguente rischio di paralisi dei servizi erogati nelle sedi più prossime ai cittadini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le disposizioni necessarie affinché il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sia prorogato all'esercizio 2019.

EMENDAMENTI

3.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 125-bis è abrogato;
- b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 125 e 125-bis", sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 125».

3.0.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d-bis), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;
- b) alla lettera f), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;
- c) alla lettera f-bis), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti: «dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;
- d) alla lettera f-ter), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

e) alla lettera f-quater), dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

Alla copertura dei relativi maggiori oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.0.200

NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni finanziarie per il fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria degli enti locali il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è prorogato all'esercizio 2019».

1.2.4. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

3 marzo 2020

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,
recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale
sul lavoro dipendente (1698)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

PEROSINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

1.2

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 50» con le seguenti: «, 50» e dopo le parole: « e l)» inserire le seguenti: «e 53».

Consequentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati», aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Consequentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.3

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai soggetti di cui al presente comma, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo inferiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta la medesima somma a titolo di trattamento integrativo di cui al comma precedente».

Consequentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1.5000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1-ter. I commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati.».

1.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

1.5

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso, previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.».

1.6

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamen-

to integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

1.8

BOTTICI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «riconoscono» con la seguente: «liquidano».

1.7

D'ALFONSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « riconoscono» inserire le seguenti: « in via automatica»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in sei rate»

c) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: « Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore può presentare al sostituto d'imposta, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alla soglia di cui al comma 1, una richiesta di rinuncia al trattamento integrativo di cui al comma 1 o richiedere al sostituto d'imposta che il trattamento integrativo sia erogato, nella misura effettivamente spettante, esclusivamente in sede di conguaglio, tenendo conto del diritto dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2.»

1.9

BOTTICI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatta salva per i dipendenti beneficiari del trattamento integrativo, in accordo con il sostituto d'imposta, la facoltà di optare per l'erogazione complessiva in un'unica soluzione annuale in sede di conguaglio.».

1.10

BOTTICI

Al comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

1.11

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».

1.13

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le altre: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

1.12

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 3, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2021, e 540 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.15

D'ALFONSO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il lavoratore comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza del trattamento integrativo di cui al comma 1 e del recupero degli importi non spettanti. »

1.16

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

1.17

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, qualora rientrino nelle categorie dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, pari al 255 di tale somma.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall' articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di

monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.18

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, in caso di figli a carico e a partire dal terzo figlio incluso. Suddetta somma è pari al 30% della somma spettante a titolo di trattamento integrativo, aumentata del 5% per ciascun figlio.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

la formazione professionale dovrebbe essere considerata come una vera e propria strategia di sviluppo, posto che i dipendenti adeguatamente formati rendono le aziende più competitive capaci di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro;

negli ultimi anni, il mercato del lavoro ha registrato una sensibile evoluzione delle competenze e delle figure professionali e la creazione di specifici progetti formativi per la riqualificazione costante dei lavoratori a maggior rischio di obsolescenza e di sostituzione a causa delle innovazioni tecnologiche;

per tali motivi e al fine di rendere il sistema produttivo più competitivo, occorrerebbe incentivare sempre più l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere misure volte a prevedere che le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non siano soggette ad alcuna forma di imposizione.

G1.2

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte ad abbattere il cuneo fiscale sul lavoro dipendente;

considerato che:

il cuneo fiscale consiste nel rapporto percentuale fra la somma di imposte sul reddito, contributi sociali posti a carico del lavoratore e contributi posti a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, ed il costo del lavoro totale;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce al comma 2 che i lavoratori hanno diritto alla previsione e all'assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;

l'erogazione delle prestazioni previdenziali è garantita dallo Stato attraverso forme di previdenza obbligatoria contro quegli eventi che possano impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa. Queste forme di previdenza sono obbligatorie proprio perché l'adesione al sistema previdenziale, finanziato mediante prelievi contributivi il cui onere grava tanto sul prestatore di lavoro quanto sul datore, non è in alcun modo rimessa ad una libera scelta né del lavoratore, né del datore di lavoro;

al fine di rendere noto l'avvio del rapporto di lavoro, con le conseguenti obbligazioni, ogni datore è tenuto ad inoltrare, con la sola eccezione dei casi di urgenza e forza maggiore, una comunicazione telematica ai soggetti pubblici preposti entro la mezzanotte del giorno precedente all'avvio di tale rapporto, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nonché dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, qualora la condotta omissiva del datore venga posta in essere nel quadro di un rapporto non autorizzato di somministrazione, e dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, qualora la condotta omissiva del datore sia posta in essere in relazione ad un rapporto di lavoro inquadrabile nel contesto di un appalto illecito;

dopo un precedente inasprimento posto in essere con la legge 28 luglio 2006, n. 248, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del datore che impieghi lavoratori non registrati nel Libro Unico del Lavoro sono poi state ulteriormente maggiorate dall'articolo 1, comma 445, lettere d) e f), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha recepito le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviando apposite procedure finalizzate ad istituire uno specifico codice tributo;

considerato inoltre che:

nonostante gli interventi normativi, ancora troppi sono in Italia i casi deprecabili nei quali datori di lavoro senza scrupoli, addirittura a seguito di diversi accertamenti ispettivi, continuano ad impiegare lavoratori non regolarmente registrati nel Libro Unico del Lavoro allo scopo di non versare, in tutto o in parte, i contributi ed i premi previsti dall'Ordinamento per garantire la previdenza e l'assistenza obbligatorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, a carico del datore che impieghi lavoratori irregolari in numero non superiore al trenta per cento degli occupati totali della sua azienda, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie crescenti in relazione al numero di accessi ispettivi che abbiano accertato le irregolarità, fino a contemplare aggravi contributivi e, nei casi più gravi, adeguate sanzioni penali di carattere detentivo;

a valutare l'opportunità di prevedere, per i casi di elusione contributiva relativi a rapporti di lavoro dipendente o part time accertati con attività ispettiva, un ricalcolo dei relativi contratti e delle ore di lavoro degli occupati con conseguente incremento degli oneri contributivi, prevedendo che, al termine del periodo d'imposta, ove accertata la regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti, venga rilasciato un certificato di regolarità fiscale che conferisca al contribuente che non abbia già aderito a condoni fiscali il diritto ad ottenere una detrazione delle imposte versate nell'anno di imposta precedente.

G1.3

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, l'articolo 1 di tale disegno di legge prevede un trattamento integrativo non rilevante ai fini della formazione del reddito IRPEF in favore dei soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di alcuni redditi assimilati, a condizione che il valore dell'imposta lorda

calcolata su tali redditi superi l'importo della detrazione spettante per tale tipologia reddituale;

l'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dispone che i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, vengano rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano;

tale disposizione, finalizzata a salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, sopprime l'obbligo di certificazione per attività ludico-motoria e amatoriale di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, allo scopo di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

considerato che:

lo svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive è subordinato all'esibizione della fattura di prestazione professionale con cui si attesta l'avvenuto pagamento della certificazione sanitaria;

ai fini dello svolgimento delle attività sportive non agonistiche, ancora troppo diffuso risulta il ricorso a certificazioni mediche rilasciate da medici di base senza emissione alcuna della relativa fattura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive, l'esibizione della fattura rilasciata per la prestazione professionale.

EMENDAMENTI

1.0.1

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di incentivare l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non sono soggette ad alcuna forma di imposizione.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 300 milioni per l'anno 2020 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Ulteriore agevolazione fiscale per i redditi di lavoro autonomo)

1. Ai titolari dei redditi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta un ulteriore credito dell'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a 1.000 euro per i lavoratori autonomi con reddito compreso da 7.500 euro a 20.000 euro.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. L'agenzia delle entrate verifica in sede di conguaglio la spettanza del credito di cui al comma 1. Qualora in tale sede, il credito di cui al comma 1 si riveli non spettante, la medesima Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi i 60 euro, il recupero del credito non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.»

2.2

PEROSINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

2.3

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 50» con le seguenti: «, 50» e dopo le parole: « e l)» inserire le seguenti: «e 53».

Consequentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati» aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Consequentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2.200

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), il reddito è diminuito di euro 5.000 per ogni figlio minore a carico.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede nei limiti di 3.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

2.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

2.5

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente o e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.»

2.6

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

2.13

D'ALFONSO

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Il lavoratore beneficiario comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza della detrazione di cui al comma 1 e dell'eventuale recupero degli importi non spettanti.»

2.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».

2.11

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

2.8

D'ALFONSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in sei rate»

b) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: « Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alle soglie di cui al comma 1, può richiedere al sostituto d'imposta la non applicazione della detrazione di cui al comma 1 o richiedere il riconoscimento della detrazione effettivamente spettante esclusivamente in sede di conguaglio.»

2.9

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021, e 46 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.10

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

2.12

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a ridurre la tassazione sul lavoro prevedendo, da un lato, il riconoscimento di un trattamento integrativo e, dall'altro, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;

in particolare l'articolo 2 prevede una detrazione, a carattere temporaneo, di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decrescente in modo lineare fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro;

considerato che:

con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono state definite disposizioni in materia di processo tributario mentre con i decreti legislativi n. 241 e n. 462 del 1997 sono state individuate rispettivamente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e disposizioni di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

dalla normativa citata è scaturito un contenzioso giudiziario reso estremamente complesso dal parallelo svolgimento sia di un contenzioso tributario, di competenza della giurisdizione tributaria, sia di un contenzioso contributivo, di competenza della giurisdizione ordinaria e, in particolare, di quella del lavoro;

tali criticità si traducono in molteplici problemi di coordinamento tra i due contenziosi che possono addirittura comportare giudicati completamente diversi tra quelli concernenti l'aspetto tributario e quelli concernenti il recupero dei contributi previdenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a disporre la sospensione del giudizio di competenza della giurisdizione ordinaria in attesa della definizione del procedimento tributario, evitando così il rischio di conflitti tra i giudicati.

G2.0.200 (già em. 2.0.200)

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente",

premesso che:

mantenere ed educare i propri figli è, per la famiglia, oltre che un obbligo morale e naturale anche un diritto/dovere costituzionale;

nell'attuale sistema impositivo, le famiglie, soprattutto quelle numerose sono penalizzate perché non si tiene veramente conto dei carichi familiari;

l'articolo 53 della Costituzione afferma che ognuno deve concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva;

il reddito imponibile dovrebbe essere dunque calcolato in base al reddito percepito, e anche, in base al numero dei componenti della famiglia;

prevedere un investimento strategico attraverso la rimodulazione del sistema fiscale a favore della famiglia potrebbe consentire il rilancio dei consumi ed uno stimolo alla natalità;

valorizzare le famiglie e rafforzare la loro capacità economica, dovrebbe rappresentare la maggiore priorità di ogni governo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rimodulare il sistema fiscale introducendo il c.d. "quoziente familiare", al fine di riconoscere e promuovere i compiti in cui la famiglia appare insostituibile, ossia le funzioni di cura, di educazione e di crescita dei propri figli.

EMENDAMENTI

2.0.1

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.2

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.3

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b) è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.4

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b) è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.5

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

2.0.6

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.7

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.200 (ritirato e trasformato nell'odg G2.0.200)

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,

ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE,
TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - *(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)*. - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

- f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
- g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
- h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
- i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
- j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
- k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
- l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
- m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
- n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal

coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione."

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.0.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.»

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione di norme legislative in materia di assegno per il nucleo familiare)

Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.»

2.0.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni a favore dei dipendenti di cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia)

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51, comma 2 del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 100 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole. «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;
- b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per le bande musicali»;
- c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.12

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rientro dei lavoratori altamente qualificati).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso e per i tre periodi di imposta successivi.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa fino a 5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2024 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dai beneficiari. Agli oneri derivanti, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione " Fondi da ripartire " dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2.0.201 (testo 2)

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,

ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE,
TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui alla presente legge è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Art. 3

3.1

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità in sede di cessazione del rapporto di lavoro, oppure in sede

di conguaglio, di effettuare recuperi o integrazioni della quota spettante fino al 30 giugno 2020.»

3.2

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli aventi diritto hanno la facoltà di chiedere l'erogazione del trattamento previsto dall'articolo 1 e dell'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 2 mediante conguaglio, anche in sede di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi.»

3.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

3.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo cui al comma 3.»

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

STEFANO, D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che,

il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con legge 29 luglio 1981, n. 394, ha istituito un Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici, gestito da SIMEST S.p.A. Tale Fondo è alimentato da trasferimenti di risorse finanziarie stanziare nel bilancio statale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e dai rientri in conto capitale e interessi a fronte dei finanziamenti erogati;

l'intervento del suddetto Fondo registra significativi impatti positivi sulle aziende beneficiarie dei finanziamenti agevolati - circa 1800 aziende nel corso dell'ultimo quinquennio, di cui 86 per cento rappresentate da PMI -, in termini sia di incremento medio del fatturato, sia di riduzione del peso degli oneri finanziari;

sulla base delle linee strategiche e prioritarie per l'internazionalizzazione definite nel 2018 dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, il decreto MISE-MEF 8 aprile 2019 ha ampliato l'operatività del suddetto Fondo, introducendo nuovi strumenti a sostegno del commercio elettronico (e-commerce) e dell'inserimento temporaneo in azienda di *Temporary Export Manager* (TEM). L'ambito di operatività del Fondo è stato, inoltre, esteso anche alle iniziative sui mercati dell'Unione europea dall'articolo 18-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;

considerato che,

il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del suddetto Fondo per l'anno 2020 e le proiezioni per il 2021 e 2022, approvato il 25 giugno 2019 dal Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo, prevede la necessità di incrementare le risorse a disposizione per il 2020 in una misura compresa tra 351 e 407 milioni di euro;

il decreto-legge n. 162 del 2019, in fase di conversione, prevede attualmente, all'articolo 14, comma 1, un incremento delle risorse a disposizione del suddetto Fondo per un ammontare pari a 50 milioni di euro per il solo anno 2019. Per gli anni successivi, pertanto, occorre far fronte ad un incremento della dotazione del suddetto fondo per far fronte al fabbisogno finanziario suddetto, in linea con l'ampliamento dell'operatività sopra descritta.

impegna il Governo

ad incrementare, nel primo provvedimento utile, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al fine di far fronte al fabbisogno di risorse necessarie a dare attuazione ai nuovi compiti operativi del Fondo medesimo introdotti con il decreto MI-SE-MEF dell'8 aprile 2019 e con l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.

G3.2

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, il decreto legge in esame introduce, al fine di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente e sostenere i consumi, una misura che si configura come la somma di due componenti direttamente collegate al reddito di specie: un trasferimento monetario integrativo del reddito da lavoro dipendente e una detrazione fiscale ulteriore rispetto a quelle esistenti a valere sull'imposta personale sul reddito (Irpef), entrambi commisurati ai mesi lavorati nell'anno;

considerato che:

ad integrazione del processo di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente avviato dal Governo, si ritiene possa essere utile, in via sperimentale, prevedere ulteriori misure di detassazione dei redditi;

valutato che:

ai fini della determinazione in denaro dei valori a qualunque titolo percepiti durante il periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, l'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dispone, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, che non concorra a formare il reddito il valore di beni ceduti e servizi prestati di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000, altrimenti concorrendo interamente il valore superiore a tale limite a formare il reddito;

i benefici economici in busta paga costituiscono a tutti gli effetti una forma indiretta di reddito e quindi rientrano appieno nel concetto di welfare aziendale, che comprendono le iniziative e i servizi volti a incrementare il benessere di una risorsa all'interno di un contesto aziendale;

risulta fondamentale che tali benefici erogati su base volontaria dai datori di lavoro vengano detassati;

trascorsi ormai ben trentatré anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo non soggetto a carico fiscale allora fissato a 500.000 lire (somma corrispondente a 258,23 euro attuali) appare oggi inadeguato, anche in considerazione dell'adeguamento del valore monetario rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare la soglia di detassazione fino a seicento euro, allo scopo di incrementare in via indiretta il reddito dei lavoratori dipendenti senza tuttavia aggravare il già rilevante carico fiscale per i datori di lavoro.

G3.200

NENCINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1698, disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»,

premesso che:

in numerosi enti locali l'introduzione graduale del c.d. "Fondo crediti di dubbia esigibilità" a bilancio, che le norme hanno consentito di iscrivere in misura pari al 36% nel 2015, al 55% nel 2016, al 70% nel 2017 e al 75% nel 2018, non ha consentito l'accantonamento di risorse sufficienti affinché gli stessi enti locali potessero quantificare a rendiconto il fondo con il metodo ordinario;

il legislatore, consapevole di tali difficoltà, ha previsto la possibilità di quantificare il Fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio a chiusura dell'esercizio con il cosiddetto «metodo semplificato», che consente di accantonare a rendiconto un fondo di importo non inferiore a quello risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, sommato all'importo stanziato a tale titolo a bilancio, sottratto delle poste relative ai residui attivi stralciati dal conto del bilancio;

considerato che:

le difficoltà di applicazione dei nuovi principi con l'articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015), successivamente modificata dall'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto la modifica della gradua-

le introduzione a bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità prorogandone l'applicazione al 100% fino al 2021;

tali previsioni non sono però state coordinate con la tempistica prevista a Rendiconto ove, con riferimento alla gestione dei residui attivi, l'accantonamento graduale al Fcde con il metodo semplificato è limitata agli esercizi dal 2015 al 2018;

il principio contabile della gestione finanziaria (Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) aveva già ben evidenziato che «l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019» ma la mancanza di strumenti che consentano agli Enti Locali di rendere più efficiente l'attività di riscossione e la necessità di garantire i servizi indispensabili al territorio, in molti casi non hanno consentito agli enti di avere ulteriori risorse a disposizione;

date queste premesse, l'applicazione del metodo ordinario secondo molti i rappresentanti degli enti locali potrebbe portare ad un incremento notevole della quota obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e provocare potenziali situazioni di disavanzo, con conseguente rischio di paralisi dei servizi erogati nelle sedi più prossime ai cittadini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le disposizioni necessarie affinché il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sia prorogato all'esercizio 2019.

EMENDAMENTI

3.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-bis è abrogato;

b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 125 e 125-bis", sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 125».

3.0.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-bis), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

b) alla lettera f), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

c) alla lettera f-bis), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti: «dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

d) alla lettera f-ter), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

e) alla lettera f-quater), dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

Alla copertura dei relativi maggiori oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.0.200

NENCINI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Disposizioni finanziarie per il fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria degli enti locali il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è prorogato all'esercizio 2019».

1.2.5. Testo 3

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
3 marzo 2020
N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,
recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale
sul lavoro dipendente (1698)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

PEROSINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

1.2

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 50» con le seguenti: «, 50» e dopo le parole: « e l)» inserire le seguenti: «e 53».

Consequentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati», aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Consequentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.3

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai soggetti di cui al presente comma, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo inferiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta la medesima somma a titolo di trattamento integrativo di cui al comma precedente».

Consequentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1.5000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1-ter. I commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati.».

1.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

1.5

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso, previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.».

1.6

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamen-

to integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

1.8

BOTTICI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «riconoscono» con la seguente: «liquidano».

1.7 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «riconoscono» aggiungere le seguenti: «in via automatica»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in otto rate»

1.19

LA COMMISSIONE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il trattamento integrativo» inserire le seguenti «di cui al comma 1».

1.9

BOTTICI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatta salva per i dipendenti beneficiari del trattamento integrativo, in accordo con il sostituto d'imposta, la facoltà di optare per l'erogazione complessiva in un'unica soluzione annuale in sede di conguaglio.».

1.10

BOTTICI

Al comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

1.11

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».

1.13

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le altre: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

1.12

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 3, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2021, e 540 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.15

D'ALFONSO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il lavoratore comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza del trattamento integrativo di cui al comma 1 e del recupero degli importi non spettanti.»

1.16

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

1.20

LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire le parole: «il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui» *con le seguenti* «il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui».

1.17

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, qualora rientrino nelle categorie dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, pari al 255 di tale somma.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis.»

Consequentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall' articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.18

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, in caso di figli a carico e a partire dal terzo figlio incluso. Suddetta somma è pari al 30% della somma spettante a titolo di trattamento integrativo, aumentata del 5% per ciascun figlio.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis.»

Consequentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

la formazione professionale dovrebbe essere considerata come una vera e propria strategia di sviluppo, posto che i dipendenti adeguatamente formati rendono le aziende più competitive capaci di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro;

negli ultimi anni, il mercato del lavoro ha registrato una sensibile evoluzione delle competenze e delle figure professionali e la creazione di specifici progetti formativi per la riqualificazione costante dei lavoratori a mag-

gior rischio di obsolescenza e di sostituzione a causa delle innovazioni tecnologiche;

per tali motivi e al fine di rendere il sistema produttivo più competitivo, occorrerebbe incentivare sempre più l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere misure volte a prevedere che le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non siano soggette ad alcuna forma di imposizione.

G1.2

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte ad abbattere il cuneo fiscale sul lavoro dipendente;

considerato che:

il cuneo fiscale consiste nel rapporto percentuale fra la somma di imposte sul reddito, contributi sociali posti a carico del lavoratore e contributi posti a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, ed il costo del lavoro totale;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce al comma 2 che i lavoratori hanno diritto alla previsione e all'assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;

l'erogazione delle prestazioni previdenziali è garantita dallo Stato attraverso forme di previdenza obbligatoria contro quegli eventi che possano impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa. Queste forme di previdenza sono obbligatorie proprio perché l'adesione al sistema previdenziale, finanziato mediante prelievi contributivi il cui onere grava tanto sul prestatore di lavoro quanto sul datore, non è in alcun modo rimessa ad una libera scelta né del lavoratore, né del datore di lavoro;

al fine di rendere noto l'avvio del rapporto di lavoro, con le conseguenti obbligazioni, ogni datore è tenuto ad inoltrare, con la sola eccezione dei casi di urgenza e forza maggiore, una comunicazione telematica ai sog-

getti pubblici preposti entro la mezzanotte del giorno precedente all'avvio di tale rapporto, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nonché dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, qualora la condotta omissiva del datore venga posta in essere nel quadro di un rapporto non autorizzato di somministrazione, e dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, qualora la condotta omissiva del datore sia posta in essere in relazione ad un rapporto di lavoro inquadrabile nel contesto di un appalto illecito;

dopo un precedente inasprimento posto in essere con la legge 28 luglio 2006, n. 248, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del datore che impieghi lavoratori non registrati nel Libro Unico del Lavoro sono poi state ulteriormente maggiorate dall'articolo 1, comma 445, lettere d) e f), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha recepito le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviando apposite procedure finalizzate ad istituire uno specifico codice tributo;

considerato inoltre che:

nonostante gli interventi normativi, ancora troppi sono in Italia i casi deprecabili nei quali datori di lavoro senza scrupoli, addirittura a seguito di diversi accertamenti ispettivi, continuano ad impiegare lavoratori non regolarmente registrati nel Libro Unico del Lavoro allo scopo di non versare, in tutto o in parte, i contributi ed i premi previsti dall'Ordinamento per garantire la previdenza e l'assistenza obbligatorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, a carico del datore che impieghi lavoratori irregolari in numero non superiore al trenta per cento degli occupati totali della sua azienda, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie crescenti in relazione al numero di accessi ispettivi che abbiano accertato le irregolarità, fino a contemplare aggravi contributivi e, nei casi più gravi, adeguate sanzioni penali di carattere detentivo;

a valutare l'opportunità di prevedere, per i casi di elusione contributiva relativi a rapporti di lavoro dipendente o part time accertati con attività ispettiva, un ricalcolo dei relativi contratti e delle ore di lavoro degli occupati con conseguente incremento degli oneri contributivi, prevedendo che, al termine del periodo d'imposta, ove accertata la regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti, venga rilasciato un certificato di regolarità fiscale che conferisca al contribuente che non abbia già aderito a condoni fiscali il diritto ad ottenere una detrazione delle imposte versate nell'anno di imposta precedente.

G1.3

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, l'articolo 1 di tale disegno di legge prevede un trattamento integrativo non rilevante ai fini della formazione del reddito IRPEF in favore dei soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di alcuni redditi assimilati, a condizione che il valore dell'imposta lorda calcolata su tali redditi superi l'importo della detrazione spettante per tale tipologia reddituale;

l'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dispone che i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, vengano rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano;

tale disposizione, finalizzata a salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, sopprime l'obbligo di certificazione per attività ludico-motoria e amatoriale di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, allo scopo di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

considerato che:

lo svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive è subordinato all'esibizione della fattura di prestazione professionale con cui si attesta l'avvenuto pagamento della certificazione sanitaria;

ai fini dello svolgimento delle attività sportive non agonistiche, ancora troppo diffuso risulta il ricorso a certificazioni mediche rilasciate da medici di base senza emissione alcuna della relativa fattura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive, l'esibizione della fattura rilasciata per la prestazione professionale.

EMENDAMENTI

1.0.1

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di incentivare l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non sono soggette ad alcuna forma di imposizione.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 300 milioni per l'anno 2020 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Ulteriore agevolazione fiscale per i redditi di lavoro autonomo)

1. Ai titolari dei redditi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta un ulteriore credito dell'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a 1.000 euro per i lavoratori autonomi con reddito compreso da 7.500 euro a 20.000 euro.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. L'agenzia delle entrate verifica in sede di conguaglio la spettanza del credito di cui al comma 1. Qualora in tale sede, il credito di cui al comma 1 si riveli non spettante, la medesima Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi i 60 euro, il recupero del credito non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.»

2.2

PEROSINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

2.3

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 50» con le seguenti: «, 50» e dopo le parole: « e l)» inserire le seguenti: «e 53».

Consequentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati» aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Consequentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2.200

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), il reddito è diminuito di euro 5.000 per ogni figlio minore a carico.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede nei limiti di 3.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

2.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

2.5

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente o di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.»

2.6

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

2.14

LA COMMISSIONE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'ulteriore detrazione» inserire le seguenti «di cui al comma 1».

2.13

D'ALFONSO

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Il lavoratore beneficiario comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza della detrazione di cui al comma 1 e dell'eventuale recupero degli importi non spettanti.»

2.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».

2.11

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

2.9

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

Consequentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021, e 46 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in otto rate di pari ammontare».

2.8

D'ALFONSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in sei rate»

b) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: « Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alle soglie di cui al comma 1, può richiedere al sostituto d'imposta la non applicazione della detrazione di cui al comma 1 o richiedere il riconoscimento della detrazione effettivamente spettante esclusivamente in sede di conguaglio.»

2.12

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a ridurre la tassazione sul lavoro prevedendo, da un lato, il riconoscimento di un trattamento integrativo e, dall'altro, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;

in particolare l'articolo 2 prevede una detrazione, a carattere temporaneo, di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decrescente in modo lineare fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro;

considerato che:

con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono state definite disposizioni in materia di processo tributario mentre con i decreti legislativi n. 241 e n. 462 del 1997 sono state individuate rispettivamente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e disposizioni di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

dalla normativa citata è scaturito un contenzioso giudiziario reso estremamente complesso dal parallelo svolgimento sia di un contenzioso tributario, di competenza della giurisdizione tributaria, sia di un contenzioso contributivo, di competenza della giurisdizione ordinaria e, in particolare, di quella del lavoro;

tali criticità si traducono in molteplici problemi di coordinamento tra i due contenziosi che possono addirittura comportare giudicati completamente diversi tra quelli concernenti l'aspetto tributario e quelli concernenti il recupero dei contributi previdenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a disporre la sospensione del giudizio di competenza della giurisdizione ordinaria in attesa della definizione del procedimento tributario, evitando così il rischio di conflitti tra i giudicati.

G2.0.200 (già em. 2.0.200)

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente",

premesso che:

mantenere ed educare i propri figli è, per la famiglia, oltre che un obbligo morale e naturale anche un diritto/dovere costituzionale;

nell'attuale sistema impositivo, le famiglie, soprattutto quelle numerose sono penalizzate perché non si tiene veramente conto dei carichi familiari;

l'articolo 53 della Costituzione afferma che ognuno deve concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva;

il reddito imponibile dovrebbe essere dunque calcolato in base al reddito percepito, e anche, in base al numero dei componenti della famiglia;

prevedere un investimento strategico attraverso la rimodulazione del sistema fiscale a favore della famiglia potrebbe consentire il rilancio dei consumi ed uno stimolo alla natalità;

valorizzare le famiglie e rafforzare la loro capacità economica, dovrebbe rappresentare la maggiore priorità di ogni governo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rimodulare il sistema fiscale introducendo il c.d. "quoziente familiare", al fine di riconoscere e promuovere i compiti in cui la famiglia appare insostituibile, ossia le funzioni di cura, di educazione e di crescita dei propri figli.

EMENDAMENTI

2.0.1

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.2

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.3

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b) è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.4

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b) è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.5

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

2.0.6

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.7

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.200 (ritirato e trasformato nell'odg G2.0.200)

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO,

ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE,
TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - *(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)*. - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

- f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
- g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
- h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
- i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
- j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
- k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
- l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
- m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
- n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal

coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione."

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.0.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.»

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione di norme legislative in materia di assegno per il nucleo familiare)

Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.»

2.0.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni a favore dei dipendenti di cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia)

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51, comma 2 del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 100 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole. «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;
- b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per le bande musicali»;
- c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.12

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rientro dei lavoratori altamente qualificati).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso e per i tre periodi di imposta successivi.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa fino a 5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2024 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dai beneficiari. Agli oneri derivanti, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione " Fondi da ripartire " dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2.0.201 (testo 2)

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,

ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE,
TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui alla presente legge è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Art. 3

3.1

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità in sede di cessazione del rapporto di lavoro, oppure in sede

di conguaglio, di effettuare recuperi o integrazioni della quota spettante fino al 30 giugno 2020.»

3.2

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli aventi diritto hanno la facoltà di chiedere l'erogazione del trattamento previsto dall'articolo 1 e dell'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 2 mediante conguaglio, anche in sede di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi.»

3.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

3.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo cui al comma 3.»

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

STEFANO, D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che,

il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con legge 29 luglio 1981, n. 394, ha istituito un Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici, gestito da SIMEST S.p.A. Tale Fondo è alimentato da trasferimenti di risorse finanziarie stanziare nel bilancio statale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e dai rientri in conto capitale e interessi a fronte dei finanziamenti erogati;

l'intervento del suddetto Fondo registra significativi impatti positivi sulle aziende beneficiarie dei finanziamenti agevolati - circa 1800 aziende nel corso dell'ultimo quinquennio, di cui 86 per cento rappresentate da PMI -, in termini sia di incremento medio del fatturato, sia di riduzione del peso degli oneri finanziari;

sulla base delle linee strategiche e prioritarie per l'internazionalizzazione definite nel 2018 dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, il decreto MISE-MEF 8 aprile 2019 ha ampliato l'operatività del suddetto Fondo, introducendo nuovi strumenti a sostegno del commercio elettronico (e-commerce) e dell'inserimento temporaneo in azienda di *Temporary Export Manager* (TEM). L'ambito di operatività del Fondo è stato, inoltre, esteso anche alle iniziative sui mercati dell'Unione europea dall'articolo 18-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;

considerato che,

il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del suddetto Fondo per l'anno 2020 e le proiezioni per il 2021 e 2022, approvato il 25 giugno 2019 dal Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo, prevede la necessità di incrementare le risorse a disposizione per il 2020 in una misura compresa tra 351 e 407 milioni di euro;

il decreto-legge n. 162 del 2019, in fase di conversione, prevede attualmente, all'articolo 14, comma 1, un incremento delle risorse a disposizione del suddetto Fondo per un ammontare pari a 50 milioni di euro per il solo anno 2019. Per gli anni successivi, pertanto, occorre far fronte ad un incremento della dotazione del suddetto fondo per far fronte al fabbisogno finanziario suddetto, in linea con l'ampliamento dell'operatività sopra descritta.

impegna il Governo

ad incrementare, nel primo provvedimento utile, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al fine di far fronte al fabbisogno di risorse necessarie a dare attuazione ai nuovi compiti operativi del Fondo medesimo introdotti con il decreto MI-SE-MEF dell'8 aprile 2019 e con l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.

G3.2

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, il decreto legge in esame introduce, al fine di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente e sostenere i consumi, una misura che si configura come la somma di due componenti direttamente collegate al reddito di specie: un trasferimento monetario integrativo del reddito da lavoro dipendente e una detrazione fiscale ulteriore rispetto a quelle esistenti a valere sull'imposta personale sul reddito (Irpef), entrambi commisurati ai mesi lavorati nell'anno;

considerato che:

ad integrazione del processo di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente avviato dal Governo, si ritiene possa essere utile, in via sperimentale, prevedere ulteriori misure di detassazione dei redditi;

valutato che:

ai fini della determinazione in denaro dei valori a qualunque titolo percepiti durante il periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, l'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dispone, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, che non concorra a formare il reddito il valore di beni ceduti e servizi prestati di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000, altrimenti concorrendo interamente il valore superiore a tale limite a formare il reddito;

i benefici economici in busta paga costituiscono a tutti gli effetti una forma indiretta di reddito e quindi rientrano appieno nel concetto di welfare aziendale, che comprendono le iniziative e i servizi volti a incrementare il benessere di una risorsa all'interno di un contesto aziendale;

risulta fondamentale che tali benefici erogati su base volontaria dai datori di lavoro vengano detassati;

trascorsi ormai ben trentatré anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo non soggetto a carico fiscale allora fissato a 500.000 lire (somma corrispondente a 258,23 euro attuali) appare oggi inadeguato, anche in considerazione dell'adeguamento del valore monetario rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare la soglia di detassazione fino a seicento euro, allo scopo di incrementare in via indiretta il reddito dei lavoratori dipendenti senza tuttavia aggravare il già rilevante carico fiscale per i datori di lavoro.

G3.200

NENCINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1698, disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»,

premesso che:

in numerosi enti locali l'introduzione graduale del c.d. "Fondo crediti di dubbia esigibilità" a bilancio, che le norme hanno consentito di iscrivere in misura pari al 36% nel 2015, al 55% nel 2016, al 70% nel 2017 e al 75% nel 2018, non ha consentito l'accantonamento di risorse sufficienti affinché gli stessi enti locali potessero quantificare a rendiconto il fondo con il metodo ordinario;

il legislatore, consapevole di tali difficoltà, ha previsto la possibilità di quantificare il Fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio a chiusura dell'esercizio con il cosiddetto «metodo semplificato», che consente di accantonare a rendiconto un fondo di importo non inferiore a quello risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, sommato all'importo stanziato a tale titolo a bilancio, sottratto delle poste relative ai residui attivi stralciati dal conto del bilancio;

considerato che:

le difficoltà di applicazione dei nuovi principi con l'articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015), successivamente modificata dall'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto la modifica della gradua-

le introduzione a bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità prorogandone l'applicazione al 100% fino al 2021;

tali previsioni non sono però state coordinate con la tempistica prevista a Rendiconto ove, con riferimento alla gestione dei residui attivi, l'accantonamento graduale al Fcde con il metodo semplificato è limitata agli esercizi dal 2015 al 2018;

il principio contabile della gestione finanziaria (Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) aveva già ben evidenziato che «l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019» ma la mancanza di strumenti che consentano agli Enti Locali di rendere più efficiente l'attività di riscossione e la necessità di garantire i servizi indispensabili al territorio, in molti casi non hanno consentito agli enti di avere ulteriori risorse a disposizione;

date queste premesse, l'applicazione del metodo ordinario secondo molti i rappresentanti degli enti locali potrebbe portare ad un incremento notevole della quota obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e provocare potenziali situazioni di disavanzo, con conseguente rischio di paralisi dei servizi erogati nelle sedi più prossime ai cittadini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le disposizioni necessarie affinché il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sia prorogato all'esercizio 2019.

EMENDAMENTI

3.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-bis è abrogato;

b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 125 e 125-bis", sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 125».

3.0.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-bis), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

b) alla lettera f), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

c) alla lettera f-bis), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti: «dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

d) alla lettera f-ter), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

e) alla lettera f-quater), dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

Alla copertura dei relativi maggiori oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.0.200

NENCINI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Disposizioni finanziarie per il fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria degli enti locali il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è prorogato all'esercizio 2019».

1.2.6. Testo 3 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

4 marzo 2020

N. 3 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,
recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale
sul lavoro dipendente (1698)**

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.8

BOTTICI

Ritirato

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «riconoscono» con la
seguente: «liquidano».*

1.7 (testo 2)/100

DE BERTOLDI

*All'emendamento 1.7 (testo 2), alla lettera b) sostituire le parole« in otto
rate» con le seguenti "in dodici rate"*

1.7 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « riconoscono » aggiungere le seguenti: « in via automatica »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate » con le seguenti: « in otto rate »

1.19/100

RIVOLTA, MONTANI, SIRI, SAVIANE

All'emendamento 1.19, sostituire le parole: « di cui al comma 1 » con le seguenti: « nelle modalità di detrazione fiscale, di cui al comma 1 ».

Conseguentemente:

a) Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. In vista di una revisione strutturale delle detrazioni fiscali, l'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno di importo pari a 1.200 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro".

1-bis. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, la parte della detrazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, che non trovasse capienza nell'imposta lorda, tenendo conto anche di tutte le altre detrazioni eventualmente spettanti, è riconosciuta a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, a condizione che l'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non sia superiore a 28.000 euro, aumentato di ulteriori 12.000 per ogni familiare fiscalmente a carico.

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1 luglio 2020 e trovano applicazione con riguardo alle prestazioni rese dal 1 luglio 2020.»

c) al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole "riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo" sono inserite le parole "di cui al comma 1-

— 3 —

bis" e dopo le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1-bis";

d) al comma 4 dell'articolo 1, le parole "ai sensi del comma 1" sono sostituite con le parole "ai sensi del comma 1-bis"

e) all'articolo 3 il comma 1 è abrogato.

1.19

LA COMMISSIONE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il trattamento integrativo» inserire le seguenti «di cui al comma 1».

1.9

BOTTICI

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatta salva per i dipendenti beneficiari del trattamento integrativo, in accordo con il sostituto d'imposta, la facoltà di optare per l'erogazione complessiva in un'unica soluzione annuale in sede di conguaglio.».

1.10

BOTTICI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

Consequentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

ORDINI DEL GIORNO

G1.2

DRAGO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte ad abbattere il cuneo fiscale sul lavoro dipendente;

considerato che:

il cuneo fiscale consiste nel rapporto percentuale fra la somma di imposte sul reddito, contributi sociali posti a carico del lavoratore e contributi posti a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, ed il costo del lavoro totale;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce al comma 2 che i lavoratori hanno diritto alla previsione e all'assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;

l'erogazione delle prestazioni previdenziali è garantita dallo Stato attraverso forme di previdenza obbligatoria contro quegli eventi che possano impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa. Queste forme di previdenza sono obbligatorie proprio perché l'adesione al sistema previdenziale, finanziato mediante prelievi contributivi il cui onere grava tanto sul prestatore di lavoro quanto sul datore, non è in alcun modo rimessa ad una libera scelta né del lavoratore, né del datore di lavoro;

al fine di rendere noto l'avvio del rapporto di lavoro, con le conseguenti obbligazioni, ogni datore è tenuto ad inoltrare, con la sola eccezione dei casi di urgenza e forza maggiore, una comunicazione telematica ai soggetti pubblici preposti entro la mezzanotte del giorno precedente all'avvio di tale rapporto, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nonché dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, qualora la condotta omissiva del datore venga posta in essere nel quadro di un rapporto non autorizzato di somministrazione, e dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, qualora la condotta omissiva del datore sia posta in essere in relazione ad un rapporto di lavoro inquadrabile nel contesto di un appalto illecito;

dopo un precedente inasprimento posto in essere con la legge 28 luglio 2006, n. 248, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie poste

a carico del datore che impieghi lavoratori non registrati nel Libro Unico del Lavoro sono poi state ulteriormente maggiorate dall'articolo 1, comma 445, lettere d) e f), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha recepito le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviando apposite procedure finalizzate ad istituire uno specifico codice tributo;

considerato inoltre che:

nonostante gli interventi normativi, ancora troppi sono in Italia i casi deprecabili nei quali datori di lavoro senza scrupoli, addirittura a seguito di diversi accertamenti ispettivi, continuano ad impiegare lavoratori non regolarmente registrati nel Libro Unico del Lavoro allo scopo di non versare, in tutto o in parte, i contributi ed i premi previsti dall'Ordinamento per garantire la previdenza e l'assistenza obbligatorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, a carico del datore che impieghi lavoratori irregolari in numero non superiore al trenta per cento degli occupati totali della sua azienda, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie crescenti in relazione al numero di accessi ispettivi che abbiano accertato le irregolarità, fino a contemplare aggravii contributivi e, nei casi più gravi, adeguate sanzioni penali di carattere detentivo;

a valutare l'opportunità di prevedere, per i casi di elusione contributiva relativi a rapporti di lavoro dipendente o part time accertati con attività ispettiva, un ricalcolo dei relativi contratti e delle ore di lavoro degli occupati con conseguente incremento degli oneri contributivi, prevedendo che, al termine del periodo d'imposta, ove accertata la regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti, venga rilasciato un certificato di regolarità fiscale che conferisca al contribuente che non abbia già aderito a condoni fiscali il diritto ad ottenere una detrazione delle imposte versate nell'anno di imposta precedente.

G1.3

DRAGO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, l'articolo 1 di tale disegno di legge prevede un trattamento integrativo non rilevante ai fini della formazione del reddito IRPEF in favore dei soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di alcuni redditi assimilati, a condizione che il valore dell'imposta lorda calcolata su tali redditi superi l'importo della detrazione spettante per tale tipologia reddituale;

l'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dispone che i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, vengano rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano;

tale disposizione, finalizzata a salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, sopprime l'obbligo di certificazione per attività ludico-motoria e amatoriale di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, allo scopo di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

considerato che:

lo svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive è subordinato all'esibizione della fattura di prestazione professionale con cui si attesta l'avvenuto pagamento della certificazione sanitaria;

ai fini dello svolgimento delle attività sportive non agonistiche, ancora troppo diffuso risulta il ricorso a certificazioni mediche rilasciate da medici di base senza emissione alcuna della relativa fattura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive, l'esibizione della fattura rilasciata per la prestazione professionale.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.10 (testo 2)/100

DE BERTOLDI

sostituire le parole «in otto rate di pari ammontare» con le seguenti: «in dodici rate di pari ammontare»

2.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in otto rate di pari ammontare».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

DRAGO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a ridurre la tassazione sul lavoro prevedendo, da un lato, il riconoscimento di un trattamento integrativo e, dall'altro, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;

in particolare l'articolo 2 prevede una detrazione, a carattere temporaneo, di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000

euro e decrescente in modo lineare fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro;

considerato che:

con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono state definite disposizioni in materia di processo tributario mentre con i decreti legislativi n. 241 e n. 462 del 1997 sono state individuate rispettivamente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e disposizioni di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

dalla normativa citata è scaturito un contenzioso giudiziario reso estremamente complesso dal parallelo svolgimento sia di un contenzioso tributario, di competenza della giurisdizione tributaria, sia di un contenzioso contributivo, di competenza della giurisdizione ordinaria e, in particolare, di quella del lavoro;

tali criticità si traducono in molteplici problemi di coordinamento tra i due contenziosi che possono addirittura comportare giudicati completamente diversi tra quelli concernenti l'aspetto tributario e quelli concernenti il recupero dei contributi previdenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a disporre la sospensione del giudizio di competenza della giurisdizione ordinaria in attesa della definizione del procedimento tributario, evitando così il rischio di conflitti tra i giudicati.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1698

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente"

Titolo breve: d-l n. 3/2020 - Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 158 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

[N. 159 \(ant.\)](#)

13 febbraio 2020

[N. 46 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 161 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 47 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 162 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 163 \(ant.\)](#)

27 febbraio 2020

[N. 164 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 158 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
158^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **PEROSINO** (FIBP-UDC) chiede al Governo se si intenda rendere non vincolante per i Comuni l'applicazione del nuovo metodo tariffario per i rifiuti approvato dalla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il sottosegretario GUERRA si riserva di fornire, all'esito dei necessari approfondimenti, le informazioni richieste.

Il presidente **BAGNAI** avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il disegno di legge n. 1149-B, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e che il relatore sarà il senatore Saviane. Propone pertanto di integrare l'ordine del giorno dei lavori delle prossime sedute con l'esame in sede redigente di tale disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Il senatore **SAVIANE** (L-SP-PSd'Az), dopo aver ricordato l'attesa delle famiglie coinvolte e il generale consenso espresso sul testo dalle varie forze politiche, auspica che l'*iter* del provvedimento sia particolarmente veloce. Evidenzia, inoltre, che l'unica modifica apportata presso l'altro ramo del Parlamento ha riguardato l'annualità della copertura finanziaria.

Il **PRESIDENTE**, nel condividere l'auspicio del senatore Saviane, sottolinea comunque che si dovranno attendere i vincolanti pareri delle Commissioni 1a e 5a.

IN SEDE REFERENTE

(1698) *Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*

(Esame e rinvio)

Il relatore [FENU](#) (M5S) introduce il provvedimento, che reca misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Dopo essersi soffermato sulle sue finalità e aver evidenziato le caratteristiche della misura adottata, che si articola in un trattamento integrativo del reddito e in una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, passa all'esame del testo.

In particolare, l'articolo 1 prevede che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente, venga riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo e ne disciplina le relative modalità operative. I redditi per cui spetta tale trattamento sono quelli di lavoro dipendente con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati, nonché taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020; inoltre, è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

Il successivo articolo 2 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche spettante ai titolari dei medesimi redditi da considerare ai fini del trattamento integrativo di cui all'articolo 1. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Il relatore richiama quindi i contenuti dell'articolo 3, che dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del comma 1-bis dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che disciplina il cosiddetto "bonus 80 euro". L'articolo precisa inoltre la definizione del reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 e dispone l'istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

Infine, l'articolo 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 1, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni per il 2021 e 13.256 milioni annui a decorrere dal 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, e individua le relative coperture, mentre l'articolo 5 dispone in materia di entrata in vigore.

Conclusivamente, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, a partire dall'Ufficio parlamentare di bilancio, i sindacati, l'ordine dei commercialisti.

Interviene incidentalmente il sottosegretario GUERRA, che condivide la scelta di svolgere degli approfondimenti, ma invita la Commissione, in considerazione del carattere d'urgenza del provvedimento, a procedere celermente e a tenere in considerazione anche le esigenze istruttorie della Camera dei deputati.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore Fenu.

Il presidente [BAGNAI](#) invita i Gruppi a trasmettere in tempi brevi i nomi dei soggetti da audire e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI), nel condividere, in astratto, ogni intervento volto a ridurre le aliquote fiscali e a rendere il fisco più semplice, equo e meno aggressivo, denuncia che la misura individuata dal provvedimento è rivolta solo ai lavoratori dipendenti e discrimina così le partite IVA, i

professionisti e gli imprenditori, ossia proprio coloro che svolgono un'azione propulsiva alla crescita dell'economia. A suo parere una iniziativa simile, non essendo trasversale all'intero mondo del lavoro, manca di equità e quindi, pur parzialmente condivisibile, rischia di istituzionalizzare l'evasione di Stato.

Il senatore [SIRI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento del senatore De Bertoldi, lamenta in premessa che il provvedimento, pur positivo per la riduzione del carico tributario su determinati lavoratori, manchi di coraggio. Con riferimento alla politica fiscale sul lavoro dell'attuale maggioranza, contesta la scelta di modificare la *flat tax* per le partite IVA fino a 65.000 euro e di abolire quella per le partite IVA con ricavi o compensi da 65.001 a 100.000 euro, nonché l'incapacità di varare una riforma complessiva. Le stesse misure contenute nel decreto in esame prevedono, fino ad una certa soglia di reddito, un modesto aumento del cosiddetto "*bonus Renzi*" (che peraltro viene erogato tenendo conto solo del reddito individuale e non di quello familiare), e al di sopra di quella soglia e fino a 40.000 euro, un aumento delle detrazioni, senza avere alcun carattere strutturale. Inoltre, ritiene che le misure previste evidenzino una mancata conoscenza del mercato del lavoro, nonché della distribuzione dei lavoratori nell'ambito delle famiglie italiane, che ormai presentano al loro interno sia lavoratori dipendenti sia partite IVA, con il rischio così di rendere l'intervento a saldo zero, se non negativo.

Certamente apprezza ogni forma di riduzione della pressione fiscale, ma giudica rischiosa la spaccatura sociale provocata dall'iniziativa del Governo, che sembra confermare un accanimento ideologico nei confronti dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, che sono già in grande difficoltà. Evidenzia quindi la necessità di una riforma fiscale generale che riguardi tutti i lavoratori e i pensionati e anticipa la disponibilità del proprio Gruppo a una discussione sul tema, nella speranza che gli interlocutori si presentino senza pregiudizi e mostrino attenzione nei confronti delle proposte che verranno presentate e che sono state elaborate con la collaborazione di innumerevoli professionisti.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FIBP-UDC*) contesta la scelta di escludere dai benefici previsti dal provvedimento in esame, non solo i pensionati, ma anche e soprattutto i lavoratori autonomi. A suo parere, tale scelta conferma la scarsa considerazione mostrata nei loro confronti da precedenti Governi, che li hanno sempre considerati come contribuenti dai quali ottenere il massimo possibile delle entrate fiscali. Ricorda peraltro che il regime dei minimi che li riguarda, a meno di ulteriori proroghe, scadrà il 31 dicembre del 2020.

In conclusione, critica la scelta di concedere le detrazioni sulla base di un complicato calcolo matematico, che a suo parere testimonia l'incapacità di procedere verso una sempre più necessaria semplificazione del fisco.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) non condivide le critiche espresse nel corso del dibattito e rivendica invece la coerenza mostrata dalla maggioranza, che ha tenuto fede a quanto previsto dalla legge di bilancio. Ripercorre quindi la storia di alcune misure di politica sociale e del lavoro del passato, come l'assunzione di giovani presso le Pubbliche amministrazioni, o di redistribuzione del reddito, come nel caso della concessione del "*bonus Renzi*", e invita la Commissione a dare valore alla scelta fatta con il provvedimento in esame. L'obiettivo è certamente quello di liberare ulteriori risorse dal bilancio dello Stato, di ottenerne di nuove dalla lotta all'evasione, per rendere strutturali alcune misure attualmente in vigore, ma occorre sempre tenere presente la necessità in investimenti, in prevenzione dal rischio idrogeologico e in edilizia scolastica per evitare di affrontare nuove tragedie con costi insopportabili in termini di vite umane.

In conclusione esprime grande soddisfazione per lo sforzo del Governo e giudica comunque soddisfacenti le disponibilità economiche individuate.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente [BAGNAI](#) rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE REDIGENTE

(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 788, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 79 e 1287, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) richiama brevemente i principali contenuti dei disegni di legge nn. 79 e n. 1287 e, conclusivamente, propone di congiungere il loro esame con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 788.

Conviene la Commissione.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) si riserva inoltre di predisporre e sottoporre alla Commissione un testo che raccolga gli elementi più rilevanti del disegno di legge n. 788, accompagnati da alcune misure previste dagli altri due disegni di legge.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1443) RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(1521) RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di donazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale vigili del fuoco o al Corpo della polizia penitenziaria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che era stato convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il presidente **BAGNAI** informa che i Gruppi hanno già comunicato i soggetti da ascoltare e preannuncia la convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire il relativo calendario.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 159 (ant.) del 13/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020
159ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'interrogativo posto dal senatore Perosino nella seduta dell'11 febbraio scorso sulla applicazione del nuovo metodo tariffario per i rifiuti approvato dalla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), il sottosegretario GUERRA chiarisce che non è intenzione del Governo presentare un emendamento al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, in esame presso la Camera, per rendere tale applicazione non vincolante.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente **BAGNAI** dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore **FENU** (M5S), che ricorda come il provvedimento in esame, lungi dal voler essere discriminatorio nei confronti dei lavoratori autonomi o delle partite IVA, rappresenti la naturale conseguenza di quanto previsto nella scorsa legge di bilancio e dunque testimoni la coerenza dell'attuale Governo, che si era impegnato per un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente.

Circa le soluzioni fiscali alternative prospettate da esponenti della maggioranza, esprime alcune perplessità, in quanto, per esempio, l'ipotesi di *flat tax* non risulterebbe conveniente per gli autonomi

che denunciano redditi bassi o medio-bassi. Segnala peraltro che le adesioni al regime introdotto nel 2019 sono state finalizzate prevalentemente all'ottenimento, non di un vantaggio economico, ma di una maggiore semplificazione fiscale e contabile rispetto al regime ordinario, che resta comunque un obiettivo da perseguire anche per l'attuale maggioranza.

Le misure previste dal decreto, con una integrazione e un ampliamento ad altre fasce di reddito del cosiddetto "bonus Renzi" e una detrazione decrescente per coloro che guadagnano da 28.000 a 40.000 euro, costituiscono un primo passo del percorso verso una riforma complessiva dell'Irpef e dovrebbero favorire una ripresa delle spese al dettaglio delle classi sociali che maggiormente hanno subito le conseguenze della crisi economica. Riconosce infatti che l'attuale Irpef è divenuta, a fronte delle numerose eccezioni previste e del sistema delle detrazioni e delle deduzioni, sempre meno progressiva ed equa, favorendo una situazione di disuguaglianza sociale ingiustificata. Presuppone quindi un intervento che favorisca i ceti meno abbienti, per esempio, ampliando la *no tax area* e riducendo ulteriormente il carico fiscale sul lavoro, e chieda un maggior contributo ai redditi più alti.

Prende la parola in replica il sottosegretario GUERRA, che, anche per motivi di tempo, preferisce rinviare ad altra sede un intervento sul tema, pur rilevante, della riforma complessiva del sistema fiscale, e concentrarsi sul tema oggetto del provvedimento, le cui misure ne rappresentano comunque un importante tassello.

Ricorda quindi che un intervento di riduzione del carico fiscale sul lavoro dipendente era già stato previsto nella legge di bilancio e che il decreto ne rappresenta una tempestiva e rapida attuazione; esso inoltre costituisce il tentativo di rendere meno incongruente il sistema di tassazione che riguarda soprattutto le fasce con redditi più bassi e quelle cui si applicano il secondo e il terzo scaglione di Irpef.

Precisa quindi che, a parziale differenza di quanto dichiarato dal senatore Siri, solo le detrazioni per i redditi superiori ai 28.000 euro hanno carattere transitorio. Quanto all'intervento del senatore Sciascia sul tema della complessità per il calcolo delle detrazioni spettanti, ritiene ci si debba intendere sul significato del termine semplificazione, che per il contribuente non vuole dire semplicisticamente, come pure spesso si dichiara, riduzione del numero degli scaglioni fiscali o applicazione di una tassa piatta. Appare evidente che l'attuale sistema delle detrazioni e delle deduzioni non garantisce più, per alcune fasce di reddito la progressività e quindi l'equità, essendo presenti salti delle aliquote marginali non più inaccettabili.

Terminate le repliche, il [PRESIDENTE](#) dà conto delle audizioni che si svolgeranno nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 febbraio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE REDIGENTE

[\(788\)](#) *URSO ed altri.* - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

[\(79\)](#) *Loredana DE PETRIS.* - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

[\(1287\)](#) *LANNUTTI ed altri.* - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*) avverte che ritiene opportuno rinviare la predisposizione di un

testo che raccolga gli elementi più rilevanti dei disegni di legge in esame all'esito delle audizioni previste, cioè dell'Associazione bancaria italiana, la Banca d'Italia e i soggetti rappresentativi delle società concessionarie degli NPL.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno valutare anche altri soggetti del sistema creditizio.

Dopo un intervento del senatore [LANNUTTI](#) (M5S), la Commissione conviene di coinvolgere l'associazione delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo e quelle dei consumatori.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1149-B) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda sinteticamente l'*iter* del provvedimento presso i due rami del Parlamento e illustra l'unica modifica apportata dalla Camera dei deputati, che ha riguardato l'annualità della copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) puntualizza che l'intervento normativo si è reso necessario per uno slittamento dei tempi di esame presso la Camera dei deputati non ipotizzabile nei primi giorni di ottobre, in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura al Senato. Chiarisce quindi che i tempi dell'esame si sono ampliati nell'altro ramo del Parlamento, presso il quale comunque il testo, anche se modificato, è stato approvato sempre all'unanimità.

Esprime quindi rammarico per il ritardo nell'approvazione definitiva, ma si dichiara comunque convinto che le famiglie coinvolte potranno apprezzare il lavoro svolto; d'altro canto una volta acquisiti i prescritti pareri, la Commissione concluderà l'*iter*.

In conclusione ricorda che nel corso del precedente dibattito era emersa la necessità di interpretare la vicenda di Chioggia anche come stimolo per verificare la sussistenza di altre situazioni simili nel Paese, al fine di poter intervenire tempestivamente e di evitare l'insorgere di veri e propri casi di emergenza.

Apra quindi la discussione generale.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), dopo aver ringraziato il relatore e i colleghi che in prima persona hanno seguito la vicenda di Chioggia, si dichiara orgoglioso del provvedimento, che ritiene capace di dare un senso all'attività parlamentare.

Ripercorre quindi per grandi linee la storia e lo sviluppo degli usi civici e dell'istituto della proprietà collettiva sulla terra e la loro incidenza su grandi parti del territorio nazionale, nonché dell'impiego dei beni demaniali, sempre più numerosi e sempre più spesso abbandonati, divenendo così anche pericolosi per la stessa collettività.

Invita poi la Commissione ad approfondire il tema che ha interessato il comune di Chioggia visto che potrebbe riguardare molti altri Comuni italiani e auspica, se necessario, un eventuale ulteriore intervento del Parlamento che possa offrire alla burocrazia statale i mezzi per risolvere problematiche simili.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) ricorda che nel corso di una audizione i rappresentanti dell'Agenzia del

demanio hanno consegnato della documentazione interessante che potrebbe facilitare un approfondimento della materia ed aiutare a distinguere tra il caso di Chioggia e quelli che invece potrebbero rientrare in altri ambiti.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*), che evidenzia la peculiarità della situazione che ha riguardato in maniera omogenea circa duecento famiglie di Chioggia. Richiama poi le vicende del comune di Rocca Pietore, in provincia di Belluno, località ricostruita dopo lo scoppio di un incendio e caratterizzata da alcune controversie tra gli abitanti, che andrebbero regolarizzate.

Il sottosegretario GUERRA rinuncia alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è in fase di trasmissione il parere della 5ª Commissione, mentre non è ancora pervenuto quello della 1ª Commissione, che tuttavia dovrebbe esprimersi in mattinata. Propone quindi di convocare un'ulteriore seduta per la giornata odierna, alle ore 16.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come convenuto poc'anzi, la Commissione tornerà a riunirsi oggi, giovedì 13 febbraio, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 46 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Presidenza del Vice Presidente
[MARINO](#)

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 16,10

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'INPS, DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, DELLA CGIL, DELLA CISL, DELLA UIL, DELLA UGL E DI R.ETE. IMPRESE ITALIA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1698 (D-L N. 3/2020 - RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE)

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 161 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
161ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 16.10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ([n. 142](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) introduce lo schema di decreto, che reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 218 del 15 dicembre 2017, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2), nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Dopo aver ricordato sinteticamente l'evoluzione della disciplina legislativa dell'Unione europea sui servizi di pagamento, passa all'esame del testo, che si compone di 5 articoli. In particolare, l'articolo 1 reca modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, relativamente, tra l'altro, agli Istituti di moneta elettronica, ai prestatori del servizio di informazione dei conti, ai controlli eseguiti dalla Banca d'Italia, agli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi e agli obblighi di informazione degli intermediari del credito.

Il successivo articolo 2 contiene modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010, con cui è stata originariamente recepita nell'ordinamento italiano la prima direttiva sui servizi di pagamento (PSD) del 2007. Tali modifiche si riferiscono alle ipotesi di regresso e alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito dai consumatori, con relative sanzioni in caso di violazione degli obblighi in materia.

Infine, gli articoli 3 e 4 dello schema recano interventi correttivi meramente formali, a causa di un errato riferimento interno, rispettivamente, all'articolo 5 del decreto legislativo n. 135 del 2015 e all'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 2017, mentre l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1698*

Il presidente [MARINO](#) fa presente che oggi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1698, recante conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, in sede di Ufficio di Presidenza sono stati auditi rappresentanti dell'INPS, del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, della CGIL, della CISL, della UIL, della UGL e di R.ETE. Imprese Italia, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 47 (pom.) del 19/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020

Presidenza del Vice Presidente
[MARINO](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20

AUDIZIONE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1698 (D-L N. 3/2020 - RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE)

1.3.2.1.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 162 (pom.) del 25/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020
162ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

*Il relatore **FENU** (M5S) introduce il provvedimento, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto del comma 8-bis dell'articolo 1, che modifica la disciplina della tassazione automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, prorogando il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nel primo semestre 2020 e prevedendo nuove modalità di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica.*

Passa quindi ad illustrare l'articolo 4, a partire dal comma 1, che proroga il termine per procedere all'assunzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il comma 2 estende all'anno 2020 il blocco degli adeguamenti dell'ISTAT relativi ai canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni sia dalle autorità indipendenti, inclusa la CONSOB. Il comma 3-bis introduce alcune misure volte a rafforzare i poteri della CONSOB stessa. Il comma 3-quater stabilisce che, limitatamente all'anno 2020, si continuano ad applicare le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in deroga a quanto previsto del comma 847 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 che ne dispone l'abrogazione a decorrere dal 1º gennaio 2020. Il comma 3-quinquies proroga i termini previsti dalla legge di bilancio 2018 per effetto dei quali i dividendi di pertinenza del MEF relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva. I commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies prorogano al 1º gennaio 2021 l'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari introdotto dalla legge di bilancio 2020. I commi 3-novies e 3-decies sono volti ad estendere ai Comuni per i

quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

Il relatore osserva quindi che l'articolo 4-bis integra la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante concessione di un finanziamento (cosiddetta subparticipation), come introdotta dalla legge di bilancio 2019, e che il comma 6-sexies dell'articolo 8 proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il relatore si sofferma poi sul comma 1 dell'articolo 10, che proroga a tutto il 2020 l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. Osserva anche che, quanto all'articolo 12, il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 55-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, in materia di modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare, si applicano dal 16 febbraio 2020. I commi 4-ter e 4-quater differenziano, tra l'altro, le conseguenze assicurative derivanti dai sinistri di cui sono responsabili i conducenti dei diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare, a specifiche condizioni. Richiama inoltre il contenuto del comma 7-bis dell'articolo 15, che proroga al 31 dicembre l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati da parte dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 alla pubblica amministrazione in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario, e dell'articolo 29, che riguarda il pagamento dei rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990. Infine, il comma 5 dell'articolo 31-bis interviene sulla disciplina che regola l'utilizzo in concessione dei beni immobili compresi nelle saline dismesse, mentre l'articolo 40-bis stabilisce alcune misure volte ad aumentare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali. Conclusivamente, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, si passa alla votazione del parere del relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI), il quale, prendendo spunto dalle disposizioni contenute nel comma 8-bis dell'articolo 1, sottopone alla Commissione il tema della abolizione del superbollo. A suo parere infatti, tale addizionale erariale sulla tassazione automobilistica è risultata essere esclusivamente una misura demagogica, in quanto, senza avere alcun effetto di equità sociale, ha provocato una perdita netta per le casse dello Stato, avendo colpito il settore della componentistica sportiva e depresso il mercato delle auto sportive. Con riferimento, invece, all'articolo 12 in materia assicurativa, si dice certo che le polizze, dopo una prima, breve fase di riduzione del premio, aumenteranno, in quanto le compagnie, a fronte della riduzione dei premi complessivi, in applicazione del criterio bonus/malus familiare ne alzeranno il costo rendendo l'iniziativa del tutto svantaggiosa per le famiglie.

Infine, preannuncia il voto contrario del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) manifesta grande apprezzamento per il decreto in esame, che ritiene essere un atto dovuto, non ascrivibile ad uno specifico indirizzo politico. Si sofferma quindi su alcune disposizioni che definisce attese da tempo. Il riferimento è in particolare alle norme relative al personale delle Agenzie fiscali, alle misure che riguardano i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e alla stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni. In conclusione anticipa il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Prende la parola per dichiarare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC), pur considerando il decreto-legge di proroga di termini legislativi come necessario

all'attività di Governo, anche se spesso caratterizzato da norme poco omogenee rispetto alla natura del provvedimento. A suo parere, sarebbe opportuno che anche in Senato le forze politiche di maggioranza e di opposizione si confrontassero sui temi ritenuti più rilevanti per i cittadini, ma esprime il rammarico che una eventuale apposizione della questione di fiducia, anche in considerazione della imminente scadenza del decreto-legge, possa impedire un adeguato dibattito. Si sofferma quindi su alcuni degli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia in materia di concessioni autostradali, di giustizia, di Patto di stabilità per i Comuni, di appalti e di tasse sulla nettezza urbana.

Infine, esprime l'auspicio che in futuro si possa individuare e rendere stabile un metodo di collaborazione tra tutte le forze politiche nella stesura di norme di carattere così tecnico.

Il presidente [BAGNAI](#) rileva in premessa che, se alcune misure erano davvero attese da tempo, come sottolineato dal senatore D'Alfonso, evidentemente in passato le forze politiche e di Governo non hanno brillato in tempestività. Chiarisce poi che la contrarietà del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento non è certo legata al merito, anche perché diverse disposizioni richiamate, così come altre non di stretta competenza della Commissione, sono certamente condivisibili; viceversa, giudica il metodo adottato inaccettabile, in quanto la natura tecnica delle misure riduce sostanzialmente, fino ad annullarla, la valutazione parlamentare espropria i cittadini della loro rappresentanza. Ricorda infatti che la legge di bilancio è stata definita nel suo contenuto solo presso uno dei due rami del Parlamento, mentre il decreto in esame - che ne corregge alcune disposizioni - lo è stato presso l'altro ramo, quasi fosse una sorta di tacito risarcimento nei confronti della Camera. Paradossalmente il provvedimento, che è stato modificato con il contributo di tutte le forze parlamentari, che hanno legittimamente rappresentato anche le esigenze dei territori, si può paragonare ad una seconda legge di bilancio, anche se in Senato esaminata in sede referente dalla 1ª e non dalla 5ª Commissione permanente. Le norme in esame, tuttavia, modificando o prorogando disposizioni produttive di gettito, non fanno che emergere il potere interdittivo degli organi tecnici, come la Ragioneria generale dello Stato. Tale considerazione si riflette, a suo parere, anche sulla efficacia della stessa riforma dell'articolo 81 della Costituzione, che, come è ormai evidente, non impedisce sforamenti del deficit o aumento del debito pubblico.

Ribadisce quindi che il voto contrario del Gruppo della Lega non riguarda i temi oggetto del provvedimento, ma il metodo utilizzato, in quanto lesivo della dignità del Parlamento. Infine evidenzia che, diversamente da quanto accaduto nella prima parte della legislatura, l'attuale maggioranza non sembra volersi impegnare per una inversione di tendenza in proposito, rispetto alla centralità del Parlamento.

Nessun altro chiedendo la parola, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ([n. 142](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il relatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver richiamato i principali contenuti della sua relazione, propone di esprimersi in senso non ostativo sul provvedimento.

Nessun chiedendo la parola in dichiarazione di voto, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo del relatore è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni ([n. 150](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice [DRAGO](#) (M5S) introduce lo schema di decreto legislativo, che reca attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/UE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (recante la disciplina generale dell'IVA).

Dopo aver ricordato che il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 e dell'allegato A, n. 12, della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si sofferma sulle finalità delle norme europee in materia, che intendono ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (MOSS, acronimo di *mini one stop shop*).

La relatrice passa quindi all'esame del testo, che si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 modifica in più punti la disciplina sulla territorialità dell'IVA per i servizi sopra citati, allo scopo di introdurre regole specifiche nel caso in cui il prestatore di tali servizi sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE.

Il successivo articolo 2 prevede semplificazioni alla disciplina del MOSS, il cui portale elettronico in Italia è gestito dall'Agenzia delle entrate. Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone in materia di entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

Il presidente [BAGNAI](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1698, recante conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, in sede di Ufficio di Presidenza del 19 febbraio scorso, sono stati auditi rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione; fa inoltre presente che sono pervenute due memorie da parte dell'ANCE e dell'Istituto nazionale tributaristi, che verranno anch'esse pubblicate.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.7. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 163 (ant.) del 27/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020
163ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente **BAGNAI** informa che sono stati presentati 49 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Comunica poi che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, sono improponibili, per estraneità della materia, gli emendamenti 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.11, 3.4, 3.0.1 e 3.0.2, viceversa, avverte che gli emendamenti che introducono norme aggiuntive o che modificano il testo relativo al reddito imponibile, di lavoro autonomo o di impresa, sono da considerarsi ammissibili.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **DE BERTOLDI** (*FdI*) illustra l'emendamento 1.2, volto ad estendere le misure previste dall'articolo 1 anche ai lavoratori autonomi. A suo parere, infatti, operare una distinzione tra lavoratori, oltre a essere iniquo socialmente, è del tutto irrazionale dal punto di vista economico. Infatti non godrebbero di un sostegno - in questo caso una integrazione del reddito - proprio coloro che producono reddito e creano posti di lavoro. Si sofferma quindi sulla relativa copertura, che riduce le risorse destinate al Reddito di cittadinanza - strumento che definisce di natura esclusivamente assistenzialista - rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio, ma si dichiara comunque disponibile ad accogliere eventuali proposte alternative in proposito.

Chiarisce quindi che l'emendamento 1.5, nel recepire una proposta emersa nel corso delle audizioni svolte, è finalizzato a semplificare, per il sostituto d'imposta, e a rendere meno grave dal punto di vista economico, per il lavoratore, il tema della restituzione del trattamento integrativo in caso di non

spettanza. I lavoratori che ne faranno richiesta potranno quindi ottenere il loro beneficio a conguaglio.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) illustra poi gli emendamenti 2.3 e 2.5, che hanno le stesse finalità degli emendamenti 1.2 e 1.5, anche se con riferimento alle fasce di reddito da 28.000 a 40.000 euro. Contesta comunque la scelta del provvedimento di prevedere misure di sostegno al reddito solo sulla base del reddito individuale e non di quello familiare, con il rischio di aiutare famiglie che non ne hanno affatto bisogno perché il loro Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è invece molto alto.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) richiama le finalità degli emendamenti 2.0.5 e 2.0.10, volti, rispettivamente, a fornire una interpretazione autentica di una norma in materia di incentivi sul reddito degli studenti di rientro in Italia dopo un periodo di permanenza all'estero per motivi di studio e a chiarire che, per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i rimborsi di spese documentate e, entro certi limiti giornalieri, non documentate.

Il presidente [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.0.12, che intende incentivare fiscalmente il rientro dei lavoratori altamente qualificati emigrati all'estero - attraverso misure sul reddito imponibile da lavoro dipendente - in virtù della mancanza di adeguate opportunità professionali, nonché il loro radicamento una volta tornati. Ritiene infatti indispensabile, anche in considerazione di motivi contingenti i cui effetti negativi si dispiegheranno con più evidenza nel corso dell'anno, attrarre quei lavoratori che potranno contribuire alla ripresa dell'economia nazionale. In conclusione, si augura che il Governo e la maggioranza valutino con particolare attenzione la proposta in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti agli articoli 2 e 3 si intendono illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Informa poi che, sulla base di interlocuzioni informali con il presidente Pesco, la 5a Commissione dovrebbe esprimere il parere sugli emendamenti nel primo pomeriggio di martedì 3 marzo. Preannuncia quindi la convocazione di una seduta per la stessa giornata, alle ore 17.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni ([n. 150](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice [DRAGO](#) (*M5S*), propone di differire alla prossima settimana la discussione e la votazione della proposta di parere che si riserva di presentare nel più breve tempo possibile.

Conviene la commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1698](#)

G/1698/1/6

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Perosino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

la formazione professionale dovrebbe essere considerata come una vera e propria strategia di sviluppo, posto che i dipendenti adeguatamente formati rendono le aziende più competitive capaci di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro;

negli ultimi anni, il mercato del lavoro ha registrato una sensibile evoluzione delle competenze e delle figure professionali e la creazione di specifici progetti formativi per la riqualificazione costante dei lavoratori a maggior rischio di obsolescenza e di sostituzione a causa delle innovazioni tecnologiche;

per tali motivi e al fine di rendere il sistema produttivo più competitivo, occorrerebbe incentivare sempre più l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere misure volte a prevedere che le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non siano soggette ad alcuna forma di imposizione.

G/1698/2/6

[Stefano](#), [D'Alfonso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che,

il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con legge 29 luglio 1981, n. 394, ha istituito un Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici, gestito da SIMEST S.p.A. Tale Fondo è alimentato da trasferimenti di risorse finanziarie stanziare nel bilancio statale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e dai rientri in conto capitale e interessi a fronte dei finanziamenti erogati;

l'intervento del suddetto Fondo registra significativi impatti positivi sulle aziende beneficiarie dei finanziamenti agevolati - circa 1800 aziende nel corso dell'ultimo quinquennio, di cui 86 per cento rappresentate da PMI -, in termini sia di incremento medio del fatturato, sia di riduzione del peso degli oneri finanziari;

sulla base delle linee strategiche e prioritarie per l'internazionalizzazione definite nel 2018 dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, il decreto MISE-MEF 8 aprile 2019 ha ampliato l'operatività del suddetto Fondo, introducendo nuovi strumenti a sostegno del commercio elettronico (e-commerce) e dell'inserimento temporaneo in azienda di *Temporary Export Manager* (TEM). L'ambito di operatività del Fondo è stato, inoltre, esteso anche alle iniziative sui mercati dell'Unione europea

dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;

considerato che,

il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del suddetto Fondo per l'anno 2020 e le proiezioni per il 2021 e 2022, approvato il 25 giugno 2019 dal Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo, prevede la necessità di incrementare le risorse a disposizione per il 2020 in una misura compresa tra 351 e 407 milioni di euro;

il decreto-legge n. 162 del 2019, in fase di conversione, prevede attualmente, all'articolo 14, comma 1, un incremento delle risorse a disposizione del suddetto Fondo per un ammontare pari a 50 milioni di euro per il solo anno 2019. Per gli anni successivi, pertanto, occorre far fronte ad un incremento della dotazione del suddetto fondo per far fronte al fabbisogno finanziario suddetto, in linea con l'ampliamento dell'operatività sopra descritta.

impegna il Governo

ad incrementare, nel primo provvedimento utile, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al fine di far fronte al fabbisogno di risorse necessarie a dare attuazione ai nuovi compiti operativi del Fondo medesimo introdotti con il decreto MISE-MEF dell'8 aprile 2019 e con l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.

G/1698/3/6

[Drago](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte ad abbattere il cuneo fiscale sul lavoro dipendente;

considerato che:

il cuneo fiscale consiste nel rapporto percentuale fra la somma di imposte sul reddito, contributi sociali posti a carico del lavoratore e contributi posti a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, ed il costo del lavoro totale;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce al comma 2 che i lavoratori hanno diritto alla previsione e all'assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;

l'erogazione delle prestazioni previdenziali è garantita dallo Stato attraverso forme di previdenza obbligatoria contro quegli eventi che possano impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa. Queste forme di previdenza sono obbligatorie proprio perché l'adesione al sistema previdenziale, finanziato mediante prelievi contributivi il cui onere grava tanto sul prestatore di lavoro quanto sul datore, non è in alcun modo rimessa ad una libera scelta né del lavoratore, né del datore di lavoro;

al fine di rendere noto l'avvio del rapporto di lavoro, con le conseguenti obbligazioni, ogni datore è tenuto ad inoltrare, con la sola eccezione dei casi di urgenza e forza maggiore, una comunicazione telematica ai soggetti pubblici preposti entro la mezzanotte del giorno precedente all'avvio di tale rapporto, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nonché dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, qualora la condotta omissiva del datore venga posta in essere nel quadro di un rapporto non autorizzato di somministrazione, e dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, qualora la condotta omissiva del datore sia posta in essere in relazione ad un rapporto di lavoro inquadrabile nel contesto di un appalto illecito;

dopo un precedente inasprimento posto in essere con la legge 28 luglio 2006, n. 248, gli

importi delle sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del datore che impieghi lavoratori non registrati nel Libro Unico del Lavoro sono poi state ulteriormente maggiorate dall'articolo 1, comma 445, lettere d) e f), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha recepito le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviando apposite procedure finalizzate ad istituire uno specifico codice tributo;

considerato inoltre che:

nonostante gli interventi normativi, ancora troppi sono in Italia i casi deprecabili nei quali datori di lavoro senza scrupoli, addirittura a seguito di diversi accertamenti ispettivi, continuano ad impiegare lavoratori non regolarmente registrati nel Libro Unico del Lavoro allo scopo di non versare, in tutto o in parte, i contributi ed i premi previsti dall'Ordinamento per garantire la previdenza e l'assistenza obbligatorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, a carico del datore che impieghi lavoratori irregolari in numero non superiore al trenta per cento degli occupati totali della sua azienda, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie crescenti in relazione al numero di accessi ispettivi che abbiano accertato le irregolarità, fino a contemplare aggravii contributivi e, nei casi più gravi, adeguate sanzioni penali di carattere detentivo;

a valutare l'opportunità di prevedere, per i casi di elusione contributiva relativi a rapporti di lavoro dipendente o part time accertati con attività ispettiva, un ricalcolo dei relativi contratti e delle ore di lavoro degli occupati con conseguente incremento degli oneri contributivi, prevedendo che, al termine del periodo d'imposta, ove accertata la regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti, venga rilasciato un certificato di regolarità fiscale che conferisca al contribuente che non abbia già aderito a condoni fiscali il diritto ad ottenere una detrazione delle imposte versate nell'anno di imposta precedente.

G/1698/4/6

[Drago](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, il decreto legge in esame introduce, al fine di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente e sostenere i consumi, una misura che si configura come la somma di due componenti direttamente collegate al reddito di specie: un trasferimento monetario integrativo del reddito da lavoro dipendente e una detrazione fiscale ulteriore rispetto a quelle esistenti a valere sull'imposta personale sul reddito (Irpef), entrambi commisurati ai mesi lavorati nell'anno;

considerato che:

ad integrazione del processo di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente avviato dal Governo, si ritiene possa essere utile, in via sperimentale, prevedere ulteriori misure di detassazione dei redditi;

valutato che:

ai fini della determinazione in denaro dei valori a qualunque titolo percepiti durante il periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, l'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dispone, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, che non concorra a formare il reddito il valore di beni ceduti e servizi prestati di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000, altrimenti concorrendo interamente il valore superiore a tale limite a formare il reddito;

i benefici economici in busta paga costituiscono a tutti gli effetti una forma indiretta di reddito e quindi rientrano appieno nel concetto di welfare aziendale, che comprendono le iniziative e i servizi volti a incrementare il benessere di una risorsa all'interno di un contesto aziendale;

risulta fondamentale che tali benefici erogati su base volontaria dai datori di lavoro vengano detassati;

trascorsi ormai ben trentatré anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo non soggetto a carico fiscale allora fissato a 500.000 lire (somma corrispondente a 258,23 euro attuali) appare oggi inadeguato, anche in considerazione dell'adeguamento del valore monetario rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare la soglia di detassazione fino a seicento euro, allo scopo di incrementare in via indiretta il reddito dei lavoratori dipendenti senza tuttavia aggravare il già rilevante carico fiscale per i datori di lavoro.

G/1698/5/6

[Drago](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, l'articolo 1 di tale disegno di legge prevede un trattamento integrativo non rilevante ai fini della formazione del reddito IRPEF in favore dei soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di alcuni redditi assimilati, a condizione che il valore dell'imposta lorda calcolata su tali redditi superi l'importo della detrazione spettante per tale tipologia reddituale;

l'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dispone che i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, vengano rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano;

tale disposizione, finalizzata a salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, sopprime l'obbligo di certificazione per attività ludico-motoria e amatoriale di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, allo scopo di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

considerato che:

lo svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive è subordinato all'esibizione della fattura di prestazione professionale con cui si attesta l'avvenuto pagamento della certificazione sanitaria;

ai fini dello svolgimento delle attività sportive non agonistiche, ancora troppo diffuso risulta il ricorso a certificazioni mediche rilasciate da medici di base senza emissione alcuna della relativa fattura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive, l'esibizione della fattura rilasciata per la prestazione professionale.

G/1698/6/6

[Drago](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a ridurre la tassazione sul lavoro prevedendo, da un lato, il riconoscimento di un trattamento integrativo e, dall'altro, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;

in particolare l'articolo 2 prevede una detrazione, a carattere temporaneo, di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decrescente in modo lineare fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro;

considerato che:

con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono state definite disposizioni in materia di processo tributario mentre con i decreti legislativi n. 241 e n. 462 del 1997 sono state individuate rispettivamente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e disposizioni di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

dalla normativa citata è scaturito un contenzioso giudiziario reso estremamente complesso dal parallelo svolgimento sia di un contenzioso tributario, di competenza della giurisdizione tributaria, sia di un contenzioso contributivo, di competenza della giurisdizione ordinaria e, in particolare, di quella del lavoro;

tali criticità si traducono in molteplici problemi di coordinamento tra i due contenziosi che possono addirittura comportare giudicati completamente diversi tra quelli concernenti l'aspetto tributario e quelli concernenti il recupero dei contributi previdenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a disporre la sospensione del giudizio di competenza della giurisdizione ordinaria in attesa della definizione del procedimento tributario, evitando così il rischio di conflitti tra i giudicati.

Art. 1

1.1

[Perosino](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

1.2

[de Bertoldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: " e l)" aggiungere le seguenti: "e 53".

Conseguentemente, alla seconda riga, dopo le parole: " lettera a)," sopprimere la seguente lettera: "e".

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: "assimilati", aggiungere le seguenti: ",nonché di lavoro autonomo".

Conseguentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.3

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai soggetti di cui al presente comma, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo inferiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta la medesima somma a titolo di trattamento integrativo di cui al comma precedente"

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1.5000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2-ter. I commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati.».

1.4

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

1.5

[de Bertoldi](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso, previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio."

1.6

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

1.7

[D'Alfonso](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «riconoscono» aggiungere le seguenti: «in via automatica»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in sei rate»

c) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: «Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore può presentare al sostituto d'imposta, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alla soglia di cui al comma 1, una richiesta di rinuncia al trattamento integrativo di cui al comma 1 o richiedere al sostituto d'imposta che il trattamento integrativo sia erogato, nella misura effettivamente spettante, esclusivamente in sede di conguaglio, tenendo conto del diritto dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2.»

1.8

[Bottici](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «riconoscono» con la seguente: «liquidano».

1.9

[Bottici](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatta salva per i dipendenti beneficiari del trattamento integrativo, in accordo con il sostituto d'imposta, la facoltà di optare per l'erogazione complessiva in un'unica soluzione annuale in sede di conguaglio.».

1.10

[Bottici](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

1.11

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «30 euro».

1.12

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "in quattro rate di pari ammontare" con le seguenti: "in dodici rate di pari ammontare".

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 3, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2021, e 540 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.13

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le altre: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

1.15

[D'Alfonso](#)

Al comma 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il lavoratore comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza del trattamento integrativo di cui al comma 1 e del recupero degli importi non spettanti.»

1.16

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

1.17

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, qualora rientrino nelle categorie dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, pari al 25% di tale somma.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis."

Conseguentemente, all'articolo 4 dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Agli oneri derivanti dall' articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."

1.18

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, in caso di figli a carico e a partire dal terzo figlio incluso. Suddetta somma è pari al 30% della somma spettante a titolo di trattamento integrativo, aumentata del 5% per ciascun figlio.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis."

Conseguentemente, all'articolo 4 dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della

pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."

1.0.1

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Perosino](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di incentivare l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non sono soggette ad alcuna forma di imposizione.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 300 milioni per l'anno 2020 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Ulteriore agevolazione fiscale per i redditi di lavoro autonomo)

1. Ai titolari dei redditi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta un ulteriore credito dell'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a 1.000 euro per i lavoratori autonomi con reddito compreso da 7.500 euro a 20.000 euro.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. L'agenzia delle entrate verifica in sede di conguaglio la spettanza del credito di cui al comma 1. Qualora in tale sede, il credito di cui al comma 1 si riveli non spettante, la medesima Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi i 60 euro, il recupero del credito non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.»

2.2

[Perosino](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di

2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

2.3

[de Bertoldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: " e l)" aggiungere le seguenti: "e 53".

Conseguentemente, alla seconda riga, dopo le parole: "lettera a)," sopprimere la seguente lettera: "e".

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: "assimilati", aggiungere le seguenti: ",nonché di lavoro autonomo".

Conseguentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2.4

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

2.5

[de Bertoldi](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente o e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio."

2.6

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

2.13

[D'Alfonso](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:« Il lavoratore beneficiario comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza della detrazione di cui al comma 1 e dell'eventuale recupero degli importi non spettanti.»

2.7

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».

2.8

[D'Alfonso](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in sei rate»

b) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: « Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alle soglie di cui al comma 1, può richiedere al sostituto d'imposta la non applicazione della detrazione di cui al comma 1 o richiedere il riconoscimento della detrazione effettivamente spettante esclusivamente in sede di conguaglio.»

2.9

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "in quattro rate di pari ammontare" con le seguenti: "in dodici rate di pari ammontare".

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021, e 46 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.10

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in dodici rate di pari ammontare».

2.11

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Al comma 3 sostituire le parole «in quattro rate di pari ammontare» con le parole: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

2.12

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

2.0.1

[Romeo](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.2

[Romeo](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.3

[Romeo](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b), è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari

richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.4

[Romeo](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b), è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.5

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

2.0.6

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.7

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.8

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali."

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione di norme legislative in materia di assegno per il nucleo familiare)

Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione

dei trattamenti statali.»

2.0.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni a favore dei dipendenti di cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia)

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51, comma 2 del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 100 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.2-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole. «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per le bande musicali»;

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.12

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rientro dei lavoratori altamente qualificati).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31

dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso e per i tre periodi di imposta successivi.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa fino a 5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2024 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dai beneficiari. Agli oneri derivanti, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione " Fondi da ripartire " dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 3

3.1

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Al comma 1 inserire infine il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità in sede di cessazione del rapporto di lavoro, oppure in sede di conguaglio, di effettuare recuperi o integrazioni della quota spettante fino al 30 giugno 2020.»

3.2

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli aventi diritto hanno la facoltà di chiedere l'erogazione del trattamento previsto dall'articolo 1 e dell'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 2 mediante conguaglio, anche in sede di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi.».

3.3

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

3.4

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo cui al comma 3.»

3.0.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-bis è abrogato;

b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 125 e 125-bis", sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 125».

3.0.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3- bis

(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-bis), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

b) alla lettera f), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

c) alla lettera f-bis), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti: «dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

d) alla lettera f-ter), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

e) alla lettera f-quater), dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

Alla copertura dei relativi maggiori oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.3.2.1.8. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 164 (pom.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 3 MARZO 2020
164^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 17,25.

IN SEDE REFERENTE

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Informa quindi che i proponenti hanno riformulato in un testo 2 gli emendamenti 1.7 e 2.10 e che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.19, 1.20 e 2.14 (aventi carattere di mero *drafting*), tutti pubblicati in allegato.

Infine, avverte che il senatore Fantetti ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.12 e che sono stati ritirati gli emendamenti 1.8 e 1.9, nonché gli ordini del giorno G/1698/3/6, G/1698/5/6 e G/1698/6/6.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore **SCIASCIA** (FIBP-UDC) sottoscrive l'ordine del giorno G/1698/1/6.

Il senatore **D'ALFONSO** (PD) ritira l'ordine del giorno G/1698/2/6.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1698/4/6.

Il sottosegretario GUERRA invita i firmatari a ritirare l'ordine del giorno G/1698/1/6, altrimenti il

parere sarà contrario, e si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1698/4/6.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FIBP-UDC*) accoglie l'invito del Sottosegretario e ritira l'ordine del giorno G/1698/1/6.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) non insiste per la votazione, dunque l'ordine del giorno G/1698/4/6 è accolto come raccomandazione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

Il relatore [FENU](#) (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.0.1.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.7 (testo 2) e rivolge un invito al ritiro sugli emendamenti 1.10, 1.12, 1.13 e 1.15.

Il sottosegretario GUERRA si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.19 e 1.20 del relatore.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 1.7 (testo 2) e ritira l'emendamento 1.10.

Aggiungono la propria firma all'emendamento 1.7 (testo 2) anche i senatori [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), [SCIASCIA](#) (*FIBP-UDC*), [BUCCARELLA](#) (*Misto*), [LANNUTTI](#) (*M5S*) e [STEGEER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.15.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa sottoscrizione da parte del senatore [SCIASCIA](#) (*FIBP-UDC*), l'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Posti separatamente ai voti sono invece accolti gli emendamenti 1.7 (testo 2) e 1.19.
Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei voti sull'emendamento 1.7 (testo 2)

A seguito di successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.11 e 1.16.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 1.20.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.17, 1.18 e, previa sottoscrizione da parte del senatore [SCIASCIA](#) (*FIBP-UDC*), 1.0.1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore FENU esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.10 e 2.0.12.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.10 (testo 2) e rivolge un invito al ritiro sugli emendamenti 2.13, 2.8, 2.9 e 2.11.

Il sottosegretario GUERRA si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento 2.14 del relatore.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) ritira gli emendamenti 2.13 e 2.8.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 2.9 e 2.11.

I senatori [LANNUTTI](#) (M5S), [SCIASCIA](#) (FIBP-UDC), [DE BERTOLDI](#) (FdI), [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az), [STEGE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) e [BUCCARELLA](#) (Misto) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.10 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 (previa sottoscrizione da parte del senatore [SCIASCIA](#) (FIBP-UDC)), 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 2.14.

L'emendamento 2.7, messo in votazione, è respinto.

L'emendamento 2.10 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

A seguito di successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.10.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.0.12.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il presidente [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), che in premessa ipotizza per la fine del 2020, a causa della recessione economica in corso, dell'andamento del mercato cinese e del prevalente orientamento della economia italiana verso le esportazioni, un aumento del rapporto tra *deficit* e PIL. Rileva quindi sarcasticamente che l'attuale rapporto al 137 per cento sembrerebbe peraltro inspiegabile in considerazione della competenza della Ragioneria generale dello Stato - uno degli organi tecnici cui si continua ad attribuire di fatto un peso significativo nel tracciare l'indirizzo politico - e della puntigliosità della 5a Commissione, che ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, sulla gran parte degli emendamenti presentati.

Entrando nel merito dell'emendamento, si rammarica che non si intenda incentivare il rientro di giovani altamente qualificati sui quali in passato il Paese ha investito molto in formazione scolastica. Ritene infatti che, nonostante le difficoltà contingenti, il mercato del lavoro possa offrire loro alcune preziose opportunità professionali.

Prende quindi la parola la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), che giudica rilevante e condivisibile il tema introdotto dal Presidente, ma lo considera poco coerente con la materia oggetto del provvedimento in esame. Interventi a favore del rientro dei lavoratori dall'estero potranno invece essere più opportunamente adottati nell'ambito di testi più organici in materia fiscale, magari addirittura in una riforma complessiva del fisco. Con queste precisazioni, dichiara il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) esprime apprezzamento per il tema sollevato dal Presidente e richiama le esperienze legislative in proposito da parte di alcune Regioni italiane. Giudica quindi opportuno varare misure a favore del rientro dei lavoratori attualmente all'estero in un prossimo provvedimento, per il quale preannuncia un personale impegno. Dopo aver assicurato la propria attenzione sulla materia, dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.0.12 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [FENU](#) (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il sottosegretario GUERRA si esprime in modo conforme.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è così concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo; non essendoci richieste di interventi per dichiarazioni di voto, si passa al mandato a riferire.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore, senatore [FENU](#) (M5S), a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1698, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica ([n. 152](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore [SCIASCIA](#) (FIBP-UDC) illustra il provvedimento, che intende recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2018/822, del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione.

Dopo aver ricordato che il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 e dell'allegato A, n. 12, della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, richiama sinteticamente i principali contenuti del testo, che si compone di 14 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito applicativo della disciplina in oggetto. Il successivo articolo 2 reca le definizioni rilevanti e individua il contribuente e gli intermediari incaricati delle comunicazioni di legge, nonché i meccanismi transfrontalieri da segnalare alle autorità fiscali nazionali ed estere. L'articolo 3 disciplina gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero posti in capo agli intermediari e al contribuente e i relativi oneri, mentre l'articolo 4 definisce le regole per l'obbligo di comunicazione in più Stati membri.

Il relatore osserva quindi che l'articolo 5 individua il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione e precisa i casi in cui è soggetto all'obbligo di comunicazione e che l'articolo 6 elenca la tipologia delle informazioni oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate. Si sofferma poi sull'articolo 7, che stabilisce i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni oggetto della comunicazione, e sull'articolo 8, che dispone un obbligo *una tantum* nei confronti degli intermediari e dei contribuenti obbligati alla comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri. Il successivo articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le altre autorità competenti delle giurisdizioni estere.

In conclusione, il relatore precisa che l'articolo 10 reca delle modifiche di coordinamento con alcune disposizioni vigenti; l'articolo 11 introduce per gli intermediari e i contribuenti tenuti alle comunicazioni un obbligo di conservazione dei documenti e dei dati utilizzati per l'attuazione del meccanismo transfrontaliero; l'articolo 12 disciplina le sanzioni per i casi di omessa comunicazione delle informazioni; l'articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 14 stabilisce che le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2020.

In riferimento all'articolato così descritto il relatore richiama l'attenzione sulla complessità delle misure proposte dal Governo, cui ha certamente contribuito qualche inesattezza nella traduzione in italiano dei documenti predisposti dall'Unione europea. Per quanto riguarda la definizione del meccanismo cui più volte fa riferimento l'articolato in esame, ne fornisce un modello esemplificativo, in analogia a quanto emerso negli anni scorsi con le operazioni di triangolazione poste in essere per ridurre il prelievo fiscale: grazie alla sede fiscale in Paesi a fiscalità privilegiata e all'opera di intermediari in grado di fornire consulenza specifica, le imprese beneficiarie sono riuscite a porre in essere comportamenti elusivi. Conclude ritenendo opportuno un congruo termine per esaminare un provvedimento caratterizzato da tecnicità e complessità.

Il presidente [BAGNAI](#) dopo aver rilevato polemicamente che la complessità degli argomenti proposti nell'atto del Governo mal si addice a un esame frettoloso, chiede al rappresentante del Governo di concedere alla Commissione un tempo più ampio, anche per procedere all'audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) chiede al rappresentante del Governo di consentire alla Commissione di utilizzare i documenti ricevuti per la consultazione pubblica. Si associa alla richiesta del presidente Bagnai di avere una proroga del termine.

Dopo l'intervento del senatore [FENU](#) (M5S) che condivide tale richiesta il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) ritiene opportuno aggiungere anche l'audizione del Direttore delle Dogane.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) apprezza le osservazioni di merito del relatore e condivide l'opportunità di un ulteriore approfondimento.

Il senatore [LANNUTTI](#) (M5S) propone di svolgere l'audizione del professor Lupi.

Il sottosegretario GUERRA rileva che il contenuto proprio dello schema di decreto non innova in maniera significativa rispetto alla direttiva madre, che aveva già previsto da tempo lo scambio obbligatorio di informazioni di carattere fiscale. Dopo aver assicurato la senatrice Bottici di verificare la disponibilità della documentazione acquisita nel corso della consultazione pubblica, avverte che il parere potrà essere reso entro la fine del mese di marzo.

La Commissione prende atto dell'impegno del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che essendo concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 la seduta già prevista per le ore 9 di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1698](#)

Art. 1

1.7 (testo 2)

[D'Alfonso](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: « riconoscono» aggiungere le seguenti: « in via automatica»;*
- b) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in otto rate»*

1.19

Il Relatore

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il trattamento integrativo» inserire le seguenti «di cui al comma 1».

1.20

Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui» con le seguenti «il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui».

Art. 2

2.10 (testo 2)

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in otto rate di pari ammontare».

2.14

Il Relatore

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'ulteriore detrazione» inserire le seguenti «di cui al comma 1».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1698

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente"

Titolo breve: d-l n. 3/2020 - Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 71 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

Sottocomm. pareri

[N. 73 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 256 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2020

[N. 258 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

[N. 259 \(pom.\)](#)

4 marzo 2020

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 78 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 158 \(ant.\)](#)

12 febbraio 2020

[N. 160 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

[N. 161 \(ant.\)](#)

20 febbraio 2020

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 151 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

20 febbraio 2020

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
71ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

[\(1698\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1664\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sul subemendamento 1.1000/15 parere non ostativo, a condizione che siano specificati i ministeri competenti;
- sul subemendamento 1.1000/16 parere non ostativo, pur segnalando che reca la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione;
- sull'emendamento 3.0.100 e sui restanti subemendamenti riferiti agli emendamenti 3.0.100 e 1.1000 parere non ostativo;
- sull'emendamento 5.100 parere non ostativo;
- sull'emendamento 3.0.200 parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- al comma 1 dell'articolo aggiuntivo si introduce una disposizione che, pur se attinente all'ambito di competenze del Ministero dell'università e della ricerca, non è relativa alla sua istituzione;
- al comma 2, vengono modificate disposizioni del Testo unico del pubblico impiego in materia di valutazione del titolo di dottore di ricerca ai fini dell'assunzione presso le pubbliche amministrazioni in genere e della progressione di carriera, intervenendo su una materia diversa rispetto all'oggetto del provvedimento;
- sul subemendamento 3.0.200/1 parere non ostativo;
- sull'emendamento 3.0.300 parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- l'articolo aggiuntivo interviene nella materia dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e del relativo personale che, pur se attinente all'ambito di competenze del Ministero dell'università e della ricerca, non è relativa alla sua istituzione;
- la proposta modifica, con una fonte primaria, la decorrenza di disposizioni contenute in un atto regolamentare (DPR n. 143 del 2019), peraltro con funzioni di delegificazione, rischiando di alterare la corretta gerarchia delle fonti;
- sul subemendamento 3.0.300/1 parere non ostativo, fermo restando quanto osservato sull'emendamento del relatore a cui si riferisce;
- sull'emendamento 2.12 (testo 2 corretto) parere non ostativo, segnalando che la lettera *b*) reca la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione.

La Sottocommissione conviene.

(1491) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1509) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1510) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato

in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MARZO 2020
73ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

[\(1698\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1741\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1698\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 2 sarebbe opportuno specificare l'ambito applicativo della disposizione, sia con riferimento agli aspetti territoriali, sia per quanto riguarda le tipologie delle misure di contenimento consentite.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1608) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1609) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 256 (pom.) del 25/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020
256ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1664\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e dell'assenza di oneri correlati alle proposte della relatrice 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2), che rimettono ad apposito regolamento la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi all'interno del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'emendamento 1.1000 (testo 2), occorre valutare l'inserimento, alla lettera e), capoverso "1.", alinea, del riferimento anche all'articolo 3 tra le disposizioni recanti oneri da coprire. Alla medesima lettera e), capoverso "1.", lettera c), occorre valutare la riformulazione della copertura in termini di riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa. Segnala, inoltre, sempre con riguardo alla proposta 1.1000 (testo 2), l'opportunità di un coordinamento tra quanto disposto alla lettera d), numero 4), capoverso "7-bis", e il contenuto dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge in titolo, in materia di variazioni agli stati di previsione dei Ministeri interessati rese necessarie dalla riorganizzazione operata dal provvedimento.

Il sottosegretario MISIANI formula un avviso non ostativo sulle proposte 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2), confermando la sostenibilità delle clausole di invarianza finanziaria.

Relativamente alle segnalazioni formulate dal relatore sull'emendamento 1.1000 (testo 2),

concorda con l'opportunità di apportare modifiche di carattere formale alla lettera *e*), capoverso "1.", alinea, includendo anche l'articolo 3 tra quelli produttivi di oneri che necessitano di copertura. Concorda altresì con la sostituzione, alla medesima lettera *e*), capoverso "1.", lettera *c*), del riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa con quello, più appropriato, espresso in termini di riduzione del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

In considerazione, poi, del nuovo comma *7-bis* dell'articolo 4, inserito dall'emendamento 1.1000 (testo 2), condivide l'opportunità di espungere l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge, dal momento che la variazione degli stati di previsione della spesa dei due nuovi ministeri dell'istruzione e dell'università risulta più puntualmente disciplinata dal nuovo comma *7-bis* del menzionato articolo 4.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2).

Ad integrazione del parere reso lo scorso 20 febbraio, il parere sull'emendamento 1.1000 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione alla lettera *e*), capoverso "1.", alinea, delle parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4," con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4,".

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla medesima lettera *e*), capoverso "1.", lettera *c*), delle parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del fondo".

Ad integrazione del parere reso lo scorso 4 febbraio, tenuto conto dell'opportunità di un coordinamento tra quanto disposto alla lettera *d*), numero 4, capoverso *7-bis* dell'emendamento 1.1000 (testo 2) e del contenuto dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge, il parere sul testo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione del suddetto comma 8 dell'articolo 3.".

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto ed osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire per l'Assemblea il parere sul testo già formulato per la Commissione di merito. In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 3.3, 4.1 e 5.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 2.1, di cui reputa opportuno sospendere l'esame, in vista di un supplemento di istruttoria.

Il sottosegretario MISIANI concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore sia per quanto riguarda il testo che relativamente alle proposte emendative.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo: viene confermato, in relazione all'articolo 3, comma 3, che l'avvalimento temporaneo del Dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte

del Ministero dell'università e della ricerca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; vengono fornite assicurazioni, con riguardo all'articolo 3, comma 4, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente; nel presupposto dell'adeguatezza, in relazione all'articolo 1, delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 2, sarebbe opportuno - nel dare atto della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'incremento complessivo di due uffici dirigenziali di livello generale - disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico "di fatto" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di una valutazione d'insieme dell'incidenza della riforma sull'Amministrazione.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 3.3, 4.1 e 5.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 2.1, il cui esame resta sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con specifico riferimento all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, che occorre chiedere un chiarimento volto ad appurare se siano stati stimati gli eventuali effetti di cassa dovuti alla corresponsione rispettivamente del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione in misura superiore al dovuto, con la necessità di dover procedere al recupero in sede di conguaglio. Al riguardo, chiede anche conferma del fatto che l'eventuale eccedenza, se inferiore a 60 euro, sarà recuperata in un'unica soluzione. Più in generale, con riguardo sia al trattamento integrativo di cui all'articolo 1 che all'ulteriore detrazione fiscale di cui all'articolo 2, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi informativi sul numero dei soggetti che presumibilmente beneficeranno dei nuovi istituti, nonché sui relativi effetti sui saldi di finanza pubblica. Chiede poi conferma che nelle relative stime degli effetti finanziari connessi agli articoli 1 e 2 si sia eventualmente già tenuto conto dei possibili comportamenti di elusione o evasione di imposta tali da distorcere la corretta applicazione dei due istituti. Da ultimo, in merito alla componente di copertura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l'utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'abrogazione del cosiddetto "bonus 80 euro" disposta dall'articolo 3 del decreto-legge, posto che la relazione tecnica si limita alla sola indicazione dei capitoli di spesa che ne risulteranno interessati nell'ambito del medesimo stato di previsione della spesa (n. 3888 e 3811), andrebbero richieste più puntuali indicazioni in merito al *quantum* dei risparmi che si renderanno disponibili, per effetto della citata abrogazione, separatamente in riferimento ai citati due capitoli, che apparirebbero per le loro denominazioni essere destinati a fabbisogni più ampi dei fattori d'onere di cui si prevede l'abrogazione con l'articolo 3. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 127/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire le risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel rinviare alla Nota n. 120/2020 del Servizio del bilancio per la disamina di dettaglio delle singole disposizioni, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità delle coperture del provvedimento in esame.

Il sottosegretario MISIANI consegna la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1491) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 3, comma 9, lettera a), che modifica il primo comma dell'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962, che, per l'ipotesi in cui lo Stato debba prestare garanzia per gli esercenti qualora essi non reperiscano sul mercato garanzie o assicurazioni idonee, il nuovo testo della norma prevede che agli oneri derivanti dalla garanzia si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, andrebbe confermato che le risorse non siano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e che le stesse non necessitino di essere integrate al fine di poter fronteggiare i nuovi rischi assunti per effetto della ratifica dei due Protocolli. Con riguardo alla disposizione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, laddove alla copertura si provvede sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli esteri riferito all'esercizio finanziario 2019 e al bilancio triennale 2019-2021, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che trovi applicazione la disciplina dei cosiddetti "accantonamenti slittati", di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario MISIANI, con riferimento ai rilievi del relatore, conferma la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente al fine di far fronte agli eventuali oneri di cui al novellato articolo 22 della legge 1860 del 1962, specificando altresì che tali risorse non risultano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e pertanto non necessitano di essere integrate. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, conferma l'applicazione della disciplina degli "accantonamenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019. n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI \(IV-PSI\)](#) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame introduce, all'articolo 1, un'eccezione al criterio generale di territorialità dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi: in particolare, viene previsto che l'imposta non sia dovuta in Italia nel caso in cui il prestatore sia stabilito in un unico Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e che l'ammontare complessivo delle prestazioni rese non superi i 10.000 euro. Ai fini della quantificazione degli oneri, la relazione tecnica sottolinea che, dato l'importo esiguo delle prestazioni interessate, si determina un impatto di modesta entità. In proposito, pur considerando il valore non elevato dell'onere (200.000 euro annui a decorrere dal 2020), andrebbero acquisiti maggiori dati ed informazioni volti a suffragare la correttezza della stima effettuata e del numero dei potenziali destinatari della nuova disciplina. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento, valutati in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. In proposito, evidenzia che, in base al citato decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in questione (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano iscritte risorse pari ad euro 128.600.800 per il 2020 e ad euro 171.900.800 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che risultano pertanto congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura. Peraltro, in relazione alla natura dell'onere, costituito, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, da una perdita di gettito, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che l'onere medesimo è costituito da minori entrate. Da un punto di vista formale, appare infine necessario introdurre nel testo del provvedimento in esame, in ragione della copertura operata mediante riduzione del citato Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, una specifica disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla Nota predisposta dal Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e, relativamente agli adempimenti previsti dall'articolo 8 in tema di trasmissione dei dati statistici, degli elementi forniti dalla relazione tecnica, riguardo alla possibilità di realizzare le attività ivi previste nel quadro delle risorse già esistenti. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota predisposta dal Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 258 (pom.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 MARZO 2020
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1741\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiedere conferma, anche mediante l'eventuale acquisizione della relazione tecnica aggiornata, dell'invarianza degli effetti delle misure previste dagli articoli da 1 a 3 del provvedimento rispetto ai saldi di finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, identici in Commissione e in Assemblea, segnala, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che occorre valutare l'emendamento 1.5, recante sospensione della disciplina in tema di visite fiscali nei casi di quarantena, da sostituirsi con nuova regolamentazione. Con riguardo agli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, volti ad ampliare l'elenco delle misure di contenimento e gestione che possono essere adottate per il contrasto del COVID-19, occorre verificare se esse possano trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento. Risulta necessario acquisire, per verificare l'idoneità della copertura, la relazione tecnica sulla proposta 1.12, che prevede la fornitura di dispositivi di protezione per i farmacisti nei comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica, con l'incremento di 2 milioni del Fondo emergenze nazionali per il 2020 mediante ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa per la cd. "lotteria degli scontrini". Comporta maggiori oneri la proposta 1.13. Non vi sono osservazioni sui restanti

emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, richiede la relazione tecnica per verificare l'idoneità della copertura finanziaria recata dall'emendamento 2.1, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2020, mediante riduzione delle risorse previste per la cosiddetta "lotteria degli scontrini", al fine di garantire a tutti gli operatori finanziari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.2, che vincola una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, all'acquisto di dispositivi di protezione per il personale sanitario, al fine di verificare che non siano pregiudicati gli interventi previsti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Con riguardo agli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, volti ad ampliare l'elenco delle misure di contenimento e gestione che possono essere adottate per il contrasto del COVID-19, occorre verificare se esse possano trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.1, in materia di sanificazione ambientale in ambito ospedaliero e clinico, che prevede un onere permanente a fronte di una copertura limitata al 2020. Presenta profili di onerosità la proposta 2.0.2, volta a destinare una quota parte, non meglio precisata, delle risorse di cui all'articolo 4 del provvedimento all'incremento del personale medico e infermieristico.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.3, che incrementa lo stanziamento di cui all'articolo 4 di 15 milioni per il 2020, per l'attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, presenta profili di onerosità la proposta 3.0.1, che prevede l'adozione di tutte le misure necessarie ad avviare nelle scuole il servizio formativo a distanza, con la fornitura delle relative piattaforme tecnologiche. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Presenta profili di onerosità l'emendamento 4.1, unica proposta riferita all'articolo 4, volta a destinare una quota parte, non meglio precisata, delle risorse di cui allo stesso articolo all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, con riferimento al testo del provvedimento consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 1.5, mentre si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19 e 1.12, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

Concorda quindi con il relatore sull'onerosità della proposta 1.13.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un avviso contrario, per gli aspetti finanziari, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.0.3, in mancanza di relazione tecnica. Concorda poi con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 2.0.1, per tipologia e tempistica della copertura, nonché della proposta 2.0.2, recante oneri non quantificati e non coperti.

In relazione agli ulteriori emendamenti, si associa al relatore sulla valutazione contraria, per profili di onerosità, degli emendamenti 3.0.1 e 4.1.

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1 e 4.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), pur ribadendo in linea di principio l'esigenza che il Governo presti anche alle proposte dell'opposizione la dovuta attenzione, mediante la predisposizione, ove necessario, di una adeguata relazione tecnica, alla luce dell'emergenza che caratterizza il Paese e alle finalità del provvedimento in discussione, volto a contenere la diffusione del contagio, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere, fatta salva la possibilità, presso la Commissione di merito o in Assemblea, di trasformare le proposte emendative in ordini del giorno.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega sulla proposta del relatore, richiamando la necessità, pur in un momento particolarmente difficile, di mantenere lucidità ed equilibrio, nell'interesse di tutti gli italiani.

Il presidente [PESCO](#) esprime apprezzamento per lo spirito di collaborazione e l'atteggiamento responsabile assunta da tutti i Gruppi parlamentari, a partire dalle forze di opposizione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole della rappresentante del Governo, la proposta di parere è posta in votazione e approvata all'unanimità.

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), considerato che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea coincidono con quelli presentati presso la Commissione di merito, sulla base delle indicazioni già emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1 e 4.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) richiama sinteticamente i quesiti avanzati sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla Commissione.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che sia dato ai componenti della Commissione un tempo congruo per prendere cognizione del contenuto della nota consegnata dal Governo.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta per dieci minuti.

La seduta sospesa alle ore 15,40 è ripresa alle ore 15,50.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel dichiararsi non soddisfatta delle risposte fornite dal Governo, ritiene che sarebbe necessario acquisire elementi informativi più analitici e puntuali sugli effetti del provvedimento, in relazione al numero dei beneficiari del trattamento integrato, comparato ai destinatari dei cosiddetti "80 euro", nonché sui risparmi derivanti dall'abrogazione di tale ultima misura, al fine di verificare in modo esauriente la congruità della copertura, anche alla luce dei rilievi mossi nel corso delle audizioni presso la Commissione di merito, in particolare da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Per queste ragioni, preannuncia il voto di astensione del Gruppo di appartenenza.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere sul testo del provvedimento: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: il numero di soggetti che beneficeranno del nuovo trattamento integrativo di cui all'articolo 1 risulta complessivamente di circa 12,4 milioni di unità, e in particolare i soggetti che beneficeranno di tale trattamento integrativo con reddito compreso tra 24.660 e 26.600 euro risulta di circa 1,1 milioni di unità, con un vantaggio medio *pro capite* di circa 694 euro, e un beneficio totale di circa 795,7 milioni di euro; viene prodotta una tabella relativa ai soggetti interessati dalla nuova detrazione IRPEF, di cui all'articolo 2, che include il numero di soggetti per classi di reddito e la percentuale di partecipazione delle singole tipologie reddituali alla determinazione del reddito complessivo; viene precisato che la microsimulazione effettuata non tiene conto, come di prassi, di possibili comportamenti di elusione/evazione di imposta, evidenziando che gli eventuali comportamenti considerati, benché teoricamente possibili per alcune situazioni reddituali, non sembrano riflettersi in modo significativo sul reddito atteso, anche considerato che tutte le analisi *ex post* condotte su provvedimenti analoghi precedentemente approvati hanno confermato la correttezza della stima effettuata tramite il modello di microsimulazione IRPEF; con riguardo alla componente di copertura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica che per l'anno 2021, - in cui l'effetto finanziario è a regime - dell'importo complessivo di 9.682 milioni di euro, una quota pari a 9.302 milioni di euro si riferisce a risparmi sul capitolo n. 3888 e la restante parte a risparmi sul capitolo n. 3811, nel presupposto che, con riferimento all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, non si determinino effetti di cassa dovuti alla corresponsione, rispettivamente, del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione in misura superiore al dovuto, con conseguente recupero in sede di conguaglio, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e con l'avviso conforme della rappresentante del Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta è posta ai voti e approvata.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri, per insufficienza della copertura, le proposte 1.1, 1.2 e 1.3, che estendono l'ambito applicativo del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, facendo ricorso alle risorse del fondo per il

reddito di cittadinanza. Comportano altresì maggiori oneri, per assenza di copertura, gli emendamenti 1.5, 1.7, 1.10, che aumentano il numero delle rate con cui provvedere alla restituzione della quota di trattamento integrativo non dovuta. Occorre richiedere la relazione tecnica, per verificare la corretta quantificazione degli oneri, della proposta 1.12 che aumenta il numero delle rate per la restituzione della quota di trattamento integrativo non dovuta, con copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Occorre valutare l'emendamento 1.13 che, in luogo della restituzione in quattro rate dell'importo non dovuto del trattamento integrativo, dispone la restituzione in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 1.17 e 1.18, che prevedono il riconoscimento di una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, con copertura sul fondo per il reddito di cittadinanza. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri dell'emendamento 1.0.1, che prevede un'esenzione fiscale per le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri, per insufficienza della copertura, le proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che ampliano l'ambito di applicazione della detrazione fiscale prevista dal medesimo articolo 2. Comportano altresì maggiori oneri, per assenza di copertura, gli emendamenti 2.5, 2.8 e 2.10, che aumentano il numero delle rate con cui provvedere alla restituzione della quota di detrazione fiscale non dovuta. Occorre richiedere la relazione tecnica, per verificare la corretta quantificazione degli oneri, della proposta 2.9 che aumenta il numero delle rate per la restituzione della quota di detrazione fiscale non dovuta, con copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Occorre valutare l'emendamento 2.11 che, in luogo della restituzione in quattro rate dell'importo non dovuto della detrazione fiscale, dispone la restituzione in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, che introducono l'imposta sostitutiva per gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni, che abbiano conseguito ricavi o compensi tra 65.001 euro e 100 mila euro, con copertura sul fondo per il reddito di cittadinanza. Richiede altresì la relazione tecnica sulle proposte 2.0.3 e 2.0.4, che estendono l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva per gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni, con copertura sul fondo per il reddito di cittadinanza. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.5 (analogo al 3.3) recante una norma di interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.6 (pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome), 2.0.7 (esenzione dal pedaggio autostradale dei veicoli del corpo valdostano dei vigili del fuoco) e 2.0.8 (sui requisiti per accedere all'assegno per il nucleo familiare). Comporta maggiori oneri, per assenza di copertura, l'emendamento 2.0.9, sempre in tema di requisiti per accedere all'assegno per il nucleo familiare. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.10, che prevede norme agevolative nei confronti dei dipendenti di cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, e 2.0.11 recante norme agevolative in favore delle bande musicali legalmente costituite. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 2.0.12, che reca misure fiscali volte ad agevolare il rientro di lavoratori altamente qualificati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la proposta 3.4 che incrementa il fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetto sull'indebitamento netto istituito dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge in esame. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che introduce agevolazioni fiscali nei confronti degli enti bilaterali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE comunica che dalla Commissione di merito sono state trasmesse due riformulazioni,

ossia le proposte 1.7 (testo 2) e 2.10 (testo 2).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 1.1, 1.2 e 1.3. Si pronuncia in senso contrario, inoltre, sugli emendamenti 1.5, 1.7, limitatamente alle lettere c) e 1.10, fatta salva la parte che prevede l'incremento delle rate per la restituzione. Non ha invece osservazioni da formulare sull'emendamento 1.12, segnalando al riguardo che la disposizione non necessita di copertura, nonché sulla proposta 1.13. Formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.17 e 1.18, per inidoneità della copertura nonché sulla proposta 1.0.1, che determina minori entrate e reca inoltre una copertura non idonea. Manifesta altresì un apprezzamento contrario, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 1.4, 1.6, 1.9 e 1.16, non segnalati dal relatore. Sulla proposta 1.7 (testo 2), infine, manifesta un giudizio non ostativo.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti sulla valutazione della proposta 1.0.1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'emendamento comporta minori entrate non quantificate che richiedono la predisposizione di una relazione tecnica e, con riguardo alla copertura finanziaria, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica non presenta sufficienti finalità, mentre le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili risultano già destinate agli ex LSU di Napoli.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiede delucidazioni in merito all'avviso contrario sulla proposta 1.4 e sugli emendamenti analoghi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde che la valutazione negativa, dal lato finanziario, è dovuta al fatto che il riconoscimento ai beneficiari dell'opzione di posticipare la percezione del trattamento integrativo al momento del conguaglio, pone problemi di distribuzione degli oneri tra esercizi finanziari diversi, con effetti di cassa non quantificabili e privi pertanto di copertura certa. Proseguendo nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre sull'emendamento 2.8 l'avviso contrario è limitato alla lettera b). Non ha invece osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sulle proposte 2.10, 2.10 (testo 2), 2.11 e 2.9.

Formula quindi un avviso contrario anche sugli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.12, non segnalati dal relatore, che prevedono la possibilità di differire l'erogazione del beneficio al momento del conguaglio, con effetti di cassa non quantificabili e privi di copertura certa.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'emendamento 2.12, nel ricordare che l'opzione sul conguaglio era stata riconosciuta ai destinatari del cosiddetto *bonus* "80 euro", invita il Governo ad individuare, anche in questo caso, una soluzione che agevoli i contribuenti ricorrendo se necessario ad una stima degli effetti della misura sugli esercizi finanziari eventualmente interessati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva al riguardo che, in realtà, tale opzione non risolve il problema del recupero, atteso che la questione emerge, di regola, non tanto al momento del conguaglio, quanto in sede di dichiarazione dei redditi; rileva altresì che non si dovrebbe trattare di numeri elevati.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea l'esigenza che lo Stato venga incontro ai contribuenti con misure di semplificazione efficaci e comprensibili.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, soffermandosi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, esprime un avviso contrario, in mancanza di relazione tecnica o per oneri privi di idonea copertura, sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, analogo al 3.3, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10,

2.0.11 e 2.0.12.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede chiarimenti sull'emendamento 2.0.5, che reca una misura molto attesa sul territorio, a sostegno dei giovani che studiano all'estero, senza comportare oneri per la finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, ripristinando una disposizione allo stato non più applicabile, la proposta emendativa comporta una estensione della platea dei beneficiari che necessita di adeguata copertura.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, richiama l'attenzione sul meccanismo previsto a copertura degli oneri, che attinge alle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza che risultino inutilizzate all'esito del previsto monitoraggio. Invita pertanto a riconsiderare la valutazione contraria, cogliendo l'occasione anche per sottolineare la necessità di una revisione di tale pur apprezzabile misura di sostegno, alla luce di quanto emerso in sede di prima applicazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA segnala che tale copertura pone un problema tecnico, dal momento che fa fronte a oneri certi con risorse incerte, che saranno determinate solo all'esito del monitoraggio.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di valutare, qualora ve ne fossero le condizioni, la presentazione di una riformulazione delle proposte in questione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.0.12, volto ad attrarre i lavoratori altamente qualificati, di cui il nostro Paese ha assolutamente bisogno, manifestando il proprio disappunto per la scarsa considerazione del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che tale proposta, che riguarda in realtà lavoratori già rientrati in Italia, prevede l'estensione di una serie di agevolazioni: a tale proposito gli uffici del Ministero hanno svolto uno specifico approfondimento sui profili finanziari, da cui è emerso un onere crescente nel tempo e, in prospettiva, molto elevato. Passando quindi alla valutazione delle proposte riferite all'articolo 3, si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 3.4, che pone tra l'altro un problema di corretta formulazione, nonché sulla proposta 3.0.2 in assenza di relazione tecnica. La valutazione è negativa anche sull'emendamento 3.2, non segnalato dal relatore, sempre in tema di differimento dell'erogazione del beneficio al momento del conguaglio.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere rammarico per l'atteggiamento di chiusura manifestato dal Governo su proposte meritorie e condivisibili, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo di appartenenza.

Alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore avanza la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (limitatamente alla lettera c)), 1.9, 1.16, 1.17, 1.18, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (limitatamente alla lettera b)), 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.0.2. Sull'emendamento 1.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso: "Al comma 3", e al: "Conseguentemente", delle parole: "le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e".

Sulle proposte 1.12 e 2.9, esprime parere non ostativo con l'osservazione che le relative disposizioni non necessitano di copertura finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) ribadisce, in relazione al testo, le considerazioni già espresse in sede di parere per la Commissione di merito.

Richiama quindi i rilievi già formulati sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea corrispondenti a quelli proposti in sede referente.

Con riguardo agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, segnala, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri, per insufficienza della copertura, l'emendamento 2.200 che estende l'ambito di applicazione della detrazione di cui all'articolo 2. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.200 che introduce l'istituto del quoziente familiare, nonché sulle proposte 2.0.201 e 2.0.201 (testo 2) sulla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Chiede elementi informativi sugli effetti finanziari della proposta 3.0.200, relativa all'entrata in vigore di nuovi principi contabili per i bilanci delle regioni e degli enti locali.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 2.200; esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 2.0.200, 2.0.201 e 2.0.201 (testo 2), in assenza di relazione tecnica. Con riguardo all'emendamento 3.0.200, si pronuncia per la semplice contrarietà, giacché la proposta reca una disciplina non coordinata con il recente decreto di proroga dei termini, manifestando comunque la disponibilità del Governo ad accogliere a tale proposito un ordine del giorno, almeno come raccomandazione.

Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: il numero di soggetti che beneficeranno del nuovo trattamento integrativo di cui all'articolo 1 risulta complessivamente di circa 12,4 milioni di unità, e in particolare i soggetti che beneficeranno di tale trattamento integrativo con reddito compreso tra 24.660 e 26.600 euro risulta di circa 1,1 milioni di unità, con un vantaggio medio *pro capite* di circa 694 euro, e un beneficio totale di circa 795,7 milioni di euro; viene prodotta una tabella relativa ai soggetti interessati dalla nuova detrazione IRPEF, di cui all'articolo 2, che include il numero di soggetti per classi di reddito e la percentuale di partecipazione delle singole tipologie reddituali alla determinazione del reddito complessivo; viene precisato che la microsimulazione effettuata non tiene conto, come di prassi, di possibili comportamenti di elusione/evasione di imposta, evidenziando che gli eventuali comportamenti considerati, benché teoricamente possibili per alcune situazioni reddituali, non sembrano riflettersi in modo significativo sul reddito atteso, anche considerato che tutte le analisi *ex post* condotte su provvedimenti analoghi precedentemente approvati hanno confermato la correttezza della stima effettuata tramite il modello di microsimulazione IRPEF; con riguardo alla componente di copertura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica che per l'anno 2021, - in cui l'effetto finanziario è a regime - dell'importo complessivo di 9.682 milioni di euro, una quota pari a 9.302 milioni di euro si riferisce a risparmi sul capitolo n.

3888 e la restante parte a risparmi sul capitolo n. 3811, nel presupposto che, con riferimento all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, non si determinino effetti di cassa dovuti alla corresponsione, rispettivamente, del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione in misura superiore al dovuto, con conseguente recupero in sede di congruaglio, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (limitatamente alla lettera c)), 1.9, 1.16, 1.17, 1.18, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (limitatamente alla lettera b)), 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.2, 2.200, 2.0.200, 2.0.201 e 2.0.201 (testo 2). Sull'emendamento 1.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso: "Al comma 3" e al: "Conseguentemente", delle parole: "le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e".

Formula parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.200.

Sulle proposte 1.12 e 2.9, esprime parere non ostativo con l'osservazione che le relative disposizioni non necessitano di copertura finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso favorevole del Governo e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in quanto di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, anche in termini di disponibilità delle relative risorse, con riguardo all'articolo 1, recante l'erogazione, per il 2020, di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale fino a dodici mesi a favore dei lavoratori dell'area di Savona, a valere sulle risorse destinate alla regione Liguria dalla legge n. 148 del 2015 per interventi di sostegno salariale alle aree di crisi industriale complessa (spesa di conto corrente); nonché in relazione all'articolo 2, che provvede, mediante la nomina di un Commissario straordinario, alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa fondo investimenti per le amministrazioni centrali istituito dalla legge di bilancio per il 2019 (spesa di conto capitale). A tale fine, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 4 marzo 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 259 (pom.) del 04/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020
259ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,15

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1698\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, all'esame dell'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti approvati dalla Commissione.

Per quanto riguarda i subemendamenti, occorre chiedere conferma dell'assenza di effetti finanziari sulle proposte 1.7 (testo 2)/100 e 2.10 (testo 2)/100. Comporta maggiori oneri il subemendamento 1.19/100.

Il sottosegretario BARETTA, in conformità al relatore, non ha nulla da formulare, dal punto di vista finanziario, sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

In relazione ai subemendamenti, conferma l'assenza di effetti finanziari correlati alle proposte 1.7 (testo 2)/100 e 2.10 (testo 2)/100. Concorde, infine, sull'onerosità dell'emendamento 1.19/100.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sul subemendamento 1.19/100, che è volto a dare maggiore equità al provvedimento, in particolare a supporto dei soggetti in maggiore difficoltà e con famiglie più numerose: a tale riguardo, ritiene che la proposta non presenti criticità sotto il profilo finanziario, anche perché essa opera, nel complesso, solo una ridefinizione della platea dei destinatari.

Il sottosegretario BARETTA osserva che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-

legge in esame, che determina la reviviscenza del cosiddetto "bonus 80 euro", comporta il venir meno di una quota parte della copertura finanziaria del provvedimento. Inoltre, anche indipendentemente da tale decisiva criticità, la proposta richiederebbe la predisposizione di una relazione tecnica per verificarne i complessi effetti finanziari, in mancanza della quale l'apprezzamento non può che essere contrario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), al di là dell'esigenza di acquisire una relazione tecnica, rimarca il significato sociale e la meritevolezza politica della proposta in discussione, destinata a riconoscere anche a soggetti allo stato incapienti un adeguato sostegno economico, in relazione alla consistenza del loro nucleo familiare.

Ritiene, pertanto, che l'affrettato giudizio formulato dal Governo e dalla maggioranza rappresenti un'occasione mancata e un segno di disattenzione per le fasce più deboli.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), alla luce della discussione e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e i relativi subemendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 1.19/100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti."

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1608) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti acquisiti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e del fatto che il disegno di legge in esame rientra nell'elenco dei provvedimenti cosiddetti "slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, trovando copertura in appositi accantonamenti da utilizzare nell'esercizio 2020 per fronteggiare oneri non perfezionati in legge entro il 31 dicembre 2019. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BARETTA concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1509) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di

competenza che, in relazione all'articolo 3, comma 1, recante la copertura finanziaria, occorre chiedere conferma, anche ai fini della decorrenza dell'onere, che la prima riunione in Bulgaria della Commissione mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo in esame, avrà luogo nell'anno 2021, considerato che tale assunto, risultante dalla relazione tecnica, si basa sull'ipotesi che la prima riunione si sarebbe svolta in Italia nel 2019. Ritiene poi opportuno avere ulteriore conferma che dall'eventuale svolgimento di riunioni straordinarie della Commissione mista, contemplate solo dalla relazione tecnica, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che occorre comunque valutare se procedere all'aggiornamento della copertura finanziaria degli oneri, che insiste sul fondo speciale di spettanza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio triennale 2019-2021, o in alternativa intenderla riferita al bilancio triennale 2020-2022.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dal relatore, per cui sono in corso gli approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1609) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, con particolare riguardo alle attività previste dall'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1. Con riguardo alla disposizione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, laddove alla copertura dell'onere si provvede sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli esteri riferito al bilancio triennale 2019-2021, rileva che non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che trovi applicazione la disciplina dei cosiddetti "accantonamenti slittati", di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario BARETTA, relativamente alle attività di cooperazione di cui all'articolo IV (Aree di cooperazione) dell'Accordo, conferma la neutralità finanziaria delle attività svolte in Italia, sia nell'interesse della Controparte (in quanto dalla medesima sostenute) che nell'interesse dell'Italia (in quanto rientranti nei compiti d'ufficio del personale militare e civile partecipante). Conferma, inoltre, che trova applicazione la disciplina degli 'accantonamenti slittati' di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione all'articolo 4, comma 1, viene confermata la neutralità finanziaria delle attività di cooperazione, di cui all'articolo IV dell'Accordo, svolte in Italia sia nell'interesse della controparte (in quanto dalla medesima sostenute) che nell'interesse dell'Italia (in quanto rientranti nei compiti d'ufficio del personale militare e civile partecipante); in relazione all'articolo 3, comma 1, si conferma che trova applicazione la disciplina degli "accantonamenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori e con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1491) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il sottosegretario BARETTA, in relazione ai quesiti posti dal relatore, conferma la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente al fine di far fronte agli eventuali oneri di cui all'articolo 22 della legge 1860 del 1962: tali risorse non risultano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e pertanto non necessitano di essere all'uopo integrate.
Conferma altresì che trova applicazione la disciplina degli 'accantonamenti slittati' di cui all'articolo dall'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In assenza di interventi, il relatore [PESCO](#) (M5S), avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui risulta che: viene confermata, in relazione all'articolo 3, comma 9, del disegno di legge, la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente al fine di far fronte agli eventuali oneri di cui all'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962, con la precisazione che tali risorse non risultano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e pertanto non necessitano di essere all'uopo integrate; viene confermato, in relazione all'articolo 4, comma 1, che trova applicazione la disciplina degli "accantonamenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni [\(n. 150\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI), sulla base dei chiarimenti già forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto.

Il sottosegretario BARETTA si esprime favorevolmente sulla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), dopo aver ricordato che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento in titolo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO conviene con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che al termine dell'odierna seduta plenaria è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto:
delle modalità di effettuazione delle stime di calcolo dell'impatto finanziario connesso al provvedimento in esame;
della modesta entità del relativo decremento di gettito, valutato in 200 mila euro annui a decorrere dal 2020,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo, in relazione alla natura dell'onere, di specificare, all'articolo 3, che l'onere stesso consiste in minori entrate;
risulta opportuno, al medesimo articolo 3, inserire un'apposita previsione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 78 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
78ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [DESSI](#) (M5S) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge, che mira a ridurre la tassazione sul lavoro attraverso misure diversificate in base al reddito. L'articolo 1 disciplina, al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, a partire dal 1° luglio 2020. In particolare, il trattamento integrativo spetta, per l'anno 2020, nella misura di 600 euro, rapportata al periodo di lavoro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il limite massimo di reddito complessivo (28.000 euro), l'importo del trattamento integrativo è elevato a 1.200 euro, rapportato al periodo di lavoro effettuato nell'anno. Il comma 2 dispone che l'importo del trattamento integrativo spettante sia determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro, mentre i commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa. L'articolo 2 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) dichiara

esperita tale fase procedurale.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) che preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto contrario, a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI DEPOSITATI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente [GIROTTO](#) ricorda che hanno avuto inizio le audizioni sugli affari assegnati n. 396 (sul settore dell'*automotive* italiano e le implicazioni in termini di competitività conseguenti alla transizione alla propulsione elettrica) e n. 397 (sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti) e che la documentazione depositata nel corso delle relative istruttorie sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GIROTTO](#) avverte che martedì 25 febbraio, alle ore 10.30, avrà luogo in Senato un incontro con la Commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo sul tema della protezione dei consumatori. A tale incontro parteciperanno i Parlamentari delle Commissioni 10ª e 14ª di Camera e Senato. Invita quindi i componenti della Commissione che intendessero intervenire a segnalare il loro interesse alla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il senatore [LANIÈCE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti all'atto Senato 739, adottato come testo base per l'esame, in sede redigente, dei disegni di legge in materia di produzione e vendita del pane.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sollecita l'audizione del ministro Franceschini sulle linee programmatiche del Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il presidente [GIROTTO](#) si riserva di valutare insieme al senatore Vaccaro, relatore sull'atto Senato 739, l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti.

Fa inoltre presente che il ministro Franceschini ha assicurato la sua presenza in Commissione per illustrare i contenuti del disegno di legge in materia di turismo collegato alla manovra di finanza pubblica, nell'ambito del quale sono declinate le linee programmatiche del suo Dicastero.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente [GIROTTO](#) comunica che la seduta di giovedì 13 febbraio, già convocata alle ore 9, non avrà luogo. È altresì sconvocata la riunione della Sottocommissione per i pareri, già prevista alle ore

9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.4. 11[^] Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 158 (ant.) del 12/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020
158ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che la documentazione riferita all'affare assegnato riguardante la salute e la sicurezza del personale del comparto ferroviario (n. 149) consegnata nel corso dell'audizione svoltasi nella seduta di ieri sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MATRISCIANO](#) constata che non vi sono richieste di intervento. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame dei profili di competenza, il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, riguardante il riconoscimento di un trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, nonché taluni redditi assimilati, non superiori a 28.000 euro. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 2, che prevede una detrazione decrescente dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, a carattere temporaneo, per i redditi da 28.000 a 40.000 euro. Il successivo articolo 3 concerne l'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, che disciplina il "*bonus* 80 euro", la definizione del reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2, nonché l'istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, mentre l'articolo 4 reca le disposizioni di copertura finanziaria. Il relatore manifesta infine l'intendimento di attendere la conclusione del ciclo di audizioni programmato presso la Commissione di merito ai fini della predisposizione della proposta di parere.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime a nome del proprio Gruppo condivisione rispetto all'orientamento del relatore.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) si riserva a sua volta di intervenire successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione finanze e tesoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata alle ore 8,30 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.4.2.4.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1461\)](#) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

[\(55\)](#) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

[\(281\)](#) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

[\(555\)](#) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

[\(698\)](#) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

[\(853\)](#) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

[\(868\)](#) LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti

[\(890\)](#) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1461, disgiunzione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio 2019.

Ha la parola per illustrare il disegno di legge n. 1461 la relatrice **[GUIDOLIN](#)** (M5S), la quale premette che tale proposta legislativa rappresenta l'esito, condiviso da tutti i Gruppi, dei lavori del Comitato ristretto chiamato ad esaminare i diversi disegni di legge in materia di *caregiver*.

Nel riferire sui contenuti del testo rileva in particolare che l'articolo 1 concerne il riconoscimento e la tutela della figura del *caregiver*, la cui attività deve essere commisurata ai bisogni effettivi dell'assistito, mentre l'articolo 2 specifica che l'attività medesima deve essere svolta a titolo gratuito e in modo continuativo. La qualifica di *caregiver*, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, non può essere riconosciuta a più di una persona per assistito.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, riguardante la documentazione da presentare all'INPS ai fini dell'accesso ai benefici, la nomina e la cessazione dallo stato giuridico e dalla funzione di *caregiver*, che contempla, ai sensi dell'articolo 5, la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato nel limite complessivo di tre anni, cumulabili con i contributi versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Il successivo articolo 6 concerne la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Avviandosi alla conclusione, la relatrice si sofferma sull'articolo 7, il quale riconosce al *caregiver* il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla scelta prioritaria della sede di lavoro, quindi sull'articolo 8, che dispone in ordine al riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite, mentre gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente norme di carattere fiscale e relative alla presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria.

Tenuto conto delle previsioni illustrate, la relatrice propone quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1461 con quella sugli altri disegni in titolo.

La Commissione conviene.

Il senatore [LAUS](#) (PD), rilevata l'eterogeneità della materia, ritiene di chiedere la disgiunzione della discussione del disegno di legge n. 868, di cui è firmatario.

La Commissione conviene.

La Commissione conviene altresì in ordine alla proposta della relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) di assumere il disegno di legge n. 1461 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) propone di audire in relazione al testo base le associazioni maggiormente rappresentative.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che si è svolto un ampio ciclo di audizioni sui disegni di legge già all'ordine del giorno. Invita quindi i Gruppi a far pervenire entro domani le rispettive proposte in ordine ai soggetti da audire al fine della programmazione di un nuovo ciclo di audizioni, che necessariamente si svolgerà in tempi più contenuti. Al fine di un più rapido svolgimento dell'*iter* propone inoltre di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461.

La Commissione conviene.

La senatrice [PARENTE](#) (IV-PSI) ritiene preferibile, in considerazione della convergenza dei diversi Gruppi in ordine al testo appena illustrato, porre un termine per la presentazione degli emendamenti al testo base che risulti adeguatamente ravvicinato.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) invita a non affrontare la trattazione del testo base in maniera eccessivamente frettolosa e osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti non può che essere successivo allo svolgimento del ciclo di audizioni.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva che la programmazione dei tempi della discussione congiunta deve temperare la necessaria qualità del lavoro e l'esigenza di corrispondere alle aspettative della società civile.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) fa presente che alcuni dei soggetti già auditi auspicano di potersi esprimere relativamente al disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) giudica inusuale la ripetizione di un ciclo di audizioni nell'ambito della medesima procedura. Fa inoltre presente la necessità di procedere con speditezza, pur tenendo conto dell'opportunità di migliorare taluni aspetti del disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza l'utilità delle audizioni di soggetti particolarmente qualificati al fine di enucleare specifici miglioramenti di un testo che attualmente presenta lacune.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente che il miglioramento del disegno di legge assunto quale testo base è intento comune; sollecita pertanto nuovamente i Gruppi a segnalare i soggetti da ascoltare, così da poter programmare in tempi rapidi il ciclo di audizioni.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) specifica che la preferenza per un andamento spedito dell'*iter* non comporta alcuna sottovalutazione della complessità dei temi da approfondire.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica un esito positivo e rapido della discussione congiunta e coglie l'occasione per sottolineare che l'inerzia del Governo in ordine alla definizione del parere sui profili finanziari ha finora arrestato l'*iter* legislativo di proposte riguardanti i temi delicati ed urgenti, come quello della videosorveglianza negli asili nido.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(973) NANNICINI ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità

(531) Annamaria PARENTE ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili

(1181) Roberta TOFFANIN ed altri. - Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ricoverati in ospedale

(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, il relatore [NANNICINI](#) (*PD*) nota che i disegni di legge nn. 531 e 1181 constano di modifiche puntuali della legislazione, mentre il disegno di legge n. 973 ha carattere maggiormente organico. Tali iniziative legislative risultano complementari nella prospettiva di un miglioramento della disciplina in materia di sostegno a soggetti con disabilità sulla quale, rammenta, il Governo ha preannunciato la presentazione di una proposta di riforma complessiva.

Dà quindi conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 973, che prevede l'istituzione dello strumento dell'assegno personale di cura, finalizzato a favorire la piena inclusione delle persone non autosufficienti. In particolare, la disciplina dell'assegno personale di cura supera i limiti dell'indennità di accompagnamento, quantificata in maniera fissa, privilegiando il ricorso a misure di sostegno graduate. Rileva inoltre che l'assegno personale di cura può essere erogato in forma monetaria o di copertura della spesa per l'accesso a servizi, in misura doppia all'indennità di accompagnamento attualmente prevista.

Riferisce quindi in ordine al disegno di legge n. 1181, volto a specificare che l'indennità di

accompagnamento destinata agli invalidi civili gravi deve essere erogata anche nei periodi di ricovero ospedaliero.

Quanto al disegno di legge n. 531, il relatore rileva che tale proposta prevede l'aumento del limite di reddito calcolato ai fini IRPEF cumulabile con l'assegno sociale di invalidità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) si riserva di formulare una proposta di parere nella prima seduta utile successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni avviato nella Commissione di merito.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) giudica condivisibile l'impostazione del relatore riguardo l'ordine dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà conto delle osservazioni favorevoli espresse dalla 10a Commissione. Rileva peraltro che le ulteriori Commissioni consultate possono esprimersi entro il 1° marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 19 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.4.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 161 (ant.) del 20/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020

161ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ([n. 157](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sui profili di competenza della Commissione, il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) dà conto in primo luogo della disciplina di delega di cui all'articolo 20 della legge di delegazione europea 2018. Si sofferma successivamente sui contenuti della disciplina attuativa della direttiva 2013/59/EURATOM recata dallo schema di decreto legislativo in esame. In particolare specifica che il Titolo I indica le finalità e i principi generali in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti; il Titolo II contiene la definizione di vari termini; il Titolo III riguarda le autorità competenti nella materia; il Titolo IV apporta innovazioni in materia di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti; il Titolo V detta disposizioni inerenti alle lavorazioni minerarie; il Titolo VI concerne il regime giuridico per le operazioni riguardanti materie grezze, materiali e sorgenti radioattivi; il Titolo VII attiene al regime autorizzatorio per le pratiche che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti in materia di rifiuti radioattivi; il Titolo VIII recepisce le disposizioni relative alle sorgenti sigillate ad alta attività e alle sorgenti orfane; i Titoli IX e X riguardano il regime autorizzatorio e di controllo della struttura iniziale degli impianti; il Titolo XI disciplina le garanzie da assicurare ai laboratori esposti a radiazioni ionizzanti, mentre il Titolo XII reca disposizioni sulla protezione della popolazione; il Titolo XIII concerne la radioprotezione rispetto alle esposizioni mediche, nonché le responsabilità e i ruoli dei professionisti coinvolti; il Titolo XIV disciplina il sistema di gestione delle emergenze; il Titolo XV

riguarda la disciplina di particolari situazioni di esposizione, mentre il Titolo XVI concerne l'apparato sanzionatorio e il Titolo XVII reca le disposizioni transitorie e finali.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) esprime un giudizio complessivamente favorevole rispetto al recepimento della normativa europea, che ritiene adeguata rispetto alla disciplina e alle prassi osservate dai professionisti del settore sanitario in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti. Rileva infine la carenza delle previsioni recate dalla direttiva 2013/59/EURATOM relativamente al settore minerario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) esprime delusione riguardo alle misure recate dal provvedimento, di respiro complessivamente modesto e sostanzialmente assistenzialistiche, oltre che destinate ai lavoratori singoli, e pertanto non commisurate alle esigenze delle famiglie. Le previsioni in materia di trattamento integrativo e di riduzione del cuneo fiscale rischiano inoltre di comportare aggravii a carico delle imprese, coinvolte in quanto sostituti d'imposta, mentre la copertura degli oneri finanziari, basata in misura rilevante sugli esiti del contrasto all'evasione fiscale, appare incerta. Dopo aver rilevato l'inadeguatezza delle politiche di aumento della spesa corrente in un contesto congiunturale sfavorevole, mette in evidenza che le misure di beneficio fiscale in esame trascurano del tutto il lavoro autonomo, che risulta complessivamente penalizzato. Auspica infine un intervento organico di rimodulazione dell'IRPEF e del trattamento fiscale delle imprese.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che le previsioni di riduzione della pressione fiscale recate dal decreto-legge, in quanto tali apprezzabili, sono tuttavia associate a un intervento di revisione del trattamento fiscale relativo ai titolari di partita IVA, necessariamente sfavorevole a tali operatori economici, cui viene impedita ogni possibilità di programmazione in riferimento al contesto della disciplina tributaria. Preannuncia quindi l'intenzione del proprio Gruppo parlamentare di astenersi in sede di votazione dei pareri presso le Commissioni consultate, nell'auspicio dell'accoglimento, da parte della Commissione di merito, di proposte emendative migliorative del testo.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) richiama l'attenzione sulla priorità da accordare al tema del sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori e rileva pertanto il carattere fortemente positivo del decreto-legge, recante misure specifiche a favore dei soggetti percettori di redditi medio-bassi da lavoro dipendente. Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) lamenta la duratura mancanza di un approccio organico alla materia fiscale, conseguente all'instabilità governativa. Dichiarando quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere formulata dal relatore è infine posta ai voti, risultando approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.5. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 151 (pom.) del 19/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020
151ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo con osservazione)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti e subemendamenti che sono stati presentati al disegno di legge in titolo, su cui presenta uno schema di parere. La Relatrice osserva che le osservazioni formulate nel parere su testo ed emendamenti, del 30 gennaio scorso, risultano recepite dall'emendamento 1.1000 e dal subemendamento 1.1000/8. Propone, quindi, di esprimere parere contrario sul subemendamento 3.0.300/1, per la parte in cui esclude ogni limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato. Al riguardo, ricorda che la normativa europea impone agli Stati membri di stabilire un limite alla durata e al rinnovo di tali contratti e le relative forme di indennizzo in caso di violazione o deroga. Per i restanti emendamenti e subemendamenti propone di esprimere parere non ostativo, con una osservazione relativa ai subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/13, e all'emendamento 2.1 (testo 2), evidenziando l'opportunità di sostituire le parole "Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport", con le parole "Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+)".

La senatrice [FEDELI](#) (PD) apprezza che lo schema di parere si limiti a quanto di stretta competenza della Commissione, soprattutto per il primo rilievo e chiede delucidazioni a tale riguardo in merito al secondo rilievo.

Il [PRESIDENTE](#) rileva come si tratti di una mera osservazione di *drafting*, concernente l'opportunità di utilizzare la parola "europeo" anziché "comunitario".

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore **LOREFICE** (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca misure volte a diminuire la tassazione sul lavoro, al fine di restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e di rilanciare di conseguenza i consumi di individui e famiglie. L'intervento si articola in un trattamento integrativo del reddito (articolo 1) e in una detrazione dall'imposta lorda (articolo 2), entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati.

In particolare, l'articolo 1 dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente, è riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Il trattamento integrativo è pari a 1.200 euro l'anno (100 euro al mese). Esso è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. Pertanto, per il 2020 è pari a 600 euro. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 disciplinano le modalità operative del trattamento integrativo.

L'articolo 2 istituisce una detrazione dall'IRPEF, per le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. L'importo della detrazione è pari a 600 euro (100 euro al mese) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Il comma 3 ne disciplina le modalità operative.

L'articolo 3 dispone, al comma 1, l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR, che disciplina il c.d. "bonus 80 euro". Il comma 2 precisa le modalità di definizione del reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2, mentre il comma 3 dispone l'istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 4, infine, reca, al comma 1, la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni per il 2021 e 13.256 milioni annui a decorrere dal 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Le coperture sono individuate, in buona parte, a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione del "bonus 80 euro", nonché a valere sul Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti istituito dalla legge di bilancio 2020 e sulle risorse iscritte nell'ambito del programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del MEF.

Per quanto concerne i profili europei, il Relatore ricorda che nella Raccomandazione del Consiglio dell'UE, del 9 luglio 2019, si è richiesto all'Italia di "spostare la pressione fiscale dal lavoro", che pesa sull'occupazione e sulla crescita economica. In risposta a tale raccomandazione, il Governo ha inserito l'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale tra le linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali, nella Nota di aggiornamento al DEF 2019. In tal senso, tra i provvedimenti che il Governo dichiara collegati alla manovra di bilancio figura anche un "disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale" e con la legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti.

Il decreto in esame, dunque, secondo il Relatore si pone in linea con la Raccomandazione europea, attraverso la predisposizione di misure specifiche, che pongono in atto quanto già prefigurato nella NADEF e nella legge di bilancio 2020.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo su un provvedimento inadeguato a far ripartire l'economia e ribadisce la necessità che si proceda a una riduzione della pressione fiscale sulle partite IVA.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) preannuncia il suo voto favorevole su un provvedimento che, sebbene sia il più significativo degli ultimi vent'anni, ritiene essere ancora inadeguato a risolvere il problema complessivo della pressione fiscale, in quanto prevede una sua riduzione solo per i lavoratori dipendenti e non considera il cuneo fiscale a carico delle imprese.

La senatrice [TESTOR](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, in quanto, pur apprezzando l'intento di riduzione della pressione fiscale, ritiene il provvedimento alla stregua di uno *spot* elettorale, in quanto riguarda una fascia ristretta di popolazione, non tocca le imprese e sarà controbilanciato con altre tasse tra cui quelle sulla plastica.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) preannuncia il suo voto di astensione, poiché, pur apprezzando l'intento di riduzione della pressione fiscale, ritiene che si tratti di un intervento alla stregua del *bonus* 80 euro, di spesa corrente finanziata in *deficit*, del tutto privo di effetti benefici per l'economia e con mera finalità di convenienza politica. Sottolinea inoltre che il provvedimento mantiene il problema relativo agli incapienti e ai nuclei familiari monoreddito, e permane una misura non equa, limitandosi ai soli redditi da lavoro dipendente escludendo le partite IVA.

Interviene il presidente [LICHERI](#) (*M5S*) per precisare le differenze strutturali tra la misura in esame, legata al reddito percepito, e quella generale del *bonus* 80 euro.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) ritiene opportuno evitare di ripetere che si tratti solo di misura finalizzata al consenso elettorale, anche a tutela della dignità dei beneficiari. Ritiene inoltre che la 14ª Commissione debba sottolineare la necessità che l'Unione europea proceda ad un'armonizzazione fiscale tra gli Stati membri, per favorire l'equa competizione tra le imprese. Concorde sulla necessità di ridurre anche il cuneo fiscale delle imprese, ribadendo l'opportunità di procedere prima a beneficio dei lavoratori. Per quanto riguarda gli incapienti, precisa come occorra distinguere tra le politiche a favore dell'economia, in cui vi rientra il provvedimento in esame, e le politiche di contrasto alla povertà. Infine, sottolinea l'intenzione del Governo di una riforma complessiva dell'IRPEF, a cui tutte le forze politiche potranno contribuire.

Interviene il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) per precisare che il provvedimento, del costo di 8 miliardi di euro, di cui solo 3 miliardi di nuovo stanziamento, non incide minimamente sulla competitività delle imprese e quindi non tocca i principali problemi del nostro Paese.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a conferma di quanto sostenuto dal senatore Tosato, sottolinea che dai dati macroeconomici risulta che nel 2019, pur con un aumento del numero degli occupati, si è verificata una riduzione del fatturato industriale, e che, pertanto, l'aumento dei consumi interni non produce una crescita dell'economia.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, presenta quindi uno schema di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (n. 143)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 5 febbraio.

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) ricorda che il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1852 entro il termine del 30 giugno 2019 ha indotto la Commissione europea ad avviare una procedura d'infrazione (n. 2019/0217) per mancata attuazione. Ritiene, quindi, che l'atto normativo in esame provvede a dare attuazione alla direttiva, consentendo di archiviare la citata procedura di infrazione, e propone di esprimere osservazioni favorevoli, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di specificare, all'articolo 12, che le tre personalità indipendenti spettanti all'Italia ai fini della composizione della Commissione consultiva debbano essere notificate alla Commissione europea, a cui la direttiva ha assegnato il compito di conservare l'elenco delle personalità indipendenti designate da tutti gli Stati membri.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di inserire nel parere una osservazione in merito all'opportunità di estendere il periodo di tre mesi, previsto dall'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, come termine ultimo entro il quale il soggetto che ha presentato istanza di procedura amichevole deve rispondere alla eventuale richiesta di informazioni supplementari specifiche. L'estensione del termine appare necessaria in considerazione delle procedure, talvolta molto complesse, per il reperimento della documentazione richiesta, soprattutto qualora riguardi atti provenienti da altri Paesi, nonché in considerazione della disparità rispetto ai tempi molto più ampi previsti per le autorità pubbliche competenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 142)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 5 febbraio.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, ritiene che lo schema di osservazioni in esame non presenti profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea. Propone pertanto di formulare osservazioni favorevoli con un rilievo di natura formale. In particolare, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento, che modifica l'articolo 114-*quater* del TUB sugli istituti di moneta elettronica, per sostituire il termine "Stato membro" con "Stato comunitario", rileva che, sebbene l'intervento possa essere finalizzato ad allineare il testo dell'articolo alla definizione di "Stato comunitario", contenuta nelle definizioni di cui all'articolo 1 del TUB, il

termine "Stato membro" figura in altri 11 punti nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla definizione di Stato membro della Comunità europea, di cui al citato articolo 1. La novella appare, pertanto, ascrivibile a un intervento di carattere parziale. Ritiene, invece, opportuno procedere a un complessivo aggiornamento della terminologia utilizzata nel TUB, passando alla definizione di "Stato membro: Stato membro dell'Unione europea".

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ([COM\(2020\) 23 definitivo](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice, [GINETTI](#) (*IV-PSI*), relatrice, illustra la proposta di regolamento in titolo, che modifica alla proposta di regolamento COM(2018) 375 recante disposizioni comuni applicabili ai Fondi europei della Politica di coesione (nuovo regolamento CPR, *Common Provisions Regulation*), al fine di tenere conto dell'istituzione del Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund, JTF*).

Il Fondo JTF, la cui istituzione è prevista dalla proposta COM(2020) 22, nell'ambito dei Fondi europei della Politica di coesione, è finalizzato specificamente al sostegno dei territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica, al fine di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra" (articolo 4, paragrafo 1, del nuovo regolamento CPR).

Con la proposta in esame, quindi, il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni applicabili ai Fondi (regolamento CPR) viene opportunamente modificato e integrato con le disposizioni necessarie alla gestione del nuovo Fondo JTF.

In particolare, sono previsti adeguamenti alle prescrizioni riguardanti il contenuto dell'accordo di partenariato e dei programmi finanziati dal Fondo JTF ed è stabilito l'obbligo di presentare Piani territoriali per una transizione giusta, da allegare ai programmi per i quali è previsto il sostegno del Fondo JTF. Viene poi disciplinato il trasferimento, dal FESR e dal FSE+, al Fondo JTF, di risorse complementari, ulteriori rispetto ai 7,5 miliardi già previsti dall'atto istitutivo del JTF, a seconda della tipologia di intervento da sostenere. Si specifica, inoltre, che gli importi trasferiti come risorse complementari al JTF non rientrano nella base di calcolo degli obiettivi quantitativi di concentrazione tematica degli investimenti del FESR e del FSE+.

Per quanto concerne la base giuridica dell'atto, questa rimane la stessa della proposta iniziale di regolamento oggetto di modifica, individuata negli articoli 174, 175 e 322 del TFUE. In particolare, l'articolo 174, relativo alla politica di coesione economica, sociale e territoriale, dispone anche che sia rivolta un'attenzione particolare alle zone rurali, di transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi. L'articolo 175 invita esplicitamente l'Unione ad appoggiare la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 174 con l'azione che essa svolge attraverso i fondi a finalità strutturale, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti. L'articolo 322, infine, contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che alle verifiche della

responsabilità degli agenti finanziari.

Per quanto concerne il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione europea osserva che gli obiettivi della proposta di regolamento iniziale (e quindi anche della modifica in esame), vale a dire quelli di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e di stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea. Inoltre, la proposta di regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.

A tale riguardo, la gestione concorrente del Fondo JTF, tra UE e Stati membri, mira a garantire che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini e che l'azione a livello dell'UE sia giustificata alla luce delle possibilità e delle specificità sul piano nazionale, regionale o locale. La gestione concorrente, inoltre, aumenta la titolarità degli obiettivi dell'UE, poiché gli Stati membri e la Commissione condividono il potere e la responsabilità decisionali, cofinanziando congiuntamente i programmi. Infine, la proporzionalità dell'intervento è assicurata anche attraverso l'unificazione e il consolidamento delle regole e quindi la riduzione dell'onere per i portatori di interessi.

Il [PRESIDENTE](#) invita a porre attenzione alla previsione del trasferimento di fondi, da FESR e FES, al JTF, e rinvia la discussione generale ad altra seduta, a cui il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia di voler intervenire.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) ritiene che la Commissione debba impegnarsi, oltre che nella verifica della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, anche in un impulso propositivo. Propone pertanto di approfondire lo stato attuale della gestione dei finanziamenti derivanti dai Fondi strutturali europei, sia dal punto di vista quantitativo, sia soprattutto da quello qualitativo. Ritiene, in questo senso utile procedere ad una serie di audizioni mirate, a partire dalla Corte dei conti, in relazione all'ultima Relazione al Parlamento sull'uso dei fondi europei (Atto n. 366).

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) concorda con la proposta della senatrice Bonino, ricordando di aver già sollevato il tema e sottolineando l'importanza di procedere speditamente, considerato che la programmazione dei Fondi europei è legata alla programmazione pluriennale che è oggetto di negoziato relativamente al nuovo bilancio 2021-2027. Tali finanziamenti sono di capitale importanza per gli investimenti nella crescita economica delle regioni e dell'intero Paese.

Anche il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla proposta e ritiene importante un approfondimento relativo alla gestione dei Fondi europei in Italia, anche comparativamente alla gestione da parte degli altri Stati membri dell'Unione.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) rileva che le richieste del senatore Candiani e delle senatrici Bonino e Ginetti sembrano trovare il consenso di tutti i Gruppi presenti e chiede al Presidente di procedere con le audizioni.

Esprimono l'adesione da parte dei rispettivi Gruppi anche la senatrice [TESTOR](#) (FIBP-UDC) e il senatore [FAZZOLARI](#) (Fdl).

Il [PRESIDENTE](#) propone di avviare l'esame dell'argomento proposto, anzitutto con l'audizione del rappresentante della Corte dei Conti, in relazione alla citata Relazione al Parlamento sui fondi europei. Si riserva, peraltro, di valutare lo strumento procedurale più idoneo.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, richiamato il parere sul testo ed emendamenti, espresso il 30 gennaio scorso, le cui osservazioni sono recepite dall'emendamento 1.1000 e dal subemendamento 1.1000/8.

esprime, per quanto di competenza:

- a) parere contrario sul subemendamento 3.0.300/1, per la parte in cui esclude ogni limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato. Al riguardo si ricorda che la normativa europea impone agli Stati membri di stabilire un limite alla durata e al rinnovo di tali contratti e le relative forme di indennizzo in caso di violazione o deroga;
- b) parere non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti, con la seguente osservazione: in riferimento ai subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/13, e all'emendamento 2.1 (testo 2), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole "Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport", con le parole "Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+)".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso introduce misure volte a diminuire la tassazione sul lavoro, che mirano in particolare a restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e a rilanciare di conseguenza i consumi di individui e famiglie; ricordato che con la raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia (2019/C 301/12), si è richiesto all'Italia di "spostare la pressione fiscale dal lavoro", che pesa sull'occupazione e sulla crescita economica; rilevato che, in risposta a tale raccomandazione, il Governo ha inserito l'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale tra le linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali, nella Nota di aggiornamento al DEF 2019, indicando tra i provvedimenti che il Governo dichiara collegati alla manovra di bilancio figura anche un "disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale", e con la legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti; valutato, quindi, che il provvedimento in titolo si pone in linea con la citata raccomandazione europea, attraverso la predisposizione di misure specifiche, che pongono in atto quanto già prefigurato nella NADEF e nella legge di bilancio 2020,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 142

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che lo schema di decreto legislativo:

- reca una serie di modifiche alla normativa nazionale di attuazione della disciplina europea in materia di servizi di pagamento, al fine di dare seguito alla rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 (direttiva PSD 2 - *payment services directive* 2), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 102 del 23 aprile 2018, nonché a realizzare un più chiaro e stretto allineamento tra la normativa nazionale e quella europea in materia, e ad apportare talune correzioni formali;

- è stato predisposto in base all'articolo 31, commi 3 e 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi di direttive, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore, applicando tale norma in riferimento al decreto legislativo n. 218 del 2017, attuativo della direttiva (UE) 2015/2366;

valutato che lo schema di decreto non presenta profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo: in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento, che modifica l'articolo 114-*quater* del TUB sugli istituti di moneta elettronica, per sostituire il termine "Stato membro" con "Stato comunitario", si rileva che, sebbene l'intervento possa essere finalizzato ad allineare il testo dell'articolo alla definizione di "Stato comunitario", contenuta nelle definizioni di cui all'articolo 1 del TUB, il termine "Stato membro" figura in altri 11 punti nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla definizione di Stato membro della Comunità europea, di cui al citato articolo 1. La novella appare, pertanto, ascrivibile a un intervento di carattere parziale, se non del tutto inutile. Si ritiene, invece, opportuno procedere a un complessivo aggiornamento della terminologia utilizzata nel TUB, passando alla definizione di "Stato membro: Stato membro dell'Unione europea".

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1698
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente"

Titolo breve: *d-l n. 3/2020 - Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 195](#)

Dibattito connesso

25 febbraio 2020

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 25 febbraio 2020 alle ore 19:00

[N. 196](#)

Dibattito connesso

26 febbraio 2020

Sui lavori del Senato

[N. 198](#)

Discussione generale

4 marzo 2020

Repliche del relatore e del Governo

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. da 1 a 3 del d-l; approvati emendamenti; accolti odg.

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 130, contrari 0, astenuti 89, votanti 219, presenti 220.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 195 del 25/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

195a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 196 del 26 febbraio 2020
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di giovedì 20 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sull'emergenza coronavirus

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Senatori, in apertura dei nostri lavori consentitemi di rivolgere il mio cordoglio personale e di tutto il Senato ai familiari delle persone che nei giorni scorsi hanno perso la vita a causa del contagio da coronavirus.

Desidero inoltre esprimere la solidarietà mia e di tutta l'Assemblea alla comunità e alle famiglie che stanno soffrendo i disagi legati ai provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del virus, misure che coinvolgono direttamente oltre cinquantamila persone, ma che investono quasi la metà della popolazione.

Ai medici, ai ricercatori scientifici, al personale degli ospedali, della Protezione civile, degli organi di pubblica sicurezza, agli amministratori locali e a tutti coloro che in queste ore si stanno adoperando

con generosità, con grande senso del dovere e non senza sacrifici personali, rivolgo un forte pensiero di vicinanza e di riconoscenza.

In questi giorni l'Italia si trova ad affrontare una situazione di emergenza, un'emergenza che abbiamo il dovere di fronteggiare mettendo in campo ogni sforzo necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini e per evitare che si diffondano nel Paese pericolose psicosi. Fondamentale diventa, quindi, il richiamo all'impegno, alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti: istituzioni nazionali e comunitarie, amministratori locali, presidi sanitari, Forze dell'ordine, istituti scolastici, mondo dell'impresa, organi di informazione e cittadini.

L'Italia è un Paese forte, una Nazione che, come la storia ci insegna, ha sempre saputo reagire con determinazione davanti alle difficoltà, persino le più drammatiche e che ha in sé le risorse per superare quanto prima anche questa fase così critica e così delicata. Vi ringrazio. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha stabilito che nella settimana corrente l'Assemblea discuterà i decreti-legge sull'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e sulla proroga di termini legislativi.

Giovedì 27 febbraio, alle ore 9, il Ministro della salute renderà un'informativa sul coronavirus; ciascun Gruppo potrà intervenire per cinque minuti.

Il *question time*, già previsto per le ore 15 di giovedì 27, non avrà luogo.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì fissato alle ore 19 di stasera il termine per la presentazione in Assemblea degli emendamenti al decreto-legge in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, so che non era previsto un dibattito successivo alla sua commemorazione e alla sua espressione di vicinanza a tutti coloro che soffrono per il coronavirus. Vorrei però aggiungere, forse non l'ho sentita, tra le righe, avendo anche avuto modo ieri di incontrare alcuni funzionari dell'ambasciata cinese, la nostra vicinanza a tutta la comunità cinese presente sul territorio che a volte soffre di gravi ed inutili discriminazioni. Penso che sia giusto esprimere, a nome di tutti i colleghi, la nostra amicizia nel momento del bisogno. *(Applausi)*.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 24 febbraio 2020, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente:

Martedì	25	febbraio	h. 16,30	- Disegno di legge n. 1664
Mercoledì	26	"	h. 9,30	- Decreto- legge n. 1, Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (<i>scade il 9 marzo</i>)
Giovedì	27	"	h. 9	- Disegno di legge n. 1729 - Decreto- legge n. 162, P r o r o g a

				t e r m i n i <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(scade il 29 febbraio)</i> - Informativa del Ministro della salute s u l coronavirus (giovedì 27, ore 9)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1698 (Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 25 febbraio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1664
(Decreto-legge n. 1, Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		60'
Governo		60'
Votazioni		60'
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	31'
FI-BP	1h	7'
L-SP-PSd'Az	1 h	6'
PD		50'
Misto		39'
FdI		38'
IV-PSI		38'
Aut (SVP-PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1729
(Decreto-legge n. 162, Proroga termini)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	5'
FI-BP		48'
L-SP-PSd'Az		47'
PD		36'

Misto		28'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

Discussione del disegno di legge:

(1664) *Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (Relazione orale) (ore 16,43)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1664.

La relatrice, senatrice Angrisani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è stato già oggetto in passato di suddivisioni e riaccorpamenti. Da ultimo, l'attuale riunificazione nel MIUR è stata attuata nel 2008. Rispetto al testo originario del decreto-legge, avente come finalità la creazione di due nuove strutture ministeriali in luogo dell'attuale MIUR, la Commissione propone alcune modifiche, sul piano sia formale, al fine di apportare quei correttivi necessari dal punto di vista della corretta formulazione, sia sostanziale, aggiungendo ulteriori disposizioni in materia di personale e di funzionamento dei due Ministeri. Tali correzioni - riferite agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge - discendono soprattutto dall'emendamento 1.1000 (testo 2) e dai relativi subemendamenti.

L'articolo 1 istituisce due Ministeri, il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo conseguentemente il MIUR e prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa, di cui la Commissione propone un incremento. In base alla relazione tecnica bollinata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sull'emendamento 1.1000 (testo 2), in sede referente è risultato evidente che le risorse previste dal testo originario del decreto potevano essere utilizzate solo per remunerare i capi degli uffici di diretta collaborazione senza tener conto del sostanziale raddoppio del numero di collaboratori. Ciò ha reso necessario stanziare risorse ulteriori.

Per raggiungere l'obiettivo di istituire due Dicasteri, si novella il decreto legislativo n. 300 del 1999, modificando l'elenco dei 13 Ministeri, che diventano dunque 14 a seguito della separazione tra Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca. I nuovi Ministeri, inoltre, succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali.

L'articolo 2 definisce l'istituzione, le aree funzionali e l'ordinamento dei due Ministeri, mediante novelle al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 1999. Nello specifico, per quanto attiene al Ministero dell'istruzione, viene sostituito il capo XI (articoli 49, 50 e 51) del suddetto decreto legislativo n. 300, mentre con riferimento al Ministero dell'università e della ricerca viene introdotto un nuovo capo XI-bis. L'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 49, attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (secondo le modifiche che la Commissione propone con l'emendamento 1.1000/testo 2).

Al medesimo Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti delle aree funzionali individuate dal capoverso Art. 50, eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni ed enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 50, individua le aree funzionali nelle quali il Ministero

dell'istruzione svolge le funzioni di spettanza statale. Esse divengono 20, in luogo delle 11 previste dall'articolo 50, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che distingueva le aree riferendole «all'istruzione non universitaria». Molte delle aree funzionali ora incluse nel decreto legislativo n. 300, prima non presenti, ricalcano specifiche attribuzioni dei Dipartimenti attualmente esistenti, che vengono dunque legificate. Durante l'esame in Commissione è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche a tali aree funzionali che si propongono all'esame dell'Assemblea, al fine di specificare meglio i settori di riferimento del Ministero dell'istruzione, recuperando anche funzioni che il Dicastero attualmente svolge, ma che non erano state ricomprese per errore.

All'articolo 2, comma 1, il novellato articolo 51 specifica l'ordinamento del Ministero dell'istruzione, che si articola in due Dipartimenti in relazione alle summenzionate aree funzionali. Si ricorda che l'organizzazione del soppresso MIUR prevede tre Dipartimenti (per il sistema educativo di istruzione e di formazione; per la formazione superiore e la ricerca; per le risorse umane, finanziarie e strumentali). In virtù delle modifiche di cui la Commissione propone l'approvazione, si aumenta il numero di posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, passate da 24 a 25, inclusi i 2 capi Dipartimento. In virtù del novellato articolo 51-*quater*, che prevede per il Ministero dell'università e della ricerca 6 posizioni dirigenziali generali, incluso il segretario generale, in luogo dell'organizzazione in Dipartimenti, il numero totale, sommando le unità previste per i due nuovi Ministeri, delle posizioni dirigenziali di livello generale è 31, mentre l'organizzazione attuale del MIUR prevede 28 posizioni dirigenziali di livello generale.

Il novellato articolo 51-*bis* reca l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il novellato articolo 51-*ter* elenca le aree funzionali in cui il nuovo Ministero dell'università e della ricerca esercita le sue funzioni. Anche in questo caso, sono state anzitutto riprodotte alcune aree già presenti nell'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e legificate competenze descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, con riferimento al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca. Le nuove aree funzionali del MIUR sono 22, a fronte delle 17 previste nel decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore alla riforma in commento. Le proposte della Commissione sul punto mirano in particolare a chiarire i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca, dell'istruzione universitaria e dell'AFAM in capo al nuovo Ministro dell'università e della ricerca, sottolineando anche l'importanza della ricerca e dalla cultura artistica.

L'articolo 2, comma 1-*bis*, di cui la Commissione propone l'introduzione con l'approvazione dell'emendamento 2.13 (testo 2), incrementa di dieci unità la dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), con oneri a carico dell'Agenzia, mediante scorrimento di graduatorie vigenti o con nuove procedure concorsuali. Nelle more, l'Anvur continua ad avvalersi di esperti della valutazione mediante incarichi annuali, rinnovabili ad alcune condizioni; ciò al fine di consentire all'Agenzia di proseguire la sua attività di valutazione nel rispetto degli *standard* e delle linee guida europei per l'assicurazione della qualità a livello internazionale.

L'articolo 2, comma 2, autorizza la spesa di 655.000 euro annui nel 2020 e di 693.000 euro a decorrere dal 2021, secondo le modifiche che la Commissione propone con l'emendamento 1.1000 (testo 2), connessa alla maggiore spesa di personale per l'aumento di due posizioni di dirigente generale, che si aggiungono a seguito della divisione dei due Ministeri.

L'articolo 3 ripartisce le strutture e gli uffici tra i due Ministeri, tenuto conto, come già accennato, che attualmente presso il MIUR sono complessivamente operanti tre dipartimenti. In dettaglio, il comma 1 assegna al Ministero dell'università e della ricerca le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.

Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al successivo comma 6, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previsto dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In base al comma 2, al Ministero dell'istruzione sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.

Secondo il comma 3, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che attualmente ha carattere trasversale, è trasferito in via transitoria al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data, il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi dello stesso Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio. Al riguardo, l'articolo 4, comma 6, stabilisce che la Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, attualmente incardinata presso il suddetto Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, continui ad operare come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca.

La Commissione, con l'emendamento 1.1000 (testo 2), propone di inserire i commi 3-*bis* e 3-*ter* relativi alle dotazioni organiche dei due Dicasteri. Rispetto al soppresso MIUR, il comma 3-*bis* incrementa la dotazione organica di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, dodici posti della terza area funzionale, nove della seconda area funzionale e sei nella prima area funzionale, i cui oneri sono coperti mediante un aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al summenzionato articolo 2, comma 2. La relazione tecnica bollinata dal MEF, riguardo a tale aspetto, ha specificato che questi incrementi sono ripartiti per due terzi in favore del Ministero dell'istruzione e un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca.

Al suddetto aumento della dotazione organica corrisponde necessariamente un aumento delle facoltà di assunzione, di cui al comma 3-*ter*. Si tratta di facoltà già autorizzate, che verrebbero divise tra i Dicasteri attribuendo il 92 per cento delle risorse al Ministero dell'istruzione e l'8 al Ministro dell'università e della ricerca.

Le procedure di ricognizione e trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie sono individuate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione.

Anche su tale aspetto la Commissione propone alcune modifiche, specialmente con riferimento alle procedure di interpello, le quali hanno lo scopo di consentire una più celere operatività dei due nuovi Dicasteri. Il trasferimento del summenzionato personale avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di un'apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali. Per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti.

Ai componenti della commissione paritetica non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Rispetto alla versione originaria del decreto-legge, vengono cambiati i criteri per le assegnazioni

del personale, che avvengono in maniera tale da ripartire i posti vacanti in proporzione alla dotazione organica. Inoltre, si tiene conto di più parametri relativi al percorso professionale degli interessati.

Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Tra le proposte della Commissione, c'è anche la modifica del comma 5, secondo cui il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Angrisani, la invito a concludere. Aveva dieci minuti di tempo, ma ne sono già passati quindici.

ANGRISANI, *relatrice*. Signor Presidente, è una relazione un po' lunga.

Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.

Il comma 6 stabilisce il termine (30 giugno 2020) entro cui devono essere adottati i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri. Con l'emendamento 1.1000 testo 2, si propone di inserire un periodo aggiuntivo al comma 6, secondo cui il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca...

PRESIDENTE. Senatrice Angrisani, le ricordo che ha anche la facoltà di consegnare il testo scritto.

ANGRISANI, *relatrice*. Grazie, signor Presidente, il testo è molto tecnico, chiedo pertanto di poterlo allegare al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD e del senatore Mallegni)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Pagano per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi senatori, con la questione pregiudiziale QP1 si chiede di non passare all'esame del disegno di legge che intende convertire in legge il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca». Orbene, agli articoli 1 e 2, il decreto-legge reca disposizioni per l'istituzione ed il funzionamento del Ministero dell'istruzione e del Ministero della università e della ricerca e, conseguentemente, la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 3 reca la ripartizione delle strutture degli uffici tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione e stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

Infine, l'articolo 4 reca disposizioni finali e transitorie in attesa dell'emanazione entro il 30 giugno 2020 dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Se è vero - come è vero - che il provvedimento ha carattere ordinamentale, cioè ridisegna le competenze su alcuni settori e Dipartimenti del vecchio Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dai trasferimenti di personale e competenze da un Dicastero all'altro derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto-legge, che reca disposizioni finanziarie e comporta oneri a carico dello Stato pari a euro 2.491.000 per l'anno 2020 e a euro 3.405.000 annui a decorrere dal 2021.

Bisogna però ricordare che la legge finanziaria 2008, all'articolo 1, comma 376, assieme alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, stabiliva la riduzione del numero dei Dicasteri, da 18 a 12. Questa disciplina è stata successivamente completata durante l'ultimo Governo

Berlusconi con il decreto-legge n. 85 del 2008, che recava disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo; successivamente, con la legge n. 172 del 2009, che istituiva il Ministero della salute, il numero complessivo dei Ministri con portafoglio veniva stabilito in 13. Il decreto-legge in esame, a distanza di più di dieci anni, abroga quel limite, lasciando presagire preoccupanti rischi di proliferazione del numero dei Ministeri con portafoglio, che potrebbero essere finalizzati, non tanto a un'azione di Governo più incisiva, quanto ad adattare, di volta in volta, la compagine governativa ad eventuali squilibri e/o dissidi politici interni alla coalizione stessa. Vengono meno, quindi, le ragioni ordinamentali e sopravanzano, invece, mere ragioni politiche e opportunistiche.

Desta inoltre perplessità che nell'arco di pochi mesi dal suo insediamento, il Governo abbia emanato già due decreti-legge sul riordino dei Ministeri, rendendo palese l'abuso di uno strumento legislativo particolarmente increscioso da parte di chi, più volte - ed è giusto ricordarlo - nella passata legislatura, aveva stigmatizzato il ricorso eccessivo ai provvedimenti d'urgenza: è ovvio che mi riferisco al MoVimento 5 Stelle.

Giova ricordare al Governo in carica, i cui sostenitori hanno più volte condannato in passato l'uso sconsiderato e scorretto dello strumento del decreto-legge, che la tecnica legislativa e il linguaggio normativo costituiscono elementi imprescindibili per avviare correttamente il processo di produzione normativa. Il fine che ogni atto normativo dovrebbe perseguire è quello di giungere all'adozione di norme chiare e facilmente comprensibili sul piano semantico, correttamente formulate da un punto di vista strutturale interno, che si inseriscano e coordinino armonicamente con il resto dell'ordinamento giuridico. Occorre altresì ricordare che il 9 settembre dell'anno scorso il presidente del Consiglio Conte, intervenendo in sede di replica alla Camera, ebbe a dichiarare che avrebbe cercato di limitarlo. Egli disse che si sarebbe impegnato a lavorare con metodo in modo da relegare veramente la decretazione d'urgenza, come prevede la Costituzione, soltanto ai casi veramente straordinari di necessità e urgenza.

Il presidente Conte ha quindi smentito se stesso. Inoltre, continuò dicendo che al ministro D'Incà sarebbe toccato un lavoro molto gravoso e che avrebbero lavorato insieme per avere un dialogo costante con il Parlamento e con i Capigruppo. Sia ben chiaro: queste sono le parole di Conte. Disse che sarebbe stato a disposizione anche lui, che si sarebbero incontrati, se del caso, anche con i Presidenti delle Commissioni, per avere un dialogo quanto più possibile aperto e proficuo. Sostanzialmente cioè fece un ragionamento come a dire che il Parlamento aveva peso, era importante e che egli intendeva dargli il ruolo che meritava, che la Costituzione gli aveva conferito. Mi sembra invece che quando si passa dalle parole ai fatti evidentemente lo sport preferito sia quello di smentire se stessi: tale promessa, infatti, è stata smentita dalla realtà, come ho appena detto.

Ancora una volta il legislatore ha reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine «urgenti» sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto-legge. Non basta usare la parola «urgente» perché un provvedimento lo sia davvero e sostanzialmente possa definirsi come tale per i cittadini italiani.

Torno a ricordare a me stesso e all'Assemblea che la Corte costituzionale ha più volte qualificato la possibilità per il Governo di adottare atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione della funzione legislativa del Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di Governo disegnata dalla Carta fondamentale, dalla nostra Costituzione.

È necessario ricordare e considerare che si dovrebbe usare maggior cautela nell'emanazione di provvedimenti emergenziali, che sembrano redatti solo per regolare questioni meramente di carattere politico. Nel caso di specie mi pare evidente, dopo la crisi seguita alle dimissioni dell'ex Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che nell'attuale maggioranza parlamentare fosse insorto un problema di natura politica. L'*escamotage* di spacchettare quel Ministero è stato semplicemente una soluzione per uscire fuori dalle sabbie mobili, nelle quali ancora una volta la maggioranza si era ficcata.

Chiedo quindi che, non essendovi i presupposti, non si passi all'esame del provvedimento, per chiara ed evidente incostituzionalità dello stesso. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Saponara per illustrare la questione pregiudiziale QP2 (testo 2). Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, il Gruppo Lega-Salvini Premier ha ritenuto opportuno fare alcune considerazioni e portarle, per quanto possibile, all'attenzione dell'Assemblea, in quanto ritenute di notevole importanza, ai fini della finanza pubblica e del buon governo.

Il decreto-legge in esame, attraverso la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza la suddivisione degli uffici tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, stabilendo di conseguenza che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, verranno apportate le variazioni di bilancio, occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova articolazione del Governo. (*Brusio*).

Signor Presidente, mi scusi, ma non riesco a parlare con questa confusione.

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione. Per cortesia, colleghi, c'è troppo brusio.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). A ciò si aggiunge il termine del 30 giugno 2020, come data fissata per l'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, compresi gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Per ritrovare una siffatta suddivisione dei Ministeri dobbiamo ritornare al 2006 - quindi torniamo indietro - quando il Ministero della pubblica istruzione era un'entità autonoma rispetto al Ministero dell'università e della ricerca. Stiamo parlando del secondo Governo Prodi, con i ministri Fioroni e Mussi, prima cioè che gli interventi di contenimento della spesa pubblica, attuati a seguito della congiuntura economica internazionale del 2008, facessero optare per una razionalizzazione del numero dei Ministeri con portafoglio. A proposito di ciò, con la legge finanziaria per il 2008, oltre alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, si stabiliva anche la riduzione del numero dei Dicasteri, portandolo da 18 a 12, che solo successivamente, con la legge del 13 novembre 2009 e l'istituzione del Ministero della salute, è poi salito a 13.

A queste premesse si aggiungono una serie di considerazioni, su cui invito i colleghi senatori a fare attenzione. La prima di esse riguarda il fatto che la situazione economica non può dirsi mutata strutturalmente. Non si comprende quindi questo intervento legislativo, che si discosta decisamente dalla linea di contenimento delle spese per la compagine governativa, che da anni caratterizza il nostro Paese (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), in linea con le misure di austerità. Non si tratta di una soluzione criticabile *tout court* nel merito, ma pecca di scarsa opportunità per il periodo economico che ancora sta vivendo il nostro Paese. Infatti, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto-legge, che reca disposizioni finanziarie, dai trasferimenti di personale e competenze da un Dicastero all'altro derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021 nella versione iniziale del decreto-legge, lievitati però a 6.036.000 euro per l'anno 2020 e a 12.465.000 euro annui a decorrere dal 2021, sulla base dell'emendamento 1.1000 presentato dalla relatrice.

Il decreto-legge in esame, inoltre, all'articolo 4, comma 10, abrogando il precedente limite fissato a 13 Dicasteri, oltre a lasciare praticamente campo aperto alla duplicazione dei Ministeri, rende permeabile l'organizzazione della compagine governativa a logiche spartitorie, a scelte non maturate secondo un preciso indirizzo politico, ma piuttosto per cercare di tenere unita una maggioranza distribuendo posti di potere. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Resta difficile, quindi, ravvisare nel provvedimento quei presupposti oggettivi di necessità e urgenza che hanno portato all'emanazione di questo decreto-legge. È, invece, fin troppo facile ravvisare presupposti soggettivi e contingenti.

Aggiungo che lo strumento della decretazione d'urgenza viene adoperato con eccessiva disinvoltura da un Governo che annovera tra i suoi esponenti coloro che da sempre avversano l'abuso di questo strumento legislativo.

Infine, un ulteriore problema non di poco conto in una dinamica di efficienza organizzativa e di buona amministrazione è costituito dalle difficoltà legate alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali. Considerando che ci sono voluti anni per unificare la struttura, altrettanti ce ne

vorranno per attuare di nuovo la divisione, con conseguenti disguidi e rallentamenti nell'azione decisionale.

Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo, mi pare che ci siano sufficienti motivi per cui il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione possa chiedere che il Senato deliberi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del decreto-legge n. 1664. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

[IANNONE](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (Fdl). Signor Presidente, in maniera molto rapida annuncio che Fratelli d'Italia voterà favorevolmente alle due questioni pregiudiziali presentate dai colleghi di Forza Italia e della Lega.

In particolare, condividiamo le motivazioni espresse e presentate con riferimento all'abuso nel ricorso alla decretazione d'urgenza, che tradisce un impegno assunto e ribadito anche in quest'Assemblea dal presidente Conte e che, nella scorsa legislatura, vedeva il primo partito della maggioranza impegnato ogni volta a criticare tale ricorso.

Tutto questo sembra già appartenere alla storia e la verità è che si mette in campo un provvedimento esclusivamente per esigenze e dinamiche interne ad una maggioranza che va a dissolversi.

Ricordiamo tutti nel periodo di Natale le dimissioni del ministro Fioramonti, il quale annunciava di lasciare il Ministero per mancanza di risposte nella legge di bilancio in termini di stanziamenti per la scuola, l'università e la ricerca. Ebbene, in queste materie e per le risposte che questo mondo aspetta sarebbe necessario un provvedimento che dia risposta al precariato della scuola e dell'università, che metta in sicurezza i nostri istituti, dove si svolgono le attività didattiche e che investa sulle nostre migliori menti e sulla ricerca; non certo un provvedimento per spacchettare un Ministero, tornando indietro di molti anni, per fare in modo che due ministri, dell'una e dell'altra forza politica di maggioranza, possano trovare una poltrona. È questa la vera esigenza che si sostiene con questo decreto-legge e ci si fa beffa ancora una volta del Parlamento. Forse si pensa di farsi beffa anche dell'opinione pubblica e dei nostri cittadini.

Allora è necessario, così come faremo nel prosieguo dell'esame, dire un forte e fermo «no» a questa decomposizione della maggioranza, che evidentemente non può essere anche la metafora di un mondo, quello della nostra scuola, della nostra formazione e della nostra università, che attende ben altre risposte e provvedimenti, che non vadano nella direzione di agevolare la vita della politica, ma vadano invece nella direzione di dare concretamente il segno di una Nazione e di una patria che vuole investire in maniera seria concreta e reale sull'istruzione.

Per questi motivi, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, annuncio che voteremo favorevolmente alle questioni pregiudiziali presentate, chiedendo di non passare all'esame del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Fdl).*

[GRANATO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO (M5S). Signor Presidente, la separazione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università e della ricerca non rappresenta una novità nel nostro ordinamento ed è frutto di una scelta precisa, quella dettata dalla necessità del rilancio del sistema nazionale della formazione in tutte le sue componenti: istruzione, università e ricerca scientifica, alta formazione artistica e musicale.

I due Ministeri, nati distinti, furono riuniti per la prima volta in seguito al decreto legislativo n. 300 del 1999, attuativo delle riforme Bassanini, con l'accorpamento di funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica e superiore, istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica.

Nel 2006, poi, vi fu un nuovo "spacchettamento" che, però, ebbe vita brevissima in quanto, già nel 2008, fu prevista ancora una volta la riunificazione dei due Dicasteri. È proprio a partire da quell'anno che iniziò un veloce ed inesorabile declino del settore dell'istruzione, sotto il Governo Berlusconi, sostenuto dalla Lega.

Fu avviata, infatti, una stagione di tagli indiscriminati e sciagurati che colpirono trasversalmente il settore, sia dal lato scuola che da quello dell'università, riducendo le risorse a disposizione per un importo complessivo che superò i 10 miliardi di euro. Furono cancellate 90.000 cattedre per i tagli al monte ore di numerose discipline, anche caratterizzanti i vari indirizzi delle scuole.

Qualche giorno fa abbiamo esaminato in Assemblea le mozioni di Lega e Forza Italia sulla Giornata della memoria. Memoria corta, direi, visto che sono stati i tagli della riforma Gelmini - votata proprio da loro - a sacrificare, tra le altre, le ore di storia, generando mostri come geostoria, disciplina derivata dalla fusione della storia con la geografia che perdeva le sue due ore settimanali dedicate nel biennio dei licei. Furono tagli esiziali, frutto di una politica miope di cui ancora oggi, purtroppo, scontiamo le conseguenze, perché da quando è stato introdotto il *fiscal compact*, nessun Governo ha più trovato nel bilancio quei dieci miliardi per il comparto scuola, università e ricerca stornati dalla Gelmini.

Per il centrodestra, che solleva questioni di inopportunità finanziaria, ogni euro speso per migliorare la qualità del servizio pubblico in campo di istruzione, università e ricerca, evidentemente è speso male. Ne prendiamo atto.

Infatti, dall'esperienza "unitaria" del Ministero in questi dodici anni, che sconta le inevitabili difficoltà di recuperare quelle risorse tagliate da politiche pubbliche che videro nel settore dell'istruzione solo un mezzo per fare cassa, è possibile effettuare una breve analisi, per capire meglio perché la scissione del MIUR in due distinti dicasteri si è resa oggi quanto mai opportuna.

Il settore universitario e quello della ricerca non hanno mai beneficiato delle sinergie che, si diceva, sarebbero potute derivare dall'unificazione ordinamentale, tutt'altro. L'affidamento del Dicastero a competenze unificate a Ministri che comprensibilmente non avevano diretta conoscenza di tutti i settori ha giocato il suo ruolo nella mancanza di visione che ha caratterizzato le politiche del settore in questi ultimi anni. Infatti il Ministero è stato mandato avanti prevalentemente da burocrati e tecnici, con il prevedibile risultato di un evidente scollamento dalla realtà vissuta dagli operatori dei vari settori.

Secondo l'ultimo *report* disponibile diffuso dall'Istat sui livelli di apprendimento in Italia, pubblicato nel 2019, il nostro Paese è penultimo in Europa per numero di giovani laureati, nel *range* d'età trenta-trentaquattro anni. Solamente la Romania ha fatto registrare un dato peggiore.

Secondo la strategia Europa 2020 - e vi ricordo che al 2020 ci siamo arrivati - avremmo dovuto raggiungere il 40 per cento della quota di trenta- trentaquattrenni in possesso di una laurea: siamo in crescita rispetto agli ultimi ma ci fermiamo al di sotto del 30 per cento, cioè oltre 10 punti percentuali in meno rispetto alla soglia minima. Sono dati che fanno riflettere e che trasmettono l'urgente necessità di interventi politici consapevoli a guida dell'apparato tecnico.

E per la scuola, invece? Anche per questo settore, sempre dichiarato strategico dal mondo politico e mai finanziato in modo opportuno, crediamo fortemente che avere un Ministro e un Ministero dedicati alle sole istituzioni scolastiche non possa che apportare benefici, anzitutto per l'attuazione di alcuni cambiamenti che possono contribuire a migliorare il funzionamento del sistema. Sto parlando di un avvio regolare dell'anno scolastico, della deburocratizzazione della didattica, della centralità degli apprendimenti e della valorizzazione effettiva del corpo docente.

Parliamo di un settore, quello della scuola, in cui i numeri parlano da soli: 370.000 classi; quasi otto milioni di studenti, di cui 250.000 con disabilità; 41.000 sedi scolastiche statali; oltre 800.000 docenti, di cui 680.000 assegnati ai posti comuni e 140.000 a quelli di sostegno. Vi sono, poi, più di 12.500 scuole paritarie, frequentate da quasi 900.000 studenti.

Indubbiamente bisognerà trovare ulteriori risorse da investire in questo settore, ma politiche di visione di Ministri con conoscenza diretta delle problematiche, ciascuno nel proprio ambito, potranno consentire di ottimizzare le risorse già disponibili nell'ottica del buon andamento e dell'adeguamento di questi strategici comparti alle sfide del futuro.

Sempre secondo il rapporto Istat del 2019, solo il 62 per cento della popolazione italiana tra venticinque e sessantaquattro anni è in possesso di un titolo di studio secondario superiore, che è il principale indicatore per valutare il livello di istruzione formale conseguito in un Paese, contro una media europea del 78,1 per cento.

I fattori di criticità nel settore scolastico, purtroppo, sono numerosi.

Senza contare, poi - ahimè - le differenze territoriali interne al nostro Paese, sempre più accentuate. Gli ultimi studi del MIUR, relativi all'anno 2019, sulla dispersione scolastica riportano un quadro a dir poco desolante per quanto riguarda i livelli di apprendimento e le percentuali di abbandono rilevati soprattutto nel Mezzogiorno.

La logica dello scorporo dei due Dicasteri, come appare chiaro anche in ragione dei *trend* e dei dati che ho richiamato, è pertanto una misura che, con una spesa ragionevole, investe sulla qualità di gestione di tutti i settori, per una piena valorizzazione delle specificità che connotano il sistema della formazione nazionale, sia scolastica che universitaria, e della ricerca scientifica.

Entrambi i Dicasteri stanno collaborando alacremente e proficuamente per ridurre i tempi organizzativi al minimo e il fatto che entrambi i Ministri appartenenti ai settori di competenza abbiano già una visione chiara delle problematiche da affrontare agevola non poco il percorso che ciascuno dovrà sostenere. Abbiamo avuto dai nuovi Ministri delle risposte già esaustive a molte delle problematiche all'ordine del giorno.

Poiché per noi la formazione pubblica e la ricerca, per il loro ruolo strategico per la crescita del Paese, sono una priorità nazionale riteniamo questo provvedimento necessario ed urgente, rigettando le mozioni pregiudiziali presentate dall'opposizione come inconsistenti, infondate e pretestuose, anche alla luce delle politiche nefaste da loro portate avanti quando si trovavano al Governo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1) e dalla senatrice Saponara e da altri senatori (QP2 (testo 2)).

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO (M5S). Signor Presidente, il decreto-legge di cui oggi discutiamo è predisposto per operare una migliore razionalizzazione delle funzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica.

In questa riorganizzazione, che divide le competenze in due grandi aree, quella dell'istruzione scolastica e quella della formazione superiore, universitaria e della ricerca, si precisa, altresì, all'articolo 51-*bis*, l'ambito di riferimento dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che viene, quindi, inserita in maniera inequivocabile nel sistema universitario.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,28)

(*Segue RUSSO*). Alta formazione artistica e musicale a cui questo decreto-legge dedica una particolare attenzione e che è oggetto del mio intervento. Infatti, nonostante siano passati ben ventuno anni dalla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, che ne riconosce l'appartenenza al più ampio *genus* degli studi universitari, l'AFAM non ha ancora visto concluso il suo allineamento con il sistema universitario.

Vero è che, da un lato, ciò risulta già realizzato nel sistema di crediti formativi e con l'equiparazione dei titoli conseguiti con quelli universitari, ma è parimenti vero che il sistema di reclutamento dei docenti, invece, si conforma ancora con quello dell'istruzione secondaria. Né esiste ancora un'abilitazione artistica.

È chiaro, quindi, che bisogna intervenire per un riordino profondo del sistema, sia al fine di garantire l'innovazione didattica sia per favorire la ricerca, la terza missione e l'internazionalizzazione nello spirito della piena attuazione del processo di Bologna.

Nell'acronimo AFAM, ricordo, sono comprese non solo le accademie di belle arti e i conservatori di musica, ma anche l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per l'industria artistica e anche gli istituti musicali pareggiati in via di statizzazione: un mondo di creatività, bellezza ed eccellenza, dalla musica al *design*, dalla danza alla moda, per cui oggi, più che mai, si richiedono cura e risorse.

Le accademie e i conservatori costituiscono oggi un modello di riferimento, *in primis* per le origini storiche. Facendo un salto nel Seicento, basti ricordare i conservatori allora orfanotrofi di due città,

Napoli e Venezia, e due maestri per tutti, Scarlatti e Vivaldi che, facendo di necessità virtù, implementarono la loro funzione di accoglienza dei piccoli orfani con quella di scuola di musica, al fine di impiegare la giovane forza lavoro presso le case nobiliari e le feste che abbondavano in ambedue le città.

In secondo luogo, l'importanza dei conservatori e delle accademie italiane è riconosciuta anche a livello internazionale, tant'è che oggi rappresentano in tutto il mondo centri di eccellenza di cui è testimonianza l'alto numero di studenti stranieri iscritti. Infine, sappiamo che il mondo dell'arte e della creatività è foriero di importanti ricadute in ambito economico e sociale.

Dopo venti anni, finalmente il processo di riforma è stato riavviato con nuovo vigore in questa legislatura già dal primo Governo Conte, intervenendo sul varo del regolamento sul reclutamento, sull'attuazione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam) e sull'avvio del processo di statizzazione degli ex istituti pareggiati e, non da ultimo, con la convocazione, dopo undici anni da quella precedente, degli stati generali del sistema AFAM ad opera dell'allora sottosegretario Fioramonti.

Proprio in quella occasione per la prima volta sono stati sentiti nel dibattito, non solo le figure apicali dell'alta formazione, ma tutto il sistema allargato alle professioni della cultura e dello spettacolo, sia in senso orizzontale che verticale, coinvolgendo l'intera filiera musicale. Nella stessa occasione sono state individuate le tematiche fondamentali per il completamento della riforma, ora trasferita al nuovo Ministro con una possibilità di incidenza maggiore, dato che le competenze specifiche sono state poste in carico ad un unico Ministero, in cui sarà per la prima volta predisposta una direzione generale esclusivamente per l'alta formazione artistica e musicale, una dirigenza che potrà dedicarsi all'AFAM, non solo nei compiti di programmazione degli interventi di indirizzo e coordinamento, di normazione generale e finanziamento, ma anche nei compiti di valorizzazione del merito e del diritto allo studio, in quelli di attuazione delle norme comunitarie e internazionali, di armonizzazione europea e di integrazione internazionale, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri.

Sono certa che troveranno spazio idoneo temi quali l'internazionalizzazione, la ricerca, la qualità e la valutazione, la programmazione dell'offerta, la *governance*, la terza missione, il reclutamento, il riordino complessivo del sistema, che dovrà prevedere anche l'individuazione di figure di tutoraggio accanto a quelle della docenza e, non per ultimo, un adeguato ampliamento dell'organico, in considerazione dell'esponenziale crescita del numero delle iscrizioni.

Questo disegno di legge, intanto, nelle more di un futuro riordino, grazie ad un emendamento della relatrice già approvato in Commissione, affronta e supera due emergenze. *In primis*, viene prorogata la prima attuazione del regolamento per il reclutamento che slitta a decorrere dall'anno accademico 2021-2022; in secondo luogo, viene prorogato il termine ultimo per acquisire i requisiti di accesso alla graduatoria istituita dalla legge del 27 dicembre 2017, n. 205, fino all'anno accademico 2020-2021.

Inoltre, il disegno di legge in oggetto pone una pietra miliare in tema di ricerca artistica, segno di una seria attenzione del ministro Manfredi verso il mondo dell'Alta formazione artistica e musicale. Mi riferisco all'approvazione, sempre in Commissione, dell'emendamento a mia prima firma, cui il Governo ha dato parere favorevole, che affianca alla ricerca scientifica e tecnologica la ricerca artistica: un segnale di grande apertura per una questione cui da tempo si attendeva risposta. Infatti, come le università sono sedi primarie della ricerca scientifica, anche il legislatore della legge n. 508 del 1999 considera le istituzioni AFAM sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Si tratta di un'affermazione necessaria, anzi, costituzionalmente necessaria, ove si abbia in mente la chiara lettera dell'articolo 33 della Costituzione, che pone sullo stesso piano università, accademie e istituti di alta cultura senza formulare una gerarchia fra di essi.

Lo sviluppo della ricerca artistica e l'auspicato avvio dei dottorati di ricerca AFAM saranno, sono certa, un fiore all'occhiello di questo Ministro e di questo Ministero.

Va sottolineato che nelle istituzioni AFAM vi sono i presupposti per svolgere sia attività di ricerca scientifica in senso tradizionale (per esempio tecnico-storica, ma anche relativa all'innovazione

tecnologica delle arti), quella che il manuale di Frascati intende come «ricerca per le arti», ma anche una ricerca artistica (per esempio di area creativo-performativa), quella che nel manuale di Frascati è intesa come «ricerca nelle arti».

Sviluppare la ricerca artistica implica non solo una riflessione all'interno del mondo dell'arte e della cultura, ma conduce necessariamente ad un ripensamento sul ruolo di queste ultime all'interno della società in generale.

La sfida più ambiziosa presa in carico da questo Ministero, che vede il settore dell'AFAM protagonista, è di ordine civile e culturale.

Nella misura in cui si intenda passare da una mentalità che riserva all'arte e ai temi legati alla cultura un ruolo marginale, investire in capitale umano e strutturale nell'ambito di un settore tanto prezioso, significa contribuire al raggiungimento di una dimensione civile più articolata, all'interno della quale le arti tornino ad avere un ruolo centrale socialmente propulsivo per l'intera collettività. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, la prospettiva di avere un Ministero dedicato all'università e alla ricerca scientifica, nonostante il mio Gruppo abbia appena votato a favore delle questioni pregiudiziali, in realtà, a me personalmente e ad una grande parte del mondo accademico, oggettivamente faceva piacere. Faceva piacere immaginare che dopo vent'anni ci sarebbe stata all'interno del MIUR una struttura pensante capace di ripensare l'università. Soprattutto capace di ripensare i tre aspetti fondamentali dell'università, quell'attività di didattica che non è soltanto una trasmissione di contenuti, ma veramente una palestra, una fucina in cui si formano le migliori intelligenze del Paese, in cui si dà respiro alla capacità di sognare dei giovani nel momento in cui si confrontano con la prospettiva di uno studio che diventerà lavoro, investimento nello sviluppo del Paese, che diventerà non solo la costruzione di un'identità professionale personale, ma un servizio autentico a questo nostro Paese per rimetterlo davvero in movimento. Non ci dimentichiamo infatti che quando parliamo di ridare ali al Paese, stiamo parlando ad una generazione di giovani intelligenti, brillanti e creativi, capaci di guardare le cose da un punto di vista diverso da quello da cui finora lo abbiamo guardato noi, per la semplice ragione che questo nostro punto di vista finora non ha funzionato o non ha funzionato così bene come avremmo voluto. Per questo c'è bisogno di un investimento forte che valorizzi le risorse dei giovani e cosa meglio dell'università per dare una risposta forte, fatta di esigenza, di proposta, di accoglienza, come diciamo noi, alla meglio gioventù di questo Paese?

Sarebbe stato un sogno veramente importante restituire alla ricerca universitaria quello spessore di cui oggi tocchiamo con mano, in particolare pensando alla ricerca biomedica, il bisogno assoluto che c'è. In questi giorni stiamo tutti sognando che si possa trovare il vaccino contro il coronavirus. Non oso pensare alla dialettica della legislatura precedente, con tutta la tribù dei cosiddetti No vax. Penso a intelligenze nuove che guardino al mondo delle scienze biomediche con uno sguardo forte. Penso, per esempio, a quel problema con cui ci confrontiamo tutti gli anni e al quale troppo spesso si cerca di dare una risposta banale; mi riferisco ai 70.000 studenti che accedono alle prove di accesso alla facoltà di medicina, desiderosi di dare un servizio forte alla qualità della salute di questo Paese attraverso ricerche innovative ed efficaci.

Pensare al modo in cui a questi giovani si potrebbero aprire le strade delle facoltà di biologia, di biotecnologia, di farmacologia, di ingegneria biomedica, di economia sanitaria, di diritto orientato al diritto alla salute di tante persone, di scienze della nutrizione. Penso a una potenza di creatività che potrebbe venire da una ricerca assunta autenticamente con passione.

Penso poi a quella terza missione dell'università, che tutti quanti noi consideriamo un'innovazione potente della cultura del nostro tempo; quella terza missione che ricollega l'università alla società civile e fa sì che il professore universitario non sia chiuso nella sua sorta di cittadella accademica, ma in qualche modo scenda a vedere e affrontare i problemi concreti. Penso, nello stesso tempo, alle porte aperte di questa struttura, come quella che la terza missione consacra, che fanno sì che entrino in università professionisti di grande spessore in tutte le discipline (dalle discipline STEM, a quelle

umanistiche e sociali e giuridico-economiche).

Da tempo io e - mi creda - moltissimi altri che hanno speso la loro vita in università sogniamo un Ministero dell'università in grado di assolvere davvero a queste sue funzioni strutturali di formazione, ricerca e sviluppo della società in cui viviamo. Il fatto, poi, che fosse stato chiamato a ricoprire questa carica il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), l'uomo che per definizione conosce meglio le dinamiche di tutte le università d'Italia (da Nord a Sud, grandi e piccole), era davvero un elemento di grande speranza.

Dico era perché quando ho letto il disegno di legge sono rimasta impressionata dalla piccolezza burocratico-amministrativa che lo caratterizza. Sembra che l'unica cosa importante sia spartirsi le risorse e stabilire quanto guadagna il Ministro dell'università, piuttosto che quello dell'istruzione, il capo di Gabinetto o quello dell'ufficio legislativo. Sembra che l'unica cosa importante sia, ancora una volta, avere in primo piano l'assetto burocratico-strutturale e lasciare davvero in ombra ciò che è l'anima stessa dell'università e ne costituisce la passione.

Infatti, non ci dimentichiamo che chi sceglie di andare, ma soprattutto di restare in università fa un'opzione moralmente forte, di passione. Non lo fa certamente per guadagno, né per qualsiasi altro motivo di potere o prestigio; lo fa perché crede che il sapere sia davvero il lievito che farà fermentare questo nostro Paese e gli restituirà la grandezza, quella che tutti noi sogniamo ogni tanto quando parliamo del nuovo Rinascimento di cui abbiamo bisogno, avendo la consapevolezza che esso è una realtà italiana e che questa unità del sapere è costruita intorno al giusto punto di equilibrio tra le scienze tecnico-scientifiche - le famose facoltà STEM - e le facoltà umanistiche. Mi riferisco a quell'unità del sapere che nasce proprio dalla qualità della vita universitaria come condivisione, capacità di intrecciare gli insegnamenti obbligatori con quelli opzionali, capacità di andare a vedere e capacità di muoversi.

Pensate cosa è Roma, città delle università di tutti i tipi. Roma ha cinque facoltà di medicina. Cosa dovrebbe essere se ci fosse davvero un pensiero universitario che si riappropria delle ragioni di valore e non esclusivamente delle ragioni di tipo economico e burocratico?

La vera delusione, per cui ho espresso il mio voto favorevole alle questioni pregiudiziali (laddove le garantisco in partenza che sono a favore di un Ministero dell'università) è perché il disegno di legge in esame è veramente povero e piccolo. Il provvedimento cammina con i piedi per terra; come succede a Roma, devi camminare con i piedi e lo sguardo per terra perché sennò inciampi e cadi. Gli mancano lo spessore e lo sguardo lungo.

Credo davvero che dobbiamo ripensare l'università con un livello alto di esigenza. Sappiamo tutti che dietro il tema delle università (università triennali, quinquennali, di massa e di *élite*) ci sono quei problemi infiniti che la cultura chiede vengano risolti affinché tutto il Paese faccia un passo avanti. Pensiamo a tutta la dialettica di questi giorni e alle false informazioni, ma anche a quella famosa scienza dei numeri, che dovrebbe essere esatta: basta invece leggere i numeri sui giornali tutti i giorni, per capire che non sono esatti né lo sono la loro interpretazione o proiezione che da questo sapere dovrebbe derivare, sì da renderlo salvifico - me lo si lasci dire - nel senso di una salvezza declinata in questo momento come qualità di vita e di cultura.

Ora mi auguro che, nonostante tutto, il Ministro sia capace di restituire all'università un'identità nuova - ma abbia anche il tempo di farlo, pensate, dopo tutto questo Governo francamente problematico per noi - in modo che ci sia il piacere di andare, studiare e restare all'università. La vogliamo dire tutta? Quanti studenti lottano per avere un dottorato di ricerca? Dei fortunati che ne vincono uno, nemmeno il due per cento resta in università, perché mancano opportunità. Sa quanti sono i professori - vuoi associati, vuoi universitari - che hanno superato l'abilitazione scientifica nazionale, eppure non c'è un'università che li chiami? Abbiamo invece altri professori che fanno 120-150 ore di didattica, che però necessariamente, quand'è così faticosa e onerosa, perde di smalto, di slancio e di dedizione nella relazione tra docente e studente. Vogliamo un'università diversa... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Suppongo sia finito il tempo, signor Presidente, comunque non si preoccupi: smetto di parlare, chiedendo soltanto che in Italia ci venga davvero restituita quell'università che è stata la culla

dell'università per tutta l'Europa; è nata in Italia e vorremmo che ritrovasse la sua grandezza, con il suo spessore e la sua dimensione di servizio. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, negli ultimi trent'anni abbiamo assistito a ripetute separazioni e unificazioni di questi due Ministeri: dal 1989 al 1999 ne abbiamo avuto uno doppio; poi, dal 1999 al 2006, abbiamo assistito a un'unificazione ad opera del Governo Berlusconi; dal 2006 al 2008 i due Ministeri sono nuovamente stati divisi sotto il Governo Prodi; e poi, dal 2008 ad oggi, di nuovo uniti dal Governo Berlusconi (e tutti - penso - ricordiamo il ministro Gelmini e la sua famigerata riforma, che tanti danni ha fatto al sistema dell'istruzione e dell'università italiano); da allora, si sono susseguiti sette Ministri e oggi finalmente il mondo dell'università ha la dignità di averne uno proprio.

Da dipendente di un'università italiana, penso di poter parlare dei problemi che con i due Ministeri unificati abbiamo avuto nel nostro sistema, non foss'altro per lo squilibrio numerico della rappresentazione del personale: parliamo di un rapporto approssimativo di dieci a uno. Il comparto università e ricerca e il sistema della ricerca italiana, quindi, sono stati sempre un po' schiacciati dalla convivenza con il Ministero dell'istruzione.

Che altro dire? Ad opera del «ministro» Gelmini abbiamo assistito tutti a una precarizzazione del sistema della ricerca italiana: tutti abbiamo davanti agli occhi quanti precari ci sono nelle nostre università e nei nostri enti di ricerca; basti pensare allo scalpore che qualche settimana fa ha fatto il grande successo ottenuto dalle nostre ricercatrici dell'istituto Spallanzani, che, prime in Italia e in Europa, hanno sequenziato il genoma del coronavirus, salvo poi scoprire che anch'esse erano vittime di tale precarizzazione.

Per fortuna, grazie agli interventi di questo e, in parte, del precedente Governo, stiamo andando incontro ad un rafforzamento della stabilizzazione del nostro personale della ricerca. Alcuni interventi sono stati fatti. Infatti una delle ricercatrici dello Spallanzani, pochi giorni dopo la sua scoperta, è stata finalmente stabilizzata *(Applausi dal Gruppo M5S)*, come usiamo dire oggi, grazie a una procedura concorsuale che aveva già avuto luogo. Altre stabilizzazioni ci saranno nell'immediato futuro.

Il presidente Conte non più di qualche settimana fa aveva presentato un grande piano di assunzioni che prevede 10.000 ricercatori stabili nel nostro Paese nei prossimi cinque anni. Questo è un grande successo per noi. Parliamo continuamente di fuga di cervelli, dei nostri giovani che se ne vanno all'estero, e finalmente stiamo facendo dei passi per trattenerli qui e valorizzare ancora il nostro eccellente sistema dell'università e della ricerca italiana. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Siamo tutti consci che bisogna fare di più; stiamo mettendo in atto tutte le misure per fare di più. Esprimo quindi nuovamente la mia soddisfazione per la separazione di questi due Ministeri e per il fatto che l'università e il sistema della ricerca italiana abbiano nuovamente la dignità di un proprio Dicastero. Ritengo che questo sia solo un ulteriore passo nella direzione del rafforzamento del nostro eccellente sistema dell'università e della ricerca. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

[TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, signor Sottosegretario, non vorrei ripetere quanto detto dalla collega Binetti, che condivido, e provo a fare qualche riflessione che mi perdonerete se può sembrare non attinente al disegno di legge in discussione oggi, ma che giustifica, a mio personale avviso, come il Ministero dell'università, finalmente dopo undici anni, possa tornare ad avere un ruolo centrale, da protagonista, nella definizione del modello di sviluppo economico, sociale e sostenibile del nostro Paese, in una competizione internazionale che oramai - è inutile nasconderselo - evidenzia alcuni limiti del fenomeno della globalizzazione. Non ultimo il fatto che la ricchezza è stata redistribuita in maniera sempre meno equa.

Sapete perfettamente quanto il fenomeno della redistribuzione della ricchezza non equa sia emerso in maniera prepotente negli Stati Uniti d'America, dove recentemente una ricerca ha significato che lo 0,1 per cento della popolazione possiede il 90 per cento della ricchezza. Dico tutto questo perché, se alla crisi sociale - che è evidente a tutti noi - si sovrappone il fenomeno dell'innovazione tecnologica, più noto come rivoluzione digitale, voi capite che la dimensione del problema diventa talmente grande e

complessa da essere di difficile governabilità. Di conseguenza, quello che una volta eravamo abituati a definire come modello della tripla elica, ossia lo Stato e le istituzioni, le imprese e le università che insieme definivano il modello di sviluppo e di innovazione sociale (ricordo che era un pezzo della strategia di Lisbona sottoscritta dai Capi di Stato e di Governo nel 2000), oggi non è assolutamente più sufficiente. Questo perché sono entrati prepotentemente due attori nella scena economica e sociale: da una parte, le comunità con tutti i loro corpi intermedi; dall'altra parte, le giovani generazioni e l'ambiente.

Un tratto caratteristico della rivoluzione digitale e della contingenza sociale che tutti noi stiamo osservando è che, a differenza della rivoluzione industriale degli ultimi centocinquanta anni, la rivoluzione digitale è completamente diversa. Tale rivoluzione prevede che il singolo individuo non ce la possa più fare da solo; ce la può fare solo se approccia la sua vita e in generale le sue scommesse sul futuro in maniera - si direbbe - olistica, cioè integrandosi con la comunità nella quale vive, cercando di essere molto ben radicato in essa e instaurando rapporti di collaborazione e relazioni costanti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,55)

(Segue TIRABOSCHI). Stiglitz, che è stato Premio Nobel dell'economia nel 2001, nel suo libro dal titolo «La globalizzazione e i suoi oppositori», ha detto una frase che mi ha colpito, cioè che oggi sostanzialmente la crisi profonda dell'economia e della politica possono vedere protagonisti le organizzazioni *no profit* e tra queste c'è proprio l'università, che deve ad essere centrale nel modello di definizione di sviluppo del futuro.

Le università, però, devono assolutamente cambiare, non possono più essere quelle che erano nel ventesimo secolo, devono viaggiare molto più velocemente, devono essere decisamente più flessibili e duttili, devono essere molto più efficienti, devono impostare i loro schemi di formazione in maniera completamente diversa rispetto al passato. Io direi che si potrebbe utilizzare un motto del seguente tipo: nell'università non si insegna, ma si impara tutti insieme. Penso, cioè, a quella comunità aperta in cui si ibridano le generazioni dei professori e degli studenti, che non devono più essere collegati da un modello di trasferimento lineare delle competenze e delle conoscenze. Quello è un modello che sicuramente ha risposto ad alcune logiche che andavano molto bene nel ventesimo secolo, che è stato molto robusto, ma che oggi non va assolutamente più bene, perché questa ibridazione costante non consente di tenere il modello di formazione statico, fermo e lineare. Pensate a tutto quello che ho detto prima riguardo alla rivoluzione digitale.

A questo riguardo apprezzo molto (anche se non l'ho capito, così è stato riportato dagli organi di stampa) il fatto che il Ministro vuole fare un'università digitale. Io spero che il Ministro non voglia fare - passatemi questo termine inglese - un *upgrade* di tutti i corsi universitari sul digitale, perché in questo senso il digitale ci travolgerebbe avendo una velocità incredibile. È una rivoluzione veramente non paragonabile con quelle che io ho definito dalla prima alla quarta, che sono arrivate fino agli inizi del ventunesimo secolo. Spero quindi che il Ministro stia effettivamente pensando al digitale come un vero e proprio ecosistema e non come una disciplina verticale, dunque ad un corso universitario o a una laurea triennale, insomma a qualcosa di specifico su questo nuovo paradigma.

L'unica nostra certezza è che non ci sono più punti di certezza e di sicurezza. Pertanto l'università, che può guidare il cambiamento della società e dell'economia, deve avere ben chiara questa incertezza, questa difficoltà di risolvere problemi complessi. Oggi non esiste più un'unica risposta ad un problema, ma esistono molteplici risposte a problemi estremamente complessi e queste risposte potrebbero anche rivelarsi non corrette. Tuttavia, dai fallimenti che si mettono in categorie - e in questo ci deve aiutare l'università - si può apprendere a non commettere altri errori nel futuro.

Pensando al mondo economico e delle imprese, occorre che l'università lavori in maniera stretta ed integrata con le aziende; addirittura dico che nelle università dovrebbero poter insegnare anche gli attori dello sviluppo e della crescita economica: i *manager*, i professionisti, i funzionari, coloro che sono a contatto con l'evoluzione repentina e talvolta imprevedibile del nostro mondo, di questo nuovo ciclo economico.

Quindi capite che se si va in questa direzione, dobbiamo rompere gli schemi del passato, perché non si adeguano più, assolutamente, alla situazione attuale. Voglio fare un'altra osservazione nel merito: oggi,

nelle comunità universitarie, bisogna cercare di favorire i talenti rivoluzionari, cioè coloro che hanno genio, innovazione, creatività e capacità di innovazione, ovvero, come si dice, coloro che sanno pensare *out of the box*, che non necessariamente sono i più meritevoli, anche se sono selezionati secondo criteri meritocratici estremamente rigorosi.

Anche se avrei voluto dire qualcosa di più, concludo con un'ultima osservazione, che è anche una critica all'organizzazione che si sta dando il Governo sui Ministeri: avrei unito le competenze del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con quelle del Ministro dell'università e della ricerca. Se infatti il compito di tale Ministro è solo quello di governare le tecnologie, in un ambito democratico, badando alla giustizia, all'equità e ad una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita economica e sociale, va bene come compito del ministro Pisano. Se però il ministro Pisano, come che ho letto, vuole lanciare "Made.it", ovvero un portale evocativo delle *startup*, sono profondamente contraria. Questa attività sarebbe dovuta infatti stare all'interno del Ministero dell'innovazione e della ricerca, per fare in modo che finalmente si possa agevolare quell'ecosistema, capace di dare un impulso importante al *venture capital* e al *private equity*, che in Italia sappiamo essere ancora molto acerbi. Dunque, una fotografia importante, corretta e puntuale delle *startup* dovrebbe stare all'interno dell'università, che devono lavorare insieme alle imprese. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, oggi stiamo discutendo un provvedimento che il Gruppo Italia Viva-P.S.I. considera assolutamente importante e necessario. Sappiamo che negli ultimi trent'anni l'istruzione ha subito, purtroppo, diversi momenti di divisione e poi di unificazione e, in particolare negli ultimi anni, ha visto l'alternanza di vari Ministri, che sono stati addirittura quattro negli ultimi cinque anni. È evidente che, per un settore strategico e prioritario come quello dell'istruzione, della conoscenza, del sapere, dell'università e della ricerca c'è invece la necessità non solo di fare presto, ma soprattutto di avere stabilità.

A mio avviso è dunque importante soffermarsi su alcuni temi, che riguardano il riordino dell'istruzione e dell'università, suddividendo quindi i due Ministeri. C'è la necessità, come è stato detto assolutamente bene da colleghe e colleghi che mi hanno preceduto, di investire, in termini di risorse finanziarie e soprattutto di risorse umane. Mai come in questo momento abbiamo la necessità di fare un investimento sul sapere e sulla conoscenza. Ne abbiamo parlato in occasione dell'esame di altri provvedimenti, ma, riprendendo le parole delle colleghe che mi hanno preceduto e della relatrice, mi vorrei soffermare anche su alcuni dati, che sono veramente impressionanti e drammatici. Pensiamo, ad esempio, al tema della dispersione scolastica, nella fascia di età tra i diciotto e i ventiquattro anni e anche in quelle precedenti: stiamo parlando di 600.000 ragazzi, che ogni anno abbandonano la scuola, molti dei quali addirittura durante la scuola dell'obbligo. Sappiamo anche che abbiamo una delle percentuali più basse in Europa per quel che riguarda il numero dei laureati. C'è un *gap* troppo alto, come evidenziato anche nei giorni scorsi dallo stesso ministro per le pari opportunità e la famiglia Bonetti, nella scelta di indirizzi su materie scientifiche tra ragazze e ragazzi.

Credo che il nuovo assetto dei due Ministeri sia una condizione imprescindibile e che abbiamo la necessità di operare una riorganizzazione generale delle aree funzionali - mi rivolgo al Governo in modo particolare - in tempi brevi perché siamo già alla fine di febbraio e rischiamo di essere, come purtroppo ogni anno, in ritardo con il nuovo anno scolastico.

È necessario approvare presto il provvedimento e, soprattutto, applicarlo. Penso alla questione degli ordinamenti scolastici, allo stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione di tutto il corpo docente e anche dei titoli di accesso. Valutiamo positivamente la ripartenza finalmente dei concorsi.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 18,06)

(Segue SBROLLINI). C'è da definire l'organizzazione della rete scolastica, gli obiettivi formativi nei diversi gradi di istruzione e un'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione su tutto il territorio nazionale. Oggi sappiamo purtroppo che alla piaga drammatica della dispersione scolastica si aggiunge una piaga drammatica di frammentazione della nostra società; ci

sono una crisi sociale e una povertà educativa enorme nel nostro Paese perché permangono troppe differenze tra le varie aree del Paese, tra zone ricche e povere dell'Italia.

C'è la necessità di attivare l'edilizia scolastica e, in modo particolare, di investire sulla sicurezza dei nostri edifici scolastici, cioè il luogo più importante dove i nostri figli, dopo la famiglia, passano la maggior parte del loro tempo. Ecco perché servono investimenti e risorse finanziarie e di personale. C'è la necessità di una formazione permanente del nostro corpo docente a tutti i livelli e infatti non mi riferisco soltanto ai gradi di scuola superiore e di università; mi riferisco al fatto di investire in questo settore perché facciamo crescere e formiamo la personalità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze fin dai primi servizi educativi, che devono essere uniformi - oggi non lo sono - in tutto il Paese, a iniziare dai luoghi dell'infanzia, del nido e della materna, su cui sappiamo che c'è ancora molto da lavorare, fino ad arrivare a un assetto complessivo per la valutazione dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore.

C'è poi il tema del nuovo Ministero dell'università e della ricerca. Molte linee di indirizzo sono state già date dai ministri Azzolina e Manfredi e credo che questa sia anche la direzione giusta. Penso all'ulteriore necessità di fare promozione, ma anche di attivare un sistema della formazione italiana nel mondo e, quindi, anche qui ricerca, sperimentazione, innovazione e titoli di studio e riconoscimento dei nostri titoli di studio in ambito europeo. Parlo, quindi, di politiche mirate all'istruzione e alla formazione permanente che non siano soltanto relegate al sistema italiano, ma europeo. E c'è sicuramente la necessità di avere consulenza e supporto alle attività dell'istruzione scolastica autonoma, ma anche a programmi operativi finanziati dall'Unione europea. Quindi, c'è la necessità di fare un salto di qualità enorme del nostro sistema di istruzione e dell'università. Con questo provvedimento si può iniziare a lavorare e investire concretamente sul tema.

C'è la necessità di investire su un sistema universitario molto più complesso rispetto ai decenni precedenti e, anche su questo, ci aspettiamo innovazione, tecnologia e formazione permanente del corpo docente.

Non da meno - e non voglio lasciarlo per ultimo, perché lo considero un tema importante - c'è la questione economica che riguarda il personale docente, così come i dirigenti scolastici. È un tema di cui abbiamo dibattuto nelle Commissioni competenti, che certamente non possiamo risolvere con questo provvedimento, ma ci sono sicuramente un obiettivo e indicazioni ben precise che vanno in questa direzione.

Credo che sul tema della conoscenza, del sapere, della scuola, dell'istruzione e dell'università si possa anche cercare di lavorare assieme. Penso che questo sia un buon provvedimento e ho visto anche grande collaborazione tra maggioranza e minoranza in questi giorni su molti emendamenti che andremo a discutere nella giornata di domani mattina. Mi auguro davvero che la direzione presa possa essere seguita correttamente e supportata da questo ramo del Parlamento.

Concludo dicendo che, per quanto riguarda Italia Viva-P.S.I., ci sarà la massima collaborazione per migliorare alcune proposte che sicuramente necessitano di un approfondimento, perché non si può relegare tutto soltanto a una mera questione economica quando parliamo dell'investimento sulla conoscenza e sulla formazione dei nostri figli. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (Fdl). Signor Presidente, quando il mio Capogruppo mi ha investito della facoltà di svolgere l'intervento su questo provvedimento mi sono immediatamente attivato e sono andato a documentarmi per vedere che cosa era accaduto e quali erano stati i ragionamenti fatti in Commissione. Ho cercato di leggere il testo del disegno di legge e ho cercato di documentarmi per trovare un argomento.

Devo dire, Presidente, che qualche argomento oggi l'ho trovato nell'arrampicata sugli specchi fatta dagli avversari per motivare in termini politici un provvedimento che reputo sia stato spiegato, con grande sincerità, solo dalla collega di Italia Viva che mi ha immediatamente preceduto. La collega ha detto testualmente: «abbiamo investito in risorse umane». In effetti, anche leggendo la scheda del provvedimento, l'unica motivazione che abbiamo trovato è appunto l'investimento nelle risorse umane che sono quelle per lo *staff* dei due Ministri: 1,9 milioni di euro circa di aggravio di costi riferibili solo alle dotazioni di *staff*, che sono in realtà le uniche vere motivazioni che sono state poste a presidio di

questo provvedimento. L'ha detto molto bene prima di me la collega Binetti, che ha tentato di argomentare, come si sarebbe dovuto fare, nel momento in cui si andava a sdoppiare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in due Ministeri: quello dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca.

Sapete - è stato detto - che l'ultima volta che il Ministero fu sdoppiato si era sotto il Governo Prodi. Sembrerebbe una prassi consolidata della sinistra che, quando va al governo, per prima cosa tenta di aumentare i posti, le poltrone, perché questo è l'unico argomento che usate nel provvedimento. Non vi siete neanche peritati di argomentare. Io faccio politica da parecchi anni e leggo delibere; molto spesso mi capita di trovare argomenti pretestuosi per giustificare semplicemente la necessità di creare posti in più. In questo caso neanche ci avete provato, neanche avete trovato argomenti da spendere. Lo ripeto: gli unici argomenti sono stati tentati nel dibattito d'Assemblea ma è stata un'arrampicata sugli specchi perché, in realtà, il provvedimento al nostro esame, nella sua genesi e nella sua dinamica, risponde alla banale, semplice esigenza nata dal fatto che non vi siete messi d'accordo su chi doveva fare il ministro al posto di Fioramonti.

Personalmente non ho apprezzato il ministro Fioramonti in tante sue esternazioni, ma alla fine ha dato un esempio, ha dimostrato di essere un uomo tutto d'un pezzo che sta sul tema. Ha dichiarato che non avendo ricevuto le risorse necessarie non accettava di restare a fare la bella statua. Tanto di cappello.

Chapeau. A questo gesto devo dire encomiabile, e comunque legato allo stato di finanziamento del Ministero, è seguito il tentativo di condividere un altro Ministro. Il tentativo è naufragato, quindi avete preferito sdoppiare il Ministero, dare due poltrone e due incarichi, costruire due strutture di *staff* con un costo rilevante. Pensate a quante cose si potevano fare con quasi due milioni di euro solo per il 2020 che diventeranno circa tre nel 2021.

Ecco tutto questo si materializza nel documento che oggi portate in Aula. Da notare che ci troviamo ad impegnare l'Aula del Senato con un testo non costruito. Tutto contribuisce a dare l'immagine reale di questo che è il Governo del doppiopione, che si mette d'accordo solo raddoppiando i provvedimenti e gli incarichi. È un Governo che trova giustificazione e capacità di esistere solo in questa logica. Non so per quanto riuscirete ad andare avanti. Evidentemente non vi facciamo gli auguri di un buon lavoro perché di lavoro non si può parlare. Andiamo a vedere che cosa accadrà in questi due Ministeri.

Fino ad oggi, peraltro, non c'è nessun atto che ci conforti in quelle che sono rimaste nel novero delle speranze e delle aspettative, quindi, come dirà meglio di me nelle dichiarazioni di voto il collega Iannone che ha seguito il provvedimento anche in Commissione, voteremo contro il disegno di legge al nostro esame, nella speranza che prima o poi si riesca a dare una veste seria ad un argomento e ad un tema quale quello dell'università e della ricerca - ma anche quello della scuola - che invece merita ben altre energie, ben altri progetti e ben altri personaggi in grado di dare sostanza a quello che è, in una parola sola, il futuro di questo Paese. Infatti in tale settore ci sono gli argomenti, le risorse e i motivi per cominciare veramente a sperare in un futuro migliore per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo FdI)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

[*VERDUCCI](#) (PD). Signor Presidente, vorrei dedicare questo intervento che è rivolto a istruzione, università e ricerca, alle migliaia di medici, infermieri e ricercatori che in queste ore, senza temere per la propria incolumità, sono sul fronte dell'emergenza sanitaria e lo fanno a salvaguardia di tutti noi. Rappresentano l'anima dell'Italia come sa essere e come sempre dovrebbe essere.

Signor Presidente, questo provvedimento istituisce due nuovi Ministeri autonomi, quello dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca. Non è un accorgimento tecnico. È una scelta fortemente politica ed è anche un risultato da noi fortemente voluto, perché figlio di un'iniziativa culturale e politica che portiamo avanti da anni, insieme a molte forze sociali: perché dentro l'unica, grande, strategica battaglia per mettere la conoscenza al centro, venga riconosciuta la specificità, la peculiarità, di ciascuna materia, con tutte le energie, le risorse, il peso specifico che ciascuna materia merita, evitando che l'una, in particolare la scuola, possa sovrastare e fagocitare le altre.

Questi due Ministeri servono, invece, per dare maggiore forza, per avere maggiore retroterra sociale e dare credibilità maggiore ad una alleanza sociale per l'istruzione, per il diritto allo studio, per la

ricerca, che non è settoriale, ma riguarda il sistema Paese, il nostro futuro.

Nel mondo, i grandi Paesi, quelli che hanno un ruolo *leader*, sono quelli che investono massicciamente in formazione e ricerca. Nel mondo, le grandi società dove ci sono diritti e benessere diffuso sono quelle che investono grandi risorse pubbliche in istruzione pubblica; che ne fanno un grande bene comune, capace di presidiare le frontiere tecnologiche più avanzate e, su quello, anche di attrarre investimenti privati, ma tenendo sempre un governo pubblico, strategico, per evitare la cattura, la distorsione, da parte del mercato, degli oligopoli, delle grandi concentrazioni finanziarie.

Questo è vitale in termini di competitività e, quindi, di forza economica, in termini di contrasto alla disuguaglianza e, quindi, di forza della nostra democrazia, in particolare nel tempo che viviamo, quello della rivoluzione digitale e tecnologica, per cui viene riscritto continuamente il mondo del lavoro, cambiano continuamente le professioni e, dunque la cittadinanza, le opportunità, i destini personali.

I nuovi lavori richiedono nuove competenze, brevetti, innovazione, ricerca. E a fare la differenza, in termini di massa critica, non sono poche eccellenze, ma l'eccellenza che è diffusa. Quindi, un sistema formativo aperto, inclusivo, che sappia aggredire le sacche di dispersione, sia scolastica sia universitaria, che sono un grande problema per la nostra democrazia, per la nostra economia e per la forza della nostra società.

Il fatto che il nostro Paese sia al vertice di quelli economicamente più sviluppati e, invece, al fondo delle classifiche degli investimenti in formazione, dall'età prescolare fino ai più alti gradi accademici, è una contraddizione insostenibile, che, se non affrontiamo subito con urgenza, ci condannerà al declino. Ma noi, questo, non solo non lo vogliamo: Noi siamo qui per invertire la rotta, e questo provvedimento, questo decreto-legge, serve a questo, a mettere i due Ministeri nella condizione di partire con funzionalità, con operatività.

Le aspettative sono molte, in particolare per quello che riguarda il Ministero dell'università e della ricerca. Qui voglio rivolgere i migliori auguri al ministro Manfredi, che ha già dimostrato grande competenza, e, naturalmente, al ministro Azzolina. Voglio rimanere, però, sul terreno dell'università, perché, a mio avviso, c'è una grande "questione università", che non riguarda solamente gli addetti ai lavori, ma il futuro dell'Italia.

Riguarda l'ascensore sociale bloccato. Molto spesso, chi vede chiudersi una porta in faccia, è perché si è visto impedito nell'andare avanti con lo studio oppure, dopo aver studiato, non vede riconosciuta la propria professionalità e la propria ambizione lavorativa. Questo senso di esclusione alimenta un senso di sfiducia nella democrazia. È un muro sociale ingigantito da una rete del diritto allo studio che non funziona, perché è troppo esigua e, allora, va allargata.

Noi abbiamo introdotto la *no tax area* per chi è in difficoltà economiche. Quello strumento va allargato per tutti i redditi anche medi, per permettere a tutti di studiare e di puntare sul proprio talento, a prescindere da quelle che sono le condizioni di partenza.

Per questo serve una legge sul diritto allo studio che allarghi il *welfare* studentesco, facendolo omogeneo in tutte le Regioni, senza più penalizzare gli studenti del Mezzogiorno.

C'è poi il tema della precarietà, insostenibile nella ricerca, soprattutto nell'università, che espelle dal sistema la gran parte dei giovani ricercatori con un danno enorme per il Paese: spreco di energie, di investimenti, di capitale umano.

È un tema che abbiamo posto al presidente Conte solamente qualche giorno fa in quest'Aula e che qui adesso ancora poniamo.

È fondamentale un piano di reclutamento di 10.000 ricercatori in cinque anni, come da tempo chiediamo e come si è cominciato a fare, con i primi 1.600, con il decreto che domani voteremo. Al contempo, però, è fondamentale cancellare le norme della legge Gelmini che hanno provocato una precarietà enorme, strutturale, nemica della ricerca, che grava sulla vita di migliaia di ricercatori.

Serve per questo una riforma del pre-ruolo, con l'introduzione di un meccanismo che protegga la carriera dei ricercatori, come avviene negli altri Paesi europei, con quel meccanismo di *tenure track* che abbiamo introdotto per gli enti di ricerca nel decreto scuola prima di Natale.

C'è una nostra proposta qui in Senato, scritta insieme ai ricercatori di base e ai dottorandi, ma chiediamo che su questo ci sia l'impegno diretto del nuovo Ministro. Non si tratta, infatti, solo del tema

della fuga dei cervelli, anzi, sappiamo che è importante che i nostri giovani possano condividere esperienze di ricerca in Europa e nel mondo. Il tema è il corto circuito che sta nel fatto che essi non possano tornare nel nostro Paese e che scienziati di altre nazionalità non trovino attrattivo il nostro sistema universitario e di ricerca, nonostante sia un sistema che produce tantissimo con poche risorse, con pochi laboratori, spesso con zero portafogli per i gruppi di ricerca, se si escludono i fondi Prin (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) o i progetti europei.

Per questo l'Agenzia nazionale per la ricerca, un'intuizione importante che noi sosteniamo, è stata però accolta con freddezza perché, in assenza di risorse certe e strutturali per la ricerca di base, che ci devono essere entro il 2020, c'è il rischio di creare una grande scatola vuota. Serve invece una *governance* che sia larga, inclusiva, non verticistica, che rafforzi l'autonomia, la libertà, l'autogoverno della ricerca e che ne faccia strumento per coordinare risorse e progetti strategici a livello nazionale e internazionale.

Questo è il senso anche del provvedimento di oggi: è un tassello dentro un mosaico più grande per costruire, a partire da formazione, università, ricerca, diritto allo studio, un "pensatoio-Italia" che smuova anche coscienze troppo spesso addormentate, che reclamino l'emancipazione necessaria al nostro Paese.

In conclusione, signor Presidente, nel tempo così complicato che viviamo ogni bambino che entra in un asilo, ogni ragazza e ragazzo delle nostre scuole nei quartieri più difficili, delle nostre università e dei nostri laboratori di ricerca, nelle Regioni dove più faticoso è vivere, lavorare e avere fiducia in se stessi, ognuno di loro è molto più che se stesso e la propria storia, ma incarna un'idea di Paese, una sfida collettiva per il nostro futuro e incarna la dote più preziosa per le generazioni che verranno. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Sbrolli. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà.

[CANGINI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, illustri ancorché sparuti membri del Governo, colleghi senatori, è del 1999 la legge Bassanini che stabilisce un massimo di dodici Ministeri con portafoglio. Da allora ne abbiamo viste di tutti i colori: Ministeri sono nati e morti, si sono moltiplicati, le deleghe hanno vissuto peregrinazioni anomale. Uno dei casi forse più emblematici è stato quello del Ministero del turismo, soppresso nel 1993 con *referendum* e poi rinato come delega al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; successivamente si è costituito un Dipartimento a se stante, poi il Dipartimento è stato abrogato e la delega è passata al Ministero per i beni e le attività culturali, per passare ancora al Ministero delle politiche agricole e tornare al Ministero per i beni e le attività culturali. Insomma, come ho detto, ne abbiamo viste letteralmente di tutti i colori. Se la memoria non mi tradisce, non avevamo però mai visto che questi cambiamenti fossero attuati attraverso lo strumento del decreto-legge, non solo perché evidentemente incompatibili con quella necessità e urgenza che l'articolo 77 della Costituzione prevede, ma anche per questioni di forma istituzionale. Viviamo già in un'epoca in cui oltre il 60 per cento delle leggi non nasce nei ranghi del Parlamento, laddove è stato allocato dalla Costituzione il potere legislativo, ma tra i ranghi del Governo attraverso l'abuso della decretazione di urgenza. Questo Governo è più o meno al 60 per cento e di quel 60 per cento, oltre il 50 per cento dei decreti-legge viene approvato con un voto di fiducia; siamo quindi di fronte all'espropriazione del potere legislativo da parte del Governo nei confronti del Parlamento. Questa ormai è una prassi.

Soprattutto però rispetto a una materia come questa mi sembra difficilmente sostenibile lo strumento del decreto-legge che è evidentemente in contrasto con il principio elementare della separazione dei poteri. Un Presidente del Consiglio può evidentemente indicare - non nominare - il nome di un nuovo Ministro al Capo dello Stato. Trattandosi della composizione del Governo è difficilmente accettabile che un Presidente del Consiglio possa moltiplicare i Ministeri. Sarebbe, per ovvio buon senso istituzionale, un compito da riservare eventualmente al Parlamento. Ciononostante avete decretato d'urgenza anche su questo tema e anche su questo tema avete spogliato il Parlamento delle proprie funzioni essenziali.

Tutto questo perché il precedente Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ritenuto di rassegnare le proprie dimissioni. Non sto a sindacare perché l'abbia fatto, se è stato un gesto

strumentale per costruirsi una nuova identità politica e approfittare delle difficoltà del suo movimento, il MoVimento 5 Stelle, per assumere un ruolo di prima fila; credo alla buona fede delle persone e a quello che viene detto, soprattutto quando viene detto in un luogo istituzionale. La ragione per cui Lorenzo Fioramonti si è dimesso, a detta del medesimo, è che aveva chiesto risorse aggiuntive per l'università e la ricerca, pari a 2 miliardi di euro, se ricordo bene, che non sono stati messi però a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Bene, non è cambiato nulla rispetto ad allora, i miliardi non c'erano prima e non ci sono oggi. Ciò che viene moltiplicato non sono le risorse a favore della scuola, dell'università e della ricerca, e Dio solo sa quanto ce ne sarebbe bisogno, dal momento che eravamo e tuttora siamo il fanalino di coda nell'Europa, secondo dati Eurostat, quanto a stanziamenti per l'istruzione in senso lato. Si moltiplicano però i Ministeri. Perché si moltiplicano? Per ragioni politiche, prevalentemente. Mi sento di fare i complimenti al Partito Democratico che è riuscito ad acquisire una nuova posizione al Governo: hanno acquisito infatti un Ministro che non potevano acquisire prima nella misura in cui prima non esisteva il Ministero dell'università. Hanno creato il Ministero dell'università e lo hanno occupato; benissimo, congratulazioni.

Congratulazioni anche all'ufficio *marketing* di Palazzo Chigi: si parlava, finché questa decisione non è stata assunta, del serio e reale problema dei pochi fondi all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, nel momento in cui è stato costituito il nuovo Ministero, non si è più parlato della penuria di risorse, ma della straordinaria iniziativa del Governo che aveva dedicato persino un Ministero all'università e alla ricerca scientifica. Il problema è che il portafogli del nuovo Ministro dell'università è vuoto come era vuoto il portafogli del precedente Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Che senso ha allora avuto questa operazione? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di creare una cortina fumogena dietro la quale si sono nascosti gli interessi dei partiti, del Governo, si è neutralizzato di fatto il problema posto dal Ministro dimissionario e si è data l'impressione di una maggiore attenzione al mondo dell'università e della ricerca, che però evidentemente non si sostanzia in nulla. Quindi, riassumendo: avete violato i principi essenziali previsti dalla Costituzione della separazione dei poteri attraverso lo strumento che avete scelto per introdurre questa novità e avete - per ragioni di opportunità politica - fatto una sorta di gioco delle tre carte che nulla ha portato in più a chi le università le frequenta, alle famiglie che mandano i propri figli a scuola e che ha moltiplicato invece gli incarichi ministeriali. Lo avete fatto persino a carico del bilancio pubblico, perché - lo abbiamo letto tutti - nel decreto-legge che prevede lo spacchettamento dei Ministeri si sostiene che questo dovrebbe avvenire senza oneri per lo Stato. Non è così: sono previsti circa 2,5 milioni di euro per l'anno in corso e 3,4 milioni per il prossimo anno e i successivi, con risorse per un totale di circa 12 milioni di euro per costituire e finanziare Gabinetti e uffici. Quindi, a carico dello Stato e del contribuente avete moltiplicato le poltrone senza trovare le risorse di cui avrebbero eventualmente beneficiato i cittadini. Complimenti, non vedo la necessità, né l'urgenza per un'operazione del genere. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori e membri del Governo, mezzo secolo di vita trascorsa nell'università mi ha permesso di conoscere luci e ombre dell'istruzione superiore e della ricerca, colonne portanti su cui costruire un solido e armonico sviluppo del Paese. Ebbene, molte ombre sono legate, oltre che all'endemica insufficienza di investimenti, alle inadeguate politiche inerenti al sistema e alle confuse e ondivaghe deleghe ministeriali che in passato hanno mortificato sia la scuola che la ricerca.

Infatti, negli ultimi trent'anni il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha avuto pace e ha subito divisioni e riunificazioni che hanno impedito un'indispensabile programmazione a medio-lungo termine dei differenti settori. L'ultimo riaccorpamento, nel 2008, si narrò fosse per una *governance* più efficiente e meno costosa dei Dicasteri: meno costosa, forse, ma più efficiente proprio no. Finalmente questo Governo ha innescato un cambio di paradigma che trasformerà la scuola e la ricerca in due pilastri fondamentali della Nazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

I sistemi educativi e della ricerca scientifica italiani devono dare risposta a diverse criticità che si sono stratificate nel tempo. Il tasso di abbandono scolastico è agghiacciante: 14,5 per cento nel 2017, ben 4 punti più della media europea. Si tratta di un problema che si ripercuote sull'occupazione: i disoccupati con la licenza media sono il doppio dei diplomati e il quadruplo dei laureati. La popolazione italiana nella fascia di età compresa tra i ventiquattro e i sessantaquattro anni è laureata solo per il 19 per cento, contro una media europea del 32 per cento. Ogni anno, circa mezzo milione di giovani non completa gli studi universitari e uno studente su due abbandona i corsi. L'università, dal 2008, ha perso circa 10.000 docenti e c'è un ritmo di 1.200 pensionamenti l'anno. Il ricambio finora attuato è insufficiente. L'assunzione dei 1.600 ricercatori previsti a breve è una salutare boccata d'ossigeno, ma urge un piano straordinario di reclutamento di almeno 2.000 ricercatori l'anno per i prossimi cinque anni.

I pochi finanziamenti e l'arruolamento faticoso e frammentato hanno prodotto un invecchiamento strutturale dei ricercatori. Nell'università italiana gli *over 50* superano la metà dei docenti; nel Regno Unito e in Francia sono meno del 40 per cento. Gli assegnisti di ricerca, la classe più precaria in questo segmento, sono oltre il 20 per cento.

Nel 2017 la spesa pubblica italiana per l'istruzione universitaria è stata pari allo 0,3 per cento del PIL, con ciò attestandosi l'Italia ultima in Europa, che in media spende più del doppio (0,7 per cento). Nel 2017, per ricerca e sviluppo è stato investito uno striminzito 1,4 per cento del PIL; per l'area dell'Unione europea il dato è stato pari al 2 per cento, mentre per Stati Uniti, Germania e Giappone è stato di circa il 3 per cento, ossia più del doppio. Ciononostante, i ricercatori italiani producono in media come francesi, statunitensi e tedeschi e addirittura molto più dei giapponesi. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Investiamo la metà e produciamo il doppio dei giapponesi: incredibile, fino a un certo punto, perché ciò dimostra il ricco capitale umano, di prim'ordine, e un sistema comunque abbastanza operoso.

Dalle criticità menzionate, la scelta di questo Governo di separare i Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca è positiva e lungimirante. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il decreto-legge in oggetto scaturisce infatti dalla necessità e urgenza di intervenire in tali settori, al fine di operare una razionalizzazione delle funzioni e garantire una piena valorizzazione delle specificità proprie. Così facendo, si favorisce il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo autonomo dell'università e degli istituti d'istruzione superiore, in attuazione degli articoli 9 e 33 della nostra Costituzione.

L'alta formazione e la ricerca rappresentano il futuro di ogni Paese che ha a cuore le sorti delle nuove generazioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Avere un Ministero che si occupi solo di questo è una scelta strategica per l'Italia, anche al fine di affrontare il prossimo programma quadro 2021-27 Horizon Europe dell'Unione europea, che con un *budget* di circa 100 miliardi di euro è il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre. Strumentalmente qualcuno ha parlato di distribuzione di poltrone: chi ha affermato questo palesa perlomeno scarsa conoscenza sul tema dell'alta formazione e della ricerca scientifica. La necessità di avere un Dicastero che si occupi di questi temi è di vitale importanza e denota l'attenzione di questo Governo verso il mondo della ricerca e dell'università, quindi la sua volontà di realizzare uno sviluppo fecondo, sostenibile e durevole dell'Italia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questo sdoppiamento rappresenta senza dubbio una scelta cruciale per il Paese, che si troverà a fronteggiare veloci trasformazioni socio-economiche, tecnologiche e industriali, crisi legate al cambiamento climatico, all'inquinamento delle matrici ambientali e al depauperamento delle risorse energetiche e idriche e finanche allo sviluppo di pericolose epidemie come quella in atto.

Per potenziare la ricerca in Italia bisogna anche affrontare il tema della fuga dei cervelli. Questi laureati così ben preparati, a denotare l'ottima formazione dei nostri atenei, sono costretti a rivolgersi all'estero per vedere realizzate le loro aspirazioni. Bisogna assolutamente investire sui giovani e immettere nel sistema nuova linfa, dando speranza a coloro che si sono tanto impegnati per raggiungere obiettivi importanti. Bisogna favorire il diritto allo studio, alla formazione e alla ricerca e la ricerca: ogni sforzo in tal senso avrà benefiche ricadute per l'Italia.

È il caso di sottolineare che la trentenne Francesca Colavita, una delle tre ricercatrici tra le prime al mondo ad aver isolato il coronavirus - com'è stato già ricordato - era una precaria in via di assunzione. Onore a Francesca, che, con un lodevole spirito di sacrificio, ha fatto compiere un salto alla conoscenza scientifica e ha dato lustro all'Italia.

Intanto auguriamo buon lavoro ai nuovi ministri della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, e dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, con l'auspicio che diventino protagonisti di quel cambio di passo di cui entrambi i Dicasteri hanno bisogno e, con essi, l'intera Italia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Poiché anche il rappresentante del Governo non intende intervenire, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 26 febbraio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 26 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 18,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca ([1664](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Bernini](#), [Malan](#), [Cangini](#), [Alderisi](#), [Giro](#), [Moles](#), [Pagano](#) (*)

Respinta ()**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca",

premessi che:

il decreto-legge, agli articoli 1 e 2 reca disposizioni per l'istituzione ed il funzionamento del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e conseguentemente la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l'articolo 3 reca la ripartizione delle strutture e degli uffici tra il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione e stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo;

l'articolo 4 reca disposizioni finali e transitorie in attesa dell'emanazione entro il 30 giugno 2020 dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

se è vero che il provvedimento ha carattere ordinamentale, cioè ridisegna le competenze su alcuni settori e dipartimenti del "vecchio" Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, dai

trasferimenti di personale e competenze da un dicastero all'altro derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto che reca disposizioni finanziarie e comporta oneri a carico dello Stato pari a euro 2.491.000 per l'anno 2020 e a euro 3.405.000 annui a decorrere dal 2021;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 - recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) - , all'articolo 1, comma 376, assieme alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, stabiliva la riduzione del numero dei dicasteri, passati da 18 a 12, disciplina successivamente completata nella XVI legislatura durante l'ultimo governo Berlusconi con il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 - recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"-;

successivamente, con la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituiva il Ministero della Salute, il numero complessivo dei Ministri con portafoglio è stato stabilito a 13;

il decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 10, a distanza di più di 10 anni abroga quel limite lasciando presagire preoccupanti rischi di proliferazione del numero dei ministeri con portafoglio che potrebbero essere finalizzati non tanto per un'azione di governo più incisiva quanto per adattare, di volta in volta, la compagine governativa ad eventuali squilibri e/o dissidi all'interno della stessa;

considerato che:

desta perplessità che nell'arco di pochi mesi dal suo insediamento, il Governo abbia emanato già due decreti-legge sul riordino dei Ministeri, rendendo palese l'abuso di uno strumento legislativo particolarmente increscioso da parte di chi, più volte, nel corso della passata legislatura, aveva stigmatizzato il ricorso eccessivo ai provvedimenti d'urgenza;

giova ricordare al Governo in carica - che in passato ha più volte condannato l'uso sconsiderato e scorretto dello strumento del decreto-legge - che la tecnica legislativa e il linguaggio normativo costituiscono elementi imprescindibili per avviare correttamente il processo di produzione normativa, in modo da evitare che una cattiva o perplessa impostazione iniziale comprometta la fase attuativa. Il fine che ogni atto normativo dovrebbe perseguire è quello di giungere all'adozione di norme chiare e facilmente comprensibili sul piano semantico, correttamente formulate da un punto di vista strutturale interno, che si inseriscano e coordinino armonicamente con il resto dell'ordinamento giuridico;

occorre, altresì, ricordare che il 9 settembre u.s., il Presidente del Consiglio dei ministri Conte, intervenendo in sede di replica alla Camera, durante il dibattito sulla fiducia, si è espresso evidenziando che il governo cercherà "di limitare, s'impegnerà a lavorare con metodo in modo da veramente relegare la decretazione d'urgenza, come prevede la Costituzione, soltanto ai casi veramente straordinari di necessità e urgenza. Al Ministro D'Incà toccherà un lavoro molto gravoso. Lavoreremo insieme per avere un dialogo costante con il Parlamento, con i capigruppo. Sarò a disposizione anch'io, vi incontreremo e, se del caso, anche con i presidenti delle Commissioni, per avere un dialogo quanto più possibile aperto e proficuo e prevenire anche eventuali disfunzioni o comunque qualche deficit di comunicazione in rapporto tra Governo e Parlamento";

tale previsione è stata smentita dalla realtà la quale conferma invece l'incoerenza di questo Governo che con le parole afferma certe cose mentre con i fatti;

ancora una volta, il legislatore ha reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine «urgenti» sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto-legge;

la Corte costituzionale infatti ha più volte qualificato la possibilità per il Governo di adottare atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione della funzione legislativa del Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di governo disegnata dalla Carta fondamentale e dei conseguenti equilibri istituzionali;

è necessario ricordare e considerare che si dovrebbe usare maggior cautela nell'emanazione di

provvedimenti emergenziali che sembrano redatti solo per acquisire solo maggior consenso politico, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1664.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

QP2 (testo 2)

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#)

Respinta (**)

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca",

premesso che:

il decreto-legge in esame, attraverso la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza la suddivisione degli uffici tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, stabilendo di conseguenza che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, verranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova articolazione del Governo;

il 30 giugno 2020 è stato fissato come termine per l'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, compresi gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione (denominazione del tempo) come entità autonoma rispetto al Ministero dell'università e della ricerca, risale al II Governo Prodi (7.5.2006 - 6.5.2008), con i Ministri Fioroni e Mussi, prima che gli interventi di contenimento della spesa pubblica, attuati a seguito della congiuntura economica internazionale del 2008, hanno optato per una razionalizzazione del numero dei ministeri con portafoglio;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, all'articolo 1, comma 376, assieme alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, stabiliva, infatti, la riduzione del numero dei dicasteri, passati da 18 a 12; successivamente, con la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituiva il Ministero della Salute, il numero complessivo dei Ministri con portafoglio è stato fissato a 13;

considerando che:

la situazione economica non può dirsi mutata strutturalmente, non si comprende questo intervento legislativo che si discosta decisamente dalla linea di contenimento delle spese per la compagine governativa che da anni caratterizza il Paese, in linea con le misure di austerità. Non si tratta di una soluzione criticabile *tout court* nel merito, ma pecca di scarsa opportunità per il periodo economico che sta vivendo ancora il Paese. Infatti, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto che reca disposizioni finanziarie, dai trasferimenti di personale e competenze da un dicastero all'altro, derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pari a euro 2.491.000 per l'anno 2020 e a euro 3.405.000 annui a decorrere dal 2021, nella versione iniziale del decreto-legge, lievitati poi addirittura a 6.036.000 euro per l'anno 2020 e a 12.465.000 euro annui a decorrere dal 2021, sulla base dell'emendamento 1.1000 presentato dalla Relatrice;

il decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 10, abrogando il precedente limite fissato a 13 dicasteri, oltre a lasciare praticamente campo aperto alla duplicazione dei ministeri, rende permeabile l'organizzazione della compagine governativa a logiche spartitorie, a scelte non maturate secondo un preciso indirizzo politico, ma piuttosto per cercare di tenere unita una maggioranza, distribuendo posti

di potere;

resta difficile ravvisare nel provvedimento quei presupposti oggettivi di necessità e urgenza che hanno portato all'emanazione di questo decreto-legge, quanto piuttosto è fin troppo facile ravvisarne di soggettivi e contingenti. Inoltre lo strumento della decretazione d'urgenza viene adoperato con eccessiva disinvoltura da un Governo che annovera tra i suoi esponenti coloro che da sempre avversavano l'abuso di questo strumento legislativo;

infine un problema non di poco conto, in una dinamica di efficienza organizzativa e di buona amministrazione, è costituito dalle difficoltà legate alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali. Considerando che ci sono voluti anni per unificare la struttura, altrettanti ce ne vorranno per attuare di nuovo la divisione, con conseguenti disguidi e rallentamenti nell'azione decisionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1664.

(**) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

.

Allegato B

Testo integrale della relazione orale della senatrice Angrisani sul disegno di legge n. 1664

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è stato già oggetto in passato di suddivisioni e riaccorpamenti. Da ultimo, l'attuale riunificazione nel MIUR è stata attuata nel 2008. Rispetto al testo originario del decreto-legge, avente come finalità la creazione di due nuove strutture ministeriali in luogo dell'attuale MIUR, la Commissione propone alcune modifiche, sul piano sia formale, al fine di apportare quei correttivi necessari dal punto di vista della corretta formulazione, sia sostanziale, aggiungendo ulteriori disposizioni in materia di personale e di funzionamento dei due Ministeri. Tali correzioni - riferite agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge - discendono soprattutto dall'emendamento 1.1000 testo 2 e dai relativi subemendamenti.

L'articolo 1 istituisce due Ministeri, il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo conseguentemente il MIUR e prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa, di cui la Commissione propone un incremento. In base alla relazione tecnica bollinata dal MEF sull'emendamento 1.1000 (testo 2), in sede referente è risultato evidente che le risorse previste dal testo originario del decreto potevano essere utilizzate solo per remunerare i capi degli uffici di diretta collaborazione senza tener conto del sostanziale raddoppio del numero di collaboratori. Ciò ha reso necessario stanziare risorse ulteriori.

Per raggiungere l'obiettivo di istituire due Dicasteri, si novella il decreto legislativo n. 300 del 1999 modificando l'elenco dei 13 Ministeri, che diventano dunque 14 a seguito della separazione tra Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca. I nuovi Ministeri, inoltre, succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali (articolo 4, comma 11).

L'articolo 2 definisce l'istituzione, le aree funzionali e l'ordinamento dei due Ministeri, mediante novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999. Nello specifico, per quanto attiene al Ministero dell'istruzione, viene sostituito il Capo XI (articoli 49, 50 e 51) del suddetto decreto legislativo n. 300, mentre con riferimento al Ministero dell'università e della ricerca viene introdotto un nuovo Capo XI-bis (articoli 51-bis, 51-ter e 51-quater). L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 49" attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge n. 53 del 2003 e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2007 (secondo le modifiche che la Commissione propone con l'emendamento 1.1000 (testo 2)).

Al medesimo Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti delle aree funzionali individuate dal capoverso "Art. 50", eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 50" individua le aree funzionali nelle quali il Ministero dell'istruzione svolge le funzioni di spettanza statale. Esse divengono 20, in luogo delle 11 previste dall'articolo 50, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore al decreto-legge n. 1 del 2020, che distingueva le aree riferendole "all'istruzione non universitaria". Molte delle aree funzionali ora incluse nel decreto legislativo n. 300 del 1999, prima non presenti, ricalcano specifiche attribuzioni dei Dipartimenti attualmente esistenti, che vengono dunque legificate. Durante l'esame in Commissione è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche a tali aree funzionali, che si propongono all'esame dell'Aula, al fine di specificare meglio i settori di riferimento del Ministero dell'istruzione, recuperando anche funzioni che il Dicastero attualmente svolge ma che non erano state ricomprese per errore.

L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51" specifica l'ordinamento del Ministero dell'istruzione, che si articola in due Dipartimenti in relazione alle summenzionate aree funzionali. Si ricorda che l'organizzazione del soppresso MIUR prevede tre Dipartimenti (per il sistema educativo di istruzione e di formazione; per la formazione superiore e la ricerca; per le risorse umane, finanziarie e strumentali). In virtù delle modifiche di cui la Commissione propone l'approvazione, si aumenta il numero di posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, passate da 24 a 25, inclusi i due capi Dipartimento. In virtù del capoverso "Art. 51-*quater*" che prevede per il Ministero dell'università e della ricerca 6 posizioni dirigenziali generali, incluso il segretario generale, in luogo della organizzazione in Dipartimenti, il numero totale - sommando le unità previste per i due nuovi Ministeri - delle posizioni dirigenziali di livello generale è 31, mentre l'organizzazione attuale del MIUR prevede 28 posizioni dirigenziali di livello generale, coprendo però sia l'istruzione che l'università e la ricerca.

L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51-*bis*" reca l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51-*ter*" elenca le aree funzionali in cui il nuovo Ministero dell'università e della ricerca esercita le sue funzioni. Anche in questo caso, sono state anzitutto riprodotte alcune aree già presenti nell'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e legificate competenze descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019 con riferimento al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca. Le nuove aree funzionali del MUR sono 22, a fronte delle 17 previste nel decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore alla riforma in commento. Le proposte della Commissione sul punto mirano in particolare a chiarire i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca, dell'istruzione universitaria e dell'AFAM in capo al nuovo Ministro dell'università e della ricerca, sottolineando anche l'importanza della ricerca e della cultura artistica.

L'articolo 2, comma 1-*bis*, di cui la Commissione propone l'introduzione con l'approvazione dell'emendamento 2.13 (testo 2), incrementa di 10 unità la dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), con oneri a carico dell'Agenzia, mediante scorrimento di graduatorie vigenti o con nuove procedure concorsuali. Nelle more, l'Anvur continua ad avvalersi di esperti della valutazione mediante incarichi annuali, rinnovabili ad alcune condizioni. Ciò, al fine di consentire all'Agenzia di proseguire la sua attività di valutazione nel rispetto degli *standard* e delle linee guida europei per l'assicurazione della qualità a livello internazionale.

L'articolo 2, comma 2, autorizza la spesa di 655.000 euro annui nel 2020 e di 693.000 euro a decorrere dal 2021, secondo le modifiche che la Commissione propone con l'emendamento 1.1000 (testo 2), connessi alla maggiore spesa di personale per l'aumento di due posizioni di dirigente generale che si

aggiungono a seguito della divisione dei due Ministeri.

L'articolo 3 ripartisce le strutture e gli uffici tra i due Ministeri, tenuto conto, come già accennato, che attualmente presso il MIUR sono complessivamente operanti tre Dipartimenti. In dettaglio, il comma 1 assegna al Ministero dell'università e della ricerca le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al successivo comma 6, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In base al comma 2, al Ministero dell'istruzione sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.

Secondo il comma 3, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che attualmente ha carattere trasversale, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4 (che, procedendo alla ricognizione delle strutture, del personale e delle risorse, indicherà anche la data di decorrenza di tale trasferimento). Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio. Al riguardo, l'articolo 4, comma 6, stabilisce che la direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, attualmente incardinata presso il suddetto Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, continua ad operare come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca.

La Commissione, con l'emendamento 1.1000 (testo 2), propone di inserire i commi 3-*bis* e 3-*ter* relativi alle dotazioni organiche dei due Dicasteri. Rispetto al soppresso MIUR, il comma 3-*bis* incrementa la dotazione organica di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia, 12 posti della III area funzionale, 9 posti della II area funzionale e 6 posti nella I area funzionale, i cui oneri sono coperti mediante un aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al summenzionato articolo 2, comma 2. La relazione tecnica bollinata dal MEF, riguardo a tale aspetto, ha specificato che tali incrementi sono ripartiti per due terzi in favore del Ministero dell'istruzione e un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca, secondo la Tabella A che viene allegata e richiamata dal citato comma 3-*bis*. A tale dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

Al suddetto aumento della dotazione organica corrisponde necessariamente un aumento delle facoltà assunzionali, di cui al comma 3-*ter*. Si tratta di facoltà assunzionali già autorizzate, che verrebbero divise tra i Dicasteri attribuendo il 92 per cento delle risorse al Ministero dell'istruzione e l'8 per cento al Ministero dell'università e della ricerca, ossia in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui alla citata Tabella A. Si specifica comunque che il personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi è attribuito solo al Ministero dell'istruzione.

Le procedure di ricognizione e trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie sono individuate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione (comma 4). Anche su tale aspetto la Commissione propone alcune modifiche, specialmente con riferimento alla procedura di interpello, le quali hanno lo scopo di consentire una più celere operatività dei due nuovi Dicasteri. Il trasferimento del summenzionato personale avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del

Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Rispetto alla versione originaria del decreto-legge, vengono cambiati i criteri per le assegnazioni del personale, che avvengono in maniera tale da ripartire i posti vacanti in proporzione alla dotazione organica. Inoltre, si tiene conto di più parametri relativi al percorso professionale degli interessati.

Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Tra le proposte della Commissione, c'è anche la modifica del comma 5, secondo cui il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.

Il comma 6 stabilisce il termine (30 giugno 2020) entro cui devono essere adottati i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Sempre con l'emendamento 1.1000 (testo 2), si propone di inserire un periodo aggiuntivo al comma 6, secondo cui il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti. Si propone poi di sopprimere i commi 7 e 8, come conseguenza delle previsioni introdotte al comma 3-*bis*.

Inoltre, novellando l'articolo 9, comma 11-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2015 (legge n. 125 del 2015) si attribuisce congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (oltre alle altre amministrazioni consorziate e in sostituzione del soppresso MIUR) il controllo sul consorzio interuniversitario CINECA, stabilendo anche che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sono adottate le modifiche statutarie conseguenti (comma 9).

L'emendamento 1.1000 (testo 2), di cui la Commissione propone - come si è detto - l'approvazione, inserisce anche due ulteriori commi all'articolo 3. Il comma 9-*bis* consente anche al Ministero dell'istruzione di avvalersi della Società generale d'informatica SpA - SOGEI per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale. Il comma 9-*ter* innalza per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento i limiti percentuali previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti non appartenenti al relativo ruolo del Ministero, purché dipendenti dalle amministrazioni pubbliche (limiti posti dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001). Tale innalzamento opera solo in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

La Commissione, con l'approvazione dell'emendamento 3.0.100 (testo 2), propone di inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, che prevede la riorganizzazione - all'interno del Ministero dell'istruzione - della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, mediante un apposito regolamento di delegificazione che disciplina anche le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici. Ciò al fine di poter applicare tali nuovi criteri al concorso per dirigenti tecnici che sarà bandito in virtù del decreto-legge n. 126 del 2019. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

Un ulteriore articolo aggiuntivo, di cui la Commissione propone l'introduzione con l'approvazione dell'emendamento 3.0.200 (testo 3), reca al comma 1 una disposizione specifica per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. La novella in esame dispone che per la stabilizzazione presso i suddetti enti il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio - che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina in esame - resta fissato al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga. Si segnala che il testo del decreto-legge n. 162 del 2019, nella versione modificata in prima lettura dalla Camera dei deputati - decreto in fase di conversione alle Camere - differisce per tutte le pubbliche amministrazioni il termine entro cui deve essere conseguito tale requisito dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 (confronta articolo 1, comma 1-*bis*, dell'Atto Senato n. 1729). La novella di cui all'emendamento 3.0.200 (testo 2) è intesa quindi ad escludere, per la stabilizzazione presso gli enti pubblici di ricerca in esame, l'applicazione del differimento.

L'articolo 3-*bis*, comma 2, contenuto nel citato emendamento 3.0.200 (testo 3) di cui la Commissione propone l'introduzione, mira a valorizzare il titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale all'interno del pubblico impiego. A tal fine, si novella il decreto legislativo n. 165 del 2001. In dettaglio, il comma 2, lettera *a*), novella l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente il reclutamento del personale e, in particolare, il comma 3 che fissa i principi cui devono conformarsi le relative procedure. La novella incide sulla lettera *e-ter*), inserita dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo la quale uno dei principi del reclutamento è la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. Con le modifiche proposte dalla Commissione si specifica invece che il titolo di dottore di ricerca deve essere prioritariamente valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

Il comma 2, lettera *b*), inserisce il comma 3-*quater* all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia la disciplina dei criteri di valutazione del dottorato di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.

Il comma 2, lettera *c*), novella l'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la disciplina delle mansioni, e in particolare il comma 1-*bis*, sul relativo inquadramento in aree funzionali. Tale disposizione stabilisce, tra l'altro, che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito, mentre le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

Con le modifiche proposte dalla Commissione si demanda alla contrattazione collettiva, in sede di determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche, la valorizzazione adeguata del possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione

professionale.

La Commissione, con l'approvazione dell'emendamento 3.0.300 (testo 3), propone di inserire un ulteriore articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, con cui si posticipa dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico 2021-2022 l'avvio dell'applicazione del regolamento - di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 - recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Inoltre, consente l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le istituzioni AFAM, istituite dalla legge n. 205 del 2017.

L'articolo 4 detta norme transitorie, stabilendo che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di riorganizzazione, continuano a trovare applicazione i regolamenti di organizzazione e degli uffici di diretta collaborazione, di cui rispettivamente ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019 e n. 155 del 2019. In quanto compatibili, gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi (comma 1). Inoltre, nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in 130 unità per il Ministero dell'istruzione ed in 60 unità per il Ministero dell'università e della ricerca. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione (comma 2) tenuto conto comunque che l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) esistente opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione (comma 5).

Con l'emendamento 1.1000 (testo 2), la Commissione propone di inserire il comma 2-*bis*, secondo cui nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai rispettivi uffici di diretta collaborazione.

Sempre fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, i due Ministri assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché del dirigente di cui al comma 2-*bis*, secondo la proposta contenuta nell'emendamento 1.1000 (testo 2). I Ministri assicurano il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 3).

La Commissione propone poi di inserire il comma 3-*bis*, mediante l'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2), che esplicita alcune funzioni del segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca, in attuazione degli indirizzi del Ministro e ferme restando le funzioni già previste dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Fino alla data di decorrenza del trasferimento di strutture e personale, prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 4).

Il comma 7 dispone che fino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono apportate le variazioni di bilancio, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca (su tale formulazione si segnala un emendamento correttivo, il 4.100).

L'emendamento 1.1000 (testo 2) mira altresì ad introdurre il comma 7-*bis* all'articolo 4, in base al quale l'adattamento degli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università

e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, al nuovo riparto di competenze e alla riorganizzazione delle amministrazioni interessate è demandata al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le necessarie variazioni compensative di bilancio.

Il comma 10 individua espressamente le norme abrogate in quanto incompatibili con le nuove previsioni.

Il comma 12 prevede disposizioni in materia di controllo della regolarità amministrativo e contabile svolto dal MEF sugli atti dei due nuovi Ministeri.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. In virtù delle previsioni dell'emendamento 1.1000 (testo 2), la Commissione propone una modifica volta ad adeguare la copertura ai maggiori oneri connessi all'incremento della dotazione organica.

Con l'emendamento 5.100, la Commissione propone l'incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Tale incremento è destinato a coprire gli oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il MEF, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020 a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1664:

sulla questione pregiudiziale, il senatore Siri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barboni, Bertacco, Biti, Bogo Deledda, Bongiorno, Bonifazi, Bossi Umberto, Campari, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Ciriani, Cirinna', Crimi, De Poli, Di Piazza, Errani, Iori, L'Abbate, Laniece, Maffoni, Malpezzi, Mangialavori, Margiotta, Marin, Marino, Marti, Merlo, Mininno, Misiani, Monti, Napolitano, Papatheu, Petrenga, Pisani Giuseppe, Renzi, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Sudano, Toffanin, Turco e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nisini e Pinotti, per attività di rappresentanza del Senato; Casini e Fantetti, per attività dell'Unione interparlamentare; Anastasi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ferro, per partecipare a una riunione della Rete parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo del Regolamento, i senatori: Augussori, Bossi Simone, Faggi, Ferrero, Pirovano, Pisani Pietro e Pizzol.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 21 febbraio 2019, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, la deputata Sandra Savino in sostituzione del deputato Pierantonio Zanettin, dimissionario.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani la senatrice Naturale, in sostituzione della senatrice Nocerino, dimissionaria.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

E' stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa della senatrice: Taverna. - "Introduzione dell'articolo 140, comma 2-*bis*, del Regolamento del Senato" (*Doc. II*, n. 4).

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, con lettera pervenuta in data 25 febbraio 2020, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Marco Siclari, nell'ambito di un procedimento penale.

Tale richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento (*Doc. IV*, n. 5).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori de Bertoldi Andrea, Ciriani Luca, Balboni Alberto, Calandrini Nicola, La Pietra Patrizio Giacomo, Petrenga Giovanna, Rauti Isabella, Garnero Santanche' Daniela, Totaro Achille, Urso Adolfo

Disposizioni in materia di tutela dell'equo compenso degli esercenti libere professioni e attività di lavoro autonomo e misure di divieto nei confronti della pubblica amministrazione (1730)

(presentato in data 21/02/2020);

senatrice Rizzotti Maria

Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e alla legge 5 marzo 1977, n. 54, in materia di ricorrenze religiose e del loro riconoscimento quali festività agli effetti civili (1731)

(presentato in data 20/02/2020);

senatori Campagna Antonella, Angrisani Luisa, Santangelo Vincenzo, Trentacoste Fabrizio, Lomuti Arnaldo, Gallicchio Agnese, Lannutti Elio, Romano Iunio Valerio, Gaudiano Felicia, Matrisciano Susy, Leone Cinzia, Donno Daniela, Guidolin Barbara, Giannuzzi Silvana

Disposizioni in materia di decadenza di istanze di prestazioni previdenziali (1732)

(presentato in data 24/02/2020);

senatori Lucidi Stefano, De Vecchis William, Pizzol Nadia, Nisini Tiziana, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Delega al Governo per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nella realizzazione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici (1733)

(presentato in data 25/02/2020);

senatori Rufa Gianfranco, De Vecchis William, Pizzol Nadia, Nisini Tiziana, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Centinaio Gian Marco, Corti Stefano, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di benefici per

le attività lavorative usuranti (1734)

(presentato in data 25/02/2020);

senatori Nisini Tiziana, De Vecchis William, Pizzol Nadia, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e istituzione del Fondo per la sicurezza dei conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di noleggio con conducente (1735)

(presentato in data 25/02/2020);

senatori Rufa Gianfranco, Bagnai Alberto, Montani Enrico, Saviane Paolo, Siri Armando, Marti Roberto, Ripamonti Paolo, Pianasso Cesare, Pisani Pietro, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Centinaio Gian Marco, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Saponara Maria, Sbrana Rosellina, Stefani Erika, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni in materia fiscale a favore delle imprese colpite dal calo di esportazioni in Cina a seguito dell'epidemia COVID-19 (1736)

(presentato in data 25/02/2020);

senatrice Bernini Anna Maria

Disposizioni a tutela di lavoratori affetti da patologie gravi e oncologiche (1737)

(presentato in data 25/02/2020);

senatore Ferrara Gianluca

Misure per la valorizzazione dei mercati locali (1738)

(presentato in data 25/02/2020);

senatori Perosino Marco, Alderisi Francesca, Barboni Antonio, Berutti Massimo Vittorio, Buccarella Maurizio, De Poli Antonio, Lonardo Alessandrina, Mallegni Massimo, Romano Iunio Valerio, Vitali Luigi

Disposizioni per l'istituzione di un albo speciale dei Periti d'Arte (1739)

(presentato in data 25/02/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Evangelista Elvira Lucia

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e ulteriori misure volte alla prevenzione e al contrasto del linguaggio d'odio (1613)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 25/02/2020);

11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Bonino Emma ed altri

Istituzione del voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia (1538)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità'),
Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2020);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. De Vecchis William ed altri

Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività (1605)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2020);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Puglia Sergio ed altri

Disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e benefici pensionistici per le lavoratrici madri (1623)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2020).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (1729)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità'), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2325 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 21/02/2020);

4^a Commissione permanente Difesa

Sen. Nencini Riccardo

Riorganizzazione del Corpo militare della Croce rossa italiana e istituzione del Corpo militare speciale ausiliario dello Stato per finalità civiche, di volontariato istituzionale, di utilità sociale, di sicurezza ed interesse generale, nonché delega al Governo per la definizione dello stato giuridico e della disciplina d'impiego del relativo personale (1637)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità'), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2020).

Disegni di legge, nuova assegnazione

12^a Commissione permanente Igiene e sanità'

in sede redigente

Sen. Laus Mauro Antonio Donato

Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti (868)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Già assegnato, in sede redigente, alla 11^a Commissione permanente (Lavoro)

(assegnato in data 25/02/2020).

Indagini conoscitive, annunzio

La 1a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia.

Affari assegnati

In data 24 febbraio 2020 è stato deferito alla 4a Commissione permanente (Difesa), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa (Atto n. 425).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 febbraio 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale al dottor Claudio Giovanni Sforza, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 24 febbraio 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per il personale, del Ministero medesimo, al dottor Renato Grimaldi.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2018-2019 (JOIN(2020) 3 definitivo), alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a, alla 10a, alla 11a, alla 13a, alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in riferimento all'adozione di emendamenti di diversi annessi della convenzione di Chicago (COM(2020) 59 definitivo), alla 8a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della 75a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 102a sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche dell'annesso VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di modifiche del capitolo II-1 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e di modifiche del Codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (COM(2020) 58 definitivo), alla 3a, alla 8a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni di bilancio in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (COM(2020) 61 definitivo), alla 3a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Rafforzare il processo di adesione - Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali (COM(2020) 57 definitivo), alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Consiglio riguardante le raccomandazioni del gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo (COM(2020) 43 definitivo), alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM(2020) 54 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2020) 56 definitivo), alla 5a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 258).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Lonardo e La Mura hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02740 del senatore De Bonis.

Le senatrici Lonardo e La Mura hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02931 del senatore De Bonis ed altri.

Il senatore Romano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02940 del senatore Presutto ed altri.

Mozioni

[PEPE](#), [MARTI](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [BERGESIO](#), [LUNESU](#), [RUFA](#), [PIANASSO](#), [ZULIANI](#), [BRIZIARELLI](#), [URRARO](#) - Il Senato,

premessi che:

la dichiarazione dello stato di agitazione annunciato dalle organizzazioni sindacali di categoria, a partire dal 26 febbraio 2020, per fare luce sul futuro dell'EIPLI, Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, denuncia una situazione di forte criticità, la cui soluzione non è più rinviabile;

l'EIPLI è stato istituito il 18 marzo 1947 con decreto del Capo provvisorio dello Stato; l'ente, concluso il processo di costruzione delle grandi opere idrauliche, assolve oggi principalmente compiti di gestione, esercizio e manutenzione delle opere stesse ed agisce quale fornitore all'ingrosso di acqua per scopi irrigui, potabili ed industriali, attraverso una rete infrastrutturale che raggiunge la Basilicata, la provincia di Avellino, il sud della Puglia e il nord della Calabria;

il patrimonio infrastrutturale gestito dall'ente è caratterizzato da opere che, per valenza dimensionale, risultano per estensione, funzionalità e consistenza, fra le più significative a livello europeo, assicurando ai territori di riferimento una erogazione di risorsa ad uso civile, agricolo ed industriale pari a circa 600 milioni di metri cubi/anno, per una capacità di accumulo degli impianti di circa un miliardo di metri cubi;

i dipendenti dell'ente in servizio a presidio, vigilanza e manutenzione delle opere e degli impianti in concessione all'ente, sono 150, fra cui 46 precari, con un'attività che si esplica con continuità di giorno e di notte per tutto l'arco temporale dell'anno. È evidente come l'attuale situazione di incertezza sul destino dell'ente generi preoccupazione per i lavoratori, con particolare riferimento ai 46 precari, ai quali è stato preannunciato che non saranno rinnovati i contratti in scadenza;

fra questi ultimi vi sono 6 impiegati amministrativi, 30 impiegati tecnici e 10 professionisti, di cui 7

con qualifica tecnica (ingegneri e architetti) e 3 avvocati. Le risorse impiegate presso gli uffici amministrativi garantiscono l'espletamento degli adempimenti ordinari ed al contempo essenziali dell'ente, con particolare riferimento alla gestione del personale, della contabilità, della segreteria e del protocollo, mentre gli impiegati tecnici assicurano la dotazione minima per la gestione ed il presidio continuativo, nonché per la manutenzione ordinaria degli impianti; invece i professionisti tecnici, assicurano le numerose e diversificate funzioni tecniche inerenti ai medesimi impianti ed infrastrutture (progettazione, direzione lavori, sicurezza), oltre a ruoli di responsabilità legati alla gestione di invasi e traverse (responsabili di esercizio delle traverse e sostituti dell'ingegnere responsabile sulle dighe). I 3 avvocati sono dedicati a curare il contenzioso dell'Ente ed ad assicurare l'assistenza giuridica alle complesse attività amministrative;

molti di questi lavoratori sono quotidianamente impegnati ad assicurare la vigilanza sulle otto dighe gestite dall'ente, che garantiscono l'erogazione idrica alle popolazioni di Puglia, Basilicata, Irpinia e Calabria settentrionale, nonché ad importanti stabilimenti industriali come l'Ilva e la Fiat Chrysler Automobiles;

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 21, comma 10, ha soppresso e posto in essere la liquidazione dell'ente, al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino. Il comma 11 del medesimo articolo reca le norme riguardanti il trasferimento delle funzioni dell'EIPLI a una società costituita dallo Stato;

l'articolo 24, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ("decreto crescita"), ha introdotto una serie di modifiche al comma 11 dell'articolo 21, del decreto-legge n. 201 del 2011, volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI e ad accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni, in particolar modo consente di costituire la nuova Società senza aspettare il completamento del processo di liquidazione, ossia scindendo la gestione corrente da quella liquidatoria;

grazie anche all'operato del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, durante il Governo *pro tempore* Conte I, è stata raggiunta un'intesa tra le forze di maggioranza che ha permesso di superare la situazione di stallo venutasi a creare già a partire dal 2011, con il Governo Monti, e che di fatto ha impedito la completa realizzazione della riforma dell'ente; con l'ultimo intervento, di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, è stata dunque sancita la separazione della gestione liquidatoria da quella corrente, è stato previsto il passaggio di funzioni e personale ad una società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, lasciando in capo all'EIPLI la sola gestione liquidatoria;

è dunque necessario proseguire senza indugio nella strada di riforma intrapresa, non solo per restituire competitività ad un ente strategico per lo sviluppo economico dei territori meridionali, ma anche per salvaguardare il lavoro del personale che quotidianamente svolge funzioni qualificate nella parte amministrativa, tecnica e gestionale, nonché nel controllo del territorio, anche in riferimento alle attività di prevenzione e monitoraggio del rischio idrogeologico,

impegna il Governo a mettere in atto tutte le azioni necessarie al completamento della riorganizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, dando tempestiva e definitiva attuazione alla disciplina di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

(1-00221)

Interrogazioni

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo l'ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, pubblicata il 31 gennaio 2019, sono oltre 40.000 i pazienti assistiti a domicilio con cure palliative e terapia del dolore in Italia e, sulla base dei dati sul settore aggiornati al 2017, il numero totale dei pazienti assistiti è cresciuto del 32,19 per cento rispetto al triennio precedente;

le cure palliative nascono per assistere il paziente in seguito alla diagnosi di malattia terminale, ma dovrebbero attivarsi precocemente (secondo il concetto di "simultaneous care"), affiancando lo specialista e preoccupandosi di tutti quei sintomi spesso tralasciati in un percorso di cura volto

principalmente a contrastare la progressione di malattia;
la ricerca della qualità della vita, infatti, non dovrebbe essere un risultato da raggiungere solo quando la malattia è avanzata e incurabile, ma dovrebbe essere un obiettivo di tutti, sani e malati, pazienti e medici;
purtroppo, il rapporto del Ministero della salute evidenzia come lo sviluppo delle reti locali di cure palliative, l'identificazione dei requisiti minimi per l'accreditamento e l'adozione di modelli organizzativi uniformi, siano obiettivi non ancora raggiunti da tutte le Regioni. In particolare, rimane critica la situazione delle reti di cure palliative e terapia del dolore pediatriche, fortemente carenti in quasi tutto il territorio nazionale. Si riscontrano, infatti, delle forti carenze sistemiche e di adeguate risposte assistenziali, poiché spesso vengono "adattati" protocolli per adulti che non prevedono azioni dedicate alle reali esigenze dei piccoli pazienti;
anche il tema del sottofinanziamento delle cure palliative da parte del Servizio sanitario nazionale riveste carattere di grave criticità, che andrebbe superata iniettando maggiori risorse a garanzia del diritto dei pazienti ad essere seguiti adeguatamente;
inoltre, il *report* mette in evidenza un rilevante "balzo in avanti" delle cure palliative domiciliari: un aumento del 32 per cento, ma in realtà le cure al domicilio sono quelle che hanno bisogno di un potenziamento maggiore. Il dato è ancora bassissimo rispetto al bisogno potenziale e molto probabilmente è anche incompleto;
a dimostrare che le cure palliative domiciliari rimangono il nodo più complesso e disomogeneo basta fare degli esempi di alcune regioni;
in Puglia tra il 2016 ed il 2017 emerge una riduzione sia delle giornate di cure palliative erogate sia del numero annuo di giornate con accesso del medico esperto e questo peggioramento dei dati si registra proprio contestualmente alla scelta della Asl di Brindisi di affidarsi ad un *global service* senza alcuna competenza specifica in cure palliative;
le giornate di cura e gli accessi del medico palliativista hanno subito un calo anche in molte altre regioni come ad esempio, in Lombardia, dove la Regione ha deliberato criteri di erogazione per le cure palliative domiciliari con *standard* così elevati da risultare molto difficili da rispettare;
per quanto riguarda le Regioni più virtuose infine, come l'Emilia-Romagna, è molto positivo come la rete sia riuscita ad intercettare ben il 46 per cento dei deceduti per causa di tumore, con un numero sempre crescente di giornate di cura e di accessi del medico. Ma confrontando i dati con i risultati dell'indagine sullo stato di attuazione delle reti locali di cure palliative (*ex delibera* della Giunta regionale n. 560 del 2015 dell'Emilia-Romagna), si nota come nel periodo 2016-2017 la copertura infermieristica e medica sulle 24 ore, 7 giorni su 7 come prevista dalla stessa delibera e dal decreto 12 gennaio 2017 (nuovi LEA) sia presente in un numero molto limitato di reti e soltanto le associazioni come l'Assistenza nazionale tumori siano in grado di fornire un servizio dedicato e continuativo per 365 giorni all'anno;
infine, rispetto a questa evidente difficoltà nell'erogazione delle cure palliative domiciliari, il numero di medici palliativisti risulta molto insufficiente per rispondere ai bisogni dei pazienti, si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto esposto;
se non ritenga di dover effettuare un monitoraggio annuale rispetto all'applicazione della legge n. 38 del 2010 così come previsto dalla legge stessa;
quali misure intenda intraprendere per contrastare le disomogeneità territoriali ancora troppo penalizzanti per i malati e per le loro famiglie;
se non ritenga necessario investire le giuste risorse in modo mirato che possano costituire modelli di riferimento per un più armonico sviluppo delle reti di cure palliative.

(3-01412)

[RAUTI](#) - *Ai Ministri della salute e della difesa.* - Premesso che:

dagli organi di stampa, si apprende che (a lunedì 24 febbraio 2020) è salito a 217 il numero dei casi di contagio da coronavirus in Italia, compresi quattro decessi e un guarito;
nello specifico, si registrano: 165 casi in Lombardia, 27 in Veneto, 16 in Emilia-Romagna, 3 in

Piemonte, 3 in Trentino-Alto Adige e 3 nel Lazio;

tuttavia, il numero dei pazienti contagiati risulta essere provvisorio e, con ogni probabilità, è destinato ad aumentare;

l'Italia è attualmente il terzo Paese al mondo per numero di casi, dopo Cina e Corea del Sud;

al fine di contenere la diffusione del virus, il Consiglio dei ministri, il 23 febbraio, ha approvato un decreto-legge avente che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

tale provvedimento nulla prevede in ordine alla tutela dei militari impegnati nell'operazione "Strade sicure", che prestano il loro servizio nelle stazioni metropolitane ed in altri luoghi affollati;

tali condizioni li espongono fortemente al rischio di contagio e di diffusione del virus,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per quanto di competenza, a tutela dei militari impiegati nell'operazione "Strade sicure".

(3-01413)

[CENTINAIO](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

la soppressione dei collegamenti aerei diretti con la Repubblica popolare cinese per contenere la diffusione dell'infezione da "*coronavirus*" è stata estesa, oltre a Hong Kong e a Macao, anche alla Repubblica di Cina (Taiwan);

la risposta di Taiwan non ha tardato ad arrivare. La Repubblica di Cina ha infatti vietato da subito e fino a data da destinarsi le importazioni di maiali vivi e prodotti suini italiani;

il danno per l'agroalimentare "*made in Italy*" è rilevante: l'*export* italiano a Taiwan ammonta a 1 milione di chili di carne di suino, con un aumento del 40 per cento nell'anno 2019;

a livello economico Taiwan si colloca al 22° posto nel mondo, al 18° posto come volume di esportazioni. Nel quadro europeo il valore dell'interscambio tra questo Paese e i 27 (più 1) Paesi membri della Unione europea ha superato i 45 miliardi di euro, dei quali circa il 10 per cento con l'Italia che si colloca al 5° posto;

l'agroalimentare da tempo sta subendo ritorsioni di azioni che nulla hanno a che fare con il settore: dai dazi americani, imposti per la disputa legale tra Boeing e Airbus, all'*embargo* russo, fino alla Brexit, i danni per l'agroalimentare italiano sono ormai ingenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia immediatamente mettere in atto tutte le misure necessarie al sostegno al comparto agricolo e agroalimentare italiano.

(3-01414)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

l'epidemia da coronavirus ha improvvisamente posto l'Italia al terzo posto tra i Paesi colpiti da Covid-19, nonostante il rilevante numero di misure di prevenzione e di sicurezza messe in atto negli aeroporti, con il controllo generalizzato della temperatura, con la quarantena dei pazienti a rischio per la loro provenienza e con l'isolamento in strutture altamente specializzate dei pazienti colpiti;

la *task force* creata a tutela della popolazione ha coinvolto i maggiori esperti del Paese in discipline come virologia, microbiologia clinica, malattie infettive in genere, primari di pneumologia e di cardiologia, eccetera, ma ha chiamato in causa anche la grande esperienza organizzativa del servizio civile nazionale, mobilitando nelle diverse regioni i livelli decisionali più alti e consapevoli;

il livello di vigilanza su di un tema di salute pubblica che all'improvviso ha assunto dimensioni considerevoli nel Paese ha visto impegnate in prima persona le più alte cariche dello Stato, come mai si era visto finora, dal Ministro della salute, al presidente dell'Istituto superiore di sanità, dai presidenti di Regione come la Lombardia e il Veneto ai presidenti delle società scientifiche interessate, dal capo del Governo al Presidente della Repubblica, in uno sforzo coordinato per ottenere la massima efficacia negli interventi programmati e la massima condivisione degli obiettivi e delle strategie,

si chiede di sapere se rispondano a verità tre osservazioni riportate sulla stampa e in televisione e tali da creare sconcerto nella popolazione, oggettivamente preoccupata e confusa: a) che all'improvviso siano venuti a mancare i tamponi faringei, indispensabili per fare una corretta diagnosi e distinguere

veri e falsi positivi al coronavirus, per stabilire quali pazienti porre in isolamento e quali no; b) che gli infermieri in servizio negli ospedali in cui si sono verificati i primi casi di contagio da Covid-19 stentino a trovare l'indispensabile ricambio nei turni di servizio, per carenza di personale, qualunque ne sia la causa: cronicamente insufficiente, assente per malattia, *stress*, sottovalutazione del problema-epidemia che avrebbe richiesto un preventivo potenziamento del personale in servizio; c) che il numero 112, indicato come canale prioritario, se non unico, per segnalare casi gravi o semplicemente sospetti, evitando il ricorso al pronto soccorso o l'accesso diretto agli ospedali di zona, sia fin troppo spesso occupato e nei fatti risulti poco accessibile a quanti compongono quel numero, nella speranza di ottenere risposte, indicazioni e possibili soluzioni.

(3-01415)

[VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 24 febbraio 2020 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha svolto una missione nel Comune di Scanzano Jonico, sciolto per infiltrazioni mafiose nel dicembre 2019;

in detta circostanza si è potuto constatare come anche in quel territorio, a seguito di una consistente attività turistica ed agricola, vi sia grave rischio di contaminazione mafiosa;

le forze di Polizia, dirette dal procuratore distrettuale di Potenza e da quello della Repubblica di Matera, svolgono un encomiabile lavoro investigativo e di controllo del territorio, che però si scontra con i tempi biblici (addirittura di anni) con i quali l'A.G. di quel distretto esamina le richieste della magistratura requirente;

risulta pressoché assente l'attività relativa all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali assolutamente necessaria al contrasto del fenomeno mafioso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto in premessa e cosa intenda fare per accertare la situazione, anche dal punto di vista ispettivo e verificare se la patologia dei tempi di valutazione del lavoro investigativo da parte di chi di competenza sia figlia di una carenza di personale o dipenda da altri fattori. In questo caso, quali rimedi intenda adottare.

(3-01416)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione.* - Premesso che:

la somministrazione dei farmaci salvavita agli alunni nelle scuole è un problema abbastanza diffuso nel territorio nazionale e ancora oggi è carente di una specifica normativa di riferimento, tant'è vero che, ad oggi, solo poche Regioni prevedono percorsi condivisi;

nello specifico i protocolli, che si rinnovano tacitamente, con ulteriori aggiornamenti e integrazioni conseguenti a modifiche normative o necessità, attivano una forma di collaborazione importante, per garantire la risposta ai bisogni di salute di bambini e ragazzi che soffrono di particolari patologie croniche, come diabete, epilessia, crisi convulsive, asma e allergie;

l'obiettivo sarebbe quello di assicurare la corretta somministrazione dei farmaci salvavita per la continuità terapeutica ed eventuali misure di prevenzione durante l'orario scolastico, alla luce del fatto che la necessità di assumere medicinali durante l'orario scolastico da parte degli alunni non può essere motivo di emarginazione o di ostacolo alla frequenza scolastica;

il decreto direttoriale 11 settembre 2012, n. 14, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, successivamente integrato dal decreto 4 ottobre 2012, n. 17, ha istituito il "Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci", composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero della salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza unificata e dell'Istat e da esperti del settore;

gli obiettivi del comitato, nato anche a seguito delle segnalazioni relative alle numerose difficoltà di inserimento dei bambini affetti da diverse patologie (per esempio asma bronchiale, diabete, allergia) in ambito scolastico sono: 1) effettuare, anche in collaborazione con il sistema statistico nazionale, una ricognizione dei dati relativi alla somministrazione dei farmaci nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conoscere l'entità del fenomeno; 2) definire le linee guida nazionali in tema di assistenza a

studenti con patologie croniche che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico (con particolare riferimento alle patologie croniche maggiormente prevalenti in ambito scolastico, cioè diabete mellito, asma bronchiale ed epilessia) con i relativi protocolli operativi; 3) definire i compiti e le responsabilità delle figure professionali coinvolte; 4) individuare i criteri più idonei in base ai quali promuovere campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione sul tema;

al termine di un lavoro lungo e complesso, durato circa 2 anni, il comitato ha stilato le "Linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola", contenenti un unico "modello" organizzativo e procedurale, sia per la continuità terapeutica che per la gestione delle emergenze, tale da rispondere alle necessità di ciascun soggetto affetto da patologie croniche, con particolare riferimento agli alunni malati di asma, diabete ed epilessia;

le Linee guida paiono essere perfettamente in linea con le innovazioni normative introdotte dalla legge n. 107 del 2015, in particolare in tema di obbligatorietà della formazione del personale docente quale parte integrante del processo di accoglienza degli alunni e delle loro famiglie all'interno delle scuole;

dette Linee guida, condivise anche dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dalle diverse società scientifiche e dalle associazioni delle famiglie degli alunni malati, dopo essere state integrate ed emendate con le proposte migliorative scaturite da un confronto fra tutti i soggetti coinvolti, sono state approvate in via definitiva dal comitato il 23 settembre 2015;

sono stati molti i casi segnalati all'interrogante in cui parrebbe che in molte scuole del territorio nazionale, a causa di carenza di personale idoneo a somministrare i farmaci durante l'orario scolastico, molte famiglie sono state costrette a ricorrere a infermieri privati o richiedere dei permessi lavorativi per fornire i farmaci ai propri figli;

benché il percorso per trovare una soluzione adeguata appare pieno di passaggi delicati e di richieste demandate ad altri soggetti, non sarebbe legittimo, da parte dell'Amministrazione scolastica, un rifiuto che non sia debitamente motivato o che soprattutto non abbia trovato una soluzione esperibile con altri soggetti istituzionali esterni alla scuola, stante che il diritto all'educazione e all'istruzione sancito dall'art. 12 della legge n. 104 del 1992 non è procrastinabile nemmeno in caso di mancanze oggettive dell'Amministrazione scolastica;

allo stato, le Linee guida contenenti il modello organizzativo e procedurale sono all'attenzione del Ministero dell'istruzione;

rilevato che appare ormai improcrastinabile l'esigenza di consentire a tutte le Regioni di dotarsi di un modello organizzativo e procedurale unitario e condiviso, che consenta di superare le disparità attualmente esistenti in materia di somministrazione di farmaci all'interno delle scuole,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali misure intendano mettere in atto per garantire il diritto allo studio di tutti i minori che hanno necessità di farmaci durante l'orario scolastico, a tutela anche delle loro famiglie e delle amministrazioni scolastiche;

se non ritengano di dover a procedere quanto prima all'assunzione dell'atto definitivo delle "Linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola", onde consentire il recepimento e l'attuazione delle stesse in via definitiva da parte di tutte le Regioni.

(4-02949)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un ente pubblico che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche;

l'ex dirigente generale Paola Nicastro ha lasciato l'incarico per passare alla guida dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal);

il 9 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), dello statuto, è stata avviata una procedura di selezione tesa all'individuazione di una persona idonea a ricoprire la posizione di direttore generale dell'INAPP;

secondo lo statuto, il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed ha le competenze e le responsabilità stabilite dalla legge e dal vigente statuto; considerato che sempre secondo lo statuto, il direttore generale ha competenza esclusiva per l'adozione di atti e i provvedimenti amministrativi e per l'esercizio dei poteri di spesa di competenza; preso atto che:

secondo quanto risulta all'interrogante da un trimestre l'attività di gestione dell'ente ha subito una battuta d'arresto;

il blocco amministrativo penalizza gravemente i fornitori di INAPP che scontano un rallentamento nei pagamenti (i debiti ammonterebbero a circa 3 milioni di euro) e i ritardi nell'assegnazione di commesse per bandi già assegnati per un valore di circa 2,5 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga di adottare iniziative di sua competenza al fine di assicurare la nomina del nuovo direttore generale e di procedere speditamente con la normalizzazione delle operazioni di pagamento e avvio degli incarichi assegnati.

(4-02950)

[CAMPARI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità e la famiglia.* -

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la stazione ferroviaria di Colorno (Parma), collocata sulla linea Brescia-Parma, non è accessibile alle persone con disabilità;

il Comune di Colorno ha trasmesso una richiesta a Rete ferroviaria italiana (RFI), affinché vengano avviati quanto prima dei lavori di ammodernamento della struttura, in modo da abbattere le barriere architettoniche e rendere così accessibile a tutti il servizio di trasporto ferroviario;

la risposta di RFI è stata a parere dell'interrogante imbarazzante, oltre che lesiva dei più elementari diritti fondamentali;

secondo il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, infatti, "le persone con disabilità o ridotta mobilità hanno la possibilità di accedere al servizio ferroviario utilizzando le stazioni accessibili più prossime al punto di origine del loro viaggio. In questo caso la stazione accessibile più vicina è quella di Parma";

è assurdo che ci siano dei cittadini che non vengono considerati alla pari di tutti gli altri, persone che hanno problemi di deambulazione e sono paradossalmente aggravati anziché agevolati;

si pone infatti il problema, qualora si volesse dare per buona la risposta di RFI, di come arrivare a Parma da parte di un cittadino con disabilità;

le dichiarazioni rilasciate dal gestore violano apertamente l'articolo 3 della Costituzione e sei degli otto principi generali della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità: rispetto dell'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e dell'indipendenza delle persone; la non-discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società; il rispetto per la differenza; l'eguaglianza di opportunità; l'accessibilità;

la stessa Convenzione, del resto, all'articolo 9, obbliga gli Stati ad eliminare le barriere anche nel settore dei trasporti;

non è più tollerabile che nelle stazioni gli ascensori e i montascale non funzionino e che si debba inviare una prenotazione diversi giorni prima per poter usufruire di un servizio pubblico;

è intollerabile che, ancora oggi, i treni abbiano dei gradini e che le persone con disabilità vi debbano salire con dei montacarichi,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere, in tutte le sedi opportune, al fine di rimuovere prontamente le barriere architettoniche nel settore dei trasporti e consentire alle persone con disabilità di essere pienamente inclusi in tutte le attività nelle quali si realizza la vita umana.

(4-02951)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nel Comune di Bonifati, in provincia di Cosenza, avvengono sistematiche provocazioni da parte di gruppi neo e postfascisti, in palese contrasto con il dettato costituzionale e le leggi Scelba, che, si

ricorda, pone fuori dall'ordinamento costituzionale coloro che agiscono "denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista" (art. 1, legge 20 giugno 1952, n. 645), e Mancino (legge 25 giugno 1993, n. 205);

nello specifico il gruppo politico di Forza Nuova, oltre a diffondere immagini inneggianti alla Repubblica di Salò (RSI), organizza annualmente una manifestazione per omaggiare i caduti della RSI proprio nella data del 25 aprile, il giorno che celebra la Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo; Rosario Castiglia, il responsabile provinciale di Forza Nuova, è arrivato lo scorso anno a dichiarare che "il 25 aprile sia una giornata che divide e non unisce gli italiani, perché siamo l'unico Paese che ricorda una sconfitta militare": un'affermazione gravissima, che mette in discussione le basi fondanti del nostro ordinamento costituzionale, nato proprio dalla Resistenza e dalla Liberazione dal regime nazifascista;

sono stati i partigiani, pagando spesso con la vita, a costruire quello spazio democratico che oggi consente al nostro Paese di garantire le libertà di tutti. Gli elementi divisivi sono riconducibili, invece, di revisionismo nostalgico di chi, per ignoranza o malafede, mette sullo stesso piano esperienze con dignità storica totalmente differenti;

tale manifestazione dovrebbe dunque essere impedita, anche a causa dei rischi per l'ordine pubblico, visto il probabile contatto tra i militanti di Forza Nuova e coloro che vogliono omaggiare la giornata della Liberazione, in un paesino di tradizione antifascista come Bonifati;

in merito si è espresso con opinioni discutibili il sindaco di Bonifati Francesco Grosso, che ha definito la comprensibile indignazione di molti cittadini un "fascismo degli antifascismi". Si segnala che l'antifascismo non è un'opinione, ma un valore fondante della Repubblica, che dovrebbe attivare una immediata vigilanza da parte di tutte le cariche istituzionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda vigilare in merito alla situazione creata a Bonifati, intervenendo al fine di impedire la manifestazione del gruppo postfascista di Forza Nuova in una giornata simbolica come quella del 25 aprile, che unisce i cittadini italiani nel valore dell'antifascismo.

(4-02952)

[AIMI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

a seguito dell'accertata presenza di numerosi casi di nuovo coronavirus anche in Italia, diverse Regioni d'Italia, tra cui l'Emilia-Romagna, hanno emanato ordinanze restrittive, chiudendo le scuole per una settimana e vietando eventi, manifestazioni e ogni forma aggregativa pubblica o privata dal 24 febbraio al 1° marzo 2020;

giungono all'interrogante diverse segnalazioni relative al fatto che le aziende sanitarie, nello specifico quelle di Modena e di Parma, non sarebbero in grado di fornire né le mascherine da dare ai pazienti sospetti per isolarli, né i dispositivi di protezione per i medici (tuta con cappuccio, maschere a facciale FFP2, guanti ed occhiali di protezione). Nella medesima situazione potrebbero trovarsi anche altre aziende sanitarie, non solo quelle emiliano-romagnole;

se ciò fosse confermato, si tratterebbe di un fatto molto grave visto che la protezione dovrebbe essere tra i comportamenti più importanti da mettere in atto per il contenimento del contagio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali misure urgenti e tempestive intenda adottare per dotare immediatamente le strutture sanitarie di un numero adeguato e sufficiente di mascherine nonché per fornire a medici, infermieri e operatori sanitari i dispositivi di protezione più opportuni e adeguati per assistere i pazienti sospettati di aver contratto il coronavirus o già infetti.

(4-02953)

[MORRA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

dopo l'emergenza conseguente anche a illegalità diffuse, la sanità calabrese è commissariata per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo;

il commissario *ad acta*, Saverio Cotticelli, ha proposto e nominato, d'intesa con il Ministro della salute, Daniela Saitta, professore nell'Università La Sapienza di Roma, commercialista con studio nella capitale e già rappresentante degli obbligazionisti di Atlantia SpA, quale Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Cosenza;

nel *curriculum* del nuovo commissario straordinario non figura il possesso di esperienza in materia di organizzazione e gestione sanitaria, precipuamente richiesto per codesto ruolo dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

tale nomina è stata contestata anche dall'Ordine dei medici della provincia di Cosenza;

insediatisi alla direzione dell'Asp cosentina, con determinazione n. 15/2020 del 17 gennaio 2020 recante "Costituzione Segreteria Ufficio del Commissario" e previa selezione *intuitu personae*, Saitta ha affidato l'incarico di collaborazione a un commercialista, già in rapporti professionali con azienda del gruppo iGreco, proprietario di cliniche convenzionate con l'Asp medesima, e a un avvocato, entrambi estranei all'organico dell'azienda sanitaria, con la motivazione di destinare alle originarie mansioni il personale della stessa Asp, "rimasto sottratto agli uffici di originaria appartenenza", benché per effetto del Dca n. 117/2017, di approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda medesima, tra gli uffici di diretta collaborazione del direttore generale sia previsto l'ufficio di Segreteria, composto da personale interno;

a parere dell'interrogante nella summenzionata fattispecie parrebbe profilarsi, peraltro, danno erariale; con propria deliberazione, n. 199/2020 del 14 febbraio 2020, la stessa Saitta ha conferito alla figlia, sua collaboratrice presso il proprio studio commerciale, un incarico di collaborazione all'interno dell'Asp di Cosenza;

la suddetta deliberazione è stata subito ritirata in autotutela;

stando alla citata deliberazione n. 199/2020, pare che la commissaria Saitta abbia continuato a esercitare la libera professione di commercialista, benché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001 abbia stabilito che il rapporto di lavoro del direttore generale (a cui anche dall'Anac è assimilato quello di commissario aziendale, come da deliberazione della stessa Autorità n. 66 del 2 settembre 2015) di un'azienda pubblica della salute, è esclusivo;

con nota del 20 gennaio 2020, che ad oggi non ha ricevuto risposta, l'on. Francesco Sapia richiedeva ai commissari della sanità calabrese di annullare la riferita determinazione n. 15/2020;

considerato che si apprende da recenti notizie di stampa che in data 19 febbraio 2020 il commissario straordinario Daniela Saitta ha rassegnato le dimissioni, formalizzate con una lettera inviata al commissario *ad acta*, a causa di "condizioni ambientali che non consentono di proseguire con serenità e pienezza di poteri nello svolgimento dell'incarico" ("*corrieredellacalabria*", del 19 febbraio 2020), si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se, nei limiti delle rispettive attribuzioni, non ritengano di intervenire in merito all'inerzia e alle modalità di scelta poste in essere dal commissario *ad acta*;

se non ritengano necessario e urgente adoperarsi perché sia disposta la sostituzione del menzionato commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario calabrese.

(4-02954)

[MORRA](#) - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

dal 2010 la Calabria è commissariata per il rientro dal disavanzo sanitario;

all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è previsto che il commissario straordinario di ciascuna azienda del Servizio sanitario regionale (SSR) verifichi la gestione aziendale e per gravi, reiterate irregolarità nei bilanci proponga al commissario *ad acta* di disporre la gestione straordinaria dell'ente interessato, a cui in via separata sono imputate le entrate di competenza e le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018;

l'articolo prevede la gestione in capo a un commissario straordinario di liquidazione nominato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dal commissario *ad acta* e scelto anche fra gli iscritti nell'albo dei commercialisti;

l'onere per il compenso del commissario straordinario di liquidazione è a carico della massa passiva

dell'ente in gestione straordinaria, cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VIII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

con determinazione n. 15/2020, per la segreteria direzionale, *intuitu personae*, la commissaria straordinaria dell'Azienda sanitaria provinciale (Asp) cosentina ha affidato un incarico di collaborazione a un commercialista, già in rapporti professionali con azienda del gruppo "iGreco", proprietario di cliniche convenzionate con l'Asp medesima, e a un avvocato, entrambi esterni all'azienda sanitaria, benché nell'atto aziendale sia previsto personale interno per l'ufficio di segreteria;

con nota del 4 febbraio 2020, la commissaria dell'Asp cosentina ha chiesto agli uffici interni di reperire i documenti reclamati dalla Guardia di finanza circa pagamenti aziendali a un erogatore privato;

in un articolo dell'8 giugno 2019 sul "Corriere della Calabria" si riassume la pesante situazione contabile dell'Asp reggina, in particolare relativamente alla mancata definizione della massa debitoria da parte dell'*advisor* contabile Kpmg, negli anni costato milioni di euro alla Regione;

il tavolo interministeriale di verifica del rientro, di cui fanno parte il direttore della programmazione sanitaria nazionale e il commercialista Andrea Urbani, ha ricevuto periodicamente il conto economico delle aziende del SSR;

un articolo del 7 giugno 2019 pubblicato su "strettoweb" riporta che la commissione straordinaria dell'Asp reggina ha chiesto il dissesto finanziario dell'ente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se abbiano contezza dell'ammontare del debito delle singole aziende del servizio sanitario calabrese;

se, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano verificare l'operato del dirigente ministeriale apicale responsabile della vigilanza sull'attuazione del piano di rientro.

(4-02955)

[MALLEGGNI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la notte tra sabato 1° febbraio e domenica 2 febbraio 2020 a Stone Town (Zanzibar), una macchina con al volante un uomo in completo stato di ebbrezza ha travolto Stefano Casamenti, cittadino di Pontassieve (Firenze) in trasferta di lavoro;

le condizioni del giovane sono apparse subito gravi e le strutture sanitarie del luogo erano molto poco preparate al tipo di trauma subito. Dopo le prime 48 ore i familiari, presenti nell'isola in visita, hanno chiesto e ottenuto il trasferimento di Stefano, tramite elisoccorso a proprie spese, a Nairobi (Kenya), in una clinica privata dove risulta a tuttora degente;

a causa della scarsa competenza e delle fatiscenti strutture ospedaliere del posto, le sue condizioni si sono aggravate e Stefano si trova ancora in terapia intensiva senza sensibilità agli arti inferiori e nessuna autonomia respiratoria;

i familiari sono in costante contatto con l'ambasciata italiana in Kenya per cercare un modo per tornare in Italia e affidare Stefano alle cure dell'ospedale Careggi di Firenze;

la famiglia Casamenti non ha una copertura sanitaria internazionale e perciò sta effettuando tutte le cure necessarie per la sopravvivenza di Stefano a proprie spese;

la comunità di Pontassieve ha organizzato un *crowdfunding* per raggiungere la somma di 40.000 euro, cifra necessaria per il soccorso sanitario straordinario utile al rientro in patria;

a quanto risulta all'interrogante, nonostante le relazioni bilaterali tra Italia e Kenya non esistono convenzioni e accordi di sicurezza sociale attualmente in vigore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno intervenire, nelle sedi diplomatiche, per programmare insieme con i due ambasciatori iniziative atte al rientro in Italia di Stefano senza pericoli per la sua salute.

(4-02956)

[ORTIS](#), [LANNUTTI](#), [CORRADO](#), [TRENTACOSTE](#), [FERRARA](#), [D'ANGELO](#), [LEONE](#), [ANGRISANI](#), [PAVANELLI](#), [VACCARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 27 gennaio 2020, 75 detenuti della casa circondariale e di reclusione di Campobasso hanno inscenato

una protesta, denunciando così pubblicamente alcune criticità che vertono, in particolar modo, sull'area sanitaria della struttura;

causa principale del denunciato mancato rispetto dei diritti della persona appare essere la carenza di personale medico, carenza aggravata da una popolazione carceraria "composta in ampia percentuale da persone con problemi di tossicodipendenza e psichici", come annotato da Gianmario Fazzini, responsabile di Antigone Molise, come riportato all'Ansa il 28 gennaio 2020;

le criticità denunciate sono esplose il 31 dicembre 2019, alla scadenza dei contratti di due infermieri in servizio nella struttura. Senza questi ultimi "i detenuti non possono nemmeno avere a disposizione i farmaci salvavita", come dichiarato da Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria. Lo stesso Di Giacomo, tre giorni prima dell'inizio della protesta, aveva denunciato alla Procura della Repubblica ed al magistrato di sorveglianza proprio la carenza di personale medico e infermieristico all'interno del penitenziario, come si legge lo stesso giorno su "primonumero";

altre problematiche, ricordate dal responsabile di Antigone, riguardano le istanze depositate dai detenuti all'ufficio matricola, le quali "vengono smaltite con tempi lunghi a causa della mancanza di personale"; "tempi lunghi e inadeguati alla soddisfazione dei bisogni delle persone detenute" anche per l'ufficio sopravvitto (che si occupa della consegna dei prodotti acquistati dai reclusi). Si segnalano poi diverse criticità per l'ufficio ragioneria, il centralino, il magazzino detenuti e la cucina detenuti. In alcune camere, infine, sono presenti castelli a tre letti, pur essendo vietati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

nel comunicato da loro rilasciato, i detenuti, "pur nella consapevolezza di essere colpevoli", dovendo "espiare una pena per aver commesso dei reati e rispettare le regole previste dal codice penale", ricordano come lo Stato debba "garantire il rispetto della dignità umana" mettendoli nella condizione "di poter riconquistare il diritto di appartenere in modo concreto alla nostra società", come riportato su "termolionline" il 27 gennaio;

la situazione è aggravata infine dal perenne stato di sovraffollamento del carcere: 168 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 106. Non diversa, e anzi peggiore, è la situazione della vicina casa circondariale di Larino (Campobasso), che ospita ben 235 detenuti, a fronte di una capienza di 114;

considerato che:

questa è solo l'ultima di una serie di proteste che hanno avuto come teatro la casa di detenzione campobassana;

il 20 febbraio 2020 le organizzazioni sindacali Sappe, Osapp, Uilpa, PP, Sinappe, USPP, FNS, Cisl, Cgil e FP, rappresentanti del personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, hanno indetto lo stato di agitazione, specificando come tale decisione costituisca "un passaggio preliminare ad altre forme di protesta anche di carattere pubblico". L'obiettivo è che possa "avviarsi quel confronto più volte sollecitato sui principali temi che si è chiesto di porre all'ordine del giorno, tra i quali *in primis* il problema delle continue, pericolose e intollerabili aggressioni messe in atto nei confronti del personale di Polizia penitenziaria, le problematiche connesse alla carenza di organico e alla ridotta capacità degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria di poter assolvere correttamente i propri compiti istituzionali, proprio in ragione della carenza organica",

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intenzione di porre in atto per assicurare il rispetto dei diritti della popolazione carceraria molisana, nonché per garantire la sicurezza operativa del Corpo di Polizia penitenziaria, anche intervenendo per coprire le carenze di organico;

se non ritenga opportuna un'ispezione nelle case circondariali di Campobasso, Larino e Isernia al fine di valutare le condizioni di detenzione dei carcerati e quelle lavorative del personale.

(4-02957)

[AIMI](#) - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

tra le misure adottate per il contenimento del contagio da nuovo "coronavirus" vi è quella relativa alla chiusura di tutte le Università in diverse Regioni d'Italia, tra cui anche l'Emilia-Romagna. Tale disposizione emergenziale, insieme alle altre misure previste da apposite ordinanze, sarà applicata fino al 1° marzo 2020;

se tali misure dovessero restare in vigore anche dopo il 1° marzo, si aprirebbe per gli studenti universitari una fase particolarmente complicata, data la necessità di continuare a frequentare corsi in vista delle sessioni d'esame;

perdere troppe lezioni sarebbe controproducente per i tanti universitari, già gravati da tasse tutt'altro che leggere. Sarebbe pertanto opportuno, a parere dell'interrogante, iniziare seriamente a valutare di dare agli studenti la possibilità di poter seguire le lezioni *on line*, facoltà ordinariamente prevista, peraltro, già da vari atenei per agevolare gli iscritti,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire agli studenti universitari, i cui atenei sono chiusi per effetto dell'emergenza "coronavirus", di poter seguire da casa le lezioni in modalità *on line* e se, a tal proposito, si intenda avviare un tempestivo confronto con gli atenei interessati.

(4-02958)

[BINETTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il rapido aumento dell'utilizzo dei prodotti a base di nicotina senza fumo, in particolare la cosiddetta sigaretta elettronica, rappresenta l'influenza più dirompente sul fumo negli ultimi decenni; questi prodotti sfidano non solo il dominio del tabacco da fumo nel mercato della nicotina, ma anche la risposta di salute pubblica alla riduzione del danno da tabacco;

l'ultimo rapporto dell'OMS sul tabagismo epidemico mondiale sottolinea l'importanza delle buone pratiche legate a servizi relativi allo smettere di fumare basati su un modello di trattamento medico; sfortunatamente questo approccio ha avuto a livello di popolazione un impatto limitato, mentre si sono diffuse una serie di misure, solo apparentemente, alternative e certamente non più sicure;

in realtà smettere di fumare avvia l'autoriparazione dei polmoni, anche dopo 40 anni di uso e abuso di sigarette, come ha dimostrato un *team* di ricerca internazionale guidato da scienziati dell'Università di Cambridge e del Wellcome Trust Sanger Institute, il quale ha scoperto che quando si smette di fumare, anche dopo 40 anni di abitudine radicata, gruppi di cellule "superstiti" non danneggiate dal fumo iniziano a sostituire quelle malate;

la proposta commerciale prevalente oggi, quasi tutta a carico dei grandi produttori di tabacco, è concentrata sul mercato dei prodotti del tabacco a carattere sostitutivo rispetto alle sigarette, nella logica, non dimostrata, della riduzione del danno; di fatto si è evidenziata, nel corso degli ultimi anni, una crescita esponenziale dei cosiddetti prodotti del tabacco da inalazione senza combustione, meglio noti come tabacco riscaldato. Nel nostro Paese sono attivi due soli operatori, Philip Morris e British American Tobacco, che hanno lanciato rispettivamente i propri prodotti a marchio IQOS e GLO nel 2014 e nel 2018;

l'ipotesi di partenza, tutta da dimostrare e allo stato attuale priva di fondamento scientifico, è che questo tipo di prodotto nuoccia meno alla salute, ed ha fatto sì che ad oggi il tabacco riscaldato benefici di uno sconto fiscale pari al 75 per cento rispetto alle sigarette tradizionali da combustione; percentuale di sconto incrementata per effetto della manovra di bilancio approvata nel dicembre 2018, che ha dimezzato l'incidenza fiscale del tabacco riscaldato rispetto alle sigarette da combustione, riducendola dal 50 per cento originariamente previsto all'attuale 25 per cento. Questo sconto fiscale, pari al 75 per cento rispetto alle sigarette tradizionali, presuppone sul piano teorico che l'impatto tossicologico, ossia il potenziale di rischio del tabacco riscaldato, sia decisamente inferiore rispetto ai rischi prodotti dal tabacco da combustione; in questa logica il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, hanno provveduto ad emanare il decreto 7 agosto 2017 recante "Procedure e modalità di valutazione delle informazioni e degli studi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6";

la cosa grave dal punto di vista fiscale è la perdita secca dell'Erario e l'enorme guadagno che ricavano i produttori di tabacco, i quali a conti fatti, e nel pieno rispetto di una norma che appare immotivata, fungono da potenti evasori fiscali, dal momento che ottengono uno sconto rilevante a fronte di una promessa non mantenuta; in questo caso il danno emergente riguarda proprio la salute pubblica a cui non afferiscono i fondi ricavati dalla fiscalità generale;

per citare solo una serie di eventi che si stanno verificando in questi giorni, appare evidente come i pazienti che muoiono o comunque si ammalano gravemente per il COVID-19 sono tutte persone portatrici di patologie di tipo cardio-respiratorio contratte nel tempo, spesso come fumatori attivi o in misura minore come fumatori passivi; sono quindi gravi le conseguenze per chi pretende di sostituire un tipo di tabacco con un altro tipo, modificandone le modalità di assunzione nell'illusione che questo non abbia ripercussioni sulla salute individuale e pubblica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'attuale diverso regime di tassazione, che determina un vantaggio competitivo del tabacco riscaldato nell'ambito dei diversi segmenti dei prodotti del tabacco, non rappresenti un incentivo con potenziali caratteri di rischio nel momento in cui determina o lascia percepire da parte del consumatore un maggior favore dello Stato nei confronti di quel tipo di prodotto, pur in assenza di una valutazione tecnica che ne attesti la minor tossicità, ovvero il minor danno.

(4-02959)

[NENCINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

a metà dicembre 2019, nella città cinese di Wuhan si sono riscontrati i primi casi di un'epidemia che sta coinvolgendo tutto il mondo e che negli ultimi giorni sta scuotendo fortemente il nostro Paese;

si tratta della malattia denominata Covid-19, causata dalla diffusione del "coronavirus" e che ha già messo in ginocchio la popolazione e l'economia della Cina, provocando decine di migliaia di contagi e, ad oggi, quasi 3.000 vittime;

l'Italia è il primo Paese europeo per numero di contagi, il quarto del mondo: la situazione sanitaria italiana risulta fortemente compromessa a causa della capillare e preoccupante diffusione del virus a partire dai due focolai originati a Codogno (Lombardia) e Vo' Euganeo (Veneto);

nella riunione di domenica, 23 febbraio, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

tra le norme inserite, si prevede che l'attuazione delle misure di contenimento venga disposta non solo con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche con atti emanati dalle autorità regionali o locali;

considerato che:

si sta assistendo, sin dalla scorsa settimana, ad un repentino esodo da parte di persone originarie delle Regioni meridionali e abitanti, o semplicemente di passaggio, al Nord, in particolare in Lombardia e Veneto, che fanno rientro nel Mezzogiorno;

è quanto accaduto, ad esempio, alle due persone, madre e figlio, di San Demetrio Corone, un paesino di circa 3.000 abitanti in provincia di Cosenza: rientrati venerdì scorso proprio da Codogno, entrambi si sono messi in isolamento volontario nonostante non presentassero alcuna sintomatologia;

da quanto si apprende, almeno per quanto riguarda la provincia di Cosenza, in queste ore non risulterebbero ancora adeguatamente operativi i protocolli di prevenzione e di controllo (compresi anche i tamponi per la verifica del contagio) che le autorità sanitarie locali dovrebbero mettere in atto secondo quanto stabilito dal Governo;

parallelamente, è preoccupante l'assenza di adeguati e tempestivi controlli all'interno dell'aeroporto di Lamezia Terme, sia per quanto riguarda i voli internazionali sia per quelli nazionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali iniziative urgenti intenda adottare affinché su tutti i territori del Paese venga assicurata la medesima attuazione dei controlli e delle misure stabiliti dal Governo con decreto-legge, e di competenza anche delle autorità sanitarie locali e regionali, al fine di porre un freno alla diffusione del coronavirus e di contenerne il più possibile le disastrose conseguenze.

(4-02960)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01414 del senatore Centinaio ed altri, sui danni al comparto agroalimentare per il "coronavirus";

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01412 della senatrice Rizzotti, sull'assistenza a domicilio con cure palliative.

1.5.2.2. Seduta n. 196 del 26/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

196a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente LA RUSSA
e del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dà lettura del processo verbale.

CARBONE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (Relazione orale) (ore 9,37)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1664.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale, ha avuto luogo la discussione generale e la relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede replica.

Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente sugli emendamenti approvati dalla 7a Commissione permanente e sui relativi subemendamenti, sospendo la seduta sino alle ore 10,15.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,17).

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi.

[ANGRISANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.10000/100, 1.10000 e 1.100. Invito a ritirare i restanti emendamenti.

[DE CRISTOFARO](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10000/100, presentato dai senatori Sbroolini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.10000/101, 1.10000/102 e 2.1.

L'emendamento 1.10000/103 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10000, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.2 e 5.1.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi.

[ANGRISANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2 e invito a ritirare l'emendamento 2.4.

Invito altresì a ritirare l'emendamento 2.5 e a trasformarlo in ordine del giorno. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.6 (testo corretto), 2.101, 2.100 e 2.8. Invito a ritirare l'emendamento 2.12, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.13 (testo 2).

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G2.7 e G2.9 se accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità di». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100.

[DE CRISTOFARO](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Sbroolini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.4?

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Sì, signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Senatrice Sbroolini, accoglie altresì l'invito a ritirare l'emendamento 2.5 e a trasformarlo in ordine del giorno?

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Sbroolini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.12?

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, accolgo l'invito e lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento

1.10000/100.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2 (testo 2), presentato dai senatori Sbrollini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono stati ritirati.

L'emendamento 2.5 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.5 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.7 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.9 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.9. Gli emendamenti 2.10 e 2.11 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G2.7. L'emendamento 2.12 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.7 (testo 2), G2.9 (testo 2) e G 2.100 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ANGRISANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 3.3 e 3.0.300 (testo 3)/100, altrimenti il parere è contrario, mentre è favorevole sugli emendamenti 3.0.100 (testo 2)/1, 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 (testo 3) e 3.0.300 (testo 3).

[DE CRISTOFARO](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Pesco, presidente della 5a Commissione, a esprimere il parere sull'emendamento 3.0.100 (testo 2)/1.

[PESCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 3.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.7.

L'emendamento 3.2 è risultato precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.10000.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.3 è improcedibile. Senatrice Sbrollini, intende insistere per la votazione?

SBROLLINI (*IV-PSI*). No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100 (testo 2)/1, presentato dai senatori Sbrollini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100 (testo 2), nel testo emendato, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 3.0.200 (testo 3)/100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100 è improcedibile.

Chiedo al senatore Giro se intende insistere per la votazione o accogliere l'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100.

[MALAN](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, lo sottoscrivo e insisto per la votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100, presentato dai senatori Giro e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.300 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ANGRISANI](#), relatrice. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 4.1, altrimenti esprimo parere contrario. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.101 (testo corretto).

[DE CRISTOFARO](#), sottosegretario di Stato per l'istruzione. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[GALLONE](#) (FIBP-UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Moles e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ANGRISANI](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.100.

[DE CRISTOFARO](#), sottosegretario di Stato per l'istruzione. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.10000.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, voteremo convintamente a favore della conversione del decreto-legge in esame e ci auguriamo che l'istituzione di due separati Ministeri (quello dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca) diventi un elemento strutturale. In passato abbiamo visto un continuo dividere e poi riunificare e ciò non è stato ovviamente positivo per i temi centrali che contribuiscono allo sviluppo del nostro Paese, quali l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica e musicale, che rappresentano un grande investimento dell'Italia.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,31)

(Segue DE PETRIS). Oggi interveniamo con il provvedimento in esame e con esso il Governo si impegna - e noi saremo molto attenti - su due questioni sostanziali: mettere in campo tutte le risorse necessarie per l'intero sistema della ricerca e dell'istruzione e accelerare e adottare gli interventi strutturali nel medio e lungo periodo per restituire centralità, equilibrio e dignità a tutto il comparto.

Quindi, non possiamo pensare di esaurire oggi, con questo provvedimento, l'impegno - sia come maggioranza, che come Governo - nella scuola, nell'università e nella ricerca. Saremo molto attenti anche nel sollecitare e dare il nostro contributo per trovare le opportune risorse nella legge di bilancio. Questo Governo - lo dobbiamo dire con forza - sta andando nella direzione giusta, come ha dimostrato anche con l'ultima legge di bilancio e con il cosiddetto decreto milleproroghe.

Desidero fornire alcuni dati: il Fondo per il finanziamento ordinario dell'università è stato incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111 milioni di euro a decorrere dal 2022. Allo stesso modo, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, è stato incrementato con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, e tale misura ha ovviamente comportato un impegno di spesa non indifferente. Inoltre, tutti gli incrementi operati con la legge di bilancio sono stati finalizzati a migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, ridurre il sovraffollamento delle classi e favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave. Altrettanto positiva risulta l'autorizzazione a trasformare, dall'anno 2020-2021, a tempo pieno i rapporti di lavoro di 553 tra assistenti amministrativi, assistenti tecnici, ex collaboratori coordinati e continuativi assunti a tempo parziale nell'anno scolastico 2018-2019. Questo garantisce anche un incremento del personale ATA che, negli ultimi anni, è stato vessato e trascurato.

Come diciamo da molto tempo, i temi dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano strategici non solo perché interessano 10 milioni di studenti e le loro famiglie, nonché 1,2 milioni di lavoratori e lavatrici, ma anche e soprattutto perché riguardano i paradigmi economici, sociali e culturali con cui si costruisce il futuro del Paese. Per questo - secondo noi - rivestono una priorità elevata, a maggior ragione per un Paese come il nostro che si trovava già in una situazione difficile prima della grande crisi finanziaria e oggi fatica a riprendersi.

C'è un dato che pare inconfutabile e dà un'idea di come dovremmo agire. L'Italia risulta essere uno degli Stati europei che investe meno in educazione rispetto alla propria economia. Secondo il rapporto «Education at a Glance» del 2019, il nostro Paese investe in istruzione il 3,6 per cento del PIL contro una media del 5 per cento dei Paesi dell'area OCSE. Nei raffronti riguardanti la spesa media per alunno, gli stipendi dei docenti e il diritto allo studio, tutto ciò che è riferito al nostro Paese porta, purtroppo, il segno meno.

Abbiamo quindi davanti a noi un grande compito e questi sono i primi passi per recuperare il grande *gap*.

Quindi ben venga l'incremento dei fondi ordinari delle università e degli enti di ricerca, ma ora è necessario costruire un sistema nazionale del diritto allo studio che freni l'emigrazione dei cervelli

piuttosto che alimentarla come fa quello attuale. È indispensabile a nostro avviso abolire il numero chiuso e programmato per l'immatricolazione presso le università (tra l'altro ho già depositato un disegno di legge in merito), avviare un piano straordinario dei ricercatori, mettere più risorse per coprire la *no tax area*, che altrimenti diventa una spada di Damocle per le università, fare un riordino normativo del comparto Afam, oppure, per evitare che ogni anno l'apertura dell'anno scolastico si trasformi in una *roulette*, rendere finalmente stabili tutti i posti di cui la scuola ha bisogno per funzionare.

Dobbiamo aver chiaro il fatto che se noi non facciamo un investimento massiccio in tutto il settore dell'istruzione, dell'alta formazione, dell'università e della ricerca, il nostro Paese non sarà mai in grado di competere ai più alti livelli nello scenario internazionale. Si tratta di una questione strategica per il nostro Paese. Credo che in questi tempi non possiamo assolutamente non tener conto di questo e non possiamo poi regolarmente dimenticarcelo, magari quando facciamo la legge di bilancio. Tale questione, assieme a quella concernente il personale e della stabilizzazione e dell'incremento di tutti i ricercatori universitari, è centrale in questo percorso ed è la preconditione per una didattica di qualità.

Vorrei inoltre rilevare che il decreto-legge al nostro esame risolve alcune questioni annose, che ci trasciniamo da molto tempo, sulla vicenda dell'Afam, dove, ormai da molto tempo, troviamo un problema di precariato molto forte. Diamo atto alla relatrice che grazie al suo emendamento alcune questioni sono state risolte, compiendo certamente un primo passo importante. Mi riferisco alla proroga del decreto regolamento e alla riapertura delle graduatorie nazionali che, tra l'altro, avevamo presentato anche nel cosiddetto milleproroghe alla Camera. Purtroppo è stato lasciato fuori il riconoscimento dell'anno accademico per chi ha preso servizio dopo il primo febbraio su cattedra vacante. Crediamo sia una questione che debba essere assolutamente risolta per impedire che molti degli insegnanti - certamente non per colpa loro - vedano inficiata la ricostruzione della carriera che risulterebbe depennata di un anno. Sono stati fatti però molti passi avanti e, seppur non sono stati risolti tutti i problemi, si è cominciato ad affrontarli.

Ricordo inoltre che alcuni studenti sono stati molto penalizzati per questi motivi: molti precari, vincitori di concorso e inseriti nelle graduatorie nazionali in attesa di essere immessi in ruolo, si erano trovati davanti proprio al burrone della totale revisione del sistema Afam. Nel frattempo, però, erano partite le nomine a tempo indeterminato e determinato attraverso la delega del nuovo Ministro (che voglio ringraziare per aver compreso la questione, che era molto problematica). Torno a ripetere quindi che l'emendamento approvato ha in parte risolto le problematiche esistenti, mentre altre questioni sono rimaste fuori.

Avviandomi alla conclusione, penso che noi da tempo, anche in quest'Aula, abbiamo indicato come intervenire per migliorare i settori della conoscenza, ampliando l'offerta formativa (a partire dal tempo scuola) stabilizzando i precari e con il reclutamento ciclico basato sulla centralità dei percorsi di formazione, serve però un investimento vero sulle tante professionalità dei settori, guardando con attenzione a ciascuno e adeguando progressivamente le retribuzioni alla media europea; è questo un altro impegno che sembra impossibile, ma che dobbiamo assumerci perché non possiamo più continuare ad avere gli stipendi medi dei nostri insegnanti molto al di sotto della media europea. Si tratta, anche in tal caso, di un impegno che progressivamente ci dobbiamo assumere.

Ora ci aspettiamo però che i nuovi Ministri siano garanti di questi impegni e diano sostanza anche agli annunci che sono stati fatti. Due Dicasteri dunque che richiederanno per essere pienamente funzionanti una serie di atti successivi al decreto-legge, ma anche tanto impegno da parte di tutti.

Torno a ripetere: ci auguriamo che finalmente questo diventi il settore strategico su cui investire come sistema Paese perché è messo in gioco non solo il nostro prestigio ma anche la possibilità di un futuro migliore, non solo per gli studenti, ma per tutto il sistema Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Rampi).*

[SBROLLINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, signori rappresentanti Governo, colleghe e colleghi, nella discussione generale di ieri molti di noi hanno ribadito l'importanza del provvedimento.

Con la votazione degli emendamenti di oggi confermo il nostro impegno e la nostra collaborazione a lavorare, speriamo anche con la minoranza non solo come maggioranza, affinché il provvedimento venga applicato in tempi veramente rapidi. Anche ieri lo abbiamo voluto sottolineare, per noi adesso il tema è proprio questo: fare bene e fare presto perché siamo già a ridosso del nuovo anno scolastico e abbiamo bisogno di dare certezze al mondo della scuola.

È stato ricordato sia dalla collega De Petris adesso che ieri nella discussione generale nel mio intervento come abbiamo la necessità di dare stabilità a questo settore strategico e prioritario del nostro Paese. Siamo favorevoli al cosiddetto riordino e spacchettamento dei Ministeri. Pensiamo come Italia Viva-PSI che ci sia la necessità di avere un Ministero dell'università *ad hoc*, con un investimento finanziario preciso e personale adeguato per il mondo dell'università e della ricerca. Allo stesso modo, abbiamo bisogno di stabilità per il Ministero dell'istruzione perché - voglio ribadirlo e ricordarlo anche oggi in dichiarazione di voto - il tema della dispersione scolastica è grande e, ancora una volta, spacca l'Italia in due aree geografiche (da una parte le aree ricche e, dall'altra, aree disagiate e povere del nostro Paese). C'è la necessità di un investimento non solo per il futuro ma anche strategico per ciò che qualche settimana fa chiamavamo ancora alternanza scuola-lavoro e che oggi identifichiamo in un dialogo aperto e costante tra due mondi che si devono parlare. Tutto il sistema formativo necessita, infatti, di una stabilità.

Sappiamo che negli ultimi anni si è assistito ad un'unificazione e poi ad una divisione dei due Ministeri e sappiamo che negli ultimi anni ci sono stati troppi Ministri, soprattutto negli ultimi cinque anni, che non hanno dato stabilità a tutto il settore dell'istruzione e della formazione. Oggi consideriamo davvero positivo il provvedimento perché va nella direzione di dare priorità agli investimenti che riguardano il mondo del sapere, della conoscenza, della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia. Con il provvedimento si adegua la formazione di tutto il corpo docente, rendendola permanente. Facciamo ripartire i concorsi e parliamo finalmente di scuola in maniera moderna; sappiamo infatti che non solo ci sono ancora troppe differenze per la complessa e difficile crisi sociale in atto ma anche che questo settore ha bisogno davvero di un forte rinnovamento sul piano formativo. Abbiamo la necessità di riprendere questo luogo della conoscenza e della formazione della personalità dei ragazzi e delle ragazze cercando di ridurre il *gap* fortissimo che oggi ancora permane, per esempio nelle materie scientifiche, tra ragazze e ragazzi.

Abbiamo anche bisogno - e a tal fine devono intervenire lo Stato e il Governo - di non perdere, soprattutto negli anni della scuola l'obbligo, nessun ragazzo e nessuna ragazza. Sappiamo invece che i dati sono allarmanti: molti ragazzi (circa 600.000) abbandonano la scuola addirittura prima della fine della scuola dell'obbligo e abbiamo ancora pochi laureati rispetto alla media europea; quindi abbiamo la necessità di un investimento che non sia solo finanziario ma anche sul personale docente, affinché sia adeguato.

Questa mattina sono stati accolti, con il favore del Governo, diversi emendamenti proposti dal Gruppo Italia Viva-PSI relativi a diverse tematiche che spingono nella direzione di uniformare il paese Italia e quindi di garantire livelli di prestazione uniformi nel nostro Paese e di investire in servizi educativi fin dal nido e dalla scuola materna, perché già nei primi anni di vita sappiamo che è importante investire sui nostri bambini e sulle nostre bambine.

Abbiamo anche la necessità di sostenere la qualità del servizio educativo e scolastico soprattutto nelle aree più disagiate, nelle quali vi sarà la necessità di investire perché parliamo di servizi. Ci sono alcune aree del nostro Paese, infatti, nelle quali tali servizi sono del tutto assenti o sono carenti rispetto alle necessità di alcune Regioni.

Bisogna inoltre affrontare il tema della formazione dei dirigenti scolastici. Ieri mi sono soffermata anche sulla necessità di stipendi adeguati perché sappiamo che questo è un grande tema che chiaramente non si risolve con il provvedimento al nostro esame ma sul quale sicuramente noi poniamo l'attenzione.

È necessario poi affrontare il tema di come reperire risorse finanziarie anche dall'Unione europea; anche su questo l'Italia deve fare un salto di qualità perché potremmo sicuramente ricevere molte risorse aggiuntive se ci fosse la necessità di investire più di quanto si faccia oggi.

Consideriamo importante anche un assetto complessivo per la valutazione del sistema formativo nella sua interezza. Mi riferisco in modo particolare alle scuole superiori di formazione tecnica. Ribadisco l'importanza di un investimento strategico anche in tale settore se vogliamo collegare le nostre aziende, il nostro sistema di imprese con il mondo della scuola.

Infine vi è la necessità di un riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo. Questi sono alcuni degli elementi assolutamente prioritari e strategici contenuti nel provvedimento al nostro esame.

Concludo dicendo che monitoreremo attentamente e anche in tempi molto stretti l'*iter* del provvedimento affinché esso venga applicato subito per dare certezze all'avvio del nuovo anno scolastico a settembre. Ribadisco però la necessità di dare stabilità al settore, quindi le linee di indirizzo che sono state espresse nelle settimane scorse sia dal ministro Azzolina che dal ministro Manfredi devono trovare al più presto concretezza e soprattutto uniformità se vogliamo far ripartire il nostro Paese non solo dal punto di vista economico ma anche della conoscenza.

Sul disegno di legge al nostro esame esprimiamo ovviamente un giudizio positivo e favorevole come Gruppo Italia Viva-PSI (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

[IANNONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, Fratelli d'Italia voterà contro questo provvedimento e lo farà per motivi squisitamente politici, oltre che di merito.

La conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, è il "fiocco" del regalo di Natale che il ministro Fioramonti ha lasciato alla maggioranza: da un Ministero se ne fanno due per riequilibrare rapporti interni alla maggioranza tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico: in venti mesi abbiamo visto passare al MIUR quattro Ministri.

Rispetto alla propaganda della riduzione del numero dei parlamentari - riduzione su cui Fratelli d'Italia ha votato a favore e segnale che nessuno dei nostri senatori ha firmato per indire il *referendum* costituzionale, nel quale noi confermeremo tale nostro orientamento - la maggioranza, in particolare il MoVimento 5 Stelle, si contraddice, aumentando dopo anni il numero dei Ministeri con un automatico incremento della spesa pubblica. Lo scollamento interno alla maggioranza è evidente e non basterà una poltrona in più a soddisfare questa fame atavica. Abbiamo assistito inoltre in Commissione a quindici giorni di lavoro che si sono trascinati in maniera molto confusa, con emendamenti che paradossalmente provengono quasi tutti dalla maggioranza.

Per quanto riguarda i motivi di merito crediamo sia un errore di visione politica spacchettare il MIUR, tornando così indietro di dieci anni. Ci chiediamo perché in questa discussione si passi tale spacchettamento per una decisione strategica quando poi questo evidentemente non si riteneva nel corso delle precedenti esperienze di Governo. Mi chiedo e vi chiedo: Conte I era un'altra persona? Conte II, prima maniera, era un altro Presidente del Consiglio? Evidentemente questi miei interrogativi sono di carattere retorico. Se volete ricorrere alla decretazione d'urgenza, signori del Governo, fatelo per i problemi reali che vive il mondo della scuola, dell'università e della ricerca. Non pensate ai problemi della vostra politica, ma ai problemi della stabilizzazione del precariato della scuola italiana, che ne ha retto e ne regge le sorti da tanti anni. Pensate a restituire autorevolezza al nostro corpo docente e a riconoscere stipendi che siano più adeguati alla nobile funzione di educatori che essi svolgono. Pensiamo a garantire continuità didattica agli alunni diversamente abili perché siamo di fronte ad una vera e propria emergenza sociale oltre che ad un'ingiustizia inaccettabile perché perpetrata direttamente dallo Stato.

C'è inoltre la necessità di garantire sicurezza ai luoghi della didattica: lo ripeto sempre - e lo farò ancora - abbiamo tanti istituti che hanno gravi problemi di staticità, soprattutto dopo che sono state distrutte le Province, che pensavano ad assicurare il livello di istruzione medio superiore.

C'è poi la necessità di combattere, non a chiacchiere ma con i fatti, la fuga dei cervelli e stabilizzare i nostri ricercatori precari. Ieri veniva detto che importanti scoperte scientifiche, anche in questo momento di preoccupazione, sono state realizzate da ricercatori precari. È una vittoria del cittadino e

dell'individuo, ma è una sconfitta dello Stato, se persone eccellenti non sono ancora stabilizzate.

Bisogna inoltre combattere il problema che veniva menzionato anche prima dalla senatrice Sbrollini della dispersione scolastica, che purtroppo fa guadagnare alla nostra Nazione gli ultimi posti negli indicatori europei. Queste sono le vere questioni, a nostro avviso sulle quali bisogna lavorare, intervenire e investire risorse, come ha denunciato lo stesso ex ministro Fioramonti all'atto delle sue dimissioni.

Pertanto, vi invitiamo a sintonizzarvi sul Paese reale, cosa che ci sembra non avvenga affatto. Per questo motivo non potrete mai raccogliere il voto favorevole di una forza patriottica qual è quella di Fratelli d'Italia. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

RAMPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). Signor Presidente, signori Sottosegretari, cari colleghi, questo è uno di quei passaggi che non voglio definire epocale. In un Paese normale ci sarebbe una discussione serena e pacata per valutare se sia meglio, come in certi momenti della storia recente repubblicana, favorire l'integrazione tra i due Ministeri per far funzionare meglio le attività che si mettono in comune, oppure, come in altri momenti della storia repubblicana, dividere le forze e non lavorare insieme, per mettere a disposizione maggiori intelligenze e far funzionare meglio due Ministeri che sono cruciali per il Paese.

In politica è giusto dividersi; magari non essere nemici e non farsi la guerra, ma dividersi quando si hanno soluzioni diverse. Ma questa è una di quelle questioni che non dovrebbe francamente dividere un Paese, ma unire. Che cosa abbiamo in questo provvedimento? L'abbiamo visto e sono dati evidenti: abbiamo un aumento di risorse di personale e abbiamo un aumento di intelligenze che verranno dedicate all'una e all'altra strategia. Questo dovremmo dividerlo tutti e poi magari discutere in Aula su come meglio utilizzare queste intelligenze e queste risorse.

Noi del Partito Democratico pensiamo che la strategia fondamentale per questo Paese sia investire in scuola, istruzione e ricerca, perché il grande *virus*, il grande male di questo Paese è l'emergenza culturale. Noi siamo un Paese che oggi non ha gli strumenti per intervenire di fronte a un'emergenza, non ha gli strumenti nella testa delle persone. Siamo un Paese che, di fronte a un dramma come quello che stiamo vivendo, deve ringraziare - lo hanno fatto in molti - i tanti ricercatori e i tanti scienziati che ci hanno dedicato la loro intelligenza. Ma la domanda che ci facciamo è: stiamo costruendo le condizioni perché tra dieci, quindici o vent'anni quelle intelligenze e quelle competenze ci siano ancora? Stiamo andando ad incentivarle e ad accrescerle o le stiamo riducendo? Questo è uno dei problemi che abbiamo oggettivamente davanti ed è il motivo di tale scelta: abbiamo investito su persone competenti e abbiamo deciso di avere più energie e risorse in questo campo.

Vedete, la differenza dei mestieri dell'oggi rispetto ai mestieri di ieri è che oggi stiamo preparando studenti (pensiamo ai nostri bambini che iniziano le scuole elementari) e non siamo in grado di sapere - ma è giusto così e non lo vediamo come un elemento negativo - quali saranno i lavori che faranno da grandi.

Noi dobbiamo essere in grado di preparare le persone per affrontare qualche cosa che a noi oggi è sconosciuto. Noi dobbiamo educare all'ignoto. Questa è la grande scommessa delle società moderne.

Di fronte a questo tipo di educazione, noi dobbiamo ripensare completamente il sistema scolastico, a partire da quello della istruzione, di cui si occuperà da domani il Ministero della pubblica istruzione, cioè l'educazione primaria. Noi dobbiamo fare in modo che i ragazzi e le ragazze nelle scuole siano educati ad imparare; che ad ognuno di loro venga dato il meglio rispetto alle loro specifiche caratteristiche; che ci sia una scuola diversa per ogni bambina e per ogni bambino. Questo è un cambiamento completo del paradigma pedagogico, che non inizia oggi, ma è iniziato diversi anni fa. Se vogliamo, è il pensiero di fondo di don Milani in quella splendida «Lettera a una professoressa». È però qualche cosa che dobbiamo ancora realizzare; che oggi nelle nostre classi non c'è o c'è troppo poco; che è stato rafforzato dall'autonomia, ma che ancora non si è realizzato e che dipende, ancora e troppo - ed è un fatto positivo ma anche negativo - dalle singole capacità di quelle insegnanti e di quegli insegnanti, di quelle maestre di quei maestri, di quei professori che decidono loro di mettersi in gioco. Avere un Ministero dedicato solo a loro vuole allora dire essere più forti in questo senso.

Dobbiamo, poi, preparare l'istruzione superiore e dobbiamo fare in modo che siano diverse anche le nostre università, che troppo spesso sono solo il luogo dove si misura se una conoscenza c'è o non c'è. Le ragazze e i ragazzi che entrano in università vanno ad un esame e viene loro verificata una conoscenza. Ma qual è il momento della trasmissione di questa conoscenza? E qual è il momento della costruzione collettiva di questa conoscenza? Perché l'università non può essere un fatto individuale e in molte facoltà lo è, lo è sempre di più, e questo è un problema.

Se c'è da ripensare la nostra scuola e la nostra università, se c'è da ripensarle perché esse sono i presidi democratici, i fondamenti della società civile, le condizioni per stare insieme in una democrazia e le condizioni anche di uno sviluppo economico e per affrontare tutte le emergenze del Paese (compresa quella che stiamo attraversando in questi giorni e in queste settimane e che attraverseremo in questi mesi), se siamo di fronte a una sfida così grande, non possiamo che essere avvantaggiati da avere due strutture dedicate.

Mi ha colpito, lo dico con franchezza, che qualcuno di fronte a questa sfida dica che c'è un problema di tagli, che c'è un problema di costi delle strutture. Questo ci ricorda infatti un passato, non tanto lontano e drammatico, in cui, come ho sostenuto anche da studente, il dramma non sono state le politiche dell'istruzione sbagliate; il dramma è stato che la politica dell'istruzione la faceva il Ministero dell'economia e che la faceva con un approccio ragionieristico: andava a vedere dove nel bilancio dello Stato c'erano dei cespiti corposi da tagliare e li tagliava.

Quella stagione del Paese non è l'unica causa dei problemi che abbiamo, ma ha contribuito significativamente, in un mondo che è diventato sempre più complesso, a peggiorare la condizione dell'Italia rispetto ad altri Paesi.

Abbiamo votato recentemente un provvedimento sulla lettura. I nostri dati non sono gli stessi degli altri Paesi europei; c'è un problema complessivo, ma i nostri dati non sono gli stessi. Nella scuola e nell'università si impara ad avere un rapporto con il sapere, con tutto il sapere, non solo quello logico, non solo quello cognitivo, ma anche quello artistico, che è fondamentale nella preparazione delle persone.

Per tutte queste ragioni, senza trionfalismi, senza dire che con il voto che effettueremo tra pochi minuti avremo risolto tutti i problemi (assolutamente no: anzi, sarà solo l'inizio di un cammino), siamo però convinti che stiamo individuando efficacemente una priorità (perché questa maggioranza, questa coalizione di Governo, ha deciso che questa è una priorità per il Paese) e stiamo costruendo le condizioni per fare questo pezzo di lavoro. Possiamo condividere insieme questa strategia per il Paese? Possiamo dividerci sui contenuti ma non su quali siano le priorità strutturali, valutando se servano o no quattro ruote per far funzionare meglio l'automobile e poi ognuno decide dove la vuole condurre? Questo a mio parere è quanto sarebbe richiesto ad una classe dirigente in un momento fondamentale di passaggio per un Paese, che deve affrontare tanti drammi e tanti problemi ma che è in grado di farlo se gli si danno gli strumenti per farlo. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris).*

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, con il voto di oggi ci accingiamo a sancire la divisione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università e della ricerca. Potrebbe sembrare una scelta politicamente sensata, perché le politiche della scuola sono diverse da quelle dell'università. In realtà i due Dicasteri richiederanno, per essere pienamente funzionanti, una serie di atti successivi al decreto-legge sia per la ricognizione del personale che per la vera e propria riorganizzazione, oltre ad un'ulteriore spesa per il bilancio.

Anche se il Governo crede di poter risolvere la situazione in tempi brevi, sarà inevitabile che la macchina amministrativa rimarrà bloccata per mesi. Si tratta di una paralisi che non è pessimistico stimare durerà per alcuni mesi e intanto alle porte ci sono scadenze e impegni, che i neo-Ministri dovranno onorare. Una situazione, insomma, caratterizzata dal caos, che non è proprio quello di cui il settore ha bisogno. Sono infatti ben altre le necessità del comparto. La ricerca ha una spasmodica necessità di risorse economiche e ciò è sotto gli occhi di tutti. È di questi giorni la storia del successo professionale della ricercatrice dello Spallanzani, che ha isolato il coronavirus, aprendo così le porte

agli studi per trovare un vaccino. Ci ha naturalmente riempito di orgoglio pensare che sia stata una ricercatrice italiana l'artefice di questo successo, una studiosa, che è però da anni precaria, con uno stipendio non certo commisurato al suo valore professionale.

Al contrario, il Governo indirizza le risorse verso la creazione dell'Agenzia nazionale per la ricerca, presso palazzo Chigi, un ente che di fatto uscirà dal perimetro dell'università, con pesanti conseguenze sulla libertà della ricerca. In tema di diritto allo studio, un'altra urgenza è costituita dai cosiddetti idonei non beneficiari. Per ottenere una borsa di studio universitaria, che può andare dai 2.000 ai 5.000 euro circa, occorrono infatti requisiti di reddito e di merito, diversi da Regione a Regione. Il problema è che l'Italia è l'unico Paese dell'OCSE in cui si può avere diritto ad una borsa di studio senza però vedersela mai erogare per assenza di risorse. Così gli idonei si vedono azzerare le tasse universitarie, ma non possono accedere agli altri benefici, come il diritto ad un alloggio.

Le difficoltà che i nostri ricercatori devono affrontare rispetto ai colleghi stranieri porta al fenomeno della fuga dei cervelli all'estero, che sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza per il Paese. Solo per dare qualche numero, nel 2018 il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l'estero è stato di 157.000 unità, un dato in aumento dell'1,2 per cento rispetto a quanto registrato nel 2017. Le emigrazioni che riguardano nello specifico i cittadini italiani sono il 74 per cento del totale (116.732 unità). Se si considera il numero dei rimpatri (iscrizioni anagrafiche dall'estero di cittadini italiani) pari a 46.824, il saldo è decisamente negativo, con ben 69.908 unità in meno. La maggioranza, cioè il 73 per cento dei nostri concittadini che ha lasciato il Paese, è *over 25*: in pratica si tratta di giovani, che si sono formati in Italia, con i relativi costi per il sistema, ma che non contribuiscono più alla ricchezza del nostro Paese e di questo ci dobbiamo fare i complimenti. Questi sono i principali nodi, che dovrà sciogliere il neo-ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi.

Non meno impegnativi sono però i *dossier* sul tavolo del nuovo Ministro dell'istruzione Azzolina, come ad esempio quello dei concorsi per i nuovi dirigenti tecnici e per gli insegnanti di religione cattolica (per questi ultimi il primo e unico concorso si è tenuto ben quindici anni fa, anche se il Ministro ha detto che per ora non è in agenda).

Inoltre dovranno svolgersi i concorsi ordinari per i docenti dell'infanzia, primaria secondaria, per 48.000 posti complessivi e concorsi straordinari per scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nel mondo della scuola, inoltre, è molto attesa una regolamentazione in materia di sicurezza che i docenti, ma anche gli studenti e le associazioni, valutano da tempo come insufficiente per le caratteristiche specifiche delle realtà educative. Peraltro si dovranno stabilire le modalità di utilizzo delle nuove risorse per la sicurezza degli edifici scolastici. Necessita altresì un piano di attuazione nazionale della scuola digitale, considerato un pilastro fondamentale della riforma la buona scuola, varata dal Governo Renzi nel 2015. Evidenti sono quindi i problemi strutturali, non esclusa la formazione del corpo docente, dall'età media avanzata. Infine, resta ancora in attesa di soluzione la reiterata richiesta dei docenti di adeguare gli stipendi alla media dei Paesi dell'Unione europea.

Senza voler essere a tutti i costi catastrofica, credo che questa situazione richieda un impegno notevole da parte dei neo-Ministri, ma qualsiasi loro iniziativa si scontrerà con la cronica assenza di risorse, che il provvedimento in esame depaupererà ulteriormente distogliendole dagli obiettivi importanti che ho tentato in sintesi di delineare e che sono stati già messi in evidenza durante l'esame della questione pregiudiziale che il Gruppo ha presentato ieri.

In sintesi, se vogliamo riassumere, quello in discussione è un provvedimento che replica Prodi e contraddice Monti, continuando, in barba al contenimento delle spese, a moltiplicare Ministeri e agenzie come fossero pani per sfamare, senza sfamare però chi aveva realmente bisogno di esserlo, cioè la scuola e la ricerca, che restano così in attesa di soluzioni.

Penso che queste siano tutte ragioni sufficienti e valide per il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione per votare contro la conversione in legge del decreto-legge in esame. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[MOLES](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLES (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sono tante le ragioni che motivano la nostra assoluta contrarietà al decreto-legge in discussione e quindi al disegno di legge con cui si intende convertirlo in legge. Innanzitutto vi è una questione di coerenza con le posizioni sostenute fino ad oggi la nostra forza politica, che in passato stata al Governo assieme alla coalizione di centrodestra. In più, se è evidente a tutti che la ragione principale di questo decreto-legge è quella di assegnare due poltrone a due forze politiche che se ne contendevano una, al danno si aggiunge la beffa, perché con la ripartizione delle strutture e degli uffici tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione si decide di apportare variazioni di spesa occorrenti l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo nonché - con le disposizioni finali e transitorie - degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Il provvedimento ridisegna le competenze su alcuni settori e dipartimenti e dispone trasferimenti di personale e competenze da un Dicastero all'altro, con nuovi aggravii a carico della finanza pubblica, cioè dei cittadini e parliamo di milioni di euro.

Inoltre, per effetto della divisione di competenze, il numero di unità di livello dirigenziale generale è aumentato da 28 a 30. Il personale degli uffici di diretta collaborazione aumenta, essendo stabilito in 130 unità per il Ministero dell'istruzione e in 60 unità per il Ministero dell'università e della ricerca. In aggiunta al suddetto contingente, i Ministri titolari del Dicastero possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Il problema è che il decreto-legge in esame abroga il limite di 13 Ministeri, lasciando prevedere possibili future moltiplicazioni dei Ministeri con portafoglio.

E ciò soprattutto non per un'azione più incisiva, quanto per accontentare le componenti, a volte distinte e distanti, della maggioranza governativa o, come in questo caso, per coprire, con una coperta di Linus pagata dai contribuenti, i contrasti politici all'interno della stessa maggioranza. Questa si chiama moltiplicazione dei posti per guadagnare un po' di ossigeno.

Tra l'altro, il tono di questo provvedimento determina l'abuso ingiustificato dei criteri di necessità e urgenza: ma quale urgenza, quale necessità? Questa urgenza e questa necessità derivano solo dal bisogno di una politica politicante di produrre l'ennesima "rispartizione" come dice una mia amica e collega - dimostrando ancora una volta di ignorare che intervenire sull'organizzazione dello Stato e sul funzionamento dello stesso ha conseguenze rilevanti per tutto il sistema Paese e per ogni tipo di settore e attività che agisce al suo interno.

Un altro decreto-legge urgente, dunque, che di urgente ha solo la necessità di non dare a questo Parlamento la possibilità di approfondire, ascoltare, costruire con tutti gli attori del nuovo percorso per un rilancio della scuola e dell'università. Ci troviamo allora di fronte all'ennesima espropriazione del potere legislativo, senza alcun rispetto per la forma istituzionale.

Ho sentito in queste ore, ieri nella discussione generale, oggi nella dichiarazione di voto, tante belle parole, tanti auspici, tante idee, ma è quello che votiamo oggi? Stiamo votando le linee programmatiche sulla scuola e sull'università? No. Questo decreto-legge non ha un disegno, mortifica le competenze, non aggiunge altro se non le poltrone. Altro che rilancio dei due pilastri della Nazione, come qualcuno ha sostenuto ieri in discussione generale! Tra l'altro è una decisione illogica da parte di chi dichiara quotidianamente di voler seguire i migliori esempi europei. (*Brusio*).

Signor Presidente, non è possibile continuare così. Non riesco a continuare con questo brusio.

PRESIDENTE. Senatore, mi scusi. Ero impegnata a risolvere una questione sul prosieguo.

MOLES (*FIBP-UDC*). Capisco che non è interessante quello che dicono le opposizioni, ma almeno il rispetto.

PRESIDENTE. Posso assicurarle che purtroppo la disattenzione oggi è equamente ripartita. Colleghi, vi prego di abbassare il tono di voce, in modo da consentire al collega di proseguire e a noi di seguire l'intervento. Prego, senatore.

MOLES (*FIBP-UDC*). Grazie, Presidente. La domanda che noi ci poniamo è a cosa serva tutto questo, quali siano i contenuti, quali siano gli investimenti in risorse umane. Qui ci sono soltanto milioni di euro per gli *staff*.

Serve per colmare quell'immenso baratro che c'è tra la fine del percorso di studi e l'inizio

dell'avventura nel mondo del lavoro? Serve per coprire quell'enorme *gap* di figure professionali richieste? Serve per avere una scuola e un'università con una preparazione non più fine a se stessa? Siete in grado di mostrarci come intendete far sì che i due Ministeri e i due Ministri lavorino all'unisono per tutto questo?

E ancora: cosa vuole fare il ministro Manfredi, che è lo stesso che poco tempo fa aveva criticato duramente la manovra del Governo, di cui oggi fa parte, parlando di «profonda preoccupazione per la direzione diametralmente opposta a quella attesa» e aggiungeva addirittura: «Perfino i Paesi emergenti puntano su università e ricerca: l'Italia no»? Cosa propone rispetto a indirizzi sballati, alla riforma preruolo, alla mancanza di visione a medio termine, alle lamentele populiste e baronali? E ancora: cosa si vuol fare - se lo si vuol fare - per integrare finalmente le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie? *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Se è vero, come è vero, che le risorse presenti nel bilancio dello Stato per l'istruzione e l'università rappresentano poco meno dell'8 per cento (e abbiamo in Europa casi come la Germania al 9,3, la Francia al 9,6, il Regno Unito a 11,35 e abbiamo picchi in Paesi come l'Olanda e il Belgio oltre il 12 per cento), la scarsità di risorse economiche investite in un settore fondamentale come quello della scuola e dell'università è identica a quella evidenziata dalle dimissioni dell'ex Ministro grillino. Cosa intendete fare? Avrete voi, nuovi Ministri - che non ci sono - il coraggio di passare dalle parole ai fatti, magari spostando parte dei 7 miliardi sprecati per il reddito di cittadinanza all'università e alla scuola? Mi dispiace che i due neo Ministri non si siano degnati di venire almeno una volta in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Se non c'è rispetto per le opposizioni, avrebbero dovuto almeno essere presenti per ringraziare la maggioranza che gli fa dono dei Ministeri.

Prima di riorganizzare e moltiplicare i Ministeri, questo Governo dovrebbe finalmente riordinare le idee.

Dovrebbe riorganizzare e riordinare prima di tutto i propri pensieri e invece attua semplicemente uno spaccettamento di Ministeri, mentre rimangono tutte le cause delle dimissioni dell'ex ministro Fioramonti.

Il ministro Fioramonti è stato licenziato politicamente e al posto di un Ministro se ne fanno due, quasi come i saldi di fine stagione. Non male per chi, l'avvocato del popolo, sosteneva di interpretare l'ansia di cambiamento della mitica società civile.

Se il titolo di studio continua ad avere formalmente valore legale, volete dirci finalmente come volete dare senso a questo valore legale? Alla realtà italiana della scuola e dell'università non serviva e non serve un rimpasto di Governo. La scuola e l'università sono un bene comune che appartiene all'intero Paese, e non alle maggioranze raccogliatrici che *pro tempore* lo governano.

Per l'abuso che state consumando ai danni di questo bene comune, per tutte le altre ragioni esposte, per coerenza e soprattutto per rispetto della verità, Forza Italia voterà orgogliosamente e convintamente contro questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, colleghi, da diverse settimane sentiamo parlare di università, di ricerca, di quanto siano validi i nostri ricercatori e, come spesso accade in questi casi, questi racconti si arricchiscono di particolari, quali ad esempio la provenienza geografica dei ricercatori o il genere, trattandosi di donne. Eppure la ricerca non ha bisogno di questo; la ricerca non ha bisogno di propaganda fine a se stessa. La ricerca ha bisogno di fondi, di investimenti, di visione, di programmazione del futuro Paese che si vuole costruire.

La ricerca non è un mezzo di strumentalizzazione politica né può essere un argomento a piacere che si tira fuori quando si vuole creare un effetto speciale. La ricerca, cari colleghi, è un baluardo per garantire la stabilità del futuro e volano per lo sviluppo del Paese e se finora abbiamo investito troppo poco in questi settori, vuol dire che siamo stati miopi. Secondo i dati Istat, infatti, l'Italia è agli ultimi posti in Europa per investimenti in ricerca e sviluppo, con solo l'1,3 per cento del PIL investito in questi settori. E se consideriamo che il 95 per cento di questi investimenti è a carico delle aziende

private, vuol dire che l'investimento pubblico raggiunge a malapena lo 0,5 per cento del PIL.

Questo perché i Governi che ci hanno preceduto hanno operato dei tagli devastanti a università e ricerca, giustificando gli scarsi investimenti con una maggiore meritocrazia. Quindi un assurdo: meno istruiti, ma più meritevoli. E per effetto di questi tagli, l'Italia è stato l'unico Paese dell'area OCSE che in questi anni di crisi economica ha tagliato proprio nei settori in cui tutti gli altri Paesi investivano, Germania in testa: ricerca, innovazione e nuove tecnologie.

I tagli scellerati in Italia hanno portato a un blocco del ricambio generazionale nelle università con una concentrazione del sistema accademico in pochi poli, con il 50 per cento del corpo docente ormai rappresentato da figure precarie. Le borse di dottorato dal 2007 si sono ridotte del 43 per cento. Abbiamo il numero più basso di ricercatori per numero di occupati con cinque ricercatori ogni mille occupati, contro i dieci di Giappone e Stati Uniti, i quindici di Corea, Svezia, Danimarca e Finlandia. Dopo di noi ci sono solo Cile, Turchia e Polonia.

Nonostante questi tagli, la nostra è una produzione scientifica di eccellenza. Il contributo alle pubblicazioni scientifiche internazionali dei nostri ricercatori è salito dal 3 al 4 per cento. Questo vuol dire che abbiamo delle eccellenze che non sappiamo o non vogliamo valorizzare.

E per darvi un'idea ancora più chiara di cosa voglia dire fare ricerca in questo Paese, voglio raccontarvi una storia, quella di una ricercatrice del Sud che, per amore di questo lavoro, unica del suo corso di laurea in medicina, decide di seguire la strada del dottorato di ricerca e poi di trasferirsi negli Stati Uniti, dove produce numerose pubblicazioni scientifiche, una, a primo nome, su «Science», rivista tra le più prestigiose. Nonostante abbia un futuro di successo negli Stati Uniti, però, decide di ritornare nel Paese che l'ha formata, convinta che il merito prima o poi venga premiato: in Italia si scontra invece con un mondo fatto di baronati e circoli elitari, che le permettono di partecipare ad un concorso per ricercatore solo cinque anni dopo il suo rientro. I ricercatori degli enti di ricerca, però, in Italia non hanno un percorso preruolo definito, ma uno stipendio quattro volte più basso rispetto a quello dei propri colleghi europei, né hanno a disposizione un piccolo *budget* che permetta loro di fare ricerca. Se avesse funzionato così anche in America, il lavoro su «Science» quella ricercatrice non l'avrebbe mai pubblicato: si convince allora che la responsabilità sia soprattutto politica, di una politica che finora ha pensato alla ricerca come una voce di spesa e non d'investimento, che grava sui conti pubblici, una politica che non sa valorizzare i propri talenti e li costringe a emigrare.

Con la consapevolezza che la responsabilità sia soprattutto politica, questa ricercatrice abbandona temporaneamente, con sofferenza, il suo amato laboratorio e decide di parlare a quel mondo: da due anni denuncia la condizione in cui lavorano i propri colleghi in Italia e in tutti i provvedimenti utili prova a inserire emendamenti a favore della ricerca. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore D'Alfonso*). Emendamenti che vanno dall'adeguamento delle borse di dottorato al minimo contributivo all'aumento del numero delle borse di dottorato disponibili ogni anno, dall'incremento del fondo dedicato agli enti di ricerca alla distribuzione equa dei fondi su tutto il territorio nazionale, dalla riforma del preruolo per i ricercatori alla valorizzazione del merito in tutti i concorsi pubblici.

Questa ricercatrice ha persino chiesto ai membri del suo Gruppo parlamentare di destinare parte degli stipendi che restituiscono proprio a dotare i ricercatori di un piccolo *budget* per fare ricerca. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Oggi è qui, armata di un'ultima fiammella di speranza, che ripone proprio nell'istituzione - finalmente - di un Ministero dedicato ad università e ricerca che si affianchi a quello dell'istruzione.

Aver garantito in legge di bilancio nuove risorse per il diritto allo studio e aver ampliato il numero dei contratti di formazione specialistica sono segnali incoraggianti, così come lo è la volontà, annunciata dal presidente Conte, di avviare un piano pluriennale di reclutamento di circa 10.000 ricercatori nei prossimi cinque anni. Il piano in parte è già partito nel provvedimento che ci apprestiamo a discutere in quest'Aula nel pomeriggio.

Che sia questo, allora, cari colleghi, il tentativo vero e concreto di invertire finalmente una rotta sbagliata, perché il progresso del nostro Paese non può più prescindere da investimenti importanti in istruzione, università e ricerca. A questi Ministeri, ai ministri Manfredi e Azzolina, andranno affidate le sfide che ci attendono in questi settori.

Dare ai nostri giovani talenti la possibilità di formarsi in questo Paese e poi di tornare nel Paese che li ha formati deve diventare l'opportunità per l'Italia di essere culla di rinascimento scientifico, oltre che di nuovo umanesimo. Spingere la nostra economia verso l'avanguardia vorrà dire tirarla fuori dal ristagno in cui ormai è impantanata da anni, perché in un territorio così ricco di tradizione, cultura, risorse umane eccellentemente formate e potenzialità, la ricerca scientifica e tecnologica può davvero funzionare da perno per la crescita e la competitività a livello internazionale anche delle imprese italiane.

Infine, dare a noi stessi, colleghi, e quindi alla politica la possibilità morale di dimostrare che abbiamo una visione e teniamo al futuro quanto al presente, significherà nei fatti avere la facoltà di costruire un Paese migliore imparando dagli errori del passato.

Con fiducia in un futuro che metta finalmente la formazione e la ricerca tra i tesori da proteggere e tutelare, annuncio quindi il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata ed è in distribuzione una proposta di coordinamento da parte della relatrice, che invito ad illustrare.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, dò lettura della proposta di coordinamento: «All'articolo 3-bis, come introdotto dall'emendamento 3.0.100, alla lettera e-bis) del comma 1, come introdotta dall'emendamento 3.0.100/1, sostituire le parole: «del Ministero dell'istruzione» con le seguenti: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

Sull'ordine dei lavori

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, valutato l'andamento dei nostri lavori e sapendo che il prossimo argomento all'ordine del giorno sarà la discussione del disegno di legge del cosiddetto decreto milleproroghe, visto che in Commissione penso non potremo esaminare gli emendamenti, che sono 600, ma per lo meno votare gli ordini del giorno, chiedo una sospensione dei lavori di Assemblea fino alle ore 13, così da poter iniziare l'esame del provvedimento e ragionevolmente concluderlo nell'arco di questa giornata.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per comunicare all'Assemblea che siamo d'accordo con la proposta avanzata dal presidente Calderoli.

DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, anche noi siamo d'accordo con la proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, sospendo pertanto i lavori fino alle ore 13.

(La seduta, sospesa alle ore 11,33, è ripresa alle ore 13,02).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche

amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 13,02)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica».

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Borghesi, per riferire sui lavori della Commissione.

BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la Commissione non ha potuto terminare i propri lavori; anzi, non è riuscita ad affrontare neanche la votazione di un singolo emendamento in quanto mancavano i pareri della 5a Commissione. L'unica cosa che la Commissione ha potuto fare è stata affrontare e votare gli ordini del giorno. Siamo arrivati a questo punto e credo proprio che non vi siano più margini per poter continuare i lavori in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Borghesi, il disegno di legge n. 1729, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Pagano per illustrarla. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor presidente Calderoli, illustri colleghi senatori, il decreto-legge in esame reca proroghe di termini relativi a un ventaglio ampio e disomogeneo di materie negli ambiti più svariati: proroga di termini in materia di enti territoriali, di giustizia, di ambiente, di infrastrutture, di politiche sociali, di istruzione, di università, di cultura, di salute, di eventi sismici, di sport, di banche popolari e di gruppi bancari cooperativi, di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese. Capite bene che è davvero troppo rispetto a un solo disegno di legge. Si tratta di più di 230 temi e argomenti differenti tra loro, se si considerano anche le modifiche introdotte dalla Camera in completa e assoluta disomogeneità.

Non entrerò nel merito dei temi perché lo faranno i colleghi dopo di me, ma il decreto-legge al nostro esame, più di quelli che lo hanno preceduto negli anni passati, segna un approccio legislativo totalmente sbagliato, errato, perché ripropone norme inesatte o di difficile attuazione, prorogandone l'entrata in vigore o l'efficacia. Segnala anche - e questa è la cosa più grave a nostro sommo giudizio - l'incapacità della pubblica amministrazione e del Governo, che dà l'indirizzo politico, di rispettare i tempi previsti dalle leggi. Capite bene che è una sorta di dimostrazione di incapacità a governare questo Paese, un riconoscimento pubblico di responsabilità politica.

Ecco allora che il ricorso sistematico ad un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in molteplici ambiti - non a caso da sempre definito milleproroghe per questo motivo - rende privo di significato l'esame dei presupposti della necessità e dell'urgenza che sono sanciti in modo chiaro ed inequivocabile dall'articolo 77 della Costituzione rispetto alle specifiche norme, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze.

Questa prassi legislativa - lo abbiamo più volte ricordato anche in altre circostanze - censurata numerose volte dalla Corte costituzionale, continua, ancora una volta, a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento. Ma è nota ormai a tutti gli italiani la volontà, il desiderio da parte di questa maggioranza di dare sempre minor significato alle Camere, di dare sempre minor significato soprattutto ai capisaldi della nostra Carta costituzionale. Ciò in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce esclusivamente alle Camere l'esercizio della funzione legislativa.

Il contenuto disorganico ed eterogeneo del decreto-legge al nostro esame si pone oltremodo in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in tema di decretazione d'urgenza. Il rilievo del criterio di omogeneità del contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha, in diverse pronunce, fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della nostra

Costituzione per la legittima adozione di decreti-legge.

Il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie, di predisposizione di provvedimenti normativi che anche nel corso di questa legislatura stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza attraverso la continua, reiterata e insistente composizione di decreti *omnibus*, rappresenta una evidente alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, quindi tra potere esecutivo e potere legislativo. Ciò determina una evidente lesione delle prerogative del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa che si accompagna spesso all'eccessivo ricorso all'apposizione della questione di fiducia.

Ora, molto presto il Governo Conte, ora definito Conte 2, porrà su questo provvedimento la sua ventottesima - lo ripeto, cara sottosegretario: ventottesima - questione di fiducia. Conte è ormai diventato un *recordman* anche rispetto al passato. Questo è il cambiamento, giustamente! (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Bisogna fare un applauso, ma al presidente Conte non certo a me che parlo, perché ha battuto tutti i *record*, va fortissimo e sarà quasi impossibile superarlo in futuro. Peraltro, va ricordato che si tratta di un Governo che, come il precedente, non ha un mandato popolare diretto, com'è stato più volte ricordato, ed è presieduto da un Presidente del Consiglio che non ha passato alcun vaglio elettorale, quindi si assume una responsabilità che non gli è stata nemmeno conferita dagli italiani. Ed è sostenuto da una maggioranza che ha portato avanti una riduzione del numero dei parlamentari illogica ed iniqua e che tende ad essere qualificata come una norma antiparlamentare in quanto non legata ad una precisa e proporzionata architettura costituzionale. Ma di questo avremo modo di parlarne ancora, visto che il *referendum* si celebrerà tra poco.

Lo strumento della decretazione d'urgenza, quindi, che dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile - dunque solo un'eccezione, mentre, come abbiamo visto, è divenuta una regola - nel momento in cui se ne avvale l'attuale Esecutivo, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti, come ho già detto, dalla nostra vigente Costituzione, cui, nonostante l'età, continuiamo a voler bene. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Per questo l'utilizzazione assolutamente arbitraria - e vado a concludere - dell'articolo 77 della Costituzione impone una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento.

Chiediamo dunque, anche in questa occasione, di non passare all'esame del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni*).

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, Fratelli d'Italia voterà a favore della questione pregiudiziale.

Non entrerà nel merito del testo appena descritto, visto che è stato ben spiegato come questo provvedimento impatti in maniera contrastante con i dettami della nostra Costituzione, in particolare con gli articoli 70 e 77. Occorre, invece, entrare nel merito e nel metodo di come questo provvedimento sia stato portato all'attenzione di quest'Assemblea.

È ormai prassi consolidata, purtroppo, quella di adoperare questo provvedimento per prorogare scadenze che spesso lo stesso Governo non è in grado di rispettare, così com'è ormai prassi inserire al suo interno elementi disomogenei fra loro, trasformandolo in un vero e proprio decreto *omnibus*: di fatto un'altra finanziaria. (*Brusio*).

Signor Presidente, se possibile, vorrei avere un po' di ascolto. (*Richiami del Presidente*).

«Milleproroghe» è un nome che fu scelto e che continua ad essere usato per questo tipo di decreti. Non a caso «mille» nel linguaggio popolare, quotidiano, rappresenta un valore indeterminato: avere mille pensieri, mille preoccupazioni, mille ragioni, un modo per quantificare qualcosa di esagerato.

Ebbene, io credo proprio che questa volta l'esagerazione si sia raggiunta, inserendo all'interno di

questo provvedimento tutto quello che si potesse inserire e dando vita, di fatto, ad un riconoscimento, un obolo, un aiuto, un tentativo in qualche modo di mettere a tacere, da una parte, le fibrillazioni ormai palesi all'interno della maggioranza e, dall'altra, di tamponare l'incapacità del Governo di gestire e indirizzare una politica di sviluppo della Nazione.

Ci sono anche provvedimenti utili all'interno, pochi, ma la necessità di chiedere la fiducia ha impedito alle forze politiche di minoranza di poter interagire e di apportare elementi di correzione: l'ennesima situazione in cui le prerogative di dialogo e confronto del Parlamento sono venute meno.

Fratelli d'Italia ha potuto dare un contributo positivo, facendo alcune proposte correttive e migliorative, presentate dal partito durante il dibattito alla Camera dei deputati: penso alla proroga dei contratti a tempo determinato del personale dei servizi sociali o alla proroga dei termini per il completamento dei lavori di prevenzione incendi per tutte le strutture turistico-alberghiere, non solo quelle localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 e dagli eventi sismici del 2016 e 2017, le quali ovviamente necessitano di più tempo per ultimare l'adeguamento, o, ancora, all'applicazione della norma relativa alla cedolare secca nei Comuni colpiti da eventi calamitosi o il differimento al 31 dicembre del 2021 dei termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.

Molte altre sono state le proposte del nostro Gruppo non accolte, né recepite dal testo e quindi riproposte qui in Senato, nonostante il testo sia pervenuto blindato. Avremmo potuto fare di più e meglio se ascoltati.

Si tratta di risultati che il Gruppo Fratelli d'Italia considera necessari e corrispondenti alle numerose proposte emendative avanzate nei diversi comparti interessati dal provvedimento, da quelli della sicurezza e difesa all'agricoltura: parlo, ad esempio, del posticipo dell'obbligo di fatturazione elettronica per i Comuni senza copertura di rete, della proroga per la rottamazione delle cartelle e delle norme dedicate agli enti locali. Queste e molte altre proposte di buon senso non hanno trovato ascolto, dimostrando un'insensibilità politica nel recepire le esigenze che pervengono da più parti del Paese e da più settori della nostra società ed economia. Ma saranno i miei colleghi di Gruppo poi a soffermarsi e approfondire nei loro interventi i numerosi emendamenti presentati, di cui ho citato solo alcuni esempi.

Vorrei invece sottolineare come questo provvedimento manchi totalmente di una visione sull'agricoltura e sul *made in Italy*, tema a noi molto caro. La proroga sulla *plastic tax* e sulla *sugar tax* sono solo una toppa, se pensiamo ai danni che queste tassazioni hanno già provocato: penso alle aziende che hanno già annunciato di spostare la loro produzione in altri Paesi o a quelle che vedranno raddoppiare i costi della materia prima con la reale preoccupazione di creare un danno economico e quindi occupazionale.

Nessuna azione concreta contro la contraffazione e la tutela dei nostri prodotti d'eccellenza dell'agroalimentare. Nessun sostegno alle nostre aziende in vista di quanto accadrà a causa della Brexit e dei dazi americani. Come è ormai consuetudine, vi è mancanza di iniziative a favore del comparto della pesca, come una vera semplificazione del settore che potrebbe dare competitività a un comparto così importante per la nostra Nazione.

Ancora una fiducia al provvedimento. Non è la prima volta e non sarà l'ultima, ma ciò denota come questa maggioranza eterogenea manchi di un progetto unitario e sia unita sola dalla necessità di non rendere agli italiani la possibilità di votare per la paura di andare a casa e per questo deve ricorrere sempre più spesso allo scontato voto di fiducia.

Per questi motivi, ribadisco, a nome di Fratelli d'Italia, il voto favorevole alla questione pregiudiziale QP1 e quindi al non passaggio all'esame di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[GARRUTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRUTI (M5S). Signor Presidente, il decreto milleproroghe - si sa - è prassi ormai consolidata in Italia. Ma mi preme ricordare ai colleghi senatori che oggi ci parlano - cito testualmente - di un «ampio e disomogeneo ventaglio di materie, un veicolo per inserire un coacervo di norme senza alcun nesso», che il primo milleproroghe è stato introdotto in Italia nel 2005, quando al Governo c'erano proprio i

loro partiti, che hanno non solo introdotto, ma anche avallato una prassi perpetrata per dieci anni consecutivi, fino al 2015. Perché non avete presentato la pregiudiziale in quelle occasioni? Eppure, l'articolo 77 della Costituzione non risulta essere stato modificato da quando è entrato in vigore nel 1948.

Dirò di più: nel 2007, sotto il Governo Berlusconi-ter, lo stesso decreto venne appellato ironicamente millederoghe dal momento che conteneva molte disposizioni *ad personam* tra cui: l'estensione di due anni del mandato dei componenti delle Autorità indipendenti; il significativo pacchetto di deroghe nel settore delle infrastrutture e dei trasporti; modifiche del patto sulla spesa sanitaria delle Regioni. Allora, colleghi, non è che il decreto-legge va bene solo quando si intende prendere un certo tipo di decisioni. Noi qui stiamo lavorando per i cittadini e ogni nostro provvedimento mira a sopperire ad anni e anni di immobilismo della politica italiana. Lo abbiamo fatto con la legge di bilancio, una manovra assolutamente non semplice e coraggiosa, che siamo riusciti a portare a termine comunque dopo soli tre mesi dall'inizio del Conte-bis e ora stiamo terminando con questo decreto-legge, che mira a impattare realisticamente sull'economia e sulla pubblica amministrazione. Perché è questo quello che vogliamo incoraggiare.

Voi parlate di incapacità della pubblica amministrazione e del Governo di rispettare i tempi previsti, ma la pubblica amministrazione non è un concetto astratto come volete far credere.

La Pubblica Amministrazione, che rappresenta il tassello fondamentale del Paese, ha bisogno, più di tutti, di norme coraggiose, che servano a svecchiarla e a darle nuova linfa.

Per questo, in questo provvedimento, abbiamo inserito numerose norme che la riguardano, garantendo, non solo il *turnover*, ma anche la stabilizzazione di quei profili che, pur avendo acquisito delle competenze sul campo, rischiano di perdere il lavoro da un momento all'altro, privando la stessa pubblica amministrazione di competenze importanti.

Poi, se volete una pubblica amministrazione più veloce, bisogna favorirne la digitalizzazione. Noi lo stiamo facendo, ad esempio tramite la piattaforma PagoPA. Voi dove eravate mentre la pubblica amministrazione diventava obsoleta? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È una questione di priorità. Per noi ci sono tantissime urgenze trasversali, sia al Paese che per materia, e utilizzeremo sempre tutti gli strumenti a nostra disposizione per soddisfare tutte le urgenze del nostro Paese, nel minor tempo possibile. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Sui lavori del Senato

MALAN (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo per chiedere che venga riaperto il termine per presentare gli emendamenti al decreto-legge sul cosiddetto cuneo fiscale. Questo perché la questione legata al coronavirus certamente riveste aspetti innanzitutto sanitari, ma vi è anche l'aspetto economico, sul quale noi abbiamo cercato di attirare l'attenzione già la settimana scorsa.

Ci sono moltissime imprese in difficoltà. Ci sono famiglie in difficoltà nei settori del turismo, del commercio, della ristorazione, ma ormai in tutti i settori. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Con una serie di chiusure, in Italia e fuori dall'Italia, infatti, ci sono davvero moltissimi aspetti che devono essere trattati al più presto. Naturalmente, noi presenteremo un numero molto limitato di emendamenti, perché il fine è davvero quello di fare delle proposte che servano all'Italia. Noi speriamo che la maggioranza e il Governo vogliano accoglierle e che vogliano studiarle nel merito e non soltanto per categoria.

Ad esempio, c'è la questione dei *voucher*, per citare solo uno degli aspetti. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Di questi tempi, con tanti lavoratori precari che non hanno potuto lavorare e con dei lavori in arretrato,

che speriamo riprendano al più presto, noi chiediamo di poter formulare le nostre proposte su questo provvedimento, che, per l'appunto, è di carattere fiscale e ha anch'esso, nelle sue finalità, il compito di andare incontro alla crescita dell'Italia o, purtroppo, di questi tempi, alla non decrescita. Pertanto, chiediamo la possibilità di questa riapertura dei termini. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

[FARAONE](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, intervengo soltanto per dire al senatore Malan che, naturalmente, condivido la sua preoccupazione e quella di chi esprime la necessità di intervenire celermente per individuare quali provvedimenti mettere in campo su un tema anche economico che, a seguito della vicenda del virus, purtroppo, sta caratterizzando molto del nostro impegno anche politico. Vorrei, dire però al senatore Malan che lo strumento ce lo darà molto presto il Governo, con un provvedimento *ad hoc* che, tra l'altro, hanno richiesto tutte le forze politiche. Pertanto, eviterei di trasformare il decreto-legge sul cuneo fiscale in un provvedimento in cui si inseriscono strumenti che abbiamo già intenzione di inserire, con un decreto apposito cui potremo partecipare anche noi parlamentari, presentando emendamenti e provvedimenti *ad hoc*. Questo subito e, infatti, il Consiglio dei ministri ha intenzione di agire al più presto.

Poi magari il Governo vorrà dire qualcosa, per rafforzare quanto sto dicendo, sul fatto che ha intenzione di intervenire immediatamente sui temi economici. Pertanto non dividiamoci sullo strumento: siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna intervenire celermente, si stanno individuando i percorsi migliori ed eviterei di utilizzare questo, visto che il Governo ha preso l'impegno di mettere immediatamente uno strumento a disposizione. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, è chiaro che il Governo si sente sollecitato dalle richieste avanzate, ma si sente anche in dovere di poter assicurare. Sapete bene che il decreto-legge sul cuneo fiscale nasce dopo l'approvazione, nella legge di bilancio, di una norma importante ed è un provvedimento a cui la Commissione sta lavorando in maniera ordinata, tanto che è stato presentato un numero strettamente limitato di emendamenti, anche in accordo con le opposizioni, per concentrarsi su quell'aspetto.

Sapete anche che, a fronte dell'emergenza che il Paese sta vivendo, è stato predisposto un decreto-legge sull'emergenza, più legato alle norme riguardanti la salute, che come sapete è già stato presentato in Commissione alla Camera dei deputati e che si risolverà in giornata. Inoltre, proprio in questi giorni, è già stato affrontato anche tecnicamente - lo segnalo, perché tutte le forze di opposizione sono state chiamate a portare i loro contributi, nella fase della stesura - un decreto-legge, che il Consiglio dei ministri realizzerà nei prossimi giorni, per il quale ci sarà un lavoro concertato, per poterlo convertire, con le misure che il Parlamento segnalerà, in un rapporto di completa condivisione, visto che il tema lo stiamo condividendo e lo stiamo vivendo tutti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, ho qualche perplessità rispetto quanto ho sentito e che non dovrebbe essere oggetto del quesito sulla possibilità e sulla valutazione di ammissibilità rispetto alla materia. Sull'eventuale dilazione, posso proporre un termine di transazione tra le due cose, visto che il termine per la presentazione si sarebbe già concluso ieri, alle ore 19. Chiedo dunque se il termine per la presentazione alle ore 12 di domani troverebbe la condivisione di tutti.

[BERNINI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo solo per rispondere al rappresentante del Governo e naturalmente al collega Faraone. Ci rendiamo conto della particolarità della richiesta che stiamo facendo. Signor Presidente, lei ci è maestro sulle tecnicità parlamentari e di certo sta dicendo le cose giuste. Ci rendiamo anche conto, però, del clima emergenziale che caratterizza queste ore. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Signor Presidente, per carità, i tecnicismi del Regolamento parlamentare li dobbiamo rispettare *ad litteram*, ma abbiamo un Paese che sta passando dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica spinta. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Purtroppo sabato e domenica abbiamo visto il Presidente

del Consiglio circolare in tutte le reti televisive italiane e lo abbiamo visto dire che stavamo passando da un'epidemia ad una pandemia. Ieri eravamo il lazzaretto d'Europa e oggi va tutto bene. Quella tenuta dal Governo è una discrasia comunicativa e ve lo dice chi, con tutto il Gruppo parlamentare Forza Italia del Senato e della Camera dei deputati, ha tenuto un comportamento assolutamente responsabile - fatemi usare questa parola per tutti - nei confronti del drammatico problema del coronavirus. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Signor Presidente, non possiamo però credere che un decreto-legge, che doveva essere emanato due giorni fa e che non ha ancora visto la luce, sia sufficiente per rispondere alle esigenze drammatiche del Paese. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).* Quindi vi prego: meno tecnicità e più comprensione per il problema dei nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. Colleghi, darò la parola a chi la richiede, richiamando tutti al fatto che stiamo discutendo sul termine per la presentazione degli emendamenti e non dobbiamo entrare in una discussione nel merito, che francamente non è oggetto dei nostri lavori.

PERILLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, mi ha preceduto perché a mio avviso, se vogliamo affrontare le situazioni emergenziali, bisogna farlo innanzitutto con lucidità e con metodo, altrimenti si dà una risposta che credo non sia neanche nell'interesse di tutti.

GALLONE (FIBP-UDC). È un assist.

PERILLI (M5S). Rispondendo alla sua sollecitazione, signor Presidente, direi che il decreto-legge sul cuneo fiscale non c'entra, deve avere il suo percorso, lo ha già avuto e il termine per la presentazione degli emendamenti è già scaduto. È stata data una risposta dal Governo e anche noi stessi Presidenti di Gruppo sappiamo che si sta lavorando a un decreto-legge. Credo lei abbia rivolto un invito, che io riprendo, a non cercare di forzare determinate strumentalizzazioni dal punto vista della drammatizzazione, perché in questo modo si va veramente nella direzione opposta. Non voglio alimentare polemiche, però invito i colleghi a cercare di non passare dall'altra parte rispetto a una questione che è già stata definita. Il Governo è intervenuto e ha detto che ci sarà un decreto-legge, ne siamo consapevoli. Si dia il tempo per poter mettere insieme tutte le norme nell'interesse di tutti, perché adesso, dicendo che c'è l'emergenza, ci si può agganciare a ogni provvedimento per chiedere di aprire il termine per la presentazione degli emendamenti. Dobbiamo darci metodo, perché la lucidità, la calma e il modo di procedere fanno veramente la differenza in questi momenti.

Signor Presidente, ho apprezzato molto il suo invito a non entrare nel merito, perché se l'intento dei colleghi del Centrodestra era quello di andare contro il Governo, di dire che è irresponsabile come stiamo affrontando il coronavirus, questo è sbagliato, è una cosa che respingiamo con forza.

Ci è stata fatta una domanda, una richiesta. Secondo me il termine per la presentazione degli emendamenti è già scaduto, il provvedimento sul cuneo fiscale deve mantenere il suo *iter*, per questo noi siamo contrari. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Faraone e Ferrari).*

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, credo che la preoccupazione che il senatore Malan ha fatto presente all'Assemblea sia condivisibile, quindi cogliamo l'occasione - e le parole del sottosegretario Malpezzi ci rassicurano - per chiedere al Governo con forza, da una parte, di velocizzare questo provvedimento e, dall'altra, di approfondirlo con la necessaria attenzione rispetto a una situazione oggettivamente molto delicata.

Il decreto-legge cui si è fatto riferimento ha un titolo specifico e credo che oggettivamente non ci siano termini per inserire al suo interno temi diversi da quello centrale; quindi non ci sono né le condizioni né oggettivamente le motivazioni per riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti. Procediamo. Si tratta di un decreto-legge che riteniamo importantissimo e che è parte centrale dell'azione di Governo e dell'azione politica di questa maggioranza. Reputiamo quindi si debba procedere così come deciso, ma ci uniamo all'appello di lavorare in tempi serrati con grande attenzione nell'interesse del Paese nel varare un decreto-legge che ci aiuti in questa fase così delicata, nella quale

abbiamo bisogno del contributo e del supporto di tutto il Paese e di tutte le forze politiche (*Applausi dal Gruppo PD*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, il decreto-legge sul cuneo fiscale è una sorta di decreto attuativo di una decisione politica inserita all'interno della legge di bilancio. Desidero ricordare a noi stessi che questa volta è noto che, anche rispetto a proposte di inserimento di materie diverse, abbiamo voluto concentrarci solo e unicamente su un tema specifico. Pertanto, non che le questioni poste non siano assolutamente rilevanti, anzi sono all'attenzione di tutti noi e il Governo lo ha appena ribadito. Ovviamente l'appello dell'Assemblea a far presto è importante, ma è evidente che sono ancora in corso incontri con le varie categorie: ieri ne sono stati fatti alcuni dal ministro Patuanelli e ce ne sono altri in corso per decidere meglio tutti insieme le misure più urgenti e più efficaci.

Anche noi ovviamente chiediamo al Governo di fare in fretta, ma i provvedimenti devono avere un loro coordinamento, una loro coerenza e, soprattutto, essere frutto del confronto che in queste ore si sta svolgendo con le varie categorie, con tutti coloro che si trovano in una situazione difficile e di emergenza. Manteniamo quindi questo modo di lavorare.

Ovviamente, come accaduto alla Camera per il decreto-legge recante misure urgenti in ambito sanitario, per il quale vi è stata rapidità e collaborazione da parte di tutte le opposizioni, anche noi (immagino anche le opposizioni) ci impegneremo nell'esaminare rapidamente il provvedimento appena il Governo - e il Governo farà presto - presenterà le misure urgenti dal punto di vista economico. Ritengo che questo sia il modo più lineare e saggio di andare avanti.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche noi del Gruppo Lega siamo assolutamente d'accordo sul fatto che si possa percorrere la strada di un decreto-legge *ad hoc*, purché il provvedimento sia varato in tempi rapidissimi. Questo è il tema fondamentale.

Dall'altra parte, visto che ci è stato detto (ormai mi sembra che sia questa la posizione della maggioranza) che assolutamente nel decreto-legge sul taglio del cuneo fiscale non deve entrare nulla che non riguardi il tema in oggetto, allora forse è meglio che il Governo ritiri anche qualche emendamento che ha presentato a quel testo che non c'entra assolutamente niente. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Se le regole stabiliscono che l'argomento è quello, l'aumento di 250 milioni di euro sul fondo rotativo per l'internalizzazione delle imprese è un argomento assolutamente importante, ma che non c'entra nulla con la questione del taglio del cuneo fiscale. Se ci si deve attenere alle regole in modo scrupoloso, in attesa che arrivi il decreto *ad hoc*, questo deve valere per tutti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

[MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non è possibile che per un Gruppo parlino in tre: ha parlato il senatore Malan e ha parlato la senatrice Bernini. Lei, senatore, su cosa intende intervenire?

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Sull'ordine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Se è su questo argomento, non può.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Volevamo porre una domanda non particolarmente argomentata. Considerate le raccomandazioni avanzate da tutti i Gruppi, vorremmo conoscere - spero che il Governo ce lo possa dire - la data in cui, più o meno, si pensa di poter licenziare il provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

[PRESIDENTE](#). Benissimo, questo mi sembra corretto.

Per rispondere alla richiesta del senatore Malan, se non fossero già scaduti i termini le suggerirei di presentare un emendamento al decreto milleproroghe per la proroga dei termini del taglio del cuneo fiscale. Tuttavia, essendo una richiesta stabilita in termini di orario dalla Conferenza dei Capigruppo e non essendovi un'unanimità rispetto a questa proposta, devo ritenerla respinta; fermo restando che, se i lavori di quest'oggi proseguono nel cammino previsto, potrebbe esserci una Conferenza dei

Capigruppo in cui lei potrà avanzare la medesima proposta.

Rispetto al dibattito e all'attenzione emersa in questa Assemblea sull'argomento, mi faccio portavoce nei confronti del Sottosegretario affinché, nella piena libertà e autonomia del Governo, nell'assegnazione dei provvedimenti si tenga presente anche il Senato come primo assegnatario del prossimo decreto-legge.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1729 (ore 13,40)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (Fdl). Signor Presidente, siamo qui a parlare del decreto-legge milleproroghe, che rappresenta nei fatti un po' l'esame di riparazione della legge di bilancio 2020; una seconda parte di quella legge che, come avviene per questo decreto-legge, di fatto arriva blindata nelle Aule del Senato. Il Senato della Repubblica non ha potuto mettere parola sulla legge di bilancio 2020, perché è arrivata blindata, e così il decreto milleproroghe arriva da noi blindato e non possiamo nei fatti dire nulla. Lo voglio sottolineare per chiarezza.

Voglio altresì sottolineare e ricordare, senza ironia e anche in amicizia, agli amici del MoVimento 5 Stelle che siamo all'ennesima fiducia. Tanto si parlava della decretazione d'urgenza e delle fiducie, ma questo Governo non fa altro che proseguire su questa strada, che espropria di tante peculiarità e potenzialità le Aule parlamentari. Lo voglio far notare con chiarezza.

Entrando nel merito, mi voglio soffermare in discussione generale su due articoli: gli articoli 1 e 12. Il primo riguarda la tassazione automobilistica. A tal proposito, non posso non far notare, vista anche la natura fiscale che caratterizza questo decreto-legge, una storica battaglia di Fratelli d'Italia, ossia quella per l'abolizione del superbollo sulle auto cosiddette sportive, per la quale abbiamo presentato più volte emendamenti - mai accolti - ed anche un disegno di legge.

Voglio ricordare a noi tutti che la tassazione cosiddetta del superbollo sulle auto sportive, introdotta all'epoca del Governo Monti insieme alla tassazione sulla nautica, ha creato solamente un nocumento all'erario dello Stato: sono i dati che lo dicono, non sono pareri. Lo Stato, di fatto, incassa meno soldi di quanti ne incassava prima, proprio perché grazie al cosiddetto superbollo le auto sportive sono state tutte cedute e vendute, non ne vengono più acquistate ed è andato in crisi un intero settore dell'*automotive*. Abbiamo dunque distrutto un settore per una misura demagogica e populista portando nocumento alle casse dello Stato, da una parte, e al piacere degli automobilisti, dall'altra. In questo decreto-legge si sarebbe potuto metter mano a questa ridicola tassazione sulle auto sportive.

Vengo ora all'articolo 12, nel quale si pone definitivamente la parola «fine» al sistema cosiddetto *bonus-malus* delle assicurazioni. In sostanza, il *bonus-malus* era un sistema che premiava gli automobilisti virtuosi, cioè quei guidatori attenti che non creavano incidenti, e penalizzava invece coloro che non erano virtuosi, che provocavano incidenti e quindi gravavano sulle assicurazioni. È successo che, già con i cosiddetti decreti Bersani, il Partito Democratico pose un primo cuneo mortale sul sistema del *bonus-malus*, laddove si prevedeva che chi comprava nell'ambito di una famiglia un'auto aggiuntiva aveva diritto alla categoria del componente più virtuoso della propria famiglia.

Questo creò non poche difficoltà e anche situazioni di elusione, perché tanti vendevano la macchina e disdicevano l'assicurazione, poi ne compravano un'altra, stipulandone una nuova: già allora, quindi, di fatto, con i decreti Bersani, si applicava la tariffa più bassa all'automobilista che magari era assolutamente non virtuoso, ma con la tariffa più alta; questo ricadeva poi sui premi e sulle tariffe più basse, perché ovviamente le assicurazioni fanno di conto per i loro bilanci.

Non contento di quanto aveva fatto il decreto Bersani, il Governo Conte II, che ha la maggioranza oggi presente, ha voluto andare oltre, con due aspetti: innanzi tutto, estendendo il Bersani a tutte le categorie di veicoli; prima perlomeno era limitato al fatto che si comprasse la stessa categoria (auto con auto, moto con moto); con questo decreto-legge milleproroghe, si applica indifferentemente al mezzo aggiuntivo - che sia autocarro, macchina o moto - la classe più favorevole presente in famiglia, con le conseguenze che dicevo prima.

C'è di peggio, però, purtroppo: questo provvedimento addirittura porta al fatto che, ad ogni rinnovo di polizza, si debba riparametrare la nuova polizza alla componente più virtuosa della famiglia; anche

qui, siamo di fronte ad una classica misura populista, perché apparentemente si dà un vantaggio alle famiglie, ma nella realtà dei fatti succede che si creano maggiori oneri amministrativi, in quanto gli agenti di assicurazione, per ogni rinnovo di polizza, dovranno verificare lo stato di famiglia e tutte le polizze di ciascuno di noi, quindi applicare la classe più bassa. Chi paga questi oneri? Gli agenti di assicurazione o le compagnie? In un caso come nell'altro i costi verranno ribaltati sui consumatori.

Quello che è peggio, però, è che, nel momento in cui tutti avranno la possibilità di avere la classe più bassa, quella più virtuosa, del papà o della mamma che non fanno incidenti, le assicurazioni dovranno aumentare i premi delle classi più basse e nel giro di poco tempo, uno o due anni, saremo tutti penalizzati: saranno penalizzate soprattutto le classi più virtuose, gli automobilisti più bravi, quelli che non fanno incidenti... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Mi conceda un momento, per piacere, signor Presidente.

Saranno penalizzate le classi più deboli, amici della sinistra, e i più poveri, che hanno una sola macchina, anche se erano bravi e stavano attenti a non creare incidenti; verranno invece premiati coloro che hanno tante macchine in casa, quindi i più ricchi, e che non erano disciplinati alla guida. Ecco il risultato del vostro decreto-legge milleproroghe e dell'ennesima politica populista di questo Governo, che - lo ribadisco - prende in giro gli italiani, facendo credere loro di pagare di meno, ma in realtà farà pagare di più tutti, a danno dei più deboli, dei più poveri e dei più virtuosi.

A questo Governo e a questo decreto-legge, Fratelli d'Italia coerentemente e con chiarezza si oppone e dice no. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruzzone. Ne ha facoltà.

[BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire, sia pur brevemente, perché è mia intenzione manifestare quanto questo provvedimento sia frastagliato e, in alcune parti, bizzarro e anche schizofrenico. Ritorniamo sostanzialmente alle vecchie leggi mancia: qualcuno alla Camera l'ha definito un «marchettificio»; preferisco chiamarlo una vera e propria fiera delle marchette. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

In 150 pagine avete messo di tutto e di più, con l'unico obiettivo di tamponare qua e là una situazione insostenibile e quindi il rischio, alla fine, che permane tutti i giorni e si vede nelle vostre facce, è di perdere la sedia, andare a votare e perdere un *caregùn*, come lo chiamano al mio Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

State mettendo bene in vista, anche questa volta, il vostro terrore per il confronto con il popolo sovrano.

Negli anni passati avevamo ascoltato i tanti portavoce del popolo giurare che, una volta al Governo, non avrebbero mai più portato in Assemblea, né tantomeno votato provvedimenti come il cosiddetto decreto milleproroghe, che non fanno altro che normalizzare il transitorio attraverso una posticipazione di termini che ormai è diventata ricorrente e anche periodica.

Ma di questo non ci meravigliamo più, anche perché il velo dell'ipocrisia, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle, si è stracciato e il popolo non vi darà mai più occasione di governare. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Il mio rammarico è che avremo perso un'altra occasione giusta. Infatti, poteva essere questo il momento per intervenire sulle urgenze reali del Paese e trovare risposte efficaci per far ripartire le aziende, l'occupazione e, più in generale, l'economia dell'Italia. E invece no, il Governo, disinteressandosi dei problemi reali, ha deciso di concentrarsi su aspetti che sono di marginale interesse e, soprattutto, non forniscono assolutamente prospettive di sviluppo futuro. Poteva essere l'occasione per trovare insieme percorsi virtuosi su molti temi importanti e ascoltare il grido di allarme degli operatori economici.

Poteva essere l'occasione - e noi della Lega ci abbiamo provato con i nostri emendamenti - per dare una risposta agli agricoltori italiani. E invece no, avete rifiutato, ancora una volta, di affrontare il problema dei danni arrecati dalla fauna selvatica. Non avete voluto istituire un fondo speciale per i piani di contenimento, da attivare tramite coloro che in questo Paese sono già abilitati. Avete rifiutato di valorizzare la filiera legale della carne di selvaggina, una materia specifica, ma molto importante.

Avete perfino rifiutato - e questa è una cosa grave - di accettare il recepimento in legge di una sentenza

della Corte costituzionale riguardante la normativa sulla caccia, forse perché non avete voluto sbugiardare il vostro ministro Costa, che su questo tema ha collezionato e sta continuando a collezionare tante brutte figure. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

E così tutti gli agricoltori di professione e anche coloro che si dedicano all'agricoltura per passione sono destinati a continuare a subire danni che sarebbero evitabili. Continueranno a subire il vostro ambientalismo da salotto, che è il vero nemico del mondo della ruralità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* E continuerà ad aumentare, purtroppo, il numero dei morti e dei feriti sulle strade italiane per incidenti causati dalla fauna selvatica. Complimenti per il coraggio. Bravi, vi volete rendere responsabili anche di questi incidenti. Visto questo atteggiamento, noi intendiamo che non vi interessano i danni agli agricoltori e, purtroppo, neanche i morti sulle strade. Complimenti.

E complimenti anche al Partito Democratico, che in passato non era così e che oggi si è appiattito sull'animalismo estremista del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. Siete stati a tratti commoventi. Abbiamo visto e vediamo il vostro imbarazzo quando, per non far innescare una crisi di Governo, continuate a convocare vertici. Fate vertici su vertici. C'è un problema? Dite che farete un vertice. Siete sempre al vertice di questa piramide e poi, alla fine, vi *imbelinate* giù e non ve ne accorgete neanche. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Andate avanti con i vertici. A forza di fare questi vertici si *arubattano*, si *arubattano* e si *arubattano* ancora; non se ne accorgono e continuano a farsi del male.

Nella legge di bilancio avete fatto addirittura gli illusionisti con tasse e balzelli che apparivano e scomparivano. Adesso con il provvedimento in esame rinviate perché la gente non vi sopporta più, come vedrete a breve in Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Campania.

Signor Presidente, non vado oltre e mio avvio a concludere, dovendo rappresentare la mia tristezza per questa legge marchetta, questa ennesima richiesta di fiducia sullo stesso provvedimento. Fiducia alla Camera e fiducia al Senato e, poi, domani di nuovo fiducia e dopodomani fiducia. Continuiamo ad andare avanti con la fiducia. Fiducia su tutto. Per il MoVimento 5 Stelle è bastato andare al Governo con il Partito Democratico per autoinscatolarsi in un tonno marchiato fiducia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Abbiate il coraggio di andare a chiedere la fiducia agli italiani e non in quest'Aula e vedrete che probabilmente gli italiani alzeranno tanto i piedi da terra per darvi un segnale chiaro e netto. È ora di finirla. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, sottoscrivo quanto detto dal collega Bruzzone sulla caccia, soprattutto per la grave problematica legata agli ungulati. Abbiamo fatto degli annunci sulla pubblica piazza, è venuto il Ministro dell'agricoltura, ma non è cambiato niente e gli incidenti continuano.

Per quanto riguarda il milleproroghe, io non mi metto in contrasto, ma esprimo un'opinione diversa rispetto ad alcuni colleghi. Penso si tratti di uno strumento di Governo, perché è inevitabile che ci si accorga che ci sono dei ritardi, delle anticipazioni o delle modifiche da effettuare. Non mi stupisco neanche che ci sia di tutto e di più; chiederei però, se fosse possibile, almeno politicamente, la presenza un domani di condizioni di reciprocità, concedendo cioè che se la situazione fosse al contrario, se ci fosse un Governo di centrodestra, fareste lo stesso. Non ci credo neanche se andassimo dal notaio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, posta la fiducia, salta tutto. Negli emendamenti ci sono sicuramente delle proposte costruttive, sia da parte della maggioranza, sia da parte dell'opposizione.

Vorrei quindi fare alcune osservazioni. Nel decreto-legge vi è un'omissione molto importante inerente la questione della prescrizione, di cui si è parlato in tutti i contesti tranne che in Parlamento. Avrei proposto la proroga come minimo al 2050, se non *sine die*, perché il termine di cui si parlava, pari ad un anno, un anno e mezzo, mi pare insufficiente per poter approfondire un argomento di questo tipo che, assieme al provvedimento sulle intercettazioni, oggetto di fiducia insieme al cosiddetto spazza corrotti, mina il sistema della libertà dei cittadini. Ci vorranno anni, lustri e decenni per rimettere in pista il sistema.

Sono stati compiuti poi alcuni pasticci; mi riferisco alla questione delle concessioni autostradali. Credo che quelle concesse tanti anni fa, fino al 2050 circa, fossero da rinegoziare, ma bisognerebbe andare ad indagare, vedere chi le ha preparate, chi le ha sottoscritte e chi le ha approvate. Vi rendete conto però che l'azionariato del gruppo Atlantia non è soltanto la famiglia Benetton, ma c'è un azionariato diffuso, c'è anche la Cassa depositi e prestiti, ci sono delle assicurazioni e delle fondazioni bancarie. I danni sono stati già fatti con le dichiarazioni che hanno fatto seguito al crollo del ponte Morandi. L'operazione prevista dall'articolo 38 del provvedimento, che autorizza di fatto alla revoca delle concessioni, sarà il secondo passaggio. Credo che così distruggeremo la società. Non avremo però nulla da mettere al suo posto perché l'Anas, con i tanti compiti che ha e che svolge più o meno bene, non è in grado, a mio avviso, né dal punto di vista tecnico, né pratico, di sopperire e di gestire la rete autostradale.

Ci sono, a mio avviso, altri pasticci e altre imprecisioni. Dal momento che mi piace parlare di enti locali, citerò l'articolo 17, che parla del personale delle Province che potranno procedere nuovamente ad assunzioni a certe condizioni, spiegando però il valore soglia, definito come percentuale differenziata per fascia demografica per stabilire quante persone si possono assumere. E ciò avverrà «con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». Penso si potesse dire semplicemente che le Province possono assumere.

L'articolo 18 riguarda le assunzioni nei Comuni. Il comma 1 prevede l'avvio dei bandi di concorso, ma suggerisce che sia il Dipartimento della funzione pubblica a preparare un bando tipo per aiutare le piccole amministrazioni, che non sono in grado di effettuare queste operazioni. Credo che in questo modo andremo ulteriormente a ritardarle perché le piccole amministrazioni e i piccoli Comuni sono tranquillamente in grado, attraverso le convenzioni, di effettuare i bandi, basta che abbiano il via libera.

Tra le altre questioni che giudico di limitato impatto e di difficoltà di realizzazione, vi è quella prevista dall'articolo 43, che riguarda i piccoli Comuni e i Comuni in generale, sulla riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni con accollo allo Stato.

Orbene, qui vengono stanziati 2 milioni di euro per il corrente anno e 4 milioni di euro per l'anno prossimo. Due milioni di euro diviso 8.000 Comuni fa 250 euro a Comune. Non tutti saranno interessati e, quindi, si tratterà di circa 400 euro all'anno per Comune per un'operazione molto complicata.

Si stabilisce, tra l'altro, che lo Stato si accollerà i debiti rinegoziati e chiederà in cambio un'apposita delegazione e, soprattutto, darà in cambio all'Agenzia delle entrate la facoltà di recuperare immediatamente il non versato eventualmente a scadenza attraverso la riduzione del riversamento degli incassi IMU. Ciò sarà un gran pasticcio e creerà una grande difficoltà agli enti locali. Semplicemente forse si sarebbe potuto dire che la Cassa depositi e prestiti proseguiva nell'opera di rinegoziazione dei mutui, con assunzione del mancato introito da parte della Cassa depositi e prestiti, che deve fare il suo bilancio e deve avere i suoi utili da girare allo Stato, ma con accollo direttamente da parte del Ministero dell'interno. Queste sono alcune delle difficoltà che ho riscontrato. Con l'articolo 44, inoltre, si nomina il commissario per il Gestore dei servizi energetici (GSE), ma non ho sentito spiegare le motivazioni di tale operazione.

Poi ci sono degli emendamenti di Forza Italia che, prima di porre la fiducia alla Camera, sono stati accolti. Su qualcuno volevo eccepire. Uno riguarda la proroga della nomina degli organi di controllo delle Srl e delle cooperative del bilancio 2020 che credo ci trovi tutti d'accordo. Forse si tratta di una proroga troppo breve. È una manovra che comporta ulteriori costi, come avviene per tante norme attuate e approvate dalla maggioranza che non costituiscono una semplificazione.

C'è poi la norma che riguarda i segretari comunali, che è stata recepita attraverso l'abbassamento del termine del periodo del corso (che sarebbe durato due anni a partire dal settembre scorso, più o meno) e la riduzione a tre mesi della frequenza a corsi che possono essere effettuati *on line* o attraverso delle riunioni locali. Il problema dei segretari comunali per il pensionamento a breve di tanti segretari e per

il vuoto nelle assunzioni nel periodo intermedio è veramente serio.

C'è anche una norma che mi sta a cuore e che, magari, genera dissenso in molti di noi. Mi riferisco all'emendamento presentato dai miei colleghi di Forza Italia alla Camera sui monopattini. Credo costituiscano una licenza di uccidere o a farsi uccidere. I monopattini devono essere utilizzati sulle piste apposite. Ci vuole obbligatoriamente il casco ma è previsto soltanto al di sotto dei diciotto anni e non bisogna superare i 50 chilometri orari. Ora, girare con un monopattino a una velocità di 50 chilometri orari senza casco se si ha più di diciotto anni comporta un serio pericolo per sé e per gli altri.

Poi ci sono degli emendamenti che avevo presentato e che qui non saranno discussi, ma che provo a riassumere perché - a mio avviso - interessanti e sottoscritti anche da altri colleghi.

Sottosegretario - lo dico con rispetto - continuo a interessarmi di enti locali e credo che potevamo parlare - immagino che lo faremo in un'altra occasione - delle sanzioni ai Comuni per il mancato rispetto del Patto di stabilità. Ci sono degli anni da sanare. Le sanzioni sono molto onerose. Per un Comune da 2.000 abitanti possono arrivare anche a 150.000 euro all'anno. Siccome le sanzioni sono state condonate alle Province, chiederei che possano essere condonate anche ai Comuni. Avevo anche chiesto di prorogare il termine dell'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) nn. 443 e 444 del 31 ottobre 2019, problema che credo sia anche alla vostra attenzione. Penso che possa essere prorogato il piano finanziario sulla TARI che è problematico.

Inoltre avevo chiesto la proroga del termine dell'attuazione dell'articolo 4 del cosiddetto decreto fiscale, sul controllo del versamento dei contributi da parte dell'appaltatore a cura del committente.

Tutto ciò considerato, ritengo che si potesse focalizzare la nostra attenzione anche su altri punti e magari una discussione più ampia in sede di Commissione potrebbe essere utile soprattutto quando si tratta di decreti come questo che hanno natura essenzialmente tecnica e trasversale. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI (*Fdl*). Signor Presidente, innanzitutto sarebbe necessario dire qualcosa sul nome del decreto al nostro esame: milleproroghe. Come dice il senatore La Pietra, sembra sottintendere tutto e niente, qualcosa di indefinito, qualcosa che lascia aperto nello spazio delle varianti tutto quello che purtroppo non serve alla Nazione. La nostra patria avrebbe bisogno di chiarezza, di solidità. Invece noi aggraviamo ancora una volta la confusione, aggiungendo alla confusione il ricorso ormai cronico al voto di fiducia, quindi lo svilimento del Parlamento e delle Commissioni, del ruolo dei senatori a favore di un modello che sta andando, secondo noi, oltre la Repubblica parlamentare.

Vedete, cari senatori, ritengo che sia davvero in ballo - e ne possiamo discutere - il ruolo stesso dell'impalcatura istituzionale. Non si può sbandierare, con i costituzionalisti, all'interno dei vari partiti e sui giornali, il ragionamento per cui si possono cambiare le maggioranze in Parlamento senza ricorrere alle istituzioni e poi, al tempo stesso, non consentire ai Gruppi parlamentari di poter svolgere il proprio ruolo. Per noi è stato molto grave, indecoroso non poter dire la nostra, non poter discutere sugli emendamenti, su questioni nevralgiche per la vita della Nazione. Mi riferisco alla messa in sicurezza degli istituti scolastici, alla questione delle tasse automobilistiche, alle imprese che regolano la vita delle radio e dei giornali, così come al sistema delle autostrade e al sistema regionale delle Ferrovie dello Stato. È stato per noi mortificante.

Da questo punto di vista, ne abbiamo già visti due di Governi. Ricordo i colleghi del PD scagliarsi con forza contro questo metodo nei confronti dei 5 Stelle. Arrivati al Governo, hanno fatto la stessa identica cosa e, ancora una volta sulla pelle dei cittadini, si consuma l'ennesimo accordo pur di mantenere la poltrona. Credo che tutto questo sia oltremodo avvilente e credo che gli italiani debbano essere informati di questo modo di fare che supera abbondantemente quello che ascoltano nei *talk show* televisivi. Si va verso una serie di elucubrazioni che vorrebbero trasformare qualcosa che si sta già trasformando, perché questa, così come è oggi, non è una Repubblica parlamentare.

Voglio concludere il mio breve intervento citando un grande filosofo mio conterraneo, Marco Tullio Cicerone, che molti di voi conosceranno. Diceva l'arpinate: «è necessario scegliere dopo aver

giudicato e non giudicare dopo aver scelto». Voi ci state inducendo a questo. Non ho molto da aggiungere se non che il silenzio nelle Commissioni e in quest'Aula è del tutto eloquente. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori e senatrici, volevo analizzare ed evidenziare insieme a voi alcuni aspetti relativi all'ambito sanitario presenti nel decreto-legge n. 162 di proroga termini.

In particolare, all'articolo 25, si stabilisce il termine del 30 giugno 2020 per l'aggiornamento degli *screening* neonatali che, nel nuovo *panel*, includeranno anche malattie neuromuscolari, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale. Tutte patologie, queste, rare ma di grande impatto sociale.

Sono inoltre incrementati i fondi e le risorse per gli *screening* neonatali con 2 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni di euro per il 2021.

Ricordo che il programma di *screening* neonatale, iniziato in Italia negli anni Settanta e Ottanta, con i *test* per la fenilchetonuria, l'ipotiroidismo congenito e la fibrosi cistica, successivamente normato con la legge n. 167 dell'agosto 2016, a prima firma della senatrice Taverna, prevede che ogni nuovo nato in Italia debba essere sottoposto, entro poche ore dalla nascita, allo *screening* neonatale esteso o allargato, comprendendo altre malattie genetiche metaboliche.

Con il nuovo *panel* previsto si ha un ulteriore passo in avanti, aumentando il numero di patologie che possono essere rilevate con un unico esame, con conseguente riduzione dei costi, una diagnosi precoce e la possibilità di instaurare una terapia sostitutiva efficace, capace di aprire prospettive nuove per patologie con prognosi finora infausta.

Un altro aspetto che desidero evidenziare è l'articolo 25-sexies, che stanZIA 71,5 milioni di euro nel biennio 2020-2021 al fine di introdurre lo *screening* nazionale gratuito per individuare i soggetti potenzialmente affetti da epatite C, così da arrivare all'eliminazione e alla completa eradicazione del virus HCV.

In via sperimentale, per gli anni 2020-2021 è garantito uno *screening* gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti seguiti presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), nonché ai soggetti detenuti in carcere: tutto questo con l'obiettivo di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C.

Oggi con i nuovi farmaci innovativi è possibile curare e guarire dall'epatite C, da sempre causa frequente di cirrosi e carcinoma epatico.

Riconoscere il cosiddetto sommerso, cioè coloro i quali sono portatori del virus e risultano asintomatici, è fondamentale poiché tale situazione riguarda ancora circa 300.000 persone in Italia. Ciò consentirà, non solo di avviare, una volta individuati, i soggetti HCV positivi presso i centri di riferimento regionali per le opportune terapie risolutive, ma, al tempo stesso, permetterà di interrompere la catena di diffusione e di contagio più o meno latente che, nonostante tutte le norme di igiene e sterilizzazione, ancora oggi causa la mancata eradicazione completa dell'infezione da HCV nella popolazione.

Convinto dell'importanza e della necessità della prevenzione come punto fermo per la tutela della salute pubblica, ritengo questo provvedimento estremamente utile.

A tal proposito, avevo già presentato precedentemente il disegno di legge n. 1581, più organico, che prevede la possibilità di uno *screening* più allargato a tutta la popolazione, capace di includere fasce più ampie di cittadini e la possibilità di far emergere in maniera capillare il cosiddetto sommerso, prevedendo anche informazioni più complete sulla diffusione, sulla frequenza e sulla possibilità di guarigione dell'infezione da HCV.

Ricordo, infine, l'incremento di 2 milioni di euro per il 2020 per il fondo, già istituito dalla legge di bilancio 2018, previsto per l'assistenza ai bambini affetti da malattie oncologiche.

Massima attenzione verso questi piccoli, che per queste gravi patologie lottano e combattono giorno dopo giorno, insieme alle loro famiglie e all'*équipe* sanitaria che li assiste e che necessitano, oltre che delle cure mediche adeguate, di assistenza e supporto psicologico per vincere la loro difficile battaglia.

Queste sono solo alcune delle misure contenute nel decreto-legge n. 162, riguardante il campo sanitario, capaci di rappresentare un segnale forte di attenzione alle problematiche quotidiane, e che, provano, in maniera concreta, con lungimiranza programmatica e opportuni investimenti economici a dare risposte concrete per migliorare la qualità della vita degli italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, colleghi, vorrei prendere lo spunto per sottolineare alcune questioni. In primo luogo, il decreto-legge al nostro esame compie un percorso di conversione molto rapido e in tempi diversi sicuramente sarebbe stato bloccato da una marea di emendamenti e forse non sarebbe arrivato neanche alla fine. Se arriva a termine e viene convertito lo si deve anche al fatto che c'è un atteggiamento da parte dei Gruppi di opposizione che tende a mettere al centro dell'attenzione il prossimo decreto-legge, in fase di discussione oggi pomeriggio alla Camera dei deputati, che è quello riguardante il coronavirus e le procedure da mettere in piedi, accelerando quindi al massimo i lavori. Credo che di questo bisogna dare atto, visto che molto spesso si occupano pagine intere di giornali per sostenere che non deve essere fatta polemica. Oltre a questo ci sono i comportamenti, che sono quelli che contano in politica, di cui credo si debba prendere atto.

Ciò non toglie che questo decreto-legge - come hanno già detto i miei colleghi - oggettivamente fa accapponare la pelle, perché non si sa bene che cos'è. È detto milleproroghe, ma in realtà è un *omnibus*. Giustamente il mio collega Perosino ha fatto un cenno alla questione del pasticcio di Autostrade; mi dovete dire se si può affrontare un argomento di questo genere, di cui si parla sempre solo per *tweet* o sui giornali, infilando una norma all'interno del milleproroghe.

Quello che vorrei dire è che in queste proroghe vengono alla luce tutti i nodi che sono stati già evidenziati dalle forze di opposizione quando furono approvati determinati atti. Vi faccio alcuni esempi: il codice dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, fu approvato in modo veramente becero, perché c'era di mezzo il bilancio e la cosiddetta legge spazzacorrotti, ed è diventato un tormentone, perché è diventato un costo per le imprese e ha determinato un sacco di problemi. Qui infatti troviamo le tracce delle proroghe. Allora, quando venne varato e quando si chiese a gran voce al Ministro a quei tempi di valutare bene la crisi di impresa, furono liquidati tutti i pareri che sono stati dati dalle Commissioni e fu un errore, perché oggi ci ritroviamo con i nodi non risolti, che diventano semplicemente delle proroghe per i revisori e per l'entrata in vigore di alcuni punti.

Un altro nodo è quello della *class action*, una normativa approvata e di matrice perlopiù pentastellata: anche in quel caso fu detto chiaramente che era assolutamente inadatta per certi aspetti sia per i consumatori che per le imprese e anche lì furono parole al vento. Oggi ne ritroviamo la traccia, perché viene ulteriormente prorogata.

Vi è poi la questione che riguarda i magistrati onorari che fu affrontata in mille modi.

La questione che riguarda i magistrati onorari, affrontata in mille modi. Si è detto in Commissione giustizia, in tutte le salse, che questo tema deve essere messo all'ordine del giorno. Dimenticato qua e là, fra un provvedimento e l'altro, anche questo è diventato una proroga.

E può essere anche un sistema. Fate pasticci. Dopodiché, ve lo si dice. Nessuno - intendo la maggioranza - fa niente per risolverli, ma, alla fine, si fa una proroga. Quindi, si rimanda il problema, che non è che non si è voluto affrontare, ma che si è creato, perché sono state approvate leggi non adeguate.

Non parliamo poi della questione della giustizia. Ho già detto qualcosa al riguardo, ma due questioni in particolare vorrei sottolinearle. Ci sono ancora circa 700 soggetti idonei, della famosa graduatoria del concorso per assistenti giudiziari, per i quali la maggioranza alla Camera ha respinto gli emendamenti e ha approvato semplicemente un ordine del giorno.

Siccome sappiamo tutti che c'è carenza di personale e abbiamo uno splendido Ministro, che ogni giorno ci dice che, invece, assume di tutto e di più, la questione degli idonei assistenti giudiziari, almeno qui, poteva trovare una soluzione con riferimento alla validità della graduatoria. Vi faccio, però, un altro esempio. Mi dispiace che il Ministro non sia in Aula. Comunque, il Governo c'è. Ma voi ricordate quando il ministro Bonafede disse che, con il decreto semplificazioni, avrebbe risolto di tutto e di più, anche per quella che era la problematica delle carceri? Egli avrebbe fatto le carceri in quattro

balletti, infatti, attraverso il decreto semplificazioni, per cui, improvvisamente, al DAP si dava la possibilità di fare le perizie subito, i progetti subito, le costruzioni subito. Lo sapete che fine ha fatto questa misura spettacolare? È finita in una proroga, nel senso che, evidentemente, tutto questo *sprint* non c'è stato, ma è stata prevista la proroga addirittura al 31 dicembre del 2022. Tanto per capire come sono affrontate poi, in concreto, le questioni.

Ripeto: in politica contano sempre, alla fine, i comportamenti e queste proroghe, secondo me, sono i comportamenti con riferimento alle sbandierate intenzioni, che sono state sempre tradotte in muri da parte della maggioranza, in particolare per il settore di cui mi occupo, che è quello relativo alla giustizia.

Questo non è solo un provvedimento di marchette, come ha detto giustamente un collega, o un pasticcio, come ha detto giustamente un altro collega. È anche la traccia della incapacità di realizzare le norme. Perché non basta legiferare bene: e già questo mi pare che sia un problema. È anche necessario, poi, che la legislazione porti a degli effetti. Qui non abbiamo effetti, abbiamo proroghe; oppure, se va bene, dei decreti che non si sa mai se verranno attuati o meno. Sappiamo benissimo, infatti, che il nostro mondo è pieno di decreti previsti dalle norme e poi non attuati. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, in un attimo mi sembra di essere tornato al Consiglio regionale dell'Umbria dove, insieme alla collega Modena, molte altre volte abbiamo confrontato le nostre idee. Fra l'altro, anche il numero dei presenti sembra ricordare più quello di un Consiglio regionale. Ma va bene: tant'e!

Collega Malpezzi, noi l'abbiamo vista mille volte salire quasi in piedi sui banchi del Senato, come una valchiria, per protestare contro il Governo, che poneva fiducie su fiducie, che tagliava i tempi delle discussioni in Commissione e che non consentiva ai senatori di fare i senatori, riducendoli a meri passacarte. Lei era contro tutte queste cose e poi questo destino la porta a dover essere presente in Aula. Proprio lei.

Insomma, quasi una sorta di nemesi.

Quindi, non saremo eccessivamente cattivi nel dire che state facendo un disastro. Lascерemo questo compito un po' ai commentatori politici. Lo lasceremo un po' a chi guarda i fatti *a posteriori*, anche un po' dall'esterno. Però, che dire?

Abbiamo il combinato disposto di un provvedimento milleproroghe - che già nel suo titolo, per uno come me, che della politica ha un'idea più nobile e totalmente diversa, sembra ricordare gli ultimi giorni di Venezia, quando si facevano le cose alla rinfusa, per dare l'idea che esisteva un Governo - con la riproposizione della questione di fiducia, che rende impossibile ragionare su un decreto-legge, che per sua definizione avrebbe bisogno del contributo di tutti. Trattandosi di un provvedimento milleproroghe in teoria ci dovrebbe essere infatti poca politica e molta più amministrazione delle urgenze, delle scadenze e degli adempimenti. Anche questo è invece assolutamente impossibile. Si tratta quindi di un provvedimento pieno di roba, che costituisce una sorta di marchettificio - mi sento di definirlo tale, forse con poco rispetto - ma che paradossalmente aumenta anche le risorse. Signor Presidente, non capisco come gli Uffici della Camera dei deputati abbiano potuto reputare accoglibili alcune parti del provvedimento in esame che aumentano risorse. Che proroga è l'aumento delle risorse - ancorché encomiabile, sia chiaro - per l'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), per un progetto di *screening* straordinario mobile, che pone attenzione alle problematiche delle minorazioni visive? Vengono aumentate le risorse da 250.000 a 450.000 euro: stiamo evidentemente raschiando il fondo del provvedimento (non del barile, ma del provvedimento). Tale norma aumenta le risorse e quindi cosa c'entra col mille proroghe?

È del tutto evidente che si tratta dell'ennesimo provvedimento che butta là un po' di cose, che vi siete faticosamente spartite, facendo una a me e una te, che poi è l'unica logica che tiene in piedi e insieme il Governo: l'unico collante poco nobile, perché poi avete quello nobile, che è la scusa del Presidente della Repubblica, che non si può nominare neanche e quindi non lo nomino. Il collante meno nobile è quello di tentare di stare lì, per fare un po' di cose, ma tutto ha un limite e dovrebbe avere un confine

fisiologico. Tutto dovrebbe avere un'attenzione e un rispetto anche del quadro macroeconomico e microeconomico di una Nazione che sta veramente cedendo pezzi importanti di competitività e di sovranità.

Signor Presidente, rispetto a tutto questo la posizione del Gruppo Fratelli d'Italia è nota e la esprimerà meglio di me in dichiarazione di voto il collega Calandrini, che ha seguito il provvedimento in Commissione. Per parte mia, per la parte che riguarda la sanità e che ho seguito nella 12a Commissione permanente, devo dire che ci sono aspetti anche condivisibili, che avremmo votato tranquillamente. Colleghi, nell'insieme di un provvedimento che ha 40 o 50 misure, anche solo per errore qualcosa giusta riuscite ogni tanto a farla. La logica, può, anche in questo caso, è quella di provvedimenti *spot*, in deroga o in proroga: tutta roba che è l'esatto contrario di quello di cui ci sarebbe bisogno, specialmente per quel che riguarda il tema della sanità. Tutti sapete e tutti sappiamo che circa un anno fa è ricorso il quarantesimo anniversario dell'approvazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Si pone dunque sia il tema della ricorrenza, sia quello dei grandi problemi che incombono sul servizio sanitario nazionale, che non sto qui a riepilogare, perché rischio di andare evidentemente fuori dall'oggetto del provvedimento (e vedo che il microfono inizia a lampeggiare) per cui il tempo a mia disposizione sta per terminare.

Tali problemi avrebbero suggerito, suggeriscono e determinano l'urgenza, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, di un provvedimento di sistema che affronti il tema, partendo magari anche dall'emergenza che stiamo vivendo, ma lo faccia seriamente e non con un insieme di provvedimenti *spot*, che vanno dalle assunzioni del Ministero ai fondi per la cecità, e chi più ne ha più ne metta, fino a che non sia troppo tardi, cosicché prima di andare a casa concluderemo almeno qualcosa.

Colleghi, speriamo ci aspettino tempi migliori. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, saluto i numerosi membri del Governo a cui faccio i miei complimenti per la loro presenza in Aula.

Colleghi, in questo momento il nostro Paese rischia il ridicolo perché il Governo sta affrontando l'emergenza sanitaria in modo superficiale e le conseguenze purtroppo si prevedono drammatiche: si stima già una perdita di ben 30 miliardi di euro e le difficoltà economiche sono sotto gli occhi di tutti. Ora pretendete di risolvere i problemi del nostro Paese e delle nostre imprese con il decreto milleproroghe in discussione, però i problemi vengono soltanto rinviati, perché questa a casa nostra, dalle mie parti, si definisce semplicemente ipocrisia.

Visto che siete totalmente inadeguati ad occuparvi delle priorità di questo Paese, bisogna fare uno sforzo - come hanno già detto i miei colleghi - e cambiare nome a questo provvedimento: chiamiamolo pure millepasticci, *omnibus*, millepause, più che milleproroghe, perché è la certificazione dell'incapacità della vostra politica nel non riuscire a dare risposte agli italiani. Infatti, chi proroga non sa costruire, non sa fare strategie, non sa declinare le istanze sociali e rielaborarle in progetti politici duraturi. Guardatevi ogni tanto allo specchio e sarete in grado di leggere con molta chiarezza la descrizione di quello che siete, cioè assolutamente incapaci.

Con il provvedimento in esame avevamo l'occasione di riparare ai vostri danni, ma l'atteggiamento irresponsabile di questo Esecutivo per l'ennesima volta non ce lo consentirà. Abbiamo assistito ai capannelli e all'ostruzionismo che vi siete fatti da soli, a una continua divisione su temi importanti e su questioni poco edificanti. Vi siete divisi persino per la spartizione delle pochissime risorse che sono state messe sul tavolo dal presente decreto milleproroghe. Diciamolo allora chiaramente a tutti gli italiani chi sono i veri sciacalli: non siamo certo noi che siamo seduti da questa parte dell'Aula *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ezra Pound diceva che l'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. È vero, sono tutte quelle che voi avete utilizzato per farci digerire questo provvedimento vergognoso. Vi sono mancate, invece, le parole vere, reali, sincere per sostenere le imprese, i lavoratori, le famiglie, i giovani e gli anziani *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. In Italia ci sono decine di migliaia di aziende del comparto agroalimentare e nemmeno una misura è stata prevista dal Governo nel milleproroghe per la loro

tutela, per il sostegno e la loro valorizzazione.

Vi abbiamo sentito parlare di *new green deal*, ma sulle detrazioni fiscali per sostenere gli agricoltori e contenere l'impatto dei cambiamenti climatici non avete fatto nulla, non c'è un euro, eppure il nostro settore agroalimentare vale 210 miliardi, pari al 12 per cento del PIL. Ci riempiamo la bocca a dirlo in ogni trasmissione televisiva, poi gli agricoltori e i produttori agricoli vengono lasciati da soli. Ad esempio, il florovivaismo è un settore di punta del *made in Italy*, con un valore della produzione di 2,5 miliardi, con 27.000 imprese e con oltre 100.000 occupati impegnati nella coltivazione di oltre 2.000 specie vegetali. Tale comparto avrebbe bisogno di interventi strutturali, non di manette.

Inoltre, bisognava intervenire da subito per abolire la *plastic tax* e la *sugar tax* (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*); invece vi ostinate ad accanirvi contro le imprese che sono costrette ad abbandonare il nostro Paese per produrre a basso costo all'estero, con conseguenze negative sugli investimenti, sulla produzione e sul lavoro in molte Regioni italiane, alcune delle quali hanno tassi di disoccupazione che superano il 20 per cento.

Guardate che anche la Brexit metterà in ginocchio le nostre esportazioni agroalimentari, per almeno 3,5 miliardi di euro, e soprattutto di vino, ortofrutta fresca e trasformata, come i derivati del pomodoro, ma anche della pasta, dei formaggi e dell'olio di oliva: un danno enorme, che dovrebbe essere compensato dall'introduzione di forme di ristoro dei danni subiti dalle imprese e da nuovi investimenti per la difesa e la valorizzazione del *made in Italy*; invece nulla, zero assoluto anche in questo caso. È una vergogna.

Mi soffermo su un punto specifico: l'acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei, così come concepita, continua a paralizzare e a penalizzare il sistema degli organismi pagatori e penalizza le piccole aziende agricole. Anche in questo caso ci attendevamo nel decreto milleproroghe un provvedimento che non è mai arrivato.

C'è una crisi economica in atto, iniziata a fine 2019 - ne siamo consapevoli - che nel 2020 si aggraverà, a causa degli effetti economici del coronavirus. Ma questo Governo preferisce girarsi dall'altra parte, guardare indietro piuttosto che guardare avanti; un Governo che non riconosce il valore di un settore strategico come quello dell'agricoltura e, anziché incentivare e supportare il mondo agricolo, si accanisce su chi coltiva la nostra terra, su chi dà valore alle tradizioni e all'enogastronomia, su chi investe tempo e denaro. Ricordatevi che lo stanno facendo per un'agricoltura di eccellenza, sana, *green* e competitiva, nei confronti dell'Europa e non solo.

Già, l'Europa: vale la pena ricordare che come Italia nel 2018 siamo stati contributori netti in Europa per oltre 5 miliardi di euro e nel 2017 per oltre 3,5 miliardi di euro. Se sommiamo i dati dal 2014 al 2018, superiamo i 18 miliardi di contribuzione netta, cioè il valore di un punto di PIL, quello che oggi ci servirebbe, e non sono spiccioli. Perciò l'Europa è pregata di restituirci l'eccedenza in un momento di difficoltà. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Noi dovremmo leggere queste cose nei provvedimenti. Eppure, il Governo non si muove su questo tema e ancora una volta lascia cadere la mannaia sui produttori più deboli. Invece di anteporre gli interessi del Paese alla vostra sete di potere, avete venduto l'anima per rimanere incollati alle sedie. È l'ennesima occasione persa per andare incontro alle imprese e non far pagare agli italiani le vostre scelte scellerate.

Fino all'ultimo abbiamo confidato in un dialogo costruttivo e sperato che si riuscisse a trovare con questo Governo una soluzione di buon senso, una serie di proroghe, per tutelare gli agricoltori, con gli stanziamenti per le imprese danneggiate dal maltempo, con l'introduzione dei dazi, a favore di progetti contro gli sprechi alimentari e per la realizzazione di nuovi impianti anche nell'agroenergia; proprio su questo tema ho sentito autorevoli esponenti della maggioranza dire che si era risolto per i piccoli impianti fino ai 300 kilowatt, per produrre energia rinnovabile in agricoltura. Ebbene, purtroppo sono irrealizzabili, perché chi conosce la materia sa che è richiesto all'agricoltore autorizzato all'impianto l'utilizzo dell'80 per cento di prodotti di produzione propria, cosa impossibile. Sono stati aboliti i contratti di filiera per l'acquisizione del prodotto e alla fine quegli impianti rimangono in panne o non si possono realizzare. Le domande per portare avanti i nuovi impianti si contano sulla punta delle dita di una mano, ad essere magnanimi, perché forse sono anche di meno.

Io vengo da una terra che purtroppo per questo Governo è di frontiera: quella parte del Sud del Piemonte, in particolare della provincia di Cuneo, enormemente penalizzata a livello infrastrutturale, in cui i cantieri, come l'Asti-Cuneo, sono bloccati da oltre otto anni. Pensate che fino a otto mesi fa chi ora governa e presiede il Ministero delle infrastrutture protestava con un presidio davanti alla prefettura di Cuneo perché quando noi eravamo al Governo in pochissimi mesi non abbiamo sbloccato i cantieri; passati loro al Governo, non è successo assolutamente nulla.

Analogo ragionamento vale per il Tenda *bis*: da tre anni aspettiamo che ricomincino i lavori già appaltati da Anas. Si tratta di un collegamento fondamentale con il Sud del Piemonte, con la vicina Liguria e con il Sud della Francia. E lo stesso vale per i valichi, dove i nostri autoarticolati e autotrasportatori subiscono dei divieti assurdi dalla Francia, per poi vedere la concorrenza francese venire da noi senza divieti. La manutenzione delle aree è completamente assente.

Di tutto questo nel provvedimento in discussione non c'è assolutamente nulla. Abbiamo chiesto a gran voce di nominare un commissario per esaminare le problematiche legate alle infrastrutture piemontesi sul modello di Genova, ma nulla, nulla, nulla. È una vergogna. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è il primo giorno di Quaresima, mercoledì delle ceneri: per tutti i cristiani è un giorno importante, che segna l'avvio di quaranta giorni che ci condurranno alla Santa Pasqua. Noi affidiamo l'Italia intera, attraverso quest'Aula - soprattutto chi soffre, gli ammalati e chi si impegna per la salute di tutti - al buon Dio e alla Madre della divina provvidenza, affinché superi l'umana incapacità e guidi tutti noi e chi ci governa al buon senso e alla responsabilità, visto che, considerando come stanno andando le cose negli ultimi tempi, stanno mancando entrambe. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli senatori, sottosegretario Malpezzi, mi limiterò a fare di nuovo qualche considerazione sull'innovazione tecnologica che - lei lo sa, Sottosegretario - è il mio chiodo fisso. Viste le misure sull'innovazione tecnologica nel provvedimento, mi sono chiesta per quale motivo le hanno inserite in un decreto-legge milleproroghe, perché non hanno dedicato un disegno di legge *ad hoc* a una materia così importante sulla quale andiamo a scommettere veramente la crescita del nostro Paese.

Sapete bene tutti che il cambio del paradigma industriale vede le tecnologie e i servizi centrali nell'evoluzione, nel progresso, nella crescita del nostro PIL, così come l'ambiente. Entrambi, tecnologia e ambiente, costituiscono i due punti di riferimento della programmazione 2021-2027 dell'Unione europea. Come sapete tutti, per le vicende della Brexit e per le notevoli difficoltà incontrate per avviare il Parlamento europeo, ci saranno dei ritardi sulla programmazione 2021-2027. Probabilmente queste misure importanti sul fronte della digitalizzazione saranno calate a terra con degli stanziamenti importanti - questo lo sappiamo già - nel 2022. Quindi, avremmo avuto tutto il tempo - questo Governo, peraltro, ha istituito il Ministero dell'innovazione - per poterci dedicare a una pianificazione seria di tutte le attività che riguardano non le infrastrutture (ossia le telecomunicazioni e tutto ciò che vi ruota attorno), ma tutto quello che va sotto il nome di economia immateriale.

È molto importante centrare bene la programmazione, che non può che essere di medio-lungo periodo, su questo tipo di economia, che già per gli addetti ai lavori è molto difficile da percepire. Non mi sto chiaramente riferendo agli ingegneri e agli informatici di professione, perché ci arrivano prima. Ma attenzione: anche queste figure tecniche vanno assolutamente indirizzate sulla base di un *framework*, e cioè di una grande cornice che noi, come politici, dobbiamo saper tracciare per dare loro le linee guida e di indirizzo.

La storia dell'innovazione nasce dall'Agid, con il Governo Monti del 2012, e sono già passati otto anni. Se voi andate sul sito dell'Agid, vedete che cosa deve fare come braccio operativo.

Nessuno però dà indicazioni, e intendo la politica e quindi il Parlamento, insieme al Governo, con un lavoro che dev'essere condiviso, in maniera molto forte. Come dicevo ieri nel mio intervento, oggi, da soli, non si va più da nessuna parte, ma sono supernecessarie la coesione e la collaborazione. Su un tema strategico come quello in esame, il Governo dovrebbe presentare il prima possibile un piano al Parlamento, dimodoché anche quest'ultimo possa dare il proprio contributo. Non dobbiamo quindi

ritrovarci piccole misure in un decreto milleproroghe che - me ne rendo conto - è stato urgente per quanto riguarda una serie di piccoli provvedimenti che, in scadenza, dovevano essere affrontati. Su un tema però come quello in esame, non me lo sarei veramente aspettato.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 14,46)

(Segue TIRABOSCHI). Per riportare l'attenzione al fatto che dobbiamo lavorare davvero uniti - come ieri dicevo - al di là delle appartenenze politiche, non è più sufficiente il modello della tripla elica, fatto dallo Stato e dalle istituzioni territoriali, ai vari livelli, dall'università e dalle imprese. La crisi economica fortissima degli ultimi vent'anni - lasciatemelo dire, è inutile nasconderselo, e non possiamo neanche dire che si sia verificata solo negli ultimi cinque o sette - ha tirato fuori prepotentemente due attori: da una parte, la comunità, con tutti i suoi corpi intermedi; dall'altra, l'ambiente e le future generazioni.

Ritorno quindi al tema di prima: l'ambiente è centrale; dobbiamo investire nelle future generazioni, con un processo di formazione importantissimo, ibridandole con le altre. Questo è fondamentale: non ho figli ma, come chi ne ha, so perfettamente che oggi i ragazzi smanettano sui telefonini. Si deve però fare attenzione: essi non hanno quella cultura del governo dei processi complessi che hanno invece le nostre generazioni e, quindi, il processo di ibridazione, che è davvero complicato, deve trovare linee guida che passino chiaramente attraverso la formazione digitale, ecosistemica e non verticale.

In questo piano dell'innovazione tecnologia dobbiamo iniziare a indicare anche le misure che vogliamo adottare per alfabetizzare correttamente i ragazzini, non dico già dalle elementari, ma addirittura, se non dal nido, dalla scuola materna. E questo chiaramente va poi portato all'interno delle università.

Per questo ieri provocatoriamente mi chiedevo perché il Ministero dell'innovazione non fosse finito all'interno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, che poi deve collaborare moltissimo a stretto contatto con il MISE. Se uno vuol prevedere un Ministero *ad hoc*, va anche bene, ma non riesco a capire quale sarà la *mission* del povero ministro Pisano, che non ha risorse né portafoglio. Se andiamo sul sito, vediamo che uno dei suoi obiettivi principali è garantire correttamente (seguendo i principi della giustizia, dell'equità e della massima democrazia) le tecnologie e i servizi digitali nella società. Questo è un principio sicuramente corretto, ma vedo - per esempio - che sull'alfabetizzazione digitale non si sta facendo nulla.

Non vorrei farvi ridere ma, quando parlo d'intelligenza artificiale nel territorio dai cui provengo (quello di Ivrea, del canavese e dell'Olivetti), che è centrale nel nuovo paradigma di sviluppo economico, spesso mi viene chiesto di spiegare cosa sia, se una scatola nera o una nuvola bianca. Su questo muovo veramente una raccomandazione: bisogna prestare attenzione - lo stiamo vedendo, e non voglio fare parallelismi, con il caso del coronavirus di questi giorni - perché il coordinamento sulla comunicazione, che passa anche attraverso un'attività strategica di alfabetizzazione digitale nelle comunità, è assolutamente fondamentale. In caso contrario, ci scoppierà in mano il problema, perché il digitale, se non governato, finisce per essere ben peggiore della globalizzazione, altro grande fenomeno non governato.

L'alfabetizzazione chiaramente va estesa anche a tutti i portatori d'interesse, soprattutto alle aziende: parliamo tanto di *made in Italy* e poi non potenziamo questo marchio espresso dalla PMI, dando aiuti.

Sapete che la maggior parte delle piccole e medie imprese è formata da 10-15 lavoratori? Ma voi pensate che un'organizzazione così piccola possa mettere in piedi un dipartimento digitale?

Pertanto, strategicamente, nel piano dell'innovazione dovremmo pensare a dei servizi digitali da erogare alle piccole e medie imprese, perché non ce la fanno da sole, non sono capaci. Eppure, oggi quelle sono veramente le multinazionali tascabili che, con un *click*, aiutate da un piano del Governo, potrebbero andare dall'altra parte del mondo e aumentare il volume delle esportazioni.

Infine, l'alfabetizzazione va fatta anche in politica. Lo voglio dire provocatoriamente, anche se è fondamentale per molti di noi - a cominciare da me che, con grande umiltà, ho approcciato queste tematiche - per saper indirizzare e controllare. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà.

[GRIMALDI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, con il provvedimento in esame intendiamo convertire un decreto-legge che ha l'obiettivo di consentire a soggetti privati,

istituzioni e imprese di beneficiare di una proroga di termini su una serie di provvedimenti che caratterizzano la vita quotidiana nel nostro Paese.

Sento molte critiche, quasi come se ci si meravigliasse del fatto che esso sia un provvedimento tendenzialmente onnicomprensivo che arriva in questa fase della vita politica e amministrativa del Paese, ma credo sia così da quasi vent'anni. E ciò deve probabilmente far riflettere con riguardo al nostro sistema politico-amministrativo e non tanto al fatto che oggi noi proponiamo questo provvedimento, così come avvenuto negli anni passati. Probabilmente nel sistema politico e amministrativo si incontrano difficoltà nel far fronte ai termini che molti provvedimenti legislativi prevedono. Probabilmente ciò significa che sono troppe le norme e alcune si confondono. Ciò significa che forse abbiamo un sistema burocratico confuso ed è un po' colpa di tutti se non è stato semplificato negli ultimi anni. Anzi, dovrebbe essere una nostra missione provare a semplificarlo.

Allo stesso modo, non dobbiamo meravigliarci che, per come sono oggi i ritmi della vita amministrativa e politica, abbiamo ormai un monocameralismo di fatto. Ci lamentiamo ciclicamente - questa è per me la prima legislatura - del fatto che un ramo del Parlamento, in maniera alternata rispetto all'altro, tratta i provvedimenti in tempi molto rapidi e spesso non li può approfondire, né discuterne gli emendamenti, come accade oggi. Si tratta però di un problema relativo al funzionamento del nostro sistema parlamentare e di Governo. Ed è stato così in questa legislatura, sotto il precedente Governo. Ricordo il disegno di bilancio di due anni fa, arrivato il 22 o il 23 dicembre al Senato, mentre quest'anno, dopo essere stato esaminato in Senato, è arrivato alla Camera all'ultimo minuto. Si tratta, quindi, di un tema più generale di sistema che dovremmo affrontare, magari riflettendo sugli anni passati, quando alcune riforme potevano dare dei segnali di cambiamento al Paese. Non voglio tornare su questo perché non dobbiamo fare l'amarcord della storia degli ultimi anni, ma tutto ciò deve portare magari a fare qualche riflessione.

Il provvedimento in esame non risolve tutti i problemi del Paese, ma con esso la maggioranza introduce alcuni elementi positivi, a partire proprio dai primi articoli, con la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, che è un segnale importante. Mi riferisco alla proroga al 31 dicembre 2021 per la stabilizzazione di coloro che hanno rapporti di lavoro a termine con lo Stato, con la condizione che siano stati svolti tre anni di lavoro, anche non continuativo, con contratti a termine. Vengono differiti in avanti non solo il termine entro cui è possibile la stabilizzazione, ma anche quello per la maturazione dei requisiti, spostato al 31 dicembre 2020.

Cito la proroga per il *turnover* che riguarderà non solo i lavoratori della pubblica amministrazione, ma anche gli importanti lavoratori dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco; per questi ultimi due soggetti si potrà derogare anche alle norme sul *turnover*. È importante anche l'incremento di unità lavorative nel personale amministrativo del Ministero della giustizia, che dovrebbe consentire di cercare di eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

Vi sono quindi rilevanti iniziative nei confronti del mondo del lavoro e soprattutto della pubblica amministrazione.

Ricordo, poi, anche per importanti interventi a favore di quelle aree le cui popolazioni negli ultimi venti anni hanno sofferto a causa del sisma. Viene prorogato di tre anni lo stato di emergenza per i sismi della provincia di Campobasso, probabilmente il sisma più datato rispetto agli altri verificatisi negli ultimi anni. Viene prorogato al 2021 lo stato di emergenza per il sisma dell'Emilia; viene prorogato al 31 dicembre 2020, relativamente al sisma dell'Aquila, il termine per consentire agli imprenditori di quantificare i danni subiti. Relativamente al sisma del 2016, viene prorogata al 31 dicembre 2020 l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Ricordo l'esenzione dalle imposte per il rinnovo delle ipoteche su immobili dichiarati inagibili; i contributi ai Comuni con più di 30.000 abitanti, sempre nei luoghi del sisma del 2016-2017, per interventi urgenti di manutenzione di strade e infrastrutture comunali.

Non si tratta di piccole cose; in questo provvedimento non ci sono soltanto delle marchette, come ha detto qualcuno, che ha utilizzato un termine che reputo non molto consono ai provvedimenti che vengono approvati in queste Aule. Ci sono, invece, delle attenzioni importanti verso comparti

fondamentali dello Stato e nei confronti dei cittadini.

Tengo a sottolineare la considerazione nei confronti degli enti locali. Si parla sempre di Comuni abbandonati, e parlo anche da ex sindaco. Credo che nei provvedimenti cominciano a vedersi sforzi importanti. Viene prorogato al 30 giugno il termine di inizio lavori nei Comuni beneficiari dei contributi per interventi di efficientamento energetico (il precedente termine era il 31 ottobre 2019). Molti Comuni non erano riusciti ad iniziare i lavori; nelle piccole realtà amministrative vi sono, infatti, problemi di carenza di personale e di uffici tecnici e, quindi, mettere in campo le gare di appalto e la progettazione diventa in alcuni casi davvero complicato e si perdono opportunità.

Vi è poi la riapertura del termine per i contributi che i Comuni possono chiedere per la progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza del territorio: anche in questo caso, spesso, per le piccole realtà comunali è complicatissimo realizzare progetti e trovare i fondi per affidare la progettazione esecutiva e definitiva e spesso, nonostante vi siano i contributi acquisiti dai bandi, non si fa in tempo ad arrivare alla progettazione definitiva.

È importante poi che nel milleproroghe siano previste delle iniziative relative alla liquidità dei Comuni; per i Comuni in dissesto e predissesto vengono dilazionate le rate per poter restituire le anticipazioni di liquidità dello Stato. Vi è inoltre la riduzione dell'onere del debito per Comuni, Province e Città metropolitane attraverso la possibilità di ristrutturare i mutui, che i Comuni avevano nella propria pancia al 30 giugno 2019 e che termineranno dopo il 2024. Si tratta di una boccata di ossigeno, perché spesso quelle risorse che i Comuni devono stanziare per pagare le rate dei mutui e gli interessi vengono sottratte alla comunità, alla manutenzione delle strade, alla sicurezza, all'illuminazione pubblica e al sistema sociale, soprattutto per quanto riguarda il sostegno scolastico e tutte le attività in capo alle amministrazioni comunali.

Credo insomma che ci siano dei segnali importanti. Ci sono dei provvedimenti che riguardano le imprese; 6,5 milioni per il sostegno al *made in Italy*, 50 milioni per l'internazionalizzazione delle imprese, altro tema molto importante. Ci sono degli stanziamenti per la sanità, sia per il personale, che per il finanziamento di altre attività che non sto qui a ricordare, essendo state in maniera piuttosto dettagliata menzionate in altri interventi.

Ci sono dei provvedimenti che vanno nella direzione dell'aumento della sostenibilità ambientale (provvedimenti *green*). Sono previsti l'estensione al 2020 dei contributi agli incentivi per l'acquisto dei motoveicoli ibridi o elettrici; la proroga del *bonus* verde e di tutti i *bonus* per le ristrutturazioni e per le detrazioni per la sistemazione dei giardini e così via. L'elenco delle misure presente sarebbe ancora molto lungo, ma mi fermo qui.

Il provvedimento - come ho già detto all'inizio dell'intervento - non risolve certamente tutti i problemi del Paese, ma sicuramente è un'iniezione di fiducia per i cittadini, per alcuni comparti della società e per il sistema imprenditoriale, per poter avere un po' di respiro perlomeno nell'attuazione di alcune iniziative che la legge consente e che, però, i termini troppo stretti avrebbero pregiudicato. (*Applausi dai Gruppi IV-PSI, M5S e PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (*FdI*). Signor Presidente, la maggioranza allaccia la sua cintura di sicurezza, come accaduto in altre occasioni, ricorrendo al voto di fiducia. Definirei tale comportamento un atto di prepotenza politica con un effetto tombale sulla discussione parlamentare, ma andiamo per ordine.

Dalla Camera il testo in esame è arrivato blindato. È evidente che quanto contenuto nel disegno di legge n. 1729 non è tutto sbagliato, ma è anche vero che si poteva migliorare. E, se esiste - ed è così - una pioggia di emendamenti da parte delle forze politiche in un numero, se non erro, di circa 600, significa che il provvedimento poteva essere migliore e, invece, non lo sarà. Fratelli d'Italia - ad esempio - ha presentato 130 emendamenti e ad alcuni di essi accennerò in seguito. Credetemi: non si tratta di questioni bizzarre o astratte, quanto piuttosto di bisogni concreti o di vuoti normativi da colmare.

Il cosiddetto milleproroghe riguarda - come è stato già detto - un ampio ventaglio di materie; è talmente ampio da includere gli ambiti più svariati. Sinceramente dobbiamo dire che non è la prima volta che si ricorre allo strumento del milleproroghe; anzi - e lo sottolineo - si sta profilando un ricorso

sistematico a questo metodo tanto da declinare quello che potremmo definire un diritto consuetudinario. Ciò, però, non lo giustifica né nel metodo e neppure nel merito. Cari colleghi, si tratta infatti di un approccio legislativo sbagliato, figlio e frutto di un'incapacità di governo e del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge. Insomma, si tratta di una dilazione per chi non ha saputo gestire tempi e modi. È una sorta - azzardo - di «condono legislativo», ma torniamo alla questione di fondo.

Proprio il vizio di contenuto eterogeneo contraddice il principio dovuto dell'omogeneità e, ancora, la materia eterogenea contraddice il principio invocato del decreto d'urgenza. Servirebbero, infatti, interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze e il rispetto delle scadenze stesse. Ancora: tra merito e metodo questa prassi legislativa, che - lo ricordiamo - anche la Corte costituzionale ha stigmatizzato negativamente, contribuisce a introdurre uno squilibrio nel rapporto tra Governo e Parlamento, perché partecipa a uno svilimento del Parlamento, del suo ruolo, dei suoi compiti e della sua funzione legislativa. Insomma, il Parlamento è sempre meno il luogo della decisione e della discussione. Stiamo diventando una sorta di passacarte, di vidimatori e ratificatori, soprattutto per quanto riguarda le notifiche in materia internazionale, mentre ci passano sopra la testa - lo voglio dire - decreti *omnibus* - come nel caso in esame - con deroghe a procedere e decretazione d'urgenza.

Anche nella pregiudiziale presentata da Forza Italia, che abbiamo condiviso, è stato correttamente evidenziato che il provvedimento in discussione ha un vizio di legittimità costituzionale: è privo dei requisiti straordinari di necessità e di urgenza. Come si diceva, è insomma un *omnibus* delle eterogeneità.

Il Gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato 130 emendamenti e tre ordini del giorno, purtroppo bocciati in 1a Commissione. Ci piacerebbe tanto illustrarli uno ad uno, tanto per parlare un po' di politica, ma non sarà possibile.

Perdonate se mi prendo il lusso di menzionare, sia pure frettolosamente, soltanto alcuni degli argomenti oggetto dei nostri emendamenti, come già hanno fatto altri colleghi. Sono questioni, cari colleghi, che interessano il Paese, interessano chi è fuori da quest'Aula. Mi riferisco - ad esempio - a tutto l'enorme problema della valorizzazione del corpo dei Vigili del fuoco e delle modalità di utilizzo delle risorse a loro destinate dall'ultima legge di bilancio, nonché la proroga delle assunzioni nella pubblica amministrazione; il differimento della cessazione della proroga della provvidenza in favore delle imprese editoriali; le concessioni demaniali marittime, quelle autostradali e ancora gli emendamenti a favore degli alunni con disabilità e l'accompagnamento per i grandi invalidi. Insomma, sono tantissimi gli emendamenti da noi proposti anche in materia fiscale. Non riesco neanche a citarli a titolo di elenco. Numerosissimi sono quelli relativi al mondo della Difesa, delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, per non parlare dello scorrimento delle graduatorie di moltissimi concorsi relativi alle Forze di polizia, alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato. Ne cito solo uno a titolo di esempio: il concorso del 26 maggio 2017 per l'assunzione di 893 allievi agenti di polizia di Stato esclusi a posteriori dalla graduatoria; un impegno preso che non è stato mantenuto: almeno quello lo si poteva fare con il decreto milleproroghe.

In conclusione, potrei continuare l'elenco, ma non servirebbe. Si tratta però - credetemi - di richieste specifiche che vengono da comparti che rappresentano la struttura portante del sistema Paese, oppure da Gruppi sociali vulnerabili che la politica dovrebbe includere e sostenere.

E allora, Governo, maggioranza, procedete così, a colpi di voto di fiducia. Approvatevi il vostro milleproroghe e lasciate escluso tutto il resto. Ma c'è una cosa, per fortuna, che non potrete prorogare, e cioè la tenuta di questo Governo, che non avrà mille giorni di legislatura come voi vi augurate. Noi ci auguriamo che gli italiani possano votare al più presto, ricomponendo la frattura drammatica tra politica e popolo. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, io ho il difetto di ricordarmi quello che dico negli anni precedenti. Siccome non è la prima volta che intervengo su un decreto-legge cosiddetto milleproroghe, provo a fare un passo in avanti rispetto alla consuetudine che non riusciamo a modificare, per quanti tentativi si possano fare.

La memoria mi ritorna all'anno scorso, quando il decreto cosiddetto milleproroghe fu inserito con un emendamento nella legge di bilancio. L'anno scorso non fu discusso un decreto milleproroghe, perché era dentro la legge di bilancio che fu approvata alla Camera e poi in Senato senza modifiche. Siamo quindi di fronte a un ritorno alla modalità con la quale si è proceduto negli ultimi anni e non riusciamo mai a riconoscere il problema di fondo.

Per affrontare il problema di fondo, se vogliamo realmente riportare al centro il Parlamento e l'attività parlamentare, dobbiamo riconoscere che, se oggi procediamo con una sorta di monocameralismo alternato, in cui una legge si riesce ad affrontare in modo compiuto solamente in un ramo del Parlamento e successivamente tocca all'altro ramo fare la stessa cosa e servire ai colleghi il piatto già pronto e cucinato, è perché esiste un problema di sistema.

Nella scorsa legislatura abbiamo provato ad affrontare il problema di sistema, che si risolve andando a prendere in considerazione le riforme del sistema, che guardano a come far funzionare meglio il Parlamento; a come rivedere le procedure delle leggi che devono essere esaminate in Parlamento e a come riorganizzare i lavori in un rapporto differente e diversamente equilibrato tra Governo e Parlamento. Da una parte, infatti, c'è il Governo, che ha necessità di fare interventi e di svolgerli in tempi che non siano biblici; dall'altra, c'è il Parlamento, con la giusta aspettativa di poter discutere e poter dare un contributo fattivo e significativo alle norme che passano in queste Aule.

Questo è il tema. Quando parliamo di milleproroghe, dobbiamo avere presente che, se vogliamo fare tutti insieme un passo in avanti nella direzione che prima menzionavo, dobbiamo affrontare certe questioni. Credo che come Partito Democratico, ma anche come maggioranza, abbiamo cominciato oggi a mettere un po' in fila le cose, a partire dalla riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. La riflessione che abbiamo fatto insieme è stata quella di dire che, se va bene la riduzione, bisogna però ricostruire ora il sistema con una sua coerenza che guardi a un equilibrio rispetto al territorio e, quindi, al sistema della rappresentanza, nonché, dall'altra parte, alla centralità del Parlamento nel suo rapporto con il Governo, e quindi con le procedure legislative che devono essere messe in campo.

Ritengo che questa sia la consapevolezza che dobbiamo avere oggi con il *background* che possediamo della scorsa legislatura, con i tentativi che sono andati a vuoto, ma con un approccio nuovo e costruttivo che stiamo mettendo in campo e che credo abbia la possibilità di svilupparsi in modo positivo nella legislatura in corso.

L'altro problema fondamentale che ci troviamo davanti è che non riusciamo ad affrontare in modo organico dei temi decisivi per il Paese. Ormai la legge di bilancio e il milleproroghe rappresentano i due passaggi fondamentali, i due treni che passano con sicurezza e certezza e che noi utilizziamo per andare a incidere sulle questioni del Paese. Al di là del fatto di dire quant'è brutto il milleproroghe, le migliaia di emendamenti le presentiamo tutti, a partire dalla minoranza, e ciò vorrà dire che ci sono delle questioni vere che devono essere affrontate. Dobbiamo riuscire a farlo in modo organico, con dei provvedimenti legislativi che si occupino del tema. Credo che il nostro programma di Governo ci metta davanti questa opportunità.

Abbiamo evidenziato dei temi molto importanti, come il *green new deal*. Ebbene, non è con degli emendamenti alla legge di bilancio o al milleproroghe che si affronta in modo organico il *green new deal*. Dobbiamo avere la capacità di mettere in campo dei provvedimenti legislativi di concerto con il Governo e con i Gruppi parlamentari che vadano in questa direzione.

Nel milleproroghe c'è stata qualche sbavatura in questo senso, perché si è intervenuti con emendamenti su temi che invece dovrebbero essere affrontati in modo organico (penso, per esempio, al tema dell'energia); tanti aspetti sono stati trattati, però, in modo positivo.

Come Presidente della 12a Commissione del Senato concludo ragionando più specificamente proprio sulla sanità: penso che il lavoro fatto in questa legislatura all'interno della Commissione - non ho difficoltà a riconoscerlo - abbia portato a una maturazione di consapevolezza su alcuni temi che vengono poi riconosciuti in modo *bipartisan* dagli stessi componenti della Commissione attraverso i contenuti del milleproroghe in esame, e li cito rapidamente.

Abbiamo trovato i fondi per aumentare gli stipendi dei medici, lavorando sul recupero della RIA

(retribuzione individuale di anzianità), che è un tema conosciuto tutti; abbiamo stanziato i fondi per gli *screening* neonatali e abbiamo consentito agli IRCCS e quindi agli istituti di ricerca di fare investimenti e di assumere personale; abbiamo affrontato il tema della sperimentazione animale in modo puntuale, proseguendo sulla strada che giustamente era stata individuata anche negli anni scorsi. Vi è poi il tema degli specializzandi e delle specializzazioni, che è stato affrontato in vario modo, ma sempre in connessione e allineamento con il Patto per la salute che è stato sottoscritto dal Governo con la Conferenza Stato-Regioni. C'è stato quindi un lavoro di concerto molto positivo che ha trovato immediatamente, nel primo provvedimento utile, la possibilità di esprimere concretamente i contenuti positivi che erano stati condivisi.

È chiaro che ci sono dei temi urgenti e fare questa discussione in questo momento certamente richiama anche altri aspetti, ma sono affrontati problemi che attengono al nostro sistema sanitario: penso alla difficoltà di dare seguito al *turnover* nelle nostre aziende sanitarie e nei nostri ospedali dei primari specialisti, tema che è stato affrontato in vario modo e positivamente. C'è una quotidianità della gestione della sanità in Italia che ha trovato risposta in questo provvedimento.

Ci sono altri temi che sono stati ricordati da tutti i colleghi della maggioranza e non ne sottolineo altri, ma credo che il lavoro che stiamo facendo - ed è l'appello che rivolgo alla maggioranza - debba andare nella direzione di costruire dei provvedimenti organici sui vari temi che riteniamo importanti per il futuro del Paese. Andiamo in questa direzione; ora con il milleproroghe, insieme alla legge di bilancio, abbiamo dato delle risposte che complessivamente ritengo complete, per quello che potevamo fare in questo frangente e per le cose che avevamo immaginato con la legge di bilancio, di cui questo decreto-legge rappresenta un completamento. Ora dobbiamo cominciare a dare risposte più organiche. Conclusa questa fase anche di emergenza, credo sia necessario iniziare a lavorare in questa direzione.

(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, questo decreto milleproroghe non ci piace: è diventato un *omnibus*, una seconda legge di bilancio; anzi, è diventato una legge-mancia che soddisfa tanti appetiti con la distribuzione di regalie che assommano a 15 milioni di euro. Il decreto doveva essere l'occasione per assumere qualche misura importante per le comunità terremotate del Centro Italia, invece avete respinto i nostri emendamenti. Per esempio, avete negato la proroga dell'esenzione dal reddito dei fabbricati inagibili ai fini del calcolo dell'ISEE; la proroga e la riapertura della zona franca urbana; la proroga della sospensione termini per la notifica delle cartelle di pagamento. La bocciatura di questi emendamenti e anche di un semplice ordine del giorno rappresenta uno schiaffo ai terremotati e certifica come sia scemata l'attenzione verso le aree colpite dal sisma con questo sciagurato Governo giallorosso. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Soprattutto, la proroga della sospensione delle cartelle era di vitale importanza per le imprese che da anni sono alle prese anche con la stretta creditizia. Soprattutto nelle Marche, dopo il fallimento della Banca delle Marche, commercianti, artigiani e industriali chiedevano di avere ancora ossigeno per l'economia del cratere e voi lo avete irresponsabilmente negato. La mancata proroga della sospensione termini cartelle sta già determinando il blocco dei pagamenti delle imprese creditrici della pubblica amministrazione e molte imprese, non avendo il DURC in regola, non sono in grado di lavorare e fatturare. Noi abbiamo raccolto il grido di allarme di Confindustria e dei rappresentanti delle altre associazioni datoriali; voi purtroppo siete rimasti sordi perché chiusi in questo palazzo.

Ai terremotati avete poi rifilato un secondo schiaffo: oltre al nulla del decreto, avete provveduto in questi stessi giorni a nominare quale nuovo commissario alla ricostruzione un altro politico di razza del PD, stavolta abruzzese dopo i primi due emiliani, al posto di un tecnico competente marchigiano. E ricordo che nelle Marche ricadono i due terzi del cratere.

Voi del MoVimento 5 Stelle avete svenduto al Partito Democratico il professor Farabollini, geologo e docente universitario, tra i pochi ad aver brillato per capacità tra quanti proposti da voi, come testimoniato dall'apprezzamento a lui rivolto dai tanti tecnici e professionisti che da oltre tre anni e mezzo lavorano con fatica nel cratere.

Vergogna delle vergogne, lo avete sacrificato con la complicità e il plauso del gotha del Partito

Democratico marchigiano, dei parlamentari della Giunta regionale di Ceriscioli e anche di diversi sindaci marchigiani, i quali, certamente inconsapevoli della portata di questa pessima scelta, si sono rallegrati per il cambiamento del Commissario che, alle vuote promesse di un'accelerazione nella ricostruzione e di un ruolo centrale dei sindaci, invece consoliderà, da una parte, un atteggiamento lassista nei confronti dei terremotati e, dall'altra, costruirà un potente apparato centrale di riferimento al Partito Democratico, dove i territori saranno tagliati fuori dalle decisioni. Vergogna! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Il decreto è stato anche l'occasione per assumere decisioni riguardanti l'energia. Da un lato, siamo soddisfatti perché la Lega è stata determinante per l'approvazione della norma che introduce in via sperimentale l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili, dove famiglie e, soprattutto, imprese potranno diventare i cosiddetti *prosumers*, cioè produttori e al tempo stesso consumatori, con una sorta di produzione e consumo di energia elettrica a chilometro zero, con meno sprechi e più risparmi sulla bolletta elettrica. Dall'altra parte, non mancano decisioni negative che avete assunto per mettere le mani sul settore energetico. Senza precedenti, è gravissima la decisione del Governo di commissariare per decreto una società dello Stato, il GSE, il gestore dei servizi energetici. Evidentemente, al vostro Governo giallorosso fa gola mettere le mani su una società che promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e che guida un gruppo capace di fatturare 30 miliardi di euro all'anno, di cui 15, la metà, sono nella gestione degli incentivi alle rinnovabili.

Ecco a cosa serve il tanto sbandierato *green new deal*, la svolta verde del Governo giallorosso: gestire un polmone finanziario con un sacco di soldi che gli italiani versano con la bolletta elettrica pagando gli oneri generali di sistema. Così voi, che siete maggioranza in questo palazzo e minoranza nel Paese, ampliate il già enorme perimetro delle prossime nomine. Oltre a quelli di ENI, Enel, Terna, Leonardo e di altre società, andrete così a nominare anche i presidenti, gli amministratori delegati e i consiglieri, non solo del GSE, ma anche delle tre società di questo gruppo: l'Acquirente unico, il Gestore dei mercati energetici e la RSE (Ricerca sul sistema energetico).

Un'altra sciagurata decisione che avete assunto è la proroga di altri sei mesi - che non basteranno - del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee: il Pitesai, più noto come bloccatrivelle. Considerato che l'Italia dipende energeticamente dall'estero per il 76 per cento, percentuale che sale addirittura al 93 per cento per la fornitura di *gas*, questa vostra decisione è assurda ed irresponsabile. È chiaro che, in questo caso, il Partito Democratico è caduto nel ricatto del MoVimento 5 Stelle e dell'ipocrisia ormai diffusa secondo la quale la transizione energetica verso il 2030 e il 2050 si possa fare con il solo fotovoltaico o l'eolico. Così state solo prendendo in giro il Paese, irritando il mondo economico produttivo. Sappiamo tutti, e lo avete scritto anche voi nel PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), da poco approvato e trasmesso a Bruxelles, che la transizione energetica, nei prossimi trent'anni, dovrà necessariamente essere accompagnato dal *gas* che, dunque, a lungo sarà ancora fondamentale e strategico per sostituire le fonti fossili più inquinanti. Con la moratoria, non solo lo state umiliando, ma state affossando l'intero comparto italiano dell'*oil & gas*, in particolare quello di Ravenna, già in ginocchio. Prorogare infatti di altri sei mesi la moratoria per i permessi di ricerca di nuovi giacimenti di gas lascia nell'incertezza le compagnie energetiche, mette a rischio tanti addetti del settore, ma soprattutto condanna il Paese ad una maggiore dipendenza alla schiavitù energetica dall'estero. (*Applausi del Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Quello che volete, dunque, è importare il gas. Bravissimi! Mi spiegate a chi volete fare un favore, oltre alla Total e dunque alla Francia, che nelle acque territoriali di Cipro sta coltivando gas da un giacimento che è a cavallo con le nostre acque territoriali? Lo sapete che in Italia, nel 2018, hanno attraccato oltre 600 petroliere che non hanno certo i motori elettrici? Eppure dovrebbe essere evidente che l'ambiente ci guadagna, riducendo le importazioni di gas, in primo luogo perché così si riducono le emissioni dei motori *diesel* delle petroliere e in secondo luogo perché così si riduce il pompaggio delle centrali di compressione del gas, che devono spingere il metano fino al dispacciamento locale. Scusate, ma perché non avete accolto l'emendamento presentato dai parlamentari della Lega che era di assoluto buon senso? Se al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono in ritardo e non bastano diciotto mesi per l'adozione del piano,

avreste dovuto prendervi diciotto mesi, due anni o tre anni, ma da subito avreste dovuto restituire efficacia ai permessi di ricerca sospesi, per non escludere ulteriormente il nostro Paese da potenziali investimenti che ora andranno in fumo.

Ora, dal Ravennate, con Bonaccini e il sindaco De Pascale del Partito Democratico in testa, ma anche con rappresentanti istituzionali della Lega, mossi da rabbia e determinazione, verrà ad ore, nel prossimo giorno, inoltrata al Governo la richiesta formale di aprire un confronto nazionale per riconoscere lo stato di crisi di un comparto, che oggi conta circa 3.000 addetti, tra diretti e indiretti, e che solo quattro anni fa ne contava più di 5.000. Insomma, si tratta di un altro cortocircuito nella maggioranza e, soprattutto, nel Partito Democratico, che non può prendere in giro i cittadini, le imprese e il Paese, facendo due parti in commedia: una a Roma e l'altra a Ravenna.

Signor Presidente, mi avvio alle conclusioni, rivolgendomi ai colleghi della maggioranza: smettetela di fare danni al Paese, prendete atto della vostra incapacità e dei vostri litigi, andatevene a casa e lasciate crescere l'Italia in armonia, con la Lega e Salvini al Governo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

[VITALI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche in un'Assemblea che non sembra manifestare il suo interesse al provvedimento, che invece sembrerebbe molto atteso da diversi settori della vita pubblica, credo di dover iniziare dicendo che siamo alle solite, con l'abuso dello strumento della decretazione d'urgenza. Si tratta di un abuso che alcuni esponenti politici, che oggi siedono comodamente tra i banchi della maggioranza, hanno stigmatizzato in maniera polemica e non assolutamente indifferente nella scorsa legislatura, quando addirittura si è arrivati a occupare i banchi del Governo, proprio per protestare per l'imbavagliamento delle prerogative istituzionali del Parlamento, l'organo principe della legislazione. Oggi ci rendiamo conto che, evidentemente, cambiando la postazione e la prospettiva, anche la decretazione d'urgenza può essere uno strumento utile e che "andasse al diavolo" il Parlamento e facesse quello che meglio crede. Del resto siamo stati abituati ad altre capovolte e ad altre giravolte, a proposito dell'utilizzo delle auto blu, che quando erano utilizzate dagli altri erano uno spreco, ma adesso che invece portano i rappresentanti di questo Governo servono a garantire la sicurezza. Meglio tardi che mai: benvenuti su questa terra. Colleghi, voglio però dirvi di stare attenti, perché è dell'altro giorno una sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di una parte della normativa spazzacorrotti, che è stata presentata come il toccasana per la lotta alla corruzione e questa mattina è stata dichiarata un'altra incostituzionalità della stessa normativa. Cercate dunque di collegarvi con la Costituzione, la legge fondamentale del Paese, quando andate a legiferare.

In questa circostanza avete violato in maniera marcata l'articolo 77 della Costituzione - e non solo questo - perché al decreto-legge in esame mancano i presupposti di necessità e di urgenza.

Dico questo perché, come qualche collega osservava questa mattina nel dibattito, il decreto-legge milleproroghe, l'*omnibus*, è diventato uno strumento ordinario di legislazione e si dimentica che ciò nasconde l'incapacità del Governo di legiferare in maniera adeguata. Questa mattina in Commissione affari costituzionali, di fronte a una contestazione di questo tipo, ci è stato detto che però molte volte è la burocrazia a non essere in collegamento e in sintonia con il Parlamento, quindi non è in grado di adeguarsi alle normative. È sbagliato, perché la burocrazia approfitta di questo strumento sapendo che il Governo è consenziente, è complice, è alleato, quindi non si impegna ad adeguarsi alle normative perché sa che tanto ci sarà il milleproroghe, il provvedimento *omnibus*. Ciò è tanto vero che, dall'essere uno strumento straordinario per il quale non è possibile prevedere quando ne nasce l'esigenza è diventato proprio uno strumento sistematico: «Questo lo mettiamo nel milleproroghe; questo lo mettiamo nel provvedimento *omnibus*». Si tratta, quindi, di un modo di legiferare assolutamente contrario all'articolo 77 della Costituzione.

Deve però essere segnalata un'altra violazione all'articolo 70 della Costituzione: l'organo preposto a legiferare è il Parlamento. Peraltro oggi la Corte costituzionale sta decidendo su un ricorso a proposito della compressione ingiustificata dei tempi di discussione in sede di legge di bilancio (non so se la questione è stata già decisa, ma sicuramente oggi sarà deliberata). Non è possibile che il Parlamento

venga chiamato soltanto come spettatore di una volontà del Governo. Il Parlamento ha una prerogativa, che è quella legislativa; il Governo ha un canale privilegiato nel momento in cui presenta dei disegni di legge, che giustamente devono avere la priorità nella discussione, ma è il Parlamento nella sua interezza, dove ci sono maggioranza e opposizione, a dover legiferare.

Stamattina un collega diceva che la consuetudine del milleproroghe l'avete inventata voi nel 2005 con il Governo di centrodestra. All'epoca però era uno strumento eccezionale e riguardava la proroga di termini in scadenza che venivano prorogati per la prima volta. Vorrei ricordarvi che voi ne avete fatto un abuso, se è vero - come è vero - che la scorsa settimana abbiamo votato il decreto-legge in materia di intercettazioni, che recava la quarta proroga per l'entrata in vigore di alcune norme addirittura della riforma Orlando. Non è più, quindi, un momento di eccezionalità ma di ordinarietà, un momento di legislazione che viola le prerogative del Parlamento. A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale che hanno richiamato il Governo sostanzialmente a due obblighi, il primo dei quali concerne la omogeneità delle materie. Io credo che non occorra essere dei giuristi o dei costituzionalisti per dire che non c'è assolutamente omogeneità in questo testo, se è vero che si parla della proroga dei termini per gli enti territoriali, di proroga termini di giustizia, di ambiente, infrastrutture, politiche sociali, istruzione, università, cultura e chi più ne ha più ne metta. Mi chiedo dove sia la omogeneità prevista dalla Costituzione e che ha indicato la Corte costituzionale sia con la sentenza n. 22 del 2012 che con la sentenza n. 247 del 2019.

Vi è però un altro aspetto che vi sfugge e che è stato pesantemente violato: il disegno di legge di conversione del decreto-legge deve essere funzionalizzato e specializzato, cioè non può aprirsi a materie diverse da quelle contenute nel decreto-legge. È quindi sufficiente notare che il decreto-legge in esame è entrato alla Camera con circa quaranta articoli e ne è uscito con quasi ottanta per comprendere che è stata realizzata un'altra violazione. Visto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, dico ai colleghi dell'opposizione che a mio avviso è arrivato il momento di investire ancora una volta la Corte costituzionale di questa delicata materia.

Non è possibile, infatti, assistere in maniera impassibile a questa violenza nei confronti delle istituzioni. Violando il principio della funzionalizzazione e della specializzazione della legge di conversione avete violato ancora una volta la Costituzione.

Ma vi è di più, e mi avvio alla conclusione, perché tanto è inutile parlare, considerato che le decisioni sono state già assunte e che ancora una volta probabilmente porrete l'ennesima questione di fiducia, forse la ventottesima o la ventinovesima, nel giro di ventiquattro mesi; è più di una al mese, se si considera che ad agosto il Parlamento non lavora. Evidentemente non c'è peggior sordo di chi non voglia ascoltare. Vi è la questione dell'articolo 35 del decreto-legge, che parla delle concessioni autostradali. Utilizzate un decreto-legge, peraltro finalizzato a prorogare dei termini, per regolare una materia che, essendo di natura ordinamentale, ha bisogno di essere normata con una legge, in violazione di quanto hanno stabilito la Corte di giustizia europea e il Consiglio di Stato, che richiedono che la revoca della concessione sia sempre assistita da adeguati meccanismi compensativi. A voi tutto ciò non interessa assolutamente.

Noi voteremo contro questo provvedimento; voteremo contro per dare un segnale di insofferenza a questo modo di legiferare; voteremo contro anche se una parte di queste norme probabilmente le avremmo condivise e le condivideremmo, ma sono il metodo e il sistema che non condividiamo. Ci auguriamo che questo voto contrario, che probabilmente non servirà a fermarvi su questo percorso, serva come campanello d'allarme, come risveglio delle coscienze di chi vuole legiferare e governare legittimamente e rispettando la Costituzione. È quindi un voto contrario di responsabilità nei nostri confronti, nei confronti del Parlamento e nei confronti del Paese. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'approvazione di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge intende garantire la continuità del funzionamento dell'intera macchina amministrativa, che si è trovata purtroppo impreparata sui termini in scadenza posti al 31 dicembre 2019. Un decreto-legge, il cosiddetto milleproroghe, dal nome assai asettico, che racchiude in sé disposizioni di varia natura e di carattere

sostanziale, ma soprattutto di urgenza per i più disparati settori.

Purtroppo in questi anni sempre più spesso l'Italia ci ha ricordato di essere un territorio estremamente delicato. Per quanto concerne la prevenzione e la sicurezza, in questo provvedimento abbiamo inserito, in primo luogo, il differimento alla data del 31 dicembre 2021 del termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate di primo e di secondo grado, con priorità per gli edifici situati nei Comuni del Centro Italia colpiti dai disastrosi eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Inoltre, è differito alla stessa data del 31 dicembre 2021 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per la finalità di protezione civile. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Viene poi posticipata al 31 luglio 2019 la data entro la quale i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma e con una popolazione superiore a 30.000 abitanti avrebbero dovuto approvare il bilancio dell'anno 2018 ai fini dell'assegnazione del contributo di 5 milioni di euro previsto dal decreto-legge sbloccacantieri; soldi utili per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria o messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

Inoltre, con la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente e a termine con le pubbliche amministrazioni, nonché posticipando il termine entro cui si dovrà conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, si vuole creare un arco temporale utile alla definitiva stabilizzazione del personale impiegato nella ricostruzione.

Infine, differiscono al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste dalla normativa vigente per il deposito temporaneo delle macerie, dei rifiuti e dei materiali di scavo.

Crediamo che l'Italia debba ripartire e in fretta. Per questo il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto varare nella scorsa primavera il decreto-legge sbloccacantieri. Ora, per renderlo ancora più efficace, vengono modificati alcuni aspetti della disciplina introdotta a suo tempo dall'articolo 4, in relazione alla nomina di un commissario straordinario incaricato di sovrintendere gli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. In particolare, si stabilisce che il commissario sia nominato entro il 28 febbraio 2020; che la sua attività sia limitata alla rete viaria principale; e che egli possa avvalersi anche dell'Anas, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sempre con riferimento ai commissari straordinari previsti dallo sbloccacantieri, al fine di consentirne l'immediata operatività si prevede che, contestualmente alla nomina, venga autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai singoli commissari sulle quali far confluire le risorse assegnate. Non dimentichiamo la Sardegna, per la quale si prevede la nomina, entro il 30 giugno 2020, di un commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della stessa Regione.

Mai - lo sottolineo - avremmo poi potuto dimenticare i cittadini genovesi e la tragedia che li ha avvolti nell'agosto del 2018. In particolare, per loro si prevedono una serie di interventi in materia portuale, al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità conseguenti il crollo del ponte Morandi, con uno stanziamento di 20 milioni di euro anche per il 2020, al fine di rinnovare il parco mezzi utilizzati dalla Città metropolitana di Genova.

Parliamo ora di revoche di concessioni autostradali, dove il dibattito - non solo politico - si è fortemente concentrato negli ultimi mesi. Nel decreto-legge in discussione viene introdotta una disciplina, in deroga a quella prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade. In particolare, si prevede che, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo concessionario, la gestione, la manutenzione e gli interventi necessari alla riqualificazione o all'adeguamento di tali strade possano essere affidati all'Anas, e che l'indennizzo da corrispondere, in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario, riguardi solo il valore delle opere realizzate e non anche le penali e l'indennizzo a titolo di risarcimento per mancato guadagno, dichiarando nulle le

eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali difformi, anche se approvate con legge.

Mi riferisco - e qui voglio evidenziarlo - all'articolo 35 del decreto-legge milleproroghe, con il quale si provvede a riequilibrare il rapporto di forza contrattuale tra concedente e concessionario (*Applausi dal Gruppo M5S*), lo stesso rapporto che finora è stato eccessivamente favorevole per le società concessionarie.

In conclusione, come rappresentante del popolo abruzzese, voglio qui evidenziare quanto di buono questo decreto-legge porta alla mia terra, l'Abruzzo: interventi relativi alla rete ospedaliera, alla geografia giudiziaria, ai fondi e alle azioni per le zone colpite dal sisma e da altre calamità naturali. Si tratta di problemi che l'Abruzzo si trascina dietro da troppo tempo. Mi riferisco al depotenziamento di tanti, troppi ospedali e al rischio di chiusura di importanti presidi di giustizia nelle nostre città. Si continua a porre invece particolare attenzione ai presidi sanitari, come quelli di Penne e di Popoli, in provincia di Pescara, estremamente depotenziati in seguito al decreto-legge Lorenzin, ma di particolare importanza in quanto situati in zone terremotate.

Viene prorogato all'anno 2022 il termine per l'attuazione delle modifiche previste alla riforma della geografia giudiziaria, dando perciò un ulteriore anno di respiro e di tempo per poter provvedere al salvataggio dei tribunali di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, vittime di una riforma fatta sottovalutando troppi aspetti di straordinaria importanza.

E ancora, sul fronte istruzione e ricerca, c'è l'incremento di 4 milioni di euro a partire dall'anno 2020 per le riforme destinate alla scuola di dottorato internazionale del Gran Sasso science institute.

Infine, citando il mio illustre e storico concittadino, «Sulmo mihi patria est»: la mia città, Sulmona, quest'anno finalmente potrà celebrare il poeta latino Publio Ovidio Nasone a 2000 anni dalla sua morte, grazie alla proroga del comitato promotore per le iniziative culturali in suo onore. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Un provvedimento quindi dal nome assai asettico è il decreto-legge milleproroghe, ma che di fatto risulta essere una manna dal cielo per l'intero Paese. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

[D'INCA'](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,48, è ripresa alle ore 16,22).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti cinquanta minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto finali e la chiama.

Resta confermata, alle ore 9 di domani, l'informativa del Ministro della salute sul coronavirus.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1729](#) e della questione di fiducia (ore 16,23)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*Misto*). Signor Presidente, faccio velocemente una considerazione generale sul concetto del milleproroghe e fiducia annessa.

Ho sentito un collega prima affermare: sì, è vero, questo è un decreto polpettone, pieno di roba, e c'è pure la fiducia, ma non siamo stati noi ad iniziare la tradizione dei decreti milleproroghe. Quindi, tutto bene. Bel coraggio nel riuscire a fare queste affermazioni! Mi sarei aspettato, piuttosto, un dignitoso silenzio, ma evidentemente così non è stato.

Per quanto riguarda il merito di questo decreto-legge, che cosa contiene? Contiene, tra l'altro, una misura molto fastidiosa come la proroga dei termini relativi alle gestioni commissariali, in particolare quelle sul terremoto, dopo che ci è stato assicurato, in più decreti terremoto, che quei decreti sarebbero stati risolutivi. Quindi, il problema numero uno, sul quale bisogna interrogarsi profondamente, è: possibile che in Italia le procedure autorizzative di rilascio dei pareri siano così farraginose che neppure i poteri commissariali riescono a concludere le pratiche in tempi ragionevoli? Questa è la vera domanda. Ma, invece di porsi questa domanda, si continuano a fare commissari su commissari.

Per esempio, dopo due mesi - sottolineo: due mesi - dall'istituzione del Centro meteorologico europeo, la Regione Emilia Romagna viene investita, come stazione appaltante, dei poteri del commissario straordinario. Due mesi e già serve un commissario straordinario? Neanche siamo partiti e già serve il commissario?

Allora, bisogna capire che il problema è a monte, come continuo a ripetere ogni volta. Non si possono creare due Italie, una nella quale bisogna arrancare con le procedure ordinarie e non si arriva mai alla fine e un'altra parte che viene sottoposta all'ombrello della gestione commissariale con il commissario che, di volta in volta, chiede una deroga a una determinata situazione per poter procedere.

Due Italie non sono costituzionali e un Governo - perché questo è un decreto-legge e lo ha fatto il Governo - non deve permettere che in Italia si creino corsie preferenziali. Intervendiamo allora una volta per tutte sulle procedure autorizzative, visto e considerato che alcune forze politiche sono venute qui e si sono fatte eleggere al grido di: cambiamo!

Questa è la cosa da cambiare, non ampliare i poteri commissariali o nominare più commissari.

Ancora di più nel merito, oltre alla citata situazione dei commissari, ci sono altre situazioni che, secondo me, meritavano un maggiore approfondimento e non lo hanno avuto e hanno avuto una risposta sbagliata. Partendo dal fondo, penso, per esempio, all'articolo nel quale si parla, giustamente, del problema dell'inquinamento delle navi ormeggiate. La risposta, sbagliata, a questo è: alimentiamo le navi con impianti di terra, senza specificare quali. Questo apre al fatto che si possano creare delle stazioni di produzione localizzata di energia, ovvero gruppi elettrogeni, eventualmente anche alimentati a gasolio, che forniscano la necessaria potenza elettrica per alimentare i sistemi di bordo di una nave, che normalmente sono alimentati da un motore da 80 o 90 megawatt, che seppure non funzionano a pieno regime necessitano di una grande potenza per essere alimentati. Invece mi sarei aspettato, da qualcuno più attento all'ambiente, che si parlasse di connessione diretta con cavi di media tensione, mentre questo non c'è. Quindi voi aprite alla possibilità di delocalizzare l'inquinamento dalla nave alla banchina, un po' come con i sistemi elettrogeni di alimentazione dei trattori elettrici, che non sono altro che dei gruppi elettrogeni posti a lato del campo, con dei cavi che si collegano al trattore, che diventa un trattore elettrico e quindi viene classificato come veicolo a emissioni zero: attenzione, perché questa è la normativa.

Sempre rimanendo in tema, ho notato che continuano a esserci due fonti di energia "rinnovabile", che hanno un trattamento di favore rispetto ad altre e sono il biogas e il fotovoltaico. Il biogas sfugge al decreto FER1, perché ha un'incentivazione dedicata e quindi non ha il contingentamento e non ha neanche gli scaglioni. Il fotovoltaico non sfugge al decreto rinnovabili FER1, ma ha una legislazione dedicata, che abbiamo visto nei vari provvedimenti sulle comunità energetiche e sull'autoproduzione. La domanda che sorge spontanea è: posto che questo non c'entra nulla con un decreto milleproroghe, perché la maggioranza ritiene di privilegiare due rinnovabili, di cui una, il biogas, è rinnovabile si fa per dire, a scapito di tutte le altre? È non conoscenza o è malizia?

Per quanto riguarda il biogas, parlate di impianti piccoli, classificando come tali quelli fino a 300 kilowatt. Prima considerazione: guardate che 300 kilowatt sono assai, non sono pochi. In secondo luogo, le aziende agricole con i soli scarti non posso alimentare un impianto a biogas, hanno bisogno di colture dedicate e quindi, di fatto, in questo modo si sottrae terreno agricolo a una coltura dedicata e l'agricoltore trova più convenienza nel produrre energia elettrica, che non nel produrre derrate alimentari. Quindi, se lo scopo era questo, va bene, ma se lo scopo non era questo, la freccia è stata mandata in direzione opposta rispetto al bersaglio.

Prima di concludere, cito altri due argomenti in tema di incentivazione. Il primo riguarda i mezzi di trasporto elettrici, che attualmente si stanno diffondendo, come *hoverboard*, monopattini e singola ruota. L'approccio anche questa volta, secondo me, è fortemente punitivo, nel senso che, se il veicolo che si sta utilizzando non rientra in un apposito allegato, che contiene tutti i veicoli oggetto di sperimentazione, automaticamente si sta usando un veicolo non omologato alla circolazione stradale su strade aperte e come tale passibile di sequestro e multa. L'approccio è punitivo perché, con tutto il proliferare di dispositivi di questo tipo che vengono venduti, come minimo il legislatore dovrebbe prevedere una bella etichetta sull'involucro, in cui si specifica almeno che il veicolo potrebbe non essere adatto alla circolazione su strada aperta. Cerchiamo di mettere l'acquirente nelle condizioni di non incorrere in un reato, anche se è vero che l'ignoranza della legge non è ammessa, si potrebbe cercare di dare una mano al consumatore e non dirgli semplicemente: "L'hai fatto e questa è la tua multa".

Per concludere, cito l'incentivazione all'acquisto di autoveicoli ibridi o elettrici, posto che le loro emissioni di CO₂ siano inferiori alla soglia di 60 grammi per chilometro. In primo luogo, mi aspetto che il legislatore sappia, ma evidentemente non lo sa, che questi consumi sono basati su cicli di omologazione e non su prove su strada e su prove reali. Le emissioni di CO₂ dei veicoli attualmente a listino, nei vari listini, non corrispondono a consumi reali, ma sono tutti molto, ma molto più bassi. Dunque il legislatore che vuole incentivare l'acquisto di un mezzo sulla base di un dato non reale sta facendo un grandissimo errore. Faccio un esempio: avete abbassato a 60 grammi per chilometro la soglia di emissione per accedere alle incentivazioni. Fatto un rapido calcolo sulle benzine e sulle emissioni, viene fuori che verrebbero incentivati solo i veicoli a quattro ruote, che facciano almeno 40 chilometri con un litro: se qualcuno mi porta un autoveicolo per trasporto persone, che faccia più di 40 chilometri con un litro, gli dò una stretta di mano, perché nella realtà non esiste nessun veicolo di questo tipo.

Addirittura, continuate ad erogare le incentivazioni sulla base del fatto che i veicoli elettrici siano ad emissioni praticamente zero, ma non è vero. Il veicolo elettrico ha un'emissione delocalizzata. Adesso non entro nel dibattito sul fatto che emetta più grammi di CO₂ un veicolo elettrico o un veicolo a gasolio nell'intero ciclo di vita, perché ci sono cose contrastanti, ma si può dire tutto tranne che le emissioni siano zero. Pertanto, prima di privilegiare un veicolo elettrico rispetto a uno con un altro tipo di propulsione, bisognerebbe fare questo genere di considerazioni, non foss'altro perché voi trascurate il fatto che qualunque veicolo rottamato salta tutta la gerarchia dei rifiuti e finisce direttamente in discarica. Infatti, il mito che gli autoveicoli siano integralmente riciclabili è veramente un mito.

Incentivate questo, quindi non incentivate il riutilizzo dei veicoli, a prescindere da quanto siano vecchi o da quanto siano usurati. Per quanto riguarda tutta la parte dei veicoli a quattro ruote, questo significa creare un'obsolescenza programmata, rendendo di fatto nulla tutta l'energia che è stata investita nella costruzione del veicolo, sprecandola completamente in favore di un nuovo veicolo, che quindi è stato costruito utilizzando nuova energia e nuove emissioni. Tutte queste cose non vengono considerate.

In ultimo, l'incentivazione di un veicolo a basse emissioni non può prescindere dalla massa dello stesso. Pensare che con provvedimenti come questo possa essere incentivato, perché basso emissivo, un veicolo da 2.500 chili di massa a trazione elettrica e non un veicolo a gasolio da 800 chili di massa è una follia totale: le emissioni di quel veicolo elettrico sono incredibilmente superiori, per non parlare della rischiosità di un veicolo con 2.500 chilogrammi di massa. I nostri limiti di velocità sulle strade urbane, extraurbane e sulle autostrade sono infatti tarati su veicoli che avevano un'altra massa decenni fa; un veicolo di 2.500 chili ha un'energia cinetica molto superiore è uno di 1.000 chili, pertanto per lui

il limite di velocità non può essere lo stesso. Se volete incentivare veicoli questo tipo potete anche farlo, ma dovete andare a rivedere tutti i limiti di velocità, perché la sicurezza delle persone viene prima dell'incentivazione di qualunque cosa. *(Applausi del senatore De Bonis)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

[GRIMANI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, consumerò meno del tempo a mia disposizione perché non posso che ribadire la valutazione positiva che abbiamo espresso nell'intervento precedente, durante la discussione generale in merito ai provvedimenti contenuti nell'Atto Senato 1729 di proroga termini.

Innanzitutto, crediamo che l'aver posto la questione di fiducia possa sicuramente apparire come una compressione - lo è in qualche modo - del dibattito e dell'attività dell'Assemblea, ma indubbiamente a mio avviso in questo momento si pone come tema importante e fondamentale, perché credo che nei prossimi giorni quest'Assemblea avrà bisogno di discutere questioni che sono sicuramente vicine al sentire della popolazione. Fuori di qui c'è infatti un momento di preoccupazione per le difficoltà inerenti le vicende riguardanti il coronavirus, quindi dovremo trattare i provvedimenti che sono già stati emanati dal Governo e poi quelli più di carattere economico che emergerà nelle prossime ore. A nostro avviso è quindi giusto che ci sia stata un'accelerazione dei lavori, perché ciò consente di licenziare un provvedimento che presenta molti aspetti positivi, come abbiamo già detto.

Vengono poste alcune questioni relativamente al fatto che il provvedimento tende a mettere una pezza a quello che è stato fatto con la legge di bilancio e con i provvedimenti precedenti; questo tema può essere reale, ma sappiamo che in questo Paese, come ho detto, c'è spesso un *deficit* di carattere amministrativo che porta necessariamente a dover prorogare dei termini di legge per consentire alle imprese, ai privati e alle pubbliche amministrazioni di beneficiare di alcune leggi, oppure di non esserne penalizzate nel caso non si possa usufruire delle condizioni che le norme consentono. Si tratta, quindi, di un provvedimento che tocca molti settori della vita e della pubblica amministrazione, come ho detto.

È soprattutto positiva l'attenzione data alla stabilizzazione dei precari. C'è un'attenzione particolare anche per il comparto degli enti locali, sempre più in difficoltà, soprattutto nell'attuazione delle norme e non soltanto a causa della carenza di risorse. Credo quindi che questo provvedimento possa dare ulteriore slancio a quegli interventi già contenuti nella legge di bilancio, i cui effetti positivi siamo sicuri si dispiegheranno nel corso del 2020, tenendo conto che ci troviamo ad affrontare una situazione complessa, in virtù delle novità di questi ultimi giorni. Il Parlamento sarà chiamato a licenziare in maniera rapida il decreto milleproroghe e ad affrontare poi un percorso che dovrà tendere al rilancio dell'economia, in virtù delle difficoltà che sembrano prospettarsi con le vicende che riguardano il coronavirus e della complessità di carattere economico che questa situazione sta determinando.

Noi ci esprimeremo in senso favorevole alla questione di fiducia posta sul provvedimento, con l'auspicio di intraprendere un percorso di lavoro su altre tematiche nelle prossime ore. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

[TARICCO](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, raccolgo volentieri l'invito a intervenire innanzitutto per ribadire la bontà complessiva del provvedimento. Si tratta di un provvedimento che, come già hanno fatto notare molti colleghi, presenta molti aspetti positivi e dà risposte importanti a molte problematiche della vita dei cittadini. Sicuramente, come è stato detto, avremo altre questioni da affrontare con urgenza nei prossimi giorni, ma intanto qui si danno risposte importanti sui più disparati temi.

Anche per la brevità dei tempi che mi sono concessi, mi concentrerò su poche questioni che hanno rilevanza per l'agricoltura. Innanzitutto, vi è la proroga del *bonus* verde: un provvedimento che già avevamo testato nelle passate annate, che aveva dato risposte importanti, che non eravamo riusciti ad inserire nella legge di bilancio e che trova invece in questo testo una sua collocazione. Crediamo sia importante sia per la qualità della vita delle città e dei cittadini, sia perché introduce quell'elemento di valorizzazione e di bellezza che rappresenta una parte importante del *made in Italy*, di quella immagine del Paese nel mondo che sostiene una filiera, quella florovivaistica, caratterizzante per moltissimi territori.

Un secondo provvedimento importante per l'agricoltura è quello che proroga l'attuale disciplina che esclude l'applicazione della normativa sulla documentazione antimafia concernente i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, in attesa di una soluzione definitiva di questo tema, che rischia di essere pesantemente ritardante per tutto il mondo agricolo e di intasare le nostre prefetture nella predisposizione dei documenti. Infatti, il termine di 5.000 euro per i contributi europei all'agricoltura è di fatto insostenibile, quindi siamo costretti a rinnovare la proroga, in attesa di un provvedimento definitivo.

Esso inoltre introduce una proposta, che era già stata avanzata in sede di discussione del disegno di legge di bilancio, relativa al rilancio della possibilità di impianti fino a 300 kilowatt per la produzione di biogas per energia elettrica per le aziende agricole. Vorrei fare una breve riflessione su questo tema, visto che altri colleghi sono intervenuti e hanno commentato questa norma. Quello del biogas è un tema importante per l'agricoltura da un punto di vista tecnico-agronomico. Noi abbiamo una enorme quantità di reflui zootecnici, che oggi vengono utilizzati tal quali per l'alimentazione del terreno, come concime e con funzioni ammendanti al terreno, che, se trasformati e oggetto di biodigestione anaerobica, migliorano enormemente le qualità di apporto al terreno, per quel che riguarda sia la stabilizzazione del prodotto, sia l'assorbibilità degli elementi chimici che contengono. Da questo punto di vista, considerato che il nostro territorio è in larga parte interessato dalla necessità di governare terreni che sono in molti casi vulnerabili, il fatto di poter disporre di concimi che siano stati oggetto di digestione anaerobica (che li rende molto più assorbibili) riduce enormemente i rischi di dilavamento e quindi di inquinamento delle falde. Questo ci aiuta ad affrontare tutta la questione che riguarda i territori colpiti da eccesso di nitrati.

Questo piccolo intervento, da noi voluto con un emendamento presentato alla Camera, rilancia la possibilità di realizzare piccoli impianti aziendali in funzione di sostegno alle aziende agricole con l'utilizzo di materiali che comunque fermenterebbero nel terreno e quindi apporterebbero all'ambiente quel tipo di gas che vanno ad emettere. Ma in questo caso, tale produzione di gas viene ad essere utilizzata per contribuire alle percentuali di raggiungimento di energie rinnovabili fondamentali per il nostro Paese.

Credo che questo intervento, sia pur piccolo e sia pure soltanto per quest'anno, rilanci un settore importante, quello delle energie rinnovabili, dimostrando che vogliamo continuare ad investire e a dare prospettiva a tale settore perché siamo convinti sia importante non solo sul piano energetico, ma anche e soprattutto dal punto di vista agronomico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

[VESCOVI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, per quanto ci riguarda, la domanda che ci siamo posti è la seguente: ma come si fa ad avere fiducia in un Governo così? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Un Governo che non c'è in Aula. Siete solo uniti dalla paura di Matteo Salvini; siete uniti solo dalla paura della volontà del popolo di avere un Governo diverso. Quindi siete uniti dalla poltrona. *(Commenti del senatore Mirabelli)*. Questo è un Governo che blocca il Paese. Da agosto ad oggi, l'unica cosa che avete saputo fare è stata porre la questione di fiducia, perché non siete uniti. Due partiti: da una parte il partito della decrescita felice, che adesso si sta rendendo conto di che cos'è la decrescita felice, e dall'altra parte il partito delle tasse. Ma come si fa ad avere fiducia in un Governo composto da due soggetti che fino all'altro ieri in televisione erano uno contro l'altro? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Zingaretti contro Di Maio, Di Maio contro Zingaretti e Renzi.

Da che cosa siete uniti? Non avete una visione! Badate solo alla quotidianità. Avete prodotto due volumi di milleproroghe e a chi servono? Non avete visione; guardate solo a domani mattina, ma è da agosto che siamo fermi. Fuori c'è una situazione completamente diversa. Non siete neanche presenti qui in Aula. Siete veramente qualcosa di inaudito. Per quanto ci riguarda, un Governo così - altro che fiducia - andrebbe mandato a casa subito. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. Sono contento che ci applaudite.

Mi rivolgo soprattutto ai 5 Stelle. Forse il vostro obiettivo di portare il Paese alla decrescita felice lo state proprio realizzando. *(Commenti del Gruppo M5S)*. È il vostro obiettivo! Il Paese vuole qualcosa di diverso! Speriamo di votare presto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Applausi ironici dal*

Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo lasciato solo dai Ministri, sul decreto-proroghe lo posso anche capire, perché è nota la natura di questo provvedimento, mentre invece questa mattina, quando da un Ministero se ne sono fatti due, di due Ministri che beneficiano del decreto-legge sarebbe stato normale vederne almeno uno; invece non abbiamo visto nessuno. Detto questo, il Governo è degnamente rappresentato dal sottosegretario Castaldi, per cui non diciamo che non c'è. Tuttavia, sarebbe bene se venissero anche i Ministri: se uno fa un decreto-legge - lo dice la Costituzione, non io - dovrebbe essere per casi di straordinaria necessità e urgenza, dunque ci si aspetterebbe, almeno di passaggio, di vedere un Ministro; invece, quello che vediamo sempre è il ministro D'Incà, che viene a mettere la fiducia.

La fiducia, i decreti milleproroghe e i decreti-legge in generale sono strumenti normativi che il Movimento 5 Stelle, quando era all'opposizione, additava come indice di cattiva politica, di questi politici che ci sono stati fino ad oggi, che non sono capaci, schiacciano le prerogative del Parlamento e vogliono fare le pastette per conto loro, senza rendere conto a nessuno. Adesso vediamo che i decreti-legge (e il decreto-legge recante proroghe in particolare), nonché la fiducia, vengono usati ancora più di prima, per cui adesso poi ce lo direte voi se avevate torno ieri o se ce l'avete oggi.

I decreti-legge di proroga - che personalmente non mi scandalizzano, anche perché contengono una serie di provvedimenti del tutto disomogenei e di conseguenza non rispecchiano indubbiamente i criteri che la Corte costituzionale ha ribadito, ma che sono nella natura stessa del provvedimento, così come descritto nella Costituzione - si possono racchiudere in tre principali categorie.

In primo luogo, vi è la proroga di un termine che il Governo ha posto a se stesso: siccome la pubblica amministrazione, che ne dipende, molto spesso non riesce a organizzarsi per mettere in atto quelle norme, il Governo fa una deroga a se stesso. Ricordo che il Governo - non solo questo, che però è perfettamente in linea e anzi la potenzia in parte - è sempre troppo impegnato ad appropriarsi della funzione legislativa, che dovrebbe spettare al Senato e alla Camera, e si dimentica di fare quello per cui è nato, e cioè far funzionare lo Stato. Non basta fare la legge, bisogna metterla in atto: deve farla il Parlamento e di solito il Governo si prende per sé questa prerogativa; poi dev'essere messa in atto, perché non basta approvare un pezzo di carta qui. Su questo, però, il Governo tante volte è estremamente inadempiente, dunque mette un bel po' di commi nel decreto proroghe per darsi uno, due o tre anni di più.

Una seconda categoria, che definirei la più lodevole che entra nel decreto-legge proroghe, è la seguente: si approva una legge stupida, irrealistica e irragionevole, tendente però a fare quello che si definisce «dare un segnale»; in altre parole, fare una cosa insensata, che si pensa i cittadini siano stupiti abbastanza da apprezzare (questo è dare un segnale). Il segnale che dobbiamo dare è fare leggi fatte bene e applicabili, e poi applicarle: questo dovrebbe essere il dovere del Parlamento e del Governo; invece, si danno i segnali. Quando si danno segnali facendo leggi irragionevoli, poi si pensa di aver fatto una legge per buttare fumo negli occhi agli elettori che si ritiene - non noi, ma chi le fa - siano stupidi e ci caschino, però la si applica dall'anno successivo; poi, quando l'anno sarà trascorso, si parlerà di quello successivo e del seguente ancora.

In quest'ambito, devo dire che quest'anno abbiamo piccoli capolavori: per esempio, abbiamo una proroga nella pubblicazione dei compensi dei redditi dei dirigenti pubblici. C'è una norma che prevede la pubblicazione dei compensi dei dirigenti pubblici e la si posticipa: ma avevo sentito dire che c'era un certo movimento che era per la trasparenza assoluta, che voleva aprire le scatolette di tonno, eccetera (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*), ma poi mette per decreto una pubblicazione. Sono d'accordo che la trasparenza debba avere anche un limite: ma allora abbiate il coraggio di cambiare la legge, se è sbagliata, anziché dire che lo è e che sarà applicata solo a partire dal 2021, dal 2022 o dal 2023, sperando che tocchi a qualcun altro, altrimenti si farà un'altra proroga; questo è lo spirito.

Oppure un'altra bella disposizione è la previsione di ulteriore personale all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: giusto, svolge - o meglio, dovrebbe farlo - una funzione importantissima; ma com'è che non l'abbiamo mai sentita sulle vicende degli affidamenti illeciti? Non ha fatto nulla

(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC), né risulta che mai abbia risposto a esposti o appelli fatti da famiglie disperate perché venivano portati via loro i figli.

Oppure abbiamo un'altra bella previsione: la proroga in materia di piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Avevamo detto che si trattava di una norma irragionevole, che riguardava piccolissimi operatori (perché finché parli di colossi non c'è problema, anzi loro stessi sono avvantaggiati): quando però a doverlo fare sono piccolissimi soggetti, avevamo detto che era irragionevole, ma ci è stato risposto che bisognava mantenerla; lo si farà, sì, ma più in là, dal 2021, dal 2022 e così via.

Un'altra proroga notevole riguarda la concessione di lavori e pubblici servizi. Una norma europea stabilisce che le concessioni, tipicamente quelle stradali, affidate senza gara ad evidenza pubblica o lo strumento della finanza di progetto dovrebbero mettere a gara tutti i lavori che effettuano. Infatti, essendo stata loro data la concessione senza gara (di solito perché ereditano aziende che erano precedentemente pubbliche), dovrebbero mettere a gara, a loro volta, i lavori che fanno. Qualche anno fa si è invece fatto un grande sconto e lo si proroga. Questo sconto, letto così, sembra quasi un obbligo. Invece no, il problema è che ancora il 20 e il 40 per cento sfugge a queste categorie.

Un'altra proroga che va citata riguarda le ricompense al valor militare. Si posticipa al 2 giugno 2021 la possibilità di attribuire delle decorazioni per la Resistenza, che nel 2021 compirà settantasei anni. È sempre una pagina della nostra storia da ricordare, però - forse - ci vorrebbe un po' più di tempestività. Certamente non fa danno ad alcuno, anzi consentirà ancora di valorizzare qualche pagina della nostra storia, però - ripeto - forse un po' più di tempestività non sarebbe stata male.

Poi ci sono le questioni che invece avrebbero dovuto esserci e non ci sono. Ne cito alcune molto rapidamente, perché ormai siamo in chiusura. È stata posta la questione di fiducia. Ricordo una cosa. È vero, come hanno ricordato parecchi colleghi, che tutti i Governi guidati da Berlusconi e Forza Italia, hanno adottato i cosiddetti decreti proroga. Io, infatti, ho detto che non mi scandalizzo per questo. Tuttavia, il fatto di blindare completamente la possibilità per i senatori di introdurre anche solo teoricamente qualche norma, è effettivamente una novità della trasparenza di questi tempi. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. E la trasparenza non è quella che serve a dar beneficio a questo o quel senatore di poter dire che è passato un suo emendamento, ma serve ai cittadini per dire: guardate questa norma, chi l'ha voluta? Non si sa chi l'ha voluta, perché passa con la fiducia. Quella norma è orrenda, però io l'ho votata perché faceva parte dell'insieme: questo dirà chi si esprimerà a favore, dicendo anche il vero. Il decreto milleproroghe contiene - non esagero - circa 240 norme completamente disomogenee. Dove sta allora la responsabilità? La responsabilità è di qualcun altro, non di chi governa, per carità, o di chi la vota. La responsabilità è di qualcun altro, non si sa di chi. In realtà la responsabilità è di chi vuole schiacciare i lavori del Parlamento in modo che tutte le norme vengano scritte nelle trattative tra i capi dei partiti, senza neanche coinvolgere i senatori della maggioranza, figuriamoci quelli dell'opposizione.

Noi abbiamo proposto delle misure importanti, tra cui la proroga dei termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza degli edifici. Si tratta di misure importanti. Tanta parte del nostro patrimonio edilizio avrebbe bisogno di questa misura. Abbiamo anche proposto l'incentivo all'acquisto di immobili antisismici e la proroga delle misure che riguardano le zone colpite dai sismi. *(Richiami del Presidente)*. L'elenco è lungo e giustamente il Presidente mi richiama al rispetto dei tempi.

Concludo ricordando la cosa che manca davvero. Durante lo scorso Governo è stata sciaguratamente approvata la cancellazione della prescrizione. In un Paese dove si pagano centinaia di milioni di euro, a spese del contribuente, per compensare carcerazioni ingiuste o che non rispettano le condizioni previste dai trattati internazionali ed errori giudiziari (situazione, questa, che ci costa centinaia di milioni, oltre alla violazione gravissima dei diritti dei cittadini) cosa si fa? La grande urgenza è stata abolire la prescrizione, per cui processi non lunghi ma senza fine, detenzioni non lunghe ma senza fine, detenzioni arbitrarie fatte anche con la captazione, le intercettazioni e gli strumenti più incredibili che entrano nella vita di ciascuno. Ebbene, quella era la proroga di cui non c'era bisogno (mi riferisco alla proroga della fine dei processi a mai). Si sarebbe dovuto prorogare, quanto meno (visto che abolirla era difficile), l'entrata in vigore di questo mostro, che invece resta.

Per questo motivo voteremo contro, come meglio sarà espresso da chi interverrà per annunciare il voto di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corbetta. Ne ha facoltà.

[CORBETTA](#) (M5S). Signor Presidente, il primo decreto milleproroghe nacque nel 2004 come misura eccezionale per posticipare scadenze fissate entro la fine dell'anno e prolungare l'efficacia di varie norme. Col passare del tempo è diventato una costante - nonostante il suo teorico carattere di eccezionalità - riproposta praticamente da tutti i Governi che si sono susseguiti negli ultimi quindici anni. Spesso, come quest'anno, si arricchisce con misure rimaste fuori dalla legge di bilancio.

Viene quindi spesso considerato - oggettivamente non senza ragioni - in un'accezione negativa; come un espediente per approvare provvedimenti rimasti fuori dalla manovra o per effettuare proroghe che, in un Paese ideale, o forse semplicemente normale, non andrebbero fatte.

Va comunque considerato che lo scorso anno ci siamo trovati a varare una manovra in tempi stretti e in condizioni eccezionali che difficilmente dimenticheremo. Una manovra coraggiosa con la quale siamo riusciti a tutelare gli interessi dei cittadini, evitando l'aumento delle tasse e l'esercizio provvisorio, conseguenze naturali della fuga dalle responsabilità di Governo dei nostri ex alleati della Lega. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Nel contempo siamo riusciti ad adottare misure che rendono evidente la nostra idea di sviluppo e di futuro. Ed è su questa stessa linea d'onda che si inquadra questo milleproroghe: non manette per parlamentari scontenti, ma interventi utili ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

I provvedimenti adottati sono davvero tanti e non è possibile ricordarli tutti in pochi minuti, ma non posso non partire dalle norme sulle concessioni autostradali. Abbiamo di fatto compiuto un passo decisivo per ripristinare giustizia ed equità in questo settore. Per prima cosa abbiamo bloccato l'aumento delle tariffe fino alla presentazione da parte dei concessionari di un piano economico finanziario. In secondo luogo abbiamo stabilito che sarà lo Stato, attraverso Anas, a subentrare nella gestione della rete stradale e autostradale appartenente ad una concessione revocata, decaduta o risolta, almeno fino a nuovo affidamento tramite gara. Ultima, ma non per importanza, la norma che elimina l'indennizzo per mancati guadagni alle società concessionarie inadempienti.

Abbiamo resistito ai tentativi di cancellare queste norme, a nostro avviso sacrosante, perché sulle concessioni non si scherza. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non consentiamo alcun passo indietro, soprattutto dopo quanto accaduto con la tragedia del Ponte Morandi di Genova.

Tantissimo è stato fatto sul fronte dell'ambiente, dell'energia e delle bollette. Dopo aver introdotto in manovra un *bonus* facciate e confermato tutti i *bonus* edilizi, nel milleproroghe estendiamo al 2020 anche il *bonus* verde, che aiuta le famiglie nel sistemare a verde aree scoperte di edifici privati, grazie ad una detrazione del 36 per cento.

Quindi, tirando le somme, non solo confermiamo tutti i *bonus* precedenti, ma ne introduciamo di nuovi, perché per noi investimenti e ambiente devono andare di pari passo. Prolunghiamo a tutto il 2020 gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi, ma abbassiamo la soglia di emissioni degli ibridi sotto la quale è possibile godere degli incentivi. È la strada giusta per potenziare ulteriormente il contenuto ambientale della misura, perché l'ambiente non può essere solo uno *slogan* di moda. Dovevamo intervenire sul mercato tutelato dell'energia e del gas e lo abbiamo fatto. La fine del mercato tutelato non avverrà prima del 2021 per le piccole imprese e del 2022 per le microimprese e le famiglie. Il termine fissato per quest'anno era insostenibile, perché ancora troppi consumatori sono all'oscuro della transizione al mercato libero e molti degli stessi venditori privati devono adeguarsi alla trasparenza richiesta in merito alle loro offerte. Inoltre solo una minima parte di queste offerte presenta costi più favorevoli di quelli sostenuti da famiglie e imprese nel mercato tutelato.

Di fatto, senza questo provvedimento, 22 milioni di nuclei familiari sarebbero dovuti transitare di punto in bianco al mercato libero con conseguente aumento indiscriminato delle bollette.

Diamo forte impulso all'autoconsumo energetico, il futuro di un'economia compatibile con l'ambiente e con le tasche dei consumatori. Da oggi i consumatori - gruppi di cittadini, condomini, commercianti, piccoli imprenditori e pubbliche amministrazioni - potranno unirsi per condividere l'energia elettrica da fonti rinnovabili, creando delle comunità per lo scambio di energia. Energia che potrà essere

autoconsumata, ma anche immessa nella rete o immagazzinata per essere utilizzata nelle ore notturne. In tema di trasporto pubblico locale abbiamo assegnato ai grandi Comuni risorse aggiuntive per 40 milioni nei prossimi due anni, per il rinnovo dei parchi automobilistici e filoviari. La conseguenza sarà il miglioramento della qualità dell'aria, come previsto dal piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile.

Passiamo al mare: mettiamo più risorse per la gestione delle aree marine protette. Per troppo tempo le bellezze naturali e la ricchezza di biodiversità nel nostro Paese non hanno ricevuto la giusta tutela.

Per questo abbiamo lavorato per aumentare il numero di aree protette e potenziarne la gestione con oltre un milione di euro per i prossimi due anni. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Abbiamo esteso a trenta mesi la moratoria contro trivelle e *airgun*, di fatto sei mesi in più rispetto a quanto previsto nella norma originaria. Si tratta di un'azione necessaria per continuare a tutelare l'ambiente marino e terrestre, ma il prossimo passo sarà vietare definitivamente nuove trivelle su tutto il territorio nazionale. (*Applausi dal Gruppo M5S*). È un punto programmatico fondamentale per noi e andremo avanti fino a obiettivo raggiunto, puntando fortemente su fonti rinnovabili e riqualificazione energetica.

Sul capitolo lavoro, continuiamo a investire sulle politiche attive stanziando 10 milioni di euro per migliorare il funzionamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Con la rivoluzione introdotta con il reddito di cittadinanza, abbiamo già consentito di avviare l'assunzione di 11.000 addetti nei centri per l'impiego, compresi i 3.000 *navigator* contrattualizzati proprio da ANPAL. Con queste nuove risorse puntiamo a rendere più efficiente questa Agenzia a supporto di chi cerca lavoro. Abbiamo approvato un pacchetto di misure di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende in crisi. All'interno ci sono 19 milioni di euro per l'ex Ilva. Sono previste anche la cassa integrazione straordinaria per dodici mesi per le imprese che si trovano nelle aree di crisi industriale in Campania e in Veneto e la mobilità in deroga per alcune aree della Campania e l'area di Venezia-Porto Marghera. Stiamo parlando di migliaia di lavoratori che da mesi vivono una situazione di incertezza e che potranno finalmente avere un po' di ossigeno. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il milleproroghe stanzia anche 20 milioni di euro come sostegno tampone ai lavoratori dei *call center*. In attesa di soluzioni strutturali, era nostro dovere dare un segnale di attenzione ai lavoratori del comparto che da troppi mesi vivono in un futuro incerto.

Parliamo del *made in Italy* e dell'internazionalizzazione delle imprese. La dotazione per il piano straordinario per il *made in Italy* viene incrementata per il 2020 di 6,5 milioni, anche in considerazione della necessità di attuare specifiche misure di accompagnamento all'internazionalizzazione in ragione delle opportunità di *business* derivanti da importanti eventi internazionali. Rifinanziamo, inoltre, con 50 milioni di euro il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri. Parlando di *made in Italy* e imprese italiane all'estero, non posso dimenticare il grande lavoro che il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio sta facendo per rafforzare i rapporti con i mercati più promettenti per il nostro *export* e, in generale, per la nostra presenza imprenditoriale all'estero.

Il tempo a mia disposizione non consente ulteriori approfondimenti, ma tanto è stato fatto anche per i controlli del *made in Italy* in agricoltura; per aumentare i docenti nelle scuole e ridurre il sovraffollamento nelle aule scolastiche, per assumere nuovi operatori nel comparto sicurezza, Vigili del fuoco e Polizia locale; per la digitalizzazione della pubblica amministrazione; per gli investimenti sui territori grazie agli introiti del bollo auto, che da oggi rimarranno interamente nelle casse delle Regioni; per l'equivalenza dei titoli nelle professioni sanitarie e per contrastare le frodi finanziarie *online*.

Presidente, dopo questa lunga carrellata di misure, peraltro parziale, appare del tutto evidente come il nostro Governo sia riuscito a trasformare il famigerato milleproroghe - che con il passare degli anni si è trasformato da provvedimento eccezionale a un appuntamento fisso della politica italiana - in uno strumento di crescita e di sviluppo per il nostro Paese a tutto beneficio dei nostri concittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, anche questa volta il Senato non ha la possibilità di intervenire sul testo ratificando il lavoro della Camera. Si allunga, così, l'elenco dei provvedimenti trattati da un solo ramo del Parlamento. Non è più l'eccezione; questa è diventata una regola che confligge con i dettami costituzionali.

Più di una volta il Presidente della Repubblica e i Presidenti di Camera e Senato hanno criticato questo modo di fare, invitando il Governo al rispetto dei ruoli e della centralità del Parlamento. Lo chiediamo anche noi: il Parlamento deve essere messo nelle condizioni di esercitare fino in fondo le sue prerogative.

Fatta questa doverosa premessa, questo disegno di legge introduce alcune misure necessarie e anche positive per il nostro territorio.

La prima che voglio citare è una misura a favore delle Province autonome di Bolzano e Trento che sono esentate dall'applicare i nuovi tetti di spesa per il personale sanitario, ripristinando le condizioni normative antecedenti all'ultima legge di bilancio, in cui tale esenzione non era più prevista. Così facendo si evita una situazione che avrebbe portato sicuramente ad un contenzioso tra Stato centrale e Province autonome.

La seconda riguarda la scuola ed è la proroga a settembre 2022 dell'entrata in vigore della prova Invalsi nella lingua d'insegnamento per le scuole di lingua tedesca e ladine, per dare così alla Provincia autonoma di Bolzano il tempo necessario per la preparazione delle proprie rilevazioni.

Importante è poi l'articolo a favore dei cori musicali. Grazie all'intervento del senatore Lanièce con il Mibact, è stato corretto un articolo della legge di bilancio che, per un mero errore materiale, aveva escluso i cori dall'accesso ai contributi per il periodo 2020-2022 a favore delle bande musicali e dei festival.

È giusto poi menzionare anche altre misure con un impatto positivo dal punto di vista economico e del contenimento burocratico. Penso alla proroga del *bonus* verde, con la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree o di impianti di irrigazione; penso alle bollette di luce e gas, per dare maggior tempo ai cittadini di adeguarsi al mercato libero, scongiurando il rischio di aumento generalizzato delle bollette.

Penso anche alla proroga delle esenzioni e degli incentivi per i territori colpiti dal terremoto, al sostegno ai lavoratori di aziende in crisi, al congelamento dei rincari delle tariffe autostradali fino al 31 luglio, al maggior tempo concesso alle imprese per i pagamenti alla pubblica amministrazione o per il bollo dell'automobile attraverso la nuova piattaforma "pagoPA".

Sono tutte norme positive che completano e limano alcuni elementi di una legge di bilancio che ha avuto il merito di scongiurare l'aumento dell'IVA e di puntare a redistribuire risorse al ceto medio.

Purtroppo gli avvenimenti di questi giorni ci stanno dicendo che la strada per la ripresa economica sarà ancora più difficile. Per questo ci aspettiamo che nelle prossime settimane il Governo presenti una proposta in grado di dare una scossa a favore della ripresa economica e per una massiccia semplificazione burocratica. I tempi di crisi sono l'occasione, sul fronte della burocrazia, di porre rimedio ove necessario.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento al nostro esame. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV, M5S e PD)*).

[GRIMANI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*IV-PSI*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-P.S.I. a questo disegno di legge di proroga termini per tutte le motivazioni che sono state esposte nei precedenti interventi, durante la discussione generale e durante la discussione sulla fiducia poc'anzi posta.

Il provvedimento al nostro esame è necessario nel momento in cui, come abbiamo già detto in vari interventi, si impone la necessità di consentire a soggetti, categorie sociali, privati e imprese di usufruire di norme di legge in prossimità di una scadenza dei termini, quindi per non danneggiare alcune categorie oppure per aiutarne altre che sarebbero penalizzate dalla possibilità di non poter usufruire di norme che sono state approvate o sono presenti nell'ordinamento. Crediamo quindi che non ci si debba scandalizzare perché è in discussione un provvedimento di questa natura. Dobbiamo avviare una riflessione che consenta di capire come è possibile migliorare il sistema amministrativo del nostro Paese e il funzionamento della pubblica amministrazione, e incentivare la sburocratizzazione dei centri decisionali e l'agevolazione dell'attività dei Comuni, in modo tale che questo possa consentire a tali soggetti di far fronte alle norme che li riguardano e comunque, più in generale, all'assetto normativo che lo Stato pone loro come punto di riferimento.

Credo che questo decreto milleproroghe abbia fatto parlare molto di sé soprattutto perché, nella fase politica di alcune settimane fa, sembrava che al suo interno potessero essere inserite norme che riguardavano la giustizia penale. È stato un bene l'aver tolto dal milleproroghe l'ipotesi di inserire la riforma della prescrizione, che ha fatto molto discutere e che probabilmente lascia le forze politiche nelle proprie posizioni di partenza, così com'è per Italia Viva, che crede che quella sia una riforma sbagliata. Non è questo il luogo in cui trattare questa riforma, ma sarà nel disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Bene quindi che il tema sia stato trasferito in una sede opportuna, che altro non poteva essere se non un nuovo disegno di legge, in modo tale da stemperare anche la tensione nell'approvazione di un provvedimento che invece presenta molti elementi positivi.

Come è già stato detto, Italia Viva vi ha contribuito soprattutto con l'impegno, alla Camera dei deputati, al miglioramento di alcuni punti, anche grazie all'emendamento del nostro collega Marco Di Maio, che ha prorogato al 31 dicembre 2020 la data per la maturazione dei requisiti per la stabilizzazione dei dipendenti della pubblica amministrazione. Grazie a un nostro emendamento sono stati stanziati 3 milioni per la stabilizzazione dei lavoratori di ANPAL Servizi, provvedimento che ci sta molto a cuore perché frutto di una battaglia molto decisa e determinata anche nella legge di bilancio.

Abbiamo posto l'attenzione, sempre come Gruppo, alla proroga dei termini per la richiesta di accesso ai fondi per il sostegno al piccolo commercio nei Comuni piccoli e medi, fino a 20.000 abitanti, perché c'era un termine che scadeva alla fine di febbraio. Questo termine viene riaperto fino al 30 settembre e consentirà a chi ha la possibilità di investire di riaprire delle attività o ampliarle, potendo usufruire del fondo di sostegno al piccolo commercio.

Avremmo voluto, ad esempio, rispetto alle norme di cui ho parlato prima riguardanti il sisma, che venisse posta un'attenzione maggiore al tema del personale delle zone terremotate, che è entrato a far parte degli organici dei Comuni per la gestione dell'emergenza. Questo problema non è risolto; il Governo ha dato rassicurazioni che il tema sarà attenzionato in prossimi provvedimenti. Noi confidiamo e abbiamo fiducia nel Governo che possa dare risposte anche su questo tema. Nostro malgrado, quindi, nell'altra Camera abbiamo ritirato i nostri emendamenti nella convinzione però che ci sarà un provvedimento che terrà conto della stabilizzazione di quel personale, che ha comunque acquisito notevole professionalità nei Comuni anche per effetto delle vicende che riguardano il terremoto.

Credo quindi sia stato dato un contributo importante per la stesura di questo provvedimento. Oggi questa Assemblea è chiamata ad approvarlo. Ribadisco - come ho detto prima - che è necessario approvarlo perché presenta molti elementi positivi, ma dobbiamo nello stesso tempo, a mio avviso, pensare anche alla necessità di spostare la nostra attenzione sul momento complicato che vive il Paese. Dovremmo quindi caratterizzare il dibattito delle prossime ore e della prossima settimana soprattutto per dare segnali positivi ai cittadini in merito al superamento di questa fase d'emergenza, proponendo soluzioni che abbiano anche a cuore il rilancio economico del Paese, adesso ancor più viste le notizie che prefigurano delle difficoltà in termini di crescita e, anzi, di contrazione della crescita, ancor più di quello che sembrava dalle statistiche di alcune settimane fa, o meglio del terzo trimestre dello scorso anno.

Con questo auspicio consideriamo il provvedimento al nostro esame un ulteriore passo avanti, dobbiamo licenziarlo questa sera e siamo convinti di doverlo approvare. Quindi, a nome del Gruppo Italia Viva-P.S.I., annuncio il voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo per il sostegno a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

[CALANDRINI](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (Fdl). Signor Presidente, oggi ci apprestiamo a votare questa fiducia, l'ennesima, a questo decreto milleproroghe. Come dice il nome stesso di questo provvedimento, esso contiene delle proroghe, contiene delle deroghe e delle misure, che sicuramente non si è riusciti a fare nel tempo giusto; quindi, si richiede un tempo extra per varare questo provvedimento.

Non è scritto in questo testo di legge che ci apprestiamo a votare, ma credo ormai sia chiaro a tutti che la prima cosa che è prorogata, perché sta andando avanti oltre ogni limite, è proprio la durata di questo Governo. Questo provvedimento è una proroga che vi state dando, per continuare a governare un Paese che non vi riconosce più e che voi non rappresentate nemmeno più adeguatamente.

Signor Presidente, noi auspichiamo di non proseguire più questa legislatura, perché è nata male e, probabilmente, finirà peggio. Questo Governo sta dimostrando che non c'è un progetto politico e che, se c'era, è un progetto politico che è fallito e sta facendo schiantare il Paese, perché non si ha una visione d'insieme.

Questo decreto è anche questo: è chiedere ulteriore tempo ed essere sempre in ritardo. Il mondo va avanti, l'Italia dovrebbe andare avanti, e noi, in quest'Aula, chiediamo una proroga e non diamo risposte perché voi non sapete organizzare e non sapete pianificare il futuro di questo nostro Paese.

Speravamo che questo provvedimento potesse dare delle risposte a quelle imprese che ci chiedono una prospettiva di rilancio del sistema economico e del sistema produttivo del Paese, ma purtroppo così non è. Noi avremmo voluto che, in questo decreto-legge, si trovassero tutte quelle risposte che non abbiamo trovato nella legge di bilancio approvata nel mese di dicembre; risposte che potevano essere una possibilità di restituire fiducia al sistema Italia.

Una fiducia, appunto, che voi riuscite a dare solo con questo ennesimo voto, che è un voto di fiducia. E se proviamo a tornare indietro nel tempo, andando anche un po' a memoria, vediamo che tutti i provvedimenti più importanti che ha varato questo Governo sono stati votati con la fiducia. Il cosiddetto decreto fiscale, che è stato collegato alla legge di bilancio; la stessa legge di bilancio e, più recentemente, il cosiddetto decreto intercettazioni, oltre a questo milleproroghe (o, come dicevo prima, forse "millederoghe"), che è una sorta di appendice alla legge di bilancio, che pure è passata con il voto di fiducia.

C'è questa tradizione, ormai: o alla Camera o al Senato viene posto il voto di fiducia, un po' per accorciare i tempi di discussione e un po' anche perché avete l'esigenza di fare una conta dei voti, visto che litigate un giorno sì e l'altro pure.

State non solo esautorando la democrazia rappresentativa di questo Paese, perché vi ostinate a voler governare un Paese che non sapete più rappresentare, ma state svilendo anche la democrazia parlamentare, perché, di fatto, impedito alternativamente ad una delle due Camere di poter lavorare e potersi confrontare.

La fiducia, come dicevano la legge e i colleghi che mi hanno preceduto, deve essere chiesta in casi eccezionali. Con questo Governo sta diventando la regola, che svela la vostra stessa incapacità di far rispettare i tempi che voi stessi vi siete dati e l'impossibilità della maggioranza di restare unita. Ogni giorno, signor Presidente, i componenti di questo Governo e di questa maggioranza dimostrano, non solo di essere quanto più lontani possibile dal Paese reale, ma anche di essere lontani tra di loro anni luce.

Se Renzi, infatti, oggi dice una cosa, domani Zingaretti ne dice un'altra e dopodomani Di Maio un'altra ancora. Quindi, è evidente che il loro è un matrimonio di convenienza e che, quindi, c'è una convivenza che diventa sempre più difficile ogni giorno che passa.

La politica, invece, deve essere passione, deve essere consenso della gente. Voi non avete né l'una né l'altro. Anzi, state qui ad evitare che la gente vi possa giudicare.

Con questa fiducia, garantite a voi la possibilità di fare centinaia di nomine ed è questa la vera ragione del vostro stare incollati alle poltrone ed è questo il vero inganno che fate oggi al popolo italiano. Non c'è una ragione, non c'è una politica, non c'è un consenso che possa giustificare questo vostro modo di governare.

Signor Presidente, questo continuo ricorso al voto di fiducia, oltre a strozzare il confronto parlamentare, è indice delle divisioni che avete al vostro interno. Oggi si pone un problema di centralità del Parlamento, le cui prerogative voi stessi state sistematicamente violando. Vi definite democratici a parole, ma nei fatti state mortificando il Parlamento italiano. Quando dovete fare i Governi con i ribaltoni, ribadite o sbandierate che siamo una democrazia parlamentare, ma quando dovete gestire il potere vi dimenticate e umiliate il Parlamento. Alla democrazia parlamentare o ci si crede sempre o non ci si crede mai. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Questo vogliamo dire chiaramente ai membri del Governo: oggi otterrete la fiducia del Senato, come avete ottenuto qualche giorno fa quella della Camera dei deputati, ma è il Paese che non nutre più fiducia nei vostri confronti. E non potrebbe essere altrimenti, perché il provvedimento in esame non è un milleproroghe, come dicevo prima, ma è un millederoghe, un decreto-legge *omnibus*, che contiene provvedimenti *spot*, fatti più per accontentare singoli parlamentari, che non il sistema nella sua interezza. Anche se al suo interno devo riconoscere la bontà di alcune misure che - guarda caso - sono state fortemente volute dai parlamentari di Fratelli d'Italia. Cito in tal senso la proroga degli incentivi per chi vuole riaprire un'attività economica, commerciale o artigianale. Penso anche all'emendamento del nostro Capogruppo alla Camera dei deputati, che prevede fino al 2020 la riduzione al 10 per cento della cedolare secca per i contratti di locazione nei Comuni fino a 10.000 abitanti e in quelli che si trovano in una zona rossa. Chiaramente molto ancora si poteva fare e non è stato fatto e qualcosa è stato pure scongiurato: penso, ad esempio, alla Casa internazionale delle donne di Roma e alla mancia elettorale di 900.000 euro per finanziarla, che è stata scongiurata, ma che si voleva dare ad un'associazione di Roma, che guarda caso si trova nel centro storico, dove oggi è candidato un ministro del vostro Governo, ovvero il ministro Gualtieri.

So che i miei colleghi di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati ce l'hanno messa tutta per modificare e migliorare il provvedimento in esame e di questo li ringrazio. Resta il rammarico di dover prendere quello che arriva qui in Senato, senza poter incidere nella modifica del decreto mille proroghe. Non possiamo accettare questo comportamento. Questa legge dai mille provvedimenti *spot*, senza un filo conduttore, non va nella direzione che serve al nostro Paese, a cui servirebbe ben altro. All'Italia serve un Governo serio e unito, che possa tutelare gli interessi nazionali, rilanciare le sue imprese e non pensare solo alle politiche assistenzialiste, che prosciughino i conti dello Stato e non creano neppure un posto di lavoro. All'Italia serve una guida coesa e coerente, che dia un futuro ad una Nazione, che è una grande Nazione, ma che purtroppo ha smesso di crederci e anche di sognare. All'Italia serve un Governo di centrodestra. Voi non siete quello di cui ha bisogno l'Italia e chiaramente non avrete mai la fiducia di Fratelli d'Italia. Per questi motivi, signor Presidente, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento milleproroghe sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, si è discusso molto sulla vicenda del cosiddetto decreto milleproroghe, che certamente è diventato una prassi, ma che, è evidente, bisognerebbe modificare, e di questo sono assolutamente certa. Lo dico, senza fare una difesa d'ufficio della maggioranza. Si tratta infatti di una questione che purtroppo ha sempre riguardato tutti i Governi e le maggioranze che si sono succedute, non solo dal 2005. Questa pratica era iniziata addirittura prima e si somma al ricorso alla decretazione d'urgenza.

Credo che questo dovrebbe essere dunque uno degli elementi di preoccupazione e di intervento a livello costituzionale, proprio per ridare forza alla centralità del Parlamento. Per di più dobbiamo sapere che questa volta c'è stata una necessità: visto che la legge di bilancio era stata per molto tempo all'esame del Senato, è evidente che alla Camera dei deputati si è intervenuti per approvare nel milleproroghe una serie di misure necessarie che non erano state inserite nella legge di bilancio.

Questo è certamente l'altro problema che si pone, ovvero il fatto che, nel tempo, tale provvedimento si sia poi trasformato in una sorta di suppletiva della legge di bilancio. Dunque, tra maggioranza e opposizione, dovremmo qui assumerci tutti l'impegno di far tornare la legge di bilancio ad essere quell'atto che, in qualche modo, avevamo tentato di farla diventare. Mi riferisco cioè a un provvedimento che tratti i grandi temi tracciando il quadro programmatico, in una linea corposa e generale, ma che non entra e non assuma al suo interno tutti i microinterventi. Infatti, se poi si decide per i micro interventi - e questo riguarda tutti, maggioranza e opposizione, a seconda di come capita - poi evidentemente non c'entrano tutti e accade quel che accade, cioè si ricorre puntualmente, come appuntamento fisso, al decreto milleproroghe.

Inoltre vi è certamente anche una questione che riguarda la capacità. Noi siamo legislatori e variamo, magari anche all'unanimità, un provvedimento, ma spesso si verificano molti rallentamenti all'interno dei Ministeri; anche il provvedimento in esame reca misure volte a far sì che finalmente, dopo una lunga pausa di blocco del *turnover*, anche all'interno della pubblica amministrazione siano finalmente immesse forze nuove e giovani e quindi sia rinforzata la capacità e la professionalità della pubblica amministrazione.

Il provvedimento certamente esce "raddoppiato" dall'esame della Camera, su questo non c'è ombra di dubbio, ma bisogna rendersi conto che è avvenuto anche perché il Governo e la maggioranza hanno recepito molte delle istanze e delle ragioni dell'opposizione. Ci sono state molte misure oggetto di discussione. Cito, a titolo di esempio, il confronto sulle concessioni autostradali, che era certamente molto delicato e importante. Ebbene, con l'articolo 35 si introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza e risoluzione di concessioni stradali o autostradali. Ovviamente questo tema ci ha visto discutere molto anche dopo il crollo del ponte Morandi, ma nel confronto, quindi anche con le dovute mediazioni, a nostro avviso si è trovata una posizione certamente seria e meritevole di rispetto, anche perché sappiamo bene quale questione ci troviamo di fronte. Si tratta di concessioni - e questo vale in linea generale - sbilanciate in senso favorevole al concessionario, come ci ha detto la Corte dei conti in vari rapporti, quindi era comunque necessario intervenire con un riequilibrio.

Nel decreto-legge sono poi stati inseriti altri provvedimenti che oggettivamente sono necessari e rappresentano un passo in avanti. Tornando alla pubblica amministrazione, penso alla stabilizzazione di molti precari (perché sappiamo tutti che in tutti questi anni il primo datore di lavoro ad avere precari era di fatto la pubblica amministrazione) e all'inizio del percorso per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili in molte Regioni del Sud. Ci sono poi interventi per il rafforzamento di una serie di Ministeri, nonché per realizzare assunzioni di personale nelle Forze di polizia, nei Vigili del fuoco; si riaprono le assunzioni nelle Province e nelle città metropolitane, quindi si permette agli enti locali di portare a termine i nuovi ingressi già programmati in attesa delle nuove norme sul *turnover*.

Altri elementi importanti riguardano i contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,29)

(Segue DE PETRIS). A proposito del decreto-legge che abbiamo votato poche ore fa, si finanzia l'assunzione di 1.600 ricercatori di tipo B nelle università, si promuovono 1.034 ricercatori. Si mettono a disposizione 140 milioni per la cassa integrazione straordinaria per il 2020 e non dite che non può essere qualcosa che interessa tutti, maggioranza e opposizione, perché quanti hanno a cuore situazioni di crisi nei loro territori sanno che era necessaria. Si dà dunque un sostegno vero al reddito di decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici, dal gruppo Ilva a tutta l'enorme platea dei *call center* e ai lavoratori di tutte le aree di crisi industriale complessa.

Vi sono, poi, una serie di interventi sulla previdenza molto importanti, che riguardano anche le zone del terremoto, che certamente non risolvono i problemi. Ho sentito molti interventi oggi; ci sono ancora molte altre questioni da affrontare, ma si tratta comunque di un aiuto a quelle popolazioni che si trovano nel pieno delle conseguenze della tragedia.

Inoltre, il decreto-legge individua le risorse per riconoscere il salario accessorio ai 60.000 dipendenti delle agenzie fiscali e interviene non soltanto con una serie di assunzioni importanti in campo

sanitario, ma anche per contrastare la carenza dei medici; non è risolutivo, ma siamo in emergenza. Negli ospedali è stato disposto che fino al 2022, su base volontaria, in caso di esigenze delle ASL, potranno restare in servizio i medici fino a settant'anni e potranno essere assunti, anche se solo a tempo determinato, gli specializzandi dal terzo anno di corso.

Vi è infine lo slittamento al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione ai Comuni delle richieste di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali e artigianali.

Vorrei aggiungere molte altre cose: il *bonus* verde e quello per gli autoveicoli elettrici, di cui avevamo discusso molto in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio. Come vedete (è il discorso che facevo prima), si è trovata una composizione nel decreto milleproroghe.

Certamente ci sono anche delle ombre e lo dico con franchezza. Mancano norme che noi avremmo voluto ci fossero. Penso ad una per tutte: noi abbiamo ancora gli esodati in questo Paese. Ne abbiamo discusso nella legge di bilancio, non si è trovata la composizione, ma certamente resta un problema.

Personalmente avrei voluto - e so che parlo a nome di molti altri colleghi - che si risolvessero, non più, ancora una volta, con una proroga, le difficoltà per far entrare finalmente in funzione la norma che questo Parlamento aveva votato qualche anno fa all'unanimità relativa al divieto di sperimentazione per le sostanze di abuso e per gli xenotrapianti. Ci abbiamo lavorato e avevamo pensato che questa fosse la volta buona per riuscire a trovare una soluzione, ma almeno si sono aumentati i fondi per la ricerca con i metodi alternativi e sostitutivi: un piccolo passo in avanti, cui spero un domani seguiranno altri.

Il provvedimento - e lo voglio evidenziare - contribuisce a far fare molti passi in avanti a tante realtà in difficoltà e a diverse situazioni di sofferenza sociale. Esso chiude una fase della maggioranza e ne apre un'altra, non solo per affrontare i provvedimenti relativi all'emergenza economica derivante dall'impatto del coronavirus, ma anche per portare avanti con serietà e con determinazione le politiche per l'occupazione, la transizione ecologica, l'innovazione, la giustizia fiscale e sociale. Per questo motivo voteremo a favore del provvedimento e della fiducia al Governo. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD).*

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, alla luce del dibattito che si è svolto finora su questo provvedimento di proroga dei termini legislativi probabilmente farò un discorso che sembrerà anomalo. Cercherò di parlare del merito del provvedimento, cosa che molti hanno deciso di non fare, per rifilarci sermoni pieni di parole d'ordine, che sono sembrate tanto stanche e pigre, quanto infondate. Come si possa concentrare la discussione su un provvedimento di questa rilevanza sulla ossessione per la richiesta del voto anticipato, con un'alluvione di frasi fatte, di luoghi comuni che veramente hanno stufato, per i quali è difficilissimo non provare fastidio, a noi non riesce di capire. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Questo provvedimento, finché il nostro lavoro legislativo sarà strutturato come è strutturato oggi (e per fare una riforma non è sufficiente l'accordo della maggioranza) ha una grande rilevanza, perché rappresenta all'inizio dell'anno un completamento necessario delle scelte che si compiono con la legge di bilancio; è difficile esaminarlo separatamente dalla legge di bilancio.

Noi, nel fare questa valutazione in sede di dichiarazione di voto, dobbiamo ricordare che con la legge di bilancio si è fatta un'opera di discontinuità rilevante rispetto al passato (per il blocco dell'IVA, per l'aumento degli stipendi, per l'incremento della lotta all'evasione fiscale, per le misure nella sanità), e con le scelte che sono all'interno del provvedimento di proroga termini completiamo, in un certo senso, quel lavoro. Come è stato ben detto nell'intervento precedente al mio, si chiude una fase per aprirne un'altra, che dovrà essere di impegno forte per politiche di crescita e di coesione sociale.

Penso che si debba prestare molta attenzione ad alcune misure. Non voglio fare elenchi - ne sono stati fatti e giustamente - delle misure che sono in questo decreto-legge, ma sono molto importanti dal nostro punto di vista quelle per la pubblica amministrazione, per le stabilizzazioni dei precari nel pubblico impiego, per le assunzioni. Sono molto importanti le misure che si adottano per

l'amministrazione giudiziaria, per gli straordinari e per le assunzioni nei comparti della difesa e della sicurezza, per le Forze di polizia, per i Vigili del fuoco. Sono importanti i provvedimenti, che in questo decreto-legge sono presenti, di proroga del *bonus* verde e gli interventi a sostegno degli investimenti delle imprese che operano sui mercati esteri, nonché le misure di agevolazione ai Comuni che devono fare interventi di efficientamento energetico. Riteniamo che siano importanti anche le decisioni che sono state prese dal Governo, e poi dal Parlamento che ha confermato queste scelte, in termini di rafforzamento e di estensione delle misure di sostegno al reddito per le imprese e i lavoratori che si trovano nelle aree industriali di crisi complessa, e in particolare per i lavoratori dell'Ilva e dei *call center*.

A noi sembra che il segno dell'equità sia ben impresso su questo provvedimento e davvero non comprendiamo, alla luce dei suoi contenuti, come si possa - ed è stato fatto abbondantemente anche nel dibattito di oggi - mostrare così tanto disinteresse per il fatto che con questa misura legislativa noi diamo delle risposte concrete ad esigenze delle imprese e delle famiglie; affrontiamo delle emergenze, comunque la si voglia mettere. Si è reagito a tutto questo dicendo che siamo di fronte ad una "legge mancia". Dove sarebbero le mance? Non le vediamo. Si è reagito a tutto questo dicendo che bisogna andare a votare. Ma bisogna andare a votare che cosa? Adesso c'è da votare questo provvedimento, se vogliamo avere a cuore le esigenze delle famiglie e delle imprese di questo Paese.

Ci è stato detto che siamo uniti soltanto dalla paura di Matteo Salvini. Non vi sopravvalutate, colleghi della Lega: noi non siamo uniti dalla paura di Matteo Salvini (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), ma dalla voglia di fare proposte utili per questo Paese e di allontanarlo sempre più dall'orlo del burrone verso il quale l'arroganza di Matteo Salvini ci aveva portato. Questa è la cosa che ci unisce e voi dovrete... (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Che succede? Vedo un po' di agitazione.

PARRINI (PD). Voi dovrete, a nostro giudizio, cercare di essere più costruttivi, dimostrare maggiore senso di responsabilità e riconoscere i provvedimenti utili per quello che sono: cose che fanno bene all'Italia e agli italiani. Ma ancora una volta avete dato la dimostrazione di essere scarsamente capaci di fare questo. E anche il rumore, il brusio, il tentativo di disturbo del mio intervento, che mettete in campo in maniera abbastanza ridicola, è una prova della vostra inefficienza. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Senatore Parrini, in realtà il disturbo non era così importante, anzi; semmai, testimoniava che una parte del Senato la stesse ascoltando, quindi me ne potrei persino rallegrare.

MIRABELLI (PD). Vale sempre, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vale sempre, quando non è tale da provocare un vero disturbo non sostenibile.

GRASSI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non la vedo, presidente Grasso. (*Commenti*). Non Grasso, ma Grassi: chiedo scusa: si tratta di una «i»; siete in due.

Ne ha facoltà, senatore Grassi.

GRASSI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la ringrazio per la qualifica, che continua a non spettarmi, perché non sono Presidente.

PRESIDENTE. La faranno, la faranno, diceva Totò. (*Ilarità. Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

GRASSI (L-SP-PSd'Az). La ringrazio, di questi tempi un auspicio di buon augurio è sempre gradito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge milleproroghe è notoriamente un atto di amministrazione - in senso lato, consentitemi di dirlo - impropriamente affidato al ruolo di atto di normazione primaria. Così, la conversione del decreto-legge dovrebbe essere poco più di una presa d'atto, eppure anche ciò che appare come un oggetto meramente tecnico, come spesso accade nella vita, può raccontare molto di colui o coloro che l'hanno scritto, voluto e progettato.

Questo decreto-legge segnala che sullo sfondo vi è una rumorosa assenza di progettualità per il Paese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È un'occasione persa: un decreto-legge in cui dovrebbero trovare spazio differimenti di termini urgenti si trasforma in un pacchetto di misure eterogenee, microsettoriali e senza alcun coordinamento tra loro.

Se me lo consentite, posso fare alcuni esempi. All'articolo 6, si parla della proroga di termini in

materia d'istruzione, università e ricerca. Il comma 1 prevede la proroga per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Sono interessate tre università, le quali hanno fatto presente con una nota congiunta che, a causa della complessità degli appalti, non riusciranno a terminare le opere nel termine indicato. Sullo sfondo, la normativa in tema di appalti, che da tempo chiede di essere riformata.

All'articolo 35 si parla di disposizioni in materia di concessioni autostradali: si tratta di una norma con chiari profili ordinamentali, che potrebbero essere oggetto del normale *iter* legislativo, consentendo a questo Parlamento di lavorare e fare il proprio mestiere. Si prevede, nello specifico, che, in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade, per il periodo necessario all'individuazione del nuovo concessionario, l'Anas possa assumere la gestione delle strade. Tale procedura è in deroga all'articolo 176, comma 5-*bis*, del codice dei contratti pubblici. La norma segnala che questa maggioranza, ancora una volta, interviene con normative isolate in questioni di ben più ampio respiro e gravità. Questa norma è espressione di una maggioranza che non decide, lasciando in sospeso una questione che andrebbe affrontata in modo risoluto, in un modo o nell'altro, per dare chiarezza e certezza al Paese.

L'articolo 12 contiene una proroga di termini in materia di sviluppo economico e, al comma 1, interviene in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a motore elettrico. Nel corso dei lavori delle Commissioni non è stata approvata la proposta Galli, volta a consentire la cessione della relativa detrazione fiscale ai soggetti che acquistano e installano le infrastrutture di ricarica e ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il tema della conversione del parco circolante con motori elettrici viene ancora una volta affrontato in modo isolato, senza che sullo sfondo vi sia stata una seria interlocuzione con il più importante produttore automobilistico di questo Paese. In questo modo, senza un'adeguata programmazione, stiamo favorendo altri produttori, che non appartengono a questo Paese, con un grave danno per la nostra economia. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Sono esempi che dimostrano l'assenza di un progetto per il Paese e ciò accade in un momento in cui è più che mai necessario studiare un piano per rilanciare l'economia, che definirei straordinario, a sostegno delle imprese e delle famiglie.

Oggi ci troviamo a votare assunzioni al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, finanziamenti a specifiche accademie e scuole e contributi per migliaia di euro a un famoso complesso conventuale.

Il decreto milleproroghe - questo è il punto - non si può presentare isolato da una programmazione più ampia, altrimenti diventa solo un atto di bassa amministrazione, mortificante per il Parlamento. Servono risposte efficaci per le aziende e l'occupazione e non c'è attenzione alla parte produttiva ed efficiente del Paese che invece, oggi più che mai, ha bisogno di aiuto: 160 sono i tavoli di crisi aperti al Ministero dello sviluppo economico e il numero è in aumento, perché il Governo non ha avuto il coraggio di dire che la *plastic tax* sta uccidendo le nostre aziende e ha già portato una contrazione degli investimenti nel nostro Paese da parte di grandi soggetti industriali, danneggiando irreversibilmente lo sviluppo dell'Italia; e così nessuna soluzione per Taranto, nessun impegno per Whirpool e poi - ancora - il problema di Alitalia e Air Italy.

Avremmo voluto trovare ben altro non solo nel decreto-legge, ma nella politica di questo Governo. Abbiamo proposto molti emendamenti per intervenire sulla nuova disciplina delle ritenute e compensazioni fiscali in materia di appalti e subappalti. Penso a modifiche alla decorrenza e alla disciplina applicativa per riconoscere alle imprese un congruo tempo per l'adeguamento dei processi gestionali (sono tempi che variano, nelle ipotesi migliori, da quattro a sei mesi); all'esclusione degli enti locali dall'applicazione dell'articolo 4 del cosiddetto decreto fiscale 2019; all'aumento del tetto ai fini dell'applicazione della disciplina ora citata.

Oggi chiediamo che siano dati, sul modello Genova, che si è dimostrato efficiente, più poteri ai sindaci per dare appalti, aprire cantieri e rilanciare le opere pubbliche. Le infrastrutture di questo Paese, di cui si parla, sono a oggi dimenticate. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Si poteva stabilire che il 50 per

cento di questi lavori fosse assegnato per norma alle piccole e medie imprese, da tutti evocate ma sempre accantonate e messe ai margini, che sono quelle che soffrono di più l'attuale stato di emergenza.

Abbiamo proposto emendamenti per intervenire sulla *flat tax*, con il ripristino al 20 per cento per compensi tra 65.000 e 100.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2021; sulla mini *flat tax*, con la proroga di un anno dell'entrata in vigore dei nuovi limiti di accesso al regime mini *flat tax* fino a 65.000 euro. Abbiamo proposto la non riconferma della mini *flat tax* per i redditi più alti, che quest'anno avrebbe visto scattare l'aliquota del 20 per cento dell'Irpef e dell'IRAP, pari al 20 per cento del reddito per le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 e 100.000 euro. Questi sono profili critici. Inoltre, per lo scaglione fino ai 65.000 euro, seppur rimasto, si vede diminuire la platea per effetto di aumentati paletti, sui quali sorvolo per brevità.

Avremmo voluto trovare risposte a una crisi preannunciata. L'emergenza sanitaria - questa sì, grave - che si è abbattuta sul nostro Paese era in qualche modo prevedibile e non è accettabile che i governanti non se ne siano accorti per tempo. Si doveva e poteva agire prima e meglio per evitare questo stato di emergenza che, in questo momento, viene gestito in modo mediaticamente inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Stiamo offrendo un vantaggio incredibile agli altri Paesi che, con disprezzo della tanta decantata unione dei Paesi europei, agiscono per il loro tornaconto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ci auguriamo di vedere presto interventi in materia fiscale e previdenziale, con un esonero dagli adempimenti e versamenti delle imposte e della rata della cosiddetta rottamazione-ter che scade il 28 febbraio - non dimentichiamolo - per i contribuenti delle aree interessate dai focolai dove è presente il virus e una *free tax zone* di alcuni mesi una volta finita l'emergenza. Infatti, anche quando sarà ufficialmente finita, l'emergenza darà conto delle sue conseguenze per tempi lunghi che vanno gestiti sin da ora. Bisogna prevedere lo scenario peggiore per poter programmare adeguatamente gli interventi.

È necessario un fondo per il commercio e l'artigianato e la riproposizione di alcune proposte come la cedolare secca sugli immobili commerciali.

Non voglio approfittare oltre del tempo che mi è stato concesso. Credo adeguatamente di aver motivato la ragione per la quale la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione dichiara il proprio voto contrario alla questione di fiducia posta dal Governo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

[GALLONE](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, cara esponente del Governo, che ringrazio per la pazienza, per essere oggi rimasta qua, lei da sola, ad ascoltarci, e cari colleghi, oggi - così, per la cabala - celebriamo la tredicesima fiducia del Governo Conte II, la ventottesima parlando solo di quelle poste sui provvedimenti tra Governo Conte I e Governo Conte II. Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando la senatrice Taverna gridava dai banchi dell'opposizione qui in Senato, sgolandosi, «colpo di Stato» e «dittatura della maggioranza» al Governo PD? *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Lo stesso PD con il quale oggi governa serenamente. Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'onorevole Di Battista, in Aula, alla Camera, accusava il governo PD, lo stesso PD con il quale oggi il MoVimento 5 Stelle governa, di porre la fiducia, per approvare - mi scuso per il termine - le sue porcate? Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'attuale super ministro Di Maio interveniva in Aula parlando di emergenza democratica, di aberrazione istituzionale, riferendosi alle questioni di fiducia dei Governi PD della scorsa legislatura, con il quale governa?

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 17,54)

(Segue GALLONE). Quei memorabili giorni, a quanto pare, rimarranno congelati nella storia, non ritorneranno, ma noi ne conserveremo e ne perpetueremo la memoria.

E oggi risuona un assordante silenzio di fronte alle decine di opposizioni di fiducia poste dal Governo Conte I e Conte II, "la vendetta", mi viene da dire. L'articolo 77 della Costituzione è violato in maniera palese, così come l'articolo 70 che recita che è il Parlamento che è preposto a legiferare, che la

prerogativa legislativa è di queste Aule. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale, che ha richiamato agli obblighi di omogeneità delle materie e di una legge che dovrebbe essere funzionalizzata e specializzata. Tutto disatteso. Questo decreto-legge reca infatti proroghe di termini relative a un ventaglio talmente ampio e disomogeneo di materie, come ricordava stamattina il collega Pagano, e negli ambiti più svariati, da andare oltre ogni immaginazione. Proroga dei termini in materia di enti territoriali, non risolvendo però i problemi degli enti territoriali (vedi questione carenza segretari comunali o polizia locale per i Comuni, dove Forza Italia invece continua ad intervenire, anche un po' efficacemente, con un piccolo emendamento, ad esempio, approvato alla Camera).

Penso allo sfregio nei confronti dei cittadini delle aree terremotate che, anziché affrontare temi importanti e condivisi, invece rimangono fuori dal testo perché è rimasto fuori il tema che riguarda la proroga dell'esenzione delle case inagibili dopo il terremoto dal calcolo ISEE. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Ci sono 90.000 case inagibili soltanto nel Centro Italia, che dal primo gennaio di quest'anno, grazie al fatto che il Governo non ha inserito questa proroga nel testo che è stato emanato, rischiano di essere conteggiate ai fini del calcolo dell'ISEE. Credo che siamo di fronte ad un paradosso inaccettabile.

E ancora, il provvedimento al nostro esame reca proroga dei termini in materia di giustizia, non risolvendo i problemi della giustizia (vedi carenza del personale amministrativo dei tribunali e vedi la questione prescrizione che non è stata affrontata). (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Proroga termini in materia di infrastrutture, dove la norma sulle concessioni autostradali contenuta nel decreto aggiungerà confusione e provocherà danni a migliaia di lavoratori e a centinaia di aziende italiane impegnate a lavorare sulla nostra rete autostradale e rischierà di determinare un danno all'erario del Paese perché evidentemente ci saranno delle probabili penali da pagare all'Unione per effetto delle denunce dell'Unione europea stessa, per non parlare della reputazione del nostro Paese tra gli investitori internazionali. Quello che si deve pretendere da chi gestisce un bene pubblico come le autostrade è che lo faccia con diligenza, responsabilità e, nel caso di specie, che si occupi davvero di manutenzione.

Il proroga termini in materia di ambiente è senza soluzioni efficaci. Sono previsti semplicemente degli interventi *spot* con un sistema della transizione verso l'economia circolare che ancora vede Roma, la capitale d'Italia, costretta come il cuculo che mette le uova nel nido degli altri a portare i rifiuti in altre Regioni per l'ottusità dell'amministrazione grillina di non voler realizzare impianti.

Per quanto riguarda la proroga dei termini in materia di politiche sociali, cultura, università e commercio: penso alla cedolare secca sugli affitti non prorogata, che darà il colpo di grazia ai negozi di vicinato e alle botteghe. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Con il proroga termini intervenite in materia di scuola: ancora non riuscite a capire il grave *vulnus* che state creando, realizzando una discriminazione inaccettabile tra scuole statali e scuole paritarie, discriminandone anche il personale e impedendo alle famiglie la libertà di scelta educativa, per non parlare del collasso che colpirebbe la scuola statale - sottosegretario Malpezzi, lei sa che non mi riferisco a lei - senza l'alleanza e il sostegno della scuola paritaria.

Per quanto riguarda il proroga termini in materia di scuola e lavoro, cito il piano di internazionalizzazione delle pulizie nelle scuole, varato senza considerare né la funzionalità, né le conseguenze di questa stabilizzazione fasulla, come denunciato dall'Associazione nazionale delle imprese di pulizia e servizi integrati (ANIP) - Confindustria, che invece creerà almeno 5.000 disoccupati.

Con riferimento al proroga termini in materia di banche, sottolineo l'ennesima brutta figura del Governo sul fondo indennizzo risparmiatori: dopo aver strombazzato sui *media* e sui giornali economici un emendamento dei relatori che avrebbe consentito un anticipo di indennizzo del 40 per cento, l'emendamento è stato dichiarato inammissibile per estraneità per materia rispetto a tutti gli altri contenuti nel milleproroghe.

Chi più ne ha più ne metta, rivelando così di fatto la totale mancanza di visione e di organizzazione che vi fa lavorare guardandovi la punta delle scarpe. Noi, però, reagiremo alla violenza contro le

istituzioni usando l'arma della serietà e della competenza. Capiamo che l'unico luogo in cui potete ancora raccogliere un po' di fiducia sia all'interno delle Aule; ma, così facendo, state uccidendo la democrazia a colpi di decretazione d'urgenza: ventotto colpi. L'Italia ha un fisico bestiale per continuare a resistere, ma oggi ci stiamo avvicinando alla celebrazione dell'estrema unzione del bicameralismo perfetto ancora prima della riduzione del numero dei parlamentari, che toglierà definitivamente la voce ai cittadini. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. E dico estrema unzione e non funerale per lasciare un barlume di speranza rispetto al fatto che qualcosa possa succedere per sollevare il Paese dalla iattura dell'ennesimo Governo abusivo, usando la definizione peraltro data dal Movimento 5 Stelle quando al Governo non erano loro, ma i loro alleati.

Celebriamo contemporaneamente alla Camera e al Senato il rito della fiducia addirittura in prima lettura, come è successo per il decreto intercettazioni la settimana scorsa in Senato e oggi alla fiducia della Camera; decreto-legge, peraltro, che riporterà il Paese ai bei tempi bui dell'inquisizione.

Come opposizione siamo sconcertati perché siamo spiazzati dal fatto che state facendo tutto da soli: ci state togliendo il lavoro, ve la cantate e ve la suonate; andate a braccetto, ma intanto litigate mentre il Paese langue. Non è però più tempo di superficialità e incompetenza perché ora siamo proprio al capolinea. Non si può più scherzare: l'Italia sta affrontando una crisi senza precedenti. Parlo di crisi sanitaria e, di conseguenza, di crisi economica terribile, di cui è evidente la portata pesantissima, per affrontare la quale sarà necessario mobilitare ogni risorsa e approfondire ogni sforzo. Noi speriamo con tutto il cuore, per il bene del Paese, che non userete questa emergenza come scusa per le vostre fallimentari scelte italianicide. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Voi non vi limitate a imbavagliare il Parlamento e, di conseguenza, i cittadini, di cui noi siamo la massima rappresentanza, ma vi state arrogando ogni ruolo, litigando e minacciando, ma rimanendo saldi al Governo pur con gli evidenti limiti soprattutto in un momento in cui ben altra autorevolezza e levatura ci vorrebbero.

Mi riservo di consegnare il testo completo del mio intervento perché venga allegato al Resoconto della seduta odierna e mi avvio alla conclusione.

Mi lasci constatare, Presidente, ancora una volta, per motivare compiutamente il voto contrario del Gruppo Forza Italia, come questo ennesimo provvedimento blindato sia di fatto la premorte di qualsiasi coinvolgimento democratico. Chi, come me, è stato presente in quest'Aula anche nei banchi della maggioranza parlamentare, ricorda bene quanta collaborazione vi fosse con le opposizioni. Noi avremmo anche potuto accettare la vostra arroganza politica, la vostra maleducazione istituzionale, se fosse stata giustificata dalla cura per il Paese. Ma il Paese sta precipitando e noi abbiamo il potere oggi di fare da paracadute e domani da motore propulsore, quando finalmente il centrodestra riuscirà a tornare al Governo perché i cittadini si potranno esprimere.

Ecco perché Forza Italia non darà la fiducia al Governo su questo provvedimento. Veda, caro collega Parrini, esponente di quel PD che fino a poco tempo fa gridava dai banchi dell'opposizione con forza e con interventi pieni di quelle che lei ha definito frasi fatte, noi non abbiamo cambiato idea. Le mance noi le vediamo e vogliamo andare a votare, al contrario di voi che avete accettato un matrimonio riparatore piuttosto che tornare a casa. *(Commenti del senatore Mirabelli)*. Non ti preoccupare. Pensate a voi.

Concludo ricordando me stessa che, se il bello della democrazia è che tutti possono parlare, la grandezza di un Governo dovrebbe risiedere nella capacità di ascoltare. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, stiamo discutendo della conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2019, il cosiddetto milleproroghe, che interviene in numerose materie come da ampia tradizione governativa.

Questo provvedimento contiene misure importantissime che impattano sulla vita reale degli italiani, alcune delle quali sono figlie di battaglie storiche del MoVimento 5 Stelle e facevano parte del nostro programma da anni. Quindi, siamo particolarmente orgogliosi di poterle approvare. Voglio passarle

brevemente in rassegna, limitandomi a quelle che ritengo più significative.

Per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, il contrasto ai cambiamenti climatici e l'abbattimento della produzione dei gas serra, il decreto-legge al nostro esame proroga a tutto il 2020 gli incentivi per l'acquisto degli autoveicoli elettrici e ibridi. Grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle alla Camera abbiamo abbassato la soglia delle emissioni gassose dei motori al di sotto della quale è possibile accedere agli incentivi. In questo modo potenziamo ancor di più il contenuto ambientale della misura, a conferma che per noi del MoVimento 5 Stelle l'ambiente non è uno *slogan* ma è un impegno che mettiamo in ogni nostra azione di Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sempre nell'ambito del contrasto ai cambiamenti climatici e più precisamente in tema di produzione di energie rinnovabili, un nostro emendamento dà la possibilità ai cittadini, che siano essi condomini dello stesso edificio, commercianti, artigiani o anche pubbliche amministrazioni, di unirsi in gruppo di consumo per condividere l'energia elettrica rinnovabile prodotta, che potrà quindi essere consumata sul posto, stoccata per essere utilizzata nelle ore notturne o immessa nella rete per la parte non utilizzata.

Ancora, sempre in ambito ambientale, in questo caso marino e terrestre, e sempre grazie ai nostri emendamenti alla Camera, estendiamo a trenta mesi la moratoria sulle trivellazioni e sulla pratica *air gun* per la ricerca ed estrazione di combustibili fossili. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Spostiamo in avanti, di sei mesi, sia il termine per il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), sia il blocco delle trivelle e degli *air gun*, che hanno effetti inaccettabili su balene, capodogli e delfini, ma anche sul plancton: in sostanza, sull'ecosistema marino. Il prossimo passo - ed è questo il nostro auspicio - sarà quello di bandire definitivamente nuove trivellazioni sul territorio nazionale a tutela del nostro ambiente, con l'obiettivo di rilanciare, migliorandole, le produzioni di energia rinnovabili, nonché la riqualificazione energetica del Paese. L'obiettivo è duplice e si tende sia ad avere una pianificazione energetica che tuteli sempre più le zone fragili e pregiate della nostra Italia, sia a dare ulteriore impulso allo sviluppo economico e tecnologico basato sul rispetto dell'ambiente: il *green new deal*. Ancora una volta i nostri sono fatti concreti e zero chiacchiere.

Per ciò che riguarda le tasche dei cittadini, in particolare la prevista fine del mercato tutelato di energia elettrica e gas, rinviando il termine al 2022 per le famiglie e le microimprese e al 2021 per gli altri soggetti. Il termine previsto per quest'anno era insostenibile, perché tantissimi consumatori non sono ancora informati sulla transizione verso il mercato libero e su cosa essa comporti. Ma, soprattutto, abbiamo verificato che solo una piccola parte delle attuali offerte sul mercato libero, destinato alle famiglie, prevedeva prezzi uguali o inferiori a quelli attuali del mercato tutelato. Quindi, senza il nostro intervento, il passaggio dal mercato tutelato a quello libero avrebbe comportato bollette più alte per milioni di italiani: 22 milioni sarebbero state le famiglie coinvolte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo per noi era inaccettabile e lo abbiamo evitato. Il prossimo passo sarà di fare in modo che il libero mercato, quello vero, e cioè la concorrenza, abbia come conseguenza una diminuzione delle bollette e non il loro aumento.

Per ciò che riguarda il contrasto al lavoro precario e la battaglia per la dignità dei lavoratori, uno dei capisaldi dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle, legiferiamo in materia prorogando, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di stabilizzare i dipendenti pubblici precari. Com'è noto, eravamo già intervenuti in questa materia nell'ambito dei dipendenti privati con il cosiddetto decreto dignità che, a differenza delle errate previsioni dei profeti di sventura, che anche in quest'Aula lo avevano bollato "decreto disoccupazione", il decreto dignità è stato un successo clamoroso *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ)*.

Ha prodotto quasi 300.000 contratti a tempo indeterminato in più, con incrementi di oltre il cento per cento rispetto ai periodi precedenti, invertendo un *trend* negativo che i bravi, quelli che governavano prima, si portavano dietro dal 1997: questi sono i risultati. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Lucidi)*.

Ci siamo presi gli insulti e le risatine dei soloni di turno e di chi evidentemente non ha a cuore gli italiani, ma i fatti ci hanno dato ragione. Continuate pure a deriderci mentre noi facciamo l'interesse degli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ)*.

Ora vengo al tema che a noi del MoVimento 5 Stelle sta molto a cuore, che riguarda la gestione e la

valorizzazione dei beni pubblici e quanto le gestioni virtuose e illuminate siano decisive in un processo di sviluppo economico sostenibile e che guarda al futuro. Ma a questo tema attiene anche un altro aspetto, e cioè quanto sia nostro dovere, come rappresentanti del popolo, fare esclusivamente gli interessi dei cittadini e non quello delle *lobby*, dei potentati economici e degli amichetti che finanziano le campagne elettorali o i mezzi di informazione. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ).*

Mi riferisco alla materia delle concessioni autostradali e ai regali che in passato lo Stato, con le sue articolazioni, e la politica hanno fatto all'imprenditore privato, accettando di sottoscrivere un contratto capestro che favoriva esclusivamente il concessionario - cioè Autostrade per l'Italia, controllate da Atlantia e quindi dalla famiglia Benetton - a scapito del concedente, cioè a scapito di tutti noi cittadini. Con quel contratto totalmente sbilanciato e folle dal punto di vista economico e finanziario si è consentito al concessionario di realizzare guadagni colossali e sicuri, enormemente superiori a qualsiasi altro esempio nel mondo di operatori del mercato nello stesso settore, senza rischio d'impresa. Alla faccia del libero mercato di cui anche molti in quest'Aula si riempiono la bocca! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il canovaccio è stato sempre il solito: si vogliono privatizzare gli utili e si collettivizzano le perdite, cioè il sogno di ogni pseudo - quello vero non fa così -imprenditore. È una beffa, e un insulto per i milioni di nostri piccoli micro e medi imprenditori che costituiscono l'ossatura produttiva del nostro Paese, che ogni giorno alzano la serranda della loro attività e non chiedono nulla allo Stato, anzi con le tasse contribuiscono al benessere collettivo! *(Applausi dal Gruppo M5S. Brusio).*

Signor Presidente, le chiederei di poter svolgere il mio intervento con un minimo di tranquillità. *(Richiami del Presidente).*

Quel contratto folle conteneva poi clausole quasi esilaranti, se non fossero tragiche per il Paese, come - per esempio - prevedere il diritto per il concessionario di vedersi riconosciuto un risarcimento miliardario in caso di revoca della concessione, anche se essa era conseguente a gravi inadempimenti del concessionario stesso.

Questo regalo - ve lo voglio ricordare - nonostante gli avvertimenti e le censure degli organismi di controllo e di regolazione, fu blindato per legge, tra il 2007 e il 2008, tra i Governi Prodi e Berlusconi. Siamo dovuti arrivare noi per cambiare le cose! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

Nell'articolo 35 di questo decreto milleproroghe si stabilisce che, qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 186, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il cosiddetto codice degli appalti, anche in sostituzione delle eventuali clausole difformi presenti nella convenzione, anche se approvate per legge - come in questo caso - che sono da intendersi nulle.

Noi stiamo parlando di inadempimenti gravi. Ebbene, mi dovete spiegare che cosa deve accadere ancora perché sia chiaro l'inadempimento di Autostrade per l'Italia? Non bastano i 43 morti del ponte Morandi? Non bastano i pezzi di galleria caduti, dove si è evitata una strage per puro caso? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non bastano le risultanti agghiaccianti delle indagini sul ponte Morandi, su quella tragedia, che dimostrano che le mancate manutenzioni erano causate solo dalla voglia di fare più denaro e più utili da distribuire agli azionisti e al *management*? Tanto, chi se ne importava della vita dei cittadini? Tanto c'era la prescrizione, che cancellava tutto, come è successo a Viareggio, come è successo per il caso Eternit e come è successo tante altre volte! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).* Con questa norma, abbiamo ripristinato il primato dell'interesse pubblico, il primato della vita umana sulla avidità e sul denaro! *(Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).* Siamo arrivati ai fischi, ma va benissimo.

Infine, abbiamo bloccato l'aumento dal 2020 dei pedaggi autostradali fino alla presentazione, da parte del concessionario, di un piano economico finanziario aggiornato... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione.

PRESIDENTE. Può consegnare il testo, senatore Pellegrini.

PELLEGRINI Marco (M5S). In conclusione, vorrei dire che i regali in questo campo sono ben che finiti. Si è cambiato registro.

Per quanto fin qui illustrato, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle alla questione di fiducia. Lo annuncio con orgoglio! (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Siclari*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Siclari.

(*Il senatore Segretario Carbone e, successivamente, il senatore Segretario Durnwalder fanno l'appello*).

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Angrisani, Astorre, Auddino

Bini, Biti, Boldrini, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cerno, Cioffi, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Evangelista

Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giarrusso, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevicchi, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Paragone, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Pittella, Presutto

Puglia

Quarto

Rampi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Russo

Santangelo, Santillo, Sbröllini, Sileri, Stefano, Steger

Tarico, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco

Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono, Zanda

Rispondono no i senatori:

Arrigoni

Bagnai, Balboni, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Briziarelli, Bruzzone

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Centinaio, Corti, Craxi
Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Poli, De Vecchis
Ferro, Floris, Fregolent
Gallone, Gasparri, Giro, Grassi
Iannone, Iwobi
La Pietra, La Russa, Lucidi
Malan, Mallegni, Martelli, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani, Nisini
Ostellari
Pagano, Papatheu, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Pianasso, Pichetto
Fratin, Pillon, Pittoni, Pucciarelli
Quagliariello
Rauti, Ripamonti, Rivolta, Romani, Romeo, Rufa, Ruspandini
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Stefani
Tiraboschi, Tosato
Urraro, Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali, Zaffini, Zuliani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	251
Senatori votanti	250
Maggioranza	126
Favorevoli	154
Contrari	96

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 162.

Giunta per il Regolamento, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che domani, al termine dell'informativa del Ministro della salute sul coronavirus, è convocata la Giunta per il Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la prossima settimana, a partire da mercoledì 4 marzo, alle ore 9,30, saranno discussi i decreti-legge sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea dal 27 febbraio al 5 marzo 2020:

Giovedì	27	febbraio	h. 9	- Informativa d e l Ministro della salute s u l

				coronavirus
Mercoledì	4	marzo	h. 9,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19 (ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (scade il 23 aprile)
Giovedì	5	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1698 - Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente (voto finale entro il 7 marzo) (scade il 5 aprile)

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	5'
FI-BP		48'
L-SP-PSd'Az		47'
PD		36'
Misto		28'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1698

(Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		60'
Governo		60'
Votazioni		60'
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	31'
FI-BP	1h	7'
L-SP-PSd'Az	1 h	6'
PD		50'
Misto		39'
FdI		38'
IV-PSI		38'
Aut (SVP- PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 27 febbraio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,14*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (**1664**) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(*Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*)

1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è

conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

«11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

EMENDAMENTI

1.1

[Russo](#), [Vanin](#), [Corrado](#), [Montevecchi](#), [Granato](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca»;

b) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca», e le parole: «Ministro dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministro dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

1.10000/100

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Approvato

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione" e alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca."»

1.10000/101

[Sbrollini, Faraone](#)

Assorbito

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione"».

1.10000/102

[Sbrollini, Faraone](#)

Assorbito

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca".»

1.10000/103

[Sbrollini, Faraone](#)

Ritirato

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), punto 5) premettere, il seguente periodo: «Al comma1, capoverso 51-quater, dopo le parole "di cui all'articolo 51-ter." aggiungere il seguente periodo: "Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese."».

1.10000

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nell'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca»;*

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 1, capoverso «Art. 49», nel comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;*

2) *al comma 1, capoverso «Art. 50», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'intero sistema*

formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» *con le seguenti*: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore», *dopo le parole*: «programmi operativi», *inserire le seguenti*: «nazionali nel settore dell'istruzione» e *dopo le parole*: «finanziati dall'Unione europea», *inserire le seguenti*: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

3) *al comma 1, capoverso* «Art. 51», *nel comma 1, sostituire la parola*: «ventiquattro» *con la seguente*: «venticinque»;

4) *al comma 1, capoverso* «Art. 51-ter», *nel comma 1, sostituire le parole*: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica», *con le seguenti*: «; dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori»; *sostituire le parole*: «attuazione delle norme comunitarie e internazionali» *con le seguenti*: «attuazione delle norme europee e internazionali»; *sostituire le parole*: «comunitario ed» *con le seguenti*: «europeo e» e *dopo le parole*: «programmi operativi» *aggiungere la seguente*: «nazionali»;

5) *al comma 2, sostituire le parole*: «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti*: «655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

c) *all'articolo 3*:

1) *al comma 1, dopo le parole*: «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti*: «presso detto Dipartimento»;

2) *al comma 2, dopo le parole*: «sono assegnate» *inserire le seguenti*: «le strutture», e *dopo le parole*: «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti*: «presso detto Dipartimento»;

3) *dopo il comma 3, inserire i seguenti*:

«3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, di 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro nel 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dal 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto delle «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.»

4) *sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti*:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti

vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3 partecipa alla procedura di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.»

5) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.»

6) *sopprimere il comma 7;*

6-bis) *sopprimere il comma 8;*

7) *dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale."

9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento.»;

d) *all'articolo 4:*

1) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.»

2) *al comma 3, sostituire le parole «nonché il successivo conferimento degli incarichi» con le seguenti:* «nonché del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano, altresì, il successivo conferimento degli incarichi»;

3) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra l'altro, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.»;

4) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio, tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.»;

e) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.»;

f) allegare al decreto-legge la seguente tabella:

«Tabella A (articolo 3, comma 3-bis)

	Dirigenti di prima fascia	Dirigenti di seconda fascia	III area funzionale	II area funzionale	I area funzionale
Ministero dell'istruzione	25	381	2.307	2.909	3.483
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	1	6	130		
di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva		190			
Ministero dell'università e della ricerca	6	35	195	244	295
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	1	3	60		

3, comma 6					
Totale	31	416	2.502	3.153	3

1.100

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «e di 80.000 annui» con le seguenti: «e di euro 80.000 annui»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti:

«Capo XI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Art. 49.

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 50.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31

dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione.

Art. 51.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Capo XI-bis

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 51-bis.

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 51-ter.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di

formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. Art. 51-*quater*.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-*ter*.».
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.10000/100

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 50», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione»*

b) *al capoverso «Art. 51-*ter*», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».*

2.2

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore"

2.2 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di

lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore" e, alla fine, dopo le parole "nonché dalla vigente legislazione" *inserire le seguenti*: "ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni."

2.3

[Granato](#), [Montevecchi](#), [Vanin](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51», con il seguente:

«Art. 51

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti».

Consequentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché, per 0,193 milioni di euro nel 2020 e 0,231 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:

«Art. 51

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti."

2.5

[Sbrollini](#), [Parente](#), [Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.5

Al comma 1, capoverso «Art. 51», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite numerico, al fine di favorire il rilancio dell'offerta formativa nell'area funzionale dell'istruzione tecnica e professionale e di potenziare l'alleanza strategica con il mondo del lavoro, anche in chiave di sostegno all'orientamento, all'occupabilità e alla crescita economica sostenibili, nella definizione dell'assetto organizzativo del Ministero, una posizione di livello dirigenziale generale, fra quelle da destinare ai due dipartimenti, è individuata in via esclusiva per attendere alle

specifiche finalità di cui sopra, assicurando altresì l'attribuzione di funzioni distinte da quelle attinenti all'istruzione liceale.».

G2.5 (già em. 2.5)

[Sbrollini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1664,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.5.

(*) Accolto dal Governo

2.6 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica».

2.7

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, dopo la parola: «coreutica», aggiungere le seguenti: ", nonché le funzioni di valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese"

2.101

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1 sostituire le parole: «delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale» con le seguenti: «delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.100

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1, sostituire le parole: «in materia universitaria e alta formazione» con le seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione».

2.8

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole «completamento dell'autonomia universitaria» inserire le seguenti: «e dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*
- b) dopo le parole «formazione di grado universitario» inserire le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale»;*
- c) dopo le parole «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» inserire le seguenti: «e accademica».*
- d) dopo le parole «e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*
- e) dopo le parole «diffusione della cultura scientifica» inserire le seguenti: «e artistica».*

2.9

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.9

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», sostituire le parole «cura dei rapporti con l'», con le seguenti: «funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'».

2.10

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «ed internazionale», inserire le seguenti: «valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, promozione e facilitazione del trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese».

2.11

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «cultura scientifica;», inserire le seguenti: «congiuntamente con i Ministeri competenti, funzioni di supporto alla costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale;».

2.12

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-quater» apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*
- b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta alle posizioni dirigenziali afferenti alle predette aree funzionali una posizione di livello dirigenziale generale è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*
- c) al comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»*

2.13 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»

G2.7 (già emendamenti 2.7, 2.10, 2.11, 3.1)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

V. testo 2

Il Senato,

preso atto della propensione delle Università e degli Enti di Ricerca verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze ed il legame con le diverse parti sociali ed il mondo delle imprese;

atteso il ruolo determinante attualmente svolto dal settore accademico nell'ambito della comprensione e dell'analisi dei mutamenti sociali che oggi giorno modificano radicalmente gli assetti economici, sociali e culturali,

impegna il Governo:

ad introdurre, tra le aree funzionali del Ministero dell'Università, un'area specificamente dedicata agli obiettivi della "terza missione", dedicata alla valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica allo sviluppo sociale, all'apertura da parte delle istituzioni universitarie verso la società, i cittadini e le imprese, al trasferimento e all'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese, al supporto della costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti;

a ridenominare, nell'ottica del perseguimento della "terza missione", la "Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati" del Ministero dell'Università in "Direzione generale per il coordinamento, la valorizzazione e il trasferimento della ricerca e dei suoi risultati".

G2.7 (testo 2) (già emendamenti 2.7, 2.10, 2.11, 3.1)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

preso atto della propensione delle Università e degli Enti di Ricerca verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze ed il legame con le diverse parti sociali ed il mondo delle imprese;

atteso il ruolo determinante attualmente svolto dal settore accademico nell'ambito della comprensione e dell'analisi dei mutamenti sociali che oggi giorno modificano radicalmente gli assetti economici, sociali e culturali,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

introdurre, tra le aree funzionali del Ministero dell'Università, un'area specificamente dedicata agli obiettivi della "terza missione", dedicata alla valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica allo sviluppo sociale, all'apertura da parte delle istituzioni universitarie verso la società, i cittadini e le imprese, al trasferimento e all'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese, al supporto della costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti;

ridenominare, nell'ottica del perseguimento della "terza missione", la "Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati" del Ministero dell'Università in

"Direzione generale per il coordinamento, la valorizzazione e il trasferimento della ricerca e dei suoi risultati".

(*) Accolto dal Governo

G2.9 (già emendamento 2.9)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

V. testo 2

Il Senato,

preso atto delle strategiche funzioni svolte dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell'ambito della garanzia della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR,

impegna il Governo:

ad assegnare al Ministero dell'Università compiti più penetranti di quelli previsti dal presente decreto nei confronti dell'Anvur al fine di conferire al Ministero medesimo una più generale funzione di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia.

G2.9 (testo 2) (già emendamento 2.9)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

preso atto delle strategiche funzioni svolte dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell'ambito della garanzia della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR,

impegna il Governo a valutare la possibilità di assegnare al Ministero dell'Università compiti più penetranti di quelli previsti dal presente decreto nei confronti dell'Anvur al fine di conferire al Ministero medesimo una più generale funzione di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia.

(*) Accolto dal Governo

G2.100

[Montevecchi](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, premesso che:

il provvedimento è finalizzato all'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, con la conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con riferimento all'articolo 2, al Ministero dell'Università e della ricerca - fatta salva la piena autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca - sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in coerenza con quanto stabilito a far tempo dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

inoltre il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'assegnazione al Ministero dell'Università e della ricerca delle strutture e delle risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo;

considerato che:

la ricerca, se valorizzata adeguatamente, rappresenta un elemento di crescita esponenziale per il nostro Paese, troppo spesso costretto a sacrificare i giovani più promettenti e le menti più brillanti che si vedono costretti a cercare lavoro all'estero perché in Italia non trovano il giusto spazio;

la Raccomandazione della Commissione (2005/251/CE), riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, presupponeva la creazione e la posa in opera di un "ambiente contrattuale" *ad hoc* per aumentare l'attrattività delle attività di ricerca e, nel caso italiano, per ridurre o azzerare la "fuga dei cervelli";

considerato altresì che:

numerosi problematiche relative alla ricerca sono generate e condizionate dalla scarsa rappresentanza sindacale dei ricercatori, non prevedendo la normativa vigente, infatti, un comparto di contrattazione specifico per il personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR);

la peculiarità di tale comparto risultata pertanto assai poco discussa e valutata nelle sedi di contrattazione integrativa, considerando, in proporzione, il numero ben più elevato del personale della Scuola (circa un milione di addetti), rispetto ai 25 mila degli EPR e i circa 50 mila delle Università;

valutato infine che:

è importante che il comparto dei lavoratori della ricerca sia ben rappresentato in relazione all'importanza che lo stesso può avere nella crescita del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, degli Enti di cui all'articolo 1 e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Ripartizione delle strutture e degli uffici)

1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e

dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo.

3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità di cui al primo periodo, è redatta una graduatoria secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell'organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al periodo precedente, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al terzo periodo, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Restano comunque ferme le posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ministero, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo personale è comunque assegnato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

7. La dotazione organica complessiva dei due ministeri non può essere superiore a quella del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza oneri

aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

EMENDAMENTI

3.1

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, sostituire le parole: «e la valorizzazione» con le seguenti: «, la valorizzazione e il trasferimento».

3.2

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.10000

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4 sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo»;*
- b) *al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio».*

3.3

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle norme concernenti le ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 65 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Il Ministero dell'università è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 35 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Nelle more dello svolgimento delle predette procedure concorsuali, per poter consentire l'immediato funzionamento delle strutture, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università sono autorizzati a ricorrere, a valere sulle facoltà assunzionali residue relative al *budget* degli anni precedenti, in proporzione pari rispettivamente al 75 per cento e al 25 per cento delle somme disponibili, agli altri strumenti di reclutamento previsti dalla normativa vigente nei limiti dei corrispondenti profili professionali.»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100 (testo 2)/1

[Sbrollini, Faraone](#)

Approvato

All'emendamento 3.0.100 (testo 2), dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno 3 anni entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione».

3.0.100 (testo 2)

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Funzione dirigenziale tecnica)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma *4-bis*, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.»

3.0.200 (testo 3)/100

[Verducci](#)

Ritirato

All'emendamento 3.0.200 (testo 3), sopprimere il comma 1.

3.0.200 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. All'articolo 12, comma *4-ter* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, nella lettera *e-ter*), la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";

b) all'articolo 35, dopo il comma *3-ter* è inserito il seguente: "*3-quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del dottorato di ricerca di cui alla lettera *e-ter*), del comma 3, e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.";

c) all'articolo 52, comma *1-bis*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma *3-quater*".».

3.0.300 (testo 3)/100

[Giro, Malan](#) (*)

Respinto

All'emendamento 3.0.300 (testo 3), al capoverso «Art. 3-bis» apportare le seguenti modificazioni:
- *al comma 2, dopo le parole: "2021/2022" aggiungere le seguenti "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa."»;*
- *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio."»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.0.300 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo così individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca.

6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

9. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-*bis* e 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

12. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

EMENDAMENTI

4.1

[Moles](#), [Gallone](#), [Modena](#)

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015 n.107, con particolare riferimento all'attuazione dei decreti legislativi previsti all'articolo 1 comma 180, nonché per dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione e formazione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale di seconda fascia già facente parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano scoperte per oltre il 50 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad effettuare nell'anno 2020 un piano straordinario di reclutamento, mediante apposita procedura selettiva, finalizzato all'inquadramento - su richiesta degli interessati - nel ruolo dei dirigenti tecnici di seconda fascia dei rispettivi dicasteri di coloro che, alla data di indizione della procedura:

a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno cinque anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

c) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

4-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma precedente accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale. Salvo buon esito della selezione, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con esito positivo.

4-quater. Le misure di cui al comma 4-bis sono effettuate a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla legge

20 dicembre 2019 n. 159. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 2.141.755,7 euro a decorrere dal 2020.».

4.100

La Commissione

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole: «con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca».

4.101 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 12, sostituire le parole: «regolarità amministrativo» con le seguenti: «regolarità amministrativa».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

5.1

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.10000

Sopprimere l'articolo.

5.100

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

All'articolo 3-bis, come introdotto dall'emendamento 3.0.100, alla lettera e-bis) del comma 1, come introdotta dall'emendamento 3.0.100/1, sostituire le parole: «del Ministero dell'istruzione» con le seguenti: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione».

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica ([1729](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Bernini](#), [Malan](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1729, di conversione in legge del decreto-legge, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca di proroghe di termini relative a un ampio e disomogeneo ventaglio di materie, negli ambiti più svariati: proroga di termini in materia di enti territoriali, di giustizia, di ambiente, di infrastrutture, di politiche sociali, di istruzione e università, di cultura, di salute, di eventi sismici, di sport, di banche popolari e gruppi bancari cooperativi, di finanziamento

degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese;

il decreto-legge che dispone la proroga di termini previsti da disposizioni legislative è diventato, da diversi anni, una consuetudine del Parlamento e rappresenta, sotto certi aspetti, un segno di un approccio legislativo sbagliato perché introduce norme irrealistiche o sbagliate costringendo a prorogarne l'entrata in vigore o l'efficacia e, sotto altri, l'incapacità della pubblica amministrazione o del governo di rispettare i tempi previsti dalle leggi;

il ricorso sistematico ad un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in numerosi ambiti - non a caso da sempre definito "mille-proroghe" - rende l'esame dei presupposti della necessità e dell'urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione rispetto alle specifiche norme privo di significato, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

il contenuto disorganico ed eterogeneo, si pone altresì in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge; in particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

come si legge nella citata sentenza, infatti, quest'ultima disposizione, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte - costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;

più di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 4 dicembre 2019, nel pronunciarsi sull'incompatibilità tra la carica di commissario ad acta della regione Molise e qualsiasi incarico istituzionale presso la regione commissariata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-*septies* aggiunto in Parlamento durante l'iter di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, perché non omogeneo con il provvedimento d'urgenza;

come si legge nella sentenza, "l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Tale violazione non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (sentenza n. 22 del 2010);

occorre ribadire che «la legge di conversione [...] rappresenta una legge "funzionalizzata e specializzata" che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei (ordinanza n. 34 del 2013), ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico» (sentenza n. 32 del 2014);

giòva ricordare che anche il decreto-legge fiscale 26 ottobre 2019, n.124 inizialmente costituito

da 56 articoli, è stato approvato, con una sola lettura da parte della Camera (avendo il Senato solo confermato/vidimato il lavoro del primo ramo) con oltre 90 articoli, rendendo palese l'eterogeneità delle disposizioni in esso contenute;

il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che anche nel corso della presente legislatura, stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo ricorso all'apposizione della questione di fiducia; considerato che:

appare scontato che l'aspettativa del decreto "mille proroghe", anzi la certezza della sua emanazione con cadenza sistematica, in quanto prassi ormai consolidata, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti;

come più volte evidenziato anche nel corso della passata legislatura, il decreto-legge reca con sé l'idea di ritardi nell'attuazione di leggi e della non omogeneità dei temi che vengono di volta in volta affrontati;

è evidente quindi che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale - tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 - affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario; in tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;

molti dei casi di proroga di termini contemplati nel provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, oltretutto «straordinari», come previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione;

emerge, pertanto, come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili ed urgenti, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti, nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;

in realtà, lo strumento della decretazione d'urgenza - e soprattutto quello in materia di proroga di termini di legge - dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;

il decreto-legge, inizialmente composto da 44 articoli, ha subito numerose integrazioni nel corso dell'esame alla Camera ed è stato trasmesso al Senato con 79 articoli che incidono su materie palesemente eterogenee: stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili, comparto sicurezza e difesa, piattaforme digitali per i pagamenti verso la P.A., tassa automobilistica dei veicoli in locazione a lungo termine, disposizioni in materia di osservatorio nazionale di persone con disabilità, proroga del termine di richiesta di agevolazioni per attività commerciali, contributi agli enti locali per la progettazione per la messa in sicurezza del territorio, disposizioni in materia di reclutamento e abilitazione di docenti della scuola secondaria, screening oftalmologico straordinario, misure di contenimento della spesa e dei poteri di vigilanza Consob, accisa sui sigari, estensione dell'aliquota ridotta della cedolare secca, cartolarizzazioni, requisiti di ammissione all'esame di stato nelle scuole in lingua tedesca e nelle località ladine, assunzioni di dirigenti scolastici, assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo del ministero della giustizia, stanziamenti per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a.,

misure per il riequilibrio finanziario dell'Inpgi e sospensione della norma sul commissariamento, assegni nucleo familiare per i dipendenti di Poste italiane, Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, attribuzione di classi di merito delle assicurazioni per la responsabilità civile sulle auto, piani di gestione dello spazio marittimo, formazione al salvamento acquatico, programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, rifinanziamento del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, disposizioni relative al sisma in Abruzzo e al sisma in Emilia Romagna, disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della P.A. nei piccoli comuni, modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni, ampliamento della dotazione organica della Corte dei Conti, disposizioni in materia di screening neonatali, figure professionali per le cure palliative, spesa per il personale degli enti del SSN, edilizia sanitaria, sicurezza nazionale cibernetica, presidenza italiana del G20, rifinanziamento del Piano per il made in Italy, monopattini elettrici, disposizioni in materia di concessioni autostradali, contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, utilizzo da parte delle province e delle città metropolitane dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, potenziamento delle Agenzie fiscali;

L'articolo 1, ai commi 10-*duodecies* e 10-*terdecies*, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, interviene rispettivamente sulla disciplina attuativa delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento dei docenti della scuola secondaria, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione la costituzione di una Commissione nazionale di esperti per la definizione delle sole prove scritte e delle griglie di valutazione, e sulla procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione di docenti del medesimo ordine di scuola;

L'articolo 7 - rubricato *Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo* - nel corso dell'esame alla Camera ha subito copiose modifiche aggiuntive di commi che pur incidendo sulla materia del turismo e delle attività culturali, non tutti recano proroghe di termini (il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea; i commi 9 e 10 stabilizzano il Fondo nazionale per la rievocazione storica; il comma 10-*ter* autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore di festival, cori e bande; il comma 10-*quater* reca disposizioni in materia di assunzioni nel MIBACT; il comma 10-*quinqies* incrementa per il 2020 il contributo a favore dell'istituzione culturale Accademia Vivarium Novum, con sede a Roma, e lo rende stabile a decorrere dal 2021; i commi 10-*sexies* e 10-*septies* dell'articolo 7 autorizzano la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo parziale) a tempo pieno, dall'a.s. 2020/2021, dei soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo (a tempo parziale) dall'a.s. 2018/2019, non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla Legge di bilancio 2019; i commi 10-*octies* e 10-*novies* dell'articolo 7 incrementano la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado; il comma 10-*quinqiesdecies* dell'articolo 7 autorizza, per il 2020, la concessione di un contributo in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili etc.);

L'articolo 8, al comma 6-*sexies*, intervenendo sull'articolo 379, comma 3, del codice delle crisi d'impresa di cui al d.lgs. 14 del 2019, che rende obbligatoria la nomina degli organi di controllo e dei revisori in taluni casi specifici (e cioè se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti; tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) e consistono in: 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità) proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono effettuare la prima nomina dei suddetti organi e revisore;

L'articolo 13, al comma 5-*ter*, reca l'ennesima proroga - al 31 dicembre 2021, della data di

entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n.206, relativo all'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento acquatico;

l'articolo 16 modifica il decreto-legge 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) al fine di prevedere la nomina di un Commissario incaricato di sovrintendere agli interventi della rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che venga svolta con gli stessi poteri previsti per i commissari che operano con riferimento a interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; lo stesso articolo, al comma 1-ter, per accelerare opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna, prevede la nomina (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2020) di un Commissario straordinario di cui sono disciplinati prerogative e funzioni;

l'articolo 26-bis dispone un ampliamento dell'intervento in garanzia di SACE per l'internalizzazione delle imprese italiane prevedendo che garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse da SACE anche in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

l'articolo 35 in materia di concessioni autostradali, al centro di recenti polemiche, introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50 del 2016), finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade; in particolare, sono disciplinati: l'affidamento ad ANAS S.p.A. della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario; l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario; nonché l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione;

è evidente come le disposizioni in materia di concessioni stradali abbiano natura ordinamentale, e siano pertanto inidonee al decreto-legge e alle disposizioni di proroga in esso contenute; occorre evidenziare che la Corte di giustizia europea e il Consiglio di Stato richiedono che la revoca della concessione sia sempre assistita da adeguati meccanismi compensativi e di ristoro; al contrario, la concessione ad Anas, attualmente gestore di strade e autostrade, è qui introdotta senza procedura di evidenza pubblica e senza equo indennizzo per l'acquisizione dei progetti del concessionario uscente in violazione dell'articolo 176, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici;

ritenuto che:

il provvedimento appaia quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà interventi integrativi successivi, non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;

un decreto eterogeneo all'origine, reca già in sé il rischio, ancor più inquietante, della radicale trasformazione, nel corso dell'iter, rispetto alla sua versione iniziale, in un provvedimento *omnibus*, ovvero il veicolo per inserire un coacervo di norme senza alcun nesso, come sopra evidenziato;

è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1729 .

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
DICEMBRE 2019, N. 162

All'articolo 1:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: "Per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2020-2022" e, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020"»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.

5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-*quater* del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-*quater* e ferma restando la disciplina ivi prevista»;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,» *sono inserite le seguenti:* «ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,», *le parole:* «del medesimo decreto. Conseguentemente, con» *sono sostituite dalle seguenti:* «del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con», *le parole:* «articolo 17, comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 17, comma 2» *e dopo le parole:* «comunque denominati,» *sono inserite le seguenti:* «nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo,»;

alla lettera a), le parole: «a),» e «, c),» *sono soppresse e dopo le parole:* «all'esercizio della funzione dirigenziale» *sono aggiunte le seguenti:* «, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;

alla lettera b), le parole da: «siano oggetto» *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:* «possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza»;

alla lettera c), dopo la parola: «individuazione» *sono inserite le seguenti:* «, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.

7-*ter*. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.

7-*quater*. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020, 2021, 2022 e 2023".

7-*sexies*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-*quinquies*, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: "sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater* del presente articolo" e le parole: "del contratto di locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "del contratto";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-*bis*, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-*quater* del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-*ter* del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione»;

al comma 9, secondo periodo, la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo» e le parole: «dell'unione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020"»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.

10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre";

b) al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo". 10-*septies*. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-*octies*. A decorrere dal 1o marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale *internet* del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

10-*novies*. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Disposizioni in materia di personale*) - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorso ulteriore dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati".

10-*decies*. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-*novies* del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-*undecies*. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il

seguente:

"147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali".

10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione".

10-terdecies. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "bandito nell'anno 2016" sono soppresse.

10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello *screening* oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 3:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è

prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020"».

All'articolo 4:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.

3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019, 2020, 2021 e 2022".

3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021.

3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.

3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:

"2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020

l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo

precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa'.

3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-*novies*, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* - (*Disposizioni in materia di cartolarizzazioni*) - 1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020".

2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-*octies*, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.

3. All'articolo 1, comma 1-*ter*, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "1 e 1-*bis* del presente articolo" sono inserite le seguenti: "ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera *a*)";

b) dopo le parole: "inferiore a 2 milioni di euro," sono inserite le seguenti: "direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,".

4. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:

"1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-*ter* abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-*octies*, della presente legge".

5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito" sono inserite le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative";

b) al comma 4-*ter*:

1) al primo periodo, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito in qualunque forma" sono aggiunte le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative";

2) al quarto periodo, dopo le parole: "Gli incassi" sono inserite le seguenti: "e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti";

3) al quinto periodo, dopo le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli" sono inserite le seguenti: ", e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1," e dopo le parole: "cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione" sono aggiunte le seguenti: ", se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti"».

All'articolo 5:

al comma 4, le parole: «legge 20 dicembre 2018, n. 145» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2020".

5-*ter*. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".

5-*quater*. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - (*Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti";

b) al comma 548-*bis*, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e, al settimo periodo, dopo le parole: "sono definite" sono inserite le seguenti: ", sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito

atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio».

All'articolo 6:

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina "tedesco", e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline "italiano" e "tedesco".

5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2020.

5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: "Sono altresì indicate" sono sostituite dalle seguenti: "In un'apposita sezione sono indicate".

5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.

5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

- 1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5-septies. Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

- a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000

euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

5-novies. All'articolo 20-*bis*, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021".

5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021"».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

All'articolo 7:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 24, comma 3-*bis*, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"»;

al comma 2, lettera c), le parole: «di 750.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 1.200.000 euro»;

al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2020"»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

"5-*quater*. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei"»;

al comma 7, le parole: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» *sono sostituite dalle seguenti:* «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2020» *sono inserite le seguenti:* «. A decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

al comma 9, lettera a), le parole: «e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 10, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

10-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del

rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.

10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma *10-septies*. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

10-septies. Alle assunzioni di cui al comma *10-sexies* si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e principi:

a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;

b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.

10-novies. Agli oneri derivanti dal comma *10-octies*, pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020";

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020".

10-*undecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*decies*, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-*duodecies*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2020.

10-*terdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*duodecies*, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-*quaterdecies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2020".

10-*quinquiesdecies*. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; *alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale scolastico».*

All'articolo 8:

al comma 5, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al quarto comma dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile, dopo le parole: "articolo 65" sono inserite le seguenti: ", comma 1, lettere b) e c-bis) ,";

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2022". Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: "di durata annuale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020", le parole: "800 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.095 unità", le parole: "200 unità di Area I/F2" sono sostituite dalle seguenti: "340 unità di area I/F1" e le parole: "600 unità di Area II/F2" sono sostituite dalle seguenti: "755 unità di area II/F1".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*quater*. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "otto".

6-*quinquies*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove".

6-*sexies*. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019,

stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile".

6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.

6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *6-septies*, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2022";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020"».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Proroga di termini in materia di magistratura onoraria*) - 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 15 agosto 2025";

b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025"».

All'articolo 9:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e le parole: "nel 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2020, 2021 e 2022".

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All'articolo 10:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «si provvede mediante» è inserita la seguente:
«corrispondente»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "aprile 2020".

4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma *4-ter*, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - *(Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)* - 1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020».

All'articolo 11:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

al comma 2, lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020», dopo le parole: «nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo le parole: «con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2020»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

al comma 5, capoverso 10-bis, le parole: «trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio,» sono sostituite dalle seguenti: «i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio»; dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. - (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale) - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

b) al comma 7, le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 11-ter. - (Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili) - 1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

Art. 11-quater. - (Proroga di misure di sostegno del reddito) - 1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge

- 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ciascuna regione.
5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziare dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.
6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-*bis*, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse

non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 11-*quinquies*. - (*Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma*) - 1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.

2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale *una tantum* di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

»;

b) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

».

2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:

"60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.

60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato";

c) il comma 68 è abrogato;

d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:

"81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.

81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità";

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Entro diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre ventiquattro";

b) al comma 8:

1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";

2) al quinto periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta mesi".

4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157".

4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere».

All'articolo 13:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 ottobre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1o gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1o gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: "a 750 cc se a carburazione o iniezione a due

tempi" sono sostituite dalle seguenti: "a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi".

5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1o aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".

5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.

5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112».

All'articolo 14:

al comma 3, le parole: «e dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 1»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: ", e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2022"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2019, nonché di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinqüies*, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: «15 agosto 2018» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018,» e dopo le parole: «31 luglio 2019,» sono inserite le seguenti:

«pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019,»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

*a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinqüies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;*

b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.

7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2022".

*7-*quinqüies*. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2019".*

7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Nel capo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 15-bis. - (Proroga in materia di sport) - 1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

Art. 15-ter. - (Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013) - 1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.

2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera a), le parole: «di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 3»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.

1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:

"6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente:

'4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico

di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis. - (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna) - 1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è prorogata per il triennio 2020-2022.

Art. 16-ter. - (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali) - 1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

*5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.*

6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini

dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila».

All'articolo 17:

al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, le parole: «fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione» e, al secondo periodo, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "la spesa di personale registrata nell'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo".

1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome," sono inserite le seguenti: "anche attraverso le società a partecipazione pubblica,"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale) - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti"».

All'articolo 18:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: "commi 1 e 4" sono inserite le seguenti: "nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici".

1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) il comma 12 è abrogato;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti";

d) al comma 14, dopo le parole: "pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)".

1-*quater*. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici" sono sostituite dalle seguenti: ". Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici".

1-*quinquies*. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-*quater* del presente articolo.

1-*sexies*. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

1-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui;

al comma 2:

il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile"»;

al secondo periodo, al capoverso b), la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-bis. - (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni) - 1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.

Art. 18-ter. - (Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) - 1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Art. 18-quater. - (Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) - 1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma".

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 19:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ed euro 2.162.955» è inserita la seguente: «annui»; al comma 4, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-bis. - (Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri) - 1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 19-ter. - (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1"».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - (Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione) - 1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo».

All'articolo 22:

al comma 1:

al capoverso 320-bis:

al terzo periodo, le parole: «21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186», le parole: «commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e quinto» e le parole: «si estendono» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;

al quarto periodo, le parole: «del relativo articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984»;

al quinto periodo, le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate»;

al capoverso 320-ter, alinea, la parola: «definitivamente» è soppressa;

al comma 5, dopo le parole: «1 milione di euro» e dopo le parole: «115.179 euro» è inserita la seguente: «annui».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48) - 1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: "favorevole" è soppressa».

All'articolo 23:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,»

sono soppresse.

All'articolo 24:

al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) al quarto periodo, le parole: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025";

a-ter) al quinto periodo, la parola: "2024" è sostituita dalla seguente: "2025";

a-quater) al sesto periodo, la parola: "2025" è sostituita dalla seguente: "2026";

al comma 3, le parole: «ed euro 83.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in euro 83.500 annui»;

ai commi 4, primo periodo, e 5, dopo le parole: «0,6 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 435-bis, secondo periodo, le parole: «Finanziamento sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sanitario nazionale»;

al comma 2, capoverso c-bis):

all'alinea, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;

al numero 2), dopo la parola: «sperimentali» sono inserite le seguenti: «, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale";

al comma 3, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020".

4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: "e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole: "e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021".

4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: "geriatria," sono inserite le seguenti: "medicina di comunità e delle cure primarie,".

4-sexies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-quinquies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali";

b) al comma 3, le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato".

4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla

copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-*novies*.

4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-*novies*, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-duodecies. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.

4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*duodecies* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-*duodecies*, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-*duodecies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-*bis*. - *(Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma)* - 1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.

2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma.

3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione al Ministero della

salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25-ter. - (Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari) - 1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Art. 25-quater. - (Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.

2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1989, n. 37, le parole: ", fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali" sono soppresse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.

Art. 25-quinquies. - (Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate

ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.

3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

Art. 25-sexies. - (Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV) - 1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno *screening* gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

All'articolo 26:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza"»;

alla lettera b), capoverso 10, le parole: «, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,» sono soppresse.

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143) - 1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane"».

All'articolo 27:

al comma 1:

dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica";

f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica"»;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: "individuati ai sensi del comma 2, lettera a)" fino a: "e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)" e dopo le parole: "specifiche prescrizioni;" sono inserite le seguenti: "nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;"»;

dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: "e di aggiornamento" sono sostituite dalle seguenti: ", di aggiornamento e di trasmissione"»;

dopo la lettera n) è inserita la seguente:

«n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:

"19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni"».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate";

2) al comma 6, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta";

b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonché secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità";

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni";

d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata".

2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: "stipulati" sono inserite le seguenti: "per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero" e le parole: "possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto".

3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino a 20" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 29".

4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.

5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere *c)* e *d)*, e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 28:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 31:

al comma 2, la parola: «ditesoreria» è sostituita dalle seguenti: «di tesoreria»;

alla rubrica, dopo la parola: «Contributo» è inserita la seguente: «alla».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26) - 1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".

2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata";

b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

"

Ente	Importo
Città metropolitana di Catania	16.261.402
Città metropolitana di Messina	10.406.809
Città metropolitana di Palermo	17.718.885
subtotale città metropolitane	44.387.096
% di copertura per città metropolitane	40,51%
LCC di Agrigento	7.146.531

LCC di Caltanissetta	4.943.572
LCC di Enna	4.053.997
LCC di Ragusa	5.559.427
LCC di Siracusa	7.157.158
LCC di Trapani	6.752.219
subtotale LCC	35.612.904
% copertura per LCC	40,51%
TOTALE	80.000.000

".

3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo:

1) dopo le parole: "a titolo gratuito" sono inserite le seguenti: "e per la durata prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,";

2) dopo le parole: "i predetti beni" sono aggiunte le seguenti: ", con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni"».

All'articolo 32:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono essere previsti appositi finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze».

All'articolo 33:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. - (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento) - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza";

alla lettera b), numero 1), la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «, rilasciata» e le parole: «è prorogate di» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata per»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 6,» è inserita la seguente: «alinea,»;

al comma 3, le parole: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. - (Monopattini elettrici) - 1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:

"75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando

circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da *75-bis* a *75-quinquies*, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità *free-floating*, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione"».

All'articolo 34:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Cold ironing) - 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle

aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

2. Alla voce: "Energia elettrica" dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:

"per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh".

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti».

All'articolo 35:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sottoposto» è sostituita dalla seguente: «sottoposta»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 36:

al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «del titolo VIII» sono inserite le seguenti: «della parte seconda»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione"».

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis. - (*Disposizioni in materia di finanza locale*) - 1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il termine perentorio di cui al comma 470" sono soppresse;

b) le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 43:

1) al primo periodo, le parole: "e con il Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: ", con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020", le parole: "le modalità di riparto" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi" e le parole: "le modalità di recupero" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di revoca, di recupero";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre";

b) il comma 63 è sostituito dal seguente:

"63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034";

c) al comma 64, le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione", le parole: "31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento," sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020, sono individuati" e le parole: "Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta";

d) il comma 548 è abrogato.

4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034" sono sostituite dalle seguenti: "di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034".

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)».

All'articolo 39:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «per rimborso prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «per rimborso di

prestiti»;

al secondo periodo, dopo le parole: «dalla verifica» sono inserite le seguenti: «delle condizioni»;

al terzo periodo, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni, cui spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno, cui spettano»;

all'ottavo periodo, le parole: «dal Regolamento UE 479/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009»;

al comma 6, lettera f), le parole da: «di parte corrente» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati»;

il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.

12-ter. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2017-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2022";

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022".

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033".

14-*quinquies*. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma".

14-*sexies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:

"322-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

14-*septies*. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma".

14-*octies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-*quater* a 14-*septies*, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14-*novies*. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

14-*decies*. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, comma 9-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria».

Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-*bis*. - (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - 1. All'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2017 al 2022" e dopo le parole: "sicurezza stradale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali".

Art. 39-*ter*. - (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali) - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo

anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Art. 39-quater. - (Disavanzo degli enti locali) - 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato».

All'articolo 40:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

«Art. 40-bis. - (Potenziamento delle Agenzie fiscali) - 1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo

risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 40-ter. - (Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro».

All'articolo 41:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020"».

All'articolo 42:

al comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo periodo, le parole: «, del personale docente educativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del personale docente, educativo».

Nel capo III, dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis. - (Autoconsumo da fonti rinnovabili) - 1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4

non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;

b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a

garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

- a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
- b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico *in situ*;
- c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;
- d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
- b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
- d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
- e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 43:

al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato 1

(articolo 39, comma 14-novies)

"Tabella 1

(articolo 1, comma 134)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti					
		Contributo	Contributo per	Contributo	Contributo per	Contributo	C

		per ciascuno degli anni 2021 e 2022	ciascuno degli anni dal 2023 al 2025	per l'anno 2026	ciascuno degli anni dal 2027 al 2032	per l'anno 2033	p 2
Abruzzo	3,16%	4.269.481,58	3.937.410,79	8.206.892,37	9.630.052,89	11.053.213,42	6
Basilicata	2,50%	3.373.081,58	3.110.730,79	6.483.812,37	7.608.172,89	8.732.533,42	4
Calabria	4,46%	6.021.781,58	5.553.420,79	11.575.202,37	13.582.462,89	15.589.723,42	8
Campania	10,54%	14.228.786,84	13.122.103,42	27.350.890,26	32.093.819,21	36.836.748,16	2
Emilia- Romagna	8,51%	11.483.881,58	10.590.690,79	22.074.572,37	25.902.532,89	29.730.493,42	1
Lazio	11,70%	15.799.476,32	14.570.628,16	30.370.104,47	35.636.596,58	40.930.088,68	2
Liguria	3,10%	4.186.065,79	3.860.482,89	8.046.548,68	9.441.903,95	10.837.259,21	6
Lombardia	17,48%	23.601.410,53	21.765.745,26	45.367.155,79	53.234.292,63	61.101.429,47	3
Marche	3,48%	4.701.197,37	4.335.548,68	9.036.746,05	10.603.811,84	12.170.877,63	6
Molise	0,96%	1.292.234,21	1.191.727,11	2.483.961,32	2.914.706,05	3.345.450,79	1
Piemonte	8,23%	11.106.734,21	10.242.877,11	21.349.611,32	25.051.856,05	28.754.100,79	1
Puglia	8,15%	11.006.123,68	10.150.091,84	21.156.215,53	24.824.923,42	28.493.631,32	1
Toscana	7,82%	10.553.376,32	9.732.558,16	20.285.934,47	23.803.726,58	27.321.518,68	1
Umbria	1,96%	2.648.771,05	2.442.755,53	5.091.526,58	5.974.450,26	6.857.373,95	3
Veneto	7,95%	10.727.597,37	9.893.228,68	20.620.826,05	24.196.691,84	27.772.557,63	1
TOTALE	100,00%	135.000.000,00	124.500.000,00	259.500.000,00	304.500.000,00	349.500.000,00	2

».

ARTICOLI DA 1 A 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1

Capo I

PROROGHE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.

5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-*quater* del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-*quater* e ferma restando la disciplina ivi prevista.

7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti

dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.

7-ter. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.

7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.

7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» e le parole: «del contratto di locazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale». L'applicazione della presente norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».

10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti

istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10-*bis*. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.

10-*ter*. Le proposte di cui al comma 10-*bis*, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

10-*quater*. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10-*quinquies*. All'attuazione dei commi 10-*bis* e 10-*ter* il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10-*sexies*. Al comma 9 dell'articolo 30-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre»;

b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo».

10-*septies*. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-*octies*. A decorrere dal 1o marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale *internet* del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

10-*novies*. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Disposizioni in materia di personale*) - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati».

10-*decies*. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-*novies* del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-*undecies*. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

«147-*bis*. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali».

10-*duodecies*. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione».

10-*terdecies*. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «bandito nell'anno 2016» sono soppresse.

10-*quaterdecies*. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

10-*quinquiesdecies*. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

10-*sexiesdecies*. Per la realizzazione dello *screening* oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

10-*septiesdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*sexiesdecies*, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2020».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-*quinquies* del codice penale»;

b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020».

3. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;
 - b) al comma 3, la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
- 3-*bis*. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-*ter*.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB può adottare ai sensi dell'articolo 7-*quater* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
- 3-*ter*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.
- 3-*quater*. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 3-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022».
- 3-*sexies*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021.
- 3-*septies*. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.
- 3-*octies*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-*sexies*, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 3-*novies*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:
«2-*bis*. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa"».

3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-*novies*, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020».
2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-*octies*, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.
3. All'articolo 1, comma 1-*ter*, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: «1 e 1-*bis* del presente articolo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
 - b) dopo le parole: «inferiore a 2 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,».
4. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:
«1-*quater*. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-*ter* abbia luogo per il tramite di una

banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-*octies*, della presente legge».

5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito» sono inserite le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;

b) al comma 4-*ter*:

1) al primo periodo, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;

2) al quarto periodo, dopo le parole: «Gli incassi» sono inserite le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti»;

3) al quinto periodo, dopo le parole: «da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli» sono inserite le seguenti: «, e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,» e dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione» sono aggiunte le seguenti: «, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».

2. All'articolo 9-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020».

3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».

4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».

5. All'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

5-*bis*. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020».

5-*ter*. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020».

5-*quater*. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.

Articolo 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di

formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti»;

b) al comma 548-*bis*, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e, al settimo periodo, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».

3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

4. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.

5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5-*bis*. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline «italiano» e «tedesco».

5-*ter*. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2020.

5-*quater*. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «Sono altresì indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate».

5-*quinquies*. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma

2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-*quater* del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.

5-*sexies*. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5-*septies*. Per le finalità di cui al comma 5-*sexies*, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-*octies*. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5-*novies*. All'articolo 20-*bis*, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

5-*decies*. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

Articolo 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23

novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo nonché di personale scolastico)

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2020». Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti.

1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonché» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;

b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;

c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2020».

4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»;

b) il secondo periodo è soppresso.

4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco

archeologico di Pompei».

5. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

6. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

b) il secondo periodo è soppresso.

10. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-*bis*. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

10-*ter*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è

autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.

10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma *10-septies*. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

10-septies. Alle assunzioni di cui al comma *10-sexies* si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e principi:

- a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
- b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.

10-novies. Agli oneri derivanti dal comma *10-octies* pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10-*decies*. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020».

10-*undecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*decies*, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-*duodecies*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2020.

10-*terdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*duodecies*, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-*quaterdecies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2020».

10-*quinqüesdecies*. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2. All'articolo 21-*quinqües* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».

4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi». Al quarto comma dell'articolo 840-*septies* del codice di procedura civile, dopo le parole: «articolo 65» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere b) e c-*bis*)».

6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a

euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: «di durata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020», le parole: «800 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.095 unità», le parole: «200 unità di Area I/F2» sono sostituite dalle seguenti: «340 unità di area I/F1» e le parole: «600 unità di Area II/F2» sono sostituite dalle seguenti: «755 unità di area II/F1».

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».

6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».

6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».

6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.

6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020».

Articolo 8-bis.

(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data

di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 agosto 2025»;
b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
- 2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole: «nel 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, 2021 e 2022».
- 2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.
2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
- 4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».
- 4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.
- 4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 10-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020.

Articolo 11.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro

per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020. L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla

rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa l'Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente: «10-*bis*. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».

5-*bis*. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e 8.064.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere

sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 11-ter.

(Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)

1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

Articolo 11-quater.

(Proroga di misure di sostegno del reddito)

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ciascuna regione.
5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziato dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.

6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-*bis*, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 11-*quinquies*.

(Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma)

1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.

2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale *una tantum* di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali.

5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 12.

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere *a)* e *b)*, le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».

2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui alla lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

»;

b) la tabella di cui alla lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

».

2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1772 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020.

3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:

«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.

60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

c) il comma 68 è abrogato;

d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:

«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.

81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità»;

e) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovrintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.

4-bis. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»;

b) al comma 8:

1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

2) al quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi».

4-ter. Dopo il comma 4-*ter*.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«4-*ter*.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-*bis* e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente

articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-*bis* nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

4-*quater*. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-*ter* al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere.

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.
4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;
 - b) al comma 7-*bis*, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-*ter*»;
 - c) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:
«7-*ter*. ANAS S.p.a. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.»;
 - d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalità di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalità di cui ai commi 7 e 7-*ter*».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.
- 5-*bis*. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
- 5-*ter*. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 ottobre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera *b)* del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: «a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi» sono sostituite dalle seguenti: «a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi».

5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori».

5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.

5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dell'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».

4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019, nonché di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021».

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 15.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2018, e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2019, può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;

b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;

d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020».

4. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove».

5. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.

7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 aprile 2022».

7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019».

7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 15-bis.

(Proroga in materia di sport)

1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Articolo 15-ter.

(Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013)

1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento

degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.

2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E MAGISTRATURE

Articolo 16.

(Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna)

1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti»;

b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario»;

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;

d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «provinciale».

1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.

1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:

«6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente:

"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente"».

Articolo 16-bis.

(Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna)

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è prorogata per il triennio 2020-2022.

Articolo 16-ter.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)

1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.

465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei

segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.

Articolo 17.

(Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».

1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «la spesa di personale registrata nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».

1-quater. Al comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «come modificato dai commi 3-*ter* e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso le società a partecipazione pubblica,».

Articolo 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti».

Articolo 18.

(Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni)

1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».

1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici».

1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*ter*. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-*quater* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica»;

b) il comma 12 è abrogato;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;

d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».

1-*quater*. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici».

1-*quinquies*. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-*quater* del presente articolo.

1-*sexies*. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

1-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile». Conseguentemente, all'articolo 60-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei».

2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato

dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.

Articolo 18-bis.

(Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.

Articolo 18-ter.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Articolo 18-quater.

(Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma».

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 19.

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
- b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
- c) seicentoseventanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;
- d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;
- e) seicentoseventantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.

3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole «per un totale di duecentoquarantanove unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale di duecentosettantaquattro unità»;
- b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

- a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per

l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 19-bis.

(Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 19-ter.

(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1».

Articolo 20.

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:

- a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 21.

(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 è incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 21-bis.

(Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione)

- 1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019- 2021, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
- 3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 22.

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti: «320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette"; al terzo comma, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi secondo e quinto, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale

di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, sono autorizzate per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426."».

2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono soppresse.

3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028».

4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 22-bis.

(Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: «favorevole» è soppressa.

Articolo 23.

(Adeguamento della struttura della Corte dei conti)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono abrogate».
2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 24.

(Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Il termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'area II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2020-2022.
2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;
 - a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;
 - a-ter) al quinto periodo, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025»;

a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026»;

b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 e in euro 83.500 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma *5-bis* e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *5-bis* e *5-ter*, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 25.

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito il seguente: «435-*bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il

trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».

2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:

1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.».

2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale».

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette».

4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020».

4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola:

«geriatria,» sono inserite le seguenti: «medicina di comunità e delle cure primarie,».

4-*sexies*. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-*quinquies*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

4-*septies*. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;

b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».

4-*octies*. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4-*novies*. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

4-*decies*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-*novies*.

4-*undecies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-*novies*, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-*duodecies*. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.

4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*duodecies* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-*duodecies*, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-*duodecies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25-bis.

(Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)

1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.
2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25-ter

(Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari)

1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo

34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Articolo 25-quater

(Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1o febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.

2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 1o febbraio 1989, n. 37, le parole: «, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali» sono soppresse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.

Articolo 25-quinquies.

(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.

3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma

totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

Articolo 25-*sexies*.

(*Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV*)

1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno *screening* gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 26.

(*Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018*)

1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza»;
 - a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
 - b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».
2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Articolo 26-*bis*.

(*Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143*)

1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane».

Articolo 27.

(*Sicurezza nazionale cibernetica*)

1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;
 - b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di cui alla precedente lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-*bis*»;
 - c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-*bis*, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;

- d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
- e) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.»;
- f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
- f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;
- f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;
- g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;
- h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» fino a: «e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b) » e dopo le parole: «specifiche prescrizioni;» sono inserite le seguenti: «nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;»;
- i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
- i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: «e di aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento e di trasmissione»;
- l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
- m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;
- n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
- n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:
«19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni»;
- o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».

Articolo 27-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»;

2) al comma 6, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;

b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonché secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità»;

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni»;

d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata».

2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto».

3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29».

4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.

5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni»;

b) al secondo periodo, le parole «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette unità»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Commissariato dipendenti di

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti.».

3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.

3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 268 è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

Articolo 29.

(Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».

Articolo 30.

(Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata.».

Articolo 31.

(Contributo alla regione Sardegna)

1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riconosciute alla regione Sardegna a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.

2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziare sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 31-bis.

(Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26)

1. Al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».

2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata»;

b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

«

Ente	Importo
Città metropolitana di Catania	16.261.402
Città metropolitana di Messina	10.406.809
Città metropolitana di Palermo	17.718.885
subtotale città metropolitane	44.387.096
% di copertura per città metropolitane	40,51%
LCC di Agrigento	7.146.531
LCC di Caltanissetta	4.943.572
LCC di Enna	4.053.997
LCC di Ragusa	5.559.427
LCC di Siracusa	7.157.158
LCC di Trapani	6.752.219
subtotale LCC	35.612.904
% copertura per LCC	40,51%
TOTALE	80.000.000

».

3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo:

1) dopo le parole: «a titolo gratuito» sono inserite le seguenti: «e per la durata prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,»;

2) dopo le parole: «i predetti beni» sono aggiunte le seguenti: «, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo

si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni».

Articolo 32.

(Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole «5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alla quota per le spese di parte corrente;

b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;

c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 33.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - *(Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento)* - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza»;

b) all'articolo 9-ter:

1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali

del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.».

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a*), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b*), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 33-bis.

(Monopattini elettrici)

1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante *segway*, *hoverboard* e *monowheel*, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti: «75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità *free-floating*, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione».

Articolo 34.

(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Articolo 34-bis.

(Cold ironing)

1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: «per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh».

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

Articolo 35.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere

dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera *a*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera *a*).

1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 36.

(Informatizzazione INAIL)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)* - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Articolo 37.

(Apertura del conto in tesoreria per RFI)

1. A seguito dell'inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio dei

movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.

Articolo 38.

(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione».

Articolo 38-bis.

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: «entro il termine perentorio di cui al comma 470» sono soppresse;
 - b) le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 43:
 - 1) al primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020», le parole: «le modalità di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi» e le parole: «le modalità di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di revoca, di recupero»;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre»;
 - b) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza

energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

c) al comma 64, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione», le parole: «31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento,» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020, sono individuati» e le parole: «Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta»;

d) il comma 548 è abrogato.

4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).

Articolo 39.

(Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria)

1. I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per la gestione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una società *in house*, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La società è individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon esito dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, cui spettano il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società per agevolare l'accesso alle operazioni stesse. Partecipano all'Unità i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la

struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società *in house*. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.

2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.

4. A seguito della presentazione dell'istanza, la società di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.

5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la società di cui al comma 1 è autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione.

6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;
- b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;
- c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;
- d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;
- e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;
- f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati.

7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla società di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del

pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilità speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede la società.

10. Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La giacenza della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, è reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.

12-ter. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14-*bis*. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2022»;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022».

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-*quater*. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033».

14-*quinquies*. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».

14-*sexies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:

«322-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

14-*septies*. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».

14-*octies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-*quater* a 14-*septies*, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14-*novies*. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

14-*decies*. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 243-*bis*, comma 9-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;
- b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».

Articolo 39-*bis*.

(Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2022» e dopo le parole: «sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali».

Articolo 39-*ter*.

(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

- a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Articolo 39-*quater*.

(Disavanzo degli enti locali)

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel

risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

Articolo 40.

(Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Articolo 40-bis.

(Potenziamento delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020

per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 40-ter.

(Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.

Articolo 41.

(Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare)

1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020».

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 42.

(Agenda digitale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e *start-up*, nonché nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra

analogia posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*ter*, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-*ter* ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analogia posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-*quinquies*, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»;

b) al comma 1-*quinquies*, le parole: «da 1-*bis* a» sono sostituite dalle seguenti: «1-*ter* e» e dopo le parole «1-*quater*,» sono inserite le seguenti: «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-*ter*,»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Articolo 42-*bis*.

(Autoconsumo da fonti rinnovabili)

1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera *a*), del presente articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a*) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
 - b*) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
 - c*) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
 - d*) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera *d*), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a*) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
 - b*) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
 - c*) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera *d*) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera *e*);
 - d*) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera *a*) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
 - e*) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.
5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
 - a*) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - b*) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti

sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico *in situ*;

c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;

d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della

necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

1. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.
8. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

«Allegato 1

(articolo 39, comma 14-novies)

"Tabella 1
(articolo 1, comma 134)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contribuito investimenti					
		Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022	Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025	Contributo per l'anno 2026	Contributo per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032	Contributo per l'anno 2033	C
Abruzzo	3,16%	4.269.481,58	3.937.410,79	8.206.892,37	9.630.052,89	11.053.213,42	6
Basilicata	2,50%	3.373.081,58	3.110.730,79	6.483.812,37	7.608.172,89	8.732.533,42	4
Calabria	4,46%	6.021.781,58	5.553.420,79	11.575.202,37	13.582.462,89	15.589.723,42	8
Campania	10,54%	14.228.786,84	13.122.103,42	27.350.890,26	32.093.819,21	36.836.748,16	2
Emilia-Romagna	8,51%	11.483.881,58	10.590.690,79	22.074.572,37	25.902.532,89	29.730.493,42	1
Lazio	11,70%	15.799.476,32	14.570.628,16	30.370.104,47	35.636.596,58	40.930.088,68	2
Liguria	3,10%	4.186.065,79	3.860.482,89	8.046.548,68	9.441.903,95	10.837.259,21	6
Lombardia	17,48%	23.601.410,53	21.765.745,26	45.367.155,79	53.234.292,63	61.101.429,47	3
Marche	3,48%	4.701.197,37	4.335.548,68	9.036.746,05	10.603.811,84	12.170.877,63	6
Molise	0,96%	1.292.234,21	1.191.727,11	2.483.961,32	2.914.706,05	3.345.450,79	1
Piemonte	8,23%	11.106.734,21	10.242.877,11	21.349.611,32	25.051.856,05	28.754.100,79	1
Puglia	8,15%	11.006.123,68	10.150.091,84	21.156.215,53	24.824.923,42	28.493.631,32	1
Toscana	7,82%	10.553.376,32	9.732.558,16	20.285.934,47	23.803.726,58	27.321.518,68	1
Umbria	1,96%	2.648.771,05	2.442.755,53	5.091.526,58	5.974.450,26	6.857.373,95	3
Veneto	7,95%	10.727.597,37	9.893.228,68	20.620.826,05	24.196.691,84	27.772.557,63	1
TOTALE	100,00%	135.000.000,00	124.500.000,00	259.500.000,00	304.500.000,00	349.500.000,00	2

"».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-bis. 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019"».

1.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a) le parole: "29 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
- 2) alla lettera b), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: 'marzo'" sono sostituite dalle seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020'" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021";
- 3) alla lettera e), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: 'marzo'" sono sostituite dalle seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020'" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "il 2019 e il 2020";
- 4) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) all'articolo I, comma 761, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: sino al 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020».

1.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, le parole: "29 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio";
- b) al comma 5-bis, la parola; "marzo" è sostituita dalla seguente: "luglio"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2-bis, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie stanziare nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei principi e delle decorrenze ivi indicati, fatta salva, in ogni caso, la loro preliminare definizione mediante procedure negoziali, ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

1.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2010 è estesa fino al 31 dicembre 2020».

1.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie stanziare nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei principi e delle decorrenze ivi indicati, fatta salva, in ogni caso, la loro preliminare definizione mediante procedure negoziali, ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

1.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie pubbliche amministrazioni come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario" formata all'esito del concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

1.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera *b*), le parole dal: "2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2016";
- 2) dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*). Le graduatorie approvate nell'anno 2017 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2021"».

1.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. Alla lettera *b*) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"».

1.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) la graduatoria relativa al concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera *b*)"».

1.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.11

[Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:

«5-sexies. Alla lettera b) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"».

1.12

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018 dell'8 luglio 2019, il personale titolare di incarichi conferiti presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli delle medesime nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Analogamente i titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un periodo superiore ai trentasei mesi transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.

6-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 6-bis accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti».

1.13

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decorre dal 30 giugno 2020".

8.1. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 possono avvalersi di servizi forniti da altri soggetti di cui lo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo

rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.14

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «30 giugno 2021»;*
- b) *dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma».*

1.15

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «30 giugno 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2021»;*
- b) *dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere le seguenti: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma».*

1.16

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «30 giugno 2021».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma».

1.17

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.18

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.19

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.20

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

1.21

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8.1. Per i comuni montani, come individuati dalla normativa nazionale, l'articolo 1, comma 107 della legge 27 dicembre 2010, n. 160, si applica dal 1° gennaio 2021».

1.22

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. All'articolo 1, commi 772, 773 e 774, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021".

9-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-ter si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198».

1.23

[Grassi](#)

Precluso

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'assunzione dei componenti della segreteria tecnica, sentiti i componenti dell'Osservatorio e le Associazioni Nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità, è prorogata fino al 31 marzo 2020, con esclusione di ulteriori proroghe oltre tale data, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.24

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole: «316.800 euro» aggiungere le seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».

1.25

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020";

b) al secondo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020" e dopo le parole: "e 2016-2018" sono aggiunte le seguenti: "e 2017-2019"».

1.26

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. Al fine di consentire l'attuazione della riforma del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria negli enti locali, secondo principi di equità gradualità e trasparenza, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816, le parole: "dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2022";

b) al comma 817, dopo le parole: "fatta salva, in ogni caso," sono aggiunte le seguenti: "a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge";

c) al comma 836, le parole: "1° dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° dicembre 2022"».

1.27

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2022, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.28

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le parole: "fino al 31 dicembre 2021"».

1.29

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 10-duodecies, aggiungere il seguente:

«10-terdecies. All'articolo 26, comma 12-*quinquies*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020";

b) al secondo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020" e dopo le parole: "e 2016-2018" sono aggiunte le seguenti: "e 2017-2019"».

1.30

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 10-duodecies, aggiungere il seguente:

«10-terdecies. All'articolo 43, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.31

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussoni](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-octiesdecies. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo le parole: "delle regioni" sono inserite le seguenti: "a statuto ordinario e" e le parole: "31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.32

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 10-septiesdecies, aggiungere il seguente:

«10-octiesdecies. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.33

[Rivolta](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*octiesdecies*. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, comunque non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni per la relativa area o categoria.".

10-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-*bis*, quantificati in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.34

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*octiesdecies*. All'articolo 6-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: "È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2010 entro e non oltre il 30 settembre 2020"».

1.35

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 10-septiesdecies, aggiungere il seguente:

«10-*octiesdecies*. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 741, lettera *c*) punto 3) dopo le parole: "24 giugno 2018" sono aggiunte le seguenti: ", come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80";

b) all'articolo 1, comma 749, il secondo periodo è soppresso».

G1.1

[Berardi, Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

la Polizia locale, negli ultimi anni, ha subito più di altri comparti della Pubblica Amministrazione le conseguenze delle politiche restrittive di Governo sulla spesa del personale. A fronte della consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali, indotto da oltre sette anni di blocco totale, il settore della Polizia locale ha subito un ulteriore vulnus dall'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio;

la situazione di emergenza si è nel tempo aggravata e la stessa Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in questo settore ha richiesto e ottenuto numerosi interventi normativi d'urgenza, ma che non si sono dimostrati risolutivi: a titolo esemplificativo c'è stato l'ampliamento del *budget* per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per gli anni 2017 e 2018 (80 per cento del *turnover* per l'anno 2017 e 100 per cento per l'anno 2018); oppure, è stato l'ampliamento del *budget* per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per l'anno 2019;

a decorrere dall'anno 2020 non è più previsto un regime assunzionale specifico per la Polizia locale: nuove assunzioni di personale dell'Area di vigilanza dovranno essere effettuate attingendo dall'unico *budget* complessivo destinato a finanziare l'intero piano assunzionale, in concorrenza con tutti gli altri settori dell'Amministrazione;

è necessario potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, anche a fronte del recente Accordo sottoscritto dal Presidente Anci Antonio Decaro e dal Ministro dell'interno Luciana Lamorgese per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di svincolare le assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio;

a valutare la proroga dei tempi di assunzione a tempo determinato da un massimo di 5 mesi a un massimo di 8 mesi e, al contempo, di diminuire i tempi di stabilizzazione per gli assunti a tempo determinato da 36 a 24 mesi;

a valutare la modifica dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in modo tale che le amministrazioni possano determinare, con delibera di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-*bis* del suddetto decreto, non annualmente ma per il triennio successivo.

G1.2

[Berardi, Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;

a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di alcuni anni;

questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

impegna il Governo:

a confermare nei ruoli il personale che ha superato positivamente con giudizio collegiale l'anno di prova;

a valutare l'opportunità di trovare soluzioni anche di tipo legislativo per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.

G1.3

[Berardi, Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di

alcuni anni;

questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, contestualmente ai nuovi bandi di concorso, di riaprire le graduatorie GAE fino al completo esaurimento.

G1.4

[Matrisciano](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (AS 1729),

premesso che:

l'articolo 11-*quater* del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito a misure di sostegno al reddito;

considerato che:

previsto originariamente per il triennio 1996-1998 ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996, l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi è stato più volte esteso e prorogato;

la misura citata consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;

ai sensi dei commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1° gennaio 2019;

con la circolare del 24 maggio 2019, n. 77 l'Inps, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019;

la precedente proroga si era interrotta al 2016 ed erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;

con l'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;

con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps ha fornito indicazioni, chiarendo che, a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni,

anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;

per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che, pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;

l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a salvaguardare coloro che, avendo cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e avendo maturato i restanti requisiti, tra i quali quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018, non possono attualmente beneficiare dell'indennizzo citato in premessa.

G1.5

[Evangelista](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

all'articolo 13 del provvedimento in esame si introducono disposizioni in materia di trasporto marittimo e ferroviario;

numerose sono le disposizioni che interessano il trasporto stradale, sia per quanto riguarda la sicurezza che in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

di altrettanta rilevanza parrebbero interventi in materia di trasporto aereo, in ragione delle peculiarità geografiche del nostro paese e soprattutto in considerazione degli avvenimenti che di recente hanno coinvolto una delle compagnie aeree che garantisce la continuità territoriale con la Sardegna;

considerato che:

il diritto alla mobilità a condizioni agevolate per i cittadini residenti nelle isole garantisce a tali cittadini il rispetto di quei principi di uguaglianza e libera circolazione previsti dalla Costituzione e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale consente agli stati membri di imporre oneri di servizio pubblico su determinate rotte particolarmente periferiche;

il 12 febbraio 2020 gli azionisti di *Air Italy*, *Alisarda* e *Qatar airways* attraverso *Aqa holding*, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all'unanimità di mettere la società *Air Italy* in liquidazione;

a seguito dell'avvio delle procedure di liquidazione rischiano il posto di lavoro i 1.450 dipendenti di *Air Italy* che lavorano tra Olbia e Milano Malpensa;

il 16 aprile in Sardegna scade il termine del regime di continuità territoriale che garantisce ai sardi la mobilità aerea da e per Roma e Milano, mentre la continuità territoriale marittima è regolamentata da una Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione Spa in scadenza a luglio 2020;

la continuità territoriale aerea per la Sardegna, già drasticamente ridotta dal taglio nel 2014 delle cosiddette «rotte minori», rischia di essere seriamente compromessa;

il nuovo progetto di continuità territoriale, presentato dalla regione Sardegna alla fine del 2019, e attualmente oggetto di approfondimenti con la Commissione europea, non consentirebbe di garantire in tempi celeri i collegamenti da e per l'isola;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato di aver firmato il 20 febbraio il decreto contenente la proroga necessaria a consentire la prosecuzione dei servizi, a fronte dell'impegno assunto di recente dal Presidente della regione Sardegna di definire le procedure e affidare la gara entro il 31 dicembre 2020;

il Ministro del lavoro ha dichiarato l'intenzione del Governo di sostenere il reddito dei lavoratori interessati dalla messa in liquidazione di *Air Italy* con concrete prospettive di impiego, qualunque siano gli esiti dell'incontro previsto tra tutte le parti coinvolte;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative utili a tutelare nel più breve tempo possibile il diritto alla mobilità da e per la Sardegna, anche valutando l'opportunità di attivarsi con interventi a carattere d'urgenza, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G1.6

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 162 del 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il 31 dicembre 2019 è cessata la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

come dichiarato anche dalle categorie di settore, la fine del periodo di sospensione minaccia di compromettere i già fragili equilibri finanziari del sistema produttivo locale e si ripercuote negativamente su una comunità ancora segnata dal dramma del sisma;

la situazione sta diventando sempre più insostenibile e molte aziende del territorio colpito dagli eventi sismici del 2016-2017, soprattutto quelle della filiera dell'edilizia, rischiano il fallimento, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini occupazionali;

peraltro, con l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Riapertura dei termini per gli istituti

agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione» è stata prorogata al 31 luglio 2019 il termine per la presentazione della domanda per tutti i soggetti debitori, in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione ha pubblicato nel proprio sito *internet*, cosiddetta *rottamazione-ter*;

purtroppo, i soggetti terremotati del centro Italia, essendo in periodo di proroga, non hanno potuto usufruire di tale istituto agevolativo, pertanto, al fine di garantire equità e parità di trattamento dei contribuenti, è necessario prevedere analoghe agevolazioni per tali soggetti, anche attraverso la riapertura dei termini della *rottamazione-ter*;

un altro problema grave, in preoccupante evoluzione, interessa un gran numero delle imprese terremotate che, a causa della terminata sospensione, dal 1° gennaio 2020 non sono in grado di lavorare e di incassare fatture, non avendo il DURC in regola;

occorre prevedere una ulteriore proroga di almeno 12 mesi, per tutto il cratere sismico del centro Italia, per alleviare i disagi della popolazione che da quattro anni è impegnata ad un difficile processo di ricostruzione e permettere a cittadini e imprese di riprogrammare meglio le proprie attività concentrando le proprie energie e risorse al rilancio del territorio,

impegna il Governo:

ad intervenire con la massima urgenza per risolvere le questioni illustrate in premessa.

G1.7

[Manca](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729), premesso che:

nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)» considerato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione;

gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mostrato una rinnovata attenzione alle Province;

la legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

il presente decreto-legge ha previsto una revisione della disciplina delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previsto per i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali;

nell'*iter* di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a numerose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-*quater* che prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, riguardo le Province, che avevano un carattere espressamente transitorio;

per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di Provincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con l'indennità del sindaco;

impegna il Governo:

ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamento degli enti locali, ed in particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a considerare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G1.8

[Bressa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)» considerato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione;

gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mostrato una rinnovata attenzione alle Province;

la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

il decreto-legge n. 162 del 2019 ha previsto una revisione della disciplina delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previsto per i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali;

nell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a numerose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-*quater* che prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge n. 56/2014 sulle Province, che avevano un carattere espressamente transitorio e che oggi presentano diversi problemi applicativi a seguito degli esiti del referendum costituzionale del 2016;

per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di provincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con l'indennità del sindaco;

impegna il Governo:

ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamento degli enti locali, ed in

particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a considerare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G1.9

[Mininno](#), [Romano](#), [Drago](#), [Donno](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1729, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia: all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia; l'articolo 19-*ter* interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-*bis* del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che:

nel maggio del 2017 con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è stato bandito un concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato; il concorso era aperto anche ai civili e prevedeva come requisiti di accesso un'età non superiore ai 30 anni e il possesso della licenza media; alla conclusione del concorso, sono stati assunti i vincitori ed è stata approvata la graduatoria degli idonei non vincitori;

successivamente, il decreto legislativo n. 95 del 2017, avente ad oggetto il riordino delle carriere, ha modificato in modo restrittivo i requisiti previsti all'articolo 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per l'assunzione degli agenti di polizia: il limite massimo di età è stato abbassato da 30 a 26 anni e il titolo di studio è stato innalzato dal diploma di istruzione secondaria di primo grado a quello di secondo grado;

nel 2019 il legislatore, attraverso il comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, ha autorizzato l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico citato, purché i concorrenti fossero in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti previsti dalle norme in vigore, ossia quelli più restrittivi previsti con l'intervento del d. lgs. n. 95 del 2017 (26 anni di età e possesso del diploma superiore);

successivamente, il 13 marzo 2019, il capo della polizia ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria vigente per l'ulteriore assunzione dei 1.851 Allievi Agenti; dal 28 maggio 2019 sono partite le convocazioni per gli accertamenti fisici e psico-attitudinali nei dipartimenti a Roma;

purtroppo si è creata questa situazione paradossale per cui sono stati esclusi dal reclutamento

quei concorrenti che, pur essendo in posizione utile in graduatoria (idonei sulla base dei requisiti previgenti), non possedevano, al 1° gennaio 2019, i requisiti d'età e di titolo di studio più restrittivi;

è stata messo in atto una sorta di nuovo procedimento di assunzione, completamente slegato da quello previsto dal bando del 2017, pertanto idonei con punteggi più alti in graduatoria sono stati scavalcati da idonei con un punteggio, a volte, notevolmente inferiore, solo perché in possesso di requisiti più restrittivi, non contemplati alla pubblicazione del bando di concorso;

valutato che:

le situazioni giuridiche inerenti ai concorrenti idonei esclusi dal reclutamento si sono ulteriormente diversificate, in quanto:

1) alcuni hanno presentato ricorso al TAR, ottenendo la misura cautelare che consisteva nella possibilità, in attesa del giudizio di merito, di essere ammessi alle fasi successive alla prova scritta: tali concorrenti non sono comunque stati ammessi al corso di formazione (e quindi non sono stati assunti);

2) alcuni, pur presentando ricorso al TAR, non hanno beneficiato dell'accoglimento della misura cautelare;

3) altri non hanno esperito alcun rimedio giurisdizionale;

valutato, inoltre, che:

al fine di evitare il proliferare del contenzioso e di rispondere alla legittima aspettativa di concorrenti penalizzati dal mutare in itinere dei requisiti concorsuali, è necessario adottare gli opportuni rimedi legislativi ed amministrativi,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di assumere, a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2021 e 2022, attraverso lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame, gli idonei allievi agenti della Polizia di Stato del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, secondo l'ordine decrescente del voto della medesima graduatoria, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, limitatamente ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio superiore a quello dell'ultimo concorrente assunto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019;

valutare l'opportunità di riconoscere ai nuovi assunti unicamente la decorrenza giuridica del contratto del primo concorrente che segue nella graduatoria della prova scritta, assunto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge richiamato, precedendo quest'ultimo nell'immissione in ruolo.

G1.10

Donno

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1729 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia: all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un

contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia; l'articolo 19- *ter* interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-*bis* del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che:

con decreto del Ministero dell'interno 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il nono corso di formazione e al termine hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12 marzo 2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

da ciò l'amministrazione ha dedotto che l'immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione;

valutato che:

il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1° gennaio 2005;

il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», afferma che: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione» e aggiunge che «L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno»;

la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

appare evidente la lesione di diritti fondamentali dei concorrenti, sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di risarcire il danno economico e di progressione della carriera subito dai vice ispettori di cui sopra per il ritardo relativo all'immissione in ruolo.

G1.11

[Donno](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1729, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia; all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia: l'articolo 19- *ter* interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-*bis* del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che:

al pari delle Forze armate, le Forze di Polizia svolgono un ruolo fondamentale per la tutela dell'incolumità dei cittadini;

agli agenti è richiesta una costante preparazione psicofisica per fronteggiare le innumerevoli emergenze che ripetutamente si presentano nelle ore di servizio;

pertanto è necessario garantire una preparazione atletica adeguata alle mansioni che sono chiamati a svolgere, sia attraverso la predisposizione di idonee strutture di allenamento, sia attraverso la determinazione di un monte ore settimanale dedicato agli esercizi fisici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di prevedere, anche attraverso opportune modifiche al Contratto collettivo nazionale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, un numero minimo di ore settimanali di attività fisica o sportiva, come già stabilito per le Forze Armate, per un adeguato allenamento e mantenimento fisico idoneo rispetto alle funzioni di polizia attribuite al personale.

G1.12

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre

2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica;

in particolare, l'articolo 19 autorizza l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria);

nulla è stato previsto, invece, in favore dei candidati del concorso pubblicato in data 26 maggio 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di stato», che hanno subito e subiscono gravi discriminazioni a causa dei recenti interventi legislativi;

in particolare, con decreto del 29 ottobre 2018 si è disposto lo scorrimento della graduatoria per gli idonei non vincitori del concorso con esclusivo riferimento ai candidati «civili» escludendo, quindi, la categoria degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);

siffatta decisione rappresenta senza dubbio una discriminazione nei confronti di quei candidati militari che avevano e maturano tutt'oggi una importante esperienza lavorativa nelle Forze Armate e che detengono pertanto conoscenze e competenze consolidate, oltre che aver superato le prove del concorso al pari degli altri candidati civili;

la mancata inclusione degli idonei non vincitori militari nello scorrimento della graduatoria di fatto si pone in contrasto con le scelte politiche volte ad attribuire il massimo livello di qualità ed efficienza dei Corpi di Polizia e a garantire la stabilizzazione del personale precario dei Comparti Difesa e Sicurezza; inoltre, un'altra grave discriminazione è stata attuata mediante l'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019 che in relazione allo scorrimento della graduatoria modificava i requisiti per accedere alle successive prove escludendo chi fosse maggiore di ventisei anni e avesse conseguito il diploma di istruzione secondaria;

a seguito dei ricorsi depositati al TAR, i candidati sono stati ammessi in via cautelare alle selezioni e molti di loro, pur avendo superato le successive prove, venivano nuovamente esclusi dal corso di formazione iniziato il 29 agosto 2019;

sebbene il TAR del Lazio, Sezione prima *quater*, in data 13 settembre 2019 abbia disposto con ordinanza la loro ammissione al corso di formazione, non si è ancora dato seguito al provvedimento del Tribunale amministrativo, privando tanti giovani della loro legittima possibilità di formarsi e di intraprendere un'attività lavorativa per la quale hanno superato tutte le prove concorsuali:

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» anche in favore degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in ossequio a quanto disposto con ordinanza del 13 settembre 2019 dal TAR del Lazio, l'ammissione dei 455 candidati vincitori al corso di formazione, eliminando le gravi ingiustizie subite sino ad oggi.

G1.13

[De Petris](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge in esame, differisce dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso (alcool, tabacco e droghe);

l'articolo 25, comma 2, modificato in sede di esame della Camera, aumenta, contestualmente, lo stanziamento da 1 a 2 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022, di cui l'80 per cento finalizzato all'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e il restante 20 per cento al finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento - relativi ai medesimi approcci alternativi - per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi;

l'articolo 25 prevede altresì che le risorse finanziarie per lo sviluppo di metodi alternativi e sostitutivi possano essere impiegate anche da istituti pubblici di ricerca e dalle Università e non solo dal laboratorio zooprofilattico di Brescia, centro di riferimento per i metodi alternativi del Ministero della salute, che in tutti questi anni, non è stato in grado di promuovere né di sviluppare test alternativi e sostitutivi;

il piccolo fondo che finanzia la ricerca di metodi alternativi e sostitutivi è stato utilizzato solo dal 2014 al 2016;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché i fondi stanziati dal decreto legge in esame siano effettivamente utilizzati nella ricerca con metodi alternativi e sostitutivi alla sperimentazione animale nonché ad effettuare il controllo e il monitoraggio sulla destinazione delle risorse.

G1.14

[Ricciardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

l'articolo 31-*bis* del disegno di legge in esame assegna contributi alle città metropolitane di Roma e Milano per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole;

all'articolo 38-*bis* si prevede una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole;

considerato che:

il Ponte San Nicola di Benevento, che insiste sull'omonimo torrente, è stato costruito nel 1955 sulla base di un progetto elaborato dall'ingegnere Riccardo Morandi;

le condizioni di conservazione dei materiali dimostrano diversi fenomeni di degrado legati soprattutto all'effetto dell'acqua. In particolare si segnalano gravi problematiche strutturali quali l'ossidazione dei ferri di armatura con conseguente espulsione del calcestruzzo;

gli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del ponte di San Nicola comporterebbero uno sforzo economico che il Comune di Benevento potrebbe, al momento, non

essere in grado di sostenere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di destinare uno specifico contributo al comune di Benevento finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di San Nicola.

G1.15

[Berardi, Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-*ter*, prevede l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A 12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia; dispone, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada. Viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;

il Corridoio Tirrenico, con particolare riferimento alla tratta Grosseto - Capalbio - Civitavecchia, è, da ormai troppi anni, al centro di un dibattito senza fine che coinvolge tutte le strutture istituzionali interessate;

l'infrastruttura necessita di interventi urgenti di ammodernamento che non possono più essere procrastinati a causa delle gravi criticità in ordine di sicurezza stradale, a causa delle quali il territorio marenmano è troppo spesso scenario di incidenti stradali anche mortali,

impegna il Governo:

a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS 1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

a valutare l'opportunità di prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.

G1.16

[Berardi, Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-*ter*, prevede l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, lo stesso articolo, dispone, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada; viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;

il Corridoio Tirrenico, con particolare riferimento alla tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia, è sempre stato al centro di un dibattito acceso e confusionario;

risultano necessari interventi urgenti per l'ammodernamento di una infrastruttura che presenta gravi criticità in ordine alla sicurezza stradale visti i frequenti incidenti, anche mortali, che vedono coinvolto il territorio maremmano,

impegna il Governo:

a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS 1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

a valutare l'opportunità di prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.

G1.17

Presutto

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di finanza locale; in particolare, tra le altre misure, figurano:

- l'articolo 38, commi da 1 a 3, introduce disposizioni finalizzate ad assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano;

- l'articolo 38-*bis* interviene sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio per l'anno 2017;

- l'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato, definendo la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato;

- l'articolo 39-*ter* dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che il maggiore disavanzo conseguente alla sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale;

- l'articolo 39-*quater* introduce disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti

locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019;

in sede di esame presso la Camera dei deputati sono state altresì introdotte talune modifiche alla disciplina ordinamentale e lavoristica degli enti locali. Per quanto riguarda la gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, l'articolo 18-*bis* differisce al 31 dicembre 2020 il termine di decorrenza, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019; al contempo, l'articolo 18-*ter* interviene in materia di contratti a tempo determinato del personale degli uffici di diretta collaborazione nei comuni; l'articolo 16-*ter* reca una serie di misure riguardanti la figura dei segretari comunali e provinciali;

considerato che:

in materia di enti locali e finanza locale era già intervenuto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

in particolare, l'articolo 57-*ter* del decreto-legge n. 124 del 2019, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali: a tal fine viene novellato il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali, che ha sostituito la disciplina prevista nell'articolo 234 del TUEL;

in base alla normativa vigente - recata, come detto, dal comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 - dal 2012 i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, che ha dato attuazione alla suddetta normativa istituendo l'elenco dei revisori dei conti presso il Ministero dell'interno, prevede che tale elenco sia articolato a livello regionale, precisando a tal fine, all'articolo 1, comma 2, che l'inserimento dei soggetti richiedenti nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente;

la procedura recata dal decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, prevede che gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza. L'estrazione è effettuata dalla Prefettura competente per territorio dell'ente locale che deve rinnovare l'organo di revisione;

tale disciplina viene modificata dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 57-*ter*, al fine di precisare che l'elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale;

con la lettera *b)* del comma 1 viene introdotta una disposizione di deroga alla suesposta disciplina per quel che riguarda la scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economicofinanziario. La deroga disposta - introdotta mediante l'inserimento del nuovo comma 25-*bis* nel citato articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 - prevede che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti inseriti nella fascia 3), di cui al regolamento di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche al citato regolamento;

tenuto conto che:

in questi anni il ruolo dell'organo di revisione è cambiato, assumendo una funzione sempre più rilevante, da svolgersi in collaborazione con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario, anche al fine di individuare e prevenire situazioni di criticità del singolo ente locale;

dopo l'esperienza più che decennale della nomina da parte del consiglio comunale, dimostratasi troppo spesso fallimentare, l'estrazione a sorte in questi anni ha garantito l'indipendenza del revisore;

nell'ambito dell'Osservatorio sulla finanza locale del Ministero dell'Interno era stato avviato un percorso condiviso di modifica al predetto Regolamento proprio al fine di consolidare i requisiti di indipendenza e professionalità dell'organo di revisione, poi interrotto dall'approvazione delle norme introdotte nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

da più parti è stato segnalato il rischio che nell'ottica di una maggiore operatività che la norma introdotta potrebbe garantire si rischi di compromettere l'irrinunciabile presupposto della terzietà del revisore, consentendo al controllato di scegliersi il controllore in maniera discrezionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a rivedere le disposizioni di cui al comma 25-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotto dall'articolo 57-*ter* del decreto-legge n. 124 del 2019, nella parte in cui prevede che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione, tenuto conto della necessità di garantire l'indipendenza e la professionalità dell'organo di revisione.

G1.18

[De Bonis](#), [De Petris](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica,

premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, assicurando un gettito necessario per il bilancio dello Stato, ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nei comuni di diverse regioni, tra cui Basilicata e Puglia, fossero assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

l'inclusione dall'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) per tali territori è stata estesa anche all'anno d'imposta 2015 prima di essere abrogata a partire dal 2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola, tutti comuni che già versano in condizioni finanziarie difficilissime;

gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza Stato-Autonomie locali,

hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale e le stesse stime;

il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente, sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui territori;

diversi comuni hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costituzionale;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale, di fatto confermando l'inclusione per il 2014 e il 2015 di alcuni comuni negli elenchi dei territori non più esentati dal pagamento dell'IMU agricola;

come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei trasferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'incertezza sull'esito dei ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire, a partire dai dati del catasto, la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal Governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal 2000 al 2017;

considerato che:

alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi di tenuta sociale nei territori comunali citati, il cui settore più importante risulta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante illecito del danno erariale, alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;

i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i tempi tecnici indispensabili per

mandare a ruolo presso il concessionario della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accertamento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono obbligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità, dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 - testo 3) fu accolto dal Governo, ma l'impegno preso non è stato mantenuto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la cosiddetta rottamazione *ter* agli accertamenti IMU agricola 2014-2015, in particolare per i comuni ricadenti nelle regioni di Basilicata e Puglia.

G1.19

[Rauti](#), [La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

il provvedimento in esame riguarda norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del *Made in Italy* agroalimentare;

è considerata incombente la necessità di implementare politiche di contrasto all'*Italian sounding* e supportare con forza la lotta alla contraffazione, nonché contrastare la diffusione del mercato del falso italiano, il cui valore è attualmente stimato in circa 60 miliardi di euro, consentendo alla pirateria internazionale di utilizzare impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all'italianità associando alla manifattura e produzione del nostro Paese prodotti contraffatti che con essa non hanno nulla a che fare;

tenuto conto dei nuovi e maggiori adempimenti posti a carico delle strutture amministrative del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di incrementare le risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

G1.20

[Mirabelli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

l'articolo 42 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, relativamente al funzionamento e alla *governance* delle piattaforme digitali;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 13 5 del 2018 è volto a garantire, tra l'altro, la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica;

l'articolo 42 del decreto-legge in esame è volto a trasferire la materia di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 alla Presidenza del Consiglio e al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, con ciò intendendosi il trasferimento concernente funzioni, poteri e coordinamento, anche quelli precedentemente posti in capo al commissario straordinario e ad Agid, e pertanto riaffidando la materia e i relativi contenuti alla nuova *governance* che viene a definirsi, anche in previsione dell'attuazione da quanto disposto dalla previsione della Nuova società spa interamente partecipata dallo Stato per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e della gestione della Piattaforma di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

al Senato della Repubblica, nel corso della discussione in materia di semplificazioni e digitalizzazione sono stati accolti l'ordine del giorno G13.101, in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e l'ordine del giorno G/1577/22/1 nel corso della discussione del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, entrambi concernenti la possibilità, nell'aggiornamento delle procedure di semplificazione, di avvalersi di una pluralità di canali tra i quali quelli dei «Procuratori Telematici», soggetti che a titolo professionale (professionisti iscritti agli albi professionali e professionisti che esercitano la professione a norma della legge n. 4 del 2013), anche mediante l'uso della delega, sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali, anche al fine di rendere sempre più efficace l'opera di digitalizzazione dei servizi della PA e a livello di mercato in favore di imprese e cittadini, contribuendo inoltre a ridurre i costi sia per la pubblica amministrazione che per gli utenti;

sono ancora in vigore norme, come in parte la legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), che contengono disposizioni in contrasto con norme e prassi definitive a seguito della crescente normativa innovativa in materia telematica e digitale, mentre il conseguente ricorso sempre più frequente alla telematica e alla dematerializzazione di procedure esigerebbe una chiara identificazione e regolamentazione dei soggetti che intervengono in questi processi anche in rappresentanza o delega degli utenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere all'introduzione della figura del "delegato", persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che svolga attività professionale o non professionale, con poteri di rappresentanza per la gestione degli adempimenti digitali previsti da specifiche disposizioni di legge,

per garantire l'accesso a servizi e piattaforme tecnologiche, prevedendo altresì il superamento di norme obsolete temporalmente precedenti le leggi richiamate in premessa che si frappongono ad una semplice, rapida e lineare attuazione delle nuove norme e procedure introdotte in materia di informatizzazione, digitalizzazione e razionalizzazione degli strumenti telematici.

G1.21

[Calandrini](#), [Rauti](#), [La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza; chi si occupa di giustizia sa che da sempre all'apertura di ogni anno giudiziario si parlerà della mancanza cronica di magistrati e di personale amministrativo sufficienti;

alla data odierna, dai dati pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, si evidenzia che a fronte di una dotazione in organico di n. 9991 magistrati ordinari, risultano vacanti n. 1031 posti, pari a una scopertura del 10,32 per cento su base nazionale;

una piaga che è diventata particolarmente grave in alcuni distretti giudiziari, come, ad esempio, il Distretto di Corte di Appello di Catanzaro (13,65 per cento) e in quello di Reggio Calabria (18,67 per cento) a fronte di carichi di lavoro elevati; la carenza di magistrati nei Tribunali ha subito una notevole accelerazione nel corso degli ultimi anni a seguito degli ultimi provvedimenti normativi relativi all'età di pensionamento dei magistrati;

il ricambio generazionale, che sta avvenendo grazie ai concorsi espletati e a quelli che saranno banditi, sconta però la mancanza di trasferimento delle competenze che era precedentemente garantito dai magistrati più anziani,

impegna il Governo:

ad adottare un piano consistente di assunzioni di magistrati anche per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione;

a prevedere che magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato possano esercitare la facoltà di permanere in servizio a domanda sino al compimento del settantaduesimo anno di età.

G1.22

[Romano](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1729, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre

2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

l'articolo 14 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 prevede il raddoppio degli importi sanzionatori legati alla violazione di alcuni obblighi in materia di tempi di lavoro e la destinazione in quota parte di alcuni introiti sanzionatori, sino ad un massimo di 13 milioni di euro annui;

la lettera *d*) del comma 445 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede degli aumenti sanzionatori;

la lettera *e*) del comma 445 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 oltre a prevedere degli aumenti sanzionatori destina gli aumenti al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato entro il limite di 15 milioni previsto dalla successiva lettera *g*);

l'articolo 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, destina le rivalutazioni sanzionatorie per le violazioni in materia di salute e sicurezza al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro;

considerato che:

con l'abrogazione delle predette norme e con l'istituzione di un meccanismo uniforme e semplificato verrebbe incrementato di circa 40 milioni di euro il finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato;

il predetto finanziamento attenuerebbe, seppur solo parzialmente, il «differenziale» che oggi si registra tra i trattamenti economici del personale dell'Ispettorato con quelli dell'INPS e dell'INAIL;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di confermare lo stanziamento di 28 milioni di euro già finanziato in virtù della normativa sopra richiamata e integrare detto finanziamento con un'ulteriore somma pari a 42 milioni di euro al fine di superare le problematiche descritte afferenti al corretto funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

G1.23

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) recita: «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

la norma eccede la competenza del legislatore in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega ex legge n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbe trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13/7/2016 - e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area funzioni locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PT A e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

considerato che:

la disposizione ha natura ordinamentale e quindi non può essere considerata ammissibile in una norma di carattere finanziario come la legge di bilancio;

la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione e si condiziona la stessa;

la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di posticipare le previsioni del comma 687 dell'articolo 1 della Legge 145 del 2018 dal triennio 2019-2021 al triennio 2022-2024.

G1.24 (già 29.0.2)

[Calderoli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 12 della legge n. 3 del 2019 prevede, tra l'altro, il divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019, limitatamente ai contributi elargiti per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione al partito o al movimento politico.

G1.200

[Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha riordinato la materia in attuazione della delega che la riforma Madia aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione;

l'articolo 24 ha disposto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;

la legge di bilancio per il 2019 è poi intervenuta nuovamente sulle società a partecipazione pubblica e l'articolo 1, comma 723, in particolare, ha disapplicato, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente;

l'amministrazione pubblica, quindi, può continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati,

impegna il Governo

a prorogare ulteriormente, ovvero ad eliminare, il termine previsto al 31 dicembre 2021 entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare, anch'esse, all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche al fine di consentire a tali società la possibilità di proseguire gli investimenti con un termine più lungo, quanto meno pluriennale.

1.0.1 (già 1.36)

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Sostegno ai piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali)

1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è attribuito uno specifico contributo per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2 (già 1.37)

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Proroga di termini in materia di disponibilità e mobilità segretari comunali)

1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, il termine per la durata massima del collocamento in disponibilità del segretario comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico, di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato di due anni, al fine di costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 3000 abitanti. I segretari comunali impiegati nel nucleo di assistenza ai sensi del primo periodo mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno».

2.1

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di

inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

2.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more della revisione organica della normativa di settore di cui all'articolo 1, comma 810 della legge 20 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati».

2.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti al 1° gennaio 2021».

3.1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

3.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "Negli anni 2018 e 2019" aggiungere le seguenti: "e 2020"».

3.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020".

5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

3.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.

(Proroga termini dei pagamenti, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021"».

4.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: "30 aprile 2015" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2020 pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per consentire un adeguato monitoraggio da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, al comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "Per l'anno solare" a "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno solare 2019 entro il 30 settembre 2020 e per l'anno solare 2020 entro il 30 luglio 2021".

2-ter. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

4.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "1° luglio 2020" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1 pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

4.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1 pari a 163 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1 pari a 140 milioni di euro nel 2020 e 5 00 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 234 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. Al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a 59 milioni di euro nel 2020 e 350 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel 2019 soddisfacevano tutte le condizioni per poter fruire del regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata al 2020 la possibilità di avvalersene senza tenere conto della causa ostativa di cui alla lettera *d-ter*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come introdotta dall'articolo 1, comma 692, lettera *d*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Il comma 3-*bis*, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 dicembre n. 157 è così sostituito:

"3-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 3.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto rimane riferito alla cifra di 3.000 euro"».

4.11

[Gallone](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 6-ter le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.12

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021". Al relativo onere, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.13

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020". Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.14

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1° luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

4.15

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

4.16

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata ai sensi degli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2020, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

4.17

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Le disposizioni in materia di credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si interpretano nel senso che sono agevolabili le modifiche che apportano miglioramenti significativi a processi o di prodotti esistenti, anche nel caso in cui non generino nuove conoscenze scientifiche o tecnologiche per il settore di riferimento. Con riferimento alle sanzioni per la non corretta applicazione del credito d'imposta di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, limitando la sanzione per il credito inesistente ai casi dimostrabili di comportamento fraudolento del contribuente».

4.18

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

4.19

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3-quater, sostituire le parole: «all'anno 2020» con le parole: «agli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

«3-quater.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 816, sostituire la parola: "2021" con la parola: "2022"».

4.20

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3-quater, aggiungere, in fine, le parole: «Le tariffe del nuovo canone unico di cui all'articolo 816 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non potranno eccedere quelle attualmente applicate dai comuni per i tributi e i canoni abrogati relativi, alle singole fattispecie».

4.21

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

1-*sexies*. Prodotti igienico sanitari, anche usa e getta, per la prima infanzia.

3-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 98 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,

non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.22

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ", senza possibilità di compensazione" sono soppresse;

b) al comma 5, dopo le parole: "comma 2,", sono inserite le seguenti: "di almeno uno".

3-duodecies. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni».

4.23

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ", senza possibilità di compensazione", sono soppresse;

b) al comma 5, dopo le parole: "comma 2,", inserire le seguenti: "di almeno uno";

3-duodecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020"«.

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, Missione 23, Programma 1, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.24

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.25

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

4.26

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

4.27

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 147-ter, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Negli organi composti da meno di quattro membri il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi".

3-duodecies. All'articolo 148, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nei collegi composti da tre membri effettivi il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi".

3-terdecies. All'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "si applica", sono aggiunte le seguenti: ", per tre mandati consecutivi"».

4.28

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate».

4.29

[De Bonis](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IV A con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1 gennaio 2022».

4.30

[Cirinnà](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1° luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

4.31

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1 ° luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

4.32

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies inserire il seguente:

«3-undecies. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano altresì ai soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1 Q luglio 2019 che trasmettano i corrispettivi relativi al 2019 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

4.33

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

4.34

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

4.35

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 3, del decreto legislativo 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2018";
- b) al comma 2, lettera a), le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020";
- e) al comma 2, lettera b), le parole: "30 novembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2020" e le parole: "a decorrere dal 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2021";
- d) al comma 3 le parole: "1° agosto 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020";
- e) al comma 5 le parole: "30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020";
- f) al comma 7 le parole: "30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020";
- g) al comma 11 le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
- h) al comma 13, lettera a), le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020"».

4.36

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: "24

ottobre 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019".

4.37

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: "31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020 e il 28 febbraio 2021"».

4.38

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. La lettera b) del comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.».

4.39

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "negli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 18 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Giustizia per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al Miur per 2 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Interno per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Ambiente per 5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Ambiente per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle Politiche agricole per 13 milioni per l'anno 2020, al Ministero dei Beni culturali per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Salute per 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al restante onere si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste

inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.40

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "negli anni 2019 e 2020"».

4.41

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 1.084 milioni di euro per il 2020 ed a 878 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.42

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.43

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni.».

4.44

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. Al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024". Fino al 31 dicembre 2023 la soglia è elevata a 500.000».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 250 milioni di euro per il 2020, a 650 milioni di euro per il 2021 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al relativo onere per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.45

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. Al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: "11" gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 453 milioni di euro per il 2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021, a 713 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per l'anno 2023 si provvede: per la quota pari a 120 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e per il restante onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.46

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"».

4.47

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019, capoverso articolo 17-bis, al comma 1, le parole: "ad euro 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 500.000"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.48

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. L'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 453 milioni di euro per il

2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021 e a 713 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.49

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. L'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019, non si applica agli Enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, per il 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Ambiente per 7 milioni di euro per l'anno 2020, e per ciascuno degli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.50

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019 per gli Enti locali e le società di lavoro interinali».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-*undecies*, pari a 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede, per il 2020: quanto a 13 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della difesa per 4 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro per l'anno 2020; per ciascuno degli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.51

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-*undecies*. All'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sopprimere i punti 1) e 2)».

4.52

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-*undecies*. All'articolo 16-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, comma 5, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».

4.53

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-*undecies*. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, alla lettera a), primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022" ed al secondo periodo, le parole: "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°

gennaio 2023"».

4.54

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 20191 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020».

4.55

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: "1° luglio" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024"».

4.56

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, " sono soppresse.

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.57

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: "dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30

giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 195, sono inseriti i seguenti:

"195-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: 'dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019' sono sostituite con le seguenti: 'entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021'.

195-*ter*. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 'entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019' sono sostituite con le seguenti: 'entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021'";

c) al comma 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: "1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione a i quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio e il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021";

2) alla lettera *b)*, le parole: "1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio e il 31 dicembre 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021";

d) al comma 198 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020";

e) il comma 209 è soppresso.

3-*duodecies*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 227,1 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2021».

4.58

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-*undecies*. Al comma 198 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

4.59

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussoni](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere in fine i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2023"; e le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-undecies del presente articolo, valutati complessivamente in 117 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.60

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-undecies. All'articolo 1, comma 632, alinea, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";

b) al terzo periodo, le parole: "al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "al 40 per cento per l'anno 2023 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2024";

c) al quarto periodo, le parole: "al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento per l'anno 2023 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2024".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-undecies del presente articolo, valutati complessivamente in 1 milioni di euro per l'anno 2020, 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.61

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021.

3-duodecies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 190, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.

3-terdecies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-undecies, pari a 870.000

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.62

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-undecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 679 è inserito il seguente:

"679-bis. Le disposizioni di cui al comma 679 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021"».

4.63

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

«3-undecies. Il comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: "680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni delle spese sanitarie indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle altre spese sanitarie detraibili dai contribuenti in base alla normativa vigente".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 e 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.64

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

«3-undecies. Al comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Con riferimento alle spese sanitarie differenti da quelle menzionate dal primo periodo, detraibili dai contribuenti ai sensi della normativa vigente, la disposizione di cui al comma 679 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021".

3-*duodecies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*undecies*, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.65

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

«3-*undecies*. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "sono abrogati", sono sostituite dalle seguenti: "acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021"».

Consequentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-*undecies*, pari a 109,2 milioni di euro per il 2020, a 1.131,4 milioni di euro per il 2021 e 857,7 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.66

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 738, le parole: "l'imposta municipale propria (IMU)", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021, l'imposta municipale propria (IMU)".

b) al comma 741, il numero 3) della lettera c), è sostituito dal seguente: "3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.67

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

«3-undecies. Al comma 741, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire il numero 3) con il seguente: "3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.200

[Nencini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

«3-undecies. Il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è prorogato all'esercizio 2019»

G4.200

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

con circolare dell'agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020, è stato chiarito, in riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti locali;

in particolare la circolare rammenta che: «Il comma 3 dell'articolo 4 ha aggiunto la lettera *a-quinquies*) al sesto comma dell'articolo 17 del decreto della Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi della quale il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da *a*) ad *a-quater*), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», precisando che l'efficacia è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;

ritenuto che:

tali adempimenti rappresentano un aggravio di costi e di impegni del personale degli enti pubblici; valutato altresì che:

la provvisorietà della norma in attesa della deroga rappresenta un inutile dispiego di personale oltre che un'inutile formazione rispetto a materie che non sarà oggetto di applicazione per gli enti locali,

impegna il Governo

nelle more dell'ottenimento della deroga a meglio dettagliare con provvedimenti di natura interpretativa l'esenzione dall'applicazione per gli enti locali della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019.

G4.201

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel corso dei lavori delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio del cosiddetto decreto Milleproroghe, in ragione dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ al 2020, 2025 e 2030, si è ravvisata l'esigenza di modificare il secondo comma dell'articolo 12 riducendo la soglia delle emissioni di CO₂ utile ai fini dell'accesso ai benefici di legge, per includere - in coerenza con la nuova regolamentazione relativa alle auto aziendali in *«fringe benefit»* introdotta nella legge di bilancio 2020 - tra i veicoli elettrici-ibridi incentivabili i soli ibridi a ricarica esterna (*plug-in hybrid*);

sempre durante l'esame del provvedimento si è inizialmente previsto con l'approvazione di un apposito emendamento la riassegnazione alle annualità successive delle eventuali risorse residue destinate al «Bonus» auto per vincolarne il reimpiego nel settore *automotive*. Purtroppo tale disposizione è stata successivamente espunta dall'articolato, di fatto impedendo il certo riutilizzo di tali somme per questo importante comparto produttivo;

le nuove disposizioni introdotte con l'articolato in esame contribuiranno certamente ad un aumento dei volumi di vendita di veicoli elettrici ed ibridi a ricarica esterna (BEV e PHEV) e ciò renderà necessaria la previsione di incentivi ulteriori per l'installazione di infrastrutture di ricarica sia in ambito domestico che condominiale. Sarebbe pertanto utile prevedere la possibilità, per i soggetti che acquistano ed installano le infrastrutture di ricarica, di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, analogamente a quanto previsto in relazione agli interventi di riqualificazione energetica ex articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, con le modalità definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di riassegnare alle annualità successive le eventuali risorse residue destinate al «Bonus» auto, e al contempo riconoscere ai soggetti che acquistano ed installano le infrastrutture di ricarica la facoltà di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.

G4.202

[Grassi](#), [Augussoni](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

ricordato che il Governo, con l'articolo 4 del decreto fiscale n. 129 del 2019, ha introdotto una serie di misure in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, le cui criticità e relative problematiche applicative sono state ripetutamente sollevate da tutte le associazioni di categoria, le quali, proprio in occasione dell'esame del decreto-legge «milleproroghe», auspicavano in un rinvio delle medesime;

evidenziato, in particolare, la criticità relativa alla previsione, per le opere o servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro, che il datore di lavoro provveda al versamento senza compensazione delle ritenute con F24 separati per committente;

ritenuta tale previsione un assurdo onere burocratico, considerato che, nella ipotesi di 10 lavoratori in 10 appalti diversi, significa procedere a 100 F24, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 4, del decreto fiscale 124 del 2019, richiamata in premessa e, comunque, a prevedere, in un'ottica di semplificazione burocratica, la consegna dalla ditta appaltatrice alla ditta committente del modello F24 totale pagato per tutte le retribuzioni dalla ditta appaltatrice al 16° giorno del mese di riferimento.

G4.203

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato

premesso che:

con l'entrata in vigore di una liberalizzazione che è andata ad abolire molte delle regole utili a garantire, in presenza dell'inevitabile ricambio generazionale, la continuità strutturale e qualitativa dei mercati, il commercio ambulante sta vivendo negli ultimi anni una situazione di crisi;

causa l'avvento di molti «improvvisati» ambulanti che dalla sera alla mattina decidono di dotarsi di un mezzo di fortuna, due brandine, qualche capo di merce scadente, il settore si è esposto ad episodi di abusivismo diffuso e concorrenza sleale, con la conseguenza di costringere alla chiusura molte piccole imprese regolari;

l'incertezza del proprio futuro legata alla Direttiva Bolkestein, ha portato a limitare molto gli investimenti strutturali mettendo così in crisi anche tutto l'indotto legato al commercio ambulante;

nel frattempo, ad aggravare ancora di più la già difficile situazione, è arrivata la crisi e sono sopraggiunti una serie infinita di nuovi adempimenti burocratici e fiscali a cui le piccole realtà individuali, o familiari, sono state chiamate a fare fronte in termini di tempo e di incremento dei costi annuali di gestione;

moltissime piccole imprese del commercio ambulante si trovano quotidianamente a sopravvivere per non chiudere;

la chiusura delle aziende equivale ad una diminuzione di posti di lavoro, determinando un ulteriore diminuzione del gettito fiscale/previdenziale e l'aumento smisurato delle richieste di misure di sostegno;

è doveroso un atto di responsabilità delle Istituzioni e della politica per prendere coscienza dell'urgenza di una riforma fiscale atta a semplificare l'attuale sistema impositivo per le piccole attività del commercio ambulante al fine di prevenire, con criteri semplici ma efficaci, eventuali episodi di abusivismo ed elusione;

dopo gli adempimenti richiesti con l'introduzione della fatturazione elettronica, con conseguente incremento dei costi di gestione annuali, ora si prevedono ulteriori aggravii di spesa e nuovi impegni burocratici, in conseguenza dell'obbligo del nuovo registratore e le relative procedure telematiche che ne conseguiranno,

impegna il Governo

a posticipare il termine del regime transitorio, relativo all'entrata in vigore del cosiddetto registratore telematico, lo scontrino elettronico, al 31 dicembre del 2020, valutando nel frattempo l'istituzione di una Tassa unica annuale, basata sul numero complessivo delle concessioni in uso ad ogni singola piccola impresa del settore e calcolata con criteri di progressività applicati con un indice

di valore economico dei singoli mercati e fiere, da stabilirsi in successiva fase di elaborazione dei criteri applicativi (numero dei soci e/o collaboratori, settore merceologico di appartenenza, alimentari/non alimentari e altro), mettendo il tutto in relazione ai tabulati tributari che certificano l'esatto ammontare delle entrate in carico al commercio ambulante.

G4.204

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato

considerati i commi 3-*novies* e 3-*decies* dell'articolo 4 del provvedimento, introdotti nel passaggio alla Camera dei deputati, anche grazie all'approvazione dell'emendamento 4.101 della Lega-SP, sono volti ad estendere ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

ritenuto un ottimo risultato la stabilizzazione della cedolare secca al 10 per cento per gli affitti calmierati nei comuni colpiti dal sisma, ma al contempo una occasione perduta la mancata proroga per il 2020 della cedolare secca per gli affitti commerciali di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018;

ricordato che la cedolare secca al 21 per cento per gli affitti commerciali è una misura che si autofinanzia con l'emersione da evasione, giacché una tassazione più bassa e sostenibile invoglia il contribuente a regolarizzare la propria posizione col fisco;

rammentato, altresì, che tale misura è uno strumento necessario e fondamentale al sostegno delle nostre attività commerciali e artigianali ed alla sopravvivenza delle stesse, costretti ad affrontare una crescente e forte concorrenza con la vendita *on-line*, e quindi, in ultimo, una misura funzionale alla ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, la misura di cui all'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2019 anche per l'anno in corso.

G4.205

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il Senato,

considerati i commi 3-*novies* e 3-*decies* dell'articolo 4 del provvedimento, introdotti nel passaggio parlamentare, anche grazie all'approvazione dell'emendamento 4.101 della Lega-SP, sono volti ad estendere ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

ritenuto un ottimo risultato la stabilizzazione della cedolare secca al 10 per cento per gli affitti calmierati nei comuni colpiti dal sisma, ma al contempo una occasione perduta la mancata proroga per il 2020 della cedolare secca per gli affitti commerciali di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018;

ricordato che la cedolare secca al 21 per cento per gli affitti commerciali è una misura che si autofinanzia con l'emersione da evasione, giacché una tassazione più bassa e sostenibile invoglia il contribuente a regolarizzare la propria posizione col fisco;

rammentato, altresì, che tale misura è uno strumento necessario e fondamentale al sostegno delle nostre attività commerciali e artigianali ed alla sopravvivenza delle stesse, costretti ad affrontare una crescente e forte concorrenza con la vendita *on-line*, e quindi, in ultimo, una misura funzionale alla ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, la misura di cui all'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2019 anche per l'anno in corso.

4-bis.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4- *ter*.

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "1° luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
- b) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
- c) le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

2. Al comma 1-*ter* dell'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022";
- b) le parole: "dal 1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023"».

4-bis.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *ter*.

1. Al comma 6-*ter* dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: "superiore a euro 400.000 e", aggiungere le seguenti: "e nel primo anno di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente"».

4-bis.0.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *ter*.

(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e come ulteriormente modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

4-bis.0.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *ter*.

(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo; della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: "2020", è sostituita dalla seguente: "2021"».

4-bis.0.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *ter*.

(Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 909 a 928, della legge n. 205 del 2017, sono prorogate per i comuni italiani situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 240 mila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4-bis.0.6

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 4 **-ter**.

1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 20-*bis*, 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 722, 724, 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 472, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-*ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196/2009».

5.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

5.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° luglio 2020, fatte salve le sperimentazioni in corso all'entrata in vigore della presente disposizione che dovranno concludersi al termine della relativa autorizzazione quinquennale e non potranno essere rinnovate».

5.3

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2021», con le seguenti: «1° gennaio 2022».

5.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 5, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

5.5

[Binetti](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10-*quater* è sostituito con il seguente:

"Dal 31 dicembre 2021 è vietato qualunque tipo di propaganda pubblicitaria e/o sponsorizzazione diretta e indiretta dei prodotti del tabacco da fumo e non da fumo, nazionali od esteri, dei dispositivi destinati al consumo di tali prodotti, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica con o senza nicotina da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, le agenzie pubblicitarie, dei principali social media, nonché nei luoghi pubblici, in tutti i canali dell'informazione e comunicazione diversi da quelli riservati ai professionisti del commercio, e nella cartellonistica stradale";

b) i commi 10-*ter*, 10-*quinquies*, 10-*sexies*, 10-*septies*, 10-*octies* sono soppressi;

c) il comma 10-*novies* è sostituito con il seguente:

"La violazione delle disposizioni di cui al comma 10-*quater* è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed alla promozione della salute nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione delle patologie correlate all'uso dei prodotti del tabacco, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica, con o senza nicotina".

5.2. L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n.165, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 è abrogato.».

5.6

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160".

b) all'allegato A, le lettere a) e b) del punto 3 sono abrogate.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei

nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

5.7

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, ed all'articolo 16, comma 1, lettera *d)*, si applicano a decorrere dalla scoperta di metodi alternativi alla sperimentazione animale nei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti, da parte del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, si applica fino al 31 dicembre 2016».

5.8

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio I 999 n. 42, si aggiunge il seguente comma 4-ter:

«4-ter. Ferma restando quanto previsto dal precedente comma 4-bis, coloro che hanno conseguito il titolo di massofisioterapista entro la data del 31/12/2018, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco transitorio "elenco con riserva massofisioterapisti", appositamente istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fino al conseguimento di 36 mesi di attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente documentabile, prima di essere definitivamente inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento massofisioterapisti (d.m. 9/8/19, art. 5)».

5.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante

l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA al 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli "sciroppi di qualsiasi natura", non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

5.10

[Binetti](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1 All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la parola: "due" è sostituita dalla seguente "tre"».

5.11

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1 All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis. A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate Regioni di riferimento tutte le Regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12"».

5.12

[Caligiuri](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Il corso intensivo di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato nelle annualità 2020 e 2021 per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 88 della citata legge in relazione al contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione

collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

5.13

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 23-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 4, le parole: "per l'anno 2020" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022". e le parole: "si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ", 1 O milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".».

5.14

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 536 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, sopprimere l'ultimo periodo».

5.15

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici- settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti

per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».

5.16

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5.1 I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici, e dei fisici - settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione».

5.17

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024".»

5.18

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-quinquies. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024".».

5.19

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge del 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2020.».

5.20

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«5-quinquies. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i farmaci che abbiano ricevuto status di innovatività e per i quali non siano disponibili nuove alternative terapeutiche, il medesimo termine è prorogato di ulteriori 12 mesi.».

G5.200

[Grassi](#), [Augussoni](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede, tra le altre, disposizioni in materie di competenza del Ministero della salute;

in tale ambito, una questione di primo piano concerne la grave carenza di medici specialisti che sta mettendo a rischio le basi portanti del nostro Servizio sanitario nazionale (SSN);

l'ammancio di medici specialisti è superiore alle 10 mila unità e questo dato, purtroppo, è destinato ad aumentare nei prossimi anni, a causa dei pensionamenti, dei vincoli di spesa e della programmazione insufficiente dei contratti di formazione specialistica. Secondo le recenti proiezioni del sindacato della dirigenza medica e sanitaria, se non si inverte la rotta, nel 2025 mancheranno all'appello oltre 16.500 medici specialisti;

i dati Eurostat fotografano alla perfezione l'emergenza: nel 2016 operavano circa 213 medici ogni 100 mila abitanti. In assenza di contromisure, con l'ondata di pensionamenti, nel 2025 l'Italia rischia di passare a 181 medici ogni 100 mila abitanti, una quota assolutamente insufficiente se si vogliono garantire prestazioni sanitarie in quantità e qualità accettabili;

il provvedimento in titolo interviene in maniera molto circoscritta sul tema, limitandosi ad autorizzare l'assunzione dei medici specializzandi a partire dal terzo anno di corso e la permanenza in servizio dei medici fino al settantesimo anno di età;

tali provvedimenti, peraltro, non si ritengono sufficienti a sopperire da soli alla situazione di grave emergenza di cui si è dato conto poc'anzi; si ritiene indispensabile, quantomeno in via transitoria, l'adozione di una misura aggiuntiva finalizzata a consentire, a determinate condizioni, l'accesso al SSN dei medici abilitati privi di diploma di specializzazione, come richiesto a più riprese dalle regioni;

si potrebbe in questo modo superare la carenza di specialisti, garantendo al tempo stesso una boccata d'ossigeno agli oltre 10 mila medici abilitati che, secondo le stime fornite, sono rimasti esclusi dal sistema formativo *post lauream* in conseguenza del numero insufficiente di borse di specializzazione programmate annualmente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, a fronte di comprovate carenze di personale e tramite graduatorie separate, l'accesso al Servizio sanitario nazionale dei medici abilitati privi del diploma di specializzazione, in particolare nelle aree dell'emergenza urgenza e della medicina generale.

G5.201

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto il comma 4-*bis*, dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, stabilendo che i professionisti sanitari che abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione di riferimento, purché si iscrivano entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge in titolo ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione all'interno dei ridetti elenchi speciali ad esaurimento, tenuto conto dei ritardi accumulati nell'attivazione delle piattaforme informatiche sviluppate per il caricamento delle domande;

è stata, quindi, debitamente tutelata la posizione dei professionisti sanitari in possesso dei 36 mesi di attività lavorativa che possiedono i requisiti per l'iscrizione nei ridetti elenchi speciali;

continua, invece, a rimanere priva di tutele sul piano normativo la posizione dei professionisti sanitari, in particolare massofisioterapisti, che hanno conseguito il titolo abilitante sulla base di un corso di formazione avviato o concluso a ridosso dell'entrata in vigore della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che di conseguenza non sono in possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali;

tali professionisti possiedono un titolo del tutto identico a quello dei colleghi con 36 mesi di esperienza lavorativa, conseguito sulla base di un corso formativo intrapreso nel rispetto normativa applicabile *ratione temporis*. Eppure, nei loro confronti non viene prevista nessuna forma di tutela e/o clausola di garanzia, in palese contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 33 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare, sul piano normativo, i diritti e i legittimi interessi dei professionisti sanitari, in particolare massofisioterapisti, che nel rispetto della normativa applicabile *ratione temporis* hanno avviato o concluso un corso di formazione per il conseguimento del titolo abilitante a ridosso dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che conseguentemente non sono in possesso del requisito dell'esperienza lavorativa di 36 mesi richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento.

5-bis.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «i medici e i medici veterinari fino alla fine della lettera» con le seguenti: «i medici, i medici veterinari nonché i farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera con esclusione delle equipollenze, regolarmente iscritti.».

5-bis.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi, di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e Procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5-bis.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*I-bis.* I termini previsti dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 13 commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2018, n. 80 sulla "Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico» sono prorogati di ulteriori dodici mesi"».

5-bis.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*I-bis.* L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

6.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 17, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025-2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 20 per cento per i bienni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'80 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 60 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 40 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 30 per cento per i bienni successivi"».

6.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 17, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole "2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 20 per cento per i bienni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale".».

6.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Al comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "29 febbraio 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera *b*), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: 'marzo'" sono sostituite con le seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020' e le parole: 'il 2018 e il 2019' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: '1° gennaio 2021' e: 'a decorrere dall'anno 2021'";

3) alla lettera *c*), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla 'seguente: marzo'" sono sostituite con le seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020' e le parole: 'il 2018 e il 2019' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1° gennaio 2021' e: 'il 2019 e il 2020'";

4) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: 'sino al 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2020'».

6.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali finalizzate all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti già inseriti nelle proprie graduatorie costituite per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di docente relative alle scuole di ogni ordine e grado.».

6.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualsiasi procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado è bandita solo per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per i quali risultano esaurite le relative graduatorie.».

6.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Alle procedure di immissione in ruolo del personale docente è annualmente destinata una quota di posti pari al numero di cattedre rese vacanti e disponibili in seguito ai pensionamenti per effetto di quota 100, con decorrenza giuridica a partire dal 2019/2020 e decorrenza economica a decorrere dal 2020/2021, ai vincitori e agli idonei dei concorsi 2016, sino all'esaurimento delle relative graduatorie.».

6.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 5-sexies, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nell'anno 2021 assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 48,25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università.

b) nell'anno 2020 la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 12,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata diretta di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale per il 100 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240».

6.8

[Pagano](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-undecies. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "29 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 5-bis, le parole: "1° marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021";

c) al comma 5-ter le parole: "1° marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "il 2018, il 2019 e il 2020";

d) al comma 5-sexies le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "il 2018, il 2019 e il 2020".

5-duodecies. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

5-terdecies. Agli oneri derivanti dai commi 5-undecies e 5-duodecies, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.9

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "2022/2023".».

6.10

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. All'articolo 1, comma 10-*bis* della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».

6.11

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio"».

6.12

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«Il combinato disposto dell'art. 22 bis del D.L. 50/2017 e della legge 205/2017, comma 655, si applica anche al personale che ha prestato il servizio d'insegnamento negli Istituti Superiori di Studi Musicali *ex pareggiati* e nelle Accademie Storiche in via di statizzazione di cui alla legge 508 del 1999 e al DPR 132 del 2003».

6.13

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al

personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra».

6.14

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. All'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:

"b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"».

6.15

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. Al comma 1-undecies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, aggiungere il seguente:

"1-duodecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020"».

6.16

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. Al comma 1-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: "per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020", con le seguenti: "per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021";
- b) sostituire le parole: "con termine finale fissato al 30 giugno 2019", con le seguenti: "con termine finale fissato al 30 giugno 2020";
- c) sostituire le parole: "con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019", con le seguenti: "con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020».

6.17

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 760:
 - 1) alla lettera a) le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
 - 2) alla lettera b), capoverso "5-bis", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e: "a decorrere dall'anno 2021";
 - 3) alla lettera b), capoverso "5-ter", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e: "il 2019 e il 2020";
- b) al comma 761 alla lettera a), le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020».

6.18

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

«5-undecies. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019, n. 159 apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "7,90 milioni di euro" aggiungere le seguenti: "a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3";
- b) sopprimere le parole: "di cui al medesimo comma 94».

G6.200

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

sulla G.U.R.I. del 24 novembre 2017, n. 90 il MIUR indiceva il «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

tale concorso prevedeva, tra l'altro, lo svolgimento di una prova scritta - unica su tutto il territorio nazionale - da parte dei candidati ammessi, nelle sedi opportunamente allestite, con predisposizione di una postazione informatica per ciascun candidato ammesso ed un pc con installato un programma -*software*-elaborato e sviluppato dal CINECA - Consorzio interuniversitario;

successivamente allo svolgimento della prova scritta, numerosi concorrenti, lamentando irregolarità e criticità nel funzionamento del *software*, anche con riguardo alla correzione delle prove scritte, hanno fatto ricorso,

il Tar del Lazio, con sentenza del 6 giugno 2019, ha ordinato al MIUR la consegna del relativo codice sorgente e con sentenza del 2 luglio 2019, n. 8655, ha sospeso l'iter dello svolgimento del corso-concorso in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci in merito il prossimo 12 marzo;

considerato che:

i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dovrebbero essere condizioni imprescindibili in qualsiasi accesso per concorso alla pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare utili iniziative per far luce sulla vicenda a garanzia della trasparenza del dicastero interessato.

G6.201

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

il comma 583 del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, ripristina l'obbligo per tutta la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le università e gli enti di ricerca ad approvvigionarsi tramite Consip;

ricordato che nel decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, all'articolo 4, lettera b), le università sono state affrancate da tale obbligo, in quanto ritenuto inadatto per le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie ai ricercatori, spesso offerte da un unico

fornitore che talvolta opera su mercati (liberi) prevalentemente esteri,
impegna il Governo

a prorogare al 1 gennaio 2023 l'obbligo di approvvigionamento di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

G6.202

[Grassi](#), [Augussoni](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all'improvviso a non poter più lavorare, tra l'altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni;

in caso di mancanza di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

impegna il Governo

a trovare soluzioni anche di tipo legislativo al fine di sanare la posizione dei docenti di cui in premessa per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.

7.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole da: "in occasione" fino a: "fondazione" sono soppresse, e dopo le parole: "e 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate".

8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.2

[Candura](#), [Fusco](#), [Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 10-ter, dopo le parole: «comma 608» inserire le seguenti: «e del comma 888», le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate»; le parole: «pari a 1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2 milioni»; dopo le parole: «si provvede» è aggiunta la seguente: «rispettivamente,»; dopo le parole: «comma 371» sono aggiunte le seguenti: «e comma 858».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

7.3

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere i seguenti:

«10-octies.1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

10-octies.2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui alla Parte II della presente legge».

7.4

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Marti](#), [Pietro Pisani](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta in corso e alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma pari a 240 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

G7.200

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 7 reca proroga termini in materia di cultura;

gli archivi di Stato sono uno dei luoghi strategicamente rilevanti per la trasmissione della memoria e del sapere storico, attraverso i quali si studia il passato per capire il presente e progettare il futuro;

il loro ruolo, tuttavia, oggi sembra essersi svuotato;

le cause sono varie, la mancanza di personale specializzato innanzitutto, con la conseguente assenza di ricambio generazionale, le recenti assunzioni, infatti, non riescono a coprire tutti i posti lasciati vacanti da una valanga di pensionamenti;

ne deriva un sovraccarico di lavoro e di responsabilità che grava sui pochi dirigenti rimasti;

è altresì preoccupante la mancanza del personale di supporto e dei custodi che tengono aperti gli archivi e assicurano la consultazione delle carte nelle sale studio;

considerato inoltre che:

a tutto questo si aggiunge una situazione economico-finanziaria da tempo sempre più precaria che rende molto difficile gli interventi di inventariazione e di ordinamento delle carte versate, e che, a causa degli spazi inadeguati, mette a serio rischio le stesse operazioni di versamento della documentazione destinata alla conservazione,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie al fine di salvaguardare un patrimonio culturale italiano.

7.0.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

1. Per garantire il funzionamento dei teatri nazionali di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri nazionali ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

7.0.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

1. Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

7.0.3

[Lonardo](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Modifiche al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

1. Al D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "e possono essere confermati consecutivamente una sola volta" sono soppresse;

b) all'articolo 6, al comma 2:

1) al primo periodo dopo le parole: "dagli assistenti" aggiungere la seguente: "amministrativi";

2) al secondo periodo le parole: "In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto

regolamento" sono soppresse».

8.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sopperire con urgenza alla grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari, considerato che è presente una graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario", pubblicata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di cui al bando 18 novembre 2016, il Ministero della giustizia per l'anno 2020 è autorizzato a procedere, anche in soprannumero, alle assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 14, comma 10-sexies, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad assumere presso le pubbliche amministrazioni, come da Tab. 7 ivi allegata, per un totale di 897 unità con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria».

8.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

8.3

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 389, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "379", è soppressa ed è in fine aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021"».

8.4

[Siclari](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6.1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis* le parole: "98 euro", sono sostituite con: "250 euro";

b) al comma I sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente, indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente";

c) al comma 1-*bis* dopo le parole: "Ai giudici onorari di tribunale spetta", è inserita la seguente: "sempre";

d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-*bis*) ogni altra attività strumentale all'udienza";

e) al comma 2-*bis* dopo la parola: "spetta" è inserita la seguente: "sempre";

f) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente: "2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-*bis* e 2-*bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica";

g) al comma 3 la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve".

6.2. All'articolo 11 comma 2 della legge 21 novembre 1991 n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Euro 36,15" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 70,00";

b) al comma 3 le parole: "Euro 258,23" sono sostituite da: "Euro 500,00».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, commi 6.1 e 6.2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190/2014».

8.5

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis* la parola: "98 euro" è sostituita con la seguente: "180 euro".

b) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente";

e) al comma 1-*bis* dopo la frase: "Ai giudici onorari di tribunale spetta", si aggiunga la parola "sempre";

d) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente comma 1-*ter*: "Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 250 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento

decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza";

e) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente b-bis) "ogni altra attività strumentale all'udienza";

f) al comma 2-bis dopo la parola: "spetta" si aggiunga "sempre";

g) il comma 2-ter è così sostituito: "Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica";

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve»".

8.6

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, aggiungere il seguente:

"10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo»".

8.7

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 24 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età";

- al comma 2 sostituire la parola: "confermati", con le seguenti: "e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca";

- al comma 2 dopo le parole: "materie giuridiche", inserire le seguenti: ", i consoli onorari, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio";

- al comma 3 dopo le parole: "superando l'attuale sistema dei crediti formativi", inserire le seguenti: "L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno»".

8.8

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis) al comma 1 dell'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "ogni tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".

8.9

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette", è sostituita dalla seguente: "dieci"».

8.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 29 febbraio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021";

2) al comma 2, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2020", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021"».

8.11

[Siclari](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.1. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del

giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Consequentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, commi 6.1, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.12

[Iwobi](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio».

8.13

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo la parola: "senza", che viene soppressa, sono aggiunte le parole: "fermo il", e soppressa la frase: "per un periodo non superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2";

b) nel secondo comma, dopo la parola: "senza", che viene soppressa, sono aggiunte le parole: "fermo il";

c) nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: "procuratori onorari", è aggiunta la frase: "i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986". Al secondo periodo viene soppressa la frase: "Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata", e sostituita con la seguente: "I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense";

d) è abrogato l'ultimo periodo del comma 3;

e) il quarto comma è abrogato;

f) al quinto comma, ultimo periodo, è soppressa la frase: "pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto"».

8.14

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla scadenza del primo quadriennio di cui al D.lgs 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'art. 32 comma 8, conservano l'incarico per i successivi quadrienni sino al raggiungimento dell'età di cui al secondo comma del presente articolo".

b) al comma 2, la parola: "sessantotto" è sostituita dalla seguente: "settanta".».

8.15

[Iwobi](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'art. 30 D.lgs. 116/2017 entrano in vigore in data 01.01.2022.

Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano gli artt. 9, 10, 11, 12 e 30 del D.lgs. 116/2017.

Sino alla data di cui al primo comma, l'Ufficio per il Processo può essere istituito unicamente per consentire lo svolgimento del tirocinio per magistrati onorari di nuova nomina e non possono esservi assegnati i magistrati onorari in servizio.

L'efficacia degli Uffici per il Processo già istituiti è sospesa sino alla data del 01.01.2022 ed ai magistrati onorari ivi destinati, sono assegnati ruoli in via autonoma.

La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza del tribunale è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;

La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace».

8.16

[Siclari](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6.1. Le disposizioni di cui all'art. 30 D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, entrano in vigore il 15 agosto 2025.

6.2. Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano gli artt. 9, 10, 11, 12 e 30 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

6.3. L'efficacia degli Uffici per il Processo già istituiti è sospesa sino alla data del 15 agosto 2025 ed ai magistrati onorari ivi destinati, sono assegnati ruoli in via autonoma.

6.4. La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza del tribunale è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale.

6.5. La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace».

8.17

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'art. 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di "udienza" deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti."

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo senza stesura di sentenze o provvedimenti riservati;

a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo, con le specificazioni di cui alla lettera a) per Gop e Vpo".

c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 Ord.Giud., per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.

2-ter.:

a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione sub lettera a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 48.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione sub lettera b) l'indennità annuale lorda

sarà dovuta nella misura fissa di euro 56.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

2-*quater*. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23".

d) Al comma 4 le parole: "dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole: "dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater".

c) Al comma 5 le parole: "dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole: "dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater".».

8.18

[Iwobi](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aggiungere il seguente:

"Art. 33 -*bis*.

(Modifiche di altre disposizioni normative)

1. All'articolo 4 delle nonne di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.449, recante nonne per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis* le parole: '98 euro' sono sostituite con: '250 euro';

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nonché per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente, indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente';

c) al comma 1-*bis* dopo le parole: 'Ai giudici onorari di tribunale spetta', è inserita la seguente: 'sempre';

d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

'b-*bis*) ogni altra attività strumentale all'udienza';

e) al comma 2 bis dopo la parola: 'spetta' è inserita la seguente: 'sempre';

f) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

'2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-*bis* e 2-*bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica';

g) al comma 3 la parola: 'può' è sostituita dalla seguente: 'deve';

2. All'articolo 11 comma 2 della Legge 21.11.1991 n. 371, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: Euro 36, 15' sono sostituite dalle seguenti: Euro 70,00';

b) al comma 3 le parole: Euro 258,23' sono sostituite da: 'Euro 500,00"'.».

8.19

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6.1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.

6.2. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 6-bis, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, l'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019».

8.20

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di effettuare un'analisi approfondita sulle soluzioni deflazionistiche del contenzioso in ambito civile, penale e amministrativo e al fine di assumere iniziative normative volte ad assicurare un "servizio giustizia" per il tramite di una riforma, organica ed efficace, sia nei suoi aspetti organizzativi e strumentali, sia volta ad incentivare la professionalità dei giudici e degli avvocati, quali protagonisti primi del processo e dell'istituto giuridico della prescrizione, fino al 31 dicembre 2019, è sospesa l'applicazione delle norme di cui al comma 1, lett. d), e) ed f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"».

8.21

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: "1 gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2021".

6-ter. Ai fatti commessi dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019».

8.22

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6.1. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1° luglio 2021».

8.23

[Siclari](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.».

8.24

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.L. n. 162 del 30.12.2019 sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.».

G8.200

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in ogni sede di dibattito e confronto con la Magistratura di ogni ordine e grado e con il personale di Cancelleria, e relative rappresentanze istituzionali e sindacali, si lamenta la drammatica e crescente carenza di personale amministrativo nei tribunali e nelle corti di appello;

tale carenza è aggravata dal fatto che il personale in servizio è mediamente piuttosto anziano di età, cosa che rende meno agevole e immediata la familiarizzazione con le procedure digitalizzate via via implementate;

anche i numeri che sono venuti fuori nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 rappresentano una conferma alla necessità di aumento del personale della giustizia;

i dati sulle carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari italiani descrive una situazione disastrosa che finisce per avere ripercussioni sul lavoro degli operatori giudiziari e conseguenze sulla richiesta di giustizia dei cittadini;

nel confronto tra le carenze di personale amministrativo registrate a fine 2018 con quelle registrate a fine 2019 si nota, che «gli uffici giudiziari del nostro Paese oggi stanno peggio di ieri»;

per il 2018 su una dotazione organica di 43.658 unità ne risultavano coperte 34.322, con un saldo in negativo pari a 9.336; il 2019 ha visto una riduzione della dotazione organica portandola a 43.304 unità ed ha chiuso l'anno con solo 33.424 presenze, «portando le carenze del dipartimento a 9.880 unità, numero che in assenza del "magheggio" della riduzione della dotazione organica sarebbe stato di 10.234 unità»;

le cifre sostengono che «il piano assunzioni del ministro Bonafede, di cui si parla ormai da quasi 2 anni, per poter portare frutti necessita di tempo e se non si tampona l'emorragia di personale amministrativo, esasperata dall'introduzione della "quota 100", la situazione degli uffici giudiziari, oggi emergenziale, sfuggerà di mano»;

occorre investire, da subito, la tendenza negativa in termini di personale amministrativo in forza al Ministero della giustizia, e conseguentemente in termini di *performance* degli uffici giudiziari, elementi che generano ricadute distruttive su investimenti, sulla domanda di giustizia dei cittadini, sulla qualità *tout court* della prassi democratica e sulla credibilità del Paese nel suo complesso;

è davvero emblematica del drammatico rischio paralisi che grava sugli uffici della pubblica amministrazione, la vicenda che coinvolge gli assistenti giudiziari risultati idonei al relativo concorso, ma la cui assunzione a tempo indeterminato viene, anche nel provvedimento in oggetto, attualmente negata;

durante l'*iter* in commissione, con l'esame dell'articolo 8 si è approvato lo scorrimento al 2021 della graduatoria degli 837 idonei assistenti giudiziari, ma non la loro assunzione immediata che avrebbe altresì contribuito a colmare, se pur parzialmente, le carenze di personale amministrativo registrate nei tribunali italiani;

inoltre, anche i cosiddetti «lavoratori precari della giustizia» sono tirocinanti che da molti anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia; si tratta di soggetti ai quali, a partire dal 2013, è stato consentito di continuare a svolgere le proprie mansioni attraverso provvedimenti sempre temporanei, all'interno dell'ufficio per il processo, ovvero la nuova struttura organizzativa di supporto del magistrato;

la funzione fondamentale svolta dai cosiddetti «precari della giustizia» è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della giustizia a valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;

trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

alla luce di tali fatti, non si comprende perché non valutare l'opportunità concreta di poter consentire un'immediata iniezione di risorse umane tanto agognate dagli uffici giudiziari dell'intero Paese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di riconsiderare alla prima occasione utile la scelta, anche in soprannumero ed in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, delle assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 14, comma 10-*sexies*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a valutare l'opportunità di intervenire con urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni

investito le proprie risorse, prevedendo procedure concorsuali nella pubblica amministrazione, nelle quali garantire l'effettivo rispetto del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;

a colmare i vuoti di organico degli operatori giudiziari con i tirocinanti per l'Ufficio per il Processo che sono presenti sul territorio nazionale mediante corso-concorso;

a procedere all'adozione di atti concreti che soddisfino le legittime aspettative dei lavoratori di cui nelle premesse che, sicuramente, non vanno in rotta di collisione con le esigenze dell'amministrazione della giustizia.

9.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma I dell'articolo 2196-bis, ai commi le 2-ter dell'articolo 2197, al comma 1 dell'articolo 2197-bis, al comma 1 dell'articolo 2204, al comma 1, dell'articolo 2207, al comma 1-bis dell'articolo 2208, al comma 1 dell'articolo 2209-ter, al comma 1 dell'articolo 2209-quater, al comma 1 dell'articolo 2209-septies, al comma 4 dell'articolo 2214-bis, al comma 1 dell'articolo 2221-bis, al comma 1, lettera a), dell'articolo 2224, ai commi 1 e 6 dell'articolo 2229, al comma 1 dell'articolo 2233-bis, al comma 1-quater dell'articolo 2236-bis, al comma 1 dell'articolo 2238-ter, al comma 1 dell'articolo 2259-quater, al comma 1 dell'articolo 2259-quinquies, al comma 1, dell'articolo 2259-sexies, la cifra: "2024" è sostituita dalla seguente: "2034".

2. Al comma 1" lettera c), dell'articolo 2206-bis, al comma 1, lettera b), dell'articolo 2224, al comma 1 dell'articolo 2259-ter, la cifra: "2025", è sostituita dalla seguente: "2035".

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

9.0.2 (già 9.2)

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma I-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel

limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

10.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: "per l'anno 2019", sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle parole: "10.000 euro"».

10.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «per l'anno 2020», aggiungere le seguenti: «, le parole "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle parole: "10.000 euro"».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,9 milioni per l'anno 2022 e 3,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 con le seguenti: pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 17,7 milioni per l'anno 2022 e 10,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030»;

Dopo le parole: «5,9 milioni di euro dal 2021», aggiungere le seguenti: «Quanto 0,4 milioni di euro per l'anno 2021, 11,8 milioni per l'anno 2022 e 7,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde».

10.3

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

All'articolo 10, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e le parole: "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle parole: "10.000 euro";*

b) *al secondo periodo le parole da: «pari a 0,2 milioni di euro», fino a "2030", sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030,»*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.4

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2020.» è aggiunto il seguente periodo: «Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde».

10.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

1-ter. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1-bis, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "delle operazioni" inserire: "ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto, da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario".

10.7

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse;

b) all'articolo 83, comma 2-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

e) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

10.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 83 comma 3-bis le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle parole: "per un importo superiore a 25.000,00 euro".

2-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 91 comma 1-bis le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle parole: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

10.9

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono

sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

10.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di velocizzare i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020. Non si applicano altresì nelle aree a ridotta densità mafiosa. A tal fine le Prefetture, anche su proposta delle regioni, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, inviano annualmente una relazione al Ministro dell'interno sull'impatto della criminalità organizzata nelle aree agricole di competenza. Il provvedimento di disapplicazione è adottato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle relazioni";

b) al comma 2-*bis* dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica"».

10.11

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di velocizzare i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020".

b) al comma 2-*bis* dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica"».

10.12

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020.

1-*ter*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica"».

10.13

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

10.14

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

10.15

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

10.16

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del *Made in Italy* agroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 669 sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse;

2. le parole: "annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020 e

di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

b) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: ", e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa."

2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione, a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.17

[Vescovi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del *Made in Italy* agroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 669, le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse;

b) dopo il comma 670 è aggiunto il seguente:

"670-bis. All'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "... , dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

c) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: ", e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, e a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.18

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso"».

10.19

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente"».

10.20

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

10.21

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis. le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250"».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 3» con le seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

10.22

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "mensilmente, per ogni unità produttiva," sono sostituite dalla seguente: "annualmente";

b) al comma 3, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

10.23

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 297, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "dall'anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30", inserire le seguenti: "e di ulteriori 100 milioni di euro dall'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti a seguito dell'applicazione dei dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, anche con la finalità di tutelare i prodotti DOP, IGP e STG, e di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy*", anche in ragione delle proprietà salutistiche che gli stessi rivestono nella dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

10.24

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Entro il 31 luglio 2020, in caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti e trasmette entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti

previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.

4-ter. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma 4-bis le Amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.

4-quater. La sottoscrizione di cui al comma 4-bis costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità».

10.25

[Lonardo](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4.1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese del settore corilicolo colpite da calamità naturale o da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2019, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto è incrementata, per l'anno 2020, di 20 milioni di euro.

4.2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.26

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 506, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sostituire le parole: "per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020" con le seguenti: "per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021".

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis paria a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.27

[Lonardo](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: "entro il termine di tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "entro il termine di sei mesi".».

10.28

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 dopo le parole: "l'allevamento di animali" aggiungere le seguenti: "in proprietà o di terzi"».

10.29

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 10-ter dell'art. 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

10.30

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:

«4-bis». Al comma 10-ter dell'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

10.31

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Le disposizioni previste dai commi 954-957 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nell'anno 2020. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 954, le parole: "anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici" sono sostituite dalle seguenti: "in forma singola o associata e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da sottoprodotti della tabella 1 A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 nonché da prodotti biologici della Tabella 1 B del medesimo decreto";

b) al comma 955, le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2020"».

10.32

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "quarto mese" sono sostituite da: "dodicesimo mese"».

10.33

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2021", le parole: "a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 100 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021"».

10.34

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021", le parole: "a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 100 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021"».

10.35

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2021, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2022"».

10.36

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dall'anno 2020 l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto, con le medesime modalità, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si siano iscritti alla previdenza agricola nel periodo tra il 1 ° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.37

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole "secondo mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "sesto mese successivo". All'onere di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

10.38

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2020, al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:

Circuizione (PS) 18,00 per cento; Palangaro (LL) 15,00 per cento; Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;

Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento; Quota Indivisa (UNCL) 50,00 per cento;

4-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT- Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma *4-bis*, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivizonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

10.39

[Lonardo](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4.1. Allo scopo di consentire la riduzione dei tempi necessari al rimborso IVA e dei costi aggiuntivi per le industrie casearie è istituito un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

4.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.40

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021", le parole: "a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 100 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021"».

10.41

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 1 comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "secondo mese" sono sostituite dalle seguenti: "sesto mese"».

10.42

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-quater.1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1° settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare. Per la copertura dei posti si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

4-quater.2. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 5-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001».

10.43

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quinquies. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis. le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 3» con le seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

10.44

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. All'onere si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

G10.200

[Grassi](#), [Augussoni](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto di completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo e quelle previste appaiono assolutamente prive di una visione strategica per il settore;

il comma 98 della legge di Bilancio 2020 prevede l'istituzione entro il 31 gennaio 2020, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (cosiddetto SAD), con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030;

il gasolio è l'unico carburante utilizzabile al momento in agricoltura e pesca e tassarlo non porterebbe alcun beneficio immediato in termini di utilizzo di energie alternative a favore delle quali dovrebbe invece essere sviluppato un programma di ricerca e di sperimentazione;

l'aumento dei costi del carburante costringerebbe molti pescatori, agricoltori e allevatori a chiudere la propria attività con un devastante impatto economico e ambientale soprattutto nelle aree interne più difficili. Il risultato sarebbe solo la delocalizzazione delle fonti di approvvigionamento alimentare con un enorme costo ambientale legato all'aumento dei trasporti inquinanti su gomma dall'estero facendo, altresì, perdere competitività al sistema italiano rispetto ai concorrenti degli altri Paesi Europei;

l'ultimo censimento disponibile, relativo al 2017, del ministero dell'Ambiente quantifica in 19,291 miliardi di euro i sussidi ambientalmente dannosi accertati: di questi solo 279 milioni riguardano agricoltura e pesca;

si devono incentivare e supportare azioni di ammodernamento delle attività e delle produzioni, sviluppare un programma di ricerca e di sperimentazione per i mezzi agricoli rendendoli sempre più ambientalmente compatibili, invece con questa disposizione si vanno a colpire tutte le imprese, agricole e non, mettendo in difficoltà interi comparti produttivi,

impegna il Governo

a prevedere che il termine del 31 ottobre 2020, relativamente all'elaborazione di una proposta organica per la ridefinizione del sistema delle esenzioni, venga prorogato al fine di premettere alla Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di avere maggior tempo a disposizione per poter trovare, in tempi adeguati, soluzioni alternative e compensative con carattere di sostenibilità per poter effettuare una transizione che non arrechi danno ai settori più sensibili da salvaguardare come quelli dell'agricoltura e della pesca.

G10.201

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto di completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo e quelle previste appaiono assolutamente prive di una visione strategica per il settore;

dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto ministeriale che impone l'obbligo dello scontrino elettronico per tutti i negozi ed esercizi commerciali;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10/05/2019 vengono individuate alcune categorie che sono esonerate dall'applicazione del decreto; sono «le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi» e la cessione di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, comma 1 del DPR 26/10/1972 n. 63, ovvero «I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi...»;

per prodotti agricoli si intendono «i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti»;

l'imprenditore ittico è il titolare della licenza di pesca, e la vendita diretta che consente all'imprenditore ittico di valorizzare la propria produzione, viene considerata parte delle normali attività degli imprenditori ittici e in quanto tale non soggetta ai requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentati, pur nel rispetto di normative precise in materia igienico-sanitaria e tracciabilità;

l'esonero dallo scontrino elettronico per la pesca, in particolare per i pescherecci inferiori alle 10 TSL, è anche legato alle caratteristiche stesse dell'attività a bordo del peschereccio: nella vendita diretta si opera o dall'imbarcazione stessa o appena arrivati in porto sulla banchina, luoghi dove ben difficilmente potrebbero trovare collocazione strumenti elettronici di registrazione. Inoltre, in un'ottica di semplificazione, si punta ad evitare un'altra incombenza al pescatore, già preso da una serie lunghissima di adempimenti per la tracciabilità del pescato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un differimento dell'obbligo di emissione elettronica dello scontrino per gli imprenditori ittici fin quando non sarà prevista una disposizione che preveda una revisione delle esenzioni comprendendo anche i suddetti soggetti, ferma restando la disposizione generale dell'emissione cartacea, come è stato fatto sinora, al fine di evitare disparità di trattamento tra agricoltori (in regime IVA speciale o in regime di esonero) e pescatori in regime assicurativo di cui alle 250/58.

10.0.1

[Cantù](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«10- *bis*.

(Proroga del Piano nazionale integrato e norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

1. Ai fini dell'adeguamento del Piano Nazionale integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare, il benessere animale, la sanità animale e la sanità dei vegetali che entrano nella catena alimentare (PNI) 2015-2019 alle nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/625, il Piano è prorogato al 31 dicembre 2020.

2. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di *governance* per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

3. Il *rating* è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità, accertati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di *standard* qualitativi elevati;

c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli standard qualitativi previsti dal *rating*.

4. Per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle funzioni già esercitate dalle autorità competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di rating prestazionale: a) integrità e trasparenza; b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche; c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; d) elevata professionalità e competenza; e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.

5. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

a) elaborare il modello di *rating* prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al *rating* da parte dei singoli operatori economici;

c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il *rating* dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

d) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del "made in Italy";

e) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

6. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di *rating* evidenzia l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

7. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del rating prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato "Eccellenze Italia", con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del *rating*, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di *rating* ottenuti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e del! 'importo del beneficio economico.

10.0.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";

b) al comma 1-ter, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030".

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 300 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.0.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

1. All'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030".

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 200 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.0.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nei limiti di 60 milioni dall'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.0.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127)

1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché fino al 30 settembre 2020"».

10.0.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020».

10-bis.0.1

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10 -ter.

(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati esistenti)

1. All'articolo 16 del decreto legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";

b) al comma 1-ter, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030".».

10-bis.0.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030"».

10-bis.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 10- **ter**.

Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020.».

10-bis.0.4

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10 -**ter**.

(Sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica)

1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "di primo", aggiungere le seguenti: "e secondo".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* aggiungere il seguente:

"1-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari".».

10-bis.0.5

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-**ter**.

(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10-bis.0.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*ter*.

(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127)

1. All'articolo 2, comma 6-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché fino al 30 settembre 2020"».

10-bis.0.7

[De Bonis](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*ter*.

(IMU agricola)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta "IMU agricola" per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale sentenza 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018».

10-bis.0.8

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*ter*.

(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020».

11.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Per l'anno 2019 le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

11.2

[Berutti](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-ter. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. La predetta esenzione opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato ex articolo 58, comma 5-ter decreto legge n. 69 del 2013, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione.

5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

11.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma:

"5-ter. Il contributo versato per l'onere di riscatto è detraibile dall'imposta dovuta dall'interessato, o dai soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 50 per cento".

5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui

all'articolo 21, commi 1 e 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

11.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-*ter*. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "29 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio";

b) al comma 5-*bis*, primo periodo, la parola: "marzo" è sostituita con la seguente: "luglio"».

Conseguentemente all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, dall'articolo 11, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.5

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussoni](#)

Precluso

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-*ter*. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del diritto e del calcolo".

5-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*ter*, valutato in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato relativo al Ministero del lavoro.».

11.6

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussoni](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza *ex Ipost* a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza *ex I post*, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.7

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussoni](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in tema di numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non si applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di

trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci».

11.8

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020," sono soppresse e la parola: "1000" è sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7, le parole: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021"».

11.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" e dopo le parole: "Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" sono aggiunte le seguenti: "e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo"».

11.10

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

11.11

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

11.12

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

11.13

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è abrogato».

11.14

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile ai fini sia del calcolo sia del diritto alla pensione"».

11.15

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 1, comma 277, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale"».

G11.200

[Grassi, Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

preso atto delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 11 del provvedimento, introdotti dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente;

valutato che le predette disposizioni prevedono la possibilità di prorogare per ulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il trattamento straordinario di cassa integrazione salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019 (comma 2-*bis*), nonché autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa (comma 2-*ter*);

ricordato che l'articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha rivisto la disciplina dei trattamenti, straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018 per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, contemplando talune ipotesi speciali rispetto alla disciplina generale in materia, applicabili a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, ovvero, nel dettaglio, la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento) e la durata del trattamento per i casi di crisi aziendale fissata in 24 mesi (invece dei 12 mesi previsti dalla normativa generale);

evidenziato, tuttavia, che il comma 4 del summenzionato articolo 25-*bis* stabilisce che il trattamento di CIGS non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, la disposizione in questione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018;

rammentato che, in precedenza, per il settore editoriale non c'erano vincoli temporali per il ricorso alla cassa integrazione e che tale vincolo, considerate le condizioni del settore, in crisi ormai dal 2008, non potrà che determinare, decorsi 24 mesi dalla partenza del quinquennio (gennaio 2018), e quindi già dal 2020, l'insorgenza di elevati esuberi di personale che, in mancanza di ammortizzatore sociale, non potranno che essere gestiti con procedure espulsive, determinando un problema sociale gravissimo, stimabile in centinaia di posti di lavoro perduti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivo proprio provvedimento, il posticipo al 1° gennaio 2020 del vincolo temporale di 24 mesi di durata del trattamento di integrazione salariale straordinario.

11.0.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento

pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

11-quater.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di

consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza *ex* Ipost a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza *ex* Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11-quater.2

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza *ex* I post a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza *ex* Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per-tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma

valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno-degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2, 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11-quinquies.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- *sexies*.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti a: sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicare ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civili ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo

indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 3021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1, non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in

via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 4 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6, 1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6, 1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-quinquies.0.1a

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11-sexies.

1. I soggetti di cui al comma 2 i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011, con un'anzianità contributiva inferiore a venti anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), e) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

12.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Euro 4» aggiungere le seguenti:« o a Euro 5 se veicolo adatto a persona invalida».

12.2

[Pichetto Fratin](#), [Floris](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis.

12.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

2-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

2-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 185; le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

ii) al comma 196, lettera a), le parole: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020";

iii) al comma 196, lettera b), le parole: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020".».

12.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il primo periodo del comma 60 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2020 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, e a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i clienti finali domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato".

3-bis. I commi 80 e 81 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono sostituiti dai seguenti:

"80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, a decorrere dal 1° luglio 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali cui sono tenute all'iscrizione le imprese di vendita diretta controparti commerciali dei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali.

81. A decorrere dalla data della sua istituzione, l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

81-bis. Con i commi da *81-ter* a *81-vicies quater* sono introdotti i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80.

81-ter. Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita di energia elettrica non devono:

a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile;

b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione;

c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:

i. la pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

81-quater. Le imprese di vendita di energia elettrica controparti commerciali di contratti ai clienti finali non devono trovarsi:

a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, ovvero essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nello stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.

81-quinquies. I requisiti di cui ai commi *81-ter* e *81-quater* devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al 2497-*septies* del Codice Civile, le quali:

i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese di vendita;

ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;

iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai precedenti punti i e ii.

81-sexies. In deroga a quanto disposto al comma *81-quater*, possono continuare la propria attività le imprese di vendita iscritte all'Elenco che si trovano, in un momento successivo all'iscrizione, nelle condizioni di cui alla lettera *b)* del predetto comma, anche con riferimento alle altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma *81-quinquies*.

81-septies. Le imprese di vendita di energia elettrica devono essere costituite in una delle seguenti forme:

a) società per azioni;

b) società in accomandita per azioni;

c) società a responsabilità limitata;

d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*;

e) consorzi con attività esterna;

f) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

g) società cooperative.

81-octies. L'attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale riportato nel certificato camerale se l'impresa ha sede in Italia, ovvero, nel caso di impresa avente sede all'estero, dall'atto costitutivo in traduzione giurata.

81-novies. Ciascuna impresa di vendita di energia elettrica deve possedere un capitale interamente versato non inferiore a centomila euro.

81-decies. Ai fini della permanenza nell'Elenco venditori, le imprese di vendita di energia elettrica, qualora esse stesse siano utenti di dispacciamento, ovvero con riferimento all'utente o agli utenti di dispacciamento di cui si servono per la conclusione dei contratti di trasporto e dispacciamento di energia elettrica con i distributori e con Terna, devono assicurare:

a) la regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori;

b) la regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna.

81-undecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma *81-decies*, lettera *a)*, è soddisfatta qualora, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi. A tal fine, le verifiche sono effettuate ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Codice di Rete Tipo. La verifica è effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nel medesimo periodo nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo. Le imprese di distribuzione di energia elettrica effettuano le verifiche di cui al presente comma e ne trasmettono gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.

81-duodecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma *81-decies*, lettera *b)*, è soddisfatta qualora l'indice di onorabilità di cui al Regolamento del sistema di garanzie di Terna (Allegato A61 al Codice di rete) non segnali la necessità di integrazione della garanzia di dispacciamento prevista dal medesimo Regolamento per almeno due volte nel semestre di riferimento. Terna effettua la verifica di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.

81-terdecies. Le imprese di vendita di energia elettrica sono soggette all'obbligo di certificazione del bilancio di esercizio a decorrere dal primo esercizio di bilancio chiuso successivamente all'iscrizione all'Elenco venditori. Le medesime imprese sono tenute a produrre al Ministero dello sviluppo economico copia della certificazione stessa entro il 30 settembre di ciascun anno.

81-quaterdecies. La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori di energia elettrica ai clienti finali di cui al comma 80, è presentata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

81-quindecies. La domanda di cui al comma *81-quaterdecies*, può essere inoltrata a mezzo raccomandata ovvero, per via telematica. In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa ed essere accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83.

81-sedecies. Le imprese che presentano l'istanza di iscrizione all'Elenco venditori dichiarano e autocertificano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'*81-ter* a *81-novies*.

81-septiesdecies. Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti di cui ai commi dall'*81-ter* a *81-novies*, e inserisce nell'Elenco venditori le imprese entro novanta giorni dalla ricezione delle domande dandone comunicazione all'interessato. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

81-octiesdecies. I termini per l'espletamento della verifica di cui al comma *81-septiesdecies*

decorrono dalla ricezione della domanda di cui al comma 81-*quaterdecies*. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere integrazioni o chiarimenti e, in tal caso, il termine di cui al comma 81-*septiesdecies* si intende sospeso sino alla ricezione delle informazioni integrative richieste.

81-*noviesdecies*. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'impresa deve fornire la descrizione della propria struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili, anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attività svolte nell'ultimo anno. Qualora l'impresa sia di più recente costituzione devono essere forniti elementi relativi almeno alla struttura societaria della controllante o del gruppo societario di appartenenza, se disponibili.

81-*vicies*. Le imprese di vendita di energia elettrica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già operano nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali possono continuare ad esercitare l'attività in via provvisoria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le suddette imprese presentano istanza di inserimento nell'Elenco venditori attestando il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-*ter* a 81-*novies*. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti e inserisce nell'Elenco venditori le imprese che rispettano i requisiti entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

81-*vicies semel*. Le imprese operanti all'entrata in vigore della presente legge che non presentano istanza per l'iscrizione nell'Elenco venditori nei termini di cui al comma 81-*vicies* non sono incluse nell'Elenco.

81-*vicies bis*. Le imprese incluse nell'Elenco venditori, ai fini della permanenza nell'elenco stesso, sono tenute a comunicare:

a) la perdita del possesso di uno dei requisiti di cui ai commi dall'81-*ter* a 81-*novies*, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;

b) ogni variazione rilevante delle informazioni fornite all'atto della richiesta di iscrizione all'Elenco venditori, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica.

81-*vicies ter*. La perdita del possesso di uno o più requisiti di cui ai commi dall'81-*ter* a 81-*novies* comporta l'esclusione immediata dall'Elenco venditori. Le imprese iscritte nell'Elenco venditori sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di vendita di energia elettrica.

81-*vicies quater*. Le imprese cancellate dall'Elenco venditori, nonché le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al 2497-*septies* del Codice Civile, e i rappresentanti legali delle suddette società, che intendono nuovamente conseguire l'iscrizione, ne fanno richiesta purché sia decorso un anno dalla data di esclusione dall'Elenco".

3-*ter*. Dopo il comma 82 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono inseriti i seguenti commi: "82-*bis*. L'aggiornamento mensile dell'Elenco previsto dal comma 82 tiene conto:

a) degli esiti positivi delle verifiche per la richiesta di iscrizione all'Elenco venditori;

b) dei casi di esclusione dall'Elenco venditori.

82-*ter*. Il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dalle imprese e sul rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. Per lo svolgimento delle verifiche per l'iscrizione all'Elenco venditori e del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo elenco, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere la collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti energia e ambiente, e si avvale del supporto di Acquirente Unico Spa, nonché delle informazioni del Sistema Informativo Integrato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Costituisce in ogni caso motivo di esclusione dall'Elenco venditori la dichiarazione di dati non veritieri, rilevanti ai fini dell'iscrizione e della permanenza nello stesso elenco.

82-*quater*. I clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di

energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono forniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Fino alla data di cui al medesimo articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i suddetti clienti sono forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela.

82-*quinques*. I clienti finali diversi dai clienti domestici e dalle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui al decreto del Ministro sviluppo economico 23 novembre 2007".».

12.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 59 le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 per il mercato del gas e per i clienti del mercato elettrico diversi da quelli domestici, come individuati dal comma 25-*quater* dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dal 1° gennaio 2022 per i clienti domestici del mercato elettrico"».

12.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 60 è sostituito con i seguenti:

"60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole: "e le imprese connesse in bassa tensione con: meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero," sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

60-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero"».

12.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) Al comma 61 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Il portale è organizzato secondo modalità che consentano la confrontabilità sia qualitativa che quantitativa delle offerte, ivi compresa la confrontabilità delle offerte di cui al comma 62 e quelle che prevedono servizi aggiuntivi";

2) al secondo periodo dopo le parole: "sono tenuti a trasmettere» aggiungere la parola: «tempestivamente";

3) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "Il Comitato si riunisce, su richiesta motivata, ogni qual volta lo richieda uno dei suoi componenti e può fornire indirizzi all'Autorità,";

b-ter) al comma 62 secondo periodo, sostituire la parola: "periodicamente" con la seguente: "tempestivamente";

b-quater) dopo il comma 63 aggiungere il seguente: "63-bis. L'Autorità di riduzione per energia reti e ambiente definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le misure necessarie per la riduzione ai costi meramente tecnici, per la semplificazione e per la velocizzazione delle procedure da adottare, con riferimento al cambio di gestore, alle volture, nonché all'adeguamento della fornitura e dei servizi alle esigenze, anche temporanee, del cliente finale.";

b-quinquies) al comma 72 dopo le parole: "nonché il trattamento efficace" aggiungere le seguenti: ", e la gratuità"».

12.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «16 febbraio» con le seguenti: «16 aprile».

12.9

[Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 4, comma 21 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"».

12.10

[Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2020"».

12.11

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. L'operatività delle disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in materia di riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza non ancora entrate in vigore è posposta di un anno».

12.12

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale».

12.13

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Resta fermo il processo di valutazione ambientale strategica di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-ter che

dovrà essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano, come richiesto dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano siano presi in considerazione durante l'elaborazione del Piano medesimo. Per un periodo di 3 anni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di definire il quadro conoscitivo allo stato di fatto, circoscrivere le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano e individuare gli indicatori di sostenibilità complessivi, è attivato un monitoraggio ambientale continuo per tutte le componenti ambientali, con particolare attenzione alla componente ittiofauna e alle presenze annue e stagionali dei mammiferi marini per le aree marine. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale».

12.14

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter.2 inserire il seguente:

«4-quater. Al comma 1, lettera h) dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli eventuali accumulatori connessi ai medesimi impianti"»

12.15

[Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma a-quater, sono aggiunti i seguenti:

«4-quinquies. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

4-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

4-septies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 185, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

ii) al comma 196, lettera *a*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020";

iii) al comma 196, lettera *b*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2022"».

12.16

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

12.17

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito

di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

12.18

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.19

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente: "4. I sovracanonici idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.20

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MACSI", al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese

di maggio dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.21

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-quinquies. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.22

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

«4-quinquies. Al comma 1, articolo 2-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, dopo le parole: "medesimo ciclo produttivo", sono inserite le seguenti: "o al compostaggio e ad altri utilizzi agronomici,";».

12.23

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-quinquies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: "effettuato entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "effettuato entro il 31 dicembre 2022".

4-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, di cui al comma 4-bis, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.24

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MACSI", al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di maggio dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

12.25

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MACSI", sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.26

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*quinquies*. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "nell'anno

2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".

4-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis, pari ad euro 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

12.27

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

«4-quinquies. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o totalmente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o *full electric*, fino al completamento di programmi addestrativi e di formazione mirati, da somministrare al personale del Soccorso tecnico urgente, delle polizie municipali e delle forze dell'ordine attivo nel campo della sicurezza stradale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

12.28

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

«4-quinquies. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o totalmente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o *full electric*, fino al pieno adeguamento dei mezzi adibiti al soccorso tecnico urgente e di quelli in uso alle polizie municipali e alle forze dell'ordine, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.29

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

«4-quinquies. Al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2018 n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

b) All'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2012";

c) All'art. 8 comma 2 aggiungere il seguente periodo: In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100% di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 30% in peso di reflui zootecnici;

d) All'articolo 8 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6.

e) All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 1 O ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello Sviluppo Economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi.».

12.30

[Corti](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 7 dell'allegato n. 26 al codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente:

"e-bis. I titolari di patente radioamatoriale, all'atto della richiesta di acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia assegnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in passato, ove ancora disponibile."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di sviluppo economico».

12.31

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quinquies*. l'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2019"».

12.32

[Bergesio](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 26, comma 3-*bis* del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, le parole: "inferiore al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 10 per cento"».

12.33

[Bergesio](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "stagione sportiva 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "stagione sportiva 2020/2021".»

12.34

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:

«5. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 185, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

ii) al comma 196, lettera a), le parole: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno

2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020";

iii) al comma 196, lettera *b*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020".».

G12.200

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

le direttive europee ed in particolare la Direttiva (EU) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente, introducono alcune considerazioni iniziali che si riferiscono alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti in plastica e prevedono che eventuali restrizioni del mercato che gli stati membri decidano di attuare devono essere proporzionali e non discriminatorie per le imprese, devono incoraggiare un uso multiplo e devono presumere incentivi economici e di altro tipo tesi a sostenere scelte sostenibili dei consumatori;

occorre adottare un approccio pragmatico al problema dei rifiuti in plastica, tenendo conto che tale materiale non rappresenta il male assoluto, ma è utile e unico per tanti usi, come la conservazione dei prodotti alimentari, le applicazioni di alta tecnologia, il settore del vestiario, e, dopo l'uso, può essere adeguatamente ed utilmente riciclato, anche più volte, fino al fine vita;

l'introduzione della *plastic tax* da parte del Governo, come prevista dall'articolo 1, commi 634-658 della legge di bilancio 2020, in evidente contrasto con le considerazioni delle direttive comunitarie in materia di recupero dei rifiuti e riciclo dei materiali in plastica, da una parte incide sulla spesa quotidiana delle famiglie italiane e, dall'altra, crea danni economici al settore industriale incentivando la delocalizzazione delle nostre imprese in altri paesi, con inevitabili ricadute sull'occupazione e incremento delle spese a carico dello Stato per ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della Direttiva (EU) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente, a valutare l'opportunità di prevedere una proroga dell'entrata in vigore della *plastic tax* prevista dai commi 634-658 della legge di bilancio 2020, allo scopo di poter riconsiderare l'opportunità della norma nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo.

G12.201

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'Iper ammortamento è una misura introdotta con la Legge di Bilancio 2017 nell'ottica del Piano nazionale Industria 4.0. L'obiettivo dell'agevolazione infatti è quello di dare supporto alle aziende che investono in tecnologie 4.0, puntando a innovarsi e digitalizzarsi;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 34/2019 («decreto crescita»), ha ripristinato la disciplina originariamente dettata dall'articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 208/2015 (Stabilità 2016),

nella versione, però, in vigore nel 2018 (articolo 1, comma 29, legge 205/2017).

Come l'iper ammortamento, anche il Super ammortamento è un'agevolazione per aiutare le aziende nell'acquisto di determinati beni strumentali. Il Decreto crescita 2019 ha stabilito la possibilità di maggiorazione del 30 per cento del costo, con tetto di spesa fissato a 2,5 milioni di euro. Il Super ammortamento si può chiedere per investimenti eseguiti dal primo aprile al 31 dicembre 2019. Una supervalutazione del 130 per cento dunque, come precisato dal Mise sul proprio portale;

la disciplina ha supportato e incentivato le imprese ad investire in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e pertanto a fronte di una perdurante stagnazione degli investimenti in beni strumentali, le prime edizioni del Piano erano orientate soprattutto al rinnovamento di macchinari obsoleti e poco performanti, sia in un'ottica di mera sostituzione (superammortamento), sia di innovazione attraverso il sostegno all'acquisto di beni tecnologicamente avanzati e interconnessi (iperammortamento) dovrebbero essere prorogate anche per il prossimo biennio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare le misure del così detto superammortamento ed iperammortamento in favore delle imprese per tutto il 2020 (ivi comprese quelle previste nel cosiddetto decreto crescita) e rinviare al 1° gennaio 2021 l'applicazione del credito d'imposta che le ha sostituite nella legge di Bilancio 2020 per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

G12.202

[Grassi](#), [Augussoni](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

con la imminente entrata in vigore della cosiddetta *Sugar Tax*, prevista dalla legge di Bilancio 2020, si temono forti ripercussioni sulla filiera bieticolo-saccarifera, già in crisi da diversi anni e oggi rappresentata in Italia dalla sola cooperativa bolognese Coprob-Italia Zuccheri. Come spiegato dalle organizzazioni di categoria questa imposta colpirà soprattutto le aziende agroalimentari che producono succhi e bevande utilizzando prioritariamente frutta italiana;

a ciò si aggiunge anche l'allarme lanciato dalle imprese operanti nel settore *beverage* - che in Italia vale ricavi per 5 miliardi di euro e 80 mila addetti, tra diretti e indiretti - le quali, in base ad uno studio relativo all'impatto della *SugarTax* sulla produzione nazionale, hanno stimato una riduzione del 10% dei volumi, del 3,5% dei ricavi e del 5% degli addetti;

la sola previsione della futura entrata in vigore della *Sugar Tax* ha già portato una contrazione degli investimenti nel nostro Paese da parte di grandi colossi industriali: come affermato, ad esempio, dal *Public affair & communication director* di Coca-Cola HBC Italia l'introduzione della nuova tassa ha un impatto devastante e comporterà un ulteriore spesa per l'azienda di 140 milioni di euro all'anno con il conseguente aumento dei prezzi - previsto tra il 15 e il 20% - a fronte di un calo dei consumi del 10%. Ciò potrebbe portare Coca-Cola HBC Italia - che oggi è il principale produttore e distributore di bevande del Paese, con 3 stabilimenti (uno in Veneto a Nogara, uno in Campania a Marcianise, uno in Abruzzo a Oricola) dedicati alla produzione di *soft drinks* e un impianto d'imbottigliamento di acque in Basilicata - ad operare una revisione dei costi con l'ipotesi di chiusura dello stabilimento di Marcianise in Campania e il blocco degli investimenti;

nel corso dell'esame del Decreto Milleproroghe il Governo ha manifestato l'intenzione di

convocare «nuovamente i tavoli di trattativa con le associazioni di categoria sui temi della *plastic tax* e della *sugar tax* onde verificare i possibili spazi di perfezionamento e rimodulazione delle due citate imposte, la cui entrata in vigore, rispetto alla tempistica originaria, è stata non a caso differita dall'ultima legge di bilancio, proprio al fine di valutarne appieno i profili applicativi»;

tale proroga purtroppo non ha affatto rassicurato il mondo imprenditoriale che ha guardato con preoccupazione la misura della *Sugar Tax* e, per circoscriverne i futuri effetti negativi, ha già predisposto nuovi piani industriali che prevedono la contrazione degli investimenti e la chiusura di alcune sedi produttive,

impegna il Governo

a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della *sugar tax* al fine di individuare idonee coperture che ne consentano l'abrogazione e al contempo predisporre opportuni strumenti di supporto per le filiere bieticolo-saccarifera e del *beverage*, già fortemente colpite dalla sola introduzione della norma nella legge di Bilancio 2020.

G12.203

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

evidenziate le problematiche applicative sollevate più volte da molte associazioni di grande rappresentatività, ultimamente anche ABI, ANCE, Assonime, Confindustria e Rete Impresa Italia, che hanno anche scritto al Ministro Gualtieri per esplicitare come la norma sulla «stretta sugli appalti» prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, mette a rischio di blocco l'attività per interi settori, stante i gravosi obblighi burocratici che necessitano approfondimenti e maggiori tempi tecnici imposti all'impresa appaltatrice o affidataria e alle subappaltatrici;

rappresentata, in particolare, la criticità relativa all'obbligo di trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute: le deleghe di pagamento; un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato; l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente,

ribadito che senza la predetta trasmissione documentale, che deve avvenire su impulso delle appaltatrici e subappaltatrici, il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti;

rammentato, altresì, che tale norma prevede un adempimento ulteriore rispetto al pagamento delle ritenute che risulta essere già conosciuto all'Amministrazione e che la proroga proposta servirebbe a mettere a punto un sistema di comunicazione automatica e digitalizzata che sarebbe

vantaggioso anche per gli uffici periferici, o almeno un sistema di versamenti e comunicazioni accorpate, oltre che risolvere le problematiche sollevate avanti al Garante per la *Privacy* circa la comunicazione dei dati dei lavoratori impiegati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto fiscale 124 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 con conseguente modifica dell'articolo 4, comma 2 del detto provvedimento.

G12.204

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame del decreto-legge in sede referente, il rappresentante del Governo ha invitato i parlamentari a ritirare le proposte di proroga dell'entrata in vigore delle tasse sulla plastica e sullo zucchero, informando le Commissioni riunite I e V del fatto che l'Esecutivo avvierà in tempi rapidi tavoli di confronto con le imprese, associazioni di categorie e *stakeholders*, per valutare la possibilità di miglioramento delle disposizioni che introducono la *plastic tax* e la *sugar tax*;

tale confronto trova motivazione sulla necessità di verificare ulteriormente gli effetti che discenderanno dall'entrata in vigore delle due nuove tasse, già fissata, rispettivamente, a luglio e a ottobre, con la legge di bilancio 2020;

i tavoli di confronto con le imprese sarebbero utili prima dell'introduzione della *plastic tax* nell'ordinamento, allo scopo di individuare le necessità delle imprese, e adottare misure preventive per agevolarle e accompagnarle nell'attività di recupero dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che l'Italia sia il secondo Paese in Europa per il riciclo di polimeri plastici e tenendo conto che le imprese del settore che intendono avviare un processo di riconversione, hanno necessità di tempi molto più ampi e non compatibili con i pochi mesi a disposizione previsti dalla legge di bilancio 2020;

l'introduzione della *plastic tax*, in contraddizione con i principi dell'economia circolare, demonizza inutilmente un prodotto che di per sé non danneggia assolutamente l'ambiente, potendo essere riciclato al 100 per cento, mentre provoca ingenti danni al nostro sistema industriale, creando perdite economiche insopportabili per le imprese e causando la delocalizzazione delle stesse imprese italiane produttive di imballaggi in plastica con inevitabile aumento della disoccupazione, ovvero genera un aumento dei prezzi dei prodotti, con evidenti ricadute negative sulle famiglie; il problema da affrontare sarebbe piuttosto quello di potenziare il recupero e il riciclo dei rifiuti di plastica, tenuto conto del fatto che l'Italia è un Paese a due velocità per quanto riguarda i rifiuti, con regioni in cui la raccolta differenziata raggiunge l'80 per cento ed altre in cui invece non supera il 20 per cento,

impegna il Governo

nell'ambito dei tavoli di confronto con le imprese, associazioni di categorie e *stakeholders*, per valutare la possibilità di miglioramento delle disposizioni che introducono la *plastic tax*, come annunciati dal rappresentante del Governo nell'ambito dell'esame del decreto-legge in sede referente, e nelle more di una proroga dell'entrata in vigore di tale tassa, a verificare la possibilità di riconsiderare la norma evitando di danneggiare il settore produttivo italiano degli imballaggi in plastica, con inevitabile aumento della disoccupazione causato dalla delocalizzazione delle imprese, e aumento dei prezzi dei prodotti con evidenti ricadute negative sulle famiglie.

G12.205

[Grassi, Augussoni](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12, comma 4-*bis* interviene sulla disciplina di cui all'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2018, che prevede, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato ad individuare le aree del territorio nazionale ove sarà consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

tale norma prorogando il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) senza riattivare le attività e i procedimenti sospesi, sospende in realtà per ulteriori 6 mesi i permessi di ricerca e di prospezione degli idrocarburi liquidi e gassosi e tutti i procedimenti delle autorizzazioni in corso, nonché la presentazione di tutte le nuove istanze per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

il Piano, che ai sensi della normativa vigente dovrebbe essere approvato entro 18 mesi dalla data del 13 febbraio 2019, ossia entro il 13 agosto 2020, non è stato ancora presentato al Ministero dell'ambiente ai fini della VAS, nonostante l'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifica che il processo di valutazione ambientale strategica «deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano»;

è lampante quindi che il Ministero dello sviluppo economico è ormai fuori tempo per avviare una tale complessa procedura di VAS. E chiaramente non è possibile mantenere sospese tutte le procedure e autorizzazioni per i 30 mesi che prevedrebbe ora il comma 8 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, magari con successive proroghe per chi sa quanto tempo;

il blocco delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi crea un doppio danno: da una parte il Paese Italia sta perdendo investitori in un momento di crisi per il settore italiano del *oil&gas*, che metterà ulteriormente in ginocchio un intero comparto, e dall'altra, la diminuzione dello sfruttamento delle risorse proprie incrementa le necessità di fonti energetiche provenienti dall'estero, visto che le risorse energetiche da fonti rinnovabili non sono ancora in grado di coprire il fabbisogno,

impegna il Governo

allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e diminuire la necessità di importare fonti energetiche provenienti dall'estero, a provvedere, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo di prevedere, fino alla data dell'avvio effettivo del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), la prosecuzione nell'istruttoria dei procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge, n. 135 del 2018 e la ripresa dell'efficacia dei permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-*ter*, nonché la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o proroghe e l'avvio di nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

12.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Armonizzazione norma FSC)

1. All'articolo 1, comma 449, lettera *d-bis*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per gli anni dal 2018 al 2021" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole: "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 2031"».

13.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di consentire l'adozione del decreto di cui all'articolo 10-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all'articolo 10-*bis* comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "aprile 2020".

2-*ter*. Al comma 4, articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, prima delle parole: "L'inizio ed il termine", sono anteposte le seguenti: "Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma".

b) al quinto periodo:

a) la lettera b) è soppressa;

b) alla lettera e) la parola: "luogo" è soppressa;

c) alla lettera d) la parola: "destinazione" è soppressa;

d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "estremi e modalità della avvenuta prenotazione"».

13.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.

3-*bis*. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di

aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».

13.3

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3.3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.

3-bis. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».

13.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «31 luglio 2020» aggiungere le seguenti: «Dopo tale data le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari si intendono approvate dal Concedente».

13.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le modalità previste dal presente codice" e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio";

b) al comma 2, le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022"».

13.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Al comma 2, articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022"».

13.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. Nelle more della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-*bis* a 1-*quater* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'applicazione delle predette disposizioni non si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 marzo 2021.

5-*ter*. Ai fini della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-*bis* a 1-*quater* del codice della strada, come previsto dal precedente comma 5-*bis*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 2020 una relazione recante l'analisi di impatto delle predette disposizioni».

13.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Il termine di cui all'articolo 10-*bis*, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è prorogato al 28 febbraio 2023, fermo restando il termine della stipula dei contratti individuato dal medesimo comma».

13.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quinquies aggiungere il seguente:

«5-quinquies. 1. Le risorse individuate dal comma 5-quinquies nella Città metropolitana di Roma possono essere utilizzate per il ristoro del grave disagio subito a causa della prolungata chiusura delle fermate della metropolitana di Roma, Linea A, a partire dal 23 ottobre 2018, dalle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno delle aree interessate, che nel periodo dal 24 ottobre 2018 alla data di riapertura della fermata di interesse, abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, cui è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Per la medesima finalità è stanziata, per l'anno 2020, la somma di 3 milioni di euro. Le aree interessate sono individuate con provvedimento del Comune di Roma. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

Conseguentemente, dopo il comma capoverso 5-quinquies aggiungere il seguente:

«5-quinquies. 1. Agli oneri derivanti dal comma 5-quinquies, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.11

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quinquies aggiungere i seguenti:

«5-quinquies.1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 23 2, dopo il comma 460 è aggiunto il seguente:

"460-bis. Per le finalità di cui al comma 460, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani".

5-quinquies.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-quinquies.1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.12

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Sostituire il comma 5-septies con i seguenti:

«5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

5-septies.2. Nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area compresa nel bacino del Piave Livenza Brenta, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del progetto definitivo per la ricostruzione del Ponte di Vidor.

5-septies.3. Agli oneri derivanti dal comma 5-septies. 2 del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.13

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere in fine il seguente:

«5-novies. Nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento

della patente di guida.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.14

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-novies. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate

in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa" sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

5-decies. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 5-novies, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.15

[Corti](#)

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-novies. Per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione *ex ante* e altri oneri tecnici, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

5-decies. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.16

[Tosato](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, il seguente:

«5-novies. All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di comprovata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:

a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnica si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;

b) per quanto riguarda la materia nivologica:

1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimostrato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;

3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;

4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie

all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.

6-bis. Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.

6-ter. La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.17

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:

«5-novies. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento" e le parole: "e dei progetti definitivi degli enti locali" sono sostituite con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

b) al comma 1080, la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

c) il comma 1083 è abrogato».

13.18

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro"».

13.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. La durata delle concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 1180, della medesima legge, è estesa fino al 31 dicembre 2032. Le Regioni individuano, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, le condizioni per la riassegnazione delle concessioni di posteggio alla scadenza successiva al periodo di estensione, che si attengono alla considerazione della maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto delle esigenze di carattere occupazionale dei titolari delle attività e dei lavoratori da essi dipendenti; i comuni, nel rispetto di tali condizioni, procedono alla riassegnazione delle concessioni su istanza del soggetto titolare e con modalità semplificate».

14.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: «82,9 milioni di euro» con le seguenti: «182,9 milioni di euro» e, al comma 6, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

14.2

[Fantetti](#), [Pagano](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

14.3

[Candura](#), [Fusco](#), [Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Il comma 4 è soppresso.

15.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di escludere anche per l'anno 2020 ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali, al comma 986, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2019 e 2020".

2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020- 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

15.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «2019 e 2020» con le seguenti: «2019, 2020 e 2021», e sostituire le parole: «e di euro 500.000 per l'anno 2020» con le seguenti: «, nonché di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:*

«a-ter) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali."»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale" sono soppresse.»;

c) *al comma 3 sostituire le parole da: «lettera a)» fino a: «2020» con le seguenti: «lettere 0a) e a), pari ad euro 21.000.000 per l'anno 2020 e ad 1.000.000 per l'anno 2021».*

15.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «2019 e 2020», con le seguenti: «2019, 2020 e 2021» e sostituire le parole: «e di euro 500.000 per l'anno 2020», con le seguenti: «nonché di euro 1.000.000

per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:*

«a-ter) all'articolo 9-bis, comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti, inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali"»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo delle attività portuali nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Una stessa impresa o più imprese appartenenti allo stesso gruppo o riunite in gruppo specificamente costituito, possono ottenere più concessioni per l'esercizio di operazioni portuali, nello stesso porto o in porti del medesimo sistema portuale, anche per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle stesse attività. Deve essere tuttavia assicurata un'effettiva possibilità di concorrenza nell'offerta delle operazioni portuali, da valutare in rapporto al mercato rilevante, all'evoluzione dei traffici e delle infrastrutture e alle caratteristiche degli operatori titolari delle concessioni."»;

c) *al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Agli oneri di cui alla lettera Oa) si provvede a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

15.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-ter. Gli oneri di cui al comma precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021, si

provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

15.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma precedente, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

15.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

15.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

6-*ter*. All'onere di cui al comma 6-*bis*, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

15.8

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

6-*ter*. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

15.9

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali

di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

15.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

15.11

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "La disposizione di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";
- b) dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2025";
- c) le parole: "negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "negli ultimi undici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.12

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "La disposizione di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

b) dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2025".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di per ciascuno degli anni 2020-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020- 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

15.13

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "La disposizione di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

b) dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2025"».

15.14

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

15.15

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

15.16

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2024."».

15.17

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f), del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi."».

15.18

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "fino al 31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 13-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

6-ter. Al comma 2, dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

15.19

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 46, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

e) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2019».

15.20

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

15.21

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis* All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 2 le parole: "a decorrere dal 15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 15 gennaio 2021"».

15.22

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-*septies*. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016."».

15.23

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

15.24

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire i seguenti:

«7-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.".

7-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza."».

15.25

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

«7-septies. - (Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - All'articolo 25 de decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."».

15.26

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 7, le parole: "fino al 31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) all'articolo 28, comma 13-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

c) all'articolo 28-bis, comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

15.27

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:

«7-septies. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) al comma 13-ter le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

15.28

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) al comma 13-ter le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

15.29

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

15.30

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, primo periodo, le parole: "e nei limiti consentiti dalla vigente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1656 codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1° ottobre 2019"».

15.31

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50% dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n° 140 per gli interventi privati e il DM 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14"».

15.32

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-septies. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»

15.33

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il beneficio di cui al periodo precedente si applica anche alle attività economiche e produttive che abbiano subito esclusivamente danni agli impianti e macchinari produttivi così come riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 13 del 9 gennaio 2017"».

15.34

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

«7-septies. - (Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione) - Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

15.35

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7.1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021"».

7.2. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

15.36

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire i seguenti:

«7-septies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021".

7-octies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.37

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

15.38

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 12 anni successivi"; al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024"»;

c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente: "4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiari"».

15.39

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari"».

15.40

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

«7-septies. (Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati) Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020" e dopo le parole: "2 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per

ciascun anno". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte con-ente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

15.41

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. All'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2019 e 2020";
- b) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "con le modalità da lui utilizzate per gli anni 2018 e 2019"».

15.42

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020", e dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

'11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI del D.M. 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi."».

15.43

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020", e dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

'11-bis. In deroga all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati"».

15.44

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:

"2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'art. 48, com.ma 11, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, comma 13, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'art. 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

15.45

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021. Al relativo onere, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."».

15.46

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Proroga termini pagamenti ritenute fiscali contributi previdenziali e assistenziali)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021". All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2020 e in euro 8 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

15.47

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. All'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "delle ritenute fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "dei tributi"».

15.48

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

15.49

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021". All'onere derivante dall'applicazione dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

15.50

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

«7-septies. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:

"4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili"».

15.51

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:

«7-septies. L'entrata in vigore dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 12 novembre 2019, n. 614, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2019, n. 271, è differita di 180 giorni e conseguentemente sono posticipati per lo stesso periodo tutti i termini ivi previsti.».

15-ter.0.1

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Art. 15- *quater*.

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Italia Centrale)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle parole: "sessanta giorni" e le parole: "possono adottare" sono sostituite dalla parola: "adottano";

b) al comma 2, dopo le parole: "ufficio speciale per la ricostruzione", sono inserite le parole: "su proposta dei Comuni"».

15-ter.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Art 15- *quater*.

(Proroga di termine per contributi sisma Centro Italia)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1-*bis* dell'articolo 23, le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 luglio 2019"».

15-ter.0.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *quater*.

(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29

maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex articoli 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione ex articolo 99, comma 12 L.F.».

15-ter.0.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *quater*.

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

16.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «poteri di cui i commi 2 e 3» con le seguenti: «poteri di cui al comma 2;»

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «, l'affidamento e l'esecuzione».

16-ter.1

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di consentire agli enti locali di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i medesimi enti possono stipulare con i segretari collocati in quiescenza, sino a 24 mesi dalla data del collocamento a riposo, contratti di collaborazione e consulenza in ordine alle funzioni di cui all'articolo 97, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora dette funzioni non possano essere svolte dal vicesegretario o da altri dipendenti in capo alla medesima amministrazione locale.

8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal precedente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

16-ter.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi".

13-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato».

17.1

[Augussori](#), [Arrigoni](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Romeo](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, al capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,» *con le seguenti:* «, delle entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato,»;

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* «valori soglia» *sopprimere le seguenti:* «prossimi al valore medio»;

3) *al quarto periodo, sostituire le parole:* «, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati» *con le seguenti:* «, e le predette entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato».

17.2

[Augussori](#), [Arrigoni](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Romeo](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-*quater*, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per le finalità di cui al comma 1-*bis*, le entrate correnti e la spesa per le assunzioni effettuate in data successiva alla data indicata nel decreto di cui al comma 1-*bis*, e previste dalla legislazione vigente per il potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, non rilevano per il valore soglia.».

17.3

[Augussori](#), [Arrigoni](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Cantù](#), [Centinaio](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Romeo](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere infine il seguente:

«1-*quater*. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia di cui al comma 1-*bis* e per le finalità di cui ai commi 844 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

17.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1-ter, sostituire le parole: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo» *con le seguenti:* «il valore del predetto rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette calcolato sulla base della media del triennio precedente.».

17.5

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Al comma 1-ter, sostituire le parole: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo» *con le seguenti:* «il valore del predetto rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette calcolato sulla base della media del triennio precedente.».

17.0.1

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentoquaranta"».

17.0.2

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 1, coloro che abbiano svolto le funzioni di vicesegretario comunale presso enti locali per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui al comma 5."».

17.0.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia, di cui al capoverso 1-bis e per le finalità di cui ai commi da 844 a 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

17.0.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, a cui spetta l'erogazione di una indennità a carico del bilancio dello Stato pari al 10 per cento dello stipendio".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.5

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, le parole: "diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi, seguito da un tirocinio pratico di due mesi, presso uno o più comuni. Il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione, nel biennio successivo alla prima nomina, è tenuto ad ottemperare, ad obblighi formativi suppletivi, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

17.0.6

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. Le spese sostenute dai comuni con una popolazione fino a cinquemila abitanti riferite alla gestione dei segretari comunali sono a carico del bilancio dello Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 1».

17.0.7

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

1. Nei comuni aventi una popolazione fino a cinquemila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, le funzioni di segretario possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco, da coloro che abbiano svolto le funzioni di vice segretario comunale presso enti per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 98, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1.1. Sono fatte salve le assunzioni effettuate in deroga all'articolo 30 e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo».

18.2

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1-septies, inserire il seguente:

«1-*octies*. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A tal fine, con riferimento alle tipologie di entrate correnti di cui all'Allegato 13/2 al D. Lgs. 118/2011, vanno computate tutte le tipologie di entrata ivi descritte, anche se riferibili a servizi pubblici a rilevanza economica, di competenza comunale, gestiti dai Comuni in forma associata o esternalizzati, in conformità alla vigente normativa. In tali casi, va computato, tra le entrate correnti del Comune, l'ammontare del tributo o tariffa riscosso dal soggetto gestore o, nel caso di gestione associata, per la quota riferibile ai cittadini dello stesso, come risultante dai rendiconti di gestione e attestati dall'organo di revisione."»

18.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1-septies, inserire il seguente:

«1-*octies*. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legge 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 1 luglio 2020.»

18.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: «e dal titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.5

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

2-quater. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020 non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

2-quinquies. Qualora, per i Comuni di cui ai commi 2-bis e 2-ter il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberanti.

2-sexies. All'onere di cui ai commi da 2-bis e 2-quater, pari ad euro 4 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

18.7

[Rivolta](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-ter. Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, al fine di consentire il rafforzamento delle attività di gestione dei servizi sociali in conseguenza di affidamento di ulteriori servizi, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere ad assunzioni di personale in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nonché alla dotazione organica vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G18.200

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

nel quadro delle iniziative volte a promuovere il *Green New Deal*, l'articolo 1, comma 107, della legge di bilancio 2020 prevede che le pubbliche amministrazioni, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, procedano, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa;

per i comuni montani dare seguito a tale prescrizione potrebbe essere particolarmente gravoso perché, ancora oggi, nelle zone montane sono pochissime le reti di ricarica disponibili e i veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno non hanno le caratteristiche adatte a strade con forti pendenze. A ciò si aggiunga che nelle aree montane molte attività legate agli ordinari adempimenti delle amministrazioni locali richiedono spostamenti su strade ubicate fuori e talvolta lontano dai centri abitati dove è impossibile ricaricare le autovetture in assenza di apposite colonnine o di idonee strutture di approvvigionamento;

pur comprendendo l'obiettivo di ridurre, anche attraverso la pubblica amministrazione, l'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti appare necessario garantire nei comuni montani l'operatività dei mezzi in dotazione al parco macchine comunale e per far questo occorre prevedere una deroga all'articolo 1, commi 107-109, consentendo a tali enti locali, ove necessario per esigenze logistiche, l'acquisto o il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada diversi da quelli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,

impegna il Governo

a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa, una proroga di almeno un anno per i comuni montani, come individuati dalla normativa nazionale, dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di bilancio 2020 in materia di obbligo di sostituzione dei veicoli obsoleti con nuovi veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.

18.0.1

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *e*) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

18.0.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale";

b) le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150" sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti"».

18.0.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33,

comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;

articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

18.0.4

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18.1.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.5

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussoni](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli enti locali)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Piani delle assunzioni di personale)

1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto».

18.0.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Piani dei fabbisogni di personale)

1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.0.8

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20

giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario" formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

18.0.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021";
- b) le parole: "di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";
- c) le parole: "nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

18.0.10

[Candura](#), [Fusco](#), [Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente:

le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;

le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

18.0.11

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288/2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli" sono soppresse».

18.0.12

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Mobilità straordinaria dirigenti scolastici)

Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal DM 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera da *a)* a *f)* del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del DM 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti».

18-quater.0.1

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Piani dei fabbisogni di personale)

1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18-quater.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale";

b) le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti"».

18-quater.0.3

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2020-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: a) 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; b) 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; c) 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a

valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ai sensi dell'articolo 43 del presente provvedimento».

18-quater.0.4

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a*) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b*) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- c*) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d*) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18-quater.0.5

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a*) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b*) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- c*) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d*) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18-quater.0.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

Per i comuni beneficiari dei contributi annualità 2020 di cui al comma 853, art. 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine di otto mesi, di cui al comma 143, all'Art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro i quali è fatto obbligo di affidare i lavori, è differito al 30 aprile 2021.

Ai fini del presente comma per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi».

18-quater.0.7

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021";

b) le parole: "di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

c) le parole: "nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".

18-quater.0.8

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,

individuare in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario" formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

18-quater.0.9

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;

articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18-quater.0.10

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *quinquies*.

(Piani delle assunzioni di personale)

1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto».

19.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025».

19.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino 31 dicembre 2024».

19.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2023».

19.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».

19.5

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le assunzioni nelle carriere inizia 1i del Corpo della Guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».

19.6

[Lonardo](#), [Pagano](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Moles](#), [Damiani](#), [Modena](#), [Berardi](#), [Ferro](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il periodo di cui alla lettera d) è inserito il seguente periodo: "A valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata all'assunzione di un ulteriore contingente di allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 455 posti, limitatamente ai soggetti che, in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, siano stati ammessi con riserva all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nell'ambito della procedura per la copertura dei 1.851 posti di allievo agente della Polizia di Stato e che, in esito allo stesso, siano stati dichiarati idonei, sempre con riserva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2005, n. 129, previo avvio al corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che sarà avviato entro il 30 giugno 2020 secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e con la medesima decorrenza giuridica dei soggetti assunti ai sensi del comma precedente."».

19.7

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, fronteggiare le gravi carenze di personale e superare il precariato, per il personale di polizia locale non dirigenziale, il termine di cui al requisito del comma 1, lettera e), e del comma 2, lettera b), dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è stabilito alla data del 31 dicembre 2019.»

19.0.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.»

19-ter.0.1

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti alle modificazioni da apportare all'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nella parte in cui prevede che "coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario" anziché "con la qualifica di commissario capo", è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, e per il triennio 2020-2022, la spesa aggiuntiva di 6,5 milioni di euro, da impiegare nell'ambito della rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli

stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

19-ter.0.2

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

19-ter.0.3

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)

1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno

successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19-ter.0.4

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile)

1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 ° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "214 milioni" sono sostituite con le seguenti: "142 milioni";

b) le parole: "305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite con le seguenti: "161 milioni per l'anno 2021 e 89 milioni per l'anno 2022";

c) le parole: "3 75 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024" sono sostituite con le seguenti: "159 milioni per l'anno 2023 e 159 milioni per l'anno 2024";

d) le parole: "340 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "124 milioni";

e) le parole: "421 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "205 milioni"».

19-ter.0.5

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, è attribuita al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*".

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito ai momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

19-ter.0.6

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

1. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016.

3. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

19-ter.0.7

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

Alla lettera *b*), dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 2.000 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere *b*) e *c*) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;

c) previa verifica del requisito di cui alla lettera *b*), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera *b*);

d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"».

19-ter.0.8

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(*Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato*)

1. Alla lettera *b*) dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 2-*bis*, le parole da: "purché in possesso" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "purché in possesso dell'idoneità psicofisica"».

19-ter.0.9

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

Dopo il comma 3, aggiungere infine i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 11, comma 2-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: 'purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.

145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare' sono soppresse.

3-ter. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso."».

19-ter.0.10

[Bergesio](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)

1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.

2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.

3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a principi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento».

19-ter.0.11

[Bergesio](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)

1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.

2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.

3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, le società sportive concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a principi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento».

19-ter.0.12

[Bergesio](#), [Barbaro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *quater*.

(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

1. All'articolo 9, comma 3-*ter*, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 6 per cento e non superiore al 11 per cento"».

20.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano anche ai servizi civili regionali previsti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con

procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

22.0.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Adeguamento degli organici dei magistrati degli uffici giudiziari di Bergamo)

Per il rafforzamento del presidio di legalità, per il necessario compimento della copertura e ridefinizione delle piante organiche e per l'efficiente funzionamento dell'amministrazione della giustizia, negli uffici giudiziari di Bergamo, al Tribunale e alla Procura della Repubblica, in ottemperanza dei parametri di assegnazione dei magistrati in base al numero di abitanti, alla produttività e al numero di cause, sono rispettivamente assegnate 9 unità e 8 unità».

23.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:* «All'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, centrale e territoriale, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità, nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'individuazione degli uffici medesimi e l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate"»;

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni,

qualora comunque inerente l'applicazione di disposizioni normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie, che rende il parere sentita la Sezione regionale di controllo territorialmente competente per l'amministrazione che richiede il parere. Le amministrazioni regionali e locali, ivi inclusi i loro enti strumentali, hanno facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo territorialmente competente i regolamenti regionali e gli atti di aggiudicazione, comunque denominati, relativi ai contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nonché le varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo complessivamente pari o superiore al dieci per cento del valore originario. Con i regolamenti autonomi del Consiglio di presidenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 8-*bis* dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, introdotto dall'articolo 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, è abrogato»;

d) al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma 1».

23.2

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».

23.3

[Bagnai](#), [Ostellari](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».

23.4

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. È autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l'assunzione di venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale della magistratura. Le venticinque unità sono nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Conseguentemente il comma 8-*bis* dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, introdotto dall'articolo 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, è abrogato.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di magistrati della Corte dei conti di nomina governativa o regionale, ai sensi della normativa vigente, non meno del 25% è individuato fra coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in discipline economiche e abbiano una documentata esperienza professionale in materia di finanza pubblica.

2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali e per quelli degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione centrale di controllo per gli affari societari che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Ai medesimi fini, per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, resta competente la corrispondente Sezione regionale di controllo".

2-ter. All'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, è esercitato dalla Sezione centrale per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato, che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti definisce le modalità per salvaguardare, nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione di cui al periodo precedente, e nell'operatività della stessa, le esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento".

2-quater. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

23.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire il comma con il seguente:

«2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura».

23.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i

consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura».

23.0.1

[Gallone](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Personale delle amministrazioni regionali)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».

24.1

[Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

«5-*quinqüies*. Al comma 12-*bis*, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "accertato"».

24.2

[Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

«5-*quinqüies*. Il comma 6-*bis* dell'articolo 19-*bis* della legge 157/92 è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Sturno (*Sturnus Vulgaris*) le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea"».

24.3

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

«5-quinquies. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "degli enti locali delegati dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime"».

24.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

«5-quinquies. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere infine le seguenti parole: "Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma"».

24.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bruzzone](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, sono inseriti i seguenti:

«5-quinquies. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

5-sexies. I proventi della commercializzazione di cui al comma 5-bis sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

5-septies. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 5-bis possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

5-octies. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 5-bis e 5-quater, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 5-decies e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5-novies. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5-decies. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

5-undecies. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

5-novies. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.

5-decies. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

5-undecies. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma *5-septies*, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

24.6

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bruzzone](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quater, sono inseriti i seguenti:

«*5-quinquies.* Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5-sexies. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura

assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

5-septies. I piani di contenimento di cui al precedente comma *5-ter* sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

5-octies. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi dei commi da *5-bis* a *5-quater*.

5-novies. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

5-decies. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

b) alla lettera *a)* aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.2

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Al comma 507 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020";

b) alla lettera *a)* aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.3

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio territorio, dei fondi premialità e fasce del comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».

25.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2,000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di comprovata esperienza nell'ambito dei metodi alternativi con pubblicazioni scientifiche nel settore. Tale somma sarà impiegata al 50 per cento per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti;

c-ter) il finanziamento previsto alla lettera e-bis) si intende automaticamente rinnovato per il triennio successivo, salvo successive modifiche."».

25.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

25.6

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 432 è sostituito dal seguente:

"432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2019, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2019, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017 un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427"».

25.7

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, recante "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto "A0) Definizioni", le parole da: "APPARECCHIATURA RM SETTORIALE", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "APPARECCHIATURA RM SETTORIALE: apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo di pazienti per lo studio degli arti propriamente detti, delle spalle, delle anche e della biomeccanica vertebrale, inclino e ortostatismo";

b) al punto "H) APPARECCHIATURE RM SETTORIALI", le parole: "MEDICO RADIOLOGO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM"».

25.8

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria

obbligatoria».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.9

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.10

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024"».

25.11

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-sexiesdecies inserire il seguente:

«4-septiesdecies. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm."».

G25.200

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinato un percorso di stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;

in particolare, la citata disposizione ha previsto che «il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427»;

l'articolo 25, comma 4, del decreto-legge in esame, al fine di risolvere alcune criticità interpretative emerse in sede di attuazione della disposizione sopra citata, ha modificato la finestra temporale utile per la dimostrazione della predetta anzianità di servizio triennale, ampliandola agli ultimi sette anni antecedenti la data del 31 dicembre 2019;

nonostante tale modifica, rimane tuttora in vigore il criterio meramente formale del contratto/borsa di studio esistente alla data del 31 dicembre 2017 a causa del quale molti ricercatori rimangono ingiustamente esclusi dall'accesso alla procedura di stabilizzazione, pur avendo molti anni di precariato alle spalle;

vi sono, infatti, numerosi ricercatori che possono vantare un'anzianità di servizio di lunghissima data, in alcuni casi superiore ai dieci anni; e che, tuttavia, rimangono esclusi dalla procedura sopra descritta per il solo fatto di non essere risultati presenti alla data del 31 dicembre 2017, spesso per motivi non dipendenti dalla propria volontà;

tale situazione si ritiene discriminatoria e, come tale, contraria ai basilari principi di parità di trattamento sanciti dalla Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria che ha maturato un'anzianità di servizio almeno triennale, a prescindere dal requisito formale del contratto/borsa di studio attivi alla data del 31 dicembre 2017.

25.0.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 25.1.

(Disposizioni in materia di medici specializzandi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "qualora questo abbia durata quadriennale o

quinquennale, al terzo anno del relativo corso";

b) al comma 548-*bis*, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

25.0.2

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Disposizioni in materia di età pensionabile per il personale della dirigenza medica del SSN)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda e previa autorizzazione della direzione dell'ente di appartenenza, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età».

25-bis.0.1

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 25- *bis.1*

(Sospensione di termini in materia di sanità)

1. Per l'ospedale di Castelvetro «Valle del Belice», area sismica di 1° grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015».

25-bis.0.2

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 25- *bis.1*

1. Per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, è attribuito un contributo di 30 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, valutati in 30 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 145».

27.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

27.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera n-bis).

27.3

[De Bonis](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera n-bis) inserire la seguente:

«*n-bis-1*) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da "quando posti in essere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è sospesa fino al 31 gennaio 2022";

b) i commi 2-*bis*, 3, 3-*bis*, 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:

a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;

b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla

limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;

d) promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al *wireless* come il cablaggio ed il "Li-Fi".

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione della presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica.»

Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.

28.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

28.2

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6

milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

28.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

3-*quinqies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

28.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

3-*quinqies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

29.1

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
- b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*
«1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».

29.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso».

29.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere *a)* e *d)*, che modificano i commi 54 e 57 lettera *d-bis)* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata a 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere *a)* e *d)*, che modificano i commi 54 e 57 lettera *d-bis)* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali";

b) al comma 3, le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia"».

30.1

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Aggiungere infine il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e il processo di sussidiarietà verticale sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stanziamenti per investimenti pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024, per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

30.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2020-2022";

b) alla lettera b) le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020, 2021 e 2022"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 674 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

31.1

[Floris](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE I 008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.1

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«Oa) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2- *bis*.

(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del Ponte Morandi)

1. Le società del Comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento"».

33.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona "rossa/arancione" perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.

1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona "rossa/arancione" perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018".

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4-ter. I costi, sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.

2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è concessa nel rispetto del Regolamento UE n. 651 /2014 della commissione, del 17 giugno 2014 relativo di aiuti compatibili con il mercato interno».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera Oa), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nei fondi di cui agli articoli 4-ter e 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

33.3

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona "rossa/arancione" perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.

1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona rossa/arancione perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307 /2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018".

00a) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2 ter del presente articolo e dall'articolo 4ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.

2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

33.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4-ter la parola: "diciannove" è sostituita dalla parola: "ventiquattro".»

Consequentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

33.5

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 4, comma 1, la parola: "diciannove" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro"».

33.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: "e 23.000.000 di euro per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020"».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

33.7

[Ripamonti](#), [Bruzzone](#), [Pucciarelli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 5, comma 1, al primo periodo le parole: "e 23.000.000 di euro per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020"».

33.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

«a.1) all'articolo 7:

1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020";

2) al comma 2-ter, le parole: "tredici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

3) al comma 2-quater, le parole: "è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti "è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

Consequentemente dopo il comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a.1*), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.».

33.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

«*a.1*) all'articolo 7:

1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020";

2) al comma 2-ter, le parole: "tredici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

3) al comma 2-quater, le parole: "è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti "è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

Consequentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a.1*), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.».

33.10

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La lettera *n*) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituita dalla seguente: "*n*) Esercita, sentito il Comitato di Gestione le competenze attribuite all'Autorità di Sistema Portuale dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui rispettivamente all'articolo 16 comma 4 e all'articolo 18 commi 1 e 3"».

33.11

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 aggiungere il seguente comma:

"15-ter. L'autorità di sistema portuale può altresì destinare una parte delle entrate proprie derivanti dal 15 per cento delle tasse a carico delle merci imbarcate/sbarcate, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 adibiti alle operazioni portuali. Le sopraindicate risorse potranno essere trasferite annualmente ad un apposito fondo nazionale qualora venga costituito"».

33.12

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. sostituire le parole "contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto" con le parole: "contributo versato dai gestori dei servizi di pubblica utilità in materia di trasporto che siano destinatari delle misure di regolazione dell'Autorità"».

33.13

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 37 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola "competente" sono inserite le seguenti parole "in materia di regolazione";
- b) dopo la parola "infrastrutture" sono inserite le seguenti parole "che siano soggetti ad oneri di servizio pubblico e la cui tariffa sia determinata dall'Autorità con corrispondente compensazione in applicazione dell'articolo 106 TFUE";
- c) alla lettera a) dopo la parola "infrastrutture" sono inserite le seguenti parole "soggette a proprie competenze di regolazione in base alla legge,"».

33.14

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Riveste valore di interpretazione autentica la norma di cui al comma 578 art. 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, riguardante banchine, aree e depositi del porto adibiti alle operazioni e servizi portuali nonché al servizio prestato ai passeggeri compreso i crocieristi.».

33.15

[Mallegni](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 716 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera c) è soppressa.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33.16

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 33- **ter**.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuarsi su terreni condotti in affitto o in comodato ai sensi del Decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.».

34.1

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Gasparri](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «dovuti» aggiungere le seguenti:«fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

34.2

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Tosato](#), [Marti](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «30 novembre 2020»;*

b) *dopo le parole: «canoni dovuti» aggiungere le seguenti: «e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;*

c) *aggiungere in fine seguente periodo: «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione»;*

d) *dopo il comma aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 732, le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019";*

b) *al comma 732, lettera a), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";*

c) *al comma 732 lettera b), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;" ed è in fine aggiunto il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituisce ad ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.";*

d) *al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" la parola: "sessanta" è sostituita dalla parola: "novanta" e la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732"».*

34.3

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020»;*

b) *dopo le parole: «canoni dovuti» sono aggiunte le seguenti parole: «e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;*

c) *dopo le parole: «legge 4 dicembre 1993, n. 494» è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».*

34.4

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Tosato](#), [Marti](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020»;*
- b) *dopo le parole: «canoni dovuti» sono aggiunte le seguenti parole: «e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;*
- c) *dopo le parole: «legge 4 dicembre 1993, n. 494» è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».*

34.5

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

34.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 732 è sostituito dal seguente:

"732. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 novembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente

gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.";

b) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

34.7

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Tosato](#), [Marti](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019";

b) al comma 732, lettera a), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

c) al comma 732, lettera b), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;" ed è infine aggiunto dopo le parole: "ente gestore." il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate".

e) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020", la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732" e la parola: "sessanta", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "novanta"».

34.8

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019";

b) al comma 732, lettera a), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

c) al comma 732, lettera b), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;" ed è

infine aggiunto dopo le parole: "ente gestore." il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate".

e) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020", la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732" e la parola: "sessanta", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "novanta"».

34.9

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1) le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019«;

2) alla lettera a) la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

3) alla lettera b) la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

4) è infine aggiunto il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate";

b) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732"».

34.10

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente:

"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione

dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".

1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014" con le parole: "31 luglio 2020" e sostituire il comma 732 con il seguente:

"732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti, alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore"».

34.11

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi, in tutti i casi in cui il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, spese per investimenti per opere di ristrutturazione finalizzate all'ammodernamento, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione.

1-ter. Le spese di cui al comma 2 debbono essere non inferiori al venti per cento del valore della struttura oggetto di intervento di ristrutturazione. La documentazione delle spese effettuate è trasmessa all'ente concedente che ne verifica la veridicità e la congruenza con le opere di ristrutturazione effettuate».

34.12

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi.».

34.13

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di 50 anni alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative».

G34.200

[Grassi](#), [Augussoni](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'applicazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime disposti dall'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (cosiddetti canoni OMI), sta determinando gravi conseguenze per diversi operatori del settore che, trovandosi nell'impossibilità di corrispondere somme ingenti, ricorrono a un esteso contenzioso;

a ciò si aggiunge l'incertezza giurisprudenziale e amministrativa sui parametri (terziario o commerciale) che gli Enti concedenti utilizzano per determinare il canone in queste limitate fattispecie con esiti differenti fra i diversi Comuni. Sul punto giova ricordare anche la recente sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019 sul tema delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, con la quale il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga generalizzata di 15 anni prevista dalla Legge di Bilancio 2019, richiamando i principi consolidati dalla sentenza della C.G.U.E. del 14 Luglio 2016, sulla libera concorrenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e pubbliche evidenze per le procedure di assegnazione delle concessioni e negando la possibilità di rinnovo automatico di queste ultime da parte degli enti locali;

il contenzioso è partito nel 2002, quando due società - la Gema e la Montanino - dopo aver presentato domanda per ottenere la concessione su cui insiste lo stabilimento balneare American Bar Capo Nord di Santa Margherita Ligure, in vista dell'imminente scadenza del titolo, ricevevano dal Comune di Santa Margherita Ligure un diniego a tale richiesta, poiché l'amministrazione riteneva la concessione ancora valida grazie alla proroga fino al 31 dicembre 2020. I due *competitor* presentavano quindi un ricorso avverso la delibera comunale, appellandosi alla sentenza della Corte di giustizia europea «Promoimpresa» del 14 luglio 2016 che aveva già dichiarato invalida la proroga al 2020 perché in contrasto con la direttiva europea «*Bolkestein*» sulla liberalizzazione dei servizi e, in sede di giudizio di secondo grado, il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento dichiarando illegittima la proroga automatica applicata dal Comune;

alla luce di tali evidenze, anche l'applicazione delle disposizioni sulla proroga contenute nel provvedimento in esame potrebbe creare non pochi problemi alle amministrazioni locali, nel momento in cui i provvedimenti saranno impugnati dinanzi alle autorità giudiziarie con l'inevitabile rischio di responsabilità personali, penali ed erariali per dirigenti e funzionari di Regioni e Comuni che decideranno di applicare la citata disposizione;

la complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita un suo riordino, nelle cui

more sarebbe opportuno adottare misure idonee ad evitare conseguenze devastanti per le imprese del settore e a ridurre il più possibile il contenzioso pendente. Per far questo si dovrebbe innanzi tutto prorogare ulteriormente, perlomeno fino al 30 novembre 2020, il termine per il pagamento dei canoni demaniali dovuti e non ancora corrisposti e precisare che sono sospesi fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni,

impegna il Governo

a valutare, nelle more del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, l'opportunità di prorogare perlomeno fino al 30 novembre 2020 il termine per i pagamenti dei canoni ancora non corrisposti di cui in premessa e sospendere fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni.

35.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.2

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Fermo restando un apposito parere preventivo della Commissione europea, con particolare riguardo agli aspetti della concorrenza, della libertà di circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento,».

35.3

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione avviene previa comunicazione scritta agli enti finanziatori del concessionario e in contraddittorio tra il concedente e il concessionario.».

35.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ai fini della eventuale revoca, decadenza o

risoluzione della concessione è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.».

35.5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 1, terzo periodo dopo le parole: «sono disciplinati» inserire le seguenti: «le modalità dell'effettuazione dell'eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, gli indennizzi e le modalità di soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario da parte dello Stato, la tutela della stabilità occupazionale e l'assorbimento da parte di ANAS S.p.a. del personale e degli operatori del concessionario,».

35.6

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Al fine di soddisfare i rilievi evidenziati dalla Corte dei conti nella delibera 18 dicembre 2019, n. 18, con particolare riferimento alla remunerazione del capitale, alla tutela degli interessi pubblici e dei consumatori, all'effettiva attuazione dei principi della concorrenza e all'efficienza gestionale, la procedura di gara di cui al comma 1 garantisce la salvaguardia dell'interesse nazionale, mediante apposita clausola informata ai seguenti principi:

- a) vantaggio oggettivo e certificato per lo Stato e la comunità nazionale rispetto alla gestione diretta da parte dello Stato;
- b) piena trasparenza del contratto di concessione, dei bilanci e del piano di investimenti;
- c) tutela della sicurezza nazionale, anche attraverso l'obbligo per i gestori di avere sede legale e fiscale in Italia;
- d) risoluzione unilaterale senza oneri per lo Stato in caso di gravi o reiterati inadempimenti da parte del concessionario, ivi inclusi gravi e reiterati ritardi nelle esecuzioni;
- e) obbligo, per il contraente, di reinvestire nella rete o nell'infrastruttura secondo le indicazioni dello Stato, in aggiunta agli investimenti già previsti dal contratto di concessione, anche la quota eccedente il 15 per cento dell'utile netto».

35.7

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. Nei casi di cui al comma 1, ANAS S.p.a. provvede all'adeguamento delle tariffe per il periodo della gestione provvisoria, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 13».

35.8

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. Dall'applicazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche prospettici, a carico della finanza pubblica.».

35.0.1

[Campari](#), [Pucciarelli](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35- *bis*.

(*Esterovestizione*)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita", sono inserite le seguenti: "ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero

appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero».

36.1

[Malan](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.3

[Malan](#), [Pagano](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. - (*Informatizzazione INAIL*). - *1.* Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Banca dati informatizzata)

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche, attraverso il trasferimento dei dati in possesso delle banche dati degli enti ispettivi privati all'applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati dell'INAIL"».

36.4

[Lucidi](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e articolo 7, comma 2»;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro utilizza personale qualificato iscritto al proprio libro matricola o al proprio libro paga e corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4. »;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «Le tariffe» inserire le seguenti: «per gli oneri per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, e» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, integralmente applicato»;*

d) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Entro centottanta giorni dallo data di entrata in vigore del presente comma, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di verifica di installazioni, dispositivi e impianti di cui all'allegato XLIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, individuando le procedure e le istruzioni operative per le verifiche degli impianti.

4-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate disposizioni volte a regolare i processi per l'ottenimento e il mantenimento dell'abilitazione degli organismi accreditati per le attività di cui agli articoli 4 e 5 e per i criteri di abilitazione dei rispettivi tecnici.

4-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, coordina l'applicazione delle presenti disposizioni, ne controlla lo stato di applicazione e vigila sulla corretta attuazione delle norme e dei relativi regolamenti, provvedendo a tal fine con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-quinquies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di provvedere a quanto previsto al comma 4-quater ed in relazione alle attività di cui agli articoli 4 e 5, ha facoltà di istituire al suo interno apposito dipartimento o agenzia avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa sottoscrizione tra le parti di specifica convenzione, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-sexies. Agli oneri derivanti dai costi di gestione e mantenimento della banca dati informatizzata ed agli altri oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante le quote di cui al comma 3.».

Conseguentemente,

all'articolo 36, rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e abilitazione».

36.5

[Malan](#), [Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sopprimere i commi 3 e 4.

36.0.1

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. A decorrere dal 1° giugno 2020, nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro anidro;

b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro

2. A decorrere dal 1° giugno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui i consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 2184, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2648/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a partire dal giugno 2020, e in 20 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

36.0.2

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 5-*quater* del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo la parola: "contributivo" sono inserite le seguenti: "e retributivo".»

Consequentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 36-*bis*, si provvede nei limiti di 500 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

36.0.3

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono da considerarsi atti medici e come tali sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972.»

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 36-*bis*, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

36.0.4

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: "fino a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 5. 000 abitanti"».

36.0.5

[Perosino](#), [Pagano](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis* .

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 1° gennaio 2021 non trovano applicazione le modifiche introdotte dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.»

36.0.6

[Perosino](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. L'applicazione della deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è prorogata al 01/01/2021.»

36.0.7

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis* .

(Riduzione dei costi a carico degli utenti del trasporto aereo)

1. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2020-2022 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, sono poste a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.».

36.0.8

[Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 36- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 29, lettera b-*bis*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "nel territorio della provincia di Bolzano" sono aggiunte le seguenti: "e di Trento"».

38.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.»

38.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato».

38-bis.1

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2020, con riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento alla regolazione del servizio rifiuti, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei comuni, di loro consorzi o forme associative. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'applicazione di tali disposizioni avviene solo in caso di reiterata sussistenza dei presupposti, senza in ogni caso tener conto dell'aggravante di cui all'ultimo periodo della citata lettera c). Per l'anno 2020 gli enti territorialmente competenti possono determinare l'ammontare complessivo dei costi oggetto di copertura attraverso il prelievo derivante dalla Tari o dalla Tari corrispettiva, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in difformità dai criteri definiti con la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, dandone conto nella deliberazione di approvazione del piano finanziario laddove l'organizzazione del servizio fondi la propria natura su criteri di efficacia, efficienza, economicità. Ai soli fini di cui ai periodi precedenti, la decorrenza del primo periodo di regolazione del servizio rifiuti si intende fissata al 1° gennaio 2019».

39.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono aggiunte infine le seguenti parole: "Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge 243 del 24 dicembre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3 della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"».

39.2

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Qualora il soggetto gestore rientri tra quelli previsti dal comma 11, le disposizioni del presente articolo si applicano ai mutui di cui all'articolo 153 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, siano essi già trasferiti al soggetto gestore o ancora a carico degli enti locali. Per tali mutui si applicano le disposizioni di cui al comma 11 e, previa autorizzazione dell'Ente Locale contraente il mutuo, il soggetto gestore svolge cumulativamente le operazioni di cui al presente articolo, anche ai fini di un consolidamento unitario delle varie posizioni debitorie.».

39.3

[Pergreffi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58 del 2019, al primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e 2020", ed al secondo periodo, le parole: "entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite con le seguenti: ", rispettivamente, entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«a-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 39, comma 13-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato relativo al medesimo Ministero.».

39.4

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58 del 2019, al primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2019" inserire le seguenti: "e 2020", ed al secondo periodo, sostituire le parole: "entro il 31 ottobre 2019" con le seguenti: ", rispettivamente, entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 39, comma 13-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato

relativo al medesimo Ministero».

39.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

39.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14.1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio"».

39.7

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

"978-*bis*. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere

tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.

978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)».

39.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14.1. Al comma 449, lettera *d-bis*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per gli anni dal 2018 al 2021" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole: "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 2031"».

39.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14.1. Nell'anno 2020 agli enti di area vasta della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2019 risultano in stato di dissesto finanziario viene sospeso il recupero del contributo di risanamento della finanza pubblica previsto dai commi 418 e 419 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 afferente l'anno in corso e i precedenti; al recupero delle predette somme nei confronti degli enti interessati si procederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, nelle medesime modalità vigenti, in 10 rate annuali di pari importo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

14.2. Agli oneri di cui al comma 14.1, pari a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G39.200

[Grassi, Augussoni](#)

Precluso

Il Senato,

La Camera,

premesso che:

le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, affermano che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza» e che pertanto l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;

la legge n. 145 del 2018, al comma 820, in conformità alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, consente agli enti territoriali l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 e che, al comma 821, introduce una nozione di equilibrio fondata sul risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

la legge n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 833-843, comma 134) recepisce inoltre, gli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 e del 10 ottobre 2019, nei quali sono stati concordati anche:

lo «scambio» di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l'avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici;

la realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario dalla manovra;

l'istituzione di un fondo per gli investimenti da assegnare anche ai comuni del proprio territorio finalizzato a:

- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
- d) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
- f) infrastrutture sociali;
- g) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;

la legge n. 160 del 2019 rafforza l'impegno del Governo e delle Regioni per l'incremento degli investimenti attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti territoriali e l'aggiornamento delle finalità di investimento con le nuove priorità indicate dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanze 2019 con particolare riguardo al *green new deal*;

la pronuncia della Corte dei conti N. 20/SSRRCO/QMIG/2019 delle le Sezioni riunite in sede di controllo, ritiene che: «Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il

complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.

Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (articolo 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento»;

la pronuncia citata impone la necessità di sciogliere il tema del coordinamento delle norme fra l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio secondo la legge n. 243 del 2012 e quelle degli equilibri finanziari nei decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, e che tali norme devono essere costituzionalmente orientate secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 nonché determina la necessità di non interrompere il processo di programmazione degli investimenti già in atto, in conformità alle soluzioni approntate dalla legge n. 145 del 2018, per le ricadute in termini contabili sui bilanci degli enti territoriali;

ravvisata l'importanza di sostenere gli investimenti, anzi di incrementarli ed accelerarli per lo sviluppo del Paese anche a fronte dei nuovi stanziamenti della legge di bilancio a favore degli enti territoriali oltreché della necessità di tenere conto dell'impegnativo percorso pluriennale e dell'esperienza maturata in sede di armonizzazione dei bilanci territoriali per definire le norme della legge n. 145 del 2018 in tema di equilibri di bilancio,

impegna il Governo

ai fini di garantire la crescita economica del Paese nelle priorità già individuate dalla legge n. 160 del 2019 fra cui la sostenibilità ambientale e socioeconomica, ad individuare la più idonea soluzione in linea con i principi delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 che permetta agli enti territoriali di accelerare gli investimenti e che nel contempo rispetti gli obblighi di finanza pubblica, i principi di pareggio di bilancio e gli equilibri finanziari dei bilanci degli enti territoriali.

39-quater.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 31 marzo 2020, la possibilità di rimodulare i progetti attraverso l'eliminazione della quota di finanziamento a carico degli enti proponenti».

39-quater.0.1

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune."».

39-quater.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroga al 2020 dell'accantonamento FCDE a consuntivo con le regole del preventivo)

1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio"».

39-quater.0.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"».

39-quater.0.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"».

39-quater.0.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroga della possibilità della facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Il termine per la revisione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, è fissato al 30 aprile 2020, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019, per gli enti locali che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario già effettuato, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015."».

39-quater.0.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroga della graduazione della restituzione concessioni di liquidità 2019)

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni

di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2021, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-*bis* dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo."».

39-quater.0.7

[Calandrini](#), [Rauti](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 39- *quinquies*.

(Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020)

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

2. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

40.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

40.0.1

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 40.1.

(Disposizioni urgenti in materia di energia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera *a*), dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri";

2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera *b*) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri, progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro."».

40-ter.1

[Fattori](#)

Precluso

L'art. 40-ter è soppresso.

40-ter.2

[Fattori](#)

Precluso

All'art. 40-ter primo capoverso, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2018, n. 145» inserire le seguenti: «per gli impianti ivi previsti la cui alimentazione deriva in maniera totale ed esclusiva da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici.».

40-ter.0.1

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40- quater.

(Disposizioni in materia di gestione di servizi di pubblica utilità)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 291 è sostituito dal seguente:

"291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la disattivazione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera *I*) del decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, ovvero tramite modalità telematiche alternative.";

b) al comma 292 le parole: "e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro" sono sostituite con le seguenti: ", nel caso in cui l'ammontare contestato sia di importo pari o superiore a 100 euro".

2. Al fine di consentire ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 291, 292, 293 e 294 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le Autorità competenti garantiscono la corretta armonizzazione della normativa di settore anche attraverso l'adozione di linee guida e raccomandazioni.».

41.1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

al comma 2-bis sopprimere la lettera a).

41.2

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Al comma 2-bis, lettera a) capoverso «2», primo periodo, dopo la parola: «trimestralmente» aggiungere le seguenti: «, per ogni unità produttiva,».

41.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del *made in Italy* e nel contrasto all'*Italian sounding*, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

G41.200

[Grassi](#), [Augussori](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il comma 2-*bis* dell'articolo 41 del provvedimento all'esame, modifica la normativa, introdotta dal decreto-legge n. 27 del 2019, così detta Emergenze in Agricoltura, in materia di trasmissione dei dati di produzione dei prodotti lattiero caseari;

il suddetto decreto-legge 27/2019 conteneva anche una disposizione relativamente alla modifica dell'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, in merito alla rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte;

detta modifica, al fine di sviluppare al meglio le procedure di recupero, fissava nel 15 luglio 2019 il termine per la sospensione delle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed i relativi termini di prescrizione e impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;

la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), ha ingenerato dubbi sulla determinazione del prelievo supplementare da corrispondere nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. In particolare, la Corte di giustizia europea ha bocciato il metodo di compensazione scelto dall'Italia nel riassegnare le quote non ripartite, in quanto contrario al dettato normativo dell'unione europea che imponeva che la ripartizione avvenisse in maniera proporzionale;

già l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 aveva messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati:

in virtù della incertezza creatasi, è stata costituita una Commissione ministeriale di verifica sulla questione «quote latte», avente il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015, della correttezza delle procedure seguite, dei criteri di calcolo adottati, della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, anche ai fini della individuazione di responsabilità diverse da quella penale, come sollecitato dal medesimo G.I.P., nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;

l'esigenza di affrontare il mutato quadro giudiziario, scaturito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/2015), implica la necessità di dover prorogare il termine del 15 luglio 2019,

impegna il Governo

a procedere alla proroga del termine di sospensione del 15 luglio 2019 relativo alle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed ai relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, a seguito

dell'incertezza relativa alla correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare di latte, al fine di consentire l'espletamento, nelle more della sospensione, delle indispensabili verifiche amministrative.

41.0.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)

1. L'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"Art. 71-*octies*. - *I*. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93"».

41.0.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Misure urgenti di adeguamento delle procedure di distribuzione da parte di SLAE dei compensi per il settore audio e video)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative", sono sostituite dalle seguenti: "e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,"».

41.0.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare, della pesca e del turismo alberghiero)

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il "Fondo", è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del Fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso».

41.0.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione";

b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: "con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere" si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.0.5

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione";

b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: "con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere" si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.0.6

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussoni](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Norme per l'acquisto di beni e servizi)

All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

41.0.7

[Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:

"882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi"».

41.0.8

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n.296)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:

"882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 3 85 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi"».

41.0.9

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Semplificazione in materia di acquisizione di documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000 euro";

b) all'articolo 86, comma 2-*bis*, le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse;

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000 euro"».

41.0.10

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Modifiche in tema di normativa antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

b) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000 euro"».

41.0.11

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Definizione transattiva delle controversie con i soggetti titolari di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento - effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, pari al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, oltre accessori per interessi e rivalutazione;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

41.0.12

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Norme per l'acquisto di beni e servizi)

All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte delle stazioni appaltanti dal valore stimato pari o inferiore a 10.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificato gara (GIG)".».

41.0.13

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 1) della lettera b) è sostituito dal seguente:

"1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti, a prescindere dalla percentuale di tetraidrocannabinolo (THC)".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. I prodotti diversi da quelli tassativamente elencati dal comma 2, quali, tra gli altri, foglie, infiorescenze e resina, rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

41.0.14

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Garanzia dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione)

1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 19-*quaterdecies*, il comma 3 è soppresso;
- b) dopo l'articolo 19-*quaterdecies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 19-*quaterdecies*.1

1. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, anche ove si tratti di professioni non organizzate in ordini o collegi, in esecuzione di incarichi conferiti e ne assicura, altresì, il rispetto nella fissazione dell'importo a base di gara. È in ogni caso vietato alla pubblica amministrazione prevedere nei bandi, richiedere, aggiudicare o concordare col professionista prestazioni gratuite che non rispettino i criteri di proporzionalità fissati all'articolo 1 comma 2 della presente legge.

2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara aventi ad oggetto prestazioni di professionisti, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, i bandi di gara stabiliscono il divieto di fare offerte o aggiudicare incarichi per importi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi degli stessi professionisti. In assenza di parametri ministeriali, in ogni caso il compenso deve essere equo e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti o anticipati dal professionista.

3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni gratuite o ulteriori rispetto a quelle a base di gara che non siano state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

4. È in ogni caso vietato prevedere nel contratto o nei bandi di gara clausole vessatorie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Il presente articolo si applica agli incarichi affidati ed alle gare indette dopo la sua entrata in vigore"».

41.0.15

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

All'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni provvedono a quantificare le somme rimborsate all'Agenzia Entrate Riscossione per effetto del presente comma ai fini del loro rimborso da parte del Ministero dell'economia e finanze.».

41.0.16

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1, lettera c), e 2 sono abrogati».

41.0.17

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma I, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».

41.0.18

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».

41.0.19

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Norme urgenti per il settore della pesca)

1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" sono aggiunte le seguenti: "e delle acque interne".

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Pertanto, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi quindi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

4. Il comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"517. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 la cui dotazione finanziaria è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

5. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato"».

42.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «innovazione tecnologica» aggiungere le seguenti: «per incentivare lo sviluppo economico e tutelare la sovranità digitale italiana».

42.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «materiali e immateriali» aggiungere le seguenti: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

42.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo 8» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 10-bis».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«e-bis) al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di adottare il decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, al medesimo comma 2, le parole: "giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "aprile 2020";

c-ter) al comma 4, articolo 11, legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sono premesse le parole: "Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma";

b) la lettera b) è soppressa;

c) alla lettera c) la parola: ", luogo" è soppressa;

d) alla lettera d) la parola; ", destinazione" è soppressa;

e) alla lettera e) è sostituito dalla seguente: "estremi e modalità della avvenuta prenotazione"».

42.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «All'articolo 8» con le seguenti: «Agli articoli 8 e 10-bis».

Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 9 dell'articolo 10-bis le parole da: "per un periodo" fino a: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 13 febbraio 2023", e le parole da: "a quindici giorni" fino a: "decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

42.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

42.6

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l'attuazione dell'Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione».

G42.200

[Corti](#)

Precluso

Il Senato,

La Camera,

premesso che:

le disposizioni dell'articolo 42 concernono un novero di esperti di cui si avvale la Presidenza del Consiglio per le sue funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese;

il progetto della banda ultralarga da quanto si apprende da fonti di stampa sarebbe in ritardo di almeno tre anni rispetto agli impegni assunti in fase di aggiudicazione della gara e che per tale ragione verrebbero messi a rischio anche i fondi europei stanziati per il progetto;

Open Fiber, come noto, si è aggiudicata i tre bandi indetti da Infratel Italia S.p.A., società *in house* del Ministero dello sviluppo economico, per la realizzazione e di un'infrastruttura in fibra ottica in oltre 7600 comuni di piccole dimensioni in 20 Regioni. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber stessa per 20 anni;

il divario digitale continua a rappresentare un'emergenza nei centri montani e le zone marginali del Piemonte dove il programma BUL continua ad accumulare ritardi. In particolare a livello regionale è stato effettuato un investimento di 284 milioni di euro per cablare 1.206 centri garantendo una velocità su internet fino ad 1 Giga;

il piano fino ad oggi ha raggiunto unicamente 122 centri urbani e secondo l'ultimo cronoprogramma risultano sospesi 141 cantieri e 667 dovrebbero essere ipoteticamente cablati nell'anno 2020. Secondo le istituzioni locali si tratta di uno dei peggiori risultati a livello nazionale;

i ritardi accumulati fino ad oggi, non sono in alcun modo giustificabili ed il rischio di perdere i finanziamenti europei si profila come una concreta ipotesi di danno erariale. Non risultano, poi, essere stati chiariti e palesati i termini dei contratti di concessione per la realizzazione di una rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato sottoscritti tra Infratel S.p.a. ed Open Fiber;

in tale ottica sarebbe di preminente interesse coinvolgere maggiormente gli enti locali nella gestione degli aspetti tecnico logistici del piano per la realizzazione della banda ultra larga,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche evidenziate in premessa adottando iniziative, anche normative, per nominare i Presidenti delle Regioni commissari per la connettività.

42.0.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico in rete fisica)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e per assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l'obiettivo della progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco, commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento dei prelievi dalla carta medesima. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato».

42.0.2

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1° luglio 2020";
- b) le parole: "agli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "ai consumatori";
- c) dopo le parole: "si preavvisa la sospensione" è inserita la parola: "totale";
- d) dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono inserite le parole: "o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 o tramite modalità telematiche";
- e) ovunque ricorra, la parola: "utenti" è sostituita dalla seguente: "consumatori".

2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2020";
- b) dopo le parole: "sia accertata dall'Autorità competente ovvero" sono inserite le parole: "nei casi in cui la tutela del consumatore non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi";
- c) le parole: "e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro." sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di importi pari o superiori a 200 euro».

42.0.3

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) le parole: "agli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "ai consumatori";
b) dopo le parole: "si preavvisa la sospensione" è inserita la parola: "totale";
c) dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono inserite le parole: "o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo o tramite modalità telematiche";

d) ovunque ricorra, la parola: "utenti" è sostituita dalla seguente: "consumatori".

2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) dopo le parole: "sia accertata dall'Autorità competente ovvero" sono inserite le parole: "nei casi in cui la tutela dei consumatori non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi";

b) le parole: "e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro." sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di importi pari o superiori a 200 euro"».

42.0.4

[Pagano](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

4. L'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034"».

42-bis.0.1

[Perosino, Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- *ter*.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385)

1. All'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1. In ogni caso, l'insieme dei soci aventi sede in ciascuna Regione italiana non potranno detenere, direttamente e/o indirettamente, un numero di azioni con diritto di voto superiore al quindici per cento del totale delle stesse. Nel caso in cui venga superato il predetto limite le azioni eccedenti dovranno essere cedute entro 18 mesi e il diritto di voto per la parte eccedente è sospeso in proporzione alle azioni da ciascuno detenute.";

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali su base regionale purché le determinazioni *ex adverso* siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.";

c) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori e comunque quelle che alternativamente abbiano almeno due dei seguenti requisiti (i) fondi propri superiori a euro 100 milioni, (ii) CET 1 §§ 19%, (iii) rapporto crediti deteriorati/crediti alla clientela 10%: *a)* definiscono in autonomia i propri piani strategici ed operativi; *b)* comunicano tali piani alla capogruppo affinché quest'ultima eserciti le proprie attività di controllo; *c)* nominano autonomamente i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e della direzione generale fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia"».

42-bis.0.2

[Perosino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 42- *ter*.

1. All'articolo 118 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I trasferimenti in sede di assegnazione di beni mobili ed immobili e di aziende effettuati dalle società totalmente partecipate dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti così come i redditi conseguenti alla liquidazione di tali società sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta anche sui redditi, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli oneri previsti per i notai incaricati degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà"».

42-bis.0.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42- *ter*.

(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

43.1

[Pagano](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 741, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, e dal comma 3, articolo 10, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, nonché le pertinenze dei medesimi alloggi classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"».

43.2

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lettera a), dopo le parole: "energia elettrica", aggiungere, in fine, le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri";

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, lettera b), del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro"».

43.3

[Pagano](#), [Gallone](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera a) del comma 819, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con esclusione dei balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile"»

.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1664 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso

atto che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo:

- viene confermato, in relazione all'articolo 3, comma 3, che l'avvalimento temporaneo del Dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Ministero dell'università e della ricerca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

- vengono fornite assicurazioni, con riguardo all'articolo 3, comma 4, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente; nel presupposto dell'adeguatezza, in relazione all'articolo 1, delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 2, sarebbe opportuno - nel dare atto della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'incremento complessivo di due uffici dirigenziali a livello generale - disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico "di fatto" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di una valutazione d'insieme dell'incidenza della riforma sull'Amministrazione.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 3.3, 4.1 e 5.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 2.1, il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti, emendamenti e subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 e 3.0.300 (testo 3)/100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 3.0.100 (testo 2)/1, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1729

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Gallone nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729

Oggi, per la cabala, celebriamo la 13a fiducia del Governo Conte 2, la 28a (parlando solo di quelle poste sui provvedimenti) tra Governo Conte 1 e Governo Conte 2. La 28a!

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando la senatrice Taverna gridava dai banchi dell'Aula del Senato, sgolandosi, al Governo PD, al colpo di Stato e alla "dittatura della maggioranza" PD, lo stesso PD con il quale oggi governa?

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'onorevole Di Battista in Aula alla Camera accusava il Governo PD, lo stesso PD con il quale oggi il Movimento 5 Stelle governa, di porre la fiducia per "approvare le sue porcate"?

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'attuale super ministro Di Maio interveniva in Aula parlando di "emergenza democratica" e di "aberrazione istituzionale" riferendosi alle questioni di fiducia dei Governi PD della scorsa legislatura?

Quei memorabili giorni a quanto pare rimarranno congelati nella storia, non ritorneranno, ma noi ne conserviamo e ne perpetuiamo la memoria e oggi risuona un assordante silenzio di fronte alle decine di imposizioni di fiducia poste dal Governo Conte 1 e Conte 2 la vendetta.

L'articolo 77 della Costituzione è violato in maniera palese, così come l'articolo 70, che recita che è il Parlamento che è preposto a legiferare. Prerogativa legislativa è di queste Aule!

A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale che ha richiamato agli obblighi di omogeneità delle materie e di una legge che dovrebbe essere funzionalizzata e specializzata. Tutto disatteso. Questo decreto reca infatti proroghe di termini relative a un ventaglio talmente ampio e

disomogeneo di materie e negli ambiti più svariati da andare oltre ogni immaginazione.

Proroga termini in materia di enti territoriali: non risolve però i problemi degli enti territoriali (vedi questione carenza segretari comunali o polizia locale per i Comuni dove Forza Italia è intervenuta efficacemente), e penso allo sfregio ai cittadini delle aree terremotate che, anziché affrontare temi importanti e condivisi hanno visto rimanere fuori dal testo un tema importante e condiviso, che riguarda la proroga dell'esenzione delle case inagibili dopo il terremoto dal calcolo Isee. Ci sono 90.000 case inagibili soltanto nel Centro Italia che dal 1° gennaio di quest'anno - grazie al fatto che il Governo non ha inserito questa proroga nel testo che è stato emanato dal Governo - rischiano di essere conteggiate ai fini del calcolo dell'Isee, e credo che siamo di fronte a un paradosso inaccettabile.

Proroga termini in materia di giustizia: non risolve i problemi della giustizia (vedi carenza del personale amministrativo nei tribunali e vedi la questione prescrizione che non è stata affrontata); proroga termini in materia di infrastrutture: la norma sulle concessioni autostradali contenuta nel decreto aggiungerà confusione e provocherà danni a migliaia di lavoratori e a centinaia di aziende italiane impegnate a lavorare sulla nostra rete autostradale e rischierà di determinare un danno all'erario del Paese, perché, evidentemente, ci saranno delle probabili penali da pagare all'Unione, per effetto delle denunce dell'Unione europea, per non parlare della reputazione del nostro Paese tra gli investitori internazionali.

Quello che si deve pretendere, da chi gestisce un bene pubblico come le autostrade, è che lo faccia con diligenza, con responsabilità; nel caso di specie, che si occupi della manutenzione e se ne occupi davvero.

Proroga termini in materia di ambiente senza soluzioni efficaci, ma solo con interventi a *spot* con un sistema della transizione e dell'economia circolare che ancora vede Roma, la capitale d'Italia, costretta a portare i rifiuti in altre regioni per l'ottusità dell'amministrazione grillina di non voler realizzare impianti!

Proroga termini in materia di politiche sociali, di cultura, di università, di commercio: penso alla cedolare secca sugli affitti non prorogata che darà il colpo di grazia ai negozi di vicinato e alle botteghe.

Proroga termini in materia di scuola: ancora non riuscite a capire il grave *vulnus* che state creando realizzando una discriminazione inaccettabile tra scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie, discriminandone anche il personale e impedendo alle famiglie la libertà di scelta educativa, per non parlare del collasso che colpirebbe la scuola statale senza l'alleanza e il sostegno della scuola paritaria.

Proroga termini in materia di scuola e lavoro: cito il piano di internalizzazione delle pulizie nelle scuole varato senza considerare né la funzionalità né le conseguenze di questa "stabilizzazione fasulla", come denunciato da Anip-Confindustria, che invece creerà almeno 5000 disoccupati.

Proroga termini in materia di banche sottolineo l'ennesima brutta figura che ha fatto il Governo sul Fondo indennizzo risparmiatori.

Dopo aver strombazzato sui media, sui giornali economici un emendamento dei relatori che avrebbe consentito un anticipo di indennizzo del 40 per cento, poi l'emendamento è stato dichiarato inammissibile perché è del tutto evidente che era estraneo per materia a tutte le altre contenute in questo milleproroghe.

E chi più ne ha più ne metta, rivelando così di fatto la totale mancanza di visione e di organizzazione che vi fa lavorare guardandovi la punta delle scarpe.

Ma noi reagiremo alla violenza contro le istituzioni usando l'arma della serietà e della competenza.

Capiamo che l'unico luogo in cui potete ancora raccogliere un po' di fiducia sia all'interno delle Aule, ma così facendo state uccidendo la democrazia a colpi di decretazione d'urgenza: ventotto colpi. L'Italia ha un fisico bestiale per continuare a resistere.

Ma oggi ci stiamo avvicinando alla celebrazione dell'estrema unzione del bicameralismo perfetto. Dico l'estrema unzione e non il funerale per lasciare un barlume di speranza rispetto al fatto che qualcosa possa succedere per sollevare il Paese dalla iattura dell'ennesimo Governo abusivo; e usa la definizione peraltro data dal MoVimento 5 Stelle quando al Governo erano non loro, ma i loro alleati.

E celebriamo contemporaneamente alla Camera e al Senato il rito della fiducia addirittura in prima

lettura (come successo per il decreto intercettazioni settimana scorsa in Senato e oggi alla fiducia della Camera, decreto che, peraltro, riporterà il Paese ai tempi bui dell'inquisizione).

Come opposizione poi siamo sconcertati perché siamo spiazzati dal fatto che state facendo tutto da soli. Ve la cantate e ve la suonate, andate a braccetto e intanto litigate mentre il Paese langue.

Ma non è più tempo di superficialità e incompetenza, perché ora siamo proprio al capolinea, non si può più scherzare: l'Italia sta affrontando una crisi senza precedenti: crisi sanitaria e di conseguenza crisi economica terribile, di cui è evidente la portata pesantissima e, per affrontare la quale, sarà necessario mobilitare ogni risorsa e approfondire ogni sforzo.

Noi speriamo, con tutto il cuore per il bene del Paese, che voi non userete questa emergenza come scusa per le vostre fallimentari scelte italianicide.

Voi non vi limitate a imbavagliare il Parlamento e, di conseguenza, i cittadini di cui noi siamo la massima rappresentanza, ma vi state arrogando ogni ruolo litigando e minacciando, ma rimanendo saldi al Governo pur con gli evidenti limiti soprattutto in un momento in cui ben altra autorevolezza e levatura ci vorrebbero.

Non è possibile che il Parlamento sia diventato a tutti gli effetti un luogo dove semplicemente ratificare i provvedimenti approvati dal Governo con buona pace di tutti.

Il Gruppo Forza Italia, nei lavori della Commissione alla Camera, ha cercato di modificare qualche passaggio e diversi emendamenti di buon senso sono stati accolti, ma non è sufficiente. In Senato invece il provvedimento è arrivato lunedì pomeriggio e stasera (mercoledì!) fiducia! In due giorni!

È quindi l'ennesimo provvedimento che disonora il Parlamento, che si propone oggi ai cittadini come una sorta di somma indistinta di lasciti, di donazioni, di mance, dove il termine proroga è quasi minoritario rispetto agli altri provvedimenti.

Ed è inaccettabile che poniate la fiducia dopo aver dimostrato di non essere in grado di essere coerenti con ciò che lamentavate quando eravate all'opposizione.

In ultimo, Presidente, Governo, colleghi, lasciatemi constatare ancora una volta, per motivare compiutamente il voto contrario del Gruppo Forza Italia, come questo ennesimo provvedimento blindato sia, di fatto, la premorte di qualsiasi coinvolgimento democratico.

Chi come me era presente in quest'Aula, anche dai banchi della maggioranza parlamentare, ricorda bene quanta collaborazione vi fosse con le opposizioni.

Voi oggi, e non da oggi, ancora una volta avete messo in campo un atto di arroganza politica, di maleducazione istituzionale e non perché non avete accolto alcuna delle nostre proposte, ma semplicemente perché non avete dato voce al Parlamento e quindi ai cittadini. E noi avremmo anche potuto accettarlo se la vostra arroganza fosse stata giustificata dalla cura per il Paese. Ma il Paese sta precipitando e noi abbiamo il dovere di fare oggi da paracadute e domani da motore propulsore quando finalmente i cittadini potranno esprimersi e riportare il centrodestra al Governo per amore degli italiani e per necessità del Paese.

Ecco perché Forza Italia non darà la fiducia a questo provvedimento.

Vede, caro collega Parrini, esponente di quel PD che fino a poco tempo fa gridava dai banchi dell'opposizione con forza e con interventi pieni di quelle che lei ha definito "frasi fatte", noi non abbiamo cambiato idea. Le mance noi le vediamo. E noi vogliamo andare a votare al contrario di voi che avete accettato un matrimonio riparatore piuttosto che tornare a casa.

E concludo ricordando a me stessa che, se il bello della democrazia è che tutti possono parlare, la grandezza di un Governo dovrebbe risiedere nella capacità di ascoltare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1664:

sull'emendamento 5.100, il senatore Pesco avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1729:

sulla questione pregiudiziale, la senatrice Botto avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Campari, Castaldi, Cattaneo, Ciriani, Cirinna', Crimi, De Poli, Di Piazza, Errani, Garnero Santanchè, Gaudiano, Iori, L'Abbate, Lunesu, Maffoni, Malpezzi, Mangialavori, Margiotta, Marin, Marti, Merlo, Mininno, Misiani, Monti, Napolitano, Petrenga, Pisani Giuseppe, Pittella, Renzi, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nisini e Pinotti, per attività di rappresentanza del Senato; Anastasi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ferro, per partecipare a una riunione della Rete parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Fantetti, per attività dell'Unione interparlamentare;

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo del Regolamento, i senatori: Augussori, Bossi Simone, Faggi, Ferrero, Pirovano, Pisani Pietro e Pizzol.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Cerno ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico e di aderire al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ferrari;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Ferrari.

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

14a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Botto, in qualità di sostituto del senatore Castaldi, membro del Governo; cessa di farne parte la senatrice Angrisani, in qualità di sostituto del senatore Castaldi, membro del Governo.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), nella seduta del 20 febbraio 2020, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (*Doc. XXIV*, n. 17).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'istruzione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Laforgia Francesco

Misure per la tutela e la valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane (1740) (presentato in data 26/02/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Santillo Agostino ed altri

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 (1727)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/02/2020);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Mallegni Massimo ed altri

Disposizioni per il riconoscimento del disturbo depressivo e dei disturbi d'ansia come malattia sociale (1500)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio) (assegnato in data 26/02/2020).

In sede referente

Commissioni 7^a e 11^a riunite

sen. Drago Tiziana Carmela Rosaria ed altri

Deleghe al Governo per la riforma del welfare familiare (1689)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 26/02/2020).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Boldrini ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Boldrini. - "Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità" (1624).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 febbraio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 25 febbraio 2020 - alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 5 aprile 2020. Le Commissioni 5^a, 8^a, 13^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 10^a Commissione entro il 27 marzo 2020.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con lettera in data 17 febbraio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la relazione concernente l'attività svolta e l'utilizzo dei contributi ricevuti dall'Accademia *Vivarium Novum*, riferita all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 9).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1^a Commissione permanente:

sentenza n. 14 del 16 gennaio 2020, depositata il successivo 11 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. (*Doc. VII*, n. 67) - alla 2^a Commissione permanente;

sentenza n. 18 del 15 gennaio 2020, depositata il successivo 14 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*quinquies*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge. (*Doc. VII*, n. 68) - alla 2^a Commissione permanente;

sentenza n. 19 del 30 gennaio 2020, depositata il successivo 14 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (*Doc. VII*, n. 69) - alla

2a e alla 4a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Andrea Carola da Napoli chiede:

disposizioni in materia di messa a ruolo di procedimenti esecutivi in assenza di notifica al debitore *ex art. 543* del codice di procedura civile (Petizione n. 500, assegnata alla 2a Commissione permanente);

disposizioni in materia di trasferimento dei magistrati (Petizione n. 501, assegnata alla 2a Commissione permanente);

modifiche all'articolo 138 del codice di procedura civile in materia di notificazioni di atti giudiziari (Petizione n. 502, assegnata alla 2a Commissione permanente);

la modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, relativo alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (Petizione n. 503, assegnata alla 2a Commissione permanente)

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede l'installazione obbligatoria di telecamere di sicurezza nelle celle e negli spazi comuni delle carceri (Petizione n. 504, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede:

l'eliminazione del criterio del massimo ribasso e della possibilità di subappalti nell'ambito dei lavori pubblici nonché l'istituzione di una Commissione *ad hoc* deputata a valutare l'utilità per la collettività delle opere appaltate (Petizione n. 505, assegnata alla 8a Commissione permanente);

disposizioni volte a garantire la massima trasparenza nelle procedure di affidamento a società dell'accertamento e della riscossione dei tributi (Petizione n. 506, assegnata alla 6a Commissione permanente);

l'adozione di idonee misure preventive in relazione al COVID-19 (c.d. *coronavirus*) (Petizione n. 507, assegnata alla 12a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede nuove disposizioni in materia di prescrizione (Petizione n. 508, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE FALCO](#), [DE BONIS](#), [FATTORI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

notizie di stampa riferiscono di un colloquio intercorso nei giorni scorsi tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fraccaro e il presidente uscente dell'ENI Claudio Descalzi;

non è un'illusione ritenere che quel colloquio sia stato volto ad ottenere da parte di Descalzi la riconferma per un terzo mandato alla guida dell'ENI;

Descalzi è stato nominato per la prima volta quando a palazzo Chigi sedeva Matteo Renzi, con grande indignazione del Movimento 5 Stelle, che fece fuoco e fiamme contro una nomina ritenuta scandalosa; sembra che queste critiche siano ora state messe a tacere, e che sia sufficiente la svolta "*green*" che Descalzi potrebbe dare alla politica di ENI (si leggano le affermazioni recenti del sottosegretario per l'economia e le finanze);

vi sarebbe quindi un accordo di Governo a sancire la riconferma al vertice ENI del *manager*, nonostante le ombre che si addensano su di lui;

Descalzi, infatti, risulta coinvolto in un processo per corruzione internazionale, a causa di operazioni che avrebbero portato circa un miliardo di euro nelle tasche di politici nigeriani, e non, come invece dovuto, alle casse dello Stato della Nigeria;

inoltre, stretti collaboratori di Descalzi sarebbero accusati di aver depistato le indagini relative a quei fatti;

ferma restando la presunzione d'innocenza, garantita a chiunque, è evidente la non opportunità, a parere degli interroganti, di riconfermare al vertice ENI una persona accusata di reati così gravi, e funzionali a quella carica;

tra l'altro, in casi analoghi, non risulta che vi sia stata la stessa indulgenza;

inoltre, una prima sentenza del settembre 2016, con rito abbreviato, a carico di imprenditori nigeriani, ha confermato che le azioni di cui viene accusato Descalzi hanno natura corruttiva. Per un semplice principio di precauzione sarebbe, quindi, da evitare una nuova nomina di Descalzi al vertice di ENI; inoltre, Descalzi dovrebbe essere ritenuto in potenziale conflitto d'interessi, dato che la consorte del presidente uscente ha gestito aziende che hanno avuto appalti da ENI, aziende poi cedute alla vigilia della nomina del marito. Si tratta di operazioni formalmente legali, ma che, ancora una volta, fanno ritenere indispensabile il rispetto del principio di buona amministrazione e, quindi, sempre a parere degli interroganti, di non procedere all'ulteriore conferma di Descalzi, si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano necessario, o perlomeno opportuno, ciascuno per quanto di propria rispettiva competenza, evitare di confermare Descalzi al vertice di ENI;

se non ritengano, comunque, da evitarsi la nomina di persone su cui si addensano ombre di condotte non certo eticamente commendevoli, in particolare per un'azienda quale è ENI che, di fatto, rappresenta non solo interessi industriali, ma all'estero viene giustamente considerata alla stregua dello stesso Stato italiano, e non può, quindi, vedere la sua immagine messa a rischio, o compromessa, da dubbi e da comportamenti che si devono definire inappropriati.

(3-01417)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[TOSATO](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la giustizia in Veneto è quasi al collasso, date le oltre 500 pendenze a carico di ogni magistrato; in questa situazione il Ministro in indirizzo si è limitato ad inviare 23 nuove toghe, di cui una nel tribunale scaligero, ritenute però insufficienti, già mesi fa, sia dalla presidente della Corte d'appello di Venezia, Ines Marini, che dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, riaccendendo il dibattito sull'apertura di una seconda Corte d'appello regionale, con candidata ideale Verona;

di fronte alla mole dei giudizi di secondo grado, pendenti e in arrivo, la costituzione di una nuova sede di Corte d'appello è ormai urgente. E con la candidatura di Verona a tale ruolo, la ricaduta sul territorio veneto sarebbe ancora più ampia. Ad essa potrebbero, infatti, far riferimento le ulteriori circoscrizioni di Vicenza e Rovigo, in modo tale da coprire il 50 per cento circa del carico gravante sulla magistratura veneziana, con indiretto, ma immediato vantaggio anche per le altre circoscrizioni; poiché nell'attuale assetto giudiziario tutti i tribunali delle imprese fanno capo a un distretto di Corte d'appello, una sede scaligera consentirebbe la costituzione di una nuova sezione specializzata (di primo grado e d'appello) di supporto a quella veneziana (terza in Italia per tali giudizi), che a causa della scarsa dotazione organica, malgrado le competenze e il lodevole sforzo dei magistrati, fatica a garantire una giustizia rapida, generando nel sistema imprenditoriale veneto varie disfunzioni; considerato che:

se per il cittadino che attende una decisione in materia successoria avere tempi di giudizio ragionevoli è un diritto, per un imprenditore è vitale;

sapere a distanza di 10 anni dal fatto se, per esempio, un amministratore di società è stato legittimamente o meno revocato è inammissibile, in quanto lo scenario economico ed imprenditoriale è nel frattempo mutato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agire con una tempestiva attività istruttoria, al fine di istituire una nuova sezione di Corte di appello in Veneto e in particolare nella provincia di Verona.

(4-02961)

[BONINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

otto giornalisti de "La Stampa" (su 22 della redazione romana), di cui 6 donne, stanno per essere trasferiti da Roma a Torino senza alcuna comunicazione o contatto preventivo rispetto all'annuncio ufficiale. Si tratta di una decisione senza precedenti presa dell'editore Gedi-Gnn e dal direttore del quotidiano che, per l'ennesima volta, scarica sulle donne (in larga parte madri o figlie con genitori anziani a cui prestare assistenza) il prezzo più caro della crisi;

questa vicenda è ben descritta in un articolo pubblicato sul sito *on line* de "La Stampa" il 17 febbraio 2020;

nell'articolo si legge che l'assemblea dei redattori de "La Stampa" esprime la sua ferma contrarietà alla decisione della direzione e dell'azienda di trasferire otto colleghi dalla redazione di Roma a quella di Torino nell'ambito della riorganizzazione del lavoro in vista della partenza del «progetto "Digital First"» fissata ai primi di marzo;

la mancata comunicazione ai singoli e l'assenza di un confronto sulle problematiche personali e professionali rappresentano un fatto unico nella storia di un giornale come La Stampa, che ha messo sempre al centro della produzione i suoi giornalisti, le loro doti e le loro capacità professionali e umane;

l'azienda nell'incontro con il comitato di redazione ha annunciato un sostanzioso taglio della foliazione, pericoloso per la qualità e gli orizzonti industriali del giornale, ha ribadito di essere interessata a perseguire la strada dei prepensionamenti (con conseguente eliminazione degli straordinari), a un pesante taglio dei compensi relativi al lavoro domenicale, ipotesi più volte respinte dalla redazione;

per questi motivi l'assemblea, esprimendo solidarietà ai colleghi della redazione romana, ed auspicando un cambiamento della linea e della strategia intrapresa da azienda e direzione, ha respinto il piano prospettato e ha attuato due giornate di sciopero nell'ambito di un pacchetto complessivo di cinque;

contestualmente è annunciato lo sciopero delle firme a tempo indeterminato, sia sulla carta, sia sul *web* ;

a sostegno della vertenza si sono schierati: rappresentanza sindacale La Stampa, Associazione Stampa romana, esecutivo Usigrai, sindacato giornalisti Rai, Comitati pari opportunità di Fnsi, Usigrai e Associazione stampa romana, Comitati di redazione di tutte le testate del gruppo Gedi e Gnn a cui appartiene la Stampa (la Repubblica, Il Secolo XIX, le testate locali, Huffpost e Radio Capital) e di tutti i principali organi di informazione del Paese (quotidiani, agenzie di stampa e testate televisive);

in particolare le commissioni pari opportunità Fnsi e Usigrai hanno denunciato che: «Colleghe e colleghi non sono pacchi postali da spostare senza spiegazioni, obbligando a cambiamenti radicali, con pesanti ripercussioni a livello personale, senza possibilità di trovare soluzioni condivise. Imposizioni non più ammissibili, per donne e uomini (...) Il rispetto del lavoro delle donne e degli uomini, dentro e fuori delle redazioni, è un diritto irrinunciabile»;

è del tutto evidente che, a pagare maggiormente le conseguenze di questa sciagurata decisione, sono le donne che, come spesso accade, sono le prime ad essere colpite dai tagli drastici agli organici, dal contenimento del costo del lavoro e dall'aumento della precarietà. Il tutto a discapito della tanto sbandierata "pari opportunità". A tal proposito si evidenzia che, nel nuovo assetto del giornale, il direttore, i vicedirettori e tutti i capi servizio, ad eccezione di una donna, a quanto consta all'interrogante, sarebbero tutti e solo uomini,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Governo sui fatti esposti e se e quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare la salvaguardia degli attuali posti di lavoro, anche attraverso l'avvio immediato di un tavolo istituzionale nel quale siano presenti anche tutte le rappresentanze sindacali interessate sia nazionali che regionali.

(4-02962)

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [GALLICCHIO](#), [VANIN](#), [CIOFFI](#), [ABATE](#), [DI NICOLA](#), [LOMUTI](#), [FENU](#), [CAMPAGNA](#), [DESSI](#), [MORRA](#), [DRAGO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [PIRRO](#), [DELL'OLIO](#), [PAVANELLI](#), [GIARRUSSO](#), [AUDDINO](#), [CORRADO](#), [PRESUTTO](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

in un articolo su "Soldionline" dal titolo "Fondi, in Italia tra i più cari d'Europa", viene messa in luce una ricerca dell'ESMA (European securities markets authority), intitolato "Performance and costs of retail investment products in the EU". Lo studio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, un organismo dell'Unione europea, raffronta oltre alle *performance* anche i costi dei prodotti di investimento *retail* (ossia dedicati ai risparmiatori) dell'area euro. Per l'Italia l'ESMA ha aggregato

dati da Consob (il *paper* "Il costo dei fondi comuni in Italia. Evoluzione temporale e confronto internazionale" del 2018) e Banca d'Italia, che portano a risultati sostanzialmente molto simili ed indicano che i costi totali dei fondi di investimento (dati 2016) sono di circa l'1,58 per cento. Queste spese variano, naturalmente, a seconda del comparto in cui i fondi operano. I prodotti con sottostante la componente azionaria costavano in media il 2,34 per cento, mentre quelli del comparto obbligazionario l'1,16 per cento. I primi, soprattutto, sono più alti che in altri Stati europei, come Lussemburgo, Irlanda e Francia. Sempre riguardo ai fondi azionari, l'ESMA evidenzia come l'ampiezza dei costi, nel nostro Paese, sia la più alta. Assieme al Portogallo questa misura è superiore ai 2 punti percentuali. Vicine a queste percentuali anche le ampiezze di Austria e Spagna, mentre il valore più basso è quello dell'Olanda. Un'altra evidenza è che il 70 per cento dei costi relativi al fondo remunera il canale distributivo. Va cioè alla rete che colloca il prodotto. Questo costo spesso non è neanche noto per il cliente, che quando si rivolge alla banca o all'intermediario pensa di ricevere una consulenza gratuita, quando in realtà il costo del prodotto viene direttamente scalato dall'investimento; oltre ad avere la palma dei più cari e meno trasparenti, alcune società di gestione del risparmio frodano i risparmiatori ricorrendo a sotterfugi ed espedienti, che non vengono mai sanzionati da Banca d'Italia e Consob. Infatti, come stabilito dalla Banca d'Italia, le SGR (società di gestione del risparmio) sono società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. Pertanto sono autorizzate a gestire fondi comuni di propria istituzione e patrimoni di SICAV (società di investimento a capitale variabile) o SICAF (società di investimento a capitale fisso), sono autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli, a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, come pure a prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di fondi di investimento alternativi (FIA);

sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia: l'albo delle SGR (sezioni gestori di OICVM e gestori di FIA);

considerato che:

le commissioni di *performance* sono commissioni prelevate dalle società di gestione in base ai risultati conseguiti dal fondo. Queste ultime rappresentano uno dei costi maggiormente variabili, occulti e quindi potenzialmente più lesivi per i rendimenti dei risparmiatori;

solitamente la percentuale trattenuta sull'*over performance* può essere commisurata all'incremento del valore della quota rispetto a un valore precedente della quota stessa, oppure rispetto ad un parametro di riferimento (*benchmark*);

la normativa italiana in materia è piuttosto stringente, e prevede che nella definizione delle commissioni di incentivo si debba avere un parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento del fondo. Pertanto, il prelievo è consentito su base annuale in modo da avere un periodo di confronto sufficientemente ampio;

purtroppo un modo per "dribblare" i citati paletti è la costituzione di fondi di diritto estero, ad esempio, in Irlanda o in Lussemburgo, da parte delle società di gestione (le quali stabiliscono le modalità di calcolo), che vengono poi commercializzati in Italia. In questo modo, le SGR finiscono per prelevare commissioni di *performance* su orizzonti temporali trimestrali e mensili, anziché annuali, contravvenendo alle regole imposte dalla Banca d'Italia, procurando così gravissimo danno ai clienti;

considerato che, come risulta agli interroganti:

negli ultimi anni società di gestione, come Banca Generali, Azimut o Mediolanum, hanno addebitato centinaia di milioni di euro ai propri ignari clienti, applicando commissioni aggiuntive, senza dimostrare di aver ottenuto rendimenti superiori agli altri fondi della stessa categoria, il tutto contro le disposizioni di Consob e della stessa Banca d'Italia;

nel 2018, ad esempio, Banca Generali è riuscita ad addebitare ai propri clienti 38 milioni di euro di commissioni di *performance*, benché neppure uno dei comparti sia riuscito a chiudere l'anno con un rendimento positivo, il che significa che, con le regole della Banca d'Italia vigenti, non avrebbero potuto addebitare un bel nulla ai propri clienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'intollerabile situazione descritta;
se non abbia il dovere di attivarsi, per sollecitare le società di gestione del risparmio ed autorità vigilanti al doveroso rispetto dei diritti dei risparmiatori, con il ripristino della trasparenza e la restituzione di quanto addebitato con veri e propri espedienti;
quali misure urgenti di propria competenza intenda attivare per porre fine ad espedienti a danno dei clienti, utilizzati dalle società per trarre vantaggi e profitti non dovuti;
se sia a conoscenza di un intervento degli organi preposti ai controlli nei confronti di tali società, atti al ristoro dei danni subiti dai clienti delle società di gestione del risparmio.

(4-02963)

[DE BONIS](#), [DE FALCO](#), [MARTELLI](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, il 6 dicembre 2019 hanno preso il via i lavori di allungamento della pista dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia. Gli interventi sono finalizzati a portarla dagli attuali 1.600 a circa 2.000 metri di lunghezza. I lavori dovrebbero concludersi entro 270 giorni e prevedono anche la realizzazione di una bretella stradale per evitare l'aeroporto;

considerato che:

sul territorio interessato ai lavori di allungamento della pista insistono un complesso ospedaliero, uno universitario, alcuni istituti scolastici superiori e la "cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa De Troia", i cui lavori di completamento non sono ancora terminati, a causa di veti posti a seguito dell'approvazione del progetto che riguarda proprio l'allungamento della pista dell'aeroporto; dal maggio 1984 l'ingegner Rocco Di Stefano fa parte dell'associazione di volontariato denominata "Genoveffa de Troia", della quale è anche consigliere di amministrazione;

l'associazione, che opera dal 1968, è così denominata perché si ispira al modello di vita di Genoveffa de Troia, proclamata venerabile il 7 marzo 1992 da papa Giovanni Paolo II. L'associazione ha sedi sia a Foggia che in alcuni comuni della provincia quali San Severo, Monte Sant'Angelo, Manfredonia e Apricena. Ha ricevuto dalla Regione Puglia il premio "Renoir" 1990 per l'impegno sociale e il premio nazionale della solidarietà 1999, promosso dalla Presidenza del Senato. Particolarmente rilevante è l'azione negli istituti penitenziari e l'impegno preventivo nei confronti dei ragazzi a rischio, favorendone la socializzazione e aiutandoli nel recupero scolastico;

l'associazione ottenne il riconoscimento giuridico con decreto del presidente della Giunta della Regione Puglia nel 1989 e divenne ente morale per le numerose attività che tuttora svolge;

nel 1985 l'ente ebbe in donazione un fondo rustico in agro di Foggia, di fronte agli ospedali riuniti, dove iniziò la progettazione della cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa de Troia. Negli anni 1988-1989 l'ente ricevette un contributo regionale di 1,9 miliardi di lire e realizzò la recinzione del lotto ed il 15 per cento dell'intera opera. Il resto dei lavori, a tutt'oggi, non sono stati completati a causa di varie vicissitudini, oltre che per il prolungamento della pista dell'aeroporto, la cui realizzazione pone diversi interrogativi, soprattutto per i rischi che ne derivano;

tenuto conto che:

le zone di rischio, inerenti alla zona di avvicinamento e decollo di aeromobili, sono classificate dalla vigente normativa ENAC con le lettere A, B e C. La zona A si estende per 500 metri oltre la linea di confine della lunghezza della pista aerea; la zona B si estende per 1.500 metri oltre la linea di confine e la zona C si estende per 3.000 metri oltre la linea di confine;

in dette zone, come specificato nella relazione tecnica piano di rischio connesso con l'attività volativa dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, redatta dall'ingegner Carlo Criscuolo (incaricato dal Comune di Foggia con determinazione dirigenziale procedura n. 966, N.R.G. settoriale n. 45 e N.R.G. delle determinazioni n. 744 del 24 luglio 2012), alle pagine 9, 32 e 36 di 40, nelle aree perimetrali come zone di tutela di tipo A, B, C, non potranno comunque essere realizzate scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili. Eppure, da dicembre 2019 sono iniziati i lavori relativi all'allungamento della pista, con l'approvazione dell'ENAC;

l'ingegner Rocco Di Stefano e l'avvocato Saveria Montemorra, difensore dell'ente morale Terzo ordine provinciale secolare francescano dei frati minori cappuccini, avendo effettuato l'accesso agli atti ed

avendo contezza degli elaborati progettuali prodotti, hanno inviato una missiva ai Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'interno, all'ENAC e all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), specificando che: a) nella zona di tipo B negli elaborati progettuali non è riportato l'edificio di proprietà cittadella francescana; b) nella zona di tipo C negli elaborati progettuali non sono riportati gli edifici del complesso universitario e del complesso ospedaliero; c) nelle zone di tipo B e C sono riportate in mappa alcuni edifici, che, pur essendo strutture scolastiche, non vengono qualificate come scuole; altrettanto si dica per gli edifici ospedalieri, che, pur riportati in mappa, non vengono indicati con la loro reale destinazione;

come si evince anche dalla documentazione, pur essendo la città universitaria di medicina e l'ultimo plesso ospedaliero autorizzati e già in stato avanzato di realizzazione all'atto della stesura del piano dei rischi, non vengono riportati nell'elaborato progettuale. Va da sé, pertanto, che il progetto di allungamento della pista dell'aeroporto sia stato approvato non solo non tenendo conto di quanto riportato nella missiva, ma anche ignorando il piano di rischio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia effettuare dei controlli per verificare se il progetto di allungamento della pista dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia, in corso di attuazione, sia stato realizzato nel rispetto del piano di rischio;

se risulti come mai negli elaborati progettuali non sono riportati, né l'edificio di proprietà della cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa de Troia, né il complesso universitario, né quello scolastico e nemmeno quello ospedaliero.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato)

(4-02964)

TESTOR - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'emergenza epidemiologica a seguito della diffusione del "Covid-19" ha comportato, come è noto ormai a tutti, l'adozione da parte del Governo di interventi mirati essenzialmente alle aree di origine dei focolai epidemici. Anche le Regioni e Province autonome sono state coinvolte e invitate a condividere i provvedimenti governativi, volti a prevenire e gestire gli eventuali casi di influenza al di fuori delle zone epidemiche individuate come "zone rosse";

l'ampia pubblicità sulla situazione in Italia data dagli organi di informazione, sia pubblici che privati, oltre a fornire ai cittadini informazioni dettagliate sul virus molto contagioso, ha determinato un allarme internazionale che ha prodotto come conseguenza immediata una pioggia di disdette e annullamento di prenotazioni in strutture alberghiere e turistiche nel nostro Paese, danneggiando fortemente un settore che conta circa 2 milioni di lavoratori e un giro d'affari da 146 miliardi di euro; numerosi Paesi hanno sospeso i voli verso l'Italia, vietando ai propri cittadini l'immediato ingresso nel Paese, se provenienti da aree italiane considerate a rischio. Alcuni Paesi hanno già adottato misure preventive che limitano e regolano l'accesso ai passeggeri italiani, ed è possibile che altri lo faranno nelle prossime ore o nei prossimi giorni;

una volta terminata l'emergenza sanitaria, saranno comunque necessari alcuni mesi per raggiungere una normalizzazione sul territorio ed anche un'accettazione dell'Italia come meta turistica;

il Trentino-Alto Adige, analogamente ad altre regioni colpite dall'epidemia, avrà certamente delle ripercussioni negative indipendentemente che si verifichi un solo caso di influenza e avrà come conseguenza un forte calo di presenze turistiche, non solo adesso, ma anche per gli imminenti periodi primaverile, pasquale e nei mesi successivi. È prevedibile che sino a luglio 2020 si possa registrare il calo e la cancellazione di eventuali prenotazioni effettuate nell'anno 2019 per l'anno 2020 causando, purtroppo, un danno economico notevole per il nostro Paese,

si chiede di sapere:

prima che le cancellazioni costringano molte imprese a ridurre il personale o addirittura a chiudere l'attività, quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di fronteggiare l'emergenza;

se non sia opportuno sospendere il pagamento di tasse, contributi e mutui estendendo l'area

d'intervento dei fondi di integrazione salariale alle imprese dell'intero territorio nazionale; quali misure intendano mettere in atto per sostenere anche le imprese turistiche alberghiere, che si trovano al di fuori delle zone rosse.

(4-02965)

[IWOBI](#), [PUCCIARELLI](#), [LUCIDI](#), [VESCOVI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 21 febbraio 2019 è scattata, con i primi contagi in Lombardia, l'emergenza coronavirus in Italia;

tale situazione ha comportato l'emanazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero l'attuazione di misure straordinarie al fine di contenere il contagio;

tra le varie misure, si apprende da organi di stampa, ci sarebbe anche l'indicazione da parte del Ministero dell'interno di sospendere i corridoi umanitari previsti per i rifugiati;

nel caso specifico, vengono sospesi i corridoi umanitari della Cei per portare in Italia 66 rifugiati dal Niger;

si tratta di 16 famiglie, per lo più provenienti dal Sudan, in fuga dal conflitto del Darfur, che hanno già ricevuto le visite mediche del caso come previsto dai protocolli dei corridoi umanitari;

considerato che:

al contrario il Ministero nei giorni scorsi, in piena emergenza sanitaria, ha autorizzato lo sbarco in Sicilia, a Pozzallo, della nave "Ocean Viking" con a bordo 274 migranti;

nelle ultime ore la nave "Sea Watch", con a bordo 194 migranti, ha comunicato di aver ricevuto indicazione di dirigersi verso Messina per le operazioni di sbarco;

non sono previste al momento disposizioni relative all'interruzione degli sbarchi che alimentano i flussi di immigrazione irregolare,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato all'interruzione dei corridoi umanitari e non, al contrario, a quella degli sbarchi di migranti irregolari.

(4-02966)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri per gli affari europei e delle politiche agricole alimentari e forestali.* -

Premesso che:

molte sono le criticità relative all'assegnazione delle possibilità di pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, per quanto attiene all'assegnazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quote pesca del tonno rosso nel mar Mediterraneo;

le quote vengono annualmente assegnate alle medesime imprese di pesca, creando un vero e proprio monopolio per la cattura di tali specie, ciò a discapito delle tante imprese di pesca, una volta autorizzate a tali catture, che oggi, vedendosi negati i permessi necessari, versano in una situazione prossima al fallimento;

nel giugno 2008 l'ICCAT e la Commissione europea stabilirono uno *stop* alla pesca del tonno rosso, conseguente alla rilevazione di una forte riduzione della specie, al fine di salvaguardare lo *stock* ittico da una possibile estinzione;

a partire dalla stagione successiva, furono stabilite delle quote minime di cui ciascuna imbarcazione doveva disporre, al fine di poter partecipare alla campagna di pesca: ciò impose alle imprese che non raggiungevano i *target* minimi stabiliti, intimorite dalla possibilità di vedersi sottrarre la quota loro originariamente assegnata per mancato utilizzo della medesima, l'imprescindibile condizione di trasferire momentaneamente la propria quota ad altre imbarcazioni, consentendo a terzi il raggiungimento delle quote minime necessarie per partecipare alle campagne di pesca, evitando, in tal modo, di vedersi disconoscere la propria quota per potervi riaccedere in futuro;

tali trasferimenti, come specificato, furono momentanei e per le singole stagioni in cui non era possibile per una singola imbarcazione raggiungere i *target* minimi, ma di certo non a titolo definitivo, come viene ad oggi sostenuto;

negli anni successivi, in conseguenza di un progressivo innalzamento annuale dei *target* minimi di quota necessari per partecipare alle campagne di pesca, le imbarcazioni autorizzate rimanevano 12;

a seguito del convegno ICCAT, svoltosi nel novembre 2014 nella città di Genova, veniva riscontrato e

ufficializzato un risanamento e ripopolamento degli *stock* di tonno rosso, segno questo che il fermo stava portando i suoi frutti e in tale sede, visti i risultati raggiunti, fu concesso un aumento delle quote nazionali del 20 per cento annuo, per il triennio 2015-2016 e 2017;

la notizia aveva rincuorato molte aziende, visti gli aumenti riconosciuti, di poter tornare ad effettuare il proprio lavoro, ma una clausola imposta dall'ICATT precisava che, ancorché vi siano stati gli aumenti delle quote, il numero di imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno non potesse essere, per ciascuno Stato membro, superiore al numero di imbarcazioni autorizzate per la stagione di pesca dell'anno 2014, che per l'Italia era fissato in 12 navi;

fermo restando che l'ICATT non precisava quali imbarcazioni potessero essere autorizzate, soffermandosi sul solo limite numerico, il Ministero delle politiche agricole forestali e alimentari ha, nel corso del triennio indicato, assegnato le quote e i rispettivi aumenti annuali, sempre alle medesime società autorizzate dall'anno 2014, senza considerare tutte le altre imprese che annualmente hanno fatto richiesta di accesso alla cattura di tale specie e che comunque si ritrovassero in possesso, visti gli ingenti investimenti effettuati durante i periodi in cui erano autorizzati, di tutte le attrezzature necessarie ad effettuare tale tipologia di pesca;

nel maggio 2018, con decreto direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018, il Ministero, viste le raccomandazioni ICCAT date da un rinnovato rilevamento del risanamento degli *stock* di tonno rosso, ed in considerazione dei nuovi aumenti di quota concessi per il triennio 2018-2020 (più 20 per cento per ciascuna annualità), ha autorizzato l'accesso alla pesca al bersaglio del tonno rosso a partire dalla stagione di pesca 2018 ad ulteriori 7 navi, entrate in graduatoria, cui assegnare una quota nel corso del triennio citato;

tanta la speranza riposta da parte di tutte le altre imprese di pesca ormai ferme da oltre 10 anni, di vedersi finalmente autorizzare ad effettuare la cattura del tonno rosso ed ottenere finalmente una quota per il triennio 2018-2020;

un'equa ripartizione delle quote, ovvero assegnando a ciascuna imbarcazione una quota media di circa 50 tonnellate, avrebbe consentito l'accesso alla pesca a circuizione a oltre 60 imbarcazioni con un fatturato di oltre 600.000 euro ciascuna, vedendo così il risanamento delle imprese in difficoltà, la possibilità di adempiere agli obblighi fiscali, un incremento occupazionale di oltre 800 persone (circa 13 persone di equipaggio per ogni imbarcazione) e quindi famiglie, nel solo settore della pesca, oltre a tutti gli altri posti di lavoro che verrebbero a crearsi in tutto l'indotto, posti già esistenti fino alle limitazioni imposte a decorrere dall'anno 2008;

per quanto comunicato dal Ministero, al fine di ottenere nuovamente una quota per partecipare alla campagna di pesca, in presenza di un futuro bando, necessita ad ogni modo di essere già in possesso di una quota, in quanto non è possibile sottrarla ad altre società ed assegnarla alle nuove;

nessuno compirebbe la follia di cedere le proprie quote e di vedersi ridurre la propria possibilità di pesca, a mente dei ricavi annuali stimati descritti, oltre ad essere irragionevole dover acquistare da privati (dietro compenso) delle licenze di proprietà dello Stato italiano, che dovrebbe garantirne un'equa ripartizione e non autorizzare il monopolio in atto,

si chiede di sapere se sia intenzione del Governo intervenire al fine di addivenire ad un'equa e sostenibile ripartizione delle quote di tonno rosso assegnate dallo Stato italiano, come peraltro prescritto dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107 al fine di sollevare e far in modo che molte piccole medie imprese di pesca italiane che oggi versano in una situazione di grave difficoltà si vedano concedere la possibilità di uscire da questo lungo periodo di crisi che ha caratterizzato il settore e proseguire la propria attività lavorativa che viene portata avanti in alcuni casi da diverse generazioni.

(4-02967)

[NASTRI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari europei.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato l'8 febbraio 2020 dal giornale "Libero quotidiano", la Commissione europea sarebbe pronta ad introdurre nuovi dazi doganali su prodotti di vario genere provenienti dalla Cambogia, sebbene tuttavia nell'elenco non comparirebbe il riso, nonostante la stessa Commissione abbia accertato che nel Paese asiatico siano in corso da tempo sistematiche violazioni

dei diritti umani, civili e del lavoro;

l'articolo evidenzia nuovamente come l'enorme quantità di riso prodotto in Cambogia, certamente di bassa qualità rispetto a quello italiano, che invade l'Europa ed in particolare il nostro Paese, senza alcun tipo di tassazione o sana concorrenza, rischia di determinare gravissime ripercussioni sul piano produttivo e la tenuta dei livelli occupazionali nelle aree geografiche del Nord Italia, come il Piemonte, in cui si coltiva maggiormente il cereale;

rileva altresì come il nostro Paese sia il maggiore produttore di riso in Europa, con oltre 4.000 aziende del settore, che raccolgono 1,4 milioni di tonnellate di riso all'anno, pari a circa il 50 per cento dell'intera produzione dell'Unione europea, con una gamma varietale unica e fra le migliori al mondo dal punto di vista qualitativo;

dalla Cambogia nel 2019 sono giunti in Italia oltre 8 milioni di chili di riso, a costi bassissimi rispetto a quello italiano, la cui vendita ha determinato effetti altamente negativi e penalizzanti per l'intero comparto risicolo italiano, e senza adeguati interventi necessari per riequilibrare i prezzi la produzione italiana rischia di scomparire nei prossimi 5 anni;

a giudizio dell'interrogante desta sconcerto e preoccupazione il comportamento della Commissione europea su tale problematica, considerato che, nonostante la medesima istituzione abbia effettivamente accertato le ripetute violazioni dei diritti umani e del lavoro da parte del Paese cambogiano, ha tuttavia stabilito di non includere il riso fra quei prodotti (ad esempio, zucchero e scarpe) che invece saranno sottoposti all'applicazione dei dazi d'ingresso da parte dell'Unione europea;

risulta urgente e necessario un intervento in sede comunitaria, finalizzato a prevedere una revoca anche temporanea delle concessioni EBA per il Paese asiatico, considerato come esso sia il terzo esportatore di riso, in Italia dopo Pakistan e Thailandia, nonostante sia da anni al centro di segnalazioni legate allo sfruttamento e all'accaparramento delle terre,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

quali urgenti iniziative intendano adottare, in sede comunitaria, al fine di introdurre necessari e indispensabili dazi doganali in relazione ai prodotti risicoli nei riguardi della Cambogia, la cui attività di pratiche sleali danneggia da tempo pesantemente le aziende italiane, e in particolare quelle piemontesi;

se non convengano sulla necessità di prevedere, in accordo con le istituzioni europee, procedure di compensazione economica necessarie per reintegrare le perdite subite dal comparto risicolo italiano;

se infine non ritengano urgente e opportuno attivarsi celermente per recepire la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali, al fine di ristabilire condizioni contrattuali più eque lungo la catena della distribuzione alimentare, con particolare riferimento alla vendita del riso.

(4-02968)

[NASTRI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il territorio piemontese, oltre che dal corridoio dell'alta velocità ferroviaria (TAV) che collega da est a ovest l'Italia con il resto dell'Europa, è interessato, com'è noto, anche dal corridoio Ten24 Genova-Rotterdam; corridoio Reno-Alpi passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova, mettendo di fatto in connessione territori, nella vicina Svizzera, il cantone Vallese (da dove scende il corridoio del Lotschberg) e il canton Ticino (da cui scende il corridoio del Gottardo o più conosciuto come AlpTransit verso Milano), e le regioni Piemonte e Lombardia;

come sul versante italiano-piemontese, il corridoio attraversa la Svizzera, passando dal *tunnel* del Sempione, e attraversa i collegamenti ferroviari Domodossola, Novara e Alessandria e grazie al terzo valico si collega al porto di Genova;

ribadita l'importanza che riveste quest'opera nella rete europea dei trasporti (che a parere dell'interrogante appare trascurata dalla Regione), si evidenzia una serie di criticità e ritardi a livello locale, che penalizzano fortemente lo sviluppo e la crescita dell'interconnessione dei territori lungo la tratta del Piemonte orientale del corridoio Ten24 (scalo internazionale di Domo2, il centro intermodale

merci di Novara e le aree logistiche del novarese, vercellese e biellese);

in particolare, l'interrogante segnala lungo il tratto Novara-Domodossola-Sempione i seguenti disagi:

a) per il Sempione-Lotschberg limitazioni di sagoma in grado di recare un grave impedimento al trasferimento modale dalla strada alla ferrovia; b) la codifica D4L impone che i carri caricati nella massima categoria di peso siano soggetti a limitazione di velocità; c) sebbene lo *standard* ferroviario europeo preveda una lunghezza dei treni di 750 metri, i convogli che viaggiano attraverso la Svizzera, via Sempione-Lotschberg (a causa di restrizioni) non possono superare la lunghezza di 600 metri; d) esistono limiti strutturali al sedime ferroviario nella tratta Domodossola-Novara che, nei centri storici dei paesi lungo la tratta del Piemonte orientale, ne limitano la portata e la velocità e vi sono evidenti situazioni di criticità in termini strutturali per quanto concerne la portata di ponti, passaggi a livello e viadotti;

l'interrogante evidenzia altresì come l'assenza di azioni volte a risolvere le criticità richiamate sul territorio piemontese verso la Svizzera pone in netto svantaggio il Piemonte, in favore del territorio antagonista lombardo e del canton Ticino che puntano sinergicamente allo sviluppo del tratto Gottardo-Genova insistente sul territorio lombardo, con evidenti ripercussioni negative per i territori piemontesi;

il convegno organizzato il 15 marzo 2020 tra le Regioni Piemonte e Lombardia relativamente agli stati generali della logistica (che si sviluppa proprio grazie a queste interconnessioni con l'alta capacità ferroviaria europea) rappresenta un incontro fondamentale, al fine di definire il prossimo futuro legato allo sviluppo del sistema dei trasporti e infrastrutturale del Piemonte, che interessa anche l'intero sistema economico nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità esposte;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di eliminare i ritardi e le difficoltà esistenti nella regione Piemonte in relazione ai sistemi di interconnessione dei territori lungo la tratta del Piemonte orientale del corridoio Ten24, i cui effetti negativi stanno penalizzando il tessuto socioeconomico regionale;

se non convenga sul fatto che la lentezza con la quale la Regione Piemonte starebbe intervenendo nelle delibere autorizzative (necessarie al fine del completamento delle opere di collegamento) rischia di accrescere i già gravi ritardi e le difficoltà economiche a livello locale, gettando ombre sul territorio piemontese nel panorama italiano e europeo e creando anche condizioni di emarginazione.

(4-02969)

[VALENTE](#), [ALFIERI](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [LAUS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

otto giornalisti del giornale "La Stampa" (su 22 della redazione romana), di cui 6 donne, stanno per essere trasferiti dalla redazione di Roma a quella di Torino senza alcuna comunicazione o contatto preventivo rispetto all'annuncio ufficiale. Si tratta di una decisione senza precedenti presa dell'editore Gedi-GNN e dal direttore del quotidiano "La Stampa" che per l'ennesima volta scarica sulle donne (in larga parte madri o figlie con genitori anziani cui prestare assistenza) il prezzo più caro della crisi;

questa vicenda è ben descritta in un articolo dal titolo "Sciopero delle firme a tempo indeterminato, il comunicato del comitato di redazione" pubblicato sul sito *on line* de "La Stampa" il 17 febbraio 2020;

nell'articolo si legge che «l'assemblea dei redattori de "La Stampa" esprime la sua ferma contrarietà alla decisione della direzione e dell'azienda di trasferire otto colleghi dalla redazione di Roma a quella di Torino nell'ambito della riorganizzazione del lavoro in vista della partenza del "Progetto Digital First" fissata ai primi di marzo; la mancata comunicazione ai singoli, l'assenza di un confronto sulle problematiche personali e professionali, rappresentano un fatto unico nella storia di un giornale come "La Stampa", che ha messo sempre al centro della produzione i suoi giornalisti, le loro doti e le loro capacità professionali e umane; l'azienda nell'incontro col Cdr ha annunciato un sostanzioso taglio della foliazione, pericoloso per la qualità e gli orizzonti industriali del giornale, ha ribadito di essere interessata a perseguire la strada dei prepensionamenti (con conseguente eliminazione degli

straordinari), a un pesante taglio dei compensi relativi al lavoro domenicale e più in generale di voler introdurre ulteriori misure per il contenimento dei costi, ipotesi più volte respinte dalla redazione; per questi motivi l'assemblea, esprimendo solidarietà ai colleghi della redazione romana, ed auspicando un cambiamento della linea e della strategia intrapresa da azienda e direzione con la consapevolezza che confronto e dialogo possano essere gli unici strumenti da utilizzare in un momento molto difficile per l'editoria e alla vigilia di un necessario cambiamento dell'organizzazione del lavoro che si annuncia complesso, ha respinto il piano prospettato dal direttore Maurizio Molinari e ha attuato due giornate di sciopero nell'ambito di un pacchetto complessivo di cinque; contestualmente annuncia lo sciopero delle firme a tempo indeterminato, sia sulla carta, sia sul *web*»;

a sostegno della vertenza si sono schierati: Rappresentanza sindacale La Stampa, Associazione Stampa romana, esecutivo Usigrai, sindacato giornalisti Rai, Comitati pari opportunità di Fnsi, Usigrai e Associazione stampa romana, Comitati di redazione di tutte le testate del gruppo Gedi-GNN a cui appartiene la Stampa (la Repubblica, Il Secolo XIX, le testate locali, Huffpost e Radio Capital) e di tutti i principali organi di informazione del Paese (quotidiani, agenzie di stampa e testate televisive); in particolare, le commissioni pari opportunità Fnsi e Usigrai hanno denunciato che: "Colleghe e colleghi non sono pacchi postali da spostare senza spiegazioni, obbligando a cambiamenti radicali, con pesanti ripercussioni a livello personale, senza possibilità di trovare soluzioni condivise. Imposizioni non più ammissibili, per donne e uomini (...) Il rispetto del lavoro delle donne e degli uomini, dentro e fuori delle redazioni, è un diritto irrinunciabile";

è del tutto evidente che a pagare maggiormente le conseguenze di questa sciagurata decisione sono le donne, che come spesso accade sono le prime ad essere colpite dai tagli drastici agli organici, dal contenimento del costo del lavoro e dall'aumento della precarietà. Il tutto a discapito della tanto sbandierata "pari opportunità". A tal proposito si evidenzia che nel nuovo assetto del giornale il direttore, i vicedirettori e tutti i capi servizio ad eccezione di una donna sarebbero tutti e solo uomini, si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Governo sui fatti esposti in premessa e se e quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare la salvaguardia degli attuali posti di lavoro, anche attraverso l'avvio immediato di un Tavolo istituzionale, nel quale siano presenti anche tutte le rappresentanze sindacali sia nazionali che regionali interessate.

(4-02970)

[RICCIARDI](#), [SANTILLO](#), [DE LUCIA](#), [PRESUTTO](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [ROMAGNOLI](#), [ROMANO](#), [CORRADO](#), [LANNUTTI](#), [ORTIS](#), [CROATTI](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la strada statale 372 "Telesina" collega lo svincolo autostradale di Caianello della A1 Milano-Napoli con la strada statale 88 a nord del territorio comunale di Benevento; ha uno sviluppo di circa 69 chilometri e presenta una sola corsia per senso di marcia. L'infrastruttura da tempo necessita di un adeguamento a 4 corsie, 2 per senso di marcia, a beneficio di un territorio totalmente isolato e carente dal punto di vista dei collegamenti;

il progetto definitivo di adeguamento a 4 corsie è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Anas il 20 novembre 2017, data in cui si avviò la procedura per la localizzazione e la dichiarazione di pubblica utilità. Nella seduta Cipe del 28 febbraio 2018 il progetto definitivo fu esaminato con esito favorevole: furono avviate e parzialmente completate le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva (topografia, indagini geognostiche e sismiche, indagini sulle strutture, indagini archeologiche preliminare e campi prova per i pali di fondazione);

nel mese di giugno 2019, Anas ha reso noto l'aggiornamento dell'appaltabilità della "Telesina", in forza del quale fu stabilito che per l'adeguamento a 4 corsie del secondo lotto dell'infrastruttura, occorreva un incremento dei tempi dovuto al completamento della progettazione da sviluppare e dell'*iter* autorizzativo (Consiglio superiore dei lavori pubblici, conferenze dei servizi, valutazione d'impatto ambientale);

la motivazione derivava dal fatto che, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo con delibera Cipe n. 8/2018, la Corte dei conti aveva avanzato dei rilievi riscontrando la mancata convocazione delle conferenze dei servizi, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ottemperanza VIA;

le criticità evidenziate dalla magistratura comportarono il ritiro della delibera Cipe. Nel mese di dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sanò il *vulnus* che di fatto aveva bloccato l'avanzamento dei lavori, dedicandosi ad una nuova istruttoria finalizzata alla richiesta di una nuova delibera Cipe di approvazione del progetto definitivo. Il che ha comportato, per l'appunto, uno slittamento dell'appaltabilità dal 2019 al 2022;

successivamente, in data 20 dicembre 2019, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il bando di gara del primo lotto;

considerato che:

nonostante i numerosi *autovelox* collocati dalle amministrazioni dei Comuni che la strada statale 372 attraversa, il Sannio ha un elevato tasso di mortalità. Il dato è supportato da un recente studio pubblicato da Aci e Istat, cui si aggiunge la denuncia di cittadini e comitati sanniti, stanchi di riscontrare la media di un morto al mese per incidente stradale;

in particolare, nel corso del 2018, per ogni 100 incidenti registrati sulle strade sannite, ben 5,3 sono risultati fatali per le vittime. Un dato impietoso, dunque, ben 3,4 punti in più rispetto alla media nazionale ferma a 1,9 decessi per ogni 100 incidenti. Addirittura 4,3 punti in più rispetto alle virtuose Milano, Monza, Rimini e Ascoli Piceno;

inoltre, il rischio che si verifichino incidenti è intensificato dall'elevato transito di autovetture e autocarri di notevoli dimensioni che ogni giorno attraversano la strada anche per dirigersi nelle regioni limitrofe, approfittando del risparmio temporale offerto da questo percorso viario;

considerato infine che:

con un comunicato stampa del 6 aprile 2018 Anas ha illustrato gli interventi eseguiti e in programma sulla strada ribadendo "che (oltre ad aver provveduto, nell'immediato, al ripristino puntuale di alcuni avvallamenti presenti lungo il piano viabile, sia con il proprio personale di esercizio, sia con l'ausilio di ditte di manutenzione), procederà entro il mese in corso ad effettuare un intervento di manutenzione ordinaria finalizzato, in prima istanza, al ripristino della pavimentazione in punti maggiormente ammalorati, attraverso l'installazione di cantieri mobili. (...) Entro il mese di maggio, poi, verrà avviato un più ampio intervento di rifacimento di alcune porzioni della pavimentazione già previsto mediante Accordo Quadro per un impegno di spesa di oltre 2,7 milioni di euro";

risulta agli interroganti che ad oggi la strada statale 372 presenti unicamente rattoppi del manto stradale non adeguati a garantire la sicurezza del tratto stradale, che continua a rappresentare un costante pericolo al transito veicolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda perseguire iniziative che possano velocizzare i lavori, al fine di sanare i ritardi dovuti all'aggiornamento dell'appaltabilità al 2022;

se, anche alla luce dei dati raccolti sugli incidenti stradali verificatisi, ritenga di accertare gli interventi effettuati da Anas sulla strada statale 372 e, nel caso, di valutare le opportune iniziative al fine di garantire lavori di rifacimento del manto utili alla messa in sicurezza, nonché di provvedere ad un adeguamento della segnaletica volta a disciplinare e prevenire i comportamenti rischiosi.

(4-02971)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la nota vicenda legata allo scandalo bancario e finanziario dell'istituto di credito Monte Paschi di Siena rappresenta uno dei casi di crisi, a livello non solo italiano, più complessi e più lunghi i cui esiti potranno effettivamente valutarsi compiutamente solo tra qualche anno;

secondo quanto risulta da un documento in possesso dell'interrogante, i rischi derivanti dai risultati dei bilanci presentati al 30 settembre 2016 della banca senese (ovvero da quando si è insediato il nuovo amministratore delegato Morelli), che appaiono disastrosi, espongono il Paese ad un'ulteriore voragine nei conti dello Stato, considerato che l'incidenza dei costi sui ricavi è passata da circa il 50 al 70 per cento;

inoltre, l'istituto di credito ha ridotto in tre anni l'organico del personale pari a 3.500 unità lavorative, cessando l'attività in oltre 500 filiali sull'intero territorio nazionale, al fine di ridurre i costi, facendo tuttavia collassare i ricavi aziendali, i quali sono scesi nettamente, più dei costi, con la conseguenza

che attualmente Mps risulta certamente meno competitiva ed efficiente;

la recente sentenza del tribunale di Milano, che ha condannato a 7 anni di reclusione l'ex amministratore delegato Mussari e l'ex direttore generale Vigni (ritenuti responsabili di gravi irregolarità causate dalla falsa contabilizzazione di miliardi di euro di strumenti finanziari derivati negoziati con Deutsche Bank e Nomura), ed il secondo processo tuttora in corso, in cui per i medesimi fatti continuati dal 2012 al 2015 sono imputati anche altri ex dirigenti, confermano oggettivamente la dimensione drammatica in cui si trova attualmente Mps, anche in relazione al peggioramento della situazione patrimoniale, della liquidità e dei crediti deteriorati, che aggravano ulteriormente la situazione dell'istituto di credito;

a giudizio dell'interrogante desta sconcerto e preoccupazione il fatto che, nonostante Mps sia stata oggetto di azioni legali (sia civili, che penali) pari a circa 2 miliardi di euro da parte di soci ed ex soci, che hanno rivendicato che gli investimenti erano stati effettuati sulla base dei bilanci falsi, proprio in virtù delle operazioni Deutsche Bank e Nomura, il medesimo istituto di credito non abbia tuttavia attivato alcun provvedimento o iniziativa contro le banche estere, peraltro già condannate in sede penale;

risulta di conseguenza estremamente difficile per lo Stato uscire dal capitale della banca pressata da cause legali dei risparmiatori, per miliardi di euro, senza che la stessa si sia attivata per promuovere azioni di rivalsa contro gli istituti di credito stranieri;

profili di criticità, a parere dell'interrogante, si rinvencono anche nell'attuale composizione del consiglio d'amministrazione di Mps, in cui cinque consiglieri e due membri del collegio sindacale si ritiene che non possano essere considerati sufficientemente estranei all'elaborazione dei bilanci risultati falsi, in quanto in carica in almeno uno dei periodi interessati dagli illeciti contestati a Deutsche Bank e Nomura; o, quando nel 2009 fu decisa ed eseguita l'operazione con Nomura, della cui natura illecita (spalmare i costi di ristrutturazione dell'operazione Alexandria su 25 anni) l'attuale amministratore delegato Morelli risultava informato nel 2010; così come l'attuale società di revisione contabile, i cui componenti sono gli stessi che hanno fatto la revisione dei bilanci Mps 2011-2015, risultati successivamente falsi;

risulta pertanto urgente e indifferibile, a parere dell'interrogante, porre in essere ogni iniziativa volta a sostituire l'attuale dirigenza di Mps, al fine di invertire in maniera netta e rigorosa l'attuale *trend* bancario, in grado di determinare un aumento dei ricavi aziendali, prevedendo al contempo azioni legali nei riguardi delle banche estere per il recupero di ingenti somme derivanti dai danni arrecati al capitale Mps,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se sia a conoscenza di quanto richiamato in relazione all'attuale situazione contabile e finanziaria di Mps, che appare grave e preoccupante;

se non ritenga che la decisione di Mps di non prevedere alcuna azione risarcitoria nei confronti delle banche estere, Deutsche Bank e Nomura, affinché possano rispondere ai danni arrecati, sia immotivata e irragionevole, i cui effetti complessivi rischiano di determinare ulteriori e gravi effetti finanziari per i contribuenti e i piccoli azionisti;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di tutelare i tanti risparmiatori, correntisti, investitori coinvolti dallo scandalo finanziario di Mps.

(4-02972)

[NASTRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), delinea con i commi 675-685 dell'articolo 1 un'articolata procedura per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa i termini e le modalità, nonché le successive attività di implementazione da parte delle amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica, al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione;

in particolare, il comma 682 del medesimo articolo 1 prevede per le concessioni demaniali in essere

una proroga di 15 anni a decorrere dalla data in vigore della legge di bilancio per il 2019;
a tal fine, attraverso le articolate disposizioni stabilite dalla medesima manovra economica, la nuova durata delle concessioni balneari avrà pertanto un termine fino al 2034 e la sospensione dei canoni demaniali per le imprese colpite dalle mareggiate del 2018, fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 5 anni;

in materia di concessioni demaniali marittime e di riordino generale del settore, l'interrogante evidenzia come la vicenda sia stata nel corso della XVII Legislatura e anche nella presente caratterizzata da una serie di critiche e problematiche, che hanno pesantemente danneggiato le imprese balneari (in larga parte micro imprese a conduzione familiare) che svolgono compiti di interesse pubblico a tutela di sicurezza, igiene, protezione ambientale e valorizzazione turistica delle spiagge in concessione;

al riguardo, l'interrogante rileva, altresì, come un settore composto da 30.000 imprese e oltre 100.000 addetti, sia stato fortemente colpito dalla direttiva europea Bolkestein (direttiva 2006/123/CE), che nel corso degli anni ha determinato incertezza e difficoltà, anche a causa di responsabilità dei Governi che si sono succeduti, che non hanno adeguatamente sostenuto il comparto imprenditoriale interessato;

a distanza di due anni dall'approvazione delle misure di revisione delle concessioni demaniali marittime, l'interrogante evidenzia inoltre come la mancata emanazione del decreto attuativo da parte del Governo (scaduto il 30 aprile 2019) che rendesse esecutiva la proroga fino al 2033 delle concessioni per gli stabilimenti balneari sta creando non poche difficoltà a tutto il comparto;

si segnala come numerosi comuni e autorità portuali attualmente si siano rifiutati di applicare la legge, non essendoci un decreto attuativo, con la conseguenza che decine di operatori si sono trovati in situazioni paradossali, per le quali sarebbero legalmente legittimati ad operare, ma non lo sono poi nei fatti;

la necessità di prevedere in tempi rapidi l'emanazione di tale provvedimento normativo, a giudizio dell'interrogante, appare pertanto indispensabile, al fine di sostenere un segmento importante del settore turistico e produttivo nazionale composto da migliaia di imprese e famiglie, già vessate oltre modo nel corso degli anni passati dal problema del rinnovo delle concessioni demaniali marittime,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni del ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 675 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019;

se non si ritenga urgente e indifferibile prevedere in tempi rapidi l'emanazione di tale provvedimento normativo, al fine di garantire l'estensione per 15 anni delle concessioni demaniali marittime in favore delle imprese balneari, riconoscendo al contempo il principio del legittimo affidamento per le vigenti concessioni, senza risentire anche dopo la scadenza del 2033 del rischio di procedure comparative.

(4-02973)

[ZAFFINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

a più di tre anni dal sisma che nel 2016 ha rovinosamente colpito le regioni del Centro Italia, il problema relativo allo smaltimento delle macerie è soggetto a criticità ricorrenti;

il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 391 del 2016 del capo del Dipartimento della protezione civile, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", stabilisce che il trasporto delle macerie ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati e che tali soggetti "sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni";

la società "Valle Umbra Servizi" (VUS) SpA gestisce il servizio integrato dei rifiuti nei comuni dell'Umbria maggiormente interessati dagli eventi sismici del 2016 ed è una società *in house* a totale partecipazione pubblica;

la Regione Umbria, ai sensi della suddetta previsione normativa e previo parere richiesto alla direzione di comando e controllo dei Vigili del fuoco, ha affidato direttamente al soggetto gestore dei rifiuti,

VUS SpA, non solo la raccolta e il trasporto temporaneo delle macerie derivanti dal sisma, ma anche la gestione dell'intero ciclo con il recupero di alcune componenti e lo smaltimento definitivo delle parti non recuperabili; come l'Umbria, anche la Regione Marche ha optato per tale soluzione al fine di avere la disponibilità immediata, sul territorio, delle macerie da reimpiegare per la ricostruzione;

l'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, stabilisce, ai commi 7 e 13-*bis*, il limite temporale del 31 dicembre 2019 sia per la gestione dei depositi temporanei di macerie che per i materiali da scavo provenienti dai cantieri degli interventi di emergenza, raccolta e smaltimento;

pertanto, l'affidamento a VUS sarebbe formalmente scaduto il 31 dicembre 2019, fatta salva la possibilità di prevedere specifica proroga da inserire all'interno del "decreto Milleproroghe" o della legge di bilancio. Senonché nessun correttivo è intervenuto in finanziaria, e la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020 e le altre modifiche recentemente introdotte dal decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, all'art. 28 citato hanno paradossalmente prorogato il termine per la raccolta e lo smaltimento delle macerie ma non anche quello per la gestione dei siti temporanei in cui le macerie vengono stoccate, con l'impossibilità, pertanto, per il gestore di procedere anche alla raccolta: ad oggi Umbria e Marche non possono trattare le macerie;

alla luce della necessità urgente e indifferibile di scongiurare l'interruzione del servizio, la Regione Umbria ha segnalato la problematica al commissario straordinario che, a sua volta, ha coinvolto il Dipartimento della protezione civile che, a sua volta, ha invitato il commissario a interessare della questione direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nel frattempo direttamente interpellato anche dalla Regione Umbria che ha richiesto una modifica urgente del quadro normativo, non ha fornito alcun riscontro;

la mancata proroga dei termini ha indotto la Regione Umbria, in accordo con VUS SpA, a optare per la sospensione del contratto fino al 30 marzo 2020 per ottenere le modifiche necessarie a consentire il ripristino del servizio nella sua interezza; tuttavia sulla legittimità di tale sospensione pende il pronunciamento dell'ANAC non ancora intervenuta, che, qualora negativo, comporterebbe la risoluzione del contratto con effetto retroattivo,

si chiede di sapere se e in che modo si intenda porre rimedio allo stallo determinato dalla normativa vigente e recentemente modificata, che senza alcuna coerenza giuridica ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza *post* sisma e, tra l'altro, il termine per la raccolta e lo smaltimento delle macerie ma non anche il termine per la gestione dei siti temporanei di deposito delle macerie stesse, bloccando di fatto la ricostruzione nell'Umbria e nelle Marche.

(4-02974)

[MASINI](#), [MALLEGGNI](#), [BERARDI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

l'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus è sempre più seria e più estesa a livello mondiale: si contano 2.762 decessi e più di 80.000 contagiati. Ma questi sono dati del tutto provvisori e destinati purtroppo a crescere nei prossimi giorni;

nella situazione globale si sottolinea l'emergenza esplosa negli ultimi giorni in Italia con 12 decessi e più di 350 contagi, dati anche questi destinati a mutare con il passare delle ore;

le decisioni emergenziali adottate dal Governo con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno da un lato sicuramente contribuito a contenere la diffusione del virus ma dall'altro hanno creato nel Paese una percezione di eccessiva gravità e insicurezza che ha provocato, e continua a provocare, il blocco totale di attività connesse alla socialità anche in zone al momento non a rischio di contagio;

il comparto turistico rappresenta per l'Italia un indotto economico da cui non si può prescindere per lo sviluppo futuro del Paese;

secondo i dati di Confesercenti e Federturismo la stagione primaverile vale da sola il 30 per cento circa del fatturato totale annuo del turismo e le sole gite scolastiche muovono un *business* da 316 milioni di euro;

sempre secondo i dati delle associazioni di categoria, la Toscana è fortemente colpita da questo calo di

presenze turistiche. Il comparto, infatti, in Toscana vale da solo tra il 10 e il 12 per cento del Pil, senza contare l'indotto; la Toscana è *leader* nel turismo scolastico che si svolge tra marzo e maggio con il 18 per cento dei viaggi d'istruzione in Italia, che si traduce in circa 2 milioni di presenze. Inoltre, il 15 per cento dell'attività turistica del periodo tra febbraio e aprile è rappresentato da turisti cinesi e lombardo-veneti;

nella sola area metropolitana di Firenze, già in questo primo scorcio del 2020, l'assenza di turisti cinesi ha comportato una perdita di oltre 123 milioni di euro;

altre città che vivono di turismo sono al collasso. A titolo esemplificativo il comune di Montecatini Terme che già negli ultimi 10 anni ha visto un importante ridimensionamento del proprio tessuto commerciale e produttivo a causa della crisi del sistema termale; più di 90 negozi hanno cessato l'attività, 67 attività alberghiere non esistono più, 100 esercizi fra bar e ristoranti e più di 60 aziende dedicate alla compravendita e alla gestione di immobili si sono cancellate dal registro delle imprese con il conseguente licenziamento di centinaia di dipendenti. Con l'emergenza coronavirus e a seguito del blocco dei viaggi d'istruzione, sono previste, nel solo comune di Montecatini Terme, 18.000 presenze in meno rispetto al 2019,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei dati esposti e quale sia la loro valutazione in merito;

se non ritengano necessario riunire un tavolo con gli amministratori locali e le associazioni di categoria per cercare di trovare una soluzione per tamponare l'emorragia dell'intero comparto turistico;

se non ritengano necessario adottare, senza alcuna esitazione le iniziative di competenza per garantire tutte le indispensabili misure di supporto al comparto turistico e commerciale dell'intero Paese.

(4-02975)

[BATTISTONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 28 gennaio 2020 il Ministro in indirizzo, ha partecipato ad un convegno ad Ascoli Piceno, organizzato da Anci Marche "Piccoli Comuni";

in quella occasione ha annunciato che "il ministero ha preso la decisione di commissariare la Salaria insieme ad altre dodici opere bloccate nel Paese e questo per accelerare i lavori di ammodernamento sulla strada consiliare che unisce l'Adriatico con il Tirreno";

i ritardi accumulati nei lavori per la strada statale Salaria superano i 20 anni, dovuti principalmente a rallentamenti burocratici e fallimenti aziendali;

tali ritardi si sommano al disagio infrastrutturale delle Marche, in particolare nell'estensione dei collegamenti verso le altre regioni e principalmente verso Roma ed il Tirreno,

si chiede di sapere:

quando in Ministro interrogato intenda nominare un commissario per i lavori di ammodernamento della Salaria, dopo l'annuncio fatto di fronte all'assemblea dei sindaci marchigiani di un mese fa;

quali siano i poteri del nuovo commissario, alla luce del forte ritardo dell'opera.

(4-02976)

[MONTEVECCHI](#), [VANIN](#), [GRANATO](#), [FLORIDIA](#), [DE LUCIA](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina l'autorizzazione per il prestito di beni culturali necessaria per mostre ed esposizioni, il cui rilascio è subordinato alle esigenze di conservazione, fruizione pubblica e adozione delle misure necessarie per garantire l'integrità dei beni oggetto del prestito;

il comma 2 dell'articolo 66, concernente l'uscita temporanea per manifestazioni, prevede alla lettera *b)* che non possono uscire dal territorio nazionale i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo;

da recenti agenzie di stampa, tra cui agenzia "Ansa" del 25 febbraio "Raffaello: polemica Uffizi, comitato scienza lascia", si apprende che i componenti del comitato scientifico del museo degli Uffizi si sono dimessi dal loro ufficio a seguito della decisione del direttore del museo di concedere in prestito il ritratto di Leone X di Raffaello in occasione della mostra "Raffaello" in programma a Roma presso le Scuderie del Quirinale dal 5 marzo al 2 giugno 2020;

l'opera è stata recentemente restaurata dall'Opificio delle pietre dure che, attraverso il soprintendente Marco Ciatti, ha dichiarato che "Dopo il restauro dell'Opificio delle Pietre Dure, il Leone X di Raffaello è in condizioni perfette, in ottimo stato di conservazione e assolutamente in grado di andare alle Scuderie del Quirinale senza rischio alcuno per la sua 'salute'";

considerato che:

come si apprende da talune agenzie, i membri del comitato scientifico hanno rappresentato di aver lavorato per un lungo periodo sull'elaborazione della lista delle opere inamovibili del museo, tra le quali rientra il ritratto di Leone X di Raffaello, il cui prestito era stato negato quale opera identitaria del museo degli Uffizi;

il direttore del museo, Eike Schmidt, ha deciso ugualmente di procedere al prestito dell'opera, giustificando tale decisione con l'asserita importanza della stessa per la mostra in programmazione a Roma;

le esternazioni del direttore Schmidt in risposta alle dimissioni del comitato scientifico risultano, a modesto parere delle interroganti, inopportune ed offensive nei confronti di un comitato composto da professionisti di chiara fama, la cui funzione è assolutamente imprescindibile e, più in generale, tali affermazioni consentono un approccio eccessivamente autonomo nella gestione delle istituzioni museali e del loro patrimonio, lanciando così un messaggio culturalmente pericoloso dal quale si potrebbe intendere l'inutilità del lavoro svolto da tali comitati;

il soprintendente dell'Opificio delle pietre dure, Marco Ciatti, ha rilasciato la seguente dichiarazione in cui afferma che: "l'intervento di restauro è stato effettuato secondo i più avanzati criteri e metodi a disposizione, il Papa sta benissimo: se tutte le condizioni di sicurezza e tutela richieste per il suo trasferimento e la sua esposizione sono rispettate, non esiste alcuna ragionevole possibilità che gli venga recato danno";

valutato che:

risulta una discrepanza tra il parere negativo del comitato degli esperti del museo e la posizione del soprintendente dell'Opificio delle pietre dure;

l'articolo 66 del decreto legislativo n. 42 del 2004 è applicato, solo per analogia, ad ogni spostamento di opere identitarie all'interno del territorio nazionale;

la vicenda si inserisce in un contesto in cui, di recente, un altro prestito, quello dell'Uomo vitruviano di Leonardo, è stato al centro di decisioni che le interroganti ritengono di discussa legittimità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di dover approfondire la vicenda allo scopo di valutare le opportune conseguenti iniziative da intraprendere;

se intenda intraprendere delle azioni volte a sanare quello che si può ritenere un *vulnus*, che riguarda l'uscita temporanea dei beni culturali per manifestazioni che si svolgono all'interno del territorio nazionale, stante l'attuale applicazione in via analogica dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che, generando ambiguità, causa conflitti interpretativi con il risultato di rischiare di esporre il nostro patrimonio artistico a scelte inadeguate e a conseguenti eventuali danni.

(4-02977)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

si è appresa, a mezzo stampa, l'intenzione del Ministero dell'interno di chiudere sei distaccamenti di Polizia stradale sul territorio nazionale;

tre sarebbero i distaccamenti di Polizia stradale di Domodossola, Borgomanero e Ceva, tutti sul territorio della regione Piemonte, ancora una volta pesantemente penalizzata, dovendo farsi carico del 50 per cento dell'intero taglio previsto;

se tale volontà venisse confermata, il territorio risulterebbe depauperato di fondamentali presidi di sicurezza per i cittadini;

sia i sindacati di polizia che i sindaci colpiti da questa scelta hanno evidenziato l'impatto ingente che essa avrà per il mantenimento di un livello di servizio adeguato e congruo alle problematiche del territorio;

il presidente della Regione Piemonte ha scritto formalmente al Ministro esprimendo preoccupazione e

contrarietà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'insostenibilità di un ulteriore taglio della presenza di Polizia stradale in Piemonte e se non ritenga di dover incontrare gli amministratori e le istituzioni del territorio per discutere le ragioni di questa scelta.

(4-02978)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 195a seduta pubblica del 25 febbraio 2020, a pagina 64, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla quinta riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)" con le seguenti: "per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)".

Nello stesso resoconto, a pagina 66, alla quinta riga, sostituire le parole da "Disposizioni per l'accesso" a "settore privato" con le seguenti: "Disposizioni in materia di decadenza di istanze di prestazioni previdenziali".

1.5.2.3. Seduta n. 198 del 04/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

198a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente LA RUSSA
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Comunico che in data 27 febbraio 2020 l'ufficio elettorale regionale presso la corte d'appello di Napoli, a seguito delle elezioni suppletive tenutesi il 23 febbraio 2020 nel collegio uninominale 7 della Regione Campania, al fine dell'attribuzione del seggio resosi vacante per effetto del decesso del senatore Franco Ortolani, ha proclamato eletto senatore della Repubblica il candidato Alessandro Ruotolo.

Al nostro nuovo collega formulo, a nome dell'Assemblea, i migliori auguri di buon lavoro. (*Applausi*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 2 marzo 2020 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:*

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (1746).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche in relazione all'argomento che stiamo affrontando, colgo l'occasione per ringraziare il Collegio dei senatori Questori per le misure predisposte per i dipendenti e per gli stessi senatori nella struttura del Senato, misure che sono state fatte proprie anche dalla Camera dei deputati.

Vengo dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle banche ed è impensabile che nel palazzo San Macuto, ovvero la sede dove si tengono le Commissioni bicamerali, non venga esperita la prova della temperatura né tantomeno venga previsto un servizio di disinfezione delle mani. Per tale ragione mi appello a lei e, per il suo tramite, alla Presidenza perché analoghe misure vengano prese anche in tutte le sedi dove si riuniscono le Commissioni bicamerali.

[PRESIDENTE](#). Senatore Calderoli, come lei sa, è in corso il Collegio dei senatori Questori, che sarà immediatamente informato dell'intervento da lei appena effettuato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,36)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1741, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Collina, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[COLLINA](#), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera con alcune modifiche, reca misure urgenti dirette a contrastare la diffusione del cosiddetto nuovo coronavirus COVID-19.

In particolare, gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge demandano a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati secondo la procedura contemplata dall'articolo 3, comma 1, la definizione di misure intese al contenimento della suddetta diffusione e alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Resta fermo per i casi di estrema necessità e urgenza, il potere del Ministro della salute, delle Regioni e dei sindaci di emettere ordinanze nelle more dell'adozione dei suddetti decreti, articolo 3, comma 2.

Sulla base di tali articoli sono stati emanati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 23 febbraio 2020, il DPCM 25 febbraio 2020 e - in via sostitutiva dei due precedenti decreti, nonché delle precedenti ordinanze - il DPCM 1° marzo 2020. Quest'ultimo reca disposizioni valide fino all'8 marzo 2020, salvi i diversi termini specifici ivi contemplati; alcune delle misure concernono l'intero territorio nazionale, mentre altre riguardano solo alcune Regioni o Province ovvero aree ancora più circoscritte.

Il successivo articolo 4 del decreto-legge incrementa nella misura di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse già stanziare per gli oneri inerenti all'emergenza sanitaria in oggetto.

Più in dettaglio, l'articolo 1 concerne l'adozione - da parte, come detto, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o delle ordinanze di cui al successivo articolo 3, commi 1 e 2 - di misure relative ai Comuni o alle aree nei quali (per il virus in oggetto) risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

Come accennato, sulla base degli articoli 1 e 3, sono stati emanati alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si ricorda che il DPCM 1° marzo 2020 dispone, tra l'altro, con riferimento ai Comuni contemplati nel relativo allegato 1, fino all'8 marzo 2020, il divieto di allontanamento e di accesso ai Comuni medesimi.

Secondo il principio di cui al comma 1 del presente articolo 1, qualora ricorrano le ipotesi summenzionate, deve essere adottata ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e

proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Il successivo comma 2 indica una serie di misure che possono essere adottate, e l'elenco non è tassativo. Esse sono: il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata (lettere *a*) e *b*)). (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, ho difficoltà ad ascoltare il relatore. Se abbassate il tono della voce, avrò il piacere di ascoltare il senatore Collina.

COLLINA, *relatore*. Sono: la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso), anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera *c*)); la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività formative svolte a distanza (lettera *d*)). La Camera ha operato una riformulazione della presente lettera *d*), ai fini di alcune precisazioni terminologiche.

Vi è poi la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito ai suddetti istituti e luoghi (lettera *e*)). Si ricorda che, in base al suddetto articolo 101, «sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali».

Cito poi: la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico (disciplinato dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79) e del diritto al rimborso dei relativi pagamenti già effettuati (lettera *f*)); la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera *g*)); l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera *h*)); l'obbligo per gli individui che abbiano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (cioè, di permanenza non coattiva, con controlli per la verifica delle condizioni di salute) (lettera *i*)); la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera *j*)); la chiusura o la limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali specificamente individuati (lettera *k*): per la nozione di servizi pubblici essenziali, la norma richiama gli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni); la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela, individuate dall'autorità competente (lettera *l*)); la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe (lettera *m*)); la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera *n*)); la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nei comuni o nell'area interessati nonché delle attività lavorative degli abitanti degli stessi comuni o aree svolte al di fuori dei medesimi tenitori, salvo specifiche deroghe - anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile - previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 del presente decreto (lettera *o*)).

L'articolo 2 del presente decreto-legge prevede che le autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1. Anche le misure in oggetto sono

adottate - come confermato da una modifica inserita dalla Camera nell'articolo 2 - con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o con le ordinanze di cui al successivo articolo 3, commi 1 e 2.

Come accennato, sulla base dell'articolo 2, sono stati emanati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 e successivamente, in via sostitutiva, quello del 1° marzo.

Il comma 1 dell'articolo 3 - come accennato - prevede che le misure di cui ai precedenti articoli 1 e 2 siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una o alcune specifiche Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. I decreti non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Camera ha operato alcune modifiche esclusivamente formali nel presente comma 1.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, nei casi di estrema necessità e urgenza, le misure in esame possano essere adottate con ordinanze del Ministro della salute, delle Regioni e dei sindaci, emanate in base alle norme ivi richiamate (concernenti l'emanazione di misure urgenti, mediante ordinanze, in materia di igiene e sanità pubblica). Secondo una disposizione inserita dalla Camera, le misure adottate dagli enti territoriali ai sensi del presente comma 2 perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattr'ore dalla loro adozione.

Il successivo comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute.

Il comma 4 del presente articolo 3 qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento stabilite dai provvedimenti adottati ai sensi del decreto-legge in esame, prevedendo che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale («Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità»). Tale disposizione punisce con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

Ai sensi del successivo comma 5, il prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Secondo una disposizione aggiunta dalla Camera, al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento in esame, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il comma 6 dispone che, per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo 3, i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, ivi richiamati, siano dimezzati. Infine, in base alla disciplina dei termini temporali suddetti, gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione. Concludo con l'articolo 4, che incrementa nella misura di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse già stanziare per gli oneri inerenti all'emergenza sanitaria in oggetto con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Chiedo infine di poter consegnare una integrazione al testo scritto del mio intervento, che contiene ulteriori elementi, affinché sia pubblicato nel Resoconto della seduta odierna. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, a nome di Fratelli d'Italia e - se mi consentite - a nome di tutta l'Assemblea, credo non si possa aprire questo importante dibattito senza un ringraziamento sincero, di cuore, affettuoso e riconoscente nei confronti del personale sanitario, dei medici, dei paramedici, dei ricercatori, dei tecnici di laboratorio (*Applausi*): eroi

silenziosi che ogni giorno affrontano, spesso anche con mezzi non perfettamente adeguati, questa emergenza, nell'interesse della salute di tutti noi. Insieme a loro, un ringraziamento altrettanto sincero, affettuoso e riconoscente va alle Forze dell'ordine, alla protezione civile e a tutti coloro che si stanno impegnando per rallentare la diffusione del virus. *(Applausi)*.

Il vero problema che abbiamo, cari colleghi, è infatti il tempo. Abbiamo capito che ormai è impossibile fermare la diffusione del virus, ma è assolutamente necessario rallentarla, come del resto aveva chiesto già due mesi fa Fratelli d'Italia. Noi di Fratelli d'Italia avevamo chiesto non tanto di bloccare i voli dalla Cina, sapendo che era inutile, visto che bastava uno scalo per arrivare comunque in Italia, quanto di mettere in quarantena tutti coloro che arrivavano dalla zona infetta, che allora era localizzata soltanto in un territorio ben delimitato di quel Paese. L'avevamo chiesto perché, di fronte alle misure draconiane della Cina, alla militarizzazione di un intero territorio, alla pena capitale per chi violava le disposizioni del Governo, era chiaro che si trattava non di poco più di un'influenza - come minimizzando allora si diceva - ma di un fatto estremamente grave, che andava affrontato fin dall'inizio necessariamente con decisione.

Ci avete deriso, ci avete accusato di essere razzisti nel chiedere che chiunque venisse dalla Cina, italiano, cinese o di qualsiasi altra nazionalità, venisse messo in quarantena e oggi la Cina - pensate un po' - fa questo nei nostri confronti.

Qualcosa non deve aver funzionato, se siamo a questo punto. Quindi, il problema è il tempo, perché la linea di diffusione del virus è allarmante. I dati di ieri ci dicono che ci sono 2.502 positivi, di cui 79 deceduti, 1.034 ospedalizzati, 229 in terapia intensiva, ovvero il 10 per cento di tutti coloro che sono entrati in contatto col virus, compresi quelli che hanno sintomi piccoli e lievi, paragonabili a una modesta e ordinaria influenza. La Regione Lombardia, la più avanzata d'Italia e d'Europa in tema di sanità, ha oggi l'80 per cento della terapia intensiva già occupata. Sappiamo che in Italia abbiamo poco più di 5.000 posti in terapia intensiva e faccio l'esempio del Lazio, che ha poco più di 500 posti in terapia intensiva.

Se la citata misura di crescita dovesse continuare come negli ultimi giorni, con un raddoppio ogni tre giorni, vuol dire che, fra circa otto giorni, avremo 10.000 contagiati, 1.000 persone in terapia intensiva e il nostro sistema sanitario al limite della sopportabilità, perché in terapia intensiva ovviamente ci sono i malati ordinari che già ne occupano gran parte. Ecco perché è assolutamente necessario rallentare la diffusione del virus ed ecco perché, cari colleghi, bisogna adottare misure importanti. Bisogna coinvolgere l'Esercito, i volontari, la Protezione civile. Ci vuole un piano straordinario per aumentare i posti letto e per creare strutture sanitarie dedicate in ogni Regione. Bisogna acquistare apparecchiature per la ventilazione e per la respirazione assistita, perché così si potrà mettere una parte dei pazienti non direttamente in terapia intensiva, ma in reparti dedicati, magari di semi-terapia intensiva.

È necessario un piano di disinfezione quotidiana dei luoghi affollati. Penso ai mezzi di trasporto: è inutile fissare la distanza di una persona dall'altra a un metro o un metro e mezzo, se poi decine di migliaia di pendolari ogni giorno devono prendere treni e mezzi di trasporto dove la distanza tra l'uno e l'altro è di pochi centimetri. Bisogna disinfezare ogni giorno i mezzi di trasporto; occorre un piano straordinario per i pendolari, occorre togliere molte delle limitazioni al traffico e consentire a chiunque lo voglia di poter utilizzare, almeno nelle prossime due settimane, la propria autovettura anche all'interno delle zone a traffico limitato, per poter recarsi al lavoro senza il rischio di contagiare o di essere contagiati.

Concludo, cari colleghi, pensando a un tema cui nessuno oggi si dedica. Negli ultimi mesi l'immigrazione clandestina in Italia è aumentata del 1.000 per cento, gli sbarchi sono aumentati del 1.000 per cento. Le ONG continuano a fare da taxi per gli scafisti e per i trafficanti di esseri umani. Nessuno si preoccupa di questo e nessun esponente delle ONG si preoccupa di dare assistenza e contribuire, non dico nelle zone rosse, ma almeno nelle zone gialle, ad aiutare coloro che sono in prima linea nella lotta all'emergenza. Continuano a preoccuparsi dell'invasione di persone che non sono profughi in Italia e sono potenziali pericolosi veicoli di contagio.

Su tutto questo noi vogliamo ragionare. Poi discuteremo, quando sarà il momento, degli errori di

sottovalutazione prima e di allarmismo poi nella comunicazione del Governo. Ma oggi è tempo di agire e Fratelli d'Italia - come ha sempre fatto - collaborerà con tutta la propria forza e le proprie proposte per affrontare questa emergenza. L'Italia dà il meglio di sé nei momenti più difficili. Sono convinto che tutti insieme sapremo affrontare e superare anche questa prova. *(Applausi dai Gruppi FdI e FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) (PD). Signor Presidente, cari colleghi, ci apprestiamo a convertire il primo dei decreti-legge emanati dal Governo per affrontare l'emergenza del coronavirus. Lo stiamo affrontando e lo stiamo per convertire in un clima estremamente positivo: un clima di unità, un clima di cooperazione, un clima di raccordo tra le forze politiche. Credo che ciò sia un bene molto prezioso per il nostro Paese in questo momento.

Voglio condividere con voi anche l'orgoglio di un Paese che reagisce, che non si piega e che, attraverso le sue istituzioni, dà risposte. Voglio provare a descrivervi tutti i messaggi, ma soprattutto a condividere con voi ciò che dai messaggi e dalle *email* arriva: la speranza di uscirne anche questa volta con un Paese più forte e più coeso.

Il coronavirus, come epidemia ed emergenza sanitaria, ha colpito il nostro Paese in un momento molto fragile della sua storia politica, ma soprattutto della sua storia sociale. Viviamo in un periodo nel quale i legami di solidarietà sono già fortemente messi in crisi. È un momento nel quale la solitudine e l'isolamento dei nostri cittadini dilagano. Mi capita spesso di parlare di solitudine e di descrivere la sensazione di solitudine che viene dai nostri territori. Io descrivo spesso la solitudine come la periferia dell'anima, quel luogo interiore, quella parte del sé che pone domande alle quali molto spesso non vengono date risposte, a cominciare da noi, dalla politica, colleghi. Quelle sono le periferie dell'anima che in questo momento aumentano la sensazione di solitudine dei nostri cittadini, soprattutto di quelli che si trovano in alcune zone.

In questo scenario lo spettro del contagio, che porta con sé la paura e la preoccupazione, risveglia antichi mostri. Chi di noi conosce la letteratura italiana ricorda, anche forse perché richiamati da alcuni testi e pezzi giornalistici, la peste manzoniana e l'epidemia di spagnola. Quanti dei nostri nonni ci hanno raccontato quella fase? Ognuno di quei momenti ha segnato in profondità la nostra storia e la nostra cultura e troppe volte ha portato con sé nei tempi successivi uno strascico di sfiducia e di rottura della solidarietà e della coesione sociale. Noi dobbiamo fare in modo che ciò non riaccada. Le pagine di Manzoni su questo sono davvero esemplari e dovrebbero servirci come monito.

Collegli, stiamo davvero attraversando come Paese un momento estremamente delicato. Dobbiamo dirlo in questa discussione generale nella quale dovremmo ascoltarci tutti reciprocamente con rispetto, senza fare allarmismo e senza esagerare, ma con la responsabilità e la consapevolezza che un grande Paese come l'Italia in questo momento alza la testa, si unisce e può farcela. Sono convinta che abbiamo molti strumenti per fare di questa crisi un momento di crescita, per trarre insegnamenti preziosi e, soprattutto, un nuovo slancio per la ricucitura di tutto il territorio. Come avete sentito dire spesso negli interventi di quest'Assemblea, il Paese ha bisogno di essere ricucito, connesso e riunito. Troppe volte negli ultimi giorni abbiamo sentito risuonare le sirene dell'egoismo, dell'isolamento, della paura dell'altro, fino addirittura ad assistere a episodi dolorosi di discriminazione e violenza. Voglio dirlo perché la solidarietà va data sempre a tutti. Purtroppo il *web* è spesso il luogo peggiore per l'odio. Il nostro partito ha fatto una campagna in questo periodo proprio per dire no alle parole d'odio. Voglio dare la mia solidarietà a quella mamma di Fiumicino colpita da un odio indiscriminato con parole orrende solo per essersi contagiata andando a trovare un parente fuori dal paese. In questo le grandi amministrazioni reagiscono in modo positivo.

Sono molti i mali tipici di questo tempo e la paura del contagio ha sicuramente accentuato tutto ciò. Dobbiamo fare in modo che l'appello all'allontanamento sociale non lasci dei segni permanenti. Abbiamo visto diradarsi le occasioni di contatto sociale, chiudere cinema e teatri, sospendere le iniziative politiche. Sono tutte decisioni doverose e necessarie a contenere il virus, ma i cui effetti nel lungo periodo dovremmo essere in grado di contenere.

Certo, ci sono effetti sulla tenuta del tessuto economico. Ci sono effetti sulla tenuta del tessuto

finanziario. Facciamola la giusta differenza tra economia e finanza. Ci saranno effetti sulla produzione e sulla crescita del nostro Paese. Dobbiamo fare in modo, però, di salvaguardare - e lo stiamo facendo con i decreti-legge - il fondamentale diritto alla salute come bene più prezioso.

Non dobbiamo però limitarci a questo. Dobbiamo tenere gli occhi ben aperti e preoccuparci della tenuta del tessuto sociale e umano della nostra Italia. Vedete, colleghi, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo può insegnarci molte cose, e non pensiate sia una frase vuota di contenuti. Può insegnarci che l'altro, quell'altro che abbiamo additato, quell'altro che abbiamo allontanato, quell'altro che abbiamo tenuto, bene, oggi quell'altro siamo noi. Per molti Paesi del mondo, quell'altro siamo noi, siamo noi italiani.

Può insegnarci che ci vuole davvero solo un attimo per ritrovarsi, all'improvviso, dall'altra parte del filo spinato, dall'altra parte del muro, dall'altra parte di un tratto di mare invalicabile, pieno di pericoli; essere percepiti, all'improvviso, come fonte di pericolo per chi ci sta attorno; magari trovarsi bloccati in un aeroporto, in terra straniera, soli e guardati con sospetto. Questa è un'esperienza che sta capitando a molti italiani.

C'è molto altro che possiamo imparare. Possiamo imparare che in momenti come questi un Paese si unisce. Possiamo imparare, colleghi, la responsabilità che nasce dall'essere membri di una stessa comunità; la responsabilità degli uni verso gli altri; la responsabilità verso le istituzioni, che sono chiamate ad agire per fronteggiare l'emergenza e, di tutti noi, che di queste istituzioni facciamo parte.

Attenzione: possiamo imparare a non strumentalizzare l'emergenza, a non fare sciacallaggio, a non fare esibizionismo, ma anche a non parlare di giochi di Palazzo, invocando ammucchiate completamente inutili al nostro Paese.

Concludo, signor Presidente, dicendo che possiamo imparare quant'è importante sostenere la ricerca scientifica pubblica, con denaro pubblico, anche se quel denaro viene dalle tasse. Possiamo imparare che quella ricerca pubblica non deve essere abbandonata al precariato e alla assenza cronica di fondi e a strutture inadeguate. Come credo diremo tutti noi nei successivi interventi, è quell'istituzione di sanità pubblica che il mondo ammira e sta salvando il nostro Paese.

Signor Presidente chiedo, inoltre, di poter allegare il mio intervento scritto al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Lunesu. Ne ha facoltà.

[LUNESU](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ci troviamo in una situazione di grave crisi. Alle soglie del 2020, un evento, che in un primo momento sembrava interessare solamente i Paesi asiatici, ha avuto un effetto dirompente nella nostra società, colpendo l'aspetto sanitario, l'aspetto economico, l'aspetto sociale, ma soprattutto rendendo la nostra Nazione responsabile di un fenomeno del quale siamo stati solo vittime. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Per citare un nostro illustre e mai dimenticato ex collega: a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Sembra quasi che un disegno internazionale tenda a colpirci e screditarci. Giornalmente assisto a prese di posizione francamente intollerabili. La stampa americana, riferendosi al SARS-COV-2 lo definisce "*Italy's coronavirus*". I *media* francesi con deprecabile ironia attaccano il nostro *made in Italy*. L'Asia e il Medio Oriente ghettizzano il nostro Paese e bloccano il traffico aereo, mettendo in quarantena qualsiasi passeggero proveniente dall'Italia, anche asintomatico, e cioè con mancanza di sintomi.

Permettetemi di dire che, a proposito di sintomi, la mia formazione mi porta a voler esaminare brevemente anche l'aspetto tecnico di questa epidemia. Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'isolamento da parte delle autorità cinesi di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-Ncov, meglio definito due settimane fa SARS-Cov-2. Il patogeno è stato chiamato così a causa della sua stretta parentela con il virus SARS-Cov, se ricordate responsabile della grande epidemia di malattia respiratoria nell'uomo dal 2002 al 2003. Il virus, come tutti sappiamo, è stato associato ad un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan nella Cina centrale.

Il patogeno SARS-Cov-2 è stato associato agli altri virus influenzali, ma è differente dalla normale influenza, perché non esiste ancora il vaccino e quindi la popolazione non è immune. A differenza dell'influenza stagionale, che di anno in anno varia di poco le sue caratteristiche, il SARS-Cov-2 è completamente nuovo: è un genere di virus ad acido ribonucleico (RNA) e il suo primo nome deriva da un termine latino che significa «aureola». Infatti, l'aspetto caratteristico dei virioni che rappresentano la forma infettiva del virus visibile al microscopio elettronico è simile ad una corona solare: immaginate un corpo centrale con un'aureola attorno. Questi virus, che sono stati sempre responsabili di generare patologie in mammiferi e in pipistrelli, nell'uomo provocano infezioni di tipo respiratorio, spesso di lieve entità ma che a volte sfociano in bronchiti e polmoniti; in casi gravi c'è anche la morte, come abbiamo visto. A gennaio 2020 si conoscono sette ceppi di coronavirus in grado di infettare gli umani. Non esistono vaccini né farmaci antivirali considerati validi dalla comunità scientifica. Nell'uomo la trasmissione può avvenire tramite secrezioni respiratorie (come tutti sappiamo, attraverso la tosse e gli starnuti), ma mancano anche in questo caso informazioni epidemiologiche e sierologiche complete.

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale. Attualmente si conoscono 39 specie di coronavirus riconosciute e 10 provvisorie, molte delle quali contengono centinaia di virus diversi.

Ma come ha agito lo Stato, e quindi il Governo, di fronte a questo fenomeno emergenziale? Si è spaventato, si è allarmato e soprattutto ha allarmato tutti noi. L'Italia si è mossa con troppa lentezza. Sarebbero occorse misure preventive serie che riguardassero tutto il territorio, perché oggi c'è il SARS-Cov-2, il prossimo anno potrebbe esserci un virus ancora diverso e sempre sconosciuto. Non è il tasso di mortalità quanto la trasmissibilità a rendere una malattia potenzialmente perfetta per trasformarsi da epidemia in pandemia: ad esempio il cancro ha un elevato tasso di mortalità, ma non è una pandemia. Ricordo che tutti gli anni soltanto il 50 per cento dei cittadini si vaccina per evitare l'influenza; occorrono informazioni diagnostiche di qualità, evitare gli assembramenti, maggior senso di responsabilità. Il virus si contrae o non si contrae, si è affetti o non si è affetti; non ci sono portatori sani; non è una malattia trasmissibile geneticamente.

Quando il vice ministro Sileri - di cui apprezzo il lavoro e la competenza professionale e che ho occasione di incontrare spesso in 12a Commissione - difende il decreto-legge definendolo flessibile mi fa preoccupare. Non si può navigare a vista in questo momento: significa che non si è capaci di delineare un programma che preveda situazioni del genere abbastanza prevedibili tutti gli anni.

Occorrerà definire un protocollo nazionale adeguato, capace di circoscrivere e gestire un'eventuale emergenza perché oggi, ripeto, è arrivata dalla Cina ma la prossima volta potrebbe arrivare da un altro Paese, e non correre il rischio di trovarci impreparati ed affrontare la situazione in maniera pressapochistica come, secondo me, sta avvenendo in questo caso.

Da cittadina mi rendo conto che ciò che preoccupa di più la popolazione non è tanto l'aspetto sanitario, che sicuramente colpisce maggiormente una fascia d'età più alta, ma è l'aspetto economico: i giovani che hanno paura del loro futuro perché si rendono conto che questo evento rischia di far saltare il già fragile sistema economico. Momenti eccezionali si affrontano con misure eccezionali. Non si può pensare che poche risorse siano sufficienti a risanare situazioni emergenziali come questa. Altri Paesi, con caratteristiche simili, hanno stanziato più cospicue risorse. Vi faccio l'esempio della Corea.

Finalmente potremo verificare se in Europa prevale il senso di solidarietà oppure l'istinto egoistico che sino ad oggi ha caratterizzato la politica economica. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Faccio alcuni esempi che, se continua questa crisi, ci porteranno veramente a preoccuparci in maniera seria: la Confcommercio stima una perdita da cinque a sette miliardi di euro nel caso in cui la crisi si prolunghi sino a maggio. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha stimato la riduzione del PIL dello 0,2 per cento nell'arco di un anno. Il settore turistico, che in Italia vale 146 miliardi di euro, cioè il 12 per cento del nostro PIL, sta subendo un'enorme perdita. Le maggiori destinazioni turistiche - Roma, Venezia e Napoli - ricevono disdette dal 30 al 70 per cento per il prossimo periodo. Il commercio internazionale, che rappresenta 438 miliardi di euro, potrebbe perdere 140 miliardi di euro. Sono comunque convinta che la salute non abbia colore politico e che l'Italia abbia comunque risorse e

capacità per uscire da questa grave crisi. C'è bisogno, certo, della collaborazione di tutti. Noi non ci tireremo indietro sicuramente. Se il Governo proporrà soluzioni compatibili con le nostre posizioni la nostra adesione sarà sicuramente totale. A nome della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione vi ringrazio per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, passo molte ore, quando non sono in Aula, nella sala Maccari dove c'è un fregio particolarmente interessante che attraversa tutta la sala e che dice: «Osservate con diligenza le cose dei tempi passati perché fanno lume alle future e quello che è e sarà, è stato in altro tempo». L'8 gennaio di quest'anno, quando ancora non c'era sentore che l'epidemia sarebbe stata così devastante come si sta manifestando in questo momento, su «La Stampa» di Torino apparve un articolo di una collega, Eugenia Tognotti, storica della medicina, la quale, sulla falsariga di eventi già verificati dal 1500 - vorrei sottolineare questo - scriveva che tutte le epidemie di tipo virale arrivano dall'Oriente, concretamente dalla Cina, perché è lì che la convivenza tra gli uomini e gli animali vivi è più stretta, quindi è più facile che i virus che hanno il loro *habitat* sugli animali possano fare il salto di specie. Quindi l'8 gennaio era stato già lanciato un allarme sul fatto che, così com'era accaduto anche negli ultimi anni (l'ultima è stata l'epidemia del 2009 e poi successivamente la SARS) tutte queste epidemie arrivano dall'Oriente, quindi ci si doveva aspettare che sarebbe arrivata e, poiché ogni epidemia di tipo virale è in parte simile e in parte diversa dalla precedente, ci saremmo dovuti attrezzare.

Non penso soltanto a quanto avremmo dovuto fare per gestire più tempestivamente questa epidemia, penso piuttosto a quanto dovremo fare per gestire le prossime epidemie.

Infatti finché la convivenza uomo-animale sarà così stretta il salto di specie è semplicemente da attendere e prima o poi avverrà.

Questo la dice lunga anche sul fatto che, quando ci troviamo davanti - la storia in questo ci è sempre maestra - a un'epidemia come questa, per la quale non disponiamo di farmaci specifici, il primo farmaco che dobbiamo mettere in gioco è esattamente la separazione, il distanziamento, la quarantena. Forse può essere interessante ricordare che la quarantena l'hanno inventata gli italiani, quando non erano ancora un unico Stato ma un insieme di Repubbliche marinare e le navi che arrivavano in porto venivano bloccate, semplicemente perché i marinai stessero in quarantena ed evitassero di contagiare la popolazione, per esempio con la peste suina o, di volta in volta, con qualsiasi epidemia venisse da lontano. C'è una cultura, una storia che attraversa il tempo e che fa sì che l'Italia, da questo punto di vista, sia sempre stata maestra di prevenzione e di precauzione.

Certo, quando un virus si trasmette con il respiro è molto difficile bloccarlo: basta respirare. Non a caso vi è stato il piccolo giallo nel decreto-legge rispetto alle distanze: sembrava che un metro di distanza tra di noi potesse essere sufficiente (peraltro faccio presente che noi stessi in Aula non manteniamo un metro di distanza gli uni dagli altri), poi si è cercato di estenderla a due metri e, nell'impossibilità di attuarla, ci si è attestati su un metro e ottanta centimetri. Al di là di tutto, il punto vero è avere la certezza che il virus si trasmette con il respiro. Quindi, per quanto si possa fare, per quanto ingegnose, dettagliate, rigorose possano essere le misure, il rischio è immanente; può essere un rischio a tendenza a zero, ma non riusciremo mai a cancellarlo.

Il Governo ha messo in pista molte misure, soprattutto misure che riecheggiano in modi diversi la cultura della quarantena, compresa anche quella domiciliare, per cui si sta a casa. L'invito, poi, agli ultrasessantenni a stare a casa comprenderete che potrebbe svuotare il Paese in pochi minuti, tenendo conto che siamo un Paese a piramide demografica rovesciata. Ma cosa possiamo imparare da questa ennesima epidemia, che, insisto, non sarà l'ultima e forse nemmeno la più grave se non riusciremo ad attrezzarci adeguatamente? La prima lezione è che lo studio sui vaccini deve essere potenziato, rafforzato e condiviso; non sono battaglie che può vincere un solo laboratorio, un solo Paese: sono battaglie che, o si vincono insieme, o non si vincono affatto.

La seconda cosa che può essere interessante mettere a fuoco rispetto a questa epidemia è l'altro virus, che in molti *post* è stato chiamato il virus dell'informazione, che certamente paga il prezzo del silenzio iniziale sull'epidemia cinese ma che da noi può diventare un prezzo, per così dire, da

ipercompensazione: un eccesso di informazioni che ci travolgono tutti i giorni, su tutte le prime pagine dei giornali e dei telegiornali. Ieri sera, al telegiornale, Nino Cartabellotta, il fondatore di GIMBE in Italia, la fondazione che si occupa della medicina basata sulle prove di evidenza, diceva che il monitoraggio giorno per giorno, ora per ora non serve a molto; serve ad identificare un *trend*. Per noi si potrebbe suggerire alla comunicazione di adottare un approccio meno strettamente quantitativo e con maggiore capacità di spiegare alle persone le modalità con cui si attiva la precauzione e la diagnosi precoce. Le misure che si mettono in gioco sono quelle limitate di cui oggi disponiamo, ma potrebbero crescere e migliorare nel tempo.

Credo che noi - i miei colleghi concorderanno - non possiamo che essere con il Governo in tutte le misure che ha assunto. Ci piacerebbe che queste misure fossero supportate da risorse di gran lunga maggiori, perché altrimenti sembrano parole al vento, ma sappiamo che su questo decreto-legge il nostro voto, come è accaduto ieri in Commissione, è un voto in parte in fede - come qualcuno lo ha definito, un voto fideista - perché speriamo che il prossimo decreto-legge trascini con le parole i fatti, le risorse, la concretezza. Per il resto, non ci rimane che imparare dalla storia e la prossima volta farci trovare un po' più preparati. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC e del senatore Marinello).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). Signor Presidente, signori colleghi, è chiaro che queste sono ore complicate in cui bisogna ispirarsi e due principi: non drammatizzare e non sottovalutare. È un comportamento che ognuno di noi deve avere come cittadino e che dobbiamo avere particolarmente noi come istituzioni, perché tutti i nostri comportamenti, quelli individuali, quelli che teniamo in quest'Aula, quelli che teniamo attraverso gli strumenti di comunicazione, hanno un impatto sui comportamenti dei nostri cittadini e sul clima che si crea. Chissà che questa emergenza - chiamiamola così - non ci insegni a rivedere alcuni dei nostri comportamenti un po' egocentrici e un po' egotici e a provare a controllare un po' di più, con empatia - che non va mai persa - ma con serietà, i comportamenti di una classe dirigente. In questo senso, vorrei sottolineare due aspetti specifici dei tanti di cui si potrebbe dire e dei tanti di cui si è detto in questa discussione.

Il primo è che ci sono nella Regione da cui vengo, la Lombardia, delle Province particolarmente colpite, oggi sono sicuramente Lodi, Cremona, Pavia, Bergamo, ma domani potranno essere altre. In tutte quelle Province ci sono anzitutto persone che lavorano nelle strutture sanitarie ma anche persone che lavorano in aziende e altre realtà, ci sono i sindaci, gli amministratori locali, le mamme e i papà che si stanno organizzando per gestire i figli che non vanno a scuola, ci sono gli insegnanti: c'è un intero Paese che si sforza di comportarsi nel modo corretto senza sottovalutare e senza drammatizzare. Noi, come classe politica, dobbiamo essere all'altezza di quel Paese.

Il secondo tema, che è oggetto di un ordine del giorno che ho voluto presentare, ha una connessione specifica con quanto voteremo tra poche ore. Quello presso il Senato rappresenta l'ultimo passaggio di un decreto-legge che autorizza il Governo ad adottare alcune misure necessarie e fondamentali, molte delle quali sono già in vigore da quasi due settimane, ad esempio nella mia Regione, ma anche in altre parti del Paese. Una di queste misure riguarda in particolare il mondo della cultura, i lavoratori dello spettacolo, i luoghi dell'aggregazione. A questi lavoratori e a queste lavoratrici abbiamo dovuto, da un giorno all'altro, chiudere il posto di lavoro. Quei lavoratori e quelle lavoratrici sono innanzitutto lavoratori e lavoratrici come tutti gli altri; lo devo dire perché a volte sembra che non sia così, sembra che siano persone che si divertono a fare il loro lavoro e che quindi se gli chiudiamo il luogo di lavoro da un giorno all'altro non succede niente e invece succedono dei drammi. Sono però anche lavoratori e lavoratrici che svolgono una funzione che è fondamentale per la Repubblica ed in particolare in momenti come questi, perché quegli strumenti culturali sono quelli che ci servono per rimanere comunità, per esserlo ancora di più, per affrontare le paure, le debolezze e le fragilità. A quei lavoratori e a quelle lavoratrici oggi, contestualmente alla scelta drammatica che stiamo facendo e che autorizziamo anche per i prossimi mesi, che magari riguarderà altre zone del Paese, di chiudere necessariamente il loro spazio di lavoro, dobbiamo dire che la Repubblica non li abbandonerà. C'è un film bellissimo che racconta la storia di quando, durante la Seconda guerra mondiale, un gruppo di soldati volontari decise, nel pieno dramma, della lotta contro la barbarie, di difendere i monumenti e le

opere d'arte, perché ebbe l'intuizione che ci sarebbe stato un giorno, il giorno dopo, dopo, un giorno in cui la civiltà sarebbe potuta continuare perché c'erano e perché si erano salvati quei monumenti e quelle opere d'arte.

Ebbene, oggi, nel pieno di una battaglia - perché tale è quella che dobbiamo condurre e che condurremo con serietà e rigore nelle prossime settimane - dobbiamo difendere i nostri cittadini, dare a ognuno di loro gli strumenti per difendersi, ma al contempo salvare e salvaguardare quell'universo culturale, quell'ecosistema delicato e a rischio che ci serve per ripartire e per ricostruire, per produrre, una volta sconfitto il contagio negativo di queste ore, quel contagio positivo che la cultura e l'arte ci distribuiscono. Per tale ragione, vorrei richiamare, anche in quest'Assemblea, anche in questo momento, l'insieme di queste due misure perché sono atteggiamenti che vanno insieme.

Oggi chiediamo un sacrificio, e mentre lo chiediamo, siamo solidali e vicini a chi - lavoratore, imprenditore, libero professionista - ha deciso di dedicare la propria vita a costruire comunità, perché più si è comunità, più si esce da drammi come questo. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stabile. Ne ha facoltà.

STABILE (FIBP-UDC). Signor Presidente, l'epidemia in corso ha evidenziato a tutti noi la situazione (carenze e *deficit*, anche di tipo organizzativo) del nostro Servizio sanitario nazionale. Si tratta di un Servizio sanitario stressato da anni di tagli: abbiamo perso 37 miliardi di euro di finanziamenti in un decennio; abbiamo perso quantità importanti di personale. Adesso, in ritardo, affrontiamo il problema della carenza dei medici. Abbiamo tagliato negli anni un numero importante di posti letto, tanto che in questo momento ci troviamo con poco più di tre posti ogni mille abitanti; facendo un confronto con altri Paesi europei, con una sanità pubblica simile alla nostra, la Francia ne ha sei per mille abitanti, la Germania otto. Noi lo abbiamo fatto probabilmente in modo imprudente - almeno adesso si rivela tale - e affrettato, ispirandosi a un modello che vuole portare l'assistenza sul territorio, e abbiamo cominciato tagliando gli ospedali. Ebbene, adesso vediamo quanto gli ospedali siano ancora necessari, indispensabili, al nostro Servizio sanitario.

Gli ospedali vanno già in crisi senza bisogno che arrivi il coronavirus; vanno in crisi tutti gli inverni con le epidemie influenzali. Ogni inverno - e qualche volta anche non d'inverno - si producono attese di ore, talvolta anche di giorni, nei reparti di pronto soccorso per il posto letto. Tutti gli inverni, i reparti, in particolare quelli di medicina, viaggiano con un tasso di occupazione che va oltre il 100 per cento. Ciò significa che il reparto non solo è costantemente pieno, ma segue anche pazienti in sovrannumero, collocati nel reparto o disseminati nell'intero ospedale. È dimostrato che con questi tassi di occupazione il rischio per i pazienti incrementa, così come incrementa il rischio di infezioni, le temibili infezioni ospedaliere.

Con il taglio dei finanziamenti il sistema tende necessariamente al risparmio a ogni costo. Personalmente ho esperienza di questo sistema: ho fatto il medico ospedaliero per più di trent'anni e, soprattutto verso la fine dell'anno, quando ci si preoccupa per un bilancio che potrebbe finire in rosso, sapete qual è la disposizione che hanno i caposala? Gli si chiede di non fare scorta. Non avendo scorte, abbiamo visto cos'è accaduto nel caso di una richiesta ancora contenuta quale è stata inizialmente quella conseguente all'epidemia del coronavirus. I reparti non hanno avuto l'immediata disponibilità di presidi che, tutto sommato, andrebbero usati anche per l'epidemia influenzale, quali mascherine, camici a perdere, guanti, i dispositivi di protezione che normalmente vengono utilizzati. Nei nostri ospedali, in seguito all'epidemia di coronavirus, tali presidi sono arrivati, perché ordinati *ad hoc*, dopo diversi giorni, quindi con tutto il rischio che c'è stato di diffusione del contagio.

È evidente che basta poco perché questo sistema, già pesantemente stressato dai tagli, vada in crisi; basta poco perché non riesca a far fronte alle necessità e non solo quelle relative all'epidemia di coronavirus ma alle necessità generali di tutti i cittadini, poiché un sistema che collassa non è più in grado di rispondere a tutte le esigenze alle quali è preposto.

Sono quindi necessari sicuramente dei provvedimenti efficaci, se non a contenere il contagio, perché ciò potrebbe essere illusorio, quantomeno a ritardarlo, dato che il picco potrebbe non essere affrontabile dal nostro sistema.

Un'altra carenza importante, organizzativa più che di tipo economico, che dipende dalle risorse è stata

quella evidenziata relativamente al numero unico di emergenza 112. Il modello adottato dall'Italia prevede che tutte le chiamate d'emergenza, quindi quelle sanitarie, ma anche quelle rivolte ai Vigili del fuoco e alle Forze dell'ordine, passino attraverso l'imbuto del numero unico 112. La quantità di chiamate che si è prodotta, anche per ricevere informazioni - anche se poi alcune Regioni hanno introdotto il numero verde a tal fine - è andata ad intasare le centrali del numero 112, con persone che hanno aspettato fino a trenta minuti, e forse anche oltre, per avere il primo contatto con l'operatore. L'emergenza sanitaria ha causato quindi un rischio anche per chi aveva bisogno dei Vigili del fuoco o delle Forze dell'ordine. Nella mia Regione, il Friuli-Venezia Giulia il problema persiste tuttora e le chiamate di soccorso restano in coda per diversi minuti, prima del primo contatto con l'operatore.

Credo che da tutto questo noi dovremmo imparare e fare una riflessione; in questo momento è sicuramente prioritario il fatto di affrontare tutti insieme, collettivamente, come già stato detto, l'emergenza, però - altrettanto tutti insieme - una volta cessata l'emergenza credo dovremmo fare un ragionamento sulle condizioni del Servizio sanitario nazionale e della sanità pubblica, in modo da dare una svolta a queste politiche basate sui tagli. Questa emergenza ci ha dimostrato infatti quanto sia importante il Servizio sanitario nazionale. Auspicando che il fenomeno si riveli alla fine il più contenuto possibile, ritengo che in ogni caso questa esperienza potrà servire per farci trovare pronti un'altra volta. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castiello. Ne ha facoltà.

[CASTIELLO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, alla base del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, oggetto di conversione in legge milita l'esigenza di una gestione unitaria dell'emergenza sanitaria, in quanto la frammentazione decisionale, gli interventi scoordinati di cui abbiamo avuto prova purtroppo in questi giorni, non sempre basati sull'evidenza scientifica, rischiano di essere inappropriati ed inopportuni, recando pregiudizio alla reputazione e all'economia del Paese.

Il provvedimento al nostro esame vuole sanare queste discrasie facendo applicazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, che ripartisce nella materia della tutela della salute la competenza tra lo Stato e le Regioni, trattandosi di materia di competenza concorrente; è però riservata allo Stato la cura in modo uniforme del diritto alla salute, che l'articolo 32 della Costituzione - non dimentichiamo - definisce come diritto fondamentale della persona e interesse primario della collettività. Di tutti i diritti soggettivi e di libertà tutelati dalla Costituzione, l'unico contrassegnato con la qualifica di «fondamentale» è il diritto alla salute, che richiede una disciplina uniforme e unitaria, sottratta alle valutazioni differenziate della discrezionalità dei legislatori regionali che possono portare agli inconvenienti ai quali il decreto-legge intende porre rimedio.

La normativa varata dal Governo ha avuto assentimenti internazionali; il commissario alla salute dell'Unione europea Stella Kyriakides lo ha definito un insieme di misure veloci e risolutive. Hans Kluge, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità in Europa, il 26 febbraio, in relazione alle misure che il Governo ha assunto in questi ultimi giorni ha dato «piena fiducia all'Italia», che ha dovuto prendere decisioni difficili, sacrificando la prosperità economica sull'altare della tutela del diritto alla salute.

Quello che più interessa rimarcare in questo decreto-legge, però, è che fa proprio il principio di proporzionalità, al quale si ispira prevedendo con clausole flessibili la necessaria adattabilità dell'azione governativa, attraverso la normativa secondaria di attuazione, all'evoluzione del quadro epidemiologico. Ecco perché è ben fatto: risponde alle esigenze di flessibilità e adeguatezza nel rispetto del principio di proporzionalità, che trova le sue radici nell'articolo 3 della Costituzione.

Interessante in termini di flessibilità è anche la norma che prevede che i controlli della Corte dei conti non blocchino l'azione governativa, in quanto vengono conformati alla stregua non di condizioni sospensive, ma semmai risolutive. I provvedimenti vengono quindi dichiarati provvisoriamente efficaci esecutori ed esecutivi, ancorché sottoposti al controllo della Corte dei conti. Sono proprio queste clausole di flessibilità e proporzionalità insite al tessuto normativo che rendono questo provvedimento senz'altro adeguato alla congiuntura. Sicché, in vista della capacità e della qualità di questo strumento legislativo di fronteggiare la situazione emergenziale, ritengo inopportuna, per non dire indecorosa, l'insistita e ossessiva proposta di alcuni segmenti dell'opposizione di barattare con la

promessa di sostegno a questo Governo come Esecutivo istituzionale di emergenza nazionale l'anticipazione di un termine certo per le elezioni anticipate. Si tratta di una proposta irricevibile, che non trova alcun fondamento costituzionale, e di un baratto non accettabile. L'articolo 60 della Costituzione stabilisce un preciso inquadramento temporale per la legislatura, da intendersi come periodo naturale di durata in carica delle Camere. Ecco perché, in conclusione, esprimiamo convinta solidarietà alla replica del presidente del Consiglio Conte a quest'inaccettabile e irricevibile proposta. Questo è già un Governo di unità nazionale, che ha avuto l'avallo da Kluge, dell'Organizzazione mondiale della sanità, e, lo ribadisco, dal commissario alla soluzione Kyriakides, che ha recensito positivamente l'impegno di questo Governo nell'assumere soluzioni, rimedi, misure e interventi veloci e risolutivi.

Il MoVimento 5 Stelle esprime pertanto il suo convinto assentimento alle scelte compendiate in questo decreto-legge, oggetto di conversione in legge, e manifesta piena solidarietà al Governo in carica, al quale va il suo pieno sostegno in questa difficile congiuntura. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanchè. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (Fdl). Signor Presidente, innanzi tutto Fratelli d'Italia vuol esprimere il cordoglio per tutte le vittime di questi giorni e di queste ore. Non ci è piaciuta soprattutto la comunicazione sulle vittime, in base alla quale sembrava che, se muore un anziano, la sua vita conti meno rispetto a quella di un giovane. Trovo che questo sia veramente un brutto messaggio che abbiamo dato ai nostri figli, come se le vite non fossero tutte umane.

Si è sentito dire più volte, in questi giorni: «È morta una persona che aveva ottanta o ottantacinque anni e che aveva quadro clinico compromesso», come se - lo ripeto - le vite avessero pesi diversi. Vogliamo poi ringraziare tutti i cittadini - quelli della zona rossa e tutti coloro che vedono la propria libertà limitata - e ringraziare, come ha già fatto il mio collega senatore Balboni, tutti gli uomini, le donne, i medici, gli infermieri, il nostro Esercito e le nostre Forze dell'ordine, che stanno lavorando notte e giorno e in certi casi anche in situazioni che non sono sicuramente facili.

Fratelli d'Italia ha detto da subito che avrebbe dato la propria disponibilità e che noi c'eravamo, anche perché ricordo che siamo patrioti e, quindi, prima di tutto viene l'Italia; prima degli interessi di partito, prima delle convenienze, prima di pensare al consenso, per noi viene la nostra Nazione e pertanto, signor Presidente, noi ci siamo e ci saremo. Visto però che siamo in Parlamento, nel luogo delle discussioni, dove si può dire ciò che si pensa, diciamo che abbiamo qualche dubbio che, a parti invertite, se ci fosse stato un Governo di centrodestra, la sinistra si sarebbe dichiarata da subito collaboratrice: non lo so. Devo dire però che, in tutta questa vicenda, è stato fatto qualcosa che non andava fatto, perché all'inizio, da parte del Governo, abbiamo visto un'assoluta sottovalutazione di quanto stava succedendo. Ci continuavate a ripetere che non c'era problema e quando noi, Fratelli d'Italia, avevamo chiesto che tutte le persone che arrivavano dalla Cina - bambini o adulti: tutti! - dovevano essere controllati la risposta, la più banale e la più sbagliata, è stata che eravamo dei razzisti e che era una misura ideologica. No, signori, volevamo proteggere la salute di tutti i cittadini, non a seconda della razza o dell'etnia: ci preoccupavamo di salvaguardare la salute di tutti i cittadini. Questo, secondo noi, è stato un grande errore.

Devo dire che però, oggi, quando molte Nazioni stanno chiudendo le porte in faccia agli italiani, non ho sentito dire da voi, colleghi, neanche una parola sul razzismo, non ho sentito dire da voi niente, come se fosse assolutamente normale. Credo che siano queste le cose che stanno facendo molto male alla nostra Nazione. Ieri non sarà sfuggito a nessuno lo *spot* sulla "Corona pizza", quella vergogna che è andata in onda sull'emittente francese «Canal plus» e che, devo dire, grazie alla denuncia di Fratelli d'Italia, dopo poche ore era stato fortunatamente tolto. Il danno però c'è stato, c'è e ci sarà.

Devo dire che è la comunicazione ciò che ha sbagliato maggiormente il Governo. Quando abbiamo visto il Presidente del Consiglio italiano fare le comunicazioni dalla sede della Protezione civile, egli ha dato un messaggio plasticamente allarmante, perché noi italiani siamo abituati a veder parlare il Presidente del Consiglio dalla sede della Protezione civile quando ci sono cose gravissime, come i terremoti. Quindi, vedendo il Presidente del Consiglio italiano che parla dalla sede della Protezione civile, immaginatevi cosa abbiano potuto pensare gli italiani. Possiamo dire che è stato proprio un

messaggio sbagliato.

Sicuramente possiamo affermare che ci sono stati dei messaggi schizofrenici, ma credo che ciò che ha avuto gli effetti peggiori in assoluto è stato quando il Presidente del Consiglio ha detto che il problema si è creato per una falla nel nostro sistema sanitario. In quel momento il Presidente del Consiglio ha ammesso che l'Italia aveva sbagliato e che c'era stata una falla nel nostro sistema sanitario. E lì vi sarete resi conto che in un attimo, da quella Nazione che stava facendo bene e che faceva controlli massicci per allontanare il problema del contagio, grazie a questa dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano, siamo diventati gli untori del mondo. Questo è stato il problema. *(Applausi dal Gruppo FdI e della senatrice Rizzotti. Commenti dei senatori Angrisani e Rampi).*

Io non so se vi siete accorti di quello che hanno scritto i giornali internazionali e del servizio sulla CNN, che ha detto che il Presidente del Consiglio ammette che c'è stato un errore. Io non so se il presidente del Consiglio Conte si è reso conto in quel momento di cosa ha fatto e di quali sono i danni economici. *(Commenti dei senatori Lanzi e Mirabelli).* Guardate che forse passerà prima il virus dei danni economici della nostra Nazione; parlo dei danni al nostro *made in Italy* e al turismo.

Allora io dico che non è più il momento di sbagliare; è il momento di fare le cose e dovete farci ancora capire se questo coronavirus è grave - e allora è giusto che ci siano misure drastiche - o se questo coronavirus è poco più di un'influenza.

Chiediamo allora che il Governo ci dia informazioni e che metta da parte tutto quello che non serve a risolvere un problema che sicuramente è grave dal punto di vista sanitario, ma è anche gravissimo dal punto di vista economico. *(Applausi dai Gruppi FdI e FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrazzi. Ne ha facoltà.

[FERRAZZI](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, io credo, noi crediamo, che questo non sia il momento della polemica, ma sia il momento dell'unità nazionale, perché, dinanzi a eventi come questi e a crisi sanitarie che poi si stanno trasformando anche in oggettive crisi economiche, noi si debba stare uniti, insieme. Utilizzare quest'Assemblea per fare una facile polemica, un po' demagogica, strumentalizzando il dato reale, che è un dato di paura che sta attraversando il nostro Paese, riteniamo non sia all'altezza del compito che questo Senato oggi si deve dare.

Il compito che questo Senato oggi deve affrontare è quello di una risposta ferma, responsabile, non isterica, ma competente ed efficace, dinanzi a una situazione che è oggettivamente una situazione di emergenza. Ovviamente siamo all'interno di un fenomeno naturale che è accaduto molto spesso nel corso storia e che accadrà ancora. Le istituzioni, all'interno della loro forza, della loro responsabilità e della loro credibilità, sono chiamate a rispondere a situazioni come queste. Ed è esattamente quello che si sta facendo con la trasformazione in legge del decreto-legge di cui stiamo parlando in questo momento.

Ora, signor Presidente, i piani di intervento che questo Governo ha proposto e che il Parlamento sta per votare sono molteplici. È del tutto evidente che, davanti a una situazione di emergenza sanitaria, il primo intervento deve essere di natura sanitaria ed emergenziale, per bloccare l'aumento del contagio nella nostra Nazione. Ebbene, signor Presidente, questo è esattamente quello che fa questo decreto-legge, come è già stato detto dal relatore in maniera assolutamente autorevole e pertinente. Non si è perso un giorno; si è intervenuti immediatamente già a febbraio, con dei provvedimenti che riguardano il divieto di allontanamento dalle zone di interesse e di accesso alle medesime, la sospensione delle manifestazioni, la sospensione del funzionamento di scuole e università, la sospensione dell'apertura dei pubblici musei, la chiusura degli esercizi commerciali, le specifiche misure di quarantena e tutti gli interventi per il trasporto aereo e terrestre e per il trasporto pubblico locale (potremmo anche continuare). Questo Governo è intervenuto immediatamente, una volta che ci si è resi conto che c'era una situazione di emergenza da affrontare. Dal punto di vista sanitario il Parlamento ha prontamente risposto, votando la scorsa settimana la conversione in legge del decreto-legge alla Camera; oggi accadrà lo stesso al Senato.

Presidente, colleghi, è del tutto evidente che tutto ciò non è sufficiente perché le conseguenze di una crisi di questo tipo hanno anche delle ricadute forti dal punto di vista economico. Ebbene, anche in questa direzione non stiamo fermi: il Parlamento e il Governo non sono fermi; bisogna intervenire su

due livelli dal punto di vista economico, arginare la crisi già iniziata e, contemporaneamente, intervenire sul rilancio degli investimenti. Quindi, si tratta di spesa e investimento contemporaneamente. È aperta una discussione con i provvedimenti che stanno per arrivare - è una questione di giorni - relativamente a 9 miliardi che verrebbero immessi nel sistema nazionale. Oggi si parla di quasi 4 miliardi di euro. È in corso una discussione - il Governo l'ha portata a livello dell'Unione europea - per un piano di emergenza europeo e globale, all'interno del quale c'è anche una rivisitazione della flessibilità, necessaria per affrontare l'emergenza, sul rapporto tra *deficit* e PIL con almeno lo 0,2 per cento in più. Ci sono poi delle ipotesi che già stanno trasformandosi nel secondo e nel terzo decreto di natura economica che sono di grande impatto dal punto di vista del sostegno dell'economia. Sono previste misure di sospensione, proroghe e moratorie nelle zone colpite con riferimento ai settori economici e, in particolare, a quello turistico, culturale, della ristorazione e dei trasporti, ma anche misure che riguardano il sostegno all'occupazione. Ci sono poi facilitazioni al credito per le imprese e le famiglie, semplificazioni delle procedure, blocco dei pagamenti e via dicendo. Sono tutte questioni di cui si sta discutendo diffusamente e che non sono state studiate nel segreto degli uffici dei Ministeri o del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto, infatti, di allargare la responsabilità a tutte le forze parlamentari in questo momento, a prescindere che si tratti di maggioranza o minoranza.

Presidente, vengo all'ultimo punto assolutamente fondamentale. Il quadro all'interno del quale si devono muovere questi provvedimenti (l'urgenza sanitaria, il piano per il rilancio dell'economia e il contenimento della crisi economica) non può reggere se non c'è una grande valenza di unità nazionale di fronte alla crisi. Il nostro Paese ha bisogno di fiducia, di coesione, di capacità di fare squadra, di coraggio, ha bisogno di capire che in momenti come questi le forze politiche devono immaginare e mettere in atto il fatto che c'è il bene comune, che va oltre il particolare e il consenso di breve periodo. Tutti insieme dobbiamo essere consapevoli del grande valore della nostra Nazione. Dobbiamo lasciare da parte chi vuole dividere, speculare, impaurire e costruire insieme un progetto e un disegno di rilancio per rendere l'Italia più forte anche attraverso questa crisi che stiamo affrontando e che dobbiamo velocemente lasciarci alle spalle.

Presidente, vengo da una città e da una Regione fortemente colpita. Abbiamo perfettamente presente il quadro del disagio e della paura. Girando per Venezia, come per Roma, si vedono l'assenza del turismo, la crisi economica, dei locali, del commercio, degli imprenditori, delle aziende, degli autonomi e dei liberi professionisti, ma alla paura si risponde responsabilmente con azioni mirate, unità nazionale e coraggio.

Presidente, il voto di oggi può andare in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

[PEPE](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, ieri sera, come capita a ciascuno di noi presenti in questa Aula, ho girato per Roma ed era triste e impaurita. Se è triste e impaurita Roma, lo è anche l'Italia. Questo non possiamo permetterlo assolutamente né con i sentimenti, né tantomeno con le azioni politiche.

Intanto, vorrei fare una premessa in questa Aula, perché mi pare che in una parte dell'emiciclo, quello sinistro, non sia molto chiaro che, se questo decreto-legge si appresta a diventare legge in tempi celerissimi, è perché le opposizioni sono state responsabili e hanno consentito la sua conversione immediatamente. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Diciamolo. Diciamoci le verità, tutte le verità, soprattutto in momenti difficili. Come non possiamo nascondere, per esempio, che questo Governo, il Governo Conte II, è stato un Governo lento, un Governo balbuziente, un Governo incosciente.

Vi dico anche perché. È stato lento perché, quando, a fine gennaio, qualcuno aveva suonato la campanella, dicendo al presidente Conte: svegliati, non sottovalutare questo fenomeno, controlla i confini adotta le misure idonee, il Governo Conte II ha dormito. Si è svegliato soltanto il 21 febbraio.

(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

È stato balbuziente, perché ha creato caos. C'è stata una disinformazione totale, complessiva, sia per quanto riguarda l'operatività sui territori, sia per quanto riguarda la prevenzione. Io sono sindaco.

Grazie a Dio, in questo caso dico: un sindaco del Sud. Ho toccato con mano questo caos, questa confusione, che ha regnato nel Governo Conte II. Non si sapeva cosa fare e come comportarsi. Alcuni sindaci chiudevano le scuole, altri facevano ordinanze, comminando sanzioni a coloro i quali non osservavano l'impegno a comunicare la provenienza dalle zone rosse o, comunque, da zone del Nord. La confusione, perché il Governo non sapeva cosa dire e non sapeva dove andare a parare.

Un Governo balzubiente; e poi è stato un Governo incosciente, perché, cari colleghi, cari signori del Governo, di per sé, nel suo ruolo, un capo del Governo deve tendere ad unire il Paese, a compattarlo. Questo obiettivo diventa un dovere, quando ci sono momenti di sofferenza. Ma il *premier* Conte ha fatto l'esatto contrario. Doveva trovare, in ogni occasione, un capro espiatorio per la sua incapacità. Prima ha attaccato alcuni sindaci. Poi ha attaccato i medici e il personale sanitario, a cui va invece tutta la nostra solidarietà. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Per finire, ha attaccato anche alcuni governatori, a cominciare da Zaia, passando per Fontana, i governatori più bravi della nostra Nazione! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

È del tutto incomprensibile! Un Presidente del Consiglio che si rispetti non crea conflitti sociali o conflitti istituzionali. Dialoga, collabora, propone, ascolta.

Io, da uomo del Sud, cari colleghi, mi faccio e vi faccio una domanda. Se quei focolai, invece che in Veneto e in Lombardia, fossero nati altrove, cosa sarebbe successo in Italia? Cosa sarebbe successo in Italia? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Piedi per terra, allora. Questi sono i banchi della Lega, una forza che ha dimostrato, anche in questi istanti, di essere affidabile, responsabile, di volere il bene dell'Italia e degli italiani. Ha proposto tantissime misure, sottoponendole all'attenzione del Governo. Misure serie, concrete, efficaci, che potrebbero aiutare le famiglie, le imprese, il turismo.

Non basta, però, convocare le opposizioni per rispettare un mero protocollo formale. Le opposizioni si convocano per tempo, cercando di affrontare il nucleo centrale della questione e cercando di proporre in maniera unitaria soluzioni importanti per l'Italia. Noi ci siamo. Abbiamo proposto e continueremo a proporre. Matteo Salvini lo sta facendo, minuto dopo minuto, perché è giusto che sia così.

Però, ritengo che, a fronte della responsabilità che stiamo manifestando oggi, consentendo la conversione del decreto-legge in legge subito, dobbiamo essere anche responsabili dicendo alcuni no. E due no, cari amici, dobbiamo dirli. Perché se da un lato si cerca di tamponare con questa misura il fenomeno sanitario, dall'altro dobbiamo capire che c'è un'altra emergenza già concreta che incombe sull'Italia, cioè quella economica. E se vogliamo farvi fronte dobbiamo dire due no: no all'elemosina da parte dell'Europa e no a misure pavidie da parte di questo Governo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Fuori da questo Palazzo, colleghi senatori, c'è l'Italia che non si arrende, l'Italia vera, l'Italia che lavora, che studia, che vuole andare avanti; l'Italia del cuore, del coraggio e dell'orgoglio. Mettiamoci al passo di quell'Italia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Mettetevi al passo di quell'Italia, signori del Governo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Vorrei rivolgere un ultimo messaggio a qualche signore d'oltralpe e non solo. Noi siamo l'Italia, quando sentite questo nome portateci rispetto. Noi siamo l'Italia. Quando vedete i nostri colori e i nostri simboli, tra i quali mettiamo anche la pizza, inchinatevi! Noi siamo l'Italia, un Paese che vincerà anche questa sfida. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

[MALLEGN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intanto io sono un po' imbarazzato perché non solo non rispetto la distanza di 1.80 metri (adesso mi sono confuso fra un metro, un metro e 80 centimetri, 2 metri, 2 metri e 40 centimetri), ma ho a fianco la collega Gallone che viene da Bergamo e stamani ho letto che è possibile che dalla settimana prossima anche i bergamaschi saranno messi alla berlina, quindi me la godo finché posso, in buona sostanza.

Perdonate la goliardia dell'*incipit* dell'intervento; mi piacerebbe poter continuare, ma la situazione è particolarmente delicata e preoccupante. Oggi stiamo discutendo di un decreto-legge e credo che forse in questi due anni sia l'unico per il quale abbiamo rispettato il dettato costituzionale. Cioè necessità e urgenza sono le uniche motivazioni serie che hanno portato alla proposta da parte del Governo e alla

firma da parte del Capo dello Stato di questo decreto-legge. Quindi dopo due anni un decreto-legge. Bene.

Qual è il problema dal nostro punto di vista? Farò una breve digressione. Tutti hanno la preoccupazione di dire che ci sono degli errori; sgomberiamo il campo (mi prendo io la responsabilità): il decreto-legge, in particolare contingibile e urgente, ha una vita di sessanta giorni all'interno della quale le Camere devono provvedere alla sua conversione in legge, oppure, non approvandolo, alla sua decadenza, perché rivestendo la funzione di emergenza e di urgenza, deve essere immediatamente esecutivo e può anche darsi che le Camere non lo trasformino in legge dello Stato. A mio avviso questa era la funzione del decreto-legge in esame, quindi dovevamo farlo scadere, non dovevamo assolutamente convertirlo. Io ho chiesto autorizzazione alla mia Presidente e non parteciperò al voto sul decreto-legge in esame. Personalmente vorrei votare contro, non lo farò per senso di responsabilità.

Ma vorrei votare contro. La collega prima ha ricordato qualcosa di analogo e cerco di esprimerlo con parole mie; si possono anche ricordare le motivazioni che hanno portato alla redazione e all'approvazione di questo decreto-legge, traendole dalle parole del senatore Casini, quando la scorsa settimana siamo intervenuti, uno per Gruppo, relativamente all'emergenza coronavirus, il quale ha indicato al ministro Speranza la differenza tra un comitato scientifico e un Parlamento, tra le legittime posizioni scientifiche, delle quali ovviamente dobbiamo tenere conto, e le responsabilità della politica, che deve, in funzione di quelle indicazioni scientifiche, discernere un provvedimento e applicarlo alla vita degli italiani.

Ieri sera sulla CNN - perché bisogna guardare cosa dicono di noi nel mondo - l'Italia si trovava al centro del globo, con una serie di macchie rosse sovrainpresse e dei vettori che andavano a contagiare il mondo: oggi siamo noi che abbiamo contagiato i cinesi, siamo noi che abbiamo dato un'informazione, anche attraverso questo tipo di decretazione d'urgenza, di una Nazione che è andata nel panico, ma sul piano politico. Ci siamo fatti prendere la mano sul piano politico. Amministrare, decidere, governare significa assumersi delle responsabilità e le responsabilità ce le assumiamo anche decidendo di fare cose che devono tener conto di un interesse globale.

In queste ore ho sentito parlare di rilancio: 3,6 miliardi di euro, 20 miliardi, 47 miliardi, 270 miliardi; oggi vi chiedo 500, 600, facciamo 700 miliardi e non se ne parla più. Non esiste una quantificazione, un limite al prodotto interno lordo di un Paese che oggi vale probabilmente l'80 per cento in meno di quello che valeva la settimana scorsa: sono mille miliardi all'anno. Ma come si fa a quantificare?

Gli unici che hanno preso una posizione a mio avviso intelligente a livello di Parlamento europeo - sarà un caso - sono Berlusconi e Tajani, che hanno posto alla Commissione, alla Banca centrale europea e al Fondo monetario internazionale dei quesiti, perché probabilmente deve essere riconsiderato l'aspetto finanziario del sistema e, da domani mattina, bisogna mettersi a stampare quattrini.

La Federal Reserve, nonostante gli Stati Uniti non siano ancora stati colpiti dal fenomeno come noi, ha già iniziato con la riduzione dei tassi di interesse e il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto «*is not enough*», non è sufficiente. Certo. Eppure abbiamo visto cosa accadde nel 2008. Ma vogliamo parlare della crisi del 1929, con la Federal Reserve che iniziò a stampare moneta?

I problemi sono due, fondamentalmente: il primo è l'incapacità (ma lo dico con rispetto, perché non è detto che siamo tutti capaci) di gestire una crisi, tenendo conto non soltanto dell'aspetto sanitario, ma anche delle implicazioni economiche, perché la cura in questo caso è peggio del male. La cura che noi abbiamo impresso con un decreto-legge così restrittivo è peggiore del male. Fra una settimana o dieci giorni nei supermercati non ci saranno proprio le persone a comprare le cose, perché le famiglie, a tutti i livelli, dal più ricco al più povero, subiranno questo problema.

Bisogna allora assumersi la responsabilità, sicuramente fare azioni di restrizione sanitaria, ma non da Stato di polizia sanitaria, come avete fatto, perché è un errore grave, gravissimo.

Dietro di voi sono venuti anche amministratori locali, amministratori regionali, che hanno abboccato a questa voglia di restringere, perché qualcuno non si vuole prendere la responsabilità di restare indietro e di non chiudere. No, non dobbiamo chiudere, dobbiamo restare aperti, perché l'Italia è chiusa, quindi

non ce lo possiamo assolutamente permettere. Vi prego, vi scongiuro, torniamo a ragionare con un'assunzione di responsabilità e restiamo aperti al mondo, perché oggi non ci possiamo più muovere da nessuna parte e quelle che erano la prima località venduta nel mondo, l'Italia, e la seconda, la mia Regione, la Toscana, oggi non le vuole comprare più nessuno, con conseguenze sugli investimenti, sugli sviluppi, sui fondi finanziari. Forse non avete capito cosa sta succedendo, ma se - lo dico con rispetto a chi non li ha - aveste 30, 40, 50, 60 o 70 persone sulle spalle a cui dare la busta paga alla fine del mese, probabilmente vi porreste il problema in maniera diversa. Quello che vi chiedo è di riflettere, perché altrimenti il problema non si fermerà tra una settimana o fra dieci giorni. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, desidero innanzitutto porgere un pensiero di cordoglio e di vicinanza a tutti i familiari delle vittime che stanno vivendo il dolore della perdita di un proprio caro. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).* Una vicinanza a tutte le persone ricoverate, con un messaggio di speranza, perché dal coronavirus si guarisce e lo si vede dai dati che abbiamo ogni giorno. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).* Una vicinanza a tutte le Regioni più colpite nel loro tessuto sociale, familiare, sanitario, economico, messe in ginocchio. Un pensiero di enorme gratitudine a tutti i medici, gli operatori sanitari, le aziende sanitarie delle Regioni, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, che stanno lavorando a ritmi inverosimili, con turni massacranti da settimane. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Permettetemi anche di rivolgere un grazie di cuore al vice ministro Sileri, che fin dall'inizio ha dimostrato equilibrio, competenza e professionalità, cose che mancano in questo Governo, sempre presente, anche ieri in Commissione, anche ieri sera, sempre pronto ad ascoltare. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e M5S).*

Purtroppo con grande rammarico la stessa cosa non la posso dire del Presidente del Consiglio Conte. Qualcuno ha detto che avrebbe dovuto essere accusato di procurato allarme, quando ha fatto la conferenza stampa col pullover stile Bertolaso - ma certamente il confronto è impietoso - e ha annunciato lo stato di emergenza del nostro Paese come se dovesse annunciare l'entrata dell'Italia nella terza guerra mondiale. Non si è reso conto, come purtroppo troppo spesso è capitato a molti esponenti di altri Governi anche precedenti, ma magari le parole incaute di un Ministro provocavano la perdita di miliardi in borsa nell'arco di quattro ore ai risparmiatori italiani, mentre in questo caso le parole hanno avuto un peso con ricadute immediate a livello economico nazionale e internazionale, oltre allo stato di terrore creato nei cittadini. Da quando sono state pronunciate queste parole, oltre alle zone a rischio, si sono svuotate le città, i treni, tutto quello che riguarda la quotidianità delle persone. Esistono certamente delle priorità in ogni Paese che non devono essere sottovalutate e fin dall'inizio tutti, maggioranza e opposizione, dicemmo che la massima priorità era la salute pubblica, ma oggi all'emergenza sanitaria si è affiancata un'altra emergenza, ancora più grave del virus, per il Paese già in difficoltà, che è quella economica. Il meccanismo psicologico della paura, che si è instaurato in pochissimi giorni, ha ricadute molto più pericolose del coronavirus. L'Italia per prima si è adeguata alle direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità, adottando misure adeguate alle linee guida scientifiche, cosa che nessun altro Paese europeo ha fatto. Certo, chiudere i voli diretti è stata una decisione importante - se leggiamo le dichiarazioni del 10 di febbraio del professor Ricciardi, vediamo che affermava che era inutile bloccare i voli diretti senza controllare chi arrivava o partiva da altri scali - ma ricordo che la Francia ha ancora quattro voli diretti Parigi-Pechino al giorno e si è permessa di bloccare un pullman alla frontiera di Ventimiglia perché l'autista starnutiva. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).* E non parliamo di altre piccole amenità della Francia, comprese quelle di ieri. L'Italia è l'unico Paese che ha fatto, dopo la Cina, i test a tappeto. Ne sono stati fatti 21.000 e sono risultate 2.260 persone positive, quasi il 60 per cento asintomatico, isolato a casa in quarantena, un 30 per cento ricoverato e un 10 per cento in terapia intensiva.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,16)

(Segue RIZZOTTI). Il nostro sistema sta reagendo molto bene grazie all'organizzazione delle strutture e agli sforzi degli operatori sanitari. Ripeto: abbiamo fatto i test gratuitamente, a tappeto, mentre gli

altri Paesi europei non hanno volutamente controllato dall'inizio perché, vedendo l'esempio di quello che stava succedendo in Italia, la loro priorità è stata economica, e ci hanno addossato la colpa: vergognoso! Pensiamo soltanto che in Francia hanno fatto meno di 1.000 test e negli ultimi giorni hanno scoperto 200 casi positivi: 1.000 test, 200 casi; noi, 21.000 test, 2.000 casi. Fate un po' il confronto su chi sta appestando l'Europa e il mondo. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Tra operatori sanitari ci si parla: da dieci giorni si sa che in Germania sono accertati almeno 600 casi, ma stanno zitti; nel Regno Unito si sono ammalati tre settimane fa, e adesso si sa, da persone autorevoli - ad esempio, fonti mediche come anche AstraZeneca - che solo a Londra ci sono più di 500 positivi malati - lo sottolineo, malati - e giustamente mia figlia che studia lì mi ha chiesto: «Mamma, secondo te bloccano la metropolitana?». Un Paese che, dopo aver avuto 40 morti asfissati in un *container*, immigrati clandestini, ha dato la notizia un giorno e da otto mesi ormai nessuno ne sa più niente. Pensiamo se fosse successo in Italia!

Tutti questi Paesi europei in compenso non solo non li hanno (per ora, perché non li hanno cercati) ma stanno boicottando il nostro Paese da tutti i punti di vista, compresa la richiesta - cosa ridicola! - del «virus free» per i prodotti agroalimentari.

Quello che non si è capito all'inizio della diffusione, che con colpevole ritardo si sta comprendendo oggi, è che nessuno è immune da contagi tanto violenti.

Il vaccino è lontano, ci vorrà almeno un anno, ma in tutto questo ha brillato e continua a brillare per assenza l'Unione europea, tanto che viene da chiedere, anche dai più europeisti, che cosa serva Bruxelles con polemiche e divisioni.

Sappiamo che la sanità è una materia degli Stati, ma sarebbe stato opportuno che ci fosse una riunione con un protocollo europeo da far adottare agli Stati, certamente sotto forma di consigli e suggerimenti, non quello che invece è arrivato dall'Europa, ovvero il boato di accuse all'Italia, immaginando come la Francia che il problema è dei «soliti vicini». No, noi italiani siamo molto capaci; conosciamo bene il nostro Paese e sappiamo che riusciamo a dare risposte serie, soprattutto nei momenti di emergenza, per quel tessuto sociale formato da persone che offrono un impegno che va anche oltre i compiti istituzionali o quelli legati alle attività che svolgono. A tutti questi va sempre il nostro grazie.

Ringrazio ancora gli operatori sanitari. E adesso si parla delle situazioni drammatiche del nostro Sistema sanitario? Si scopre, cioè, con le epidemie che i nostri pronto soccorso sono al collasso da tempo, da mesi, che non ci sono sicurezze per gli operatori sanitari? Ho presentato, a nome del mio Gruppo, emendamenti al disegno di legge per la sicurezza degli operatori sanitari, che chiedevano il posto di polizia fisso, le telecamere. Sappiamo tutti cosa è accaduto l'altro giorno al pronto soccorso di Napoli per un rapinatore morto: è una vergogna! *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. È una vergogna comunque: non so ancora cosa abbia deciso la procura di Napoli, tranne una disposizione che non voglio commentare; in compenso, è entrata una certa parte di procura a gamba tesa aprendo l'inchiesta contro ignoti per quello che è l'ospedale di Cologno. Ma siamo veramente alle comiche!

Per quanto riguarda il decreto-legge, abbiamo cercato di migliorarlo con le nostre proposte, molte delle quali sono state accolte dal Governo nel decreto-legge che è stato depositato ieri, però mi chiedo: occorre un'epidemia per svegliarci e capire che i ricercatori italiani sono i migliori al mondo, sottopagati, e che non si investe nella ricerca del nostro Paese? *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Occorre un'epidemia per scoprire che le dottoresse che hanno isolato il virus in Italia sono precarie a 1.000 euro al mese? Occorre forse un'epidemia? Mah, non lo so veramente.

C'è il problema, di cui leggevo stamattina sulla Rete, in relazione al prossimo decreto-legge, della carenza dei dispositivi medici individuali (articolo 34) per cui possono non riportare il marchio CE, ma l'autorizzazione dell'Istituto superiore di sanità. Ebbene, credo che forse si dovrà rivedere tale disposizione perché gli operatori sanitari stamattina non erano molto d'accordo.

Comunque, colleghi, da medico sono esterrefatta da quella che è stata la folle gestione della comunicazione. L'unico lato positivo di questa folle gestione è che, visto che ormai siamo un Paese di infettivologi, epidemiologi - figure che negli ospedali mancano, ma che a livello mediatico abbondano sempre - ci si è accorti dell'influenza stagionale che ha fatto stare a letto l'anno scorso più di 5 milioni di italiani, perché solo il 45 per cento della popolazione si vaccina e non si riesce a raggiungere il 75

per cento delle vaccinazioni. Mi ha stupito l'assordante silenzio dei no-vax. Mi ha davvero stupito molto perché adesso tutti sono in attesa del vaccino.

Credo che Forza Italia abbia dimostrato la propria responsabilità, sedendosi ai tavoli col Governo; certo ci dovrebbero essere delle misure operative. Abbiamo fatto delle proposte, anche ieri con il logo Italyes; il nostro Paese deve essere difeso da questo Governo. Bisogna immediatamente, come ha detto il presidente Berlusconi, rivedere il Patto di stabilità in Europa e farlo sospendere. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Fate in modo che queste proposte non vengano chiuse in un cassetto, ma soprattutto fate presto, perché le imprese e i lavoratori non possono più attendere e se calcoliamo che chi paga le tasse nel Paese per sette mesi, paga le tasse, lavora per pagare le tasse, gli altri cinque mesi per mantenere se stesso e la sua famiglia. E adesso gli togliamo pure due mesi di lavoro; basta guardarsi in giro, è tutto vuoto. Cerchiamo di essere rapidi.

Concludo con un appello al ministro Di Maio; non parli più, per favore, di «coronavairus» e non faccia dichiarazioni, come quella di ieri, dicendo che ha suggerito ai nostri ambasciatori nel mondo di difendere l'immagine dell'Italia. È il Ministro di tutti gli italiani: si vergogni! Ci sono dodici italiani bloccati ad Asmara. *(Proteste dal Gruppo M5S).* Dodici italiani, tra cui anche bambini, bloccati, senza fare il tampone. Che la Farnesina li faccia tornare a casa! *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, con questo intervento vorrei fare un po' di chiarezza rispetto alle tante notizie, alcune affidabili e altre molto meno, che si sentono in merito al coronavirus. Ad ascoltare alcuni siamo di fronte ad una malattia che decimerà la popolazione mondiale, secondo altri è una semplice influenza. Qual è la verità? La realtà, come spesso accade, sta nel mezzo. Questo è un virus respiratorio, ma è la prima volta che infetta l'essere umano e quindi non abbiamo risposte immunitarie. È successo già con altri virus influenzali naturalmente, la storia dell'uomo ne è piena. Certo è che la medicina negli anni ha fatto passi da gigante, anche se la medicina non è e non può essere una scienza esatta. Non esistono due individui identici, neanche i gemelli monozigoti; ogni essere umano è il prodotto di un libretto d'istruzioni, il nostro DNA, composto da ben 36 volumi, i nostri cromosomi, per un totale di 20.000 parole conosciute, i geni, e 3,2 miliardi di caratteri, le coppie di basi che compongono il DNA. Il risultato dipende in parte anche da chi monta il tutto, il cosiddetto fattore ambientale.

Insomma, abbiamo ancora tanto da scoprire sull'argomento, ma anche se non abbiamo una cura e non abbiamo un vaccino, oggi riusciamo a curare i sintomi, nella maggior parte dei casi con successo.

Non avendo anticorpi per difenderci, però, anche oggi siamo più facilmente esposti a forme gravi di polmonite, soprattutto le persone anziane, i soggetti più fragili, con patologie pregresse. Quello che sappiamo è che dobbiamo proteggerci con gesti semplici, come lavarci le mani, con comportamenti attenti, come si legge nel decalogo del Ministero della salute. Se avete sintomi influenzali, state a casa, non è il momento di essere stacanovisti, non recatevi al pronto soccorso, ma chiamate i numeri di emergenza dedicati. Sappiamo che l'80 per cento delle persone che si ammala ha sintomi lievi, il 20 per cento delle criticità. Allora il nostro compito oggi è di ridurre il più possibile quel 20 per cento che ha bisogno di cure ospedaliere, il 5 per cento del quale di cure intensive. Dobbiamo abbassare il più possibile il numero delle persone contemporaneamente infette, per permettere al nostro Servizio sanitario nazionale di operare nel migliore dei modi, come ha sempre fatto. Ecco il perché dell'allarme globale e delle misure messe in atto dal nostro Governo: guadagnare tempo per garantire a tutti le migliori cure possibili e il maggior tasso di guarigione possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

È per questo che in questa fase non possiamo né dobbiamo abbassare la guardia. È necessario continuare con le misure di contenimento dell'infezione per garantire l'ottimale funzionamento del nostro eccellente - lo voglio sottolineare - Sistema sanitario nazionale. È un discorso semplice, quanto importante: meno persone contraggono il virus, meno saranno i malati ospedalizzati e quelli in terapia intensiva. I numeri vanno tenuti bassi e l'unico sistema per ottenere questo è contenere i contagi in tutti i modi possibili. A tal fine abbiamo adottato misure che prevedono la limitazione di alcune libertà individuali e alcuni disagi per una parte della popolazione, ma la motivazione è la salute collettiva e

direi che nessuno di noi può avere dubbi in merito.

Ugualmente non possiamo dubitare di avere agito tempestivamente e nel modo corretto, non sulla scia delle emozioni, ma in base a dati valutati continuamente con l'aiuto dei migliori esperti del settore, di organismi tecnico-scientifici a ciò deputati. Abbiamo agito con la necessaria flessibilità, per adattare le azioni al mutare delle condizioni e delle circostanze. Ce l'hanno riconosciuto anche l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Unione europea, che nei giorni scorsi hanno affermato che «le autorità italiane stanno attuando misure in linea con la strategia di contenimento globale: hanno dovuto prendere decisioni risolutive, ma corrette».

A questo decreto-legge, che riguarda i primi interventi di natura sanitaria, ne seguono altri, di natura economica e di perfezionamento di questo stesso, con suddivisione del territorio nazionale in fasce e interventi mirati in base alle necessità e di volta in volta modulabili, a dimostrazione dell'adattabilità al mutare delle condizioni e delle azioni via via necessarie.

Ci auguriamo che quest'emergenza passi in fretta, ma in ogni caso le misure che stiamo mettendo in atto sono quelle giuste per affrontarla. Lo Stato c'è e ha agito in fretta e nel migliore dei modi: non è il momento di fare polemiche e di accuse reciproche; non è il momento nemmeno di sentire un Presidente di Regione, secondo qualcuno uno dei migliori d'Italia, dichiarare che tutti abbiamo visto i cinesi mangiare topi vivi. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Il nostro Servizio sanitario nazionale non smette di essere tra i migliori al mondo per la presenza del coronavirus: va solo aiutato a reagire nel modo più idoneo e siamo qui proprio per questo. Il decreto-legge in esame va esattamente in quella direzione e il Governo ha già annunciato interventi di potenziamento del personale e delle strutture necessarie per continuare a garantire a tutti le migliori cure possibili.

Invito infine tutti a informarsi solo attraverso canali ufficiali e a diffidare di notizie non adeguatamente documentate e accertate. Mi avvio a concludere con un pensiero a tutti i cittadini in quarantena, a chi è in ospedale, alle persone e alle famiglie che hanno avuto a che fare con questo virus e agli amministratori locali alle prese con quest'emergenza.

Concludo con un doveroso ringraziamento alle migliaia di persone impegnate quotidianamente ad affrontare l'emergenza in prima linea (personale medico, infermieri, tecnici, operatori del 118 e personale sanitario), a tutti coloro che compongono il nostro validissimo Sistema sanitario nazionale, una risorsa tra le migliori d'Europa, che tutti dobbiamo difendere e potenziare e che situazioni come questa mostrano quanto siamo fortunati ad avere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,28)

[PRESIDENTE](#). È iscritta a parlare la senatrice Sbröllini. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli membri Governo, colleghe e colleghi, anche io mi voglio immediatamente rivolgere al Governo, in modo particolare al vice ministro Sileri, al ministro Speranza e a tutti coloro che in queste settimane e in questi giorni stanno portando avanti un lavoro straordinario.

Il mio ringraziamento di cuore va in modo particolare a tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri e operatori socio-sanitari) che assistono gli anziani nelle case di riposo, al mondo del volontariato, a tutte le Forze dell'ordine, alla Protezione civile, alla Croce rossa italiana e a tutti coloro che, anche sui territori, stanno affrontando la situazione, a cominciare dagli amministratori locali, per arrivare alle strutture territoriali, impegnati ventiquattr'ore su ventiquattro per questa grave emergenza sanitaria.

Occorre evitare polemiche e strumentalizzazioni, perché, come abbiamo detto nei giorni scorsi, quando questo momento difficile e complesso sarà superato, avremo modo di capire dove ci sono stati degli errori e dove si è sbagliato, ma non è questo il momento. Vorrei però ricordare a chi prima di me ha fatto alcuni passaggi polemici, che forse anche taluni Presidenti di Regione, nei giorni scorsi, non hanno dato un'immagine positiva rispetto a quanto sta succedendo. *(Applausi dai Gruppi IV-PSI e M5S)*. Penso al Presidente della Regione Lombardia e al Presidente della Regione Veneto: non è stata un'immagine positiva quella che ha girato per tutto il mondo. *(Commenti della senatrice Rizzotti)*.

Non voglio fare ulteriori polemiche. Oggi serve dare dignità e tornare ad avere un'immagine positiva del nostro Paese. Ben vengano quindi tutti gli appelli per recuperare un'immagine positiva dell'Italia

nel mondo. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*). A nostro avviso servono quindi un'informazione capillare e una comunicazione istituzionale molto forte e precisa. Forse serve un'unità di crisi, un comitato scientifico, un comitato di esperti a livello governativo, che possa ancor meglio diramare un'informazione chiara e precisa. Lo dico anche in questo caso senza troppe polemiche: forse è stato fatto troppo allarmismo mediatico. (*Applausi del senatore De Vecchis*). Si sono generati panico e paura: forse non era il caso di dare ai nostri cittadini un'informazione in quel modo. Faccio un appello innanzitutto ai media nazionali: attenzione a quando diamo le notizie, perché prima di tutto c'è la tutela della salute, ma dobbiamo pensare anche all'economia del Paese, a tutte le persone che ogni giorno operano, non solo in Italia, ma nel mondo e rendono questo Paese grande e straordinario. (*Applausi del senatore De Vecchis*). Dobbiamo essere molto attenti e noi - istituzioni, Governo e Parlamento - abbiamo una responsabilità in più.

Prima di tutto viene la tutela della salute e anche noi ci stringiamo alle famiglie colpite, che hanno perso i loro cari in questi giorni. Anche dal Gruppo Italia Viva-P.S.I. e da tutto il Parlamento va un abbraccio di sostegno forte a tutte le famiglie colpite, a tutte le persone che oggi sono contagiate e sono negli ospedali e a tutte le famiglie, alle Regioni e alle zone colpite, ormai credo in tutta Italia, a cui veramente siamo vicini e solidali. L'intero Paese ha dimostrato ancora una volta grande solidarietà, perché il nostro è un Paese bellissimo, fatto prima di tutto di risorse umane. A loro non solo siamo vicini, ma dobbiamo dare delle risposte, che siano prima di tutto nelle parole dei nostri esperti scienziati e virologi, a cui anche dal Parlamento va un grazie infinito. Sappiamo infatti che stanno lavorando con notevole dedizione e che in questo momento ci sono ben 20 vaccini su cui in varie parti del mondo, si sta lavorando per cercare di bloccare il virus. Devono essere costoro, prima di tutto, a dare un'informazione corretta.

Chiedo pertanto un controllo e un monitoraggio sui *social*, per le troppe *fake news* che stanno girando e che possono purtroppo trovare terreno fertile in tanti cittadini; credo che un monitoraggio attento sui *social* sia assolutamente necessario dal punto di vista istituzionale.

Contemporaneamente alla tutela della salute, dobbiamo pensare anche ai nostri imprenditori e al mondo del lavoro tutto. Dobbiamo occuparcene tempestivamente, con i due decreti-legge che andremo a convertire nelle prossime ore (sul coronavirus e sul cuneo fiscale), a cominciare dalle Regioni più colpite, quelle del Nord, che in questi giorni stanno vivendo giornate veramente durissime. Penso ai nostri imprenditori, agli artigiani e a tutto il mondo del lavoro autonomo, che sono messi veramente a dura prova, nonché alle migliaia di piccole e medie aziende di tutti i settori, nessuno escluso, che stanno soffrendo tantissimo la crisi, e alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Noi vogliamo dare il nostro contributo, come stiamo facendo in queste settimane in maniera molto positiva. Come Italia Viva-P.S.I., abbiamo offerto un pacchetto di proposte al Governo e siamo contenti che molte di queste abbiano trovato un esito positivo all'interno delle misure che saranno varate nelle prossime ore. Penso che tutto questo lavoro sia fondamentale, perché non dobbiamo abbassare la guardia da alcun punto di vista, dallo sblocca cantieri a un piano di investimenti e di risorse da utilizzare subito.

Lo avevamo già detto nei mesi scorsi, quando abbiamo presentato il nostro pacchetto di proposte sugli investimenti e sulle infrastrutture: commissari straordinari per le opere strategiche, norme per evitare l'allungamento delle tempistiche legate ai ricorsi, ripristino della missione Italia Sicura e Casa Italia, edilizia scolastica, semplificazione e snellimento burocratico, norme per i porti, la logistica e gli aeroporti. Sono tutte misure che possono essere adottate subito. Il nostro presidente Matteo Renzi ha portato avanti ieri un'altra proposta di grandissimo buon senso: esprimendo solidarietà, vicinanza e sostegno a tutte le aziende e alle famiglie coinvolte da questo momento difficilissimo, ha ricordato il bisogno di bloccare per tutto il 2020 le rate dei mutui, che altrimenti i nostri imprenditori e le nostre famiglie dovrebbero continuare a pagare. Anche questo è un piano che possiamo adottare subito. Quindi va bene la flessibilità, ma prima di tutto chiediamo liquidità all'Unione europea, perché sappiamo che l'Unione europea ha questa liquidità e può sostenere le banche, che poi sono quelle che dovranno aiutare le aziende e le famiglie nella sospensione dei mutui per tutto il 2020.

Signor Presidente, se mi concede solo trenta secondi, vorrei ricordare - l'abbiamo proposto ieri in

questo pacchetto - la carta degli acquisti, con le misure varate dal ministro Bonetti, e un'altra proposta di buon senso della collega Annamaria Parente (ne ha parlato ieri) sulla cassa integrazione in deroga. Anche questo deve essere un meccanismo unitario capace di aiutare immediatamente tutte le lavoratrici e i lavoratori in difficoltà. Credo che Italia Viva-P.S.I. continuerà a dare tutto il suo aiuto, il suo contributo e la sua collaborazione al Governo e mi auguro che, come tutto il Paese sta dimostrando unità, solidarietà e senso del dovere, anche oggi da questo Parlamento si possa trasmettere qualcosa di compiuto e utile ai nostri cittadini. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

URSO (Fdi). Signor Presidente, Fratelli d'Italia sin dall'inizio si è mossa con grande senso di responsabilità proprio perché consapevole dei gravi rischi di cui corre il nostro Paese più di qualunque altro Paese in Europa.

Che qualche grave errore sia stato commesso è evidente a tutti; che qualche grave errore sia stato commesso nel sottovalutare prima il pericolo è evidente a tutti; che qualche errore sia stato commesso nel creare eccessivo allarmismo è evidente a tutti e lo hanno detto anche esponenti della maggioranza in questa sede. Delle responsabilità di quanto accaduto avremo tempo di parlarne a crisi superata; oggi dobbiamo capire come uscire dall'angolo perché è chiaro a tutti che oggi l'Italia appare nel mondo come il Paese che ha propagato il pericolo, il Paese untore.

Se avessimo posto in quarantena da subito, come fu consigliato, tutti coloro che provenivano dai Paesi colpiti e, cioè, dalla Cina, forse non saremmo poi stati - paradosso - noi ad essere sottoposti a quarantena dalla Cina. In questo modo il messaggio che passa nel mondo è che l'Italia è il focolaio della crisi. Tale messaggio deve essere combattuto subito e in maniera unitaria. Abbiamo apprezzato il fatto che ieri, quando Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno denunciato per i primi la campagna di aggressione condotta contro l'Italia da una televisione francese, il Governo abbia subito reagito in maniera unitaria. Però, come ci dice l'ideogramma cinese, in ogni crisi vi è anche un'opportunità.

L'ideogramma cinese della crisi è simile a quello dell'opportunità. Qual è l'opportunità che ci viene da questa drammatica lezione che incombe sull'Italia? La prima lezione e la prima opportunità che tutte le forze politiche devono capire è che, quando l'Italia è minacciata, bisogna essere responsabili e uniti nella reazione. Noi un piccolo esempio l'abbiamo dato in questa occasione. Ci auguriamo che anche le altre forze politiche e, soprattutto, la maggioranza comprendano che bisogna essere uniti e reagire insieme quando l'Italia è sotto attacco.

La seconda lezione riguarda le emozioni. I dati scientifici sui vaccini sono emblematici. Uno studio scientifico pubblicato il 31 luglio del 2019, a firma di otto grandi luminari italiani (tra cui proprio Walter Ricciardi), ci dice che, in relazione ai vaccini mancati, negli anni 2013-2017 - lo dico quasi sottovoce - ci sono stati 80.000 morti in Italia come conseguenza dell'influenza, di cui 24.981 solo nell'ultimo anno analizzato (l'inverno del 2016-2017). Quindi, l'altra grande lezione è che bisogna smettere di alimentare le emozioni, per esempio, contro i vaccini e la scienza perché il nostro Paese ha già pagato troppo per questa tendenza della politica a strumentalizzare. *(Applausi dal Gruppo Fdi e della senatrice Rizzotti).*

La terza lezione che dobbiamo trarre da tutto ciò è che bisogna reagire con tempestività. Quando si parla di mondo globale, si parla di villaggio globale. Se avessimo reagito insieme, e subito, con la quarantena, non ci saremmo ritrovati sotto quarantena. Se avessimo reagito, e subito, con una comunicazione efficace, non ci saremmo ritrovati soggetti ad una campagna di comunicazione aggressiva da parte di altri Paesi.

Infine, la quarta lezione che dobbiamo trarre è che bisogna reagire subito sul piano economico, perché la vera crisi, economica e sociale, è dietro l'angolo. Già i dati di gennaio erano inquietanti: 40.000 disoccupati in più e una crescita di appena lo 0,3 per cento. I dati che ci preannunciano gli indici di statistica sono terrificanti. L'Italia rischia di entrare in recessione e di trascinare nella recessione il resto d'Europa.

Per reagire a questo e per fare di questa crisi un'opportunità, bisogna che la classe dirigente del nostro Paese sappia essere unita nelle prossime settimane, non reclamando qualche sforamento del *deficit*, che poi dovremmo comunque ripagare perché aumenta il debito pubblico e lo *spread*, ma cambiando il

paradigma europeo che questa crisi ha messo a nudo. *(Applausi dai Gruppi FdI e FIBP-UDC).*

Noi dobbiamo andare in Europa, forti di quanto stiamo subendo, per chiedere, insieme agli altri, che cambi la politica europea sugli investimenti e sulla stabilità, oggi più che mai. *(Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Romeo).*

Proprio perché l'intera Europa rischia di andare in recessione con noi, nella terza e più grave recessione globale di questi anni, è il momento per rimettere in discussione i fondamentali di un'Europa fallace, che non riesce ad essere protagonista nelle condizioni globali, perché si è legata le mani sul piano degli investimenti e dello sviluppo. Quelle mani, oggi, noi dobbiamo liberarle. *(Applausi dal Gruppo FdI e della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittella. Ne ha facoltà.

[PITTELLA](#) (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, questa è la prima risposta importante che dà il Governo e che dà il Parlamento, spero in forma unitaria. È un momento difficile sul piano sanitario, sul piano economico e sociale, sul piano della fiducia e della proiezione della nostra Italia nel mondo. Servono razionalità e serenità. Né panico né sottovalutazione.

Siamo di fronte a realtà preoccupanti, ma non all'Apocalisse di Giovanni, e cavalcare la psicosi è irresponsabile. Il mio Gruppo, il mio partito, chiede a ciascuno di concorrere ad uno sforzo collegiale, solidale, responsabile. Ci sarà tempo, se vorremo, per riprendere la lotta politica, ma oggi no, amici. Oggi si risponde uniti.

All'Unione europea dobbiamo chiedere alcune cose. Innanzitutto, occorre rendersi conto che siamo nel tempo della imprevedibilità e della relazionalità. E nel tempo della imprevedibilità e della relazionalità non si può rispondere con strumenti anchilosati e burocratici.

In secondo luogo occorre un reale coordinamento delle politiche sanitarie e dei protocolli sanitari dei 27 Stati membri. Terzo: l'immediata attivazione del fondo di solidarietà per le catastrofi. E questa è una catastrofe. Quarto: rendere flessibili tutti i parametri economico-finanziari per consentire la spesa necessaria per l'emergenza e per il sostegno al contenimento della crisi economica, sociale e produttiva e per il sostegno alla ripresa economica. Infine, dobbiamo chiedere all'Unione europea - non sembri un argomento fuor d'opera - ma di intervenire immediatamente in Africa che, per la sua carenza di infrastrutture sanitarie, può diventare una grande polveriera virale per tutti noi. Intervendiamo quindi in Africa, anche e soprattutto nel nostro interesse.

Infine, colleghe e colleghi, questa crisi richiama la finitezza del nostro essere umani e deve insegnare a ciascuno di noi che il nostro tempo ha un limite e va speso per il bene comune, per coltivare valori e principi di rispetto tra noi, di amore verso gli altri, verso la vita, di unità contro le forze del male, di rimozione di depositi di egoismo, di superbia, di altezzosità che rendono questa vita meno degna di essere vissuta. Usciremo insieme da questo tunnel, come abbiamo saputo fare in tornanti ancora più difficili della nostra storia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

[CATTANEO](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, gentili colleghi, anche io mi associo agli interventi che chiedono capacità di ragionamento, studio, valutazione quotidiana della situazione, trasparenza verso i cittadini, atteggiamento serio, non omertoso.

Credo che siamo tutti colpiti da quanto sta accadendo, da come la nostra vita sia cambiata nelle ultime due settimane. Colpisce e sicuramente ci fa soffrire vedere il nostro Paese sotto questa enorme pressione sanitaria, economica, sociale e politica a causa di un virus sconosciuto che sta spaventando il mondo, ma questa è la dura realtà e di fronte ad essa mi interessa capire quali strumenti abbia il nostro Paese per fronteggiare e contenere questa emergenza. Mi vengono in mente tre strumenti, ovviamente mi focalizzerò sull'aspetto sanitario.

Il primo è che mi rassicura pensare al nostro Sistema sanitario nazionale, mi incoraggia pensare alla collaborazione tra scienziati, personale sanitario, istituzioni sanitarie e politiche; mi incoraggia vedere i nostri ospedali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, in campo insieme per farsi carico della salute dei cittadini. Mi vien da dire che siamo attrezzati, non siamo a digiuno di procedure; la stessa Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto all'Italia l'aderenza a tutte le raccomandazioni; abbiamo scelto la strada della trasparenza, sono stati fatti molti

tamponi, trovati molti casi: questa di nuovo è la dura realtà.

Il secondo strumento a cui penso sono le procedure di contenimento, le strategie per schiacciare la curva epidemica. Ho capito che dobbiamo concentrare la nostra attenzione verso le prossime due o tre settimane. Lì ci giochiamo tutto, perché le statistiche ci dicono che ogni contagiato è come una biglia che ne colpisce altre due, contagiandole (un po' di più di 2). Le misure che votiamo oggi e le prossime che il Governo sta già mettendo a punto hanno esattamente l'obiettivo di rallentare questo effetto di biglie che - attenzione - è esponenziale: è l'esponenzialità che ci preoccupa, quella delle prossime due o tre settimane. L'obiettivo è proprio di rallentare l'effetto di queste biglie per schiacciare la curva dei contagi, diluirli, distribuirli nel tempo, nel territorio, dando la possibilità ai nostri ospedali pubblici e privati di farsi carico di tutto ciò.

Certo non basta un decreto-legge per ottenere questo obiettivo: serve davvero una comunicazione rivolta al Paese e serve che il Paese e i cittadini sappiano anche loro farsi carico della responsabilità per far fronte comune e condividere questo momento. Se non collaboriamo tutti, rischiamo davvero di avvicinarci a un precipizio.

Infine, mi viene da dire che il terzo strumento a nostra disposizione è la scienza: possiamo imparare qualcosa da questo tragico momento, per essere meglio preparati in futuro. Pensate che è la seconda volta che un pipistrello ci passa un virus: ciò significa che possiamo studiare il perché, possiamo studiare questi meccanismi - la prossima volta, magari, sarà un altro animale - possiamo studiare il fenomeno del contagio, ricercarne l'origine, gli effetti, la cura e il vaccino, che è quanto tutti desiderano.

In tutto questo, colleghi, non ci sono credenze, non ci sono opinioni, non ci sono approcci alternativi che tengano. Ci sono i virus, c'è la biologia, la clinica, la ricerca, la statistica, l'immunologia, l'epidemiologia. Per essere preparati alle emergenze dobbiamo cominciare con l'essere in grado di coltivare questo sapere - quindi anche il sapere biomedico, la ricerca e la conoscenza - in tempo di pace.

Come Paese siamo avvantaggiati, perché abbiamo intelligenze, capacità e giovani pronti a studiare per tutti noi. La mia domanda a voi è come assicuriamo la ricerca al Paese.

Tornando alla situazione attuale, oggi il professore Alberto Mantovani sul «Corriere della Sera» ci ricorda che minimizzare i rischi è scientificamente sbagliato, oltre che pericoloso.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,58)

(Segue CATTANEO). Credo che in questa nuova situazione la politica tutta, le istituzioni, il Governo e il Parlamento debbano mantenere, nella gestione delle misure di contenimento, un atteggiamento razionale e modulare, non emotivo, alimentando la fiducia dei cittadini con la trasparenza. Fiducia è la parola chiave: fiducia tra Stati, organizzazioni, istituzioni, media, studiosi e cittadini. Questa fiducia si alimenta non nascondendo nulla di quel che accade, ma, al contempo, assumendosi la responsabilità di non esasperare - per *click*, interesse, controllo sociale o pura incoscienza - le paure innate presenti in ciascuno di noi. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), M5S, PD e IV-PSI e del senatore Schifani).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il dibattito di questa mattina qui in Senato è stato utile perché si sono confrontate opinioni differenti.

Mi piace ripartire anche da una considerazione fatta la settimana scorsa dal senatore Casini: noi dobbiamo fare la nostra parte, non dobbiamo sostituirci ai medici e agli esperti che definiscono le regole che vanno seguite in questo momento per evitare il contagio. Tuttavia, nel nostro fare politica abbiamo il dovere ovviamente di governare, di fare in modo che chi governa si assuma le sue responsabilità.

Sentendo gli interventi di questa mattina, signor Presidente, in sintesi estrema mi viene da dire che sarebbe stato corretto, non solo politicamente, ma anche onestamente, ammettere la superficiale sottovalutazione della situazione tenuta nella fase iniziale di questa grave infezione da parte del Governo. Vede, Presidente, ha senso proporre una tregua di buon senso a tutte le forze politiche, ma occorre anche, con buon senso, assumersi le proprie responsabilità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-*

PSd'Az). Invece abbiamo udito interventi che hanno l'insopportabile denominatore comune di chi pretende il consenso all'azione di Governo da parte delle opposizioni, senza che il Presidente del Consiglio dei ministri debba assumersi alcuna delle sue gravi responsabilità. Noi, infatti, ricordiamo quella domenica in cui il presidente Conte trascorse tutta la giornata passando da uno studio televisivo all'altro: quella non fu rassicurazione, ma fu una gestione esasperata della propria immagine, a discapito della credibilità del Paese, e questo è inaccettabile. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

Presidente, anticipo già che voteremo a favore su tutti gli emendamenti di buon senso che verranno proposti all'Assemblea del Senato su questo provvedimento nelle prossime ore, perché qualsiasi azione di buon senso che dia certezza ai nostri concittadini sarà da noi sostenuta. Questa è la responsabilità che si deve chiedere a chi siede in Parlamento: di guardare all'interesse e al bene dei cittadini. Ma certamente non faremo sconti. Passerà questo contagio, supereremo anche questa situazione, ma chi ha avuto la responsabilità di Governo deve responsabilmente rispondere delle proprie manchevolezze.

Speriamo che serva di lezione. Ancora oggi sentivamo nelle cronache dei giornali le parole del professor Burioni, che ricordava quanto sarebbe stata importante un'azione più determinata nel bloccare qualsiasi rischio di diffusione del contagio nei primi giorni, nelle prime settimane nelle quali era chiaro che il contagio in Cina non era una cosa episodica e locale, come ci avevano fatto credere, invece, le autorità cinesi.

Signor Presidente, siamo di fronte a un primo provvedimento, cui seguirà - ci dicono - anche uno economico; avremmo voluto avere già delle risposte in questi termini ieri sera. Sappiamo che il confronto di ieri a Palazzo Chigi è stato deludente, perché si è parlato solo delle misure di repressione e di contenimento del contagio, rinviando ancora le risposte che devono essere già date sulle gravissime ricadute economiche che questo contagio sta portando al nostro Paese. Ci preoccupa e ci angoscia la salute dei nostri concittadini, ma ci preoccupa e ci angoscia anche la salute economica del Paese per il prossimo futuro. Su questo pretendiamo dal Governo risposte all'altezza della situazione.

Signor Presidente, non è sfuggito alla nostra attenzione che ieri il ministro Amendola, venendo in 14a Commissione, ha riferito del fallimento sostanziale del vertice del 20 febbraio scorso, nel quale i Paesi europei si sono dimostrati ancora una volta litigiosi e inconsapevoli dell'importanza di rivedere la gestione economica e finanziaria dell'Unione europea. Sia chiaro a tutte le forze di Governo che questa è la prova del nove della tenuta dell'intera Unione europea. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

O ci sarà una risposta seria - e per "seria" intendo dire non la liberatoria del «fate maggiore deficit e pagate coi vostri soldi e coi debiti delle prossime generazioni i problemi che adesso l'Italia ha», ma una risposta che tenga conto che questo non è, come già altri in passato, un problema nostro, ma di tutta l'Europa - oppure sarà l'ennesima dimostrazione che il sistema europeo è totalmente fallito. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Che questo possa essere il rischio all'orizzonte lo conferma anche il ministro Provenzano, che proprio poche ore fa rilasciava dichiarazioni estremamente euroscettiche. Non è una conversione, ma una presa d'atto della realtà. Noi su questi temi abbiamo già espresso la nostra opinione da tempo e credo che una riflessione, anche a seguito della Brexit, sarebbe stata più saggia e opportuna, anche da parte delle forze di Governo che sostengono il governo europeo, nel quale oggi siede anche l'onorevole Gentiloni Silveri.

Innanzitutto occorre dare ai nostri concittadini certezze, sicurezza e rassicurazioni; rassicurazioni che devono essere date a tutti, Presidente, agli imprenditori, agli operatori sanitari, ai nostri amministratori, ai Governatori delle nostre Regioni e a tutti i loro collaboratori, che in questo periodo sono stati impegnati in una battaglia che non ha visto eguali nella storia repubblicana. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Francamente, Presidente, ci è apparso indecoroso assistere a critiche e addirittura ad accuse, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti degli operatori sanitari, in particolare dell'ospedale di Codogno. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Sappiamo che su queste persone, a cui diamo la nostra massima solidarietà e a cui daremo tutto l'appoggio che va dato, sono state addirittura aperte indagini da parte della magistratura. Non è così che si rassicura il Paese, non è così che ci si

dimostra all'altezza della responsabilità di Governo che - ricordiamocelo - comporta onore ma anche onere ed averne consapevolezza è la prima dimostrazione che deve dare chi chiede, da parte del Governo, sostegno a tutto il Parlamento per la propria azione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Presidente, ci è apparso indecoroso leggere, nelle scorse ore, che il sostegno che il Governo intende dare, a partire dalle zone rosse, è di 500 euro alle partite IVA. Parliamo di un Paese, di un Governo che ha messo a disposizione di chi non lavora 700 euro con il reddito di cittadinanza. È indecoroso! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* È indecoroso semplicemente da pensare ed è indecoroso da dichiarare da parte di chi governa questo Paese. Se la risposta sarà maggior *deficit*, non saremo certamente dalla parte di questo Governo e non sosterrremo il provvedimento. La risposta deve essere all'altezza di dare la certezza a questo Paese, che oggi vede nelle proprie attività produttive, nel lavoro fatto con le mani, nel manifatturiero che si ferma, negli agricoltori che non trovano spazio per il loro prodotto, certezza di poter riprendere con il Governo dalla loro parte. Quando chiediamo ai nostri operatori economici di pagare, per le partite IVA vale il redditometro, ma quando poi, come in questa fase, il Governo deve dar loro una mano: deve ricordarsi che, come chiedeva le tasse, oggi quei lavoratori, quelle imprese e, quegli agricoltori vanno sostenuti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Non banalizziamo il tutto dicendo che il telelavoro, il lavoro a distanza può essere una soluzione, perché questo è un Paese manifatturiero, che trova la propria ricchezza nelle mani, nel lavoro nelle fabbriche e se si fermano le fabbriche, si ferma il Paese e questo, Presidente, non dobbiamo consentirlo.

Avremmo voluto vedere qui in Aula non solo il vice ministro Sileri, a cui diamo rispetto per l'impegno che sta mettendo, ma una rappresentanza del Governo anche per la parte economica, perché sappiamo benissimo che la seconda fase è la più grave, che arriveremo ad affrontare nei prossimi mesi (e temo non solo nei prossimi mesi), sarà la grave emergenza economica. Come ha detto correttamente il senatore Bagnai, occorre un piano Marshall: vice ministro Sileri, lo riporti al Governo. Occorre un piano Marshall, non un pannicello caldo. Occorre dare, fin da adesso, la certezza alle nostre imprese, che avranno a disposizione tutte le risorse che occorrono per continuare la loro attività economica, perché questo è un Paese che non si piega, ma è un Paese che non deve dimenticare che oltre a questa emergenza ne ha già altre aperte: l'Ilva, l'Alitalia, Air Italy, tutti gli artigiani e gli imprenditori che sono ad aspettare una ripresa dell'economia e che si vedono arrivare un'altra mazzata sulla testa.

Presidente, noi saremo dalla parte dei cittadini, saremo dalla parte dell'Italia che non si vuole fermare. Occorre dare queste certezze al Paese, ma lo ribadiamo: non facciamo e non faremo sconti, perché insieme alle risposte di emergenza e ai divieti di queste ore, occorre anche una fortissima risposta economica per consentire al Paese di rialzarsi. Collaborazione sì, Presidente, ma non tacendo sul da farsi e sulle necessarie risorse adeguate che devono essere messe in campo, perché è il momento del fare e sul fare noi ci distingueremo sempre, come si sono distinti in queste ore e in questi giorni i cittadini lombardi, gli operatori sanitari del Veneto e gli operatori di tutte le altre Regioni coinvolte in questa gravissima emergenza. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

[ROMANO](#) (M5S). Signor Presidente, in questo momento abbiamo a che fare con un virus con una forte propensione a mutare e ad adattarsi. Solo quando l'immunità di popolazione avrà raggiunto un certo livello, allora il virus comincerà ad essere trasmesso con maggiore difficoltà. Una caratteristica di questo virus è quella di essere molto contagioso. Il COVID-19 non è la peste nera, ma non è neanche una banale influenza.

L'influenza stagionale ha un non trascurabile tasso di mortalità, ma la popolazione è in gran parte immune (per pregresse infezioni, parzialmente crossprotettive verso le nuove varianti e per la vaccinazione). In un tale contesto, il virus influenzale serpeggia fra la popolazione e colpisce una frazione minoritaria delle persone senza incidere in modo significativo sulla forza lavoro di un Paese. Il COVID-19, al contrario, non ha memoria immunologica o immunità di gregge. Per tale motivo il virus, senza misure di controllo, avrebbe un andamento epidemico, arrivando a interessare una larga fascia della popolazione ricettiva prima di cominciare a rallentare la progressione. Questo significa che, anche in assenza di forme gravi, una gran parte della popolazione in età lavorativa sarebbe

bloccata per settimane con immaginabili ripercussioni sull'economia nazionale. Quindi, ben vengano le misure di restrizione attualmente in uso per arginare almeno i principali focolai epidemici.

COVID-19 causa forme gravi che richiedono il ricovero nel 15-20 per cento dei casi. Si tratta di polmoniti che vengono curate in terapia intensiva per diversi giorni con l'ausilio della respirazione assistita. E anche i quarantenni o i cinquantenni, una parte cospicua della forza lavoro, potrebbero avere necessità della stessa terapia.

Provate a chiedervi quanti letti per terapia intensiva ci sono nelle Province italiane e quanti di questi sono già giustamente occupati da pazienti che hanno subito operazioni chirurgiche, traumi, ustioni. Da qui la necessità di applicare tutte - e sottolineo tutte - le misure utili ad arginare l'espandersi dei focolai epidemici, anche se vengono percepite come eccessive, considerato peraltro che il nuovo virus è molto contagioso e può essere definito come un pandemico potenziale, perché è in grado sia di causare polmoniti gravi sia di uccidere persone immunodepresse. Il virus è oltretutto caratterizzato da un ulteriore fattore di rischio: il lungo periodo di incubazione, fino a due o anche a tre settimane, a quanto pare, che ne rende praticamente difficilissimo il confinamento per via del possibile stato di portatore sano dei contagiati asintomatici, lievemente sintomatici o non ancora sintomatici.

L'appello che faccio è di essere tutti responsabilmente parte attiva nella comunicazione del rischio, senza allarmare eccessivamente e senza farci prendere dal panico, ma allo stesso tempo senza sottovalutare il problema. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Vi sarete accorti che non tutti i virologi, che quotidianamente affollano le trasmissioni televisive, la pensano allo stesso modo: questo è assolutamente normale, ma la verità è che nessuno sa veramente come andrà a finire.

Il principio di precauzione, se applicato bene, non sarà mai apprezzato abbastanza se poi il problema sanitario non si verifica. Una sottovalutazione del pericolo, al contrario, in presenza di un'epidemia fuori controllo sarebbe una catastrofe. La difficoltà di prendere la giusta decisione è un sottile filo che lega questi due estremi, ed è per questo motivo che le misure adottate con il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio scorso sono quanto mai necessarie e urgenti.

La priorità assoluta è salvare il Sistema sanitario e salvaguardare il personale medico e paramedico, evitando che l'assalto agli ospedali e soprattutto ai servizi di pronto soccorso li renda luoghi tra i più pericolosi, in particolare per il personale, e di maggiore diffusione dello stesso virus.

Inoltre, una strategia necessaria e urgente è quella di realizzare corridoi preferenziali in cui poter canalizzare l'eventuale afflusso di migliaia di casi, o supposti tali, nei prossimi giorni o mesi. *(Brusio).*

Presidente, mi scusi sento un brusio che non mi consente...

PRESIDENTE. Per cortesia, limitiamo il brusio, soprattutto nei posti antistanti l'emiciclo e i banchi del Governo.

ROMANO (M5S). A tal fine, è utile attrezzare rapidamente gli ospedali militari delle grandi città, attualmente quasi inutilizzati, in modo tale da trasformarli in breve tempo in centri di diagnosi, isolamento e smistamento per i casi necessitanti terapia intensiva.

In conclusione, mi sento di dire: facciamo quadrato. E se è vero, come è vero, che ogni comunità si riconosce dalle persone che la compongono e dai comportamenti che la caratterizzano, come in quest'Aula evidentemente, alle misure sociosanitarie e a quelle economiche accompagniamo la capacità di trasmettere una corretta - sottolineo: corretta - informazione, fondata su dati oggettivi e concreti, evitando ogni forma di bieca speculazione politica. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[COLLINA](#), relatore. Signor Presidente, ringrazio gli uffici della Commissione sanità e i colleghi della Commissione, che hanno contribuito in modo positivo alla discussione e all'approfondimento del decreto-legge, dimostrando quell'unità di intenti che nei fatti tanti appelli hanno auspicato, a partire dal presidente Mattarella.

Mi unisco ai ringraziamenti che molti in quest'Aula hanno rivolto a tutti gli operatori della Sanità, delle Forze armate, della Protezione civile e del volontariato. Mi unisco alla vicinanza ai cittadini e alle famiglie colpite dalle conseguenze più gravi del virus.

La situazione è in divenire, comporta la difficoltà di fare un punto definitivo sia sul piano sanitario che sul piano delle ripercussioni economiche dirette e indirette. I decreti quindi e i DPCM seguono l'evolvere della situazione, ma rappresentano iniziative discrete a fronte di uno sviluppo continuo.

Questa considerazione ci fa prevedere il susseguirsi di provvedimenti di natura sanitaria ed economica per dare risposte adeguate e corrispondenti alle condizioni che registreremo. Dovremo lavorare insieme, anche tra Commissioni differenti, per affrontare i prossimi provvedimenti che intrecceranno piani differenti, ma interdipendenti, come il piano sanitario e quello economico.

La pubblicazione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha evidenziato un insieme di contenuti che affrontano e recuperano in molti casi gli aspetti sollevati dagli emendamenti presentati, così come abbiamo potuto verificare nella seduta della Commissione sanità di ieri. Credo che questa sia una valutazione propedeutica a quello che sarà il comportamento che io chiederò di tenere in Aula relativamente al voto degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, ieri in Commissione abbiamo ritirato praticamente quasi tutti gli emendamenti, anche perché molti di essi sono stati accolti nella versione dell'ordine del giorno. Tutti sappiamo che l'ordine del giorno è il livello più basso di accoglienza e di accettazione da parte del Governo, comunque prendiamo atto e siamo grati di quello che è stato fatto. Tuttavia, vorremmo chiedere in questo momento la trasformazione in ordine del giorno anche dell'emendamento 1.12, perché riguarda la garanzia offerta al personale sanitario.

Ci è stato detto che nel prossimo decreto questi elementi di sicurezza del personale sanitario verranno tenuti nella massima considerazione, però, siccome il provvedimento va prima di tutto in Commissione bilancio e noi siamo ridotti soltanto a tre punti dell'intero decreto-legge, non vorremmo essere assorbiti dalla Commissione bilancio e quindi non vorremmo che quelle che sono le garanzie offerte al personale sanitario passassero in secondo piano.

Chiediamo quindi semplicemente di trasformare anche l'emendamento 1.12 in ordine del giorno, che vale come *gentleman agreement* con il Governo, perché poi accolga la massima tutela possibile del personale sanitario.

RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.3, nel quale si chiede il blocco del prezzo dei prodotti igienizzanti, che non dovrebbe superare quello alla data del 31 gennaio 2020. Siamo perfettamente a conoscenza che le aziende producono a pieno ritmo, hanno dovuto assumere anche personale e acquisire materie prime, come ieri il vice ministro Sileri ci ha giustamente illustrato, quindi tali prodotti avranno sicuramente un aumento del prezzo. Deve esserci però un tetto, come a tutti i dispositivi: proprio questa mattina, la Guardia di finanza in una parafarmacia a Napoli ha sequestrato mascherine *lifeguard* che avevano avuto un aumento del 6.150 per cento. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC e della senatrice Faggi*). Le mascherine monovelo hanno avuto un aumento ed erano in vendita al 300 per cento.

Se non è possibile accettare quest'emendamento, chiediamo almeno di trasformarlo in un ordine del giorno, perché ci possa essere un prezzo equo, senza gli sciacalli che speculano. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

SICLARI (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 1.13 sicuramente vuole rafforzare l'unica arma che abbiamo rispetto al coronavirus, ossia la prevenzione, e chiediamo la possibilità di trasformarlo in ordine del giorno.

Esso prevede il *triage* esterno in tutti gli ospedali importanti, con un percorso dedicato solo per la

diagnosi da coronavirus, per tutelare al massimo le nostre strutture sanitarie perché, come sapete, ne abbiamo molto bisogno. Abbiamo visto gli ospedali in Cina: aumentavano le persone infette e diminuivano gli operatori sanitari e i medici che potevano prestare assistenza sanitaria, perché si ammalavano anche loro e molte strutture sanitarie chiudevano. Alla luce di quell'esperienza e di quello che hanno vissuto i cinesi, vogliamo dare il nostro contributo, invitando il Governo a pensare al *triage* esterno in tutte le strutture sanitarie.

Prevediamo poi l'utilizzo degli igienizzanti e la misurazione della temperatura all'ingresso delle metropolitane, degli ospedali, dei treni, dei centri commerciali e degli ipermercati, nonché la sospensione, per tutte le società, del pagamento dei contributi ai lavoratori, in tutte le aziende di tutto il Paese per due mesi, poi da distribuire nei ventiquattro successivi.

Questa è la richiesta che avanziamo con quest'emendamento, che chiediamo venga trasformato in ordine del giorno, sperando che venga accolto dal Governo. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

ZAFFINI (Fdl). Signor Presidente, anche noi raccogliamo il *work in progress* che si è impostato e che il Governo si è dato come metodo di lavoro, nel passaggio dalla Commissione all'Assemblea e nell'analisi da parte della Commissione dei prossimi provvedimenti. Il Governo si è dato questo metodo che da alcuni punti di vista potrebbe essere condivisibile, ma da altri speriamo non sia "a seconda di come viene", quindi con qualche grande perplessità.

Comunque, signor Presidente, in Commissione abbiamo dato la disponibilità al ritiro degli emendamenti e alla trasformazione di alcuni di essi in ordini del giorno e abbiamo dato il voto favorevole al provvedimento e all'individuazione del relatore in Aula.

È evidente che questo è un atteggiamento di fiducia, che tiene conto del fatto che per Fratelli d'Italia viene prima l'interesse nazionale, degli italiani e dell'Italia, dell'interesse di parte e di partito. È un atteggiamento che ieri in Commissione ho definito quasi talamico, nel senso della buona fiducia tra consorti, ma evidentemente non siamo consorti e neanche fidanzati: siamo uno di qua e uno di là. Rispetto a questo, sarà importante capire bene cosa accadrà da qui a domani o a dopodomani, se è vero che questo benedetto o maledetto virus - vedremo alla fine se sarà benedetto o maledetto, ma sarà certamente più grave di quello che sembra - ha una capacità di raddoppiare i contagi in tre giorni, così come è stato osservato, e ha una trasmissibilità per ogni infetto pari a 2,5-3. Se è così, nei prossimi giorni ci troveremo a rimettere mano a questi provvedimenti. Dunque, in questo momento, credo siano necessarie un po' di prudenza e un po' di generosità, caro collega Sileri, per andare un po' oltre l'attuale situazione, perché sappiamo con certezza che tra qualche ora o tra qualche giorno ci troveremo a dover affrontare una situazione ben diversa e più impattante, a cominciare dall'individuazione di altre zone rosse e anche dentro alle attuali zone rosse, dove la situazione non sembra lasciare spazio all'ottimismo.

Signor Presidente, in Commissione è stato annunciato che sarebbe stato presentato un secondo provvedimento sugli aspetti sanitari, che sarebbe stato incardinato in Senato e quindi in Commissione igiene e sanità, e poi sarebbe stato presentato un provvedimento sugli aspetti economico-finanziari. Mi sembra di capire che questa idea sia già superata: mi pare di capire che verrà emanato un provvedimento di natura economico-finanziaria, con tre articoli che riguardano la parte sanitaria. Se questo è vero, colleghi, reputo il provvedimento ampiamente insufficiente e, anche se voi siete fenomeni e quindi riuscite a fare in due righe quello che noi umani riusciremmo a fare in quattro o cinque leggi, non capisco come con tre articoli di un provvedimento si possa integrare un decreto-legge sulla parte sanitaria, come quello che oggi ci troviamo ad esaminare, che è ampiamente insufficiente, come è stato fatto notare sia nei lavori di Commissione, sia nei contributi offerti dai colleghi di Forza Italia e della Lega, attraverso gli ordini del giorno. *(Richiami del Presidente).*

Ho già finito? Non avevo sette o otto minuti?

PRESIDENTE. Sono cinque minuti, senatore Zaffini.

ZAFFINI (Fdl). Signor Presidente, faccio tesoro della necessità di sintesi e le anticipo la necessità di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.14, che riguarda la dotazione per tutti gli agenti delle Forze di polizia: è notizia dell'altro ieri che ci sono numerosi contagiati tra le Forze di polizia, che si trovano a dover perimetrare le zone rosse senza i necessari strumenti di protezione individuale. L'altro

emendamento che chiedo di trasformare in ordine del giorno è il 2.0.2, che contiene numerose misure attinenti al finanziamento delle assunzioni, in deroga dell'attuale normativa di blocco delle assunzioni, di personale medico, infermieristico, paramedico, eccetera. Chiedo quindi di trasformare gli emendamenti 1.14 e 2.0.2 in ordini del giorno.

Per quello che attiene il ragionamento generale, mi riservo di completarlo in sede di dichiarazione di voto. *(Applausi dai Gruppi FdI e FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[COLLINA](#), *relatore*. Signor Presidente, analogamente a quanto fatto in Commissione, formulo un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. I primi firmatari di alcuni emendamenti hanno proposto una loro trasformazione in ordini del giorno; è necessario un po' di tempo per valutare questa richiesta nei contenuti. Chiedo ai presentatori conferma, per capire se ho ascoltato bene le indicazioni: all'articolo 1 si tratta degli emendamenti 1.14, 1.13 e 1.12?

PRESIDENTE. Senatore Collina, il primo emendamento di cui è stata proposta una trasformazione in ordine del giorno è l'emendamento 1.3, della senatrice Rizzotti.

[COLLINA](#), *relatore*. Le chiederei una sospensione di cinque minuti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Collina, è in grado di esprimere il parere su tutto il resto? Dopo analizziamo le richieste di trasformazione in ordini del giorno. Partiamo dagli ordini del giorno già depositati.

[COLLINA](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102 e G1.103. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.200, a condizione che, sia nel primo che nel secondo impegno, sia inserita la formula «valutare la possibilità di». Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.104, G1.105, G1.106, G1.107 e G1.108. Sull'ordine del giorno G1.109 il parere favorevole a condizione che siano aggiunte, nell'impegno al Governo, le parole «nel rispetto dei vincoli di bilancio». Il parere è altresì favorevole sugli ordini del giorno G1.201, G1.110 e G1.202.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Perfetto, allora abbiamo gli emendamenti 1.3, 1.12, 1.13, 1.14 e 2.0.2, di cui è stata proposta una trasformazione in ordini del giorno.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, ieri, durante i lavori in Commissione, ho rivolto un invito al ritiro a tutti coloro che avevano presentato emendamenti, poiché, emendamento per emendamento, ho spiegato esattamente cosa il Governo stava facendo e cosa avremmo fatto nei giorni successivi, quindi alcuni di questi emendamenti trovano in parte una risposta in ciò che stiamo facendo. Però capisco anche, ascoltando le parole senatore Zaffini, la necessità di trasformarne alcuni in ordini del giorno, così come anche nel caso dell'emendamento della senatrice Rizzotti sull'aumento dei costi, anche se ieri ho ampiamente spiegato in Commissione, ad esempio, che non è possibile bloccare il prezzo dei prodotti igienizzanti al 31 gennaio, così come prevede l'emendamento 1.3, perché quell'industria, che sta producendo, ha dovuto assumere persone per aumentare la produzione del 60 per cento e quando si assume in fretta il costo del lavoro è maggiore e le materie prime, che vengono dall'estero, hanno un costo maggiore. È chiaro quindi che un aumento può esserci, purché sia al di sotto di un limite ben definito.

Questi venti minuti circa di sospensione sono necessari affinché ci sia un'apertura totale al Parlamento, e tutti possano aggiungere un qualcosa all'interno che, però, abbia una valenza attuale e non sia contenuto nel futuro. Credo sia davvero utile ascoltarvi tutti e aggiungere, laddove possibile. È chiaro che non possono essere trasformati tutti in ordini del giorno perché - ripeto - molti provvedimenti saranno avanti a noi, però vi è la necessità di ascoltare quanti più di voi possibile per ritrovare lo spirito di unità che in questo momento è necessario. *(Applausi).*

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rivolgendomi ai colleghi che hanno presentato gli emendamenti, anche da parte nostra vi è l'invito a trovare in questi venti minuti una soluzione per accogliere alcuni ordini del giorno con l'auspicio che gli altri emendamenti possano essere ritirati. Infatti, sapendo che il decreto-legge deve essere approvato comunque oggi, senza modifiche, ci metterebbero nelle condizioni di doverci astenere sulle loro proposte emendative. La logica è quindi quella di trovare, fra venti minuti, un'unità di intenti su alcuni ordini del giorno, lasciando perdere qualsiasi votazione su emendamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi contrarietà, sospendo la seduta fino alle ore 12,55 per poi riprendere e concludere questi lavori.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,37, è ripresa alle ore 12,59*).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,59)

La seduta è ripresa.

Ha facoltà di intervenire il relatore.

COLLINA, *relatore*. Signor Presidente, se ben interpreto gli interventi precedenti dei colleghi, tutti gli emendamenti si intendono ritirati tranne quelli per i quali è stata richiesta la trasformazione in ordine del giorno. Propongo quindi le riformulazioni relative alla citata trasformazione.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiedere conferma ai presentatori.

COLLINA, *relatore*. Sì, lo dico come premessa.

La riformulazione dell'emendamento 1.3, trasformato nell'ordine del giorno G1.3, è la seguente: impegna il Governo a vigilare sugli aumenti ingiustificati dei prodotti igienizzanti. L'auspicio è che venga accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono le proposte di modifica avanzate dal relatore.

RIZZOTTI (*FIBP-UDC*). Le accolgo, signor Presidente. Aggiungerei però il riferimento ai dispositivi medici nella riformulazione, in modo da comprendere anche gli emendamenti successivi.

ZAFFINI (*FdI*). Sono d'accordo anch'io, signor Presidente.

COLLINA, *relatore*. Accolgo la proposta della senatrice Rizzotti.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.12, che si propone di trasformare in ordine del giorno, chiedo di riformularlo nel seguente modo: «impegna il Governo a proseguire la fornitura di dispositivi di protezione individuali allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei Comuni nelle aree epidemiologicamente a rischio».

PRESIDENTE. Senatrice Binetti, accoglie la proposta del relatore?

BINETTI (*FIBP-UDC*). Sì, signor Presidente, l'accolgo.

COLLINA, *relatore*. Per quanto concerne l'emendamento 1.13, si propone di trasformarlo in ordine del giorno, con la formula: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare i contenuti dell'emendamento 1.13».

PRESIDENTE. Senatore Siclari, accoglie la proposta del relatore?

SICLARI (*FIBP-UDC*). Sì, signor Presidente, l'accolgo.

COLLINA, *relatore*. Infine, per quanto riguarda l'emendamento 1.14, che si propone di trasformare in ordine del giorno, chiedo di riformularlo nel seguente modo: «impegna il Governo a proseguire e implementare la fornitura per la dotazione di tutti gli agenti delle Forze di polizia, lasciando identica la restante parte del testo dell'emendamento».

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, accoglie la proposta del relatore?

ZAFFINI (*FdI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, per quanto riguarda i nostri due ordini del giorno, G1.105 e G1.106, chiederemmo la votazione in Assemblea, nonostante ci sia l'accordo. Se poi tutti i

presentatori degli altri ordini del giorno fossero altrettanto d'accordo, potremmo votarli tutti.

Su questo decreto-legge abbiamo già dato la nostra piena disponibilità; assicurare almeno un rafforzativo con il voto favorevole dell'Assemblea potrebbe essere un segnale importante. Io posso parlare solo per i due ordini del giorno del Gruppo Lega, sugli altri devono essere d'accordo gli altri presentatori.

PRESIDENTE. Poiché mi sembra di registrare una condivisione sulla proposta del senatore Romeo da parte di tutti i presentatori, metteremo ai voti gli ordini del giorno.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.3 (testo 2), presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 1.4 a 1.11 sono stati ritirati.

ZAFFINI *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI *(Fdl)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.10, a firma mia e del collega Totaro, che abbiamo ritirato, prevedeva in sostanza, in maniera più sintetica, quanto contenuto all'ordine del giorno G1.12 (testo 2) che ci apprestiamo a votare. Chiedo pertanto di sottoscrivere l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Binetti.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Chiedo di poter aggiungere la mia firma al medesimo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Binetti, le chiedo se è d'accordo.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.12 (testo 2), presentato dalla senatrice Binetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

LONARDO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, segnalo di non essere riuscita a votare nell'ultima votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SUDANO *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUDANO *(IV-PSI)*. Signor Presidente, anch'io segnalo di non essere riuscita a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.13 (testo 2), presentato dal senatore Siclari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.14 (testo 2), presentato dai senatori Zaffini e Totaro.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 1.15 a 1.19 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Ortis.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla

senatrice Binetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dalle senatrici Toffanin e Gallone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.103, presentato dalla senatrice Gallone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Bernini, accoglie la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.200?

BERNINI (*FIBP-UDC*). Sì, signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.200 (testo 2), presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104, presentato dalla senatrice Lupo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.105, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.106, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[LAUS](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LAUS](#) (*PD*). Signor Presidente, segnalo di non essere riuscito a votare.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.107, presentato dalla senatrice Binetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.108, presentato dalla senatrice Binetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Gallone, le è stata avanzata una proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.109. La accoglie?

GALLONE (*FIBP-UDC*). Sì, Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.109 (testo 2), presentato dai senatori Gallone e Moles.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.201, presentato dalla senatrice Castellone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.110, presentato dalle senatrici Toffanin e Gallone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.202, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

[LANZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZI (M5S). Signor Presidente, vorrei segnalare che non sono riuscito a votare.

[LEONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (M5S). Presidente, anch'io non sono riuscito a votare.

[MOLLAME](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLLAME (M5S). Signor Presidente, neanche io sono riuscito a votare.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[COLLINA](#), relatore. Signor Presidente, sulla falsariga di quanto già fatto per l'articolo 1, le segnalazioni relative alla trasformazione in ordine del giorno riguardano gli emendamenti aggiuntivi. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario o formulo un invito al ritiro degli stessi.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, già trasformato in ordine del giorno e accolto in Commissione, chiedo che venga trasformato in ordine del giorno con la formulazione: «a valutare l'opportunità di attuare i contenuti dell'emendamento 2.0.1». Per quanto concerne l'emendamento 2.0.2, esprimo parere contrario alla trasformazione in ordine del giorno; il vice ministro Sileri puntualizzerà le motivazioni.

In merito all'emendamento 2.0.3, propongo che venga trasformato e accolto come ordine del giorno con la formulazione: «a valutare l'opportunità di considerare i contenuti dell'emendamento 2.0.3».

[SILERI](#), sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore. In merito all'emendamento 2.0.2, vorrei spiegare il parere contrario.

L'emendamento, che enuncia la necessità di incrementare tutto il personale sanitario, è una misura già in atto e chiaramente sarà variabile da Regione a Regione a seconda dell'andamento dell'epidemia, e soprattutto con lo spostamento di personale sanitario da una zona all'altra. Questo riguarda la prima parte, essendo una misura già in essere.

Per quanto riguarda il terzo punto, questa parte è già presente in un altro ordine del giorno ed è per questo che invitiamo al ritiro. In caso contrario, il parere è contrario.

[RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.1, a prima firma Binetti, vorrei chiedere al relatore...

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 è stato ritirato.

RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, non può essere accolto nemmeno come raccomandazione? I medici fiscali sono completamente privi di protezione.

[PRESIDENTE](#). No, perché non esiste. È stato ritirato.

Se la senatrice Binetti, anziché ritirarlo, ne chiede la trasformazione in ordine del giorno, ne parliamo, altrimenti è un testo che non esiste. Siccome tale richiesta non è stata avanzata, andiamo avanti.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono stati ritirati.

[BINETTI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.3.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, avevamo anticipato il ritiro di tutti gli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6 e avanzato la richiesta di trasformarli in ordini del giorno, che però non è stata accolta. *Mala tempora currunt*, accettiamo il triste destino.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Papatheu, accoglie la modifica proposta dal relatore in merito all'ordine del giorno G2.0.1?

PAPATHEU (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, accolgo la modifica.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, la richiesta di votazione vale anche in questo caso?

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.0.1 (testo 2), presentato dalle senatrici Papatheu e Giammanco.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.0.2.

PRESIDENTE. Senatrice Lonardo, accoglie la richiesta del relatore di trasformare il suo emendamento in ordine del giorno, con la formulazione proposta?

LONARDO (*FIBP-UDC*). Presidente, accolgo la richiesta del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.0.3 (testo 2), presentato dalla senatrice Lonardo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[COLLINA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario o invito a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Sono state avanzate delle segnalazioni per la trasformazione in ordine del giorno, in particolare dell'emendamento 3.0.1, che è stato già trasformato e accolto come ordine del giorno in Commissione, sempre con la formula: a valutare l'opportunità di attuare i contenuti dell'emendamento.

La stessa cosa vale per la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.0.2 con la formula: a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento.

Su tutti gli altri emendamenti il parere è contrario.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 3.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di esprimersi sugli ordini del giorno.

[COLLINA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G3.100, G3.101 e G3.102.

Sul G3.103 il parere è favorevole, a condizione che nel primo impegno sia prevista la formula: «valutare la possibilità di».

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.100, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.101, presentato dalla senatrice Boldrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.102, presentato dal senatore Rampi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Gallone, intende accogliere la richiesta di riformulazione avanzata sull'ordine del giorno G3.103?

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Sì, signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.103 (testo 2), presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Binetti, accetta la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G3.0.1?

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.0.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Binetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Rizzotti, accetta la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G3.0.2?

RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dal Governo, ma propongo vengano inserite anche le parole «medici fiscali».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno così riformulato.

[COLLINA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno così riformulato.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.0.2 (testo 2), presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[COLLINA](#), *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 4.1, altrimenti esprimo parere è contrario. Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G4.200 e G4.100.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatore Zaffini, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore?

ZAFFINI *(Fdl)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.200, presentato dalla senatrice Castellone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.100, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[COMINCINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, è del tutto evidente che quella che stiamo vivendo è una situazione complessa, che chiama ognuno di noi al senso di responsabilità per le scelte da compiere verso le nostre comunità. Si tratta di scelte che risultano essere complesse e dolorose, perché anche il nostro Paese si è trovato di fronte a un virus che non solo sta mettendo a dura prova il nostro sistema, ma che sta anche entrando indubbiamente nella vita quotidiana delle persone, stravolgendo in piccola parte le loro abitudini - le nostre abitudini - e modificando i bisogni.

Più volte in questi giorni ho provato a immaginare quanto fosse difficile, in una fase così delicata e in un momento così complesso, adottare soluzioni di contrasto alla diffusione di un virus che, per quanto non letale per la gran parte dei cittadini, risulta essere estremamente contagioso, oltre che pericoloso per i soggetti più fragili e per questo più esposti e vulnerabili, come anziani, malati oncologici, immunodepressi oppure ancora per i soggetti che vivono in condizioni di salute precaria. La complessità e la difficoltà delle scelte da adottare si manifestano nella celerità con la quale, giorno dopo giorno, la situazione muta e le misure adottate oggi potrebbero non essere quindi sufficienti per domani.

Collegli, credo che questa vicenda sia anche l'opportunità per cogliere un grande insegnamento: da questa crisi non usciremo singolarmente, ma ci riusciremo non per le capacità personali di ciascuno, ma per lo sforzo collettivo e comunitario che passa dall'impegno delle istituzioni e dalla fiducia nelle istituzioni.

Come ha sostenuto il professor Francesco Longo dell'università Bocconi, è la prima volta che la storia entra nelle nostre vite private. Lo dicevo prima: questo virus è entrato nelle nostre vite, modificando finanche il nostro modo di salutarci e di stare insieme. Tutto questo deve farci comprendere quanto siamo interdipendenti gli uni dagli altri; quanto la responsabilità delle azioni degli uni abbia un impatto nella vita degli altri. Se ci pensiamo, è proprio in queste situazioni che riscopriamo l'importanza dell'essere comunità, intesa non solo come l'insieme delle persone che sono unite tra loro da rapporti sociali, linguistici e morali, ma anche come il complesso di organi nazionali e sovranazionali grazie ai quali noi oggi siamo riusciti a ottenere misure che stanno contribuendo a garantire la salute e la vita di molte persone.

Questa stessa vicenda, però, ci insegna ed evidenzia anche altro. C'è un *vulnus* nell'ordinamento del nostro Stato, nella divisione delle competenze che esso assegna e che inevitabilmente, in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo, emerge in modo netto. Nel meccanismo di divisione dei poteri fra Stato e Regioni, ma direi anche fuori dal contesto specifico della sanità, fra Città metropolitane, Province e Comuni, e nella cooperazione fra il livello statale e il livello regionale, nella necessità di individuare la supremazia di decisione di ultima istanza, c'è qualcosa che non funziona. Si tratta di un tema già noto da tempo, che ribadiamo oggi.

Collegli, io credo convintamente che, quando questa crisi sarà superata, tutti noi, anche nella diversità delle legittime posizioni politiche di ciascuno, saremo chiamati ad analizzare le criticità emerse proprio sotto questo punto di vista; difficoltà che, se superate, necessitano di un processo di riforma che permetta di efficientare e migliorare il processo decisionale che coinvolge i poteri dello Stato.

Ma non è questo il tempo per affrontare il dibattito. Anzi, di fronte alle difficoltà di sistema appena esposte, sento il dovere di ringraziare chi, con enorme senso di responsabilità, impegno e sacrificio, sta garantendo alla nostra comunità misure per arginare e contrastare l'avanzata del virus.

Nella catena di comando e controllo della crisi, un ruolo di primissimo piano lo stanno svolgendo i primi cittadini dei Comuni italiani, a cui vorrei che arrivasse il ringraziamento di quest'Aula per il coraggio, la tenacia e la forza con le quali stanno affrontando questa emergenza. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI e del senatore Collina*): sindaci che si rivolgono direttamente alle loro comunità, spiegando le misure adottate dallo Stato; sindaci che rispondono ai quesiti posti da persone, famiglie, commercianti, ambulanti, imprese, bar, ristoranti, associazioni sportive, dirigenti scolastici, parroci, tutti

comprensibilmente intenti a chiedere chiarimenti sulla loro condizione specifica rispetto alla crisi in atto; sindaci che si confrontano fra loro sulle più corrette modalità di applicare le norme decise dallo Stato e che chiedono il supporto delle altre istituzioni, dando poi riscontro alla cittadinanza; sindaci che, in mezzo all'improvvisa crisi dei consumi, invitano i propri concittadini al sostegno delle attività commerciali locali; sindaci che riorganizzano la propria agenda e le modalità operative del proprio Comune per fronteggiare al meglio questa emergenza; sindaci che interloquiscono con le autorità sanitarie sulle dinamiche di diffusione del virus; sindaci che intervistano medici titolati perché informino al meglio i cittadini, rassicurandoli e informandoli a rispettare le regole stabilite; sindaci che comunicano ai propri concittadini la presenza di casi di contagio, nel rispetto della *privacy* e con lo stile di chi vuole essere trasparente, di chi vuole fornire le informazioni corrette e utili, di chi vuole rassicurare per tranquillizzare ed evitare inutili allarmi; sindaci che infondono fiducia, che invitano alla responsabilità, ma che assumono anche decisioni impopolari rispetto alle situazioni createsi.

Il tutto avviene ovviamente, mentre l'attività ordinaria procede e mentre l'amministrazione attua le scelte compiute. I sindaci sono il *front desk* dello Stato, l'istituzione più prossima ai cittadini, quella alla quale le persone si rivolgono per ogni bisogno e alla quale guardano per avere indicazioni e spiegazioni. Questi sindaci, come ha scritto ieri sera uno di loro, quello della mia città, Ermanno Zacchetti, sono quelli che con le loro parole e il loro esempio sanno infondere alla propria comunità consapevolezza, responsabilità, attenzione alle indicazioni sui comportamenti di prevenzione da seguire evitando il panico. Ai sindaci sento di dover dire grazie perché in questa emergenza coronavirus stanno svolgendo un lavoro incredibile per le loro comunità e, quindi, per la Nazione intera.

Insieme a loro, il mio ringraziamento e quello di tutto il Gruppo Italia Viva-PSI va agli operatori della sanità, ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari, ai dirigenti e al personale amministrativo degli ospedali che in queste ore, con grande sacrificio e spirito di abnegazione, mettendo anche in pericolo la propria salute e quella dei propri cari - come sempre accade del resto - stanno lavorando incessantemente per garantire soccorso e cure a chi in queste ore ne ha bisogno, riorganizzando velocemente, ove necessario, gli spazi e la logistica. Quanto sta avvenendo dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, cosa significa poter fare affidamento su un Servizio sanitario nazionale come quello costruito e sul quale possono contare i nostri concittadini. Anche sotto questo aspetto mi auguro che quanto stiamo vivendo possa servire da insegnamento. Abbiamo il dovere di continuare a garantire e migliorare un sistema sanitario che sia efficiente e che, soprattutto, garantisca il diritto alle cure e alla salute per chiunque ne abbia bisogno.

Presidente, voglio concludere il mio intervento lasciando un messaggio semplice e chiaro al Governo e, nello specifico, al Ministero della salute e al ministro Roberto Speranza. Siamo consapevoli dell'enorme difficoltà che vive chi è chiamato ad affrontare questa emergenza assumendo scelte e adottando provvedimenti. Il Gruppo Italia Viva-PSI è pronto a fare la sua parte; siamo al servizio del Paese e pronti ad aiutare e sostenere per ciò che ci compete l'azione del Governo e di quanti sono chiamati a gestire questa emergenza. Abbiamo davanti a noi mesi difficili. I danni economici che questo virus ha provocato chiameranno quest'Assemblea, il Governo e il Parlamento a un impegno enorme per far ripartire l'Italia e per dare sostegno ai tanti imprenditori, commercianti e artigiani che stanno subendo perdite enormi. C'è un evidente problema di liquidità per molti operatori che necessita misure urgenti per essere arginato; Italia Viva-PSI sarà pronta a fare la sua parte.

Nell'esprimere il mio voto favorevole e quello di tutto il Gruppo Italia Viva-PSI sul provvedimento, voglio concludere ricordando che oggi abbiamo un compito importante: adottare le giuste misure per fermare questo virus, ma oltre a quanto stiamo facendo, ora giunge il momento di prendere decisioni difficili e comunicarle, evitando accuratamente di comunicare senza aver deciso. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, in parte abbiamo già motivato l'atteggiamento del Gruppo Fratelli d'Italia prima in Commissione e adesso in Aula e farò ora alcune ultime considerazioni. La

preoccupazione che ci desta è constatare che si fa confusione chi più in buona fede e chi più in malafede (ma sempre in buona fede politica), fra i due piani di questa emergenza, che debbono essere invece considerati e valutati, anche per le loro ricadute di natura politica, in modo assolutamente distinto. Un piano riguarda il comparto che attiene alle misure di natura sanitaria utili a contenere e contrastare un fenomeno; l'altro riguarda il piano di natura economico-finanziaria e fiscale e, quindi, tutte le misure utili a contenere gli effetti economici delle misure concernenti gli effetti sanitari.

Colleghi, c'è un rapporto di causa-effetto tra misure di contenimento indispensabili e necessarie a contenere il dispiegarsi di questa epidemia e il contrasto degli effetti inevitabili di queste misure indispensabili sulla vita economica e sulle tante attività economiche del Paese. Rispetto a tutto ciò, è necessario non fare confusione. Più o meno in buona fede, invece, io osservo una grande confusione nelle posizioni che ascolto. Questo procura un danno nel cittadino, un suo spaesamento.

Il Governo, *in primis*, che sta facendo ampiamente confusione tra questi due piani, dovrebbe invece dare segnali di sicurezza, di autorevolezza, dovrebbe dare certezze. In questo momento, noi registriamo spaesamento nei cittadini, dalla corsa ai supermercati agli atteggiamenti inspiegabili e incomprensibili, sia in termini di leggerezza e superficialità e di pericolosa sottovalutazione o, al contrario, di eccesso di allarme e di preoccupazione.

Rispetto a tutto questo, Fratelli l'Italia dice una cosa molto chiara. Un conto solo le misure di natura sanitaria, dove Fratelli d'Italia fa quadrato con il Governo (ho usato prima un termine colorito ma per farci capire). Su queste misure noi accettiamo il dispiegarsi dei provvedimenti come *work in progress*, come è stato scelto di fare, e auspichiamo che siano finalmente utili allo scopo. Fino a questo momento, però, abbiamo visto un po' di confusione, a partire dalle prime mosse, poi, sembra che nel prosieguo abbiamo recuperato in qualche misura. Su questo Fratelli d'Italia fa scudo, in considerazione della necessità di trasmettere ai cittadini un unico messaggio e, soprattutto, dare certezze e sicurezze. Diverso è evidentemente tutto quello che attiene alle misure di natura economica. Rispetto a queste, c'è bisogno di dibattito, c'è bisogno di politica, c'è bisogno di confronto, c'è bisogno di verificare queste misure che il Governo intende mettere in atto ma soprattutto di capire che cosa farà l'Europa. Colleghi, stamattina un'autorevole voce, quella del «Financial Times» non evidentemente quella del senatore Zaffini, dice che lo sforamento è necessario, indispensabile e quindi consentito. È una banalità, ma su questa banalità noi dobbiamo intenderci. L'Italia registra un rapporto *deficit*-PIL, grazie alla congiuntura, riferito al Conte 1, pari all'1,6 per cento. Quindi abbiamo addirittura fatto meglio di quello che ci chiedevano di fare. Abbiamo margini per arrivare al famoso 3 per cento ma, se serve, dobbiamo andare oltre. È infatti evidente che noi, da un lato, dobbiamo sigillare pezzi importanti del Paese e della Nazione, che sono anche in questo caso, per malasorte, la locomotiva economica dell'Italia, cioè le Regioni che tirano il PIL nazionale, che fanno fatturato e influiscono sul PIL nazionale, dall'altro, dobbiamo affrontare, insieme all'Europa, vista la nostra qualità di contribuente netto, le necessarie misure a sostegno appunto della nostra economia. Tutto ciò non deve essere messo neanche in dubbio.

Colleghi, voglio chiudere con un passaggio di speranza (speranza che non è il Ministro, ma il sentimento, evidentemente): se questa fosse la famosa scossa che serve all'Italia per svegliarsi, noi nella storia abbiamo assistito a tante altre occasioni in cui il nostro Paese ha fatto quadrato di fronte alle emergenze. Giorgia Meloni dal suo canto, come a lei trasmesso dai nostri padri nobili della destra italiana, davanti all'emergenza ha fatto quadrato a difesa dei cittadini.

Ecco, di fronte a questo noi dobbiamo fare in modo che questa grande emergenza possa essere quell'*elettroshock* che serve a tutti, a ognuno per la propria parte, per ricominciare a fare il proprio dovere, a interpretare al meglio l'orgoglio di essere italiani, a interpretare il rapporto politico tra maggioranza e opposizione, a capire che i provvedimenti legislativi che saranno emanati dal Governo (speriamo che questa esperienza di governo sia più breve possibile) sia da quelli futuri debbano essere tutti orientati a recuperare il nostro ruolo in un'Europa che, come più volte è stato detto da tutti, si sta dimostrando particolarmente matrigna nei confronti dell'Italia, ma soprattutto particolarmente inconsistente, incapace, inetta nei confronti delle emergenze che deve affrontare.

Questa del SARS-Cov-2 è evidentemente un'emergenza e coinvolgerà tutti i Paesi dell'Europa; l'altra,

relativa a quanto sta accadendo al confine greco-turco è un'altra. Sono due emergenze che hanno anche radici in parte comuni, ma l'unica vera radice comune di queste due emergenze è l'insipienza dell'Europa, di una confederazione di Stati che purtroppo non è tale, che pretende di stabilire la curvatura delle banane, la lunghezza delle zucchine, eccetera, chi più ne ha più ne metta, ma non ci assiste nei momenti di vera emergenza o addirittura di calamità, come questa che sta investendo le attività economiche italiane.

Attendiamo quindi il secondo provvedimento con le misure di natura sanitaria e su quello adotteremo il medesimo atteggiamento; attendiamo invece con ansia, signor Presidente, le misure di natura economica (e su quelle invece il nostro atteggiamento sarà di normale dialettica tra maggioranza e opposizione) perché su quelle evidentemente non si scherza; non si scherza neanche sulle prime, ma su quelle c'è bisogno di dare un segnale forte all'Italia, alle attività economiche e ai nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo FdI).*

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, se ho inteso bene, noi giustamente approviamo all'unanimità il decreto-legge in esame e io voglio ringraziare sinceramente l'opposizione che ha fatto questa scelta, perché la ritengo importante e decisiva, anche per affrontare quest'emergenza che non ha precedenti, di un virus che non abbiamo mai conosciuto e che ci ha messo di fronte ad una situazione difficilissima. Sono state fatte critiche e, come è stato detto anche da alcuni colleghi dell'opposizione, ne discuteremo dopo l'emergenza e dopo averla affrontata.

Dobbiamo evitare il classico pendolarismo per cui il tema viene considerato o come la peste o come qualcosa di meno dell'influenza. Le cose non stanno così; la situazione è assai più grave e ne dobbiamo avere tutti contezza. Il vero problema è la diffusione dell'epidemia. Siamo tutti allenatori di calcio e rischiamo di essere tutti virologi. Basta, ciascuno faccia bene la propria parte, lo dico anche con riferimento a quel dibattito scientifico che non può, però, rappresentare un elemento di confusione in questo Paese.

La responsabilità, infatti, deve essere un impegno di tutti. La priorità assoluta, quindi, è il contenimento di questa epidemia; il «contenimento»: cerco di usare delle parole precise. Non siamo in grado ora e chi lo dice sbaglia profondamente di estirpare questo virus; bisogna dunque avere un atteggiamento tale da consentire che le diverse azioni che dobbiamo fare *in progress* corrispondano all'obiettivo di un contenimento. Da questo punto di vista è fondamentale che vi siano le norme, sappiamo, però, che sono decisivi anche i comportamenti dei cittadini. Per questo è fondamentale la comunicazione e il messaggio, che spetta a noi, è credibile nel momento in cui è autorevole, altrimenti non è tale. Deve essere un messaggio autorevole.

Ecco perché, colleghi, non è una gentilezza il fatto di lavorare in unità: è un dovere. Non è la politica che si ritira, è la politica che dà il meglio di se stessa, rinunciando ora, oggi, alle polemiche su ciò che è stato per far sì che il messaggio da dare ai cittadini sui comportamenti dei singoli, delle persone, sia univoco.

Certo, ringraziamo il sistema sanitario, i nostri operatori, tutti, oltre che, naturalmente, la Protezione civile e le Forze dell'ordine. Si sta facendo un lavoro importante, c'è un impegno straordinario, ma questa emergenza - questo mi sento di dirlo - ci richiama a una riflessione. Alcuni colleghi, anche dell'opposizione (e io lo condivido), in particolare una senatrice di Forza Italia, hanno chiesto giustamente di aprire una riflessione sul sistema sanitario una volta conclusa l'emergenza. Non vorrei che tornassimo su luoghi comuni che non hanno alcuna valenza, né oggi, né domani. Nella Costituzione - è stata citata da un collega del MoVimento 5 Stelle - è già prevista la funzione superiore dello Stato centrale in relazione alle emergenze. Non facciamo dibattiti che non servono, soprattutto in questo momento.

Certo è che bisognerà riflettere sull'esperienza di questi ultimi otto-dieci anni, che segnalano un'impostazione - fatemelo dire così, perché anche il linguaggio è importante - economicistica della gestione della sanità, che ci ha portato a una situazione veramente critica, prima del coronavirus. *(Applausi dei senatori De Petris e Di Marzio).* È evidente che ora ne registriamo tutte le conseguenze.

Volete qualche esempio? Se abbiamo tenuto bloccato il tema del personale per anni, dal 2009, come pensiamo che a fronte di situazioni così delicate non ci si trovi di fronte al problema? Si discuteva ancora, poche ore prima dell'esplosione del coronavirus, del fatto che l'Italia spende troppo in sanità. L'Italia è al penultimo posto fra i Paesi OCSE, ma questo è scritto da sempre in tutte le statistiche; attenzione, quindi, ci sono i cattivi maestri nella sanità.

Se questo dramma del coronavirus ci aiutasse a sgombrare il campo da delle banalità infondate sarebbe comunque un fatto positivo. Il nostro è il Paese che ha il più basso rapporto posti letto per 1.000 abitanti e ci rendiamo conto oggi di che cosa significa. (*Applausi dei senatori Castellone, De Petris e Di Marzio*). Non perché non bisogna andare verso la sanità territoriale nella prevenzione, che è un elemento strategico per le cure primarie, ma è chiaro che c'è un problema non di poteri ma organizzativo, perché abbiamo ancora una struttura organizzativa vecchia, che non è in grado di corrispondere né alle nuove tecnologie, né a quella che può rappresentare la vera grande rivoluzione, che è la sanità digitale, né affrontare altri problemi, come quello ad esempio relativo alla funzione delle guardie mediche o dei medici di medicina generale, oppure quello della riorganizzazione della formazione universitaria.

Ora abbiamo bisogno di posti letto, di terapia intensiva e rianimazione, e guardate che al di là del numero di borse di studio (e che fatica, colleghi, abbiamo fatto per prevederne mille in più), non c'è una vocazione per la terapia intensiva e anche gli anestesisti sono una risorsa limitatissima; bisogna riorganizzare il sistema delle facoltà mediche. (*Commenti della senatrice Ronzulli*).

PRESIDENTE. L'Aula non è affollatissima, quindi anche un suo sussurro si sente.

ERRANI (*Misto-LeU*). Presidente, io non ho problemi, sono molto tranquillo.

PRESIDENTE. Li ho io. La invito a proseguire e a concludere.

ERRANI (*Misto-LeU*). Mi avvio alla conclusione. Per questo ritengo fondamentale prima di tutto un elemento: è il sistema sanitario tutto che deve reagire. Non ho condiviso e non condivido logiche dialettiche tra lo Stato centrale e le Regioni. C'è bisogno di lavorare sul sistema e non solo sui decreti, ma sul progetto per affrontare questa emergenza, che prevede processi di trasformazione nei sistemi sanitari regionali. Discuteremo poi della strategia, faremo poi le polemiche. Infine, è chiaro che questo richiede una strategia europea, che non c'è. Non voglio adesso fare il ragionamento sui tamponi, ma prima di tutto occorre una strategia sull'emergenza sanitaria in Europa, che non c'è. Occorre poi che l'Europa cambi i suoi criteri. Chiedo anch'io, come hanno fatto altri, che il Governo metta al centro, come sta facendo positivamente, il cambio delle politiche europee, perché da questa crisi sanitaria si arriverà ad una crisi economica pesantissima e occorre un grande piano di investimenti su cui l'Europa deve rifondare la sua autorevolezza e la sua credibilità. (*Applausi dai Gruppi Misto e M5S*).

BOLDRINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è inutile dirlo, stiamo vivendo indubbiamente uno dei periodi più difficili della storia di questo Paese. Certo, il coronavirus un insegnamento ce lo sta dando: la salute del pianeta è unica, e ce ne stiamo rendendo conto, come già di fatto ci aveva annunciato il *climate change*: abbiamo un unico pianeta, un'unica salute e un unico clima da tenere sotto controllo.

Davanti a questa emergenza sanitaria inedita, il mio primo pensiero, oltre che ai malati, va oggi alle vittime e alle loro famiglie; va all'immane sforzo degli operatori del mondo della sanità che stanno lavorando in queste settimane, dall'inizio del contagio, a ritmi serratissimi, ventiquattr'ore su ventiquattro: medici, infermieri, ricercatori, spesso con contratti precari. Eppure, rimangono assolutamente al posto di lavoro e devono fare quanto gli viene richiesto, quindi analizzare i tantissimi tamponi. Tutto questo per il bene comune. Ricordiamoci quindi che abbiamo una comunità dei sanitari che stanno tenendo insieme il Paese dal punto di vista della nostra salute.

Un plauso di riconoscimento va ovviamente anche alle Forze dell'ordine impegnate a garantire gli accessi e la sorveglianza ritenutasi necessaria nelle zone rosse, alla Protezione civile e soprattutto ai cittadini delle zone colpite, che stanno vivendo con compostezza e civiltà un momento davvero difficile per il nostro Paese.

Siamo di fronte a un'emergenza che è prima di tutto di tipo sanitario ma anche economico. Lo stiamo vedendo: sono in ginocchio la nostra economia e il futuro di molte persone, e sono rischio molti posti di lavoro. Bene farà il Governo nei prossimi giorni a preoccuparsi, con i decreti-legge che andremo a esaminare proprio qui al Senato, di intraprendere nuove iniziative per attività come gli ammortizzatori sociali, che possano sostenere tutte le imprese che in questo momento sono a rischio. Non dimentico il turismo, la cultura, lo spettacolo - abbiamo approvato un ordine del giorno anche per le persone che lavorano in questi comparti - la piccola e media industria, e non vado a enunciare altri perché conosciamo già il nostro problema.

Il sistema sanitario non si è fatto trovare impreparato, è vero, con i suoi mille problemi, come abbiamo sentito anche prima: problemi del personale, che è rimasto lì, pronto al suo posto, per mettere in campo tutte le energie e le competenze che ne fa uno dei migliori al mondo. Cerco di ricordarlo sempre: abbiamo un sistema sanitario che per il rapporto costi-efficacia è ancora uno dei migliori al mondo, aiutando le persone che hanno problemi senza guardare al censo, alla classe sociale di appartenenza. Devo ricordare ai nostri colleghi senatori quello che è successo in America? Quanto ha dovuto pagare quel papà per sapere se il tampone era positivo o no per la sua bimba? Abbiamo visto quanto gli è costato; non tutti possono permetterselo. Dobbiamo quindi essere orgogliosi di quello che abbiamo.

Sicuramente, essendo a dura prova con l'emergenza, il nostro sistema sanitario riuscirà a dare la giusta risposta sanitaria di qualità a questa sfida. Dobbiamo riuscire a dare risposte univoche e unanime; queste devono essere, a partire da queste Aule, come ho sentito oggi. Si cerca l'unanimità: se saremo uniti come Paese riusciremo ad arginare anche lo spettro della recessione economica, che è lì, dietro l'angolo.

Il Governo, nonostante alcune polemiche pretestuose e propagandistiche, è stato tempestivo quando ha capito che c'era bisogno di affrontare una situazione emergenziale inusitata e di notevole portata, in un contesto reso ancora più complicato della diffusione a livello mediatico di informazioni non sempre accurate e corrette. Questo ce lo dobbiamo dire. Stiamo assistendo su tutte le tv a *talk show* per quanto riguarda il coronavirus: non tutte le informazioni sono corrette e gettano nel panico i nostri cittadini. L'unico sito che dovrebbe essere consultato è quello ufficiale, del Ministero della salute, insieme ai bollettini che la Protezione civile emana tutti i giorni; quelli dovrebbero essere il faro dell'informazione di tutti.

Nessuno ha mai detto che il nostro Paese sarebbe stato indenne; ce ne siamo accorti, come dicevo prima. I cittadini italiani sono stati subito informati delle misure che il Governo ha ritenuto importanti; abbiamo avuto anche informative - ben due - dal momento in cui abbiamo riscontrato il contagio nel nostro Paese. Per questo si ringrazia il ministro Speranza e tutto lo staff e la *task force* della sanità che si sta occupando anche di dare informazioni.

I provvedimenti varati dal Governo sono stati ad oggi molto numerosi, e lo saranno ancora perché è tutto in continuo divenire; l'emergenza richiederà impegno e duro lavoro ed è effettivamente in evoluzione. Abbiamo sentito, infatti, che ci sarà un altro decreto-legge del Presidente del Consiglio dei ministri dal punto di vista sanitario, con ulteriori restrizioni.

Noi, è ovvio, paghiamo uno scotto altissimo per il nostro Paese che oggi è visto dall'estero, come abbiamo visto anche in alcuni *spot*, come "l'untore". In verità, però, noi siamo stati i primi, quelli più attivi rispetto agli altri, nelle attività di *screening* perché il nostro sistema sanitario ce lo ha potuto permettere. Quindi in questa fase occorre azzerare, come bene è stato fatto, le polemiche politiche, evitare strumentalizzazioni becere e assumere un grande senso di responsabilità, senza banalizzare le preoccupazioni e le paure dei cittadini, ma al contempo evitare di fare terrorismo psicologico e creare panico ed allarmismi.

Si è fatto riferimento prima anche all'Europa. Il presidente della Commissione Von der Leyen ha chiesto di fare una *task force* sul tema sanitario; ben venga. Ovviamente avremo bisogno anche di una flessibilità dal punto di vista economico. Mi auguro che anche questa voce venga ascoltata dal nostro Paese.

In questo momento è più che mai necessario dare una giusta dimensione ad un'emergenza che è grave, che giustamente mette angoscia e paura, ma non è sicuramente impossibile da governare.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge oggi, seppure è già superato dagli eventi, ci permette però di definire una cornice giuridica, unitaria e condivisa, che consenta di rendere sistemiche in questi giorni le misure urgenti e straordinarie per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica. Una cornice giuridica condivisa in una strategia che vede una filiera istituzionale, (Governo, il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, le Regioni e i Comuni) che definisce puntualmente le misure di contenimento dell'epidemia e, contestualmente, l'ambito di applicazione, favorendo un'azione corale e coordinata. È questo ciò di cui abbiamo bisogno, al fine di evitare, come abbiamo visto purtroppo in alcuni casi, iniziative dei singoli o fughe in avanti.

Siamo davvero davanti a una sfida complessa per il nostro Paese, ma siamo altrettanto consapevoli di essere un grande Paese. Ce l'abbiamo fatta in tante altre cose; ricordiamo ciò che è successo tanto tempo fa - penso sempre ai terremoti che abbiamo dovuto affrontare - con un sistema sanitario pubblico e universalistico di qualità, con una popolazione in grado di resistere e affrontare difficoltà anche quelle più dure.

La grande scommessa che abbiamo da vincere è proprio quella di garantire la prevenzione di massa e di circoscrivere il contagio senza creare allarme sociale, di assicurare interventi tempestivi di protezione, di curare tutti senza determinare ansie e frenesie, di informare e soprattutto informare bene - lo ripeto - con chiarezza e con puntualità. Questa emergenza, nella sua drammaticità, ha reso evidente quanto sia fondamentale affidarsi alla scienza e alla comunità scientifica, lo ha detto bene prima anche la nostra senatrice Elena Cattaneo, per assicurarsi sui giusti comportamenti da assumere nei casi di contagio.

Ora è il momento di stringerci attorno alle popolazioni colpite, ma non solo, per fare in modo che il nostro Paese torni presto alla normalità. Ora è il momento di muoversi seguendo le indicazioni che ci vengono date dagli esperti; ciascuno di noi porta con sé un pezzo di responsabilità per superare le prossime settimane e per contenere il più possibile il contagio.

Mi auguro che questa Assemblea esprima un senso di unitarietà e arrivi ai nostri cittadini un messaggio unitario, come quello che abbiamo espresso ieri nella nostra Commissione sanità, in modo tale che ci sia davvero una risposta concreta che ci veda uniti anche dal punto di vista politico. È questo ciò di cui la gente ha bisogno; vederci uniti in una situazione così grave.

Per questi motivi, sono dell'idea che riusciremo tutti insieme a superare questo grande problema e annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto).*

[CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, abbiamo detto e confermiamo che in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio noi andremo a supportare lealmente l'Esecutivo, in una logica di unità e di responsabilità istituzionale, confidando che abbiate delle evidenze scientifiche incontrovertibili, che ne abbiano giustificato l'adozione, al pari delle disposizioni prescrittive contenute nei vari DPCM attuativi e nelle ordinanze correlate e conseguenti sia concertate con il Ministro della salute che di esclusiva adozione regionale. Vero è che, vista dalla nostra angolazione, parrebbe che la decisione sottostante abbia come motivazione quella di trasferire alle Regioni le eventuali responsabilità. In materia di emergenza sanitaria nazionale a rilevanza pandemica, infatti, è stato disatteso quello che un Governo degno di questo nome - anzi, per giunta di uno Stato fondatore dell'Unione europea - avrebbe potuto e dovuto far valere con tempestività in aderenza all'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Quando il problema era *in fieri* e non conclamato, avrebbe dovuto chiedere con forza e autorevolezza che l'Unione europea adottasse misure di prevenzione e procedure comuni di contenimento dell'infezione, implementando un cordone sanitario europeo, l'unico che avrebbe potuto essere veramente efficace. Consideriamo, infatti, che questo cordone sanitario europeo avrebbe potuto essere tale da affrontare la problematica nella sua globalità, assunto che non fosse già troppo tardi, fatto salvo che non c'è controprova e posto che siamo in una situazione storicamente unica. Per questo bisognava chiedere risorse e non già sospensioni, autorizzazioni e sforamenti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Si sarebbe dovuto prevedere quindi di stanziare risorse destinate agli eventuali focolai che comportamenti omissivi o negligenti di Cina e Organizzazione mondiale della sanità avrebbero potuto determinare. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Si sarebbe dato prova così di una responsabilità solidale in chiave europea, mediante una regolazione compensativa che tenesse conto delle leve a disposizione. Ma l'Europa ha dimostrato ancora una volta di non esercitare il ruolo per cui è stata costituita, vale a dire darci quella forza indispensabile a livello planetario che le singole Nazioni non possono e non riescono ad avere. Anche in tema di prevenzione di possibili epidemie, infatti, ogni decisione di contenimento dell'infezione è efficace solo se condivisa e applicata a livello europeo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Qualunque provvedimento nazionale è parziale e la disciplina dell'articolo 168 ben lo prevede. Ancora una volta, l'Europa è assolutamente pervasiva nel sindacare lo sfioramento dello zero virgola dei bilanci. Fin qui però è stata totalmente assente, quando si è trattato di muoversi per la tutela della salute degli individui e del benessere dei suoi concittadini. Salvo che, con il palesarsi di situazioni analoghe a quella italiana, in Stati i cui Governi sanno farsi valere più di noi, non cambia radicalmente modo di agire. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Questo è quello che vogliamo sottolineare e che vorremmo andare a discutere in chiave europea quando ce ne sarà data l'occasione, perché riteniamo che la prevenzione e la solidarietà non debbano essere a corrente alternata e che, soprattutto, con riguardo alle politiche transnazionali, la tutela della salute degli individui e della collettività debba essere sempre una priorità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Tutto quello che ho appena detto vale solo e se non vi fossero dati ed informazioni, seppur taciuti, tali da far ritenere che il virus già circolasse in Italia. È per questo che, come dicevo prima, faremo un atto fideistico e voteremo a favore del provvedimento, nonostante le evidenti carenze e lacune *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, anche per la frammentazione di conoscenze e di competenze, mancando un coordinamento di ricerca transnazionale del COVID-19, per l'identificazione dei mezzi diagnostici più efficaci, dei bersagli terapeutici contro cui sperimentare i farmaci in clinica, dei meccanismi molecolari e delle basi genetiche della malattia associate all'infezione. Nonostante le criticità che ho espresso, il voto della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

[MANGIALAVORI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGIALAVORI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, una volta tanto, in realtà forse per la prima volta dall'inizio della legislatura siamo di fronte a un decreto-legge che possiede realmente i requisiti di necessità e urgenza. Il coronavirus è una realtà drammatica, che ha già provocato, ahinoi, diverse vittime. Naturalmente a loro e ai loro familiari rivolgiamo un pensiero affettuoso e commosso. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Non è questo il tempo delle polemiche, ma dev'essere il tempo degli interrogativi e sono troppe le domande che non hanno avuto ancora una risposta. Se da medico, prima ancora che da politico e da cittadino italiano, ringrazio tutti coloro i quali sono in prima linea, anche a rischio della loro incolumità personale, rifletto però sulla fragilità del sistema Paese e di una maggioranza politica, piegata dalle contingenze a rideterminare frettolosamente la sua agenda di Governo e le sue priorità. Ci avete chiesto di abbassare i toni e noi, responsabilmente, nell'interesse del Paese, abbiamo evitato di speculare sulle vostre inefficienze, ma il quadro complessivo di grande fragilità continua naturalmente a preoccuparci.

Dobbiamo evitare che il Paese ceda al panico e all'isteria, dimostrando di saper rispondere con forza e coesione a questa crisi, che rischia di non avere precedenti. La nostra economia sta risentendo pesantemente dell'attuale crisi e le conseguenze sono ancora impossibili da determinare. Sugli effetti dirompenti nell'economia pubblica e nell'economia privata occorrerà fare una valutazione obiettiva e un piano di intervento, che si prefigura tutt'altro che semplice. Vi sono interi comparti in crisi; basti pensare ai trasporti, da voi completamente dimenticati (vedi l'Alitalia), al turismo, sul quale si fonda una parte significativa dell'economia nazionale, in particolar modo di alcune Regioni, e in generale ai danni della distribuzione sull'indotto nel *made in Italy*.

Sull'emergenza in atto troppe domande ancora non hanno avuto una risposta. L'Italia ha effettivamente degli anticorpi per fronteggiare una crisi del genere? Il Servizio sanitario nazionale, al di là della generosa azione del personale medico e paramedico, è sufficientemente attrezzato per affrontare questa crisi? La ricerca forse non meriterebbe più attenzione e investimenti da parte del Governo?

Una cosa è certa, cioè come il coronavirus abbia avuto un impatto così rilevante sui gangli vitali della nostra comunità. Le abitudini sociali e le nostre consuetudini sono state messe in discussione. È stato minato il *modus operandi* e *vivendi* della nostra popolazione; vi sono necessarie limitazioni alle più elementari libertà, vedi quella di movimento. Si sono fermate le attività teatrali, dei cinema, delle aziende commerciali, delle scuole, degli stadi e della stessa politica. Tutto ciò ha proiettato il vivere civile in una condizione mai vista nel recente passato. E così sono state attivate forme di autotutela e di supporto tecnologico, vedi lo *smart working* e le lezioni *on line*; ma naturalmente queste non sono e non possono essere sufficienti. Ci si chiede fino a che punto tutto ciò condiziona la vita in modo irreversibile, nel futuro prossimo e in quello più a lungo termine. Inutile soffermarsi su dati e considerazioni che ormai sono noti a tutti gli italiani. Non è il numero dei contagiati, reale o presunto, e nemmeno l'indice di mortalità, comunque significativo, a preoccupare; il vero rischio è che, nel caso di una diffusione pandemica, il sistema nazionale forse non sarà in grado di reggere l'urto dei tanti ricoveri in terapia intensiva. È inutile sottovalutare gli effetti dirompenti e i rischi di questa epidemia, ma è altrettanto inutile creare psicosi e facili allarmismi. Occorre fermezza e cautela, ma al tempo stesso vigilanza, accuratezza e competenza nelle scelte messe in campo per contrastare la diffusione del virus.

Sotto il profilo politico, va detto che in circostanze come queste un Paese si deve presentare unito e compatto. Chiunque ponga in essere comportamenti di mera speculazione elettorale è totalmente privo degli elementi basilari per invocare degnamente pubblica rappresentanza. Tutto ciò però non deve e non può privarci del doveroso compito di mettere in evidenza le criticità della gestione politica della crisi in atto. Questo è detto senza alcuno spirito polemico, ma per obiettivo senso critico, che non può essere sottaciuto neanche in situazioni di criticità come questa. Il Governo non sempre ha trasmesso l'idea della fermezza e, in alcuni casi, certi provvedimenti sono parsi tardivi, parziali e a volte contraddittori.

In alcuni frangenti il Governo è apparso incerto sul da farsi e la comunicazione non è stata assolutamente all'altezza della situazione, ma - ripeto - questo non è il momento delle polemiche; è, invece, il momento dell'unità. Le forze politiche devono essere unite per superare questa fase emergenziale. L'auspicio naturalmente non può essere che quello di trovare a breve un vaccino o una cura contro il coronavirus e che oggi, come allora, la politica, le istituzioni e il Governo, in sinergia con il mondo scientifico, sappiano essere altrettanto decisi ed efficaci.

Per questa ragione, Forza Italia esprimerà un voto favorevole, ma con un avvertimento chiaro: Governo, il vostro credito è esaurito; non faremo più sconti ai vostri errori, alle vostre incompetenze e ai vostri ritardi. Ci aspettiamo, inoltre, che le nostre proposte, già a partire dal provvedimento economico collegato, siano prese seriamente in considerazione, convinti del fatto che la nostra esperienza di governo possa dare un contributo fondamentale alla risoluzione di questa crisi.

(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni).

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella che stiamo affrontando è probabilmente la più grande emergenza sanitaria degli ultimi decenni. Siamo di fronte a un evento non ordinario, un evento di eccezionale portata.

Il nuovo coronavirus non è altamente letale, ma è sicuramente un virus altamente contagioso e, quindi, la sua propagazione, se non contenuta con tutti i mezzi possibili, rischia di dilagare creando per forza di cose problemi di gestione. Il Governo ha reagito tempestivamente attivando i protocolli di prevenzione e di sicurezza previsti in emergenza sanitaria e istituendo già a gennaio - quindi, non il 21 febbraio, come diceva qualcuno - una *task force* attiva ventiquattrore su ventiquattro al Ministero della salute. Siamo stati i primi a chiudere il traffico aereo da e per la Cina dichiarando lo stato di

emergenza, con uno stanziamento iniziale di diversi milioni di euro; abbiamo attivato i cordoni sanitari negli aeroporti e avviato la sorveglianza attiva. Abbiamo nominato il capo della Protezione civile commissario per l'emergenza e insediato tavoli tecnici con esperti altamente qualificati che seguono costantemente la situazione.

Con la stessa risolutezza, abbiamo agito da un punto di vista legislativo mettendo mano a una serie di decreti *ad hoc* sia sul fronte sanitario sia su quello economico. Le misure economiche a sostegno delle aree più colpite e del mercato del lavoro saranno oggetto, come sappiamo, di provvedimenti già annunciati. Oggi ci apprestiamo a votare il primo di questi decreti che prevede misure di sicurezza per contenere un contagio che, altrimenti, potrebbe essere di più vasta portata. Il contenimento della diffusione del virus è, infatti, in questo momento la nostra priorità e anche la nostra più grande responsabilità. Dobbiamo farlo con tutti i mezzi che abbiamo e mettendo in campo tutte le misure possibili.

Il provvedimento inserisce, inoltre, ulteriori misure volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale nell'attuazione dei programmi di profilassi e di presa in carico dei pazienti. Si è resa evidente, sin dalle prime fasi di questa emergenza, la necessità di avere un'unica regia nazionale che faccia da guida nella gestione di eventi di questa portata.

Le discrepanze generate dall'arbitrarietà con cui, nel rispetto delle proprie prerogative, ogni Regione ha messo in atto iniziative diverse, hanno generato tanta confusione e qualche errore. Non possiamo permetterci né confusione né errori.

Vorrei rispondere al senatore Pepe, anche io da donna del Sud, dicendogli che nel pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, quel pronto soccorso di un ospedale di Napoli, che si trova in una delle sue zone più malfamate, che è stato vandalizzato e che io ho visitato lunedì, già da gennaio è stata allestita una sala di isolamento per evitare che l'ospedale stesso diventasse focolaio nel caso di arrivo di pazienti infetti. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quindi, non accetto di sentirle dire che, se il focolaio fosse insorto al Sud, non avremmo avuto scampo. Anzi, la invito a riflettere sul perché sia insorto in quelle Regioni! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Al cospetto di questa emergenza, il nostro occhio deve, infatti, essere lucido nell'esaminare le fragilità cui dobbiamo sopperire. Questa emergenza, infatti, ha svelato un'amara verità: l'inefficienza della politica che ci ha preceduto nella programmazione degli investimenti in base ai reali fabbisogni e nell'allocazione delle risorse a favore delle aree più critiche.

Il depotenziamento degli ospedali pubblici, la riduzione dei posti letto previsti per numero di abitanti, con la promessa di un potenziamento dell'assistenza territoriale, che, in realtà, non è mai arrivato. La medicina generale ridotta a luogo di ricettari della salute. I pronto soccorso sovraffollati, i reparti di isolamento inesistenti e le terapie intensive che non hanno posti a sufficienza: ecco cosa ha significato non investire nella sanità. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ecco cosa hanno significato i tagli scellerati degli scorsi decenni. Ecco cosa ha significato non investire in quei settori che rappresentano il primo baluardo nel salvataggio di vite umane, che sono il pronto soccorso e l'emergenza urgenza. Luoghi in cui personale medico, infermieristico, volontario, operatori socio-sanitari, operatori del 118 combattono ogni giorno in condizioni di assoluta precarietà, vittime di frequenti aggressioni e veri eroi esposti in prima linea per tutelare la salute di tutti noi.

Il potenziamento della sanità privata a discapito di quella pubblica non ha creato una stampella al Sistema sanitario nazionale ma, piuttosto, l'ha depauperato di risorse preziose, che sono state investite in settori altamente remunerativi e non di certo in emergenza urgenza o in rianimazione. Le risorse umane che abbiamo sono eroiche, ma sono troppo poche. Servono assunzioni nel comparto sanitario. Lo diciamo da sempre. Lo abbiamo anche chiesto in due ordini del giorno che abbiamo approvato oggi qui in Aula.

La buona notizia è che da due anni stiamo invertendo questa rotta. Siamo tornati ad investire. Quest'anno abbiamo confermato in legge di bilancio i 2 miliardi di euro stanziati nella scorsa legge di bilancio ed aggiunto altri 2 miliardi di euro per il fondo sanitario nazionale per il potenziamento tecnologico e le infrastrutture. Abbiamo previsto in legge di bilancio la stabilizzazione dei precari della

sanità e lo scorrimento delle graduatorie degli idonei.

Nel decreto fiscale abbiamo innalzato la quota di fondo sanitario regionale da dedicare all'assunzione di personale, andando ad incrementare ulteriormente la soglia già innalzata nel cosiddetto decreto Calabria per superare il blocco delle assunzioni che era in vigore fino allo scorso anno. Ieri sono stati annunciati ingenti fondi dedicati al potenziamento del Sistema sanitario nazionale, con l'obiettivo di incrementare del 50 per cento i posti letto in terapia intensiva e del 100 per cento i posti letto in pneumologia e malattie infettive, insieme ad un piano straordinario di assunzioni di personale.

Non possiamo assolutamente permettere che un sistema sanitario come il nostro, il più giusto del mondo, il più umano, il più equo, imploda sotto la tempesta di numeri che non possono essere gestiti perché chi doveva programmare non ha saputo farlo per tempo.

Allo stesso modo, dobbiamo provare a colmare al meglio quella falla dovuta alla mancanza di coordinamento tra enti locali e Governo centrale, nella spasmodica corsa di governatori e sindaci a mostrare la propria bravura con pieni poteri, amplificata dalla smania di *scoop* sensazionalistici da parte dei *media*. Per non parlare della strumentalizzazione politica, che è stata la cosa umanamente più dolorosa in un momento in cui la coesione, l'etica sociale e l'unità dovevano essere gli unici protagonisti in campo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Le tragedie, le grandi sfide, si affrontano solo uniti, nell'interesse del bene comune; invece passeremo alla storia come l'unico Governo che, in un momento di crisi sanitaria mondiale, è stato messo in discussione da sciacalli a cui del bene comune, e in questo caso dell'incolumità dei cittadini di una Nazione, interessa davvero poco o nulla (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Non mi sembra il tema giusto per trasformare quest'Aula in un luogo di polemica. Prego tutti, sia l'oratore sia il resto dell'Assemblea, di ricordare questa semplice notazione.

CASTELLONE (*M5S*). Il panico, la sfiducia nelle istituzioni, la paura di non essere al sicuro hanno generato nei cittadini atteggiamenti irrazionali, quali la corsa all'approvvigionamento di beni di consumo e dispositivi di protezione individuale che dovrebbero essere lasciati agli operatori sanitari e ai soggetti fragili; negli altri Stati ha determinato una chiusura nei nostri confronti che oggi mette a serio rischio la tenuta della nostra economia; negli speculatori ha prodotto il tentativo di lucrare sulla paura delle persone, aumentando a dismisura il prezzo di alcuni prodotti presentati come salvavita. (*Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Colleghi, non mi sembra davvero il momento giusto. Non posso certamente intervenire sui contenuti degli interventi, dei quali ciascuno si assume la responsabilità, ma è mio dovere intervenire nei confronti dell'Assemblea che deve lasciare all'oratore la possibilità di esprimere i propri argomenti.

CASTELLONE (*M5S*). Questo Governo e questo Parlamento stanno combattendo su tutti i fronti (quello sanitario, sociale, economico) in maniera ineccepibile, con grande competenza e senza sosta.

Ai nostri concittadini dobbiamo trasmettere la consapevolezza che l'Italia saprà rialzarsi, restando sempre con le spalle dritte, e che noi siamo qui a tutelarli e difenderli. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ai medici miei colleghi, agli infermieri, ai volontari, agli operatori sociosanitari, agli operatori del 118 assicuriamo supporto e tutta la nostra gratitudine. I tendoni attrezzati davanti ai nostri nosocomi sono la prova che il nostro personale sanitario è pronto a scendere in campo sempre e comunque.

A noi tutti, infine, dico di mettere da parte ogni aspetto secondario, ogni dinamica sacrificabile, e lottare insieme per il nostro meraviglioso Paese, perché ce la faremo solo restando uniti.

Pertanto con convinzione dichiaro il pieno sostegno al Governo, al Ministro della salute, ai sottosegretari Sileri e Zampa e annuncio il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	239

Maggioranza	118
Favorevoli	234
Astenuti	5

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione del disegno di legge:

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (Relazione orale) (ore 14,41)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1698.

Il relatore, senatore Fenu, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. Avverto che la seduta sarà sospesa dalle ore 15 alle ore 17.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FENU, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge in esame, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 5 febbraio, introduce delle misure volte a diminuire la tassazione sul lavoro come indicato nel programma del Governo Conte-bis.

Le misure previste mirano a restituire potere d'acquisto ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e, di conseguenza, a rilanciare i consumi di individui e famiglie, il cui potere d'acquisto si è ridotto negli ultimi anni a causa della crisi economica e a causa di alcune scelte di politica economica degli ultimi vent'anni, che spesso hanno avuto come conseguenza proprio la svalutazione dei redditi da lavoro. Scelte forse fatte in buona fede, al fine di rispondere alla politica mercantilistica attuata da Paesi vicini e legati a noi come la Germania, probabilmente per riequilibrare la nostra bilancia commerciale, limitando consumi e quindi importazioni.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 14,43)

(Segue FENU). Scelte che comunque hanno contribuito a determinare la distruzione del nostro potere di acquisto ed il conseguente crollo dei consumi interni.

Con questo primo provvedimento, che precede una riforma più organica del fisco, intendiamo assicurare ai cittadini un sistema maggiormente equo, con la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti, delle famiglie, le quali vedranno aumentare il proprio reddito disponibile. In totale, per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, il Governo ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020, 3,850 miliardi di euro per il 2021 e 3,574 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022.

Entrando più nel dettaglio del provvedimento, l'intervento si articola in un trattamento integrativo del reddito e in una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.

In particolare, l'articolo 1 dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente, è riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Anche in considerazione dell'imminente sospensione, prego i colleghi che intendono rimanere in Aula di abbassare il tono della voce per consentire al relatore di svolgere la sua relazione.

FENU, relatore. Sempre l'articolo 1 ne disciplina le relative modalità operative. I redditi per cui spetta il trattamento integrativo sono quelli di lavoro dipendente con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati, nonché taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020.

Inoltre, è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 disciplinano le modalità operative del trattamento integrativo. I sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendone l'ammontare sulle retribuzioni erogate, verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il trattamento non spettante

potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione.

Il comma 3, come modificato dagli emendamenti 1.7 (testo 2) e 1.19, di cui la Commissione in sede referente propone l'approvazione, prevede che i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il successivo articolo 2 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche spettante ai titolari dei medesimi redditi da considerare ai fini del trattamento integrativo di cui all'articolo 1.

L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che disciplina il cosiddetto *bonus* 80 euro. L'articolo precisa inoltre la definizione del reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2. Si specifica in particolare che rileva anche la quota esente dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori, nonché dei redditi agevolati dei cosiddetti impatriati. Inoltre, l'articolo dispone l'istituzione di un fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 1, valutati in 7,458 miliardi di euro per l'anno 2020, 13,532 miliardi per il 2021 e 13,256 miliardi annui a decorrere dal 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8,242 miliardi di euro per l'anno 2020, e individua le relative coperture.

L'articolo 5, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Per concludere, per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro, il *bonus* sarà riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo pari a 100 euro al mese, mentre per i redditi superiori, e fino a 40.000 euro, sarà invece riconosciuta una nuova detrazione fiscale. La platea dei beneficiari, tra lavoratori dipendenti privati e pubblici, aumenta così di 4,3 milioni, passando da 11,7 milioni che percepiscono il *bonus* 80 euro a 16 milioni.

Del taglio del cuneo fiscale si è parlato e discusso per tanto tempo e sono anni che si ribadisce la necessità di un intervento in grado di ridurre il peso del fisco sul lavoro dipendente. Questo decreto-legge costituisce in questo senso un primo importante tassello, necessario, ma che deve davvero preludere, come è scritto nel provvedimento, a una più ampia riforma del sistema di imposizione diretta. Una riforma per un fisco più equo.

Se vogliamo pensare a un fisco e comunque a una forma più equa di prelievo tra chi produce reddito e ricchezza nel nostro Paese o tra chi trae reddito e ricchezza dal nostro Paese, non posso non ricordare ai colleghi e al Governo, anche in questa occasione, che occorre arrivare ad un sistema di imposizione fiscale delle società *web* che sia sempre più vicino al sistema ordinario di imposizione fiscale.

Gli ostacoli su questa strada sono tanti, occorrono decisioni collegiali europee, esistono anche minacce di ritorsione in termini di dazi da parte di alcuni Paesi, ma non dobbiamo arrenderci. Non è più possibile tollerare questa discriminazione di trattamento tributario, soprattutto quando chi riceve il trattamento di maggior favore è proprio colui che trae - e verrebbe da dire drena - più risorse dal Paese. È come se dopo la rivoluzione industriale, dopo la nascita, l'espansione, la crescita esponenziale dei redditi prodotti dall'industria, si continuasse a chiedere di concorrere alla spesa pubblica soltanto ai

contadini, magari attraverso i loro feudatari.

È una situazione intollerabile. Il provvedimento all'esame dell'Assemblea oggi è un aiuto ai moderni vassalli e per questo è giusto e condiviso, ma occorre iniziare a chiedere un contributo maggiore ai nuovi produttori di redditi e ricchezza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi, stiamo lavorando con l'obiettivo di avere un sistema fiscale più equo, più trasparente e orientato alla crescita. Oggi abbiamo ancora una sovrapposizione di moltissime norme antielusive e antievasive, che rendono il sistema particolarmente complesso e orientato, invece che alla crescita, a sostenere le entrate e quindi il riequilibrio dei conti pubblici. Abbiamo un *focus* un po' sfocato sull'evasione, nel senso che è giustissima la lotta all'evasione, ma siamo molto più concentrati a fare una *compliance* e a controllare l'emerso che a fare un severissimo contrasto al sommerso. Diciamo quindi che questo è un provvedimento positivo, ma è un intervento di *maquillage* ordinario e, grazie a Dio, il decreto-legge lo esplicita, perché dice che agisce nelle more di una revisione più strutturale del sistema fiscale (poi tornerò sul punto nel dettaglio). Questo denota una grande consapevolezza del Governo, perché ci dà la direzione e ci dice che stiamo andando verso una revisione necessaria, in realtà urgente da tempo.

La seconda premessa che vorrei fare è che lavorare sulla riduzione del cuneo fa sì che il Governo sia coerente rispetto agli impegni presi, alle raccomandazioni fatte dal Consiglio dell'Unione europea e dall'OCSE rispetto alla necessaria riduzione del cuneo fiscale. Sappiamo che le classifiche OCSE ci individuano come il terzo Paese con il cuneo fiscale più alto e che siamo dieci punti sopra la media europea. Questo ovviamente ci assegna un grossissimo *gap* negativo, in termini di competitività delle nostre imprese e di beneficio dei nostri lavoratori.

Sappiamo che il cuneo fiscale ha principalmente tre componenti: una è l'onere contributivo a carico del datore di lavoro, l'altra è la componente fiscale a carico dei lavoratori e poi c'è quella del carico contributivo che grava sui lavoratori. Questo decreto-legge decide di lavorare solo sulla parte relativa al lavoratore per quanto riguarda la tassazione e lo fa in parte, tralasciando ancora - dico ancora perché secondo me è prioritario - di lavorare anche sul fronte del datore di lavoro. Lo fa in parte perché, nonostante il titolo di questo decreto-legge (misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente), di fatto i provvedimenti non sono esattamente coerenti all'obiettivo. Sicuramente viene centrato l'obiettivo di ampliare il reddito disponibile dei contribuenti, viene ampliata la platea dei contribuenti che hanno a disposizione questo maggior reddito disponibile e viene anche fatto un lavoro virtuoso per uniformare, rispetto a categorie diverse di reddito e quindi lavoratori dipendenti e assimilati, pensionati e lavoratori autonomi, il reddito disponibile. Non è ancora perfettamente uniforme perché, nonostante ciò che si dica, per quanto riguarda il lavoro dipendente assimilato e le pensioni c'è una sostanziale uniformità, mentre per quanto riguarda i lavoratori autonomi, anche forfettari ancora vediamo che questo reddito disponibile è leggermente inferiore alle altre due categorie. È pertanto certamente apprezzabile il lavoro sulla maggiore disponibilità di reddito, che significa maggiore capacità di spesa, maggiore capacità di dare - almeno in un contesto normale e non straordinario come quello in cui stiamo vivendo oggi - uno stimolo giusto all'economia.

L'articolo 1 di questo decreto-legge, in particolar modo, non è esattamente corrispondente al titolo del provvedimento perché il *bonus* degli 80 euro era un credito d'imposta collocato nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Questa riforma, che assorbe l'ammontare di risorse pubbliche messe a disposizione del *bonus* di 80 euro, riversandole sul trattamento integrativo dei 100 euro, ha il pregio di aumentare il beneficio, di aumentare la platea fino alla soglia di 28.000 euro, ma, dal mio punto di vista, essendo espunto il provvedimento dal TUIR, non si tratta di una riduzione della pressione fiscale ma di un trattamento integrativo.

Molti dicono che è una questione di forma; certo, chi non è appassionato di fisco può anche pensare sia così, invece è una questione sostanziale, che viene denotata dal lunghissimo dibattito sul *bonus* degli 80 euro, durato la quasi totalità della scorsa legislatura, e si conclude a sostegno di chi non deponeva a favore della collocazione nella riduzione della pressione fiscale di quello strumento.

Personalmente avrei preferito che si fosse andati nella direzione di trasformare il credito di imposta in detrazione, con le dovute correzioni per quanto riguarda gli incapienti. Sono convinta che questi ultimi abbiano un problema di mancanza di reddito, non tanto di mancanza di misure fiscali in aiuto, dal momento che il reddito degli incapienti è pressoché pari a zero.

L'articolo 2 del testo è invece molto più soddisfacente, poiché introduce una vera e propria detrazione. È uno strumento temporaneo, in maniera virtuosa, si dice, perché stiamo andando verso una revisione del sistema dell'Irpef. Spetta un'ulteriore detrazione per una platea di redditi ancora più ampia, tra i 28.000 e i 40.000 euro. È una misura che avrebbe potuto essere a mio avviso molto più potente, perché la curva del prelievo Irpef è davvero una tagliola per lo scaglione di redditi dai 28.000 ai 55.000 euro. Sono 5 milioni di contribuenti che versano il 45 per cento delle entrate Irpef, quindi, una platea particolarmente appesantita da un salto di scaglione al 38 per cento sui redditi marginali superiori a 28.000 euro. È una fascia di contribuenti, corrispondente a quello che era il nostro ceto medio italiano, particolarmente capace di tenuta rispetto al nostro Paese, particolarmente *compliance* rispetto agli adempimenti, che - appare oggi - hanno redditi troppo alti per beneficiare degli aiuti per i redditi bassi (trattamenti integrativi) e al contempo redditi troppo alti per dover subire una tagliola impositiva del terzo scaglione pari al 38 per cento. Da questo punto di vista, sarebbe stato necessario probabilmente ampliare completamente la platea di questa detrazione temporanea non solo dai 28.000 ai 40.000, ma dai 28.000 ai 55.000 euro. Capisco che ci fosse un problema di stanziamenti sulla legge di bilancio, ma sarebbe stato sicuramente più coerente e di grande aiuto.

Molti, anche in dottrina, dicono che questa fascia di contribuenti subisce una deformazione surrettizia della progressività e ne sono particolarmente convinta. Bene, comunque, che ci sia un primo passo importante, fondamentale, nella direzione giusta, che a mio avviso resta comunque la revisione dell'Irpef: basi imponibili, scaglioni, aliquote e anche detrazioni, non solo una revisione delle detrazioni, come è enunciato nel decreto-legge.

Quindi, il provvedimento è una misura ordinaria comunque positiva; una misura che, in un momento di grave crisi economica come questo, dovrebbe rendere prioritaria la sensazione che una revisione sostanziale, una revisione importante del sistema fiscale volto alla crescita dovrebbe aggiungersi a tutte quelle ulteriori misure, tra le quali anche il piano *shock* per gli investimenti che abbiamo proposto come Italia Viva, che dovrebbero essere messe in campo in un momento veramente importante e drammatico dal punto di vista economico come questo. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta che, come da accordi, riprenderà alle ore 17 per il prosieguo della discussione generale.

(*La seduta, sospesa alle ore 15,01, è ripresa alle ore 17,08*).

Sull'emergenza coronavirus

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei portare alla sua attenzione e quindi all'attenzione di tutta l'Assemblea un fatto che non so se definire grave, ma che comunque è estremamente significativo del clima che si è creato a livello internazionale, alla luce di quell'emergenza che ci viene detto, a ragione, deve essere gestita in un clima di concordia. Ma naturalmente la concordia non preclude l'esame delle cause e anche l'esame delle conseguenze.

Mi è stato segnalato - e ho qui l'evidenza - che un'importante catena televisiva internazionale, la CNN, ha diffuso una infografica così concepita: i casi di coronavirus collegati all'Italia. Si vede l'Italia al centro di un planisfero, che è un po' dove la storia, prima che la geografia, l'ha messa, e da lì partono tante frecce rosse che vanno ad infettare Paesi quali il Brasile, gli Stati Uniti e la stessa Cina. Ora, noi dovremmo riflettere, secondo me, su due aspetti: su quali possano essere le conseguenze di una comunicazione di questo tipo, che evidentemente credo siano letali e difficilmente reversibili (non solo per il nostro turismo), ma anche su quali ne siano le cause.

Io non voglio essere polemico, però devo dire che, per non esserlo, devo fare un grande sforzo, perché non posso non ricordare a me stesso quando, pochi giorni fa, venivano rivolti ai nostri concittadini gli inviti ad abbracciare, per esempio, i cittadini cinesi (contro i quali non ho alcuna animosità né

preconcetto), sulla base del principio che non si dovesse essere razzisti in un'emergenza simile.

Ora il problema è che però, forse, ciò che stiamo vedendo è la conseguenza di un modo di gestire la lotta politica di questo Paese che ci fa del male. In altre parole, per aggredire un razzismo immaginario, a mio avviso, abbiamo creato un'altrettanto immaginaria pestilenza il cui focolaio sarebbe l'Italia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Forse perché, accogliendo gli inviti della nostra sorella Europa, quella che sta difendendo la frontiera greca in questo momento, ad essere produttivi, volevamo dimostrare di essere così produttivi che con 15.000 abitanti di Codogno saremmo riusciti a infettare i 6 milioni di abitanti di Wuhan. Questo è il paradosso al quale assistiamo e questa è la situazione alla quale dobbiamo porre un rimedio.

Quando si affronta un problema che ha una sua concretezza come un'emergenza sanitaria - voglio fare un invito molto spassionato e non polemico - rispolverare certe categorie (che, per carità, hanno la loro dignità) come, per esempio, la lotta al razzismo o al fascismo - che intanto bisognerebbe anche trovarlo - può avere un senso. Il tema è che però è difficile a me personalmente - mi sia concesso esprimere questa mia opinione personale, che non necessariamente riflette quella del mio Gruppo - e anche, credo, a molti cittadini sfuggire all'impressione che questa strumentalizzazione dell'intonazione politica di un certo gruppo di persone e questa caccia al razzismo immaginario si sia risolta per il nostro Paese in un drammatico autogol. Vi chiedo di riflettere su questo quando ci chiedete, come è giusto, solidarietà, concordia e unità nazionale, che naturalmente siamo disposti a dare.

Questo errore è stato ripetuto troppe volte: troppe volte una parte politica non ha esitato a vilipendere l'immagine del Paese a livello internazionale per averne un tornaconto reale o presunto sul terreno nazionale. Spero che questa sia l'ultima volta in cui assistiamo a uno spettacolo di questo tipo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e dei senatori Aimi e Zaffini)*.

PRESIDENTE. Non spetta a me entrare nel merito della discussione, ma mi pare che siamo tutti impegnati in comportamenti molto responsabili nella difesa del Paese, sia come presidio sanitario che della sua immagine in Europa e nel mondo. Quindi, credo che il richiamo alla responsabilità e alla razionalità sia da assumere con comportamenti conseguenti da parte di tutti.

MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, naturalmente manifesto a nome di Forza Italia lo sdegno per la prospettazione fatta sulla CNN della questione dell'epidemia del coronavirus. Sono situazioni esecrabili e noi chiediamo al Governo di intervenire al massimo livello e con la massima energia anche nei confronti di questo grande canale internazionale eventualmente prospettando anche una richiesta di risarcimento danni, perché da qualche parte un tribunale al quale questa catena televisiva può rispondere ci sarà e che una Nazione importante come l'Italia intraprenda un'azione di questo tipo credo abbia il suo peso e potrebbe avere anche qualche effetto.

Sappiamo che questo avviene in seguito allo sciagurato e disgustoso, oltre che basato su presupposti totalmente falsi, video di quel canale francese che non vale neppure la pena di nominare. È importante che il Governo si faccia carico, assieme a tante altre cose che sappiamo essere sul tappeto con l'emergenza di questi giorni, di questo problema di immagine che abbiamo anche per certe prospettazioni date da taluni mezzi di comunicazione italiani e italianissimi.

Pertanto, credo sia importante una maggiore compostezza e una maggiore collaborazione, a tutti i livelli, nonché una maggiore unitaria volontà di fare di tutto, naturalmente, per contrastare l'espandersi dell'epidemia e prendere tutte le misure che sono necessarie a livello sanitario e economico (che, come sottolineiamo fin dall'inizio, rischia di essere una emergenza di carattere più duraturo di quella sanitaria, che speriamo veda presto il suo declino) ma anche a livello di immagine.

Dobbiamo, infatti, dare l'idea di un Paese che è orgoglioso, anche del proprio sistema sanitario, del lavoro che stanno svolgendo tantissimi medici e paramedici, del lavoro che stanno svolgendo le Forze armate e tutto il Paese, che è impegnato in questo campo. È importante che su questo il Governo sappia di avere l'appoggio di tutti. Poi sappiamo, come è normale che sia nelle dinamiche politiche e parlamentari, che ci sono disaccordo e critiche anche pesanti su tanti aspetti, ma è importante che il Governo agisca con questa consapevolezza e che faccia tutto il possibile per non alimentare quelle

divisioni interne, che sono sempre lì, che covano sotto la cenere. È importante che non dia adito, anche con i suoi comportamenti, non sempre appropriati in alcune circostanze, a dissensi spesso manifestati, anch'essi, a loro volta, in modo non congruo. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

[ZAFFINI](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (Fdl). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto. È veramente difficile pensare alla casualità di questi accadimenti, è veramente complicato derubricarli alla banale libertà di critica, di informazione o di satira. Il canale francese, è stato chiarito che si trattava di satira: non capisco quale tipo di satira potesse esprimere quel video. Stessa identica cosa mi sento di dover affermare guardando la grafica della CNN, che viene oggi registrata. Io reputo, signor Presidente, che tutto ciò abbia un unico scopo, quello di aggredire il nostro fatturato turistico, che sappiamo essere una parte molto importante del nostro Prodotto interno lordo.

Rispetto a tutto questo, noi abbiamo bisogno di ricevere informazioni precise dal Governo circa quello che sta facendo per contrastare questi accadimenti, che non sono banali e semplici atteggiamenti: sappiamo tutti che CNN è, probabilmente, la prima rete televisiva degli Stati Uniti. Quindi, è qualcosa che ci interroga profondamente.

Nel momento in cui viene richiesto e viene concesso un clima di "unità nazionale" nel superiore interesse nazionale degli italiani e dell'Italia, credo che da parte del Governo questi argomenti debbano essere in qualche modo giustificati, cioè si deve dire cosa il Governo intende fare per contrastare questa informazione fuorviante, menzognera e sicuramente drammaticamente confliggente con l'interesse nazionale.

Noi abbiamo già oggi disdette. Oggi Federalberghi stimava in cifre esorbitanti il danno sul turismo: è in arrivo la primavera, è in arrivo la stagione estiva, sono in arrivo le festività pasquali. Queste informazioni su canali di due Paesi molto importanti per il nostro fatturato turistico, come la Francia e gli Stati Uniti, evidentemente arrecano un danno che, come diceva il collega Malan e io reputo importante rinforzare il concetto, possa addirittura far pretendere un risarcimento di natura economica. Noi dobbiamo capire che cosa il Governo intenda fare rispetto a questo enorme e gigantesco problema. Lo dobbiamo capire rapidamente, anche con un'informativa presso il Senato del Ministro degli affari esteri, in quanto competente per materia.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, provo ad interpretare quanto che ha cercato di dirci il senatore Bagnai e vedo se ho capito bene.

Il senatore Bagnai richiama quest'Assemblea ad uno spirito comune, che secondo il collega dovrebbe indirizzare ogni comportamento, ogni provvedimento, ogni atteggiamento, ogni decisione assunta, come per esempio quella presa unitariamente di approvare il decreto-legge poche ore fa, nella direzione di salvaguardare la salute degli italiani di fronte a questa emergenza e di tenere alta e forte nel mondo la reputazione dell'Italia. Se questo era lo spirito del suo intervento, sappia che il Partito Democratico non solo è concorde, ma è pienamente impegnato a tutti i livelli istituzionali, da quest'Assemblea a tutte le amministrazioni locali, con tanti sindaci e Presidenti di Regioni che portano il simbolo del Partito Democratico *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Sbrollini).*

Se invece lo spirito era di aprire una polemica contro chi ha commesso un piccolo passo falso o ha ecceduto nei toni in questi giorni, noi non ci stiamo, ma ho l'impressione che quest'accusa non possa venire da nessuno. Noi siamo stati i primi - e lo dico da lombardo, da pavese, quindi da persona che vive a pochissimi chilometri da Codogno - ad offrire la massima collaborazione al presidente Fontana, anche quando nel primo *week end* e nei giorni scorsi nella Regione Lombardia, la più grande d'Italia, si sono vissute ore drammatiche. Questo è l'atteggiamento tenuto dal Partito Democratico ed è quello che risponde a quanto dicevo prima e che mi auguro sia il sentimento di quest'Assemblea, ovvero quello di difendere l'interesse, la vita quotidiana degli italiani in questa importante emergenza sanitaria e di difendere fino alla fine la reputazione del nostro Paese.

Penso che questa emergenza la stiamo affrontando tutti insieme: non a caso è in corso anche in questo

momento un dialogo molto significativo tra il Governo e i Presidenti di Regioni. Si tratta di un'emergenza straordinaria che ci lascerà in dote molte conseguenze, decisioni, anche importanti, da dover assumere in termini di restrizione della libertà personale per gestire l'emergenza sanitaria; lascerà sul terreno il bisogno di intervenire con iniziative molto significative, potenti sul piano della capacità di incidere per rilanciare l'economia del nostro Paese. Penso inoltre che se siamo onesti intellettualmente dobbiamo anche riconoscere che ci lascerà molti insegnamenti - ma ne riparleremo - su come un mondo globale porti i Paesi a dover gestire situazioni epidemiche di questo genere.

Ripeto, quindi, ancora una volta, che io prendo l'intervento del senatore Bagnai come stimolo ad essere tutti uniti e a non speculare. Lasciatemi concludere ricordando che Manzoni diceva che il linguaggio è stato lavorato dagli uomini per intendersi tra loro, non per ingannarsi a vicenda. Se questo è lo spirito di questa ripresa di seduta, penso che il Senato sarà ben rappresentato. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, IV-PSI e Misto-LeU).*

[SBROLLINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, anch'io mi unisco all'ultimo intervento del collega Ferrari, perché considero importante far partire proprio da qui, come abbiamo ripetuto anche negli interventi di questa mattina, uno spirito unitario rispetto a quella che in questo momento è la priorità: la tutela della salute di tutti gli italiani, del nostro Paese, e la difesa dell'immagine dell'Italia nel mondo. Ci hanno fatto male i video, gli attacchi, anche di cattivo gusto, che abbiamo visto in questi giorni da altri Paesi e io credo che chi rappresenta le istituzioni a tutti i livelli oggi deve essere unito senza polemiche ed evitare che ci siano accuse e strumentalizzazioni di ogni genere, perché in questo momento siamo chiamati alla serietà, al rigore, anche alla sobrietà nel dare le informazioni corrette e ognuno di noi da questo punto di vista deve fare la sua parte ed essere responsabile fino in fondo.

Chiudo rivolgendo un appello, ancora una volta, come ho fatto questa mattina: serve davvero un canale istituzionale unico per dare una comunicazione efficace, seria e chiara rispetto alle troppe agenzie, alle note, ai troppi interventi e agli *spot* (vi chiedo scusa se uso un'espressione forse sbagliata) che portano soltanto caos nella comunicazione stessa. E poiché dobbiamo essere i primi a comunicare correttamente, facciamolo bene e cerchiamo di non fare allarmismo ingiustificato in questo momento e di monitorare sia quello che accade sui *social*, dove le *fake news* purtroppo sono in continuo aumento, sia i rapporti che dobbiamo avere con i *media* nazionali e purtroppo anche locali.

Per questo il Governo, secondo me, al momento è l'unico che può fare una comunicazione unitaria e ufficiale, chiaramente basandosi su dati certi che devono provenire prima di tutto dal comitato tecnico-scientifico, che attualmente è nella cabina di regia. È da lì che devono venire le informazioni corrette sulla grande emergenza sanitaria ed economica che sta vivendo il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI e PD).*

[LICHERI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI (M5S). Signor Presidente, utilizzerò veramente pochi minuti per associarmi, a nome del Gruppo, al messaggio che questa Assemblea ha voluto mandare stasera. Sono giorni difficili quelli che ci aspettano, siamo d'accordo, e stiamo superando una delle peggiori sfide della storia contemporanea di questo Paese, ma da quest'Assemblea deve sollevarsi con forza il messaggio che l'Italia esige rispetto dalla comunità internazionale, senza se e senza ma. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI e della senatrice Lonardo).*

Noi usciremo vincitori da questa prova, insegneremo ai nostri ragazzi e ai nostri figli la storia della nostra civiltà, il nostro passato, le nostre sconfitte, ma anche le nostre vittorie e siamo sicuri che ne usciremo e supereremo questa sfida. Quindi, va bene la satira e la accettiamo, accettiamo anche la libertà di informazione, ma a condizione che l'informazione non sia irrispettosa o irrispettosa dell'immagine e del prestigio della nostra Nazione: questo non lo possiamo tollerare. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il ministro Luigi Di Maio solo due giorni fa si è sentito telefonicamente col sottosegretario di Stato Mike Pompeo. Noi non abbiamo dubbi che questo passaggio, dovuto alla sciocca decisione di una rete

televisiva, non debba costituire un *casus belli*, però facciamo attenzione, perché dobbiamo dire chiaro e tondo agli osservatori internazionali che faremo di tutto e di più per proteggere le nostre esportazioni e per difendere le nostre aziende che fanno il *made in Italy*. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ci sono 600 milioni da questa settimana: 350 milioni verranno messi tramite l'ICE a disposizione del *made in Italy* e altri 350 milioni andranno a rafforzare il fondo rotativo per le aziende che esportano all'estero. Queste sono le misure che stiamo mettendo in campo e non ci possiamo permettere di vederci derisi o offesi da un servizio televisivo o da chiunque altro. Da questo punto di vista il MoVimento 5 Stelle lo vuole dire chiaro e tondo: saranno giorni difficili, supereremo questa sfida, ma non tollereremo assolutamente alcun gesto che possa offendere l'immagine dei prodotti italiani. (*Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, mi associo anch'io alle parole dei colleghi. Credo sia giusto - ringrazio il senatore Bagnai - reagire insieme, come del resto abbiamo fatto a partire dalla posizione del Governo, di fronte alla vicenda francese. Sostengo che dobbiamo tenere i nervi saldi, usciremo da questa vicenda, dobbiamo pretendere il rispetto del nostro Paese sempre, non solo per le esportazioni, su tutto. Da questo punto di vista, tutti gli altri Paesi devono sapere che il rispetto dell'Italia è tutelato da tutti noi: dalle istituzioni, dalle forze politiche, dagli italiani. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1698 (ore 17,32)

[PRESIDENTE](#). È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, riprendiamo la discussione generale su un provvedimento molto importante, che incide sicuramente sull'economia e sulla finanza del nostro Paese, in questo momento purtroppo molto particolare. Presidente, colleghi senatori, come è noto la riduzione della pressione fiscale è un tema molto caro al Paese, ma anche molto caro al mio Gruppo parlamentare che è Forza Italia, perché da anni facciamo della riduzione della pressione fiscale una battaglia e quindi ci spendiamo sempre, giorno per giorno, su questo tema. Riteniamo infatti che oggi anche la riduzione delle tasse nel mondo del lavoro sia importante per dare ossigeno alle famiglie e agli investimenti delle imprese, in un Paese che oggi - ahimè - vede un fisco ingessato, bloccato, che erode annualmente i redditi delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Abbiamo quindi la necessità, oggi, di incidere e di intervenire su questo tema per noi sensibile e molto importante. In Aula oggi ci ritroviamo quindi ad affrontare questo tema, che riguarda la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Come ben sappiamo, si tratta di un provvedimento che ha la sua copertura finanziaria perché proprio in manovra finanziaria, a dicembre di quest'anno, sono state appostate risorse per circa tre miliardi di euro, la nostra proposta era di appostare molte più risorse (almeno nove miliardi di euro) in manovra finanziaria, ma purtroppo le nostre proposte sono cadute nel vuoto, perché questo Governo e questa maggioranza parlamentare non le ha accolte. Come ben sappiamo, questa riforma entrerà in vigore dal 1° luglio 2020 e guarda caso - e qui vorrei citare le testuali parole previste dallo stesso decreto-legge - nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito e in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali. È qui che a nostro parere casca l'asino, con il provvedimento che oggi noi discutiamo, perché ancora una volta si fa un provvedimento che non è una riforma strutturale del sistema fiscale e della pressione fiscale, che noi da sempre chiediamo, ma un provvedimento *spot* che questo Governo fa soltanto per sopravvivere a se stesso. Non siamo d'accordo, oggi, con questo tipo di provvedimenti che, appunto, agiscono nelle more di e in vista di, che servono soltanto a tamponare una situazione del momento. Riteniamo che il nostro Paese oggi, per essere rilanciato, abbia bisogno di riforme strutturali ed è per questo che a noi i conti non tornano in generale e su questo provvedimento in particolare.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,35)

(*Segue DAMIANI*). A titolo di paragone, vorrei fare qualche esempio sulle misure trattate da questo provvedimento: tratta di una misura che negli anni passati, nel 2015, era stata tanto vituperata soprattutto dal MoVimento 5 Stelle, che era quella degli 80 euro, ma oggi non si fa altro che passare

per determinate fasce di reddito, da 80 a 100 euro. Sicuramente sono risorse in più per quanto riguarda i nostri cittadini; quindi, da questo punto di vista, siamo favorevoli. Tuttavia, come dicevamo, anche in questo caso le risorse sono esigue perché gli 80 euro dell'allora Governo Renzi impegnavano circa 9 miliardi di euro, mentre su questa riforma impegniamo soltanto 3 miliardi di euro. Ci sono, poi, fasce di reddito che non vengono assolutamente menzionate. Mi riferisco soprattutto a quelle sotto gli 8.200 euro l'anno e a quelle sopra i 40.000 euro annui.

Cosa non ci convince di questo provvedimento? Da sempre ne abbiamo fatto una battaglia e riteniamo che la riforma fiscale vada costruita intorno alla famiglia. Riteniamo che questo provvedimento non tenga in considerazione il quoziente familiare, da sempre una nostra battaglia. (*Applausi della senatrice Ronzulli*). Infatti, anche questo provvedimento risulta iniquo proprio perché in una famiglia dove ci possono essere due, tre percettori di reddito, tutti devono usufruire di questo *bonus* fiscale, mentre in una famiglia monoreddito con figli a carico, ahimè, il percettore sarà soltanto uno. È una misura a nostro avviso iniqua da questo punto di vista e non costruita intorno alla famiglia, laddove da tempo chiediamo che l'inserimento del quoziente familiare sia determinante. Lo abbiamo fatto anche su questo provvedimento poiché durante l'esame in Commissione siamo stati promotori di emendamenti che andavano in tal senso e che, ancora una volta, purtroppo, sono stati bocciati. È questo il vero assente del modello fiscale così concepito: il quoziente familiare.

Il momento che viviamo è, purtroppo, anche particolare; è congiunturale dal punto di vista economico, anche per quanto sta accadendo in merito all'emergenza che stiamo vivendo in quest'Aula oggi con la questione coronavirus. Il momento è particolare, dicevo, e, purtroppo, in questo momento, anche secondo gli ultimi dati Istat, la fiducia al consumo degli italiani diminuisce.

In conclusione, Presidente, le risorse - oggi poche - che noi chiediamo siano sempre di più e che andranno nei portafogli delle nostre famiglie, dato il clima di grande incertezza nel nostro Paese, non saranno, ahimè, utilizzate per l'aumento dei consumi.

Per questo ribadiamo la necessità che nel nostro Paese oggi debba esserci in materia di fisco una riforma strutturale del sistema. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Steger. Ne ha facoltà.

[STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, in un Paese come l'Italia, dove la pressione fiscale è molto alta, ogni riduzione del cuneo va sempre salutata positivamente. Questo vale ancor di più se interviene a favore dei lavoratori, del ceto medio, che è la categoria che più ha visto erodere il proprio potere d'acquisto dalla crisi in poi.

Fatta questa premessa, mi dispiace e mi colpisce che due emendamenti del nostro Gruppo - che puntavano ad arricchire il provvedimento - siano stati bocciati senza alcun confronto preventivo. Ma non è solo questo. Il punto vero è che la misura, per come è stata strutturata, presenta diverse criticità. Innanzitutto, vi è la cosiddetta aliquota marginale effettiva, il problema che nasce dalla sommatoria tra la normale aliquota e il *bonus* in essere. Questa sarà parecchio penalizzante per i redditi tra i 29.000 e i 35.000 euro, una platea di 3 milioni di lavoratori dipendenti, per i quali, su ogni 100 euro, 60 vanno al fisco. Lo stesso problema si presenta per i pensionati tra i 10.000 e i 30.000 euro, per i quali la pressione fiscale sarà più pesante rispetto a quella dei lavoratori nella stessa fascia di reddito.

C'è, poi, il problema dello scalone che cresce tra chi è appena sopra la soglia degli 8.150 euro e la fascia dei cosiddetti incapienti, e quello delle disparità che si accentuano in base alle fonti di reddito, in particolare tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti.

Il fatto che la misura avvantaggi le famiglie con più redditi - ne ha parlato il mio collega - è un problema storico del sistema dell'Irpef che qui viene ulteriormente aggravato.

Davanti a problemi del genere, che la relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio ha riportato con grande puntualità, intravedo soprattutto due pericoli.

Il primo riguarda l'efficacia di uno strumento nato per dare impulso ai consumi, non dimentichiamolo: se questo era l'obiettivo, non si capisce perché non sono stati adottati altri criteri distributivi; ad esempio, si sarebbe potuto optare per lo strumento del reddito familiare ISEE per la distribuzione del beneficio; inoltre le risorse destinate a chi ha 40.000 euro di reddito annuo difficilmente daranno impulso ai consumi, trattandosi di una categoria, quella dei ceti medi, che soffre meno di particolari

problemi di liquidità, anche se ha anch'essa bisogno di aiuti, ma non sotto questo titolo. Per questa categoria è molto più probabile che il beneficio andrà ad alimentare il risparmio, mentre per dare impulso ai consumi di sicuro avrebbe aiutato di più un maggior sostegno ai nuclei familiari monoreddito e ai pensionati.

Il secondo problema è che rischiamo di trovarci davanti a una violazione del principio di equità orizzontale, proprio perché vengono acuiti vecchi problemi già presenti nel sistema fiscale italiano. Il ministro Gualtieri ha risposto a queste obiezioni dicendo che bisogna vederlo come prima tappa di un percorso complessivo di riforma del fisco. Credo che questo provvedimento renda davvero urgente una radicale riforma del fisco, per semplificarlo e riportarlo sui binari di una più lineare progressività delle imposte, anche per evitare operazioni cosmetiche da parte dei contribuenti, dato l'elevato vantaggio che possono avere o perdere se varcano anche di un solo centimetro determinati perimetri di reddito.

Per concludere, signor Presidente, ribadisco l'apprezzamento per la volontà politica della misura, che non può essere messa in discussione, e ne va dato atto al Governo; la sua costruzione mostra però davvero tante criticità, rischia di acuire una serie di problemi e di non esprimere fino in fondo le sue potenzialità sull'impulso ai consumi, che ci sarà, ma che non è certo quello che si poteva e si doveva andare a costruire. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, penso che un Paese come il nostro debba andare nella direzione della riduzione del carico e del cuneo fiscale, perché ha la più alta incidenza del cuneo fiscale sul lavoro (del 47,9 per cento, se non erro, mentre la media europea è del 36,2), e quindi la direzione giusta è di abbassarlo.

Ritengo però che l'abbassamento del cuneo fiscale debba andare nella direzione di aumentare l'occupazione. Credo che proprio per l'emergenza coronavirus abbiamo bisogno di rilanciare il Paese e la competitività delle imprese - anche se sembra strano dirlo in questo momento - soprattutto se può portare maggiore occupazione.

Credo che questa sia la direzione di marcia, lo dico in maniera aperta: più che l'aumento dei consumi, ribadisco che dobbiamo mirare a quello dell'occupazione, proprio in questa fase difficile per il nostro Paese.

Come sappiamo, perché qualcuno prima di me l'ha già detto, la distribuzione del cuneo fiscale ha un'incidenza maggiore soprattutto sugli oneri sociali che pagano gli imprenditori. Credo che a tutti, di qualsiasi schieramento politico, sia capitato almeno una volta nella vita di sentir dire da un imprenditore, grande o piccolo, ma soprattutto i piccoli, che, se in Italia il costo del lavoro fosse più basso, si assumerebbero anche persone in più. Questa quindi è la direzione che dobbiamo prendere.

Il provvedimento in esame va in tale direzione? Ritengo che lo faccia nella misura in cui apre in Italia un tema vero, che è il costo del lavoro, e che, come diceva il senatore Steger, bisogna andare nella direzione di un abbassamento delle tasse sul lavoro.

Il provvedimento sceglie due direzioni in particolare. La prima, ai sensi dell'articolo 1, è quella del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, allargando quindi la platea dei beneficiari del *bonus* degli 80 euro, dando anche di più. Come diceva molto bene la mia collega, senatrice Conzatti, il provvedimento cambia tecnicamente e concettualmente la misura, nel senso che non si tratta più di un abbassamento delle tasse, ma di un trattamento integrativo. La seconda è la modifica della detrazione *una tantum*, per ora soltanto di sei mesi. Come dice anche la relazione tecnica, tale misura andrebbe inserita in una più complessiva revisione del fisco, volta ad esempio ad abbassare le tasse sugli aumenti contrattuali. Potrei fare altri esempi, ma sicuramente tale misura va inserita non solo nella riforma delle detrazioni, ma nella revisione complessiva del fisco.

Penso inoltre che dobbiamo usare questo difficile momento di emergenza per realizzare degli interventi strutturali. Sembra strano dirlo in questo particolare momento, ma dobbiamo mettere più persone al lavoro e creare più competitività per le nostre imprese. Quindi, in questo difficile frangente, dobbiamo agire per fare in modo che tutto il Paese sia solidale e unito. Lo dicevamo anche prima con i colleghi dell'opposizione, che ringraziamo perché, anche in occasione dell'esame delle misure sul coronavirus fino ad ora hanno dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti del Parlamento:

dobbiamo utilizzare l'emergenza per risolvere i problemi strutturali di tutto il Paese.

Consentitemi di dire che non possiamo chiedere solidarietà solo nell'emergenza: l'unità e la solidarietà le dobbiamo chiedere - ne discutevamo proprio ieri in Commissione - indirizzandoci verso un unico ammortizzatore sociale, in tutte le Regioni, per tutti i tipi di lavoro. Chi perde il lavoro in un'agenzia di viaggio in Calabria dovrebbe essere trattato alla stessa maniera, in questo momento, di chi perde il lavoro in un'azienda grande. Unità e solidarietà significano sbloccare i cantieri e le opere pubbliche. Unità e solidarietà significano assumere medici e infermieri: dobbiamo riportare nel Paese i servizi essenziali, a partire da quello sanitario. Dico questo, perché dall'ora che in questo momento sembra più buia, possiamo uscire tutti insieme, ritrovando la luce, promettendo al Paese cose concrete, precise e serie, a partire dall'intervento sulla sanità, e mettendo insieme l'emergenza sanitaria con quella sociale ed economica.

Penso che approveremo il provvedimento in esame, ma che da qui in poi tutte le risorse del Paese debbano essere indirizzate verso questo tema, che ribadisco non è solo emergenziale. Con l'occasione dell'emergenza si possono affrontare i temi veri del Paese. Occorre quindi una sorta di moratoria, sulle risorse anche economiche del Paese, per indirizzarle ad esempio nel blocco dei mutui, come ha proposto Italia Viva, attuando con unità e solidarietà misure durature e concrete. È questa una grande occasione perché il nostro Paese possa dimostrare la sua fermezza e la sua decisione. Le istituzioni, il Parlamento e il Governo devono essere vicini alle persone. Stasera nelle famiglie ci sarà sconcerto, rispetto al dubbio sull'apertura o sulla chiusura delle scuole domani. Non dobbiamo mostrarci come un Paese fragile, ma come un Paese forte e lo possiamo fare solo prendendo a pretesto questa emergenza e uscendo tutti insieme dal buio. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanchè. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, noi crediamo e partiamo proprio dal presupposto che, ogni volta che si riducono le tasse, non può che essere una buona notizia per tutti. Per noi ogni soldo e ogni euro tolto alle tasse è un euro benedetto.

Detto questo, però, dobbiamo avanzare delle critiche sull'operato del Governo a proposito del taglio del cuneo fiscale (se così si può dire). Le critiche sono praticamente identiche a quelle che abbiamo sempre fatto anche intorno alla misura che aveva introdotto il *bonus* degli 80 euro. I punti critici per noi sono parecchi. Abbiamo un punto molto importante, che non è stato risolto da questo taglio del cuneo fiscale: il problema dei cosiddetti incapienti. Oggi ci sono circa 3,7 milioni di italiani, lavoratori dipendenti, i quali, avendo dei redditi inferiori agli 8.174 euro, non possono usufruire né del *bonus*, né delle detrazioni. Quindi sono rimasti esclusi dal *bonus* degli 80 euro e purtroppo - ahimè - resteranno esclusi anche dal taglio del costo del lavoro.

Ma qui c'è un aggravante maggiore: continueranno a verificarsi casi di molti lavoratori che, nella fase della dichiarazione dei redditi, scopriranno di non aver raggiunto quella soglia minima di reddito necessaria per poter usufruire del trattamento integrativo, magari perché hanno perso il posto di lavoro durante l'anno, cosa che, con la crisi economica che stiamo vivendo e con l'aggravarsi di questa emergenza del coronavirus, daremo quasi per certa. Quindi cosa succederà? Saranno obbligati a restituire quanto percepito nell'anno in corso, come è già avvenuto sino ad ora per il *bonus* degli 80 euro.

Un altro punto critico è che questo *bonus* è rivolto soltanto ai lavoratori dipendenti, che certamente, in questa fase economica drammatica, stanno vivendo gli stessi problemi di tutta la platea dei lavoratori. Allora noi chiediamo al Governo per quale motivo, sempre e costantemente in ogni provvedimento, continua a dimenticarsi dei contratti di lavoro dipendenti, delle partite IVA, dei commercianti, dei professionisti, degli autonomi, di chi lavora anche con contratti occasionali. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*. Vorrei che il Governo su questo ci ascoltasse, perché non credo che non usciate dai palazzi, ma credo che stiate vivendo, come tutti gli italiani, l'emergenza del coronavirus. Quelli che stanno soffrendo enormemente in tutte le città, a prescindere dalle zone rosse, sono i nostri commercianti, sono i nostri lavoratori con partita IVA, sono i nostri professionisti. E vedrete purtroppo, non perché voglio essere una Cassandra, quanti dovranno chiudere. Non capiamo perché ci siano ancora lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Un sospetto ce l'ho: ogni volta che voi varate questi provvedimenti

avete il vostro *imprinting* ideologico, che non vi fa ragionare sulle partite IVA, sugli autonomi e sui professionisti, che ricordo sono la spina produttiva della nostra nazione. Ma questo, come è già capitato in altre occasioni, rimane sempre in sospeso, sempre per il giorno dopo, quel domani che con questi Governi (sia quello precedente che quello di oggi) - ahimè - non abbiamo visto risolvere.

Vorrei aggiungere che questo *bonus*, andando a ogni singolo lavoratore non tiene conto di un altro elemento molto importante, il reddito familiare; pertanto penalizza le famiglie monoreddito rispetto ai nuclei nei quali lavorano entrambi i membri della stessa famiglia. Questo meccanismo porterà sicuramente a dei casi paradossali. Vi faccio un esempio: una famiglia monoreddito, che ha un reddito complessivo pari a 40.000 euro annui, non avrà alcun beneficio dal taglio del cuneo fiscale, mentre una famiglia bireddito, nella quale ciascuno dei due componenti percepisce un reddito complessivo di 20.000 euro annui, avrà invece diritto a un *bonus* di 2.400 euro all'anno, ossia 1.200 euro a ciascun lavoratore della stessa famiglia.

Abbiamo visto altre criticità; abbiamo ancora il problema della riduzione delle tasse che, per la nostra visione, dovrebbe avvenire in modo semplice e trasparente nell'unica maniera possibile, la riduzione delle aliquote Irpef per tutti. Mettetevi in testa che non c'è altro modo per diminuire la tassazione se non si incide sull'Irpef per tutti. Dovremmo smetterla.

Noi di Fratelli d'Italia abbiamo sicuramente una visione diversa e riteniamo che il sistema del *bonus* e delle detrazioni può avere un'utilità elettorale, può forse produrre nel breve periodo qualche consenso in più, ma certamente non risolve il tema della pressione fiscale, che ancora oggi e più di ieri rimane troppo alta per tutti. Noi la ricetta ce l'abbiamo; ce l'avevamo e la continueremo ad avere. La nostra ricetta è la *flat tax*, vale a dire ridurre le tasse a un'unica aliquota al 15 per cento. Per questo diciamo che il Governo è incapace. Un Esecutivo che non ha una visione, che fa soltanto provvedimenti alla spicciolata e che parla solo di *bonus* e di detrazioni come può guidare questa nazione nel momento così difficile che stiamo vivendo? Eravamo già un'economia debole e fragile; oggi la nostra economia versa in una condizione drammatica anche per l'emergenza del coronavirus. Ma voi fate orecchie da mercante; non guardate al domani e questo impedirà alle nuove generazioni di avere un futuro migliore, perché le consegnate un Paese che sta veramente andando a rotoli. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

[MANCA](#) (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, credo non ci sia nulla di ideologico quando un Governo con la legge di bilancio restituisce centralità e dignità alla grande questione del lavoro.

Sono i valori fondamentali della nostra Costituzione; sono i valori di riferimento della nostra Repubblica fondata sul lavoro e che vuole garantire e considerare il lavoro come un diritto fondamentale che riguarda tutti i cittadini. Non c'è nulla di ideologico, quindi, e si tende a confondere un'ideologia con i valori di riferimento. Lo dico con grande franchezza perché crediamo di aver restituito dignità con la legge di bilancio e con la conversione di questo decreto-legge alla questione del lavoro proprio perché colmiamo un vuoto e un'assenza; un'assenza che, purtroppo, nel 2019 non vide nella legge di bilancio alcuna azione utile a costruire centralità alla dinamica del lavoro nel nostro Paese. Era tutto impostato tra la propaganda della *flat tax*, il reddito di cittadinanza e le pensioni.

Ma se un Paese non restituisce centralità al lavoro, non può crescere, non può ambire a trasformare la rabbia e la solitudine in speranza e visione di un suo futuro. Sono i principi fondamentali dai quali noi partiamo, che vanno ben al di là dell'entità economica dell'investimento.

Essere riusciti, in un contesto macroeconomico così difficile, a riportare al centro la questione del lavoro; averlo fatto di fronte a una legge di bilancio complessa, difficile, che aveva come obiettivo fondamentale evitare di spingere il Paese in recessione, attraverso un utilizzo rilevante di risorse per sterilizzare l'aumento dell'IVA; essere riusciti a farlo di fronte a un incremento dei salari dei lavoratori - una platea superiore ai 16 milioni di persone - e ripristinando progressività ed equità, rappresenta una delle questioni fondamentali dalla quale partire. Non è certamente un punto di arrivo, ma è un punto di partenza importante, ancora più importante all'interno della crisi economica complessa che, purtroppo, anche l'epidemia di coronavirus ci costringe ad affrontare.

Non è una brutta parola. Questa è una grande occasione per ridare dignità a un Paese che non può che ripartire dal lavoro per generare, sui giovani e per i giovani, la speranza di un futuro migliore. Questo è il senso dell'iniziativa che abbiamo assunto con il provvedimento in essere. Questo è il senso di un'iniziativa politica e culturale rilevante che porta necessariamente l'Italia, a proposito di un'altra azione importantissima che abbiamo costruito in questi mesi, non solo a restituire centralità al lavoro, ma anche a ricollocarsi in maniera adeguata nella dimensione europea.

Sappiamo tutti che il costo del lavoro nel nostro Paese era, sul piano del gettito e del fisco, una delle grandi questioni fondamentali da affrontare per generare competitività, futuro e crescita. Avevamo, cioè, un costo del lavoro insostenibile, proprio all'interno delle dinamiche del cuneo fiscale. Queste dinamiche ci portano oggi a dire che il nostro è un provvedimento utile. È una base di partenza per una più ampia e necessaria riforma fiscale. Lo sappiamo bene, lo consideriamo un punto di partenza, ma lo consideriamo un punto di partenza che ha un valore culturale enorme.

Il Partito Democratico ha costruito questa maggioranza, principalmente e fondamentalmente, non solo per mettere in sicurezza i conti pubblici, ma anche per garantire alle giovani generazioni un futuro migliore, ripartendo da un'idea del lavoro e della riduzione della pressione fiscale, alla necessità, che abbiamo, di affrontare le dinamiche dell'equità, perché troppe contraddizioni, che la globalizzazione ci ha portato ad attraversare, hanno aggiunto iniquità e disuguaglianze e spingono verso forme di solitudine e di povertà.

Dunque, insieme alle politiche per contrastare la povertà abbiamo inevitabilmente bisogno di restituire dignità e centralità al lavoro. Per noi, questa è un'iniziativa importante, base di partenza per una più ampia riforma fiscale, perché sappiamo che la necessità che abbiamo oggi di sostenere i consumi passa attraverso un primo ed emergenziale intervento, che è quello che abbiamo costruito: 3 miliardi di euro nel 2020, 5 a decorrere dal 2021, per una platea di 16 milioni di lavoratori. Questi, inevitabilmente, con tali risorse potranno dare un contributo al sostegno dei consumi interni, che è un'altra delle grandi questioni critiche che ci è stata lasciata in eredità.

Quindi, per quello che ci riguarda, è un'iniziativa pienamente integrata all'interno delle radici fondamentali del nostro Paese, necessaria per avviare una più completa riforma fiscale, utile per correggere una dicotomia che portava l'Italia a essere tra i Paesi con il carico fiscale più alto, all'interno della dimensione europea, proprio sul versante del costo del lavoro.

Per queste ragioni, per quanto ci riguarda questa è un'iniziativa utile al futuro, per ripristinare centralità, per garantire ai giovani un'opportunità che porta all'interno del Paese il tema del lavoro come una grande questione fondamentale dalla quale ripartire per generare crescita e sviluppo.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montani. Ne ha facoltà.

[MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei subito dire con chiarezza che il cuneo fiscale targato PD, M5S, LeU e Italia Viva inserito nella legge di bilancio 2020 è solo uno specchietto per le allodole.

Questo Governo - lo diciamo subito in maniera chiara e netta - si è completamente dimenticato di tutte quelle partite IVA che noi abbiamo aiutato con la *flat tax* (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Partiamo da questo punto incontestabile per rimarcare con forza come la riduzione del cuneo fiscale sia sì al primo posto nella classifica delle sfide che il Governo Conte-*bis* annuncia ora di voler affrontare, ma soltanto a parole, e intanto l'economia, che andrebbe invece rilanciata, è ferma. E su questo punto ci torneremo.

In Italia il cuneo fiscale è ancora molto alto, come dimostrano i dati pubblicati dall'OCSE nel rapporto «Taxing Wages 2019». Infatti, a fronte di un valore medio del cuneo fiscale nei 36 Paesi OCSE pari al 36,1 per cento, l'Italia occupa il terzo posto. Un singolo lavoratore senza figli a carico è sottoposto a un cuneo fiscale del 47,9 per cento, di cui il 16,7 per cento è rappresentato dalle imposte personali sul reddito e il restante 31,2 per cento dai contributi previdenziali, di cui una parte è a carico del lavoratore (7,2 per cento) e l'altra del datore di lavoro (24 per cento). Sono numeri, questi, che inquadrano bene la materia che stiamo affrontando, facendoci capire come per rilanciare imprese e occupazione sia necessario e inderogabile che l'abbassamento del cuneo fiscale divenga una priorità del Governo. Dalle

parole, però, bisogna passare ai fatti, caro Governo. Oggi occorrono forza e coraggio, ma il Governo e la maggioranza non stanno dimostrando né forza né coraggio. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Diminuire il costo del lavoro per le imprese permetterebbe di incentivare l'occupazione, mentre una minore tassazione per i lavoratori aumenterebbe le loro risorse economiche da spendere o investire. Già da mesi si parla di taglio del cuneo fiscale, ma in concreto la complessa materia del costo del lavoro è rimasta sostanzialmente invariata. Di questo gli italiani devono ringraziare Conte e i suoi amici grillini. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Matteo Salvini ha già espresso tutto il suo pieno disappunto per una misura che, per quanto riguarda la Lega, porterà ben pochi benefici agli italiani. C'è l'economia ferma, l'Italia non cresce. Allora vediamo la grande rivoluzione di Conte: sono 3 miliardi per 16 milioni di italiani. Fatevi due conti: parliamo di 46 euro a testa in un anno, a star larghi. Tanta roba, complimenti! Inoltre, non dimentichiamoci dei 3 euro di aumento che abbiamo dato ai pensionati: qualcosa di vergognoso di cui un Paese civile, ma soprattutto un Governo, dovrebbe chiedere scusa.

Mi auguro che si voti presto, perché l'economia italiana ne ha davvero bisogno. Gli italiani hanno bisogno di lavoro e non delle chiacchiere di questo Esecutivo. Ogni taglio delle tasse è certamente utile, ma quest'anno gli italiani pagheranno 7 miliardi di euro di tasse in più; inoltre, dal provvedimento sono escluse le cosiddette categorie produttive. Dunque, il ceto medio, quello che tiene in piedi il Paese, non avrà un euro di aumento.

Torno di nuovo alla *flat tax*, per capire gli effetti benefici che, grazie a questo strumento, avremmo prodotto sugli italiani, se l'estate scorsa non avessimo rinunciato ai Ministeri per l'ottusità dei 5 Stelle su molti provvedimenti.

Il parallelo tra il taglio del cuneo fiscale che sta portando avanti questo Governo e la nostra *flat tax* è impietoso a favore di quest'ultima. È vero che chi prendeva gli 80 euro del *bonus* Renzi passerà a 100 e si amplia anche la platea e, dunque, ci saranno anche persone - non molte per la verità - che passeranno da 0 a 100, e questa è una cosa positiva, forse l'unica del provvedimento in esame. Ma quello che voglio mettere in rilievo è che ciò comporterà un aumento dei consumi abbastanza limitato, mentre la *flat tax* ha benefici certamente maggiori: due strumenti utili, di cui uno (la *flat tax*) molto utile.

D'altronde la *flat tax* aveva funzionato eccome, ma anche il Governo giallorosso si è affrettato a manometterla. A dirlo non siamo noi della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, ma le cifre che il Ministero dell'economia ha appena pubblicato nell'Osservatorio periodico dedicato alle partite IVA. L'anno scorso è stato aperto oltre mezzo milione di nuove partite IVA (+ 6,4 per cento rispetto al 2018), la metà del quale grazie al regime forfettario con l'aliquota agevolata del 15 per cento voluta dalla Lega-Salvini Premier. Si trattava del primo vero tentativo di tagliare le tasse e semplificare il sistema fiscale italiano; un vero miracolo: montagne di carta e di incombenze risparmiate, niente commercialista - una cosa mai vista - un sospiro di sollievo per autonomi e piccole imprese; una procedura semplice e di successo. Questa è la realtà dei fatti. Il successo della *flat tax* era tale che la Lega ne aveva proposto l'estensione a partire dal 2020. Il tetto sarebbe passato da 65.000 a 100.000 euro, tassati al 20 per cento, ma i criteri della semplificazione sarebbero rimasti identici. Sarebbe stata la prima rivoluzione liberale mai fatta in Italia. Ma per il PD essere autonomi nel lavoro equivale a essere evasori, per cui ora, purtroppo, la solfa cambia e di colpo 340.000 autonomi e piccole aziende sono tornati nell'inferno del regime ordinario, reso ancora più insopportabile dalla fattura elettronica. Vergogna! E dico soprattutto agli amici grillini di vergognarsi. Non hanno nemmeno provato a difendere la riforma che avevano votato con noi appena otto mesi fa. Ma ora sono le ancelle del PD. Vergogna! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Insomma è chiaro - e mi avvio alle conclusioni - come non possiamo essere favorevoli a questa campagna governativa e alla legge di bilancio 2020, che fa credere agli italiani di abbassare la pressione fiscale e invece produce nuovi e incalcolabili danni alle economie di famiglia e dell'intero Paese.

L'Italia - mi sia concesso questo ultimo passaggio - sta accusando difficoltà economiche enormi, dall'industria all'agricoltura, dal turismo all'artigianato, passando per le famiglie. Quello che tutti gli

italiani chiedono a gran voce è pagare meno tasse e, soprattutto, evitare rogne; la possibilità, insomma, di lavorare e guadagnare senza avere lo Stato come vorace socio occulto. Tutto ciò sarebbe una richiesta normale. Tutto ciò è normale, ovunque voi andiate in Europa e nel mondo, tranne che in Italia: un Paese che in pochi mesi di Governo avete trasformato in peggio, per raccogliere pochi spiccioli. Sotto il vostro vestito politico, cari senatori di maggioranza, c'è davvero poco.

Le proposte devono riguardare la vita vera: non dovete scaricare le vostre responsabilità sui cittadini. Qui si tratta di tagliare i vincoli burocratici al di là dei colori politici. Noi siamo dalla parte degli italiani. Il nostro progetto di rivoluzione fiscale prevede non miracoli, ma idee chiare. Volere è potere! Serve una vera e propria cura da cavallo e purtroppo non è la vostra.

Chiudo con una riflessione: oggi parliamo di un decreto che è del 5 febbraio, e dunque solo di un mese fa, ma è di fatto superato dagli eventi, perché con la crisi legata al coronavirus diventa quasi imbarazzante vedere le difficoltà che stanno vivendo molte aziende e famiglie in Italia con l'elemosina di Stato che volete regalare agli italiani. Credo che prima torneremo al voto e meglio sarà per tutti.

(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà.

[TOFFANIN](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, uno che come me proviene dalla Provincia di Cuneo non poteva non parlare sul cuneo fiscale. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Avete finanziato il provvedimento in esame con tre miliardi nella legge di bilancio, con lo storno di 4,191 miliardi dal *bonus* Renzi di 80 euro per il secondo semestre, dato che la misura entra in vigore dal 1° luglio, e 267 milioni da un altro capitolo. Il totale è di 7,5 miliardi, ma ben 13,5 miliardi l'anno prossimo. Se ai 7,5 miliardi aggiungiamo il costo di quota 100 e il costo del reddito di cittadinanza (sette-otto miliardi ciascuno), arriviamo a circa 22-23 miliardi (caramelle), che equivalgono alla clausola di salvaguardia IVA da sterilizzare tutti gli anni. È un grande errore degli anni scorsi. È un debito da coprire e provo a dire all'Assemblea continuiamo a costruire, a deliberare, a fare delle leggi sul debito.

L'Ufficio parlamentare di bilancio, in effetti - come già notato da alcuni colleghi - ha parlato del problema degli incapienti, ma anche delle mancate coperture per l'anno prossimo sulle detrazioni tra i 28.000 e i 35.000 euro. È un problema tecnico, ma equivale a 1,6 miliardi.

Abbiamo poi ancora una volta lasciato fuori dal provvedimento i pensionati che hanno lavorato una vita, che hanno costruito le basi del nostro progresso e tenore di vita nel quale tutti viviamo bene e abbiamo premiato altre categorie che stanno sul divano.

La riforma dell'Irpef è da farsi - l'ha detto il Governo ed è stato ribadito - ma non so se sarà possibile, con gli attuali chiari di luna, ipotizzare una diminuzione delle aliquote come è nelle cose, perché si diminuiscono le tasse se si diminuiscono le aliquote, ma bisogna finanziare la differenza creando ricchezza o permettendo che la ricchezza si crei attraverso gli investimenti pubblici. L'abbiamo detto diverse volte: sono passati gli anni e gli investimenti non partono perché una parte di quest'Aula non li vuole. Lo dico da persona di destra o perlomeno di centrodestra: risparmi e lotta ai privilegi sono sempre opportuni, ci stanno sempre ma sono da attuare. Certamente un po' di liquidità del sistema non guasta, ma è surrettizia.

Dovendomi contenere nei tempi, vado un po' fuori tema e concludo. Credo che siamo veramente di fronte a un'emergenza storica enorme, più grande di noi. Allora chiederemo di sfiorare il 3 per cento e oltre e ce lo consentiranno perché abbiamo aderito al MES. Ma chi ragiona con la propria testa sa che il MES è un altro errore storico. Sforeremo, faremo più debito, pagheremo più interessi e intanto qualcuno provvederà.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 18,18)

(Segue PEROSINO). Secondo me - avevo detto all'insediamento del Governo Conte che ci avviavamo

all'Apocalisse - andremo verso la patrimoniale, perché non c'è altra soluzione di fronte a una situazione di questo tipo. Il gatto si è morso la coda.

Concludo, approfittando della qualifica di senatore *pro tempore*, dicendo che a mio parere questa tragedia è un segnale grave, è un'emergenza senza Dio. Lo dico per i cattolici e per i laici. La religione ha un effetto di contenimento, allevia la sofferenza e dà una speranza; la nostra civiltà si è costruita su questo.

Infine, è da valutare secondo me una quarantena all'Italia, altrimenti non ne veniamo fuori, stanti le notizie che arrivano di minuto in minuto. Di fronte a ciò, su questo provvedimento Forza Italia si asterrà. Forse sarebbe stato meglio aspettare. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leone. Ne ha facoltà.

[LEONE](#) (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il Governo si era dato delle priorità e prefissato degli obiettivi, primo fra tutti quello di contrastare la povertà relativa. Per effetto dei provvedimenti messi in atto dal MoVimento 5 Stelle, 2,5 milioni di nostri concittadini poveri assoluti hanno avuto un sospiro di sollievo per tutte quelle incombenze quotidiane cui dovevano far fronte grazie al reddito di cittadinanza. Con il decreto dignità siamo intervenuti sui lavoratori precari e abbiamo previsto norme che garantiscono un impiego più stabile e dignitoso.

Adesso è giusto occuparsi anche della colonna portante del nostro sistema Paese, la classe media. Il ceto medio, quella parte di società che si pone al centro tra i poveri e i ricchi, si è col tempo assottigliato sempre più, allungando così le distanze tra i due estremi e contribuendo, quindi, a una sempre più forte sperequazione sociale.

La nostra classe media, una volta motore economico e produttivo della società, si è indebolita a seguito della forte recessione. Ed è proprio quando entra in crisi la spina dorsale della società che viene a mancare il fondamentale contributo al finanziamento dello Stato sociale. E così l'erosione del potere d'acquisto degli stipendi ha determinato un depauperamento dell'intera macchina economica e soprattutto produttiva del Paese, e questo ha causato una marcata inquietudine, sentimento con cui imprenditori e lavoratori dipendenti devono convivere.

Ridurre il cuneo fiscale significa ridurre la tassazione sul lavoro ovvero il peso delle imposte che impattano sulla vita reale dei cittadini. Non è concepibile prevedere aliquote per imposte personali o contributi previdenziali tra le più alte dell'Unione europea. Abbassare il cuneo fiscale porta maggiori risorse nelle tasche dei nostri concittadini, innescando un circolo virtuoso nella direzione di un benessere generale che investe anche le giovani generazioni.

Nell'ultimo decennio, pezzi della nostra migliore forza lavoro hanno abbandonato non solo il Sud del Paese ma, seppure in misura minima, anche il Nord, andando a occupare posti di prestigio all'estero, realizzando così i loro sogni e le loro vite in altri Paesi. Londra - ad esempio - è la terza città per italiani trasferiti all'estero.

Le nostre migliori risorse - risorse che formiamo e su cui investiamo una cifra che supera i 100 milioni di euro per studente - stanno andando via. E se consideriamo la spesa che sostiene lo Stato italiano per istruire le nostre ragazze e i nostri ragazzi, e a questo sommiamo il mancato introito derivato dalla loro fuga e dalla conseguente mancata tassazione, vediamo come la cifra sia molto consistente. Ritengo doveroso fermarsi e riflettere.

Quante volte abbiamo letto di grosse realtà imprenditoriali del nostro Paese che hanno trasferito le loro sedi in altri Stati perché la tassazione in Italia non è più sopportabile? Oppure quante volte sentiamo di aziende che decidono di investire in Paesi diversi dall'Italia per la medesima ragione? E quante volte leggiamo di tanti ragazze e ragazzi - spesso sono anche i nostri figli - che partono con un biglietto di sola andata per l'estero, perché in Italia si sentono sottopagati e dunque sfruttati?

Il MoVimento 5 Stelle ha contribuito finora a dare risposte molto importanti a questi problemi; non serve essere esperti in economia per comprendere che il nostro Paese è quello ad oggi con le maggiori potenzialità di sviluppo, e non serve essere esperti in fiscalità e tassazione per comprendere che il nostro Paese è meno attrattivo rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea in chiave di investimenti esteri.

Ridurre il cuneo fiscale apporterà benefici tangibili in quanto gravano meno tasse sui nostri lavoratori e si avranno una maggiore liquidità e maggiori consumi.

Questa misura, dunque, vuole rappresentare un intervento concreto nel segno dell'equità, che costituirà la base, o meglio solo l'inizio, di una più ampia riforma del sistema fiscale. Il provvedimento darà finalmente respiro a 16 milioni di lavoratrici e lavoratori dipendenti che, grazie a una tanto agognata riduzione del costo del lavoro, vedranno accolta una richiesta di aiuto rimasta fin troppo tempo e a lungo inascoltata. Dal canto nostro, vedremo aumentare non soltanto il netto in tasca dei nostri concittadini, ma anche e soprattutto la loro fiducia nei nostri confronti, avendo finalmente realizzato una delle tante promesse da sempre e da tutti fatte ma finora mai mantenute. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FENU, relatore. Signor Presidente, sarò sintetico, anche per cercare di portare il provvedimento alla sua approvazione in breve tempo.

Vorrei semplicemente fare una considerazione visto che diverse volte nel dibattito si è richiamata (i colleghi dell'opposizione ne hanno parlato più degli altri): la *flat tax*.

Sono d'accordo sul fatto che la pressione fiscale vada ridotta e si debba pensare - e sicuramente lo si farà - anche con i provvedimenti successivi alle partite IVA.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,26)

(Segue FENU, relatore). Io stesso ho una partita IVA e capisco qual è la difficoltà di chi lavora senza quella che è la tutela tipica dei lavoratori dipendenti.

Quello che voglio dire, però, è che la *flat tax* non è la soluzione e mi dispiace che gli amici della Lega abbiano sposato il tema relativo a tale misura - a mio avviso - senza neanche dividerlo in pieno. Tutti gli studi dicono, infatti, che la *flat tax* agevola soltanto i redditi più alti *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Senza andare a cercare gli studi di alcune associazioni che tutti conosciamo, anche recentemente abbiamo svolto in Commissione l'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che ci hanno fornito una tabella molto semplice da cui si evince che, con l'applicazione della *flat tax* - l'abbiamo approvata anche noi e io stesso la condivido per altri aspetti - gli stessi lavoratori autonomi pagano meno tasse a parità di reddito, per i redditi più bassi, dei lavoratori autonomi che applicano la *flat tax*. Sono dati indicati nella tabella citata.

Non solo: per quanto riguarda i redditi medio-bassi, tutti i contribuenti che applicano l'Irpef pagano meno imposte rispetto a chi applica la *flat tax*. Con tale misura si è quindi voluto rispondere all'esigenza della semplificazione, e ciò è condivisibile. Ma, se vogliamo parlare di ridurre la pressione fiscale, tutti ci dicono che con la *flat tax* ai redditi medi e bassi non si riduce la pressione fiscale, ma anzi si aumenta. Ed è migliore il sistema di imposizione diretta Irpef e soprattutto - come è auspicabile nel lavoro che il Governo e la maggioranza porteremo avanti - lo è una ridefinizione dell'Irpef in termini di maggiore linearità nella progressività dell'imposta.

Non rubo quindi altro tempo ai colleghi. Ci tenevo a fare queste osservazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni veloci anch'io.

Vorrei sottolineare che quella di cui oggi parliamo è una misura di riduzione della pressione fiscale delle imposte sul reddito su chi oggi ne sostiene l'onere maggiore, che sono appunto i lavoratori dipendenti che, assieme ai pensionati, costituiscono l'85 per cento della base imponibile di questa imposta. Si tratta quindi di un primo passo in direzione di una riforma fiscale, in un'ottica di riequilibrio del prelievo e di maggiore equità.

Non è quindi una misura che si propone altre finalità e non deve essere giudicata come misura di tipo assistenziale, ambito per il quale ci sono altri strumenti su cui ancora interverremo. Non è una misura di sostegno alle responsabilità familiari sulle quali - come sapete - il Governo e tutte le forze di

maggioranza sono impegnati a fare una riforma di grande respiro. Va giudicata per quello che è, e cioè un intervento di riduzione della pressione fiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti.

Vorrei anche sottolineare che è sbagliato e pretestuoso cercare di creare un dissapore o un contrasto tra lavoro dipendente e lavoro autonomo perché, di fatto, sappiamo che il lavoro autonomo nel nostro Paese già gode di un regime fiscale agevolato, che non è stato messo in discussione, in analoghe fasce di reddito, dai provvedimenti del Governo. Anzi, è stato confermato e quindi, semmai, c'è stata una misura di riavvicinamento e di riequilibrio tra l'onere fiscale che grava su un tipo di reddito da lavoro e sull'altro.

Vorrei anche sottolineare che è sbagliato accusare il Governo di non prestare attenzione al reddito da lavoro autonomo e ai lavoratori autonomi in questo grave momento di difficoltà del nostro Paese. Se leggete infatti con attenzione i primi provvedimenti presi dal Governo per quanto riguarda le zone rosse, vedrete che c'è un intervento del tipo cassa integrazione a favore dei lavoratori autonomi. È ovvio che siamo consapevoli dell'importanza che questo tipo di operatori economici esercitano nel nostro Paese.

Si tratta quindi di una misura che sarà il primo passo verso una riforma su cui il Governo si è impegnato; una riforma di equità fondata su un sistema di progressività chiaro e comprensibile, che restituisca razionalità e semplicità a questo sistema e diventi comprensibile, perché non c'è niente di peggiore che dover subire un onere e non capire perché si paga due volte tanto rispetto a un altro che si trova nella stessa situazione economica.

L'estensione dell'intervento a favore dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 40.000 euro è una chiara indicazione della direzione verso cui ci si muove: la riforma fiscale che abbiamo in mente, cioè, interesserà non i redditi solo bassi, ma anche quelli medi. Segnali importanti vengono quindi da questo nostro primo intervento.

Altro segnale importante è che non a caso per il 2020 impegniamo 3 miliardi su questa misura e altrettanti ne abbiamo messi in bilancio per lo stesso anno di recupero dell'evasione fiscale, perché crediamo che la prima fonte di finanziamento della riforma fiscale sia il recupero dell'evasione. Vogliamo recuperare l'evasione fiscale non per aumentare la pressione fiscale, ma per distribuire meglio l'onere e la scelta di due impegni da 3 miliardi è esattamente ciò che abbiamo fatto in modo plastico ed evidente.

La terza cosa che voglio dire è la seguente: nelle leggi di bilancio abbiamo compiuto scelte che adesso si mostrano particolarmente lungimiranti nell'attuale momento di forte difficoltà del nostro Paese. Una di queste è stata sicuramente quella di finanziare in modo sostenuto il nostro Sistema sanitario nazionale. Con la legge di bilancio abbiamo messo 2 miliardi di spesa corrente e altrettanti per le apparecchiature, oltre che per l'edilizia sanitaria; abbiamo rafforzato la possibilità di aumentare l'occupazione di medici e infermieri e di stabilizzare i precari; quindi abbiamo rafforzato il nostro Sistema sanitario nazionale, che è la benedizione che abbiamo in questo momento, il nostro elemento di forza di fronte al fenomeno del coronavirus.

Allo stesso modo, nella legge di bilancio abbiamo previsto un intervento che diventa anche di sostegno economico a fasce di popolazione di reddito basso e medio, che abbiamo attuato immediatamente, perché la legge di bilancio è stata approvata il 31 dicembre e il decreto-legge è in vigore dai primissimi di febbraio e, quindi - come vedete - siamo stati assolutamente tempestivi. Ben venga quest'iniezione di liquidità nelle tasche di 16 milioni di persone del nostro Paese, in un momento in cui effettivamente ce n'è bisogno anche per sostenere la domanda. Sono scelte lungimiranti, quindi, che oggi vengono premiate.

Ultimissima battuta: non si può dire che aumenterà la pressione fiscale in ragione della nostra legge di bilancio; non si possono non calcolare, come riduzione della pressione fiscale, i 23 miliardi di clausole di salvaguardia, perché non erano tali, ma erano aumenti d'imposta IVA e accise già decisi; averli tolti significa, quindi, ridurre il peso fiscale. Vorrei dire che questo è l'unico Governo che non solo - come hanno fatto anche gli altri - ha neutralizzato le cosiddette clausole di salvaguardia per l'anno in corso, cioè il 2020, ma ha anche messo già avanti i lavori, togliendo sul 2021 8 miliardi di quelle clausole - chiamiamole così - che abbiamo ereditato dai Governi precedenti. Direi quindi che si tratta di segnali

importanti da sottolineare. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto già stabilito in Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento gli emendamenti 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.11, 3.4, 3.0.1 e 3.0.2 per estraneità all'oggetto del decreto-legge in esame. Dichiara altresì improponibile ai sensi della medesima disposizione l'emendamento 3.0.200 e inammissibile il subemendamento 1.19/100, in quanto non correlato all'emendamento 1.19 approvato dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FENU, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole agli emendamenti 1.7 (testo 2), 1.19 e 1.20.

Sui restanti emendamenti e sull'ordine del giorno G1.1 il parere è contrario.

GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Perosino.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Bertoldi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Ferrero e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Ferrero e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore De Bertoldi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Nisini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.8 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7 (testo 2)/100, presentato dal senatore De Bertoldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.13 e 1.12.

L'emendamento 1.19/100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.9 e 1.10 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Montani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.15 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Ferrero e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Montani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Montani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli ordini del giorno G1.2 e G1.3 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, relativi al tema della *flat tax*. Vorrei evitare di fare le solite polemiche, che si potrebbero benissimo fare sulla situazione, ma su questo provvedimento chiaramente evitiamo di farle, anche perché comunque in generale si va verso una riduzione delle tasse (sebbene si tratti più di un'integrazione salariale che di una riduzione). Quello che mi preme sottolineare è che è comprensibile che, quando arriva una nuova maggioranza, questa dica di avere un'impostazione politica differente. Quindi poteva essere comprensibile - anche se noi non lo condividiamo - che da 65.000 a 100.000 euro si dicesse che non si intendeva proseguire. Questa è una scelta politica; noi non la condividiamo, però una maggioranza in modo legittimo la può portare avanti. Al di là del fatto che poi, nel Governo precedente che aveva fatto questa scelta, c'erano gli stessi che oggi hanno deciso di modificarla, abbiamo tuttavia preso atto che si tratta di una situazione un po' particolare e quindi sorvoliamo anche su questo. Però, nella fattispecie, è stato fatto un errore che sarebbe opportuno non venisse mai fatto da parte dei Governi che vanno a susseguirsi nel corso della storia repubblicana. Infatti modificare e mettere dei paletti sulla *flat tax* fino a 65.000 euro è stato un grosso errore, perché lì ci sono delle persone che avevano già fatto una programmazione in questa direzione e che si sono viste completamente stravolgere questa norma. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Quando si fanno le norme di carattere fiscale, non possiamo entrare nell'ottica che, tutte le volte che nasce un nuovo Governo, si vanno a modificare le regole fiscali adottate da quello precedente (che si voglia o che non si voglia fare un dispetto, questo non mi interessa), perché si manda completamente in confusione il sistema. È giusto fare delle scelte diverse. Voi concentrate la vostra attenzione sui lavoratori dipendenti; è una scelta, va bene, ci sta. Però non andate a toccare quello che è stato fatto di buono per i lavoratori autonomi; questo è l'elemento che noi vogliamo mettere maggiormente in risalto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Poi la battaglia politica per arrivare alla fascia dei 100.000 euro la si può sicuramente fare e portare avanti; però impariamo tutti. È un po' come la storia della legge elettorale, che viene modificata a fine legislatura per evitare che vincano gli avversari (questo continuare ad avvelenare i pozzi per quelli che verranno dopo). Qui si applica lo stesso meccanismo: si continuano a modificare le regole e la gente a casa non capisce niente. Poi avete voglia voi a continuare a dire che volete fare le regole per la semplificazione amministrativa e fiscale, quando ogni sei mesi le andiamo a cambiare; questo è assurdo e non lo si deve fare. Quindi, pur comprendendo le scelte di chi governa in quel momento e di chi sta all'opposizione (che deve chiaramente fare il suo), ci sia almeno il rispetto di alcuni provvedimenti e di alcune regole che sono state fatte precedentemente, senza mettere in crisi il sistema. Voi non sapete quanti si hanno aperto partite IVA e hanno avuto questo slancio, perché avevano la possibilità di pagare meno tasse. Mi consenta, senatore Fenu, non è che quelli che fatturano 65.000 o 100.000 euro l'anno sono ricchi! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*. Siamo chiari, altrimenti non abbiamo presente come è fatto questo Paese! Riprendiamo il contatto con la realtà, andiamo a vedere i commercianti e gli artigiani! Ma con 100.000 euro di fatturato, quanto guadagna uno di utile? Ma basta con queste storie! La *flat tax* favorisce i ricchi? Ma quali ricchi? *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI)*.

E allora, nel difendere il nostro emendamento, che sappiamo sicuramente verrà bocciato dalla maggioranza, invitiamo tutta l'Assemblea a mostrare un senso di responsabilità, visto che di questi tempi la crisi e le difficoltà ci stanno evidenziando questa necessità. Non sto parlando di responsabili,

ma di senso di responsabilità, sia chiaro. Impariamo, quando siamo al Governo e facciamo le leggi, a smettere di stravolgere tutto quello che hanno fatto coloro che hanno governato prima, perché così non aiutiamo il Paese, a prescindere dalle idee che abbiamo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

FENU, relatore. Signor Presidente, preciso che mi riferivo all'estensione della *flat tax* a tutti. Quello è il regime forfetario, che è un'altra cosa.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.14 e 2.10 (testo 2) e parere contrario su tutti gli altri emendamenti. Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G2.0.200 e sugli emendamenti aggiuntivi.

GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Nisini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 2.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Perosino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 2.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore De Bertoldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 2.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 2.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Ferrero e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 2.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore De Bertoldi, fino alle parole «riconoscono il trattamento integrativo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.13 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Montani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Nisini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dalla senatrice Nisini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10 (testo 2)/100, presentato dal senatore De Bertoldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.8 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Ferrero e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G2.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.0.200, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Romeo e da altri senatori, fino alle parole «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.0.2.

Passiamo all'emendamento 2.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Romeo e da altri senatori, fino alle parole «è soppressa».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.0.4.

Passiamo all'emendamento 2.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.5, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 2.0.6 a 2.0.9 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 2.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.10, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.0.11 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 2.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.12, presentato dal senatore Bagnai e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.201 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[GALLONE](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, questa è una battaglia importantissima in questo momento. Questa sera stiamo offrendo, con questo emendamento, un *assist* importantissimo al Governo: stiamo chiedendo la reintroduzione del sistema dei *voucher*. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*.

È notizia di pochi minuti fa che le scuole saranno chiuse per i prossimi quindici giorni e, ovviamente, le famiglie andranno in affanno. Siamo in piena emergenza sanitaria ed economica. Il sistema del turismo, il sistema del commercio, il sistema familiare, ogni sistema rischia in questo momento di vedere stravolta la propria vita sociale ed economica, ogni territorio....

Signor Sottosegretario, la prego, però, di volermi ascoltare.

[FERRO](#) *(FIBP-UDC)*. Ascolta!

[GALLONE](#) *(FIBP-UDC)*. È veramente il momento di accogliere questo *assist*, di mantenere la promessa, di far cadere le bandierine di parte e di partito, di lavorare insieme per il bene di un Paese che, in questo momento, sta vivendo una situazione drammatica. Vi preghiamo, accogliete questo emendamento, perché potrebbe essere veramente una prima goccia nel mare della ripresa. Le famiglie ne hanno bisogno. Ho letto adesso un'agenzia secondo la quale il ministro Gualtieri propone di lasciare a casa uno dei due genitori. Ma non è meglio introdurre il sistema dei *voucher* che farà, tra l'altro, lavorare dei ragazzi? *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*. Non possiamo lasciare a casa un genitore su due per stare con i bambini; molto meglio i *voucher*, altrimenti alimenteremo semplicemente il sistema del nero. Pensate ad un'attività commerciale dove, magari, commessi o camerieri sono a casa in quarantena o a un ristorante che per quei tre tavoli che al momento si ritrova non può neanche farli lavorare. Pensate al sistema del turismo, che ha bisogno, in maniera stagionale. Quindi è veramente un appello accorato all'unità, a lavorare insieme e a mettere una prima goccia per la ripresa di questo Paese. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az e del senatore Steger)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.201 (testo 2), presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FENU](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti. L'ordine del giorno G3.2 propongo sia accolto come raccomandazione. Invito invece a ritirare l'ordine del giorno G3.200 altrimenti il parere sarà contrario.

[GUERRA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Ferrero e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Ferrero e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.4 è improponibile.

L'ordine del giorno G3.1 è stato ritirato.

Passiamo all'ordine del giorno G3.2, rispetto al quale il Governo si è detto disponibile ad un accoglimento come raccomandazione.

[BOTTICI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[BOTTICI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'ordine del giorno G3.2 e non insisto per la votazione.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.2 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'ordine del giorno G3.200.

[NENCINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[NENCINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.200 sono improponibili.

Passiamo alla votazione finale.

[DE BERTOLDI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE BERTOLDI](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, intervengo su questo tema anche con una certa difficoltà derivante dal fatto che viviamo un momento particolare, nel quale da parte della maggioranza e del Governo viene rivolto giustamente e doverosamente l'invito ad una maggiore unità nell'interesse del Paese. Noi di Fratelli d'Italia, che siamo da sempre il partito dei patrioti italiani, accogliamo certamente tale invito in modo positivo; tuttavia proprio in queste giornate abbiamo dovuto constatare ulteriormente che su un tema economico su cui si devono dare risposte al Paese, che era in crisi e che purtroppo lo sarà ancora di più per gli eventi che stiamo vivendo, nessuno degli emendamenti proposti

dalle opposizioni è stato preso in considerazione dalla maggioranza. Signor Ministro, non vorrei interrompere il suo amabile dialogo con il collega Sottosegretario, ma la pregherei di fare un attimo di attenzione proprio per lo spirito di responsabilità che deve unire tutti noi in questo momento. Pertanto, al di là della polemica politica, avremmo desiderato davvero che qualche proposta dell'opposizione fosse stata accettata e resa protagonista nel decreto-legge sul cuneo fiscale, che invece ci vede purtroppo commentare non solamente le mancate coincidenze tra maggioranza e opposizione, ma purtroppo anche constatare l'ennesimo atto di sfiducia verso il lavoro autonomo.

Ribadiamo che la crisi c'era e purtroppo si sta aggravando. Tutti ci preoccupiamo delle attività economiche, degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei professionisti a parole, però poi continuiamo imperterriti a discriminare tra una categoria di lavoratori e l'altra, cioè tra il lavoro dipendente e quello autonomo. Per Fratelli d'Italia i lavoratori sono tutti degni della massima attenzione e del massimo rispetto, quindi i provvedimenti che noi andiamo a prendere a favore dei nostri lavoratori italiani dovrebbero essere, signor Presidente, signor Ministro, davvero equanimi e assolutamente imparziali.

Invece, la categoria dei lavoratori autonomi deve aver fatto qualcosa di male alla maggioranza, qualcosa di negativo a questo Governo. Infatti, con la legge di bilancio approvata negli ultimi giorni di dicembre avete di fatto smontato le poche misure che il Governo Conte 1 aveva fatto in favore del lavoro autonomo. Avete eliminato - lo ricordo - il sistema forfettario per coloro che hanno ricavi oltre i 65.000 euro - quelli che forse secondo qualcuno di voi sono ricchi - e lo avete reso praticamente impraticabile per coloro che sono al di sotto dei 60.000 euro. Questo è un primo aspetto.

Poi, se vogliamo guardare anche più indietro, abbiamo ricordato il provvedimento degli 80 euro, anch'esso rivolto esclusivamente a una sola categoria di lavoratori, certamente meritevoli, ma tanto quanto l'altra categoria di lavoratori, quella degli autonomi. Nel cuneo fiscale riproponete adesso la stessa linea discriminatoria, quella cioè che non considera il lavoro autonomo. Eppure, durante le audizioni in Senato, le categorie professionali ed economiche vi hanno espresso chiaramente il grido di dolore del mondo produttivo italiano, quello delle partite IVA, ma vi hanno anche indicato, tabelle e numeri alla mano, il fatto che a parità di reddito lordo - cari colleghi, vi prego di seguirmi - il reddito disponibile dei lavoratori autonomi rispetto al lavoro dipendente è inferiore dal 30 al 15 per cento. Questo vuol dire che due italiani, cittadini di questa Repubblica, che svolgono l'uno il lavoro dipendente e l'altro il lavoro autonomo, avranno una differenza di reddito disponibile che va dal 30 al 15 per cento, a seconda della fascia di reddito considerata. Non mi pare che questo sia un criterio equo nei confronti dei nostri cittadini. Ma non basta: è finanche un criterio irrazionale, perché se andiamo a discriminare in senso negativo quella parte del Paese che produce lavoro, cioè se non andiamo a utilizzare la leva fiscale per i lavoratori autonomi e le partite IVA, vuol dire che non vogliamo neppure aiutare quei cittadini italiani che producono il reddito e i posti di lavoro. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Questo è il succo dei vostri provvedimenti. Questo è il succo, amici, dei provvedimenti della maggioranza, del Governo e della vostra politica, che è discriminatoria nei confronti dei cittadini ed è irrazionale economicamente.

Fratelli d'Italia però ha sempre avanzato delle proposte. Le nostre proposte vogliono portare alla crescita dell'intero Paese e quando si è parlato di *flat tax* comincio con il ricordare la *flat tax* incrementale, quella proposta di Fratelli d'Italia che era praticamente a costo zero e che avrebbe aiutato e semplificato tanto il lavoro autonomo e anche permesso di far emergere il sommerso e la base imponibile e quindi di creare ulteriore gettito per le casse dello Stato.

Invece si persegue con un provvedimento che - lo voglio ricordare - permetterà un'integrazione salariale (perché ormai così è il cuneo fiscale, una mera integrazione salariale, tanto quanto il reddito di cittadinanza) a famiglie che magari hanno 300.000-500.000 euro di reddito perché non rientrano nel calcolo dell'ISEE. Quindi, avete fatto un provvedimento che non è inquadrato nell'ISEE e, di fatto, potrà dare vantaggi a famiglie ricche e potrà invece penalizzare una famiglia, magari con quattro figli, che guadagna 41.000 euro e che quindi non entra nel cuneo fiscale e che verrà penalizzata rispetto a una famiglia in cui magari uno solo dei due *partner* ha un reddito molto alto e che di conseguenza prenderà il beneficio dell'integrazione salariale. In questo provvedimento non c'è nemmeno una logica

insita nella tutela delle classi più deboli.

Avremmo veramente voluto che un confronto, come dicevo all'inizio, più trasparente e più corretto tra i partiti presenti in questo Parlamento potesse migliorare questi aspetti e dare davvero una risposta a questo nostro Paese che oggi tanto sta soffrendo.

C'è anche il tema della restituzione eventuale degli importi, un tema che è stato parzialmente mitigato in Commissione, l'unica misura che ha visto la trasversalità convergente delle forze politiche, una misura che ha permesso perlomeno di allungare l'eventuale tempo di restituzione degli importi. Quella era la strada da perseguire: la strada del confronto, una strada costruttiva che avrebbe dato certamente un beneficio al Paese.

In conclusione, annuncio il nostro voto, che purtroppo non può essere, neppure in questo momento, un voto favorevole. Sarà un voto di astensione che avrebbe potuto essere un voto favorevole se solamente vi foste ricordati anche di coloro che producono reddito e producono lavoro, cioè dei lavoratori autonomi. Sarebbero bastate delle misure convergenti e serie per dare una risposta ad un Paese che oggi ha bisogno di crescere insieme, ha bisogno di affrontare insieme le grandi difficoltà economiche che stiamo vivendo. *(Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Perosino).*

[PARENTE](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, questo pomeriggio, in quest'Aula, abbiamo parlato delle misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente pubblico e privato, quindi stiamo parlando di un fondamentale del nostro Paese, perché sappiamo tutti che storicamente la tassazione sul lavoro dipendente ha sostenuto, attraverso oneri indiretti, il nostro *welfare* e quindi in un Paese ad alta evasione fiscale e a bassa occupazione. Come dicevo nel mio intervento di prima, credo che dobbiamo discutere approfonditamente di questi fondamentali. Inoltre, dobbiamo fare anche un ragionamento serio e concreto, ad esempio, sulla differenza tra aziende che impiegano più lavoratori e aziende che ne impiegano di meno per fare in modo che non ci sia una vera tassa sull'occupazione, soprattutto con lo sviluppo tecnologico, e quindi rimodulare la tassazione per oneri indiretti. Mi rendo conto che è un discorso che parla di fondamentali e che quindi dobbiamo affrontare con la dovuta cautela e con la disponibilità di risorse che abbiamo per questo Paese. Ribadisco, però, che il tema principale è mettere più persone al lavoro e lavorare per la competitività del nostro Paese, soprattutto in un momento così difficile.

Italia Viva voterà pertanto a favore di questo provvedimento, cogliendone tutti i limiti anche tecnici, che probabilmente potranno essere discussi e corretti in fase di monitoraggio di questa norma (alcuni ce li ha già indicati, ad esempio, l'Ufficio parlamentare di bilancio). Voteremo a favore, ma lanciamo un appello qui in Parlamento e al Governo perché si discuta davvero di fondamentali di questo Paese, perché la pressione fiscale sul lavoro dipendente ha retto il sistema di *welfare* nel Paese e continuerà a reggere, ma se non aumentiamo gli occupati diventerà un problema per il sistema Paese. Votiamo a favore, quindi, con l'auspicio e con la richiesta che si inizi un percorso serio e concreto su questi temi. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, credo che questo decreto-legge, che noi voteremo convintamente, sia certamente un primo passo molto importante verso una direzione che deve essere a tutti noi - lo ribadiamo - molto chiara e che anche nella legge di bilancio è stato certamente uno degli elementi (questa è l'attuazione di quanto contenuto in quella legge) programmatici della maggioranza stessa. Il motivo è molto semplice. Ho sentito alcuni colleghi che sono intervenuti e pongo una domanda retorica a tutti: come si fa a non rendersi conto, dati alla mano, vista la realtà di tutti questi anni, che la pressione fiscale più forte, più elevata e più sostanziosa, proprio in termini di quantità che vengono trasferite allo Stato, è nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati? Questo è il punto, e va legato al fatto che abbiamo un problema molto serio - e questo provvedimento comincia ad andare in questa direzione, lo annuncia - che è quello della riforma fiscale. Dobbiamo intervenire sui vari scaglioni dell'Irpef per ridare quello che la Costituzione ci chiede, ovvero progressività alla

pressione fiscale. Ecco il punto.

Il provvedimento al nostro esame - torno a ripetere - ha fatto quello che era possibile. Vorrei ricordare infatti che abbiamo varato una legge di bilancio che come priorità ha dovuto affrontare la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA, con un conseguente limite nelle risorse stesse. Quindi, certamente era una delle questioni che ha dato il segno a quella legge di bilancio. Dunque, cosa si fa? Finalmente c'è una celere applicazione di quanto previsto nella legge di bilancio e soprattutto si mette subito in cantiere - secondo me questo è l'elemento importante - il fatto che bisogna intervenire sui vari scaglioni dell'Irpef (e sarà questo uno degli impegni più importanti della maggioranza) per ridare progressività al sistema.

Il provvedimento contiene una misura molto importante in questo momento così drammatico e di emergenza: fa sì che si mettano risorse nelle tasche dei lavoratori; non di tutti certamente, ma sicuramente di quelli nelle fasce di reddito fino a 28.000 euro e da 28.000 a 40.000 euro, che hanno forse pagato i costi più elevati in tutti questi anni di crisi economica. Quindi, si fa un'operazione importante - qualcuno dirà di piccolo conto - per chi ha il vantaggio maggiore di 600 euro in questa parte dell'anno e poi a regime di 1200 euro, con le varie differenziazioni secondo le fasce di reddito. Torno a ripetere: non pensate che sia una piccola cosa perché se guardiamo ai rinnovi contrattuali che, per esempio, ci sono stati anche negli ultimi anni, questo è anche molto più di un rinnovo contrattuale. Parimenti, rispetto alla legislazione precedente, quindi agli 80 euro, il provvedimento fa un salto in avanti perché vengono favoriti oltre 15 milioni di lavoratori dipendenti, che sono il 38 per cento dei contribuenti Irpef.

Come vedete, non un'operazione piccola o di piccolo cabotaggio, ma molto importante, soprattutto in una situazione come questa poiché è un primo segno di inversione di tendenza. In più il meccanismo previsto nel decreto-legge si basa su due operazioni: trattamento integrativo dell'articolo 1 e intervento della detrazione con l'articolo 2. In particolare, con l'articolo 2 si fa un'operazione che cerca di ridurre al minimo i problemi che si erano creati con gli 80 euro che riguardano l'impatto delle aliquote marginali: non si annullano del tutto ma certamente si fa un'operazione di riduzione. Il provvedimento, quindi, fa un'operazione di equità e di progressività molto importante perché questo è il segno che vogliamo dare.

Si interviene anche con l'articolo 3, con cui si abolisce il famoso *bonus* di 80 euro, che si sostituisce come spiegato. Si interviene altresì con un'operazione volta a sistemare i problemi creati in passato. Anche l'emendamento approvato in Commissione, presentato dal collega D'Alfonso che va a favore dei lavoratori e del conguaglio per il recupero rateizzato, è un'operazione molto importante e non banale perché conosciamo i problemi che si erano creati in passato.

È un intervento esaustivo? No, ho detto fin dall'inizio che si tratta di un impegno che ci eravamo assunti di attuazione di un contenuto importante che avevamo inserito all'interno della legge di bilancio, ma è certamente l'annuncio - non solamente una promessa - del percorso che ci deve portare assolutamente ad intervenire sulla riforma dell'Irpef.

L'altra operazione fatta, volta ad utilizzare un po' di recupero - che speriamo vada sempre meglio - di evasione fiscale, ha l'obiettivo di restituire un elemento non solo di redistribuzione, ma anche di giustizia soprattutto sul versante fiscale.

È stato detto che non si interviene sui redditi ancora più bassi e sui disoccupati. Abbiamo però in campo l'altro strumento nella situazione più difficile, quello del reddito di cittadinanza. Dobbiamo guardare tutto nell'insieme. Abbiamo poi certamente davanti a noi la necessità di intervenire e il fisco non è forse lo strumento più adatto per intervenire sul lavoro povero, ma anche quello sarà uno degli obiettivi che ci dobbiamo porre e su cui assolutamente dovremo concentrarci.

Non è quindi che questo intervento esaurisce tutto rispetto alla platea dei lavoratori. Penso anche a tutte le questioni che riguardano i cosiddetti contratti pirata, il lavoro grigio, i *part-time* finti e involontari. Credo però che in vista della riforma dell'Irpef questo sia un passaggio molto importante. Per noi è fondamentale rendere strutturale la detrazione prevista dall'articolo 2, al fine di evitare che si riproponga il problema dell'irregolarità delle aliquote, con le aliquote marginali effettive molto elevate, prevedere quindi ancor di più interventi redistributivi verso la fascia più povera, i cosiddetti *working*

poor, che sono uno dei problemi del nostro Paese e non solo. Si dovrà altresì intervenire nei confronti dei pensionati perché il provvedimento non affronta la questione, che rappresenta per noi una necessità.

Qualcuno ha pensato che noi volessimo contrapporre quest'intervento rispetto alle partite IVA. Sappiamo perfettamente che su tale questione, di tanti giovani che utilizzano per forza quello strumento è necessario intervenire per riequilibrare la situazione ad esempio nei confronti di coloro che non possono avvalersi della *flat tax*. Anche in tal caso c'è quindi la necessità di intervenire, senza alcuna contrapposizione, ma attraverso un'operazione che cerchi sempre di più di realizzare una possibilità di equità fiscale.

Per tali ragioni, nell'annunciare il voto favorevole di Liberi e Uguali e di altri senatori del Gruppo Misto, affermo con convinzione che il provvedimento al nostro esame è certamente un primo passo ed è sicuramente la strada giusta per andare avanti soprattutto sulla riforma fiscale per restituire progressività a quello che la Costituzione ci ricorda e che purtroppo negli ultimi tempi non è stato molto attuato. (*Applausi del senatore De Bonis*).

[D'ALFONSO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, possiamo qualificare il provvedimento al nostro esame come realista, frutto anche della realtà dei documenti normativi ed economici precedenti. Non è stato concepito "sulla luna" perché già dal 9 luglio abbiamo ricevuto la raccomandazione dal Consiglio europeo, proprio nei confronti dell'Italia, di operare nella direzione della liberazione di risorse riferite ai redditi da lavoro. E poi lo troviamo scritto anche nella Nota di aggiornamento del DEF e lo abbiamo scritto anche nel nostro principale documento contabile, che è il bilancio. Si tratta quindi di un'iniziativa normativa coerente e realista, generata dalla realtà delle cose e che sta anche in una lettura culturale della nostra vicenda e delle nostre priorità. Abbiamo messo in campo 3 miliardi di euro per quest'anno, 5 miliardi per l'anno successivo; la platea dei destinatari è consistente.

A me piace anche ricordare chi con saggezza e capienza di conoscenza ci ha incoraggiato nel corso degli anni passati a operare in questa direzione. Ricordate voi il pensiero di Sylos Labini, quando ci incoraggiava a operare sul fronte dei redditi da lavoro per stimolare i consumi, che sono uno dei pilastri per la ripresa economica per far girare la ruota dell'economia? L'altro pilastro è quello degli investimenti produttivi privati e di quelli pubblici riguardanti le infrastrutture. Qual è il valore ulteriore di quest'operazione, accanto alla compressione del costo del lavoro nel senso della liberazione di risorse per quella consistenza che abbiamo indicato? È il principio di una riforma fiscale che ormai da troppo tempo viene reclamata e che noi abbiamo attivato con questa scelta. È un principio di riforma che deve recuperare anche la giustizia riguardante l'ordinamento tributario nei confronti delle persone fisiche.

Quando abbiamo scritturato l'originaria riforma riferita alle persone fisiche quanto al prelievo fiscale non avevamo preso la mira colpendo la platea delle persone fisiche. Con tutti questi interventismi nel corso degli anni, oggi nei fatti ci siamo trovati a godere del dato della certezza. Abbiamo certezza di consistenza finanziaria e fiscale riferita alle persone fisiche ed è per questo che ci siamo focalizzati prevalentemente su quella realtà della nostra demografia e democrazia economica. Da allora però abbiamo anche portato in campo importanti innovazioni sul piano dell'interoperabilità dei dati: con la fatturazione elettronica ci si apre la capacità di sapere come si compongono il reddito e la ricchezza italiani. Dobbiamo avere la determinazione, la forza e la consapevolezza di colpire quello che abbiamo qualificato come rendita, lasciando libero il reddito, dal quale si genera la capacità di ricchezza e il consumo, che è uno degli elementi di spinta e di trazione dell'economia quando riparte.

Dobbiamo evitare atteggiamenti ideologici. Cosa significa questo sulla materia fiscale? Provare ogni volta a dire che quello che si sta facendo va bene, ma è insufficiente e c'è bisogno di altro: non voglio parlare di benaltrismo, ma è ancora peggio; è un atteggiamento che per esempio in Italia - l'ho ricordato anche in Commissione - funzionava al tempo degli Staterelli preunitari. Ogni volta che c'era la rotativa della deliberazione normativa si provava a metterci dentro di tutto. Per la verità, esisteva ancora attorno al 1876, quando si ragionava di riforma dei trasporti e gli operatori dei trasporti

fiorentini volevano metterci dell'altro per non far fare la riforma. Fu dal 1876 che poi abbiamo avuto i problemi di contabilità pubblica. Dobbiamo allora essere puntuali e tematicamente ordinati e coerenti. Dobbiamo essere allineati con ciò che abbiamo detto e i documenti normativi parlano in questa direzione. Permettetemi, io ritengo che dobbiamo fare e dare luogo a una riforma fiscale che tenga da conto anche il lavoro autonomo, come rivendicano i nostri compagni di viaggio parlamentari del centro destra e anche della Lega in particolare, ma cogliamo il dato del valore di quest'operazione. Le schede ci fanno capire quanto, interessanti, si costituisca una platea di milioni di persone in relazione alla consistenza reddituale.

I 100 euro in più al mese sapete cosa mi fanno dire? Mi fanno dire che finalmente ricomincia un riformismo che dà, dopo troppi anni di un riformismo che toglie. Non voglio scomodare Ivan Illich, ma non è vero che ogni volta che il Governo e la politica mettono in campo riforme, ciò significa togliere e razionalizzare (che è un termine fastidioso, ingannevole e mascherato, ma che nei fatti vuol dire che si toglie). Ricominciamo a dare e lo facciamo all'indirizzo della platea di coloro i quali anche il sindacato afferma si reggono sul lavoro e con il lavoro sono poveri. Dovremmo rompere questa specie di condanna, per cui c'è chi lavora e resta povero e cerchiamo di operare sul fronte dei bisogni fondamentali.

Cari compagni di viaggio parlamentare, perché questo minimalismo dettato da lettura ideologica? Mettiamo a segno questo risultato e poi procediamo. Si è dovuto riconoscere in quest'Assemblea che la fatturazione elettronica è stata una grande intuizione. Sapete cosa accade, adesso? Finalmente potremo mettere a segno anche manovre di rigore e di serietà per quanto riguarda la capacità di riscossione. Sono fissato su un dato, onorevole sottosegretario competente, Guerra: 950 miliardi di euro, scritti nei documenti contabili, non saranno tutti veri per anzianità di scrittura, saranno la metà o la metà della metà, ma devono diventare bersaglio di intrapresa di riscossione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

I 47 milioni di euro di personale, scritti nel bilancio del 2020, consentiranno assunzioni alle agenzie fiscali e finalmente saremo in pari rispetto al carico di lavoro e ci potremo permettere che anche i beni demaniali vengano valorizzati ed evitare quello scandalo di Chioggia, che ha compiuto 100 compleanni. Questa non è coerenza? Lo abbiamo detto il 9 luglio, parlando in Europa, lo abbiamo scritto nella Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) e lo abbiamo scritto nel documento fondamentale di bilancio che avremmo lavorato in questa direzione, dunque c'è coerenza. Su questo fronte non servono minimalismo e atteggiamenti filiformi, ma il riconoscimento che siamo davanti a coerenza di condotta. Per questo, a nome e incaricato dal Gruppo, dichiaro il voto favorevole, sapendo che si tratta di una operazione di valore e che è l'inizio di un cantiere e di un'attività, che dovrà riguardare il complesso del nostro ordinamento, in maniera tale che l'articolo 53 della Carta costituzionale non sia solo letto, ma nutra di sé la condotta delle classi dirigenti, secondo i criteri di proporzionalità e progressività e anche con un dato di verità: chi di più ha, più deve dare. Su questo fronte, voteremo sì. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

[SIRI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIRI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, sarebbe stato bello poter intervenire per discutere di un provvedimento di riforma fiscale. Purtroppo non è così. Del resto l'abbiamo un po' condiviso, anche con i colleghi della maggioranza: più che un provvedimento di riforma fiscale, abbiamo già detto che si tratta di un provvedimento di integrazione salariale. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Non è un provvedimento di riforma fiscale. È un provvedimento che manca di coraggio e di visione. Diciamo che siamo di fronte ad una malattia, visto che il periodo purtroppo drammatico che stiamo vivendo ci riconduce ad esempi ad alto valore d'immagine, che ci possono sollecitare anche un ragionamento più profondo. Per questa malattia, che si chiama stagnazione e che può diventare recessione, sembra non ci sia la cura. Manca il vaccino capace di stimolare gli anticorpi, che si mettono in moto per far sì che il sistema immunitario dell'economia possa reagire a questa stagnazione, a questa recessione economica, che sta diventando una malattia cronica. La malattia si sta cronicizzando e noi a ogni occasione, quando appaiono i sintomi di questa malattia, proponiamo il sintomatico; cioè, anziché avere un vaccino o un antibiotico, proponiamo un'aspirina, mettendo sul

piatto un medicinale che fa passare i sintomi per un breve periodo. Ma poi questi sintomi ritornano, perché non abbiamo curato la malattia e non abbiamo avuto coraggio, signori Sottosegretari; ne abbiamo parlato diverse volte durante i lavori della Commissione. Purtroppo lo schema adottato è sempre lo stesso. Alla fine si tratta di dare 20 euro; la maggior parte dei percettori di reddito che sono interessati da questo provvedimento prenderanno 20 euro in più. Allora, per dare 20 euro in più a questi percettori di reddito da lavoro dipendente, abbiamo scelto lo strumento del *bonus* o della detrazione, che porta con sé delle storture che sono già state evidenziate anche in passato. Infatti, quando si inserisce il *bonus*, non si sta facendo una riforma fiscale, ma si stanno creando inevitabilmente delle disparità. Pensiamo ad esempio al fatto che non è stato minimamente preso in considerazione il tema del reddito familiare. Ci sono due coniugi che lavorano e che guadagnano 34.000 euro entrambi, con un reddito di quasi 70.000 euro per quella famiglia; entrambe queste persone ricevono il *bonus*. Poi magari c'è una famiglia monoreddito, dove il papà o la mamma guadagnano 41.000 euro, ma non ricevono il *bonus*. Visto che mi sembra che il vostro approccio sia sempre stato quello di andare nella direzione dell'equità nel conservare il principio della progressività in termini di giustizia sociale, ecco che qua non viene realizzata quella giustizia sociale di cui tanto parlate. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Non solo. Abbiamo anche un altro tipo di distorsione, che riguarda quei lavoratori che, attraverso il sistema del *bonus*, magari non hanno imposta, cioè sono ad imposta zero. Attraverso il *bonus* si vedono ricevere questi denari. Ma una volta per tutte noi dobbiamo affrontare la questione capovolgendo il paradigma; il sistema fiscale, cioè la leva fiscale, non può essere utilizzata per finalità di *welfare* sociale. Le tasse e le imposte vanno abbassate a chi le paga e ne paga troppe, non a chi non le sta pagando, perché altrimenti che tipo di intervento fiscale stiamo facendo? Questa è un'altra storta. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Abbassiamo le tasse a chi ne sta pagando troppe, perché è questo che si aspettano gli italiani che ci guardano e che pensano che in Parlamento si stia discutendo un provvedimento per abbassare l'imposizione fiscale; peccato che non viene dato niente a chi paga un sacco di tasse. Il *bonus* purtroppo crea tutte queste storture.

Ancora una volta, quindi, abbiamo utilizzato un sistema che non serve ad andare nella direzione coraggiosa di una riforma dell'impianto dell'Irpef. Ho sentito il relatore Fenu e gli esponenti del PD parlare della *flat tax*; qualcuno ha detto che è propaganda, mentre qualcun'altro ha detto che ci sono degli studi che dicono che la *flat tax* crea iniquità. Ma di che *flat tax* stiamo parlando? È divertente il fatto che tutti cerchino un'etichetta da dare a questa *flat tax*, ma credo che nessuno - nemmeno il collega Fenu o il collega Manca, che ha definito la *flat tax* una propaganda - abbia mai letto le 140 pagine di questo libro, che è il frutto del lavoro che abbiamo svolto non con i nostri colleghi al bar, ma con i tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, per portare in dote, a quello che era il nostro Governo, un progetto importante dell'impianto di riforma fiscale *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, condiviso ai massimi livelli, perfettamente costituzionale, che rispetta i criteri della progressività e che rispetta tutte le cose che in questo Parlamento siamo assolutamente tutti d'accordo nel tenere come caposaldo di qualunque tipo di riforma fiscale. Noi l'abbiamo consegnato in dote e l'abbiamo lasciato lì. Si poteva discutere su questo. Il progetto di riforma fiscale dice di non usare l'aspirina e di mettere sul tavolo un antibiotico e, quindi, di ridurre l'imposta alle famiglie con un'unica aliquota al 15 per cento conservando i criteri di progressività attraverso un'unica deduzione fissa sulla base del nuovo metodo del reddito familiare e superando quello del reddito individuale. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Questa è una riforma strutturale del sistema; non è un qualcosa di inventato e di propagandistico che aiuta i ricchi. Non ci crede più nessuno a questa storia perché non è vera. Allora, ci voleva forse più coraggio e anche magari più occasioni di confronto. Io non mi sarei tirato indietro se ci fosse stata l'occasione per approfondire, invece che il pregiudizio ideologico nel voler chiudere immediatamente le porte a quella che è, secondo alcuni nella dialettica politica anche dell'utilitarismo politico, una bandiera di una parte del Parlamento. Alla fine, ai cittadini là fuori non interessa nulla, se non che noi finalmente, tutti insieme, abbiamo il coraggio di abbassare la pressione fiscale e tributaria che non sta consentendo loro di poter vedere il loro futuro, la loro prospettiva e la loro voglia di investimento.

Cosa abbiamo fatto con questo provvedimento? Per fare mezzo passetto nella direzione del lavoratore dipendente in avanti abbiamo fatto tre passi indietro, penalizzando i lavoratori autonomi e le partite IVA, smontando pezzo per pezzo quell'inizio di riforma fiscale e *flat tax* che avevamo cominciato insieme, proprio con i colleghi del MoVimento 5 Stelle e che - vi assicuro - ha portato ristoro, aiuto e sostegno a centinaia di migliaia di lavoratori autonomi che sono l'ossatura e la struttura economica su cui si poggia il futuro del Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Sottosegretario, abbiamo già avuto modo di discutere di questo. A questi 5 milioni di persone non viene garantito nulla: l'anno per loro è di dodici mesi e non di tredici; non hanno la malattia e le ferie; non hanno nessun tipo di garanzia. Dietro questi che si tirano su le maniche tutti i giorni, ci sono 12 milioni di lavoratori dipendenti cui loro assicurano uno stipendio. Se tartassiamo quelli che danno lavoro ai dipendenti che oggi vogliamo difendere, di che tipo di incentivo e di centralità del lavoro parliamo? Lo dico al collega Manca, che parlava giustamente di portare la centralità del lavoro in Parlamento.

Il disegno di legge in esame, purtroppo, non sta portando questa centralità del lavoro. Ripeto: è un sintomatico. Certo, meglio 20 euro che niente; meglio qualcosa che niente. Ci si accontenterà, ma in linea generale non siamo di fronte a nulla che ci possa soddisfare.

Proprio in ragione di questo e per non chiudere la porta a quei 20 euro, che comunque qualcuno si vorrà mettere in tasca, annuncio il voto di astensione sul provvedimento da parte del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

[SCIASCIA](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (FIBP-UDC). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, il decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020 recante «misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», assegnato in prima lettura alla 6a Commissione del Senato, recepisce, come già illustrato compiutamente dal relatore e dai colleghi in sede di discussione generale, misure in favore dei soli - e sottolineo soli - lavoratori dipendenti pubblici e privati, che si sostanziano, in pratica, nell'attribuzione di un contributo o trattamento integrativo e di una detrazione di imposta.

Il contributo a partire dal luglio prossimo e sino a dicembre per 100 euro mensili. Il *bonus* è riconosciuto in favore dei dipendenti, sia pubblici che privati, con reddito di lavoro dipendente o ad esso assimilati ex articolo 50, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al netto dell'imposta sull'abitazione principale sino a 28.000 euro annui, nonché di euro 1200 per l'intero anno 2021.

Inoltre, viene concessa una detrazione di imposta di euro 600 per il solo secondo semestre dell'anno 2020 per dipendenti con reddito sino ad euro 40.000; detrazione che decresce con l'aumento del reddito e che si azzerà con reddito superiore a euro 40.000. Il trattamento integrativo, o contributo, spetta in funzione dei giorni lavorativi effettuati dai dipendenti nel secondo semestre 2020 e per l'intero anno 2021.

Al di là del roboante titolo, riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, si tratta di un *bonus* e di una detrazione a solo beneficio dei redditi di lavoro dipendente e anche di importo contenuto. Una prima considerazione: ma perché solo i lavoratori dipendenti e quelli ad essi assimilati? Perché vengono esclusi i redditi da pensione di pari importo?

In sede di audizione, abbiamo udito che questa esclusione avrebbe fondamento in quanto i redditi di lavoro dipendente sono soggetti a una quota contributiva del 9 per cento circa dell'imponibile. Niente di più errato, perché la quota contributiva applicata al dipendente darà luogo, a suo tempo, ad un beneficio, quello pensionistico.

In attesa della tanto conclamata revisione di tutte le detrazioni e deduzioni sui redditi di qualsiasi natura, perché impegnare i datori di lavoro a riconoscere un *bonus* ed una detrazione fiscale di complessa natura applicativa, poiché rapportata, non solo al livello retributivo, ma anche, per il *bonus*, ai giorni lavorativi? Non è quindi ipotizzabile una rivisitazione completa, come più volte preannunziato, delle deduzioni e detrazioni fiscali entro l'anno 2020?

Inoltre, nessun beneficio, ancora una volta, a favore del lavoro autonomo, in ispecie quello effettuato

da imprese individuali e professionisti. Segnalo, inoltre, che tutti gli emendamenti presentati da noi e dalle altre opposizioni per l'estensione del beneficio al lavoro autonomo sono stati bocciati, sia in Commissione che in quest'Aula. Perché questa discriminazione?

Ferme le indicazioni negative ora proposte, Forza Italia, da sempre attenta alla riduzione del prelievo fiscale per i redditi di qualsiasi natura, ed anche in considerazione che tutte le modifiche da essa proposte in ogni sede non sono state recepite, esprime voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, con il provvedimento in esame si introduce una misura volta a diminuire il carico della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente o assimilati per i redditi lordi non superiori a 40.000 euro, così come previsto nell'ultima legge di bilancio e in attesa di una riforma complessiva del sistema fiscale che vada - mi auguro - a ridurre le aliquote fiscali, semplificando allo stesso tempo il sistema, applicando un meccanismo unico per le misure di sostegno al reddito e le agevolazioni fiscali e mantenendo il criterio di progressività e proporzionalità.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 19,45)

(Segue BOTTICI). Ma vediamo come funziona nel dettaglio.

Dal 1° luglio 2020 i lavoratori dipendenti o assimilati appartenenti al comparto pubblico o privato con redditi lordi non superiori a 28.000 euro riceveranno un trattamento integrativo che non concorrerà a formare il reddito imponibile pari a 600 euro per l'anno in corso e a 1.200 euro per il 2021; per la fascia di reddito tra i 28.000 e i 40.000 i lavoratori riceveranno un'ulteriore detrazione parametrata al reddito e limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I beneficiari saranno oltre 16 milioni di lavoratori dipendenti e assimilati.

Le critiche ascoltate in questi giorni facevano riferimento al non aver previsto interventi a salvaguardia delle realtà economiche colpite dall'emergenza sanitaria, ma su questi interventi il Governo ha già emanato un nuovo decreto-legge e un altro è in lavorazione.

Un'altra critica era quella di non essere intervenuti in favore delle imprese e degli imprenditori che creano lavoro e ricchezza. Vorrei ricordare che la *flat tax* non è stata abrogata, ma in qualche modo corretta. Infatti, non possono accedere alla *flat tax* i pensionati e i dipendenti con redditi superiori a 30.000 euro e non devono avere più di 20.000 euro di spese per i dipendenti. Inoltre vorrei comprendere bene cosa si intende quando si fa riferimento agli imprenditori che creano ricchezza: per caso i dipendenti con il loro lavoro non la creano? Riflettete su questo concetto.

In questi anni sono stati fatti diversi interventi per favorire le nuove assunzioni. Ricordo all'Assemblea e ai colleghi che esisteva una norma strutturale introdotta dalla legge n. 407 del 1990, precisamente dal comma 9 dell'articolo 8, che consentiva l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati, beneficiando di uno sgravio pari al 50 per cento sui contributi previdenziali e assistenziali. Tale norma funzionava benissimo; purtroppo fu abrogata con la legge di stabilità del 2015 (la legge n. 190 del 2014). I successivi interventi sempre per le assunzioni non hanno avuto gli esiti sperati; infatti la disoccupazione, dopo aver raggiunto un picco del 13 per cento nel 2014, si è stabilizzata sull'11 per cento solo nel 2018; oggi, dopo il decreto dignità, è finalmente stabile e al di sotto della soglia del 10 per cento. Assieme al reddito di cittadinanza, un provvedimento con cui si è ridotto di 0,7 punti il coefficiente di Gini che misura le disuguaglianze sulla distribuzione del reddito, questa misura consente di riconsegnare un po' di potere di acquisto e di dare maggiore stabilità economica ai cittadini, determinando così anche un aumento dei consumi interni.

Analizzando i risultati fino ad oggi, vediamo che questa è la strada giusta: abbiamo ridotto le disuguaglianze e la disoccupazione è stabile.

Il provvedimento in discussione ci consente di fare un passo in più verso un sistema fiscale più equo. Annuncio pertanto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle *(Applausi dai Gruppo M5S e PD).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,51)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto

del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo è convocata per domani, giovedì 5 marzo, alle ore 10 per definire il calendario dei lavori delle prossime settimane.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 10 marzo 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,52)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ([1741](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;

al comma 2:

alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»;

alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;

alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «Le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» è soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

al comma 6:

al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,» ;

al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater» è soppresso il segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

al secondo periodo, dopo la parola: «apportare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

ARTICOLO 1 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

- a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;*
- b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;*
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;*
- d) sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;*
- e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;*
- f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui*

all'articolo 41, comma 4, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [De Poli](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole «nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona» aggiungere la seguente: «infetta»

1.2

[Laniece](#)

Ritirato

Al comma 2, lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis. Nelle Regioni no cluster sono fatte salve le attività organizzate dalle Istituzioni scolastiche e previste nella Provincia di appartenenza e, per la Valle d'Aosta, le attività previste all'interno del proprio territorio regionale;».

1.3

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.4 nell'odg G1.3

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) blocco dei prezzi dei prodotti igienizzanti, che non potranno in alcun caso superare il costo dei singoli prodotti alla data del 31 gennaio 2020.»

1.4

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.3 nell'odg G1.3

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) blocco dei prezzi dei prodotti igienizzanti, che non potranno in alcun caso superare il costo dei singoli prodotti alla data del 31 gennaio 2020;».

G1.3 (già emm. 1.3 e 1.4)

[Rizzotti](#), [Zaffini](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.3.

G1.3 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Zaffini](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,

impegna il Governo a vigilare sugli aumenti ingiustificati dei prodotti igienizzanti e dei dispositivi medici.

1.5

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) sospensione della disciplina di cui al decreto 17 ottobre 2017, n. 206 in materia di visite fiscali e accertamento delle assenze dal servizio per malattia per gli individui, dipendenti pubblici e privati, sottoposti a misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In tali casi,

qualora l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità domiciliare, è disposto il rilascio del "certificato di quarantena da COVID-19" la cui disciplina è prevista con apposito decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;»

1.6

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) sostituzione immediata dei medici di assistenza primaria sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva;».

1.7

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione della possibilità di rilascio da parte dei medici di assistenza primaria dei certificati di attestazione malattia con accertamento per via telefonica nelle Regioni interessate dai provvedimenti di cui alla presente legge, anche ai sensi dell'Art. 54 del codice penale;».

1.8

[Toffanin](#), [Gallone](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera k) aggiungere la seguente:

«k-bis). sospensione in tutte le regioni che comprendono i comuni di cui al comma 1, di tutti i termini processuali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria;»

1.9

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) dotazione a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture ospedaliere dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;».

1.10

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) fornitura di dispositivi di protezione individuale agli esercizi commerciali di cui alla lettera j);»

1.11

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

"l-bis) previsione, per la durata dello stato di emergenza, del distaccamento in altri uffici o di ricorso al telelavoro per il personale impiegato in uffici aperti al pubblico affetto da gravi patologie certificate che ne aumentano il rischio infettivo"

1.12

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.12

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

"o-bis) previsione della fornitura di specifici dispositivi di protezione individuali (DPI) allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19."

Conseguentemente, al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4, sostituire le parole "20 milioni" con le parole "22 milioni".

G1.12 (già em. 1.12)

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.12.

G1.12 (testo 2)

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#), [Zaffini](#) (*), [Sbrollini](#) (*)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,

impegna il Governo a proseguire la fornitura di dispositivi di protezione individuali allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei Comuni nelle aree epidemiologicamente a rischio.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.13

[Siclari](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.13

Al comma 2 dopo la lettera "o" è aggiunta la seguente:

"p) triage esterno in tutti gli ospedali importanti di ogni provincia italiana; aumento numero dei posti letto nelle unità intensive negli ospedali; utilizzo igienizzanti e misurazione temperatura ingresso delle metropolitane, ospedali, treni e centri commerciali, supermercati ed ipermercati; sospensione per tutte le società del pagamento dei contributi ai lavoratori in tutto nelle aziende di tutto il Paese per 2 mesi da distribuire nei 5 anni successivi; sospensione per le società del pagamento delle rate bancarie (mutui, prestiti ecc) per 2 mesi da distribuire nei prossimi 18 mesi o anni rimanenti; aumentare i posti letto di terapia intensiva nelle regioni commissariate; mascherine anti-contagio obbligatorie per entrare nelle strutture sanitarie, fermi restando i limiti di spesa di cui al presente decreto-legge."

G1.13 (già em. 1.13)

[Siclari](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.13.

G1.13 (testo 2)

[Siclari](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare i contenuti dell'emendamento 1.13.

1.14

[Zaffini, Totaro](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.14

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) dotazione di tutti gli agenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in particolare, degli agenti impiegati per assicurare l'esecuzione delle misure di cui alla presente legge, dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.»

G1.14 (già em. 1.14)

[Zaffini, Totaro](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.14.

G1.14 (testo 2)

[Zaffini, Totaro](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,

impegna il Governo a proseguire ed implementare la fornitura per la dotazione di tutti gli agenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in particolare, degli agenti impiegati per assicurare l'esecuzione delle misure di cui alla presente legge, dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.

1.15

[Zaffini, Totaro](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) al fine di contenere la speculazione commerciale correlata all'emergenza e garantire adeguata sicurezza ai cittadini prevedere l'istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio nazionale, presso le quali attuate la distribuzione gratuita di mascherine e disinfettante e altri presidi sanitari contenimento del COVID-19.»

1.16

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) regolamentazione e disciplina dei servizi pubblici essenziali resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario;»

1.17

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente, ferma restando l'invarianza di oneri di cui all'articolo 3, comma 1»

1.18

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Gallone](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

"o-bis) valutazione della predisposizione di misure di sorveglianza per individui fragili, anche residenti in RSA, affetti da patologie croniche, al fine di tutelarne la salute ed il rischio di contrarre il virus COVID-19."

1.19

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: comma:

«2-bis. E' fatto obbligo di installare distributori di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani nei luoghi pubblici quali scuole e strutture sanitarie».

G1.100

[Ortis](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

i casi di contagio registrati in alcuni specifici territori italiani aumentano insieme al livello di preoccupazione nella popolazione;

considerato che:

nel nostro Paese molte strutture socio sanitarie che accolgono anziani assicurano a ospiti e familiari la tranquillità di ricevere servizi di alto livello in un ambiente sicuro e protetto;

è doveroso salvaguardare la salute dei cittadini soprattutto di quelli più sensibili e vulnerabili specialmente all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'implementazione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus da parte delle autorità competenti;

a causa della fragilità dell'utenza presente nelle strutture per anziani, è fondamentale durante le visite adottare le adeguate misure di prevenzione in modo da rendere più semplice l'operato del personale medico e sanitario che devono preservare l'incolumità degli ospiti,

impegna il Governo:

in considerazione della grave situazione emergenziale determinata dal diffondersi nel nostro Paese del nuovo COVID-19 a valutare l'opportunità di prevedere misure che limitino il numero degli accessi dei visitatori nelle strutture che ospitano anziani e che prevedano l'utilizzo di dispositivi di sicurezza al fine di evitare la propagazione del virus in ambienti così sensibili.

G1.101

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [De Poli](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti dirette a contrastare la diffusione del cosiddetto nuovo coronavirus (virus COVID-19);

in particolare, l'articolo 1 dispone l'obbligo per le autorità competenti dei comuni - con le modalità previste dal successivo articolo 3, commi 1 e 2 - o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

il medesimo articolo elenca una serie di misure che possono essere adottate che vanno dal divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata, alla chiusura di esercizi commerciali, alla chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali, ecc.;

nell'attuale situazione di emergenza sanitaria risulta fondamentale tutelare i soggetti affetti da

patologie croniche, essendo gli individui maggiormente esposti a gravi danni derivanti dal virus CODIV-19, quali, ad esempio, i soggetti residenti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), affetti da patologie croniche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure di sorveglianza per quei soggetti più suscettibili di sviluppare forme gravi di Covid-19, anche residenti in RSA, al fine di tutelarne la salute ed il rischio di contrarre il virus.

G1.102

[Toffanin](#), [Gallone](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

le maschere di protezione respiratoria FFP (Filtering Facepiece Particles, «Facciale filtrante contro le particelle» in italiano) sono dispositivi di protezione respiratoria di alta qualità, adatti all'ambito professionale, contro le particelle fini, la polvere e diversi virus;

ogni tipo di maschera di protezione monouso dispone di caratteristiche differenti: solo il Livello di protezione Maschera FFP3 risulta efficace contro i virus (influenza aviaria, influenza A / H1N1, SARS, tubercolosi) e polline;

l'esercito che ha il compito di controllare l'entrata e l'uscita di persone e gli oggetti nelle comunità infette dal virus è dotato di tali mascherine;

come il personale militare, anche il personale sanitario soprattutto ospedaliero, dovrebbe dotarsi di tale dispositivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dotare le strutture ospedaliere delle province interessate da COVID-19, dei dispositivi più idonei a proteggere il personale sanitario soprattutto ospedaliero;

a valutare l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, per valorizzare al meglio il lavoro che il personale sanitario tutto svolge al servizio della comunità.

G1.103

[Gallone](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il decreto legge interviene in modo organico nell'attuale situazione di emergenza sanitaria

internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

l'epidemia di COVID-19, dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente la Cina, sebbene siano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi. Secondo uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi giorni e settimane;

il decreto legge prevede, in particolare, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati;

in tutta Italia la paura generata dalla diffusione del coronavirus aumenta ogni giorno in modo sensibile anche per il rischio che si possano verificare ulteriori contagi. Il primo ospedale da campo è stato allestito vicino all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Nei prossimi giorni altri Pass (Posto assistenza socio sanitario) saranno montati di fronte alle strutture ospedaliere della regione;

sono considerati rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un pericolo di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici;

le priorità assolute restano il contenimento del contagio e il rafforzamento dei presidi ospedalieri, una corretta informazione non solo fra istituzioni e cittadini, ma anche tra tutti i livelli dell'infrastruttura sanitaria, con particolare riguardo ai presidi medici territoriali, medicina di base inclusa,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a garantire, in particolare nelle Regioni colpite, un corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, che devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria B (UN3291);

ad adottare misure volte ad alzare i livelli di prevenzione sanitaria per il personale medico sanitario ad adottare, là dove è necessario, una quarantena più severa, alla stregua dei trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge;

ad adottare misure finalizzate a garantire, il controllo e la manutenzione di impianti di trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli stessi, con particolare attenzione per i rifiuti speciali pericolosi, solidi e liquidi.

G1.200

[Bernini](#), [Malan](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il decreto legge interviene in modo organico nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

l'epidemia di COVID-19, dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente la Cina, sebbene siano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi. Secondo uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi giorni e settimane;

in questo quadro il lavoro delle forze armate è di fondamentale importanza per coadiuvare gli operatori del settore che si stanno prodigando nel contenimento del virus,

impegna il Governo:

a consultare costantemente anche attraverso i loro rappresentanti, medici e paramedici, appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, e altri operatori particolarmente impegnati ed esposti al rischio a causa dell'attuale emergenza;

a provvedere tempestivamente alle loro esigenze operative e di sicurezza, se necessario anche con provvedimenti legislativi d'urgenza.

G1.200 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il decreto legge interviene in modo organico nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

l'epidemia di COVID-19, dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente la Cina, sebbene siano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi. Secondo uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei

prossimi giorni e settimane;

in questo quadro il lavoro delle forze armate è di fondamentale importanza per coadiuvare gli operatori del settore che si stanno prodigando nel contenimento del virus,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

consultare costantemente anche attraverso i loro rappresentanti, medici e paramedici, appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, e altri operatori particolarmente impegnati ed esposti al rischio a causa dell'attuale emergenza;

provvedere tempestivamente alle loro esigenze operative e di sicurezza, se necessario anche con provvedimenti legislativi d'urgenza.

G1.104

[Lupo](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

premessi che:

il 30 gennaio 2020, il Direttore generale dell'OMS ha dichiarato il focolaio internazionale da nuovo coronavirus 2019-nCoV un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (*International Health Regulations*, IHR, 2005). Dalla stessa dichiarazione discende l'obbligo di fornire raccomandazioni e misure temporanee, non vincolanti per i Paesi, ma significative sia dal punto di vista pratico che politico relativamente a: viaggi, commerci, quarantena, screening e trattamento;

la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e i casi di contagio registrati in alcuni territori sono in aumento;

la chiusura dei voli diretti con la Cina, non ha impedito che alcuni passeggeri provenienti da quel Paese potessero volare sui cieli italiani, a bordo di compagnie aeree italiane. Si pensi ai casi di scali intermedi, come Francoforte, Londra, Istanbul, Abu Dhabi, Monaco, per raggiungere Milano, Roma o Firenze coperti anche da Compagnie italiane o che operano in Italia;

l'articolo 1, comma 1, del decreto legge in esame afferma che deve essere adottata ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'articolo 2 del medesimo decreto legge prevede la possibilità per le competenti autorità di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche al di fuori dai casi previsti dallo stesso decreto legge;

ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 620/80, esiste un apposito Comitato di Rappresentanza degli Assistiti, chiamato a formulare proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa per il personale aeronavigante;

ad oggi non sono state indicazioni uniformi in merito alle misure di prevenzione e tutela della salute del personale navigante del trasporto aereo nonché di limitazione del contagio;

è necessario adottare ogni utile iniziativa in grado di tutelare i lavoratori, sia dal punto di vista sanitario che di sostegno al reddito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni necessaria misura per la tutela del personale

navigante del trasporto aereo con particolare riferimento alle misure di contrasto al contagio del COVID - 19, tra cui la rilevazione della temperatura corporea del personale navigante, dotando il personale di idonei dispositivi, nello specifico: gel antibatterico, guanti e mascherine a bordo.

G1.105

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Marin](#), [Lunesu](#), [Romeo](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il provvedimento in titolo pone rimedio solo ad alcune delle criticità correlate alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel nostro Paese;

tra le problematiche che necessitano una rapida soluzione vi è quella, particolarmente grave, relativa alla produzione di un vaccino;

i ricercatori dell'ospedale Sacco di Milano hanno isolato il ceppo italiano del coronavirus;

la fase successiva sarà quella di studiare lo sviluppo di anticorpi e quindi di vaccini e di cure da parte dei laboratori farmaceutici;

è sempre italiano un progetto, che sta per iniziare il suo iter di un vaccino per contrastare il Covid-19: la prima sperimentazione sarà effettuata sugli animali, per poi passare al test sull'uomo, ma i tempi rischiano di essere lunghi a causa della burocrazia;

è infatti stato realizzato il progetto molecolare del vaccino, che sarà pronto per essere testato negli animali per metà marzo, ma la normativa italiana sulla sperimentazione animale è più restrittiva rispetto a quella di altri Paesi europei e rischia di allungare la tempistica per l'attuazione del vaccino;

se la procedura partisse in tempi rapidi sarebbe possibile avere i primi risultati sugli animali dopo circa un mese, dopodiché si potrebbe passare ai test cellulari per verificare se il vaccino sia in grado di neutralizzare il coronavirus;

considerato che:

negli Stati Uniti sono stati abbreviati tutti i processi regolatori;

a livello europeo, l'Agenzia europea del farmaco ha istituito un canale preferenziale per chi sta sviluppando vaccini contro il coronavirus, demandando comunque le decisioni sulle autorizzazioni a condurre studi clinici alle agenzie regolatorie dei singoli Paesi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie al fine di accelerare il processo in atto per la realizzazione del vaccino per contrastare il Covid-19.

G1.106

[Fregolent](#), [Briziarelli](#), [Cantù](#), [Marin](#), [Lunesu](#), [Romeo](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il provvedimento in titolo pone rimedio solo ad alcune delle criticità correlate alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel nostro Paese;

tra le problematiche che necessitano una rapida soluzione vi è quella, particolarmente grave, degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;

la Federazione Italiana Medici Pediatri si è rivolta ai genitori affinché evitino di portare i bambini nello studio del proprio pediatra di famiglia o al pronto soccorso, per comuni sintomi respiratori come tosse, raffreddore e febbre;

questo perché, per annullare il contagio, si deve limitare il contatto tra i malati e i sani. In prima istanza, specifica la Federazione Italiana Medici Pediatri, i sintomi posso essere gestiti con i consigli telefonici e i farmaci sintomatici suggeriti dal pediatra di famiglia;

purtroppo il nuovo Coronavirus è comparso in Italia in un momento in cui l'epidemia influenzale stagionale è ancora in fase di massima diffusione e gli studi dei pediatri di famiglia sono affollati di bambini con l'influenza o con le comuni infezioni delle vie respiratorie. I sintomi influenzali, del COVID-19 e di altre decine di altri virus respiratori, non sono al momento differenziabili;

sebbene al momento attuale sembra che il COVID-19 non colpisca in modo aggressivo l'età pediatrica, è altrettanto evidente che, come accade per l'epidemia influenzale stagionale, i bambini rappresentano il maggior serbatoio di diffusione del virus nei confronti degli adulti, genitori e nonni in primis, che potrebbero avere, invece, un'evoluzione più aggressiva dell'infezione;

il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, ha previsto che la riammissione nelle scuole nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado per assenza dovute a malattia, di durata superiore a cinque giorni, debba avvenire, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

quanto previsto dal DPCM del 25 febbraio 2020 sembra essere in contrasto con le raccomandazioni sostenute dalla Federazione Italiana Medici Pediatri,

impegna il Governo:

a valutare quali siano le più opportune misure da adottare per tutelare la salute degli alunni e delle loro famiglie.

G1.107

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [De Poli](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o alle ordinanze del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci la definizione di misure finalizzate al contenimento della diffusione del cosiddetto nuovo coronavirus (virus COVID-19) ed

alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

in particolare, l'articolo 1, al comma 1 fa riferimento ai comuni o alle aree nei quali (per il virus in oggetto) risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio;

lo stesso articolo, al comma 2 elenca una serie di misure di contenimento che possono essere adottate tra le quali la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività formative svolte a distanza;

la sospensione delle attività scolastiche pone a rischio il raggiungimento dei 200 giorni di lezione necessari per la validità dell'anno scolastico ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 297/94;

pur consapevoli dei motivi urgenza alla base di tali disposizioni, giustificate dalla gravità della situazione epidemiologica, non sfugge come la misura di assenza forzata degli alunni, in particolare se minori, creerà disagi alle famiglie che per motivi di lavoro non saranno nelle condizioni di seguire i propri figli o, per ragioni economiche, di affidarne la gestione a terzi;

inoltre, emerge una sproporzione tra la disposizione di cui al comma 1, che assume come parametro di riferimento alla base dell'adozione delle misure di cui al comma 2, "i comuni o le aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus", e le misure elencate nel comma 2 citato,

impegna il Governo:

a valutare ogni misura idonea a garantire la tutela della salute degli alunni e dei docenti e il diritto allo studio, considerando al contempo le esigenze delle famiglie.

G1.108

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [De Poli](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

la Fibrosi cistica (FC) o mucoviscidosi è la malattia ereditaria più diffusa nell'Europa occidentale; si tratta di una malattia metabolica, cronica, progressiva e non curabile, ma che può essere trattata con un ampio ventaglio di terapie. Viene spesso definita come la malattia invisibile, che condiziona però in modo fondamentale la vita delle persone colpite poiché richiede terapie prolungate e continue;

il sistema respiratorio è di gran lunga il più colpito: nei polmoni si forma un muco denso che provoca tosse, la colonizzazione di batteri, e reazioni infiammatorie. L'intestino non è in grado di assimilare le sostanze nutritive e questo provoca una diminuzione di peso, dolori addominali e dissenteria. Grazie ad una terapia continua e a cure mediche specifiche, questi scompensi possono essere curati, e la qualità della vita delle persone colpite può migliorare notevolmente, compresa la loro aspettativa di vita;

oggi, la maggior parte delle persone colpite da FC può raggiungere l'età adulta e può condurre

una vita soddisfacente, ma si vede comunque esposta ad affrontare ulteriori problemi. Per riuscire a convivere con questa malattia, è fondamentale incoraggiare le persone colpite da FC e i loro familiari a cercare di condurre una vita quotidiana normale, prendendo le normali precauzioni indispensabili per evitare episodi di natura influenzale con possibili conseguenze di carattere bronco-polmonare;

in Italia attualmente i soggetti positivi al coronavirus Sars-CoV-2 sono quasi 1.700, diversamente distribuiti nelle varie regioni, 41 i morti e 83 i guariti. Il Presidente del Consiglio ha recentemente firmato il decreto con le necessarie misure precauzionali per le scuole e i grandi eventi;

è evidente che per le persone affette da FC l'attuale epidemia da Coronavirus costituisce un rischio enorme non solo per la qualità di vita ma anche per le sue aspettative. Tra le persone che possono trovarsi maggiormente in difficoltà ci sono i minori, che andando a scuola possono trovarsi esposti al rischio concreto di contrarre anche forme gravi di influenze da Coronavirus. Non a caso tra le prime misure prese dal Governo c'è la chiusura delle scuole e l'invito ad utilizzare moderne tecniche di teledidattica;

ma questa misura non protegge adeguatamente i bambini con fibrosi cistica che attualmente risiedono in regioni a più basso livello di epidemia e quindi non sono affatto protetti dal contagio. Eppure proprio a loro andrebbe prestata una attenzione controllata e selettiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che tutti i bambini affetti da grave e documentata patologia respiratoria, su richiesta dei genitori e in concreta attenzione alle loro condizioni specifiche, anche se frequentano scuole non ricomprese nella zona rossa possano avvalersi in questo periodo di iniziative didattiche mirate ai loro bisogni specifici, attraverso l'attivazione di forme di teledidattica, analoghe a quelle già sperimentate su larga scala e per tutti i bambini nelle zone rosse.

G1.109

[Gallone](#), [Moles](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

gli assistenti educatori collaborano con il corpo insegnanti per l'integrazione degli alunni disabili nella scuola; per molti bambini e ragazzi in difficoltà hanno in carico il percorso di costruzione di autonomie rispetto all'attività scolastica, che è contesto di apprendimento di comportamenti sociali;

gli assistenti educatori non hanno un proprio riconoscimento professionale e svolgono il servizio tramite cooperative;

in tale fase di emergenza sanitaria gli stessi sono costretti a casa e, di conseguenza, non vengono retribuiti posto che in assenza di servizio, le cooperative non possono fatturare ai Comuni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere che gli assistenti educatori percepiscano la retribuzione al pari degli insegnanti.

G1.109 (testo 2)

[Gallone, Moles](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

gli assistenti educatori collaborano con il corpo insegnanti per l'integrazione degli alunni disabili nella scuola; per molti bambini e ragazzi in difficoltà hanno in carico il percorso di costruzione di autonomie rispetto all'attività scolastica, che è contesto di apprendimento di comportamenti sociali;

gli assistenti educatori non hanno un proprio riconoscimento professionale e svolgono il servizio tramite cooperative;

in tale fase di emergenza sanitaria gli stessi sono costretti a casa e, di conseguenza, non vengono retribuiti posto che in assenza di servizio, le cooperative non possono fatturare ai Comuni, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, misure volte a prevedere che gli assistenti educatori percepiscano la retribuzione al pari degli insegnanti.

G1.201

[Castellone](#)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il nostro paese sta affrontando un'emergenza connessa ai contagi derivanti da COVID-19 che rischia di evidenziare le criticità del sistema 118 che a tutt'oggi non garantisce *standards* organizzativi uniformi e dotazione organica adeguata dei mezzi di soccorso avanzato;

l'attuale congiuntura rischia di mettere in pericolo l'attività stessa dei maggiori pronto soccorso regionali, già cronicamente affetti da *overcrowding*;

in questi ultimi giorni si è avviato un processo di rientro di tanti lavoratori che prestano servizio in regioni del Nord Italia, regioni maggiormente colpite dal virus e, in conseguenza dell'ordinanza di sospensione dell'attività didattica adottata da molti amministratori anche in comuni dove non sono previste restrizioni per gli spostamenti;

considerato che:

il sistema di emergenza territoriale 118 (SET-118) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 rappresenta l'istituto del servizio sanitario nazionale finalizzato ad assicurare la gestione sul territorio delle emergenze - urgenze sanitarie;

in un momento così delicato della Sanità nazionale, in cui i piani di riordino delle reti ospedaliere hanno decretato la chiusura, l'accorpamento e la riconversione di numerosi ospedali, con rilevante contrazione del volume complessivo dei posti letto disponibili, tante volte razionando e non ottimizzando, a livello di alcuni territori regionali, le risorse disponibili in rapporto agli effettivi fabbisogni, il sistema di emergenza territoriale 118 (SET-118), su cui si sono inevitabilmente ed ulteriormente concentrate le più varie richieste di soccorso da parte dell'utenza avrebbe dovuto essere, contestualmente e concretamente, potenziato e non, al contrario, depotenziato, cosa che invece è

avvenuta, in modo sistematico,

impegna il Governo:

a valutare di prevedere l'implementazione dei presidi, equipaggi e mezzi del Set-118, prevedendo la sostituzione dei volontari con personale strutturato in ragione dell'alto rischio biologico contingente, al fine di contemplare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

a valutare la possibilità di prorogare tutti i contratti a tempo determinato che sono in scadenza, in previsione di ulteriori misure cautelari da adottare in caso di nuovi contagi;

a valutare l'opportunità di reclutare ulteriori unità di personale sanitario, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere;

a prevedere la possibilità di implementare i posti letto di medicina di urgenza e di terapia intensiva, soprattutto nelle strutture sanitarie che operano nei comuni più colpiti dal contagio da COVID-19.

G1.110

[Toffanin](#), [Gallone](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

la situazione sanitaria conseguente all'epidemia COVID-19 sta comportando notevoli conseguenze su diversi settori dell'economia;

tale situazione riverbera notevoli effetti anche sul buon andamento della giustizia di ogni ordine e grado;

sono già state adottate importanti misure operative concernenti la prevenzione di una epidemia, ma che non considerano le conseguenze pratiche ed operative dell'andamento del sistema giustizia;

in molte zone di Italia sono già in atto provvedimenti specifici come la sospensione delle udienze e limiti alla ricezione di atti non di imminente scadenza presso le varie cancellerie e segreterie;

ulteriori misure riguardano udienze a porte chiuse, distanza di sicurezza, pulizia straordinaria, rinvio delle cause con parti che provengono dalle zone focolaio e sospensione degli eventi di formazione;

l'insieme di tali circostanze configura una situazione particolarmente grave e difficile anche sotto il profilo pratico e operativo per tutti gli operatori del diritto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure urgenti al fine di sospendere per un periodo di tempo determinato tutti i termini processuali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria nelle province maggiormente esposte alla diffusione di COVID- 19.

G1.202

Paragone

Approvato

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'articolo 1 indica l'adozione di misure relative a comuni o aree in cui si sia verificato almeno un caso di contagio, per il quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, prevedendo, per dette aree, il divieto di allontanamento e accesso. Al medesimo articolo è prevista l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto dei beni di prima necessità, la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali, la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela, la sospensione delle attività lavorative per buona parte delle imprese, con alcune eccezioni; la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nei comuni o nell'area interessati, nonché delle attività lavorative degli abitanti degli stessi comuni o aree svolte al di fuori dei medesimi territori, salvo specifiche deroghe;

considerato che:

il 18 aprile 2020 scadrà il termine per la presentazione delle domande per accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) e la diffusione del COVID-19 ha inevitabilmente rallentato l'espletamento dei necessari adempimenti burocratici per il completamento delle istanze, avendo di fatto limitato i contatti diretti fra persone, gli spostamenti e lo svolgimento di tutte le attività quotidiane;

la situazione di estrema gravità sociale per molti risparmiatori che stanno attendendo l'indennizzo si è aggravata ulteriormente a causa dell'impatto economico che la diffusione esponenziale del Coronavirus sta avendo sulle famiglie e sul mondo del lavoro, soprattutto nelle aree colpite,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare *erga omnes* di 30 giorni il termine del 18 aprile 2020 per permettere, anche ai risparmiatori delle zone colpite dall'emergenza epidemiologica che abbiano subito un ingiusto pregiudizio, di completare i necessari adempimenti per il ristoro dei danni subiti.

ARTICOLO 2 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Ulteriori misure di gestione dell'emergenza)

1. Le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1.

EMENDAMENTI

2.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Gallone](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e in particolare di mascherine classificate Ffp2 o Ffp3, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro. Le regioni possono provvedere all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al periodo precedente anche in deroga alle normali procedure di acquisto.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'Economia, sentito il Ministro della salute, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari ad euro 1 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

2.2

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Gallone](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, sono vincolate all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali e ulteriori materiali e sistemi di protezione per il personale medico e sanitario, nonché a tutte le iniziative volte a consentire una complessiva più elevata tutela dei medici e sanitari in particolare quelli ospedalieri maggiormente coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1-ter. Per i suddetti dispositivi di protezione a favore dei medici di medicina generale, le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 160 del 2019."

2.3

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Gallone](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le autorità competenti provvedono, in particolare nelle aree maggiormente interessate dal contagio di cui al presente decreto, alla installazione di tende ed altre strutture removibili attrezzate all'esterno dei principali ospedali e ai pronto soccorso al fine di gestire al meglio le emergenze, per la raccolta dei tamponi di controllo, nonché per consentire il *triage* pre-ospedaliero alle persone in arrivo alle strutture ospedaliere e ai pronto soccorso con sintomi compatibili con la sindrome da virus COVID-19."

2.4

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i Ministri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, predispongono un Piano Nazionale di prevenzione per l'adozione di uniformi livelli di sicurezza e di misure di intensificazione dei controlli sanitari per l'individuazione del Sars-Cov-2 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università.»

2.5

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le regioni, anche sottoposte a piano di rientro dai deficit sanitari, che manifestano l'esigenza di incrementare il personale sanitario per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzate ad avviare procedure di assunzione delle unità di personale con le qualifiche necessarie, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie di idonei ai concorsi pubblici vigenti, o nuove procedure concorsuali.»

2.6

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute, con propri decreti, autorizza l'Istituto Superiore di Sanità a sottoporre il virus SARS-CoV-2 alla sorveglianza epidemiologica e virologica effettuata nell'ambito delle procedure afferenti al sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza Influnet. La sorveglianza è effettuata anche nelle settimane di monitoraggio non previste dal sistema Influnet e fino alla fine dell'epidemia da COVID-19.»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINI DEL GIORNO

2.0.1

[Papatheu](#), [Giammanco](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis (*Sanificazione ambientale in ambito ospedaliero e clinico*)

1. Per evitare il diffondersi di batteri ed infezioni negli ospedali e nelle cliniche, ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi, per contatto, per via aerea e a distanza, anche con

multiresistenza antibiotica, a pazienti che soggiornano in aree precedentemente occupate da soggetti con multiresistenza o che utilizzano oggetti e superfici ambientali che possono essere contaminati da agenti patogeni nosocomiali, e con la consapevolezza che l'ambiente intorno al paziente è contaminato da microrganismi e che questi possono essere trasmessi attraverso questa via da contatto indiretto, il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire:

a) linee guida in materia di sanificazione ambientale in ambito ospedaliero e clinico attraverso l'immissione nell'aria di aerosol secco o abase di ozono e l'obbligo di utilizzo di questa modalità di sanificazione da parte di tutte le strutture ospedaliere e delle cliniche a decorrere dal terzo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le linee guida tengono conto della durata di sopravvivenza dei principali microorganismi che sono causa di infezioni nosocomiali, e obbligatoriamente di quelli di seguito elencati: *Acinetobacter spp.*, *Candida*, *Clostridium difficile*, *Escherichia coli*, *Enterococcus spp.* compresi VRE e VSE, *Klebsiella spp.*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria spp.*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*, *Serratia marcescens*, *Shigella spp.*, *Staphylococcus aureus* compreso MRSA, *Stafilococcus epidermidis*, *Spreptococcus pneumoniae*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Streptococcus pyogenes*;

b) le sanzioni a carico della struttura ospedaliera e delle cliniche che non si conforma alle disposizioni di sanificazione ambientale di cui al presente comma;

c) la metodologia da applicare nella riduzione delle procedure non necessarie nell'adozione di misure di assistenza al paziente che possano garantire condizioni sicure e quanto più possibile asettiche; l'applicazione su tutto il territorio nazionale di quelle misure mediche e di assistenza che si sono dimostrate efficaci nel ridurre al minimo il rischio di complicanze infettive.

2. La verifica del rispetto delle disposizioni in materia sanificazione è posta in essere con controlli del Ministero della Salute, della Regione e del Comune in cui ha sede la struttura ospedaliera.

3. Le linee guida tengono conto delle migliori pratiche di prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero e clinico elaborate dai servizi sanitari delle Regioni.

4. Sullo schema di decreto di cui al presente articolo le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza Stato-Regioni si esprimono entro venti giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza dei pareri ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. »

G2.0.1 (già em. 2.0.1)

[Papatheu](#), [Giammanco](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.1.

G2.0.1 (testo 2)

[Papatheu, Giammanco](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare i contenuti dell'emendamento 2.0.1.

2.0.2

[Zaffini, Totaro](#)

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis (*Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale*)

1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal ministero della Salute, dalle Ordinanze concordate tra ministero della Salute e Regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'art. 4 sono destinati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10% dell'attuale, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.

2. Per il personale di cui al comma 1 e per quello già operante e per le necessità legate all'emergenza è prevista una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornata in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.

3. Per il personale di cui al comma 1 e per tutto il personale operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio e in quelle subito limitrofe è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008, adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.».

2.0.3

[Lonardo](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis (*Disposizioni in materia di attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni*)

1. Al fine di garantire ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, e al fine di consentire agli stessi comuni di individuare soggetti idonei in grado di poter stabilire una forma di connessione tra l'eventuale contagiato e la comunità, lo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabilite le modalità di assegnazione delle

risorse di cui al comma 1 del presente articolo.»

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: "20 milioni", con le seguenti: "35 milioni".

G2.0.3 (già em.2.0.3)

[Lonardo](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.3.

G2.0.3 (testo 2)

[Lonardo](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare i contenuti dell'emendamento 2.0.3.

ARTICOLO 3 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Attuazione delle misure di contenimento)

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.
3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

6. Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo, i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La Guardia di Finanza effettua controlli finalizzati ad accertare e sanzionare il rialzo anomalo dei prezzi dei beni alimentari e di consumo.»

3.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

G3.100

[Bernini](#), [Malan](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID-19 e l'allarmismo che la stessa ha generato, sta determinando effetti incalcolabili per il sistema economico nazionale e per le attività produttive;

nonostante la definizione da parte del Governo, delle regioni e dei sindaci di misure finalizzate al contenimento del coronavirus, la veloce diffusione del contagio, che ha colpito in particolare alcune regioni del nord Italia, ha creato un clima di allarme all'interno del Paese e all'estero con pesanti ripercussioni per l'economia e, in particolare, nel settore turistico;

pur consapevoli che tale emergenza sanitaria necessiti di una gestione adeguata, tempestiva e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, occorre prendere atto che la diffusione del COVID-19 sta mettendo a rischio i ritmi di crescita del sistema economico nazionale;

il commissario europeo con delega all'Economia, Paolo Gentiloni ha dichiarato che: "le ricadute saranno pesanti anche sul breve termine, complici i rischi di isolamento che incombono su pilastri come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, tre regioni capaci di incidere, da sole, su circa il 40% del Pil";

nei giorni scorsi, alcune imprese e associazioni di categoria come ABI, Coldiretti, Rete Imprese Italia, Confagricoltura, hanno rivolto un appello al Governo invitandolo ad "abbassare i toni nella gestione dell'emergenza sanitaria in atto e a valutare con equilibrio la situazione per procedere a una rapida normalizzazione ..., evitando di diffondere un'immagine e una percezione, soprattutto nei confronti dei partner internazionali, che rischia di danneggiare durevolmente il nostro made in Italy e il settore turistico ...";

la Confcommercio stima una perdita di 5-7 miliardi di euro nel caso in cui la crisi si prolunghi fino a maggio, mentre il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha stimato una riduzione del Pil dello 0,2% nell'arco di un anno;

in merito al settore del turismo, l'associazione di categoria Confturismo stima un'affluenza di 22 milioni di turisti in meno nei prossimi tre mesi, mentre Federturismo stima una perdita di 5 miliardi di euro su scala nazionale;

in Italia, il segmento del turismo vale in totale 146 miliardi di euro: una cifra pari al 12% del Pil, generata da una filiera di 216mila esercizi ricettivi e 12mila agenzie di viaggio. La proliferazione del coronavirus ha spinto diversi governi, dall'Irlanda a Israele, a includere l'Italia tra i paesi «sconsigliati» per le visite di piacere e le trasferte di lavoro «non strettamente consigliate». I risultati di tali decisioni stanno già comportando una sensibile diminuzione delle prenotazioni per la imminente stagione pasquale;

il clima di incertezza si sta ripercuotendo anche sugli incassi dei cinema: solo nel weekend sono andati persi 4,4 milioni di euro rispetto al fine settimana precedente;

la produzione industriale nel 2019 ha registrato una diminuzione dell'1,3% rispetto all'anno precedente e a seguito del clima di allarme generato dal diffondersi dell'epidemia, si stanno già verificando i primi blocchi della produzione nelle zone colpite dal focolaio;

ad oggi sono quasi 6.000 i lavoratori metalmeccanici lombardi coinvolti da fermi della produzione e riduzione d'orario a causa del Coronavirus. La maggior parte, ovviamente, sono dipendenti di imprese della "zona rossa", ma sono fortemente interessate anche le aziende industriali di Bergamo, Milano e Cremona;

i possibili effetti negativi del Coronavirus sull'economia lombarda si inseriscono in un quadro tutt'altro che sereno: a fine 2019 erano 17.288 i lavoratori coinvolti in cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, in crescita del 79% rispetto allo stesso periodo del 2018;

secondo alcune stime delle più autorevoli agenzie di rating, le vendite fuori dai confini nazionali delle amministrazioni interessate da casi di Coronavirus (Lodi, Cremona, Pavia, Bergamo, Milano, Monza, Sondrio, Padova, Venezia, Treviso, Piacenza, Parma, Modena e Rimini) valgono un totale di 138 miliardi di euro a fronte di un volume complessivo di esportazioni pari a 465 miliardi di euro;

una stima di Coldiretti su dati Istat ha rilevato un calo dell'11,9% delle esportazioni di prodotti italiani in Cina solo nel gennaio 2020, ribaltando il trend di crescita che aveva raggiunto il suo apice nel 2019 con vendite record di 460 milioni di euro, con 140 milioni di euro solo dalle esportazioni di vino,

impegna il Governo:

ad adottare con la massima urgenza misure economiche e fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese, finalizzate, in particolare, a: rifinanziare, estendere e agevolare l'accesso delle imprese

al Fondo centrale di garanzia per le Pmi; prevedere il varo della cassa integrazione in deroga entro 48 ore per le imprese con meno di 6 dipendenti che sarebbero diversamente costrette ad avviare le procedure di mobilità; prevedere forme di sostegno soprattutto per i comparti turistico-ricettivo, agroalimentare e manifatturiero; sospendere per 4 mesi tutti gli adempimenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo p.v.; prevedere forme di integrazione del sistema dei "voucher" anche per i servizi e assistenza alla persona (baby sitting, manutentori, e similari);

a valutare la possibilità di prevedere un intervento anche di carattere normativo volto a consentire ai comuni di sospendere e dilazionare imposte locali per le categorie merceologiche più esposte;

ad adottare interventi che, compatibilmente con la tutela della salute dei cittadini, garantiscano la continuità lavorativa all'interno delle "zone rosse";

al fine di garantire alle imprese agricole la fondamentale liquidità venuta meno a valutare la possibilità di anticipare l'erogazione delle somme dovute nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) per l'anno 2020;

a valutare l'opportunità di avviare un confronto con i governi degli Stati membri e con la Commissione europea, proponendo un allentamento o almeno una deroga ai vincoli di bilancio per le risorse economiche stanziata per far fronte all'emergenza, nonché la riprogrammazione dei fondi europei non spesi del bilancio 2014-2020.

G3.101

[Boldrini](#), [Iori](#), [Bini](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

fra queste misure rientra la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico (contratto disciplinato dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, del quale il decreto-legge in esame richiama l'articolo 41, comma 4) e del diritto al rimborso dei relativi pagamenti già effettuati;

il D.P.C.M. 1° marzo 2020 ha disposto, con riferimento all'intero territorio nazionale, la sospensione fino al 15 marzo 2020 sia dei suddetti viaggi di istruzione sia delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

sembrerebbe opportuno chiarire, sia per i contratti di pacchetto turistico sia per le altre tipologie contrattuali eventualmente interessate dalle misure di sospensione summenzionate, se trovi applicazione il principio generale di cui all'articolo 1463 del codice civile, ai sensi del quale, nei

contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito;

sembrerebbe altresì opportuno chiarire se il diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico sia, in base al decreto-legge in esame, esercitabile in maniera incondizionata o solo al ricorrere del presupposto di cui al richiamato articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 2011 (ossia la sussistenza di "circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione"),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di chiarire, anche nell'ambito dei provvedimenti attuativi del decreto-legge in esame:

- 1) quale sia la norma applicabile per i casi di contratto diversi da quello di pacchetto turistico;
- 2) se il diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico sia o meno incondizionato, per le fattispecie disciplinate dal decreto-legge in esame, come integrate dai relativi decreti di attuazione.

G3.102

[Rampi](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Iori](#), [Verducci](#), [Sbrollini](#) (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

fra queste misure rientrano la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi e la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero;

in attuazione di quanto disposto, il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, nell'ambito delle misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, ha previsto l'adozione delle suddette misure nei Comuni interessati;

in molte regioni sono state adottate ordinanze che, tra le misure di contenimento del contagio, prevedono la chiusura di musei, cinema e teatri e la sospensione delle manifestazioni culturali, ivi compreso, in alcuni casi, il Carnevale;

è di tutta evidenza come le suddette misure di contenimento del contagio previste dal decreto-legge in esame abbiano sui settori interessati effetti con un impatto decisamente differente, in quanto il rallentamento o la riduzione, per quanto drastica, di un'attività non può essere paragonabile, in termini

di effetti negativi, alla sua totale sospensione;

ed è proprio a causa della chiusura dei teatri e della sospensione delle manifestazioni culturali che uno dei settori maggiormente colpiti dalle suddette misure è il settore dello spettacolo, già afflitto da una situazione di crisi che si protrae nel tempo e ora in una situazione che si sta rivelando insostenibile in particolar modo sotto i profili occupazionale ed economico;

la drastica riduzione del fatturato causato dalla chiusura delle attività mette a rischio la stessa sopravvivenza di molte realtà, soprattutto piccole, del settore dello spettacolo e dei suoi lavoratori che rappresentano un settore vitale per la crescita culturale ed economica del nostro Paese;

l'impatto economico si manifesta innanzitutto nel mancato ricavo da bigliettazione: le stime basate su dati SIAE quantificano in oltre 10 milioni di euro il mancato incasso al botteghino dei teatri delle regioni interessate nella settimana dal 24 febbraio al 1° marzo (ed è prevedibile una cifra analoga a causa della proroga delle ordinanze);

per le imprese di produzione va aggiunto il mancato fatturato per la vendita di spettacoli e concerti a terzi, danno non recuperabile neanche in futuro, mentre per i centri di produzione e le compagnie di teatro ragazzi l'impatto è ancora più pesante poiché non è possibile programmare recite di produzione e distribuzione nei teatri direttamente gestiti e sono cancellate le recite di produzione in *tournee* per un periodo di almeno tre settimane;

le ricadute occupazionali negative riguardano sia i dipendenti a tempo indeterminato che gli artisti e i tecnici con contratti di scrittura, che spesso rappresentano la quota prevalente dei lavoratori, per non parlare poi degli artisti e dei tecnici precari, nonché degli addetti del teatro ragazzi che in questo periodo di chiusura dei teatri rischiano di non percepire alcun emolumento;

nella stessa situazione di crisi si trova lo spettacolo viaggiante: la chiusura dei luna *park* e delle singole attrazioni disposta in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna comporta il differimento di manifestazioni legate anche al periodo pasquale, con ricadute sul piano economico stimabili in 1 milione di euro per ogni due giorni di sospensione dell'attività;

inoltre l'estensione all'intero territorio nazionale del divieto dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche ha ampliato l'area geografica interessata al fermo dell'attività estendendo l'impatto negativo sia per tutte le istituzioni di produzione e distribuzione che hanno un'offerta rivolta a quel *target* sia soprattutto per i centri di produzione e le compagnie che concentrano l'attività sul pubblico in età scolare;

si tratta di un intero settore messo nell'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività, impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente, nei primi provvedimenti utili a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le misure necessarie a tutela e a sostegno del settore dello spettacolo e delle attività ad esse correlate, della occupazione nelle diverse forme giuridiche in cui si articola, dichiarando lo stato di crisi del settore dello spettacolo, prevedendo misure di sostegno al reddito dei lavoratori, oggi esclusi dall'ambito di applicazione sia degli ammortizzatori sociali che delle indennità, la sospensione degli adempimenti fiscali e previdenziali ed evitando qualsiasi penalizzazione nei confronti dei soggetti finanziati dal FUS ai fini della rendicontazione del contributo pubblico, nella consapevolezza della necessità di salvaguardare un patrimonio unico di creatività e di lavoro.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.103

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Ronzulli](#), [Galliani](#), [Paroli](#), [Alfredo Messina](#), [Serafini](#), [Caliendo](#), [Craxi](#), [Barachini](#), [Sciascia](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il diffondersi del contagio da Coronavirus in Lombardia e nelle altre regioni, in particolare del nord Italia, e gli interventi attuati per contenere tale diffusione hanno determinato una fase di rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni non solo nell'immediato ma anche nelle prospettive dei prossimi anni;

gli effetti di questa epidemia stanno provocando, tra gli altri, danni ingenti in termine di immagine dell'Italia nel mondo: conseguenza, in parte già riscontrata nei giorni immediatamente successivi al diffondersi del virus è la totale perdita di attrattività che si sta determinando, in particolare, a danno delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda le attività ricettive e turistiche, sia per quanto riguarda i diversi settori manifatturieri. Ad epidemia ancora in corso, pur con il necessario beneficio di inventario, è possibile avviare una prima ed approssimativa stima dei danni che verosimilmente ricadranno sull'economia di tali regioni e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle famiglie delle stesse;

le prime analisi e i primi riscontri sullo scenario economico di prospettiva evidenziano quanto segue:

- per l'industria il Coronavirus è un colpo su un settore già in recessione. Nelle fabbriche dove sono presenti dipendenti contagiati la produzione in alcuni casi si ferma e i clienti stranieri, anche a causa di seri problemi di approvvigionamento provenienti dalla Cina, chiedono conferme sulla capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne;

- i consumi che prima venivano fatti fuori casa - dai ristoranti alle mense scolastiche - si trasferiscono tra le mura domestiche: dai dati forniti da Confcommercio 100.000 dipendenti sono a rischio nel settore dei pubblici esercizi, mentre secondo l'Alleanza delle cooperative, con la chiusura delle scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30 mila lavoratori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno;

- il blocco delle attività fieristiche e congressuali di questo periodo genera nell'indotto un danno pari a 10/15 volte superiore al mancato fatturato degli eventi stessi;

- l'incertezza dei mercati finanziari, oltre ad aver bruciato in un solo giorno oltre 30 miliardi in Borsa, rischia di generare un impatto, in particolare sulle piccole e medie imprese, tra lo 0,2% e lo 0,4% del PIL, pari rispettivamente a circa 3,5 - 7 miliardi di euro;

- per Confcommercio, inoltre, sono a rischio, tra marzo e maggio, oltre 20 milioni di presenze turistiche, con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi. C'è il rischio disdette per le vacanze pasquali, mentre gli stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l'Italia;

nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 25 febbraio u.s., è stata votata una mozione che chiede l'attivazione di misure finalizzate ad accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di emergenza;

quanto sta accadendo a causa del contagio in corso è destinato a modificare profondamente l'intero assetto socio-economico e in particolare quello lombardo, prefigurando uno scenario di crisi molto profonda, di depressione economica, che necessiterà di interventi strutturali e non solo emergenziali;

la Lombardia rappresenta il motore economico del Paese e, pertanto, un suo rallentamento condiziona inevitabilmente il quadro economico nazionale nel prossimo futuro; per questo si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative atte a sostenere il contenimento della crisi economica e individuare linee di intervento per il rilancio economico e di immagine del territorio e del tessuto imprenditoriale lombardo,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte al riconoscimento dell'intero territorio lombardo come area depressa attraverso l'inserimento della Lombardia tra le Regioni nelle quali è possibile istituire Zone Economiche Speciali (ZES) e finalizzate a garantire agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative alle imprese lombarde;

a valutare la possibilità di attivarsi presso l'Unione europea per destinare tutte le risorse residue dei Fondi Strutturali, già previste per la Lombardia e non spese, per interventi a sostegno delle imprese lombarde, gravemente minacciate nella loro sopravvivenza dagli effetti del Coronavirus (COVID-19).

G3.103 (testo 2)

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Ronzulli](#), [Galliani](#), [Paroli](#), [Alfredo Messina](#), [Serafini](#), [Caliendo](#), [Craxi](#), [Barachini](#), [Sciascia](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il diffondersi del contagio da Coronavirus in Lombardia e nelle altre regioni, in particolare del nord Italia, e gli interventi attuati per contenere tale diffusione hanno determinato una fase di rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni non solo nell'immediato ma anche nelle prospettive dei prossimi anni;

gli effetti di questa epidemia stanno provocando, tra gli altri, danni ingenti in termine di immagine dell'Italia nel mondo: conseguenza, in parte già riscontrata nei giorni immediatamente successivi al diffondersi del virus è la totale perdita di attrattività che si sta determinando, in particolare, a danno delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda le attività ricettive e turistiche, sia per quanto riguarda i diversi settori manifatturieri. Ad epidemia ancora in corso, pur con il necessario beneficio di inventario, è possibile avviare una prima ed approssimativa stima dei danni che verosimilmente ricadranno sull'economia di tali regioni e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle famiglie delle stesse;

le prime analisi e i primi riscontri sullo scenario economico di prospettiva evidenziano quanto segue:

- per l'industria il Coronavirus è un colpo su un settore già in recessione. Nelle fabbriche dove sono presenti dipendenti contagiati la produzione in alcuni casi si ferma e i clienti stranieri, anche a causa di seri problemi di approvvigionamento provenienti dalla Cina, chiedono conferme sulla capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne;

- i consumi che prima venivano fatti fuori casa - dai ristoranti alle mense scolastiche - si trasferiscono tra le mura domestiche: dai dati forniti da Confcommercio 100.000 dipendenti sono a rischio nel settore dei pubblici esercizi, mentre secondo l'Alleanza delle cooperative, con la chiusura delle scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30 mila lavoratori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno;

- il blocco delle attività fieristiche e congressuali di questo periodo genera nell'indotto un danno pari a 10/15 volte superiore al mancato fatturato degli eventi stessi;

- l'incertezza dei mercati finanziari, oltre ad aver bruciato in un solo giorno oltre 30 miliardi in Borsa, rischia di generare un impatto, in particolare sulle piccole e medie imprese, tra lo 0,2% e lo

0,4% del PIL, pari rispettivamente a circa 3,5 - 7 miliardi di euro;

- per Confcommercio, inoltre, sono a rischio, tra marzo e maggio, oltre 20 milioni di presenze turistiche, con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi. C'è il rischio disdette per le vacanze pasquali, mentre gli stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l'Italia;

nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 25 febbraio u.s., è stata votata una mozione che chiede l'attivazione di misure finalizzate ad accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di emergenza;

quanto sta accadendo a causa del contagio in corso è destinato a modificare profondamente l'intero assetto socio-economico e in particolare quello lombardo, prefigurando uno scenario di crisi molto profonda, di depressione economica, che necessiterà di interventi strutturali e non solo emergenziali;

la Lombardia rappresenta il motore economico del Paese e, pertanto, un suo rallentamento condiziona inevitabilmente il quadro economico nazionale nel prossimo futuro; per questo si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative atte a sostenere il contenimento della crisi economica e individuare linee di intervento per il rilancio economico e di immagine del territorio e del tessuto imprenditoriale lombardo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti volte al riconoscimento dell'intero territorio lombardo come area depressa attraverso l'inserimento della Lombardia tra le Regioni nelle quali è possibile istituire Zone Economiche Speciali (ZES) e finalizzate a garantire agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative alle imprese lombarde;

a valutare la possibilità di attivarsi presso l'Unione europea per destinare tutte le risorse residue dei Fondi Strutturali, già previste per la Lombardia e non spese, per interventi a sostegno delle imprese lombarde, gravemente minacciate nella loro sopravvivenza dagli effetti del Coronavirus (COVID-19).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINI DEL GIORNO

3.0.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.1

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

1. Al fine di garantire l'erogazione e la continuità del servizio nonché di permettere agli studenti di non perdere le lezioni e di proseguire il percorso scolastico, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione nelle quali è prevista la sospensione della frequenza ai sensi del presente decreto-legge, l'attività scolastica e lo svolgimento delle lezioni avviene mediante modalità telematica usando gli strumenti digitali.

2. Il Ministro dell'Istruzione adotta nel più breve tempo possibile tutte le misure necessarie ad avviare l'impiego del sistema di *smart school* e provvede a fornire le istituzioni scolastiche delle piattaforme e delle metodologie tecnologiche che consentono la somministrazione del servizio formativo a distanza.

3. Per rendere operative le misure è avviato un piano di formazione a distanza dei docenti che svolgono la loro attività lavorativa, per quanto compatibile, mediante l'utilizzo della modalità di lavoro agile.

4. Per l'organizzazione di cui al presente articolo sono costituite in ogni regione una o più task-

forze costituite sulla base delle specificità del territorio tenendo conto della popolazione scolastica, delle caratteristiche del territorio nonché di specifiche situazioni o esperienze territoriali già in atto. I componenti delle task-force sono individuati dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici e i docenti con particolare esperienza in materia di didattica digitale e formazione a distanza.

5. Le misure di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, alla formazione superiore, compresa quella universitaria, statale e non statale.»

G3.0.1 (già em. 3.0.1)

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.1.

G3.0.1 (testo 2)

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare i contenuti dell'emendamento 3.0.1.

3.0.2

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.2

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Certificati di malattia a distanza)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla cessazione delle esigenze di cui all'articolo 1, nei confronti dei soggetti che presentano sintomi riconducibili all'infezione da COVID- 19, i medici di medicina generale, in deroga alla normativa vigente, possono rilasciare certificati di malattia sulla base dell'anamnesi e di visite mediche a distanza, applicando in quanto compatibili le linee di indirizzo nazionali in materia di telemedicina.»

G3.0.2 (già em. 3.0.2)

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#),
[Giro](#), [Perosino](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.2.

G3.0.2 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#),
[Giro](#), [Perosino](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1741,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento
3.0.2, anche con riguardo al settore dei medici fiscali.

ARTICOLO 4 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

4.1

[Zaffini](#), [Totaro](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di pronta disponibilità, reperibilità e fabbisogno di personale necessario;».

G4.200

[Castellone](#)

Approvato

Il Senato

premesso che:

l'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cosiddetto decreto Madia) stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale;

il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 20 reca disposizioni in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Al comma 1 viene previsto che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda alcuni requisiti elencati nel medesimo comma 1. Inoltre, il comma 2, prevede che nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda i requisiti elencati nel medesimo comma 2.

il comma 10 del d.lgs. n. 75/2017, prevede per quanto concerne il settore sanitario che *"Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."* Il comma 11, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017, ha inoltre, previsto al comma 466 che allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del d.lgs. n. 75/2017, si applicano fino al 31 dicembre 2022;

il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 *"Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria"* ha stabilito all'articolo 11 che *"A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018."*;

il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"* prevede all'articolo 45 che i predetti valori previsti nel menzionato decreto Calabria *"sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio,*

qualora nella singola Regione emergano obiettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale[...]"

considerato:

il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, prevede misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

impegna il Governo:

allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, dirigenziale e non, del Servizio sanitario nazionale e superare il precariato e al fine di contemplare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di integrazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e del relativo Piano dei Fabbisogni di personale da parte delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.

G4.100

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Modena](#), [Malan](#), [Alderisi](#), [Caligiuri](#), [Tiraboschi](#), [Berutti](#), [Barboni](#), [Giro](#), [Perosino](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca disposizioni urgenti per contenere la diffusione del nuovo COVID-19, adottando una serie di misure volte a gestire la grave crisi derivante dalla diffusione del Coronavirus, nonché a consentire alle autorità coinvolte di adottare ogni provvedimento adeguato e proporzionato alla gestione dell'emergenza;

l'articolo 4 del decreto-legge reca in particolare gli stanziamenti per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza;

il nuovo Coronavirus è un ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo prima di essere segnalato a Wuhan, nel dicembre 2019, pertanto, com'è noto, al momento attuale non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai Coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus;

a seguito del devastante dilagare dell'epidemia in tutto il mondo, i centri di ricerca sulle malattie infettive di tutto il mondo sono impegnati in una corsa contro il tempo per individuare una terapia vaccinale che consenta di perfezionare i metodi diagnostici, testare l'efficacia di molecole antivirali conosciute nonché di identificare e potenziare eventuali punti deboli del virus, al fine di consentire lo sviluppo di strategie terapeutiche e identificare eventuali target vaccinali;

lo scorso 2 febbraio i virologi dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti ad isolare il virus

responsabile dell'infezione, fornendo un significativo contributo alla ricerca della comunità scientifica mondiale;

L'Istituto «Lazzaro Spallanzani» è uno dei 50 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), cosiddetti «super ospedali», che fanno ricerca e rappresentano la punta di diamante del Sistema Sanitario Nazionale (SSN);

purtroppo, dal 1998 ad oggi, nonostante il numero di questi «super ospedali» sia raddoppiato, (passando dai 32 del 1998 ai 51 del 2018) il finanziamento medio per singolo IRCCS disposto dal Ministero della Salute si è praticamente dimezzato, dai 5 milioni per istituto del 1998 a meno di 3 milioni nel 2019;

i tagli alle strutture sanitarie e la mancanza di fondi pubblici incidono gravemente sulla qualità della ricerca ed impediscono il progredire delle scoperte scientifiche, inoltre nel caso di gravi situazioni di emergenza, diviene estremamente complesso fronteggiare contemporaneamente le emergenze e le necessità di progredire nelle ricerche con la esigua quantità di fondi disponibili,

impegna il Governo:

in considerazione della grave situazione emergenziale determinata dal diffondersi nel nostro Paese del nuovo COVID-19 e dell'accresciuta necessità di dotazioni finanziarie per gli Istituti che svolgono attività di Cura e Ricerca, a valutare l'opportunità di disporre, compatibilmente con le risorse disponibili, nel prossimo provvedimento utile, un finanziamento straordinario per gli IRCCS coinvolti nell'emergenza sanitaria.

ARTICOLO 5 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (1698) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente ([1698](#))
(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una

somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Perosino](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

1.2

[de Bertoldi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e 50» con le seguenti: «, 50» e dopo le parole: « e l)» inserire le seguenti: «e 53».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati», aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.3

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai soggetti di cui al presente comma, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo inferiore a quello della

detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta la medesima somma a titolo di trattamento integrativo di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1.5000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1-ter. I commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati.».

1.4

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

1.5

[de Bertoldi](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso, previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.».

1.6

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

1.8

[Bottici](#)

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «riconoscono» con la seguente: «liquidano»

1.7 (testo 2)/100

[de Bertoldi](#)

Respinto

All'emendamento emendamento 1.7 (testo 2), alla lettera b) sostituire le parole « in otto rate» con le seguenti "in dodici rate"

1.7 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: « riconoscono» aggiungere le seguenti: « in via automatica»;*
- b) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in otto rate»*

1.19/100

[Rivolta](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.19, sostituire le parole: « di cui al comma 1» con le seguenti: « nelle modalità di detrazione fiscale, di cui al comma 1».

Conseguentemente:

- a) Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. In vista di una revisione strutturale delle detrazioni fiscali, l'articolo 13, comma 1-bis, del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno di importo pari a 1.200 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro".

1-bis. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, la parte della detrazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, che non trovasse capienza nell'imposta lorda, tenendo conto anche di tutte le altre detrazioni eventualmente spettanti, è riconosciuta a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, a condizione che l'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non sia superiore a 28.000 euro, aumentato di ulteriori 12.000 per ogni familiare fiscalmente a carico.

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1 luglio 2020 e trovano applicazione con riguardo alle prestazioni rese dal 1 luglio 2020.»

c) al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole "riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo" sono inserite le parole "di cui al comma 1-bis" e dopo le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1-bis";

d) al comma 4 dell'articolo 1, le parole "ai sensi del comma 1" sono sostituite con le parole "ai sensi del comma 1-bis"

e) all'articolo 3 il comma 1 è abrogato.

1.19

La Commissione

Approvato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il trattamento integrativo» inserire le seguenti «di cui al comma 1».

1.9

[Bottici](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatta salva per i dipendenti beneficiari del trattamento integrativo, in accordo con il sostituto d'imposta, la facoltà di optare per l'erogazione complessiva in un'unica soluzione annuale in sede di conguaglio.».

1.10

[Bottici](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

1.11

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».

1.13

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.7 (testo 2)

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le altre: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

1.12

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.7 (testo 2)

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 3, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2021, e 540 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.15

[D'Alfonso](#)

Ritirato

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il lavoratore comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza del trattamento integrativo di cui al comma 1 e del recupero degli importi non spettanti.»

1.16

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

1.20

La Commissione

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui» *con le seguenti* «il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui».

1.17

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, qualora rientrino nelle categorie dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, pari al 255 di tale somma.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall' articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto

Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.18

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, in caso di figli a carico e a partire dal terzo figlio incluso. Suddetta somma è pari al 30% della somma spettante a titolo di trattamento integrativo, aumentata del 5% per ciascun figlio.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

G1.1

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Perosino](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

la formazione professionale dovrebbe essere considerata come una vera e propria strategia di sviluppo, posto che i dipendenti adeguatamente formati rendono le aziende più competitive capaci di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro;

negli ultimi anni, il mercato del lavoro ha registrato una sensibile evoluzione delle competenze e delle figure professionali e la creazione di specifici progetti formativi per la riqualificazione costante dei lavoratori a maggior rischio di obsolescenza e di sostituzione a causa delle innovazioni tecnologiche;

per tali motivi e al fine di rendere il sistema produttivo più competitivo, occorrerebbe incentivare sempre più l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere misure volte a prevedere che le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non siano soggette ad alcuna forma di imposizione.

G1.2

[Drago](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte ad abbattere il cuneo fiscale sul lavoro dipendente;

considerato che:

il cuneo fiscale consiste nel rapporto percentuale fra la somma di imposte sul reddito, contributi sociali posti a carico del lavoratore e contributi posti a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, ed il costo del lavoro totale;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce al comma 2 che i lavoratori hanno diritto alla previsione e all'assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;

l'erogazione delle prestazioni previdenziali è garantita dallo Stato attraverso forme di previdenza obbligatoria contro quegli eventi che possano impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa. Queste forme di previdenza sono obbligatorie proprio perché l'adesione al sistema previdenziale, finanziato mediante prelievi contributivi il cui onere grava tanto sul prestatore di lavoro quanto sul datore, non è in alcun modo rimessa ad una libera scelta né del lavoratore, né del datore di lavoro;

al fine di rendere noto l'avvio del rapporto di lavoro, con le conseguenti obbligazioni, ogni datore è tenuto ad inoltrare, con la sola eccezione dei casi di urgenza e forza maggiore, una comunicazione telematica ai soggetti pubblici preposti entro la mezzanotte del giorno precedente all'avvio di tale rapporto, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nonché dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, qualora la condotta omissiva del datore venga posta in essere nel quadro di un rapporto non autorizzato di somministrazione, e dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, qualora la condotta omissiva del datore sia posta in essere in relazione ad un rapporto di lavoro inquadrabile nel contesto di un appalto illecito;

dopo un precedente inasprimento posto in essere con la legge 28 luglio 2006, n. 248, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del datore che impieghi lavoratori non registrati nel Libro Unico del Lavoro sono poi state ulteriormente maggiorate dall'articolo 1, comma

445, lettere d) e f), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha recepito le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviando apposite procedure finalizzate ad istituire uno specifico codice tributo;

considerato inoltre che:

nonostante gli interventi normativi, ancora troppi sono in Italia i casi deprecabili nei quali datori di lavoro senza scrupoli, addirittura a seguito di diversi accertamenti ispettivi, continuano ad impiegare lavoratori non regolarmente registrati nel Libro Unico del Lavoro allo scopo di non versare, in tutto o in parte, i contributi ed i premi previsti dall'Ordinamento per garantire la previdenza e l'assistenza obbligatorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, a carico del datore che impieghi lavoratori irregolari in numero non superiore al trenta per cento degli occupati totali della sua azienda, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie crescenti in relazione al numero di accessi ispettivi che abbiano accertato le irregolarità, fino a contemplare aggravii contributivi e, nei casi più gravi, adeguate sanzioni penali di carattere detentivo;

a valutare l'opportunità di prevedere, per i casi di elusione contributiva relativi a rapporti di lavoro dipendente o part time accertati con attività ispettiva, un ricalcolo dei relativi contratti e delle ore di lavoro degli occupati con conseguente incremento degli oneri contributivi, prevedendo che, al termine del periodo d'imposta, ove accertata la regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti, venga rilasciato un certificato di regolarità fiscale che conferisca al contribuente che non abbia già aderito a condoni fiscali il diritto ad ottenere una detrazione delle imposte versate nell'anno di imposta precedente.

G1.3

[Drago](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, l'articolo 1 di tale disegno di legge prevede un trattamento integrativo non rilevante ai fini della formazione del reddito IRPEF in favore dei soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di alcuni redditi assimilati, a condizione che il valore dell'imposta lorda calcolata su tali redditi superi l'importo della detrazione spettante per tale tipologia reddituale;

l'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dispone che i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, vengano rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano;

tale disposizione, finalizzata a salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, sopprime l'obbligo di certificazione per attività ludico-motoria e amatoriale di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, allo scopo di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e

certificazioni;

considerato che:

lo svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive è subordinato all'esibizione della fattura di prestazione professionale con cui si attesta l'avvenuto pagamento della certificazione sanitaria;

ai fini dello svolgimento delle attività sportive non agonistiche, ancora troppo diffuso risulta il ricorso a certificazioni mediche rilasciate da medici di base senza emissione alcuna della relativa fattura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive, l'esibizione della fattura rilasciata per la prestazione professionale.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Perosino](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di incentivare l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non sono soggette ad alcuna forma di imposizione.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 300 milioni per l'anno 2020 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Ulteriore agevolazione fiscale per i redditi di lavoro autonomo)

1. Ai titolari dei redditi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta un ulteriore credito dell'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a 1.000 euro per i lavoratori autonomi con reddito compreso da 7.500 euro a 20.000 euro.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. L'agenzia delle entrate verifica in sede di conguaglio la spettanza del credito di cui al comma 1. Qualora in tale sede, il credito di cui al comma 1 si riveli non spettante, la medesima Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi i 60 euro, il recupero del credito non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.».

2.2

[Perosino](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

2.3

[de Bertoldi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e 50» con le seguenti: «, 50» e dopo le parole: « e l)» inserire le seguenti: «e 53».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati» aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2.200

[Bernini](#), [Malan](#), [Gallone](#), [Galliani](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), il reddito è diminuito di euro 5.000 per ogni figlio minore a carico.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede nei limiti di 3.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

2.4

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

2.5

[de Bertoldi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente o e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.»

2.6

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

2.14

La Commissione

Approvato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'ulteriore detrazione» inserire le seguenti «di cui al comma 1».

2.13

[D'Alfonso](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Il lavoratore beneficiario comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza della detrazione di cui al comma 1 e dell'eventuale recupero degli importi non spettanti.»

2.7

[Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».

2.11

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

2.9

[Nisini](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021, e 46 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.10 (testo 2)/100

[de Bertoldi](#)

Respinto

sostituire le parole «in otto rate di pari ammontare» con le seguenti: «in dodici rate di pari ammontare»

2.10 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in otto rate di pari ammontare».

2.8

[D'Alfonso](#)

Ritirato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in sei rate»

b) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: « Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alle soglie di cui al comma 1, può richiedere al sostituto d'imposta la non applicazione della detrazione di cui al comma 1 o richiedere il riconoscimento della detrazione effettivamente spettante esclusivamente in sede di conguaglio.»

2.12

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

G2.1

[Drago](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a ridurre la tassazione sul lavoro prevedendo, da un lato, il riconoscimento di un trattamento integrativo e, dall'altro, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;

in particolare l'articolo 2 prevede una detrazione, a carattere temporaneo, di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decrescente in modo lineare fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro;

considerato che:

con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono state definite disposizioni in materia di processo tributario mentre con i decreti legislativi n. 241 e n. 462 del 1997 sono state individuate rispettivamente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e disposizioni di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

dalla normativa citata è scaturito un contenzioso giudiziario reso estremamente complesso dal parallelo svolgimento sia di un contenzioso tributario, di competenza della giurisdizione tributaria, sia di un contenzioso contributivo, di competenza della giurisdizione ordinaria e, in particolare, di quella del lavoro;

tali criticità si traducono in molteplici problemi di coordinamento tra i due contenziosi che possono addirittura comportare giudicati completamente diversi tra quelli concernenti l'aspetto tributario e quelli concernenti il recupero dei contributi previdenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a disporre la sospensione del giudizio di competenza della giurisdizione ordinaria in attesa della definizione del procedimento tributario, evitando così il rischio di conflitti tra i giudicati.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINE DEL GIORNO

2.0.200 (ritirato e trasformato nell'odg G2.0.200)

[Bernini](#), [Malan](#), [Gallone](#), [Galliani](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.200

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - *(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)*. - 1.

I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1,

del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione."

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

G2.0.200 (già em. 2.0.200)

[Bernini](#), [Malan](#), [Gallone](#), [Galliani](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente",

premesso che:

mantenere ed educare i propri figli è, per la famiglia, oltre che un obbligo morale e naturale anche un diritto/dovere costituzionale;

nell'attuale sistema impositivo, le famiglie, soprattutto quelle numerose sono penalizzate perché non si tiene veramente conto dei carichi familiari;

l'articolo 53 della Costituzione afferma che ognuno deve concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva;

il reddito imponibile dovrebbe essere dunque calcolato in base al reddito percepito, e anche, in base al numero dei componenti della famiglia;

prevedere un investimento strategico attraverso la rimodulazione del sistema fiscale a favore della famiglia potrebbe consentire il rilancio dei consumi ed uno stimolo alla natalità;

valorizzare le famiglie e rafforzare la loro capacità economica, dovrebbe rappresentare la maggiore priorità di ogni governo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rimodulare il sistema fiscale introducendo il c.d. "quoziente familiare", al fine di riconoscere e promuovere i compiti in cui la famiglia appare insostituibile, ossia le funzioni di cura, di educazione e di crescita dei propri figli.

2.0.1

[Romeo](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Consequentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Consequentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.2

[Romeo](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.3

[Romeo](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b) è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.4

[Romeo](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b) è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.5

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

2.0.6

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.7

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.8

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.»

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio

2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione di norme legislative in materia di assegno per il nucleo familiare)

Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.»

2.0.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni a favore dei dipendenti di cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia)

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51, comma 2 del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 100 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole. «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per le bande musicali»;

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.12

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rientro dei lavoratori altamente qualificati).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal

lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso e per i tre periodi di imposta successivi.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa fino a 5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2024 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dai beneficiari. Agli oneri derivanti, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione " Fondi da ripartire " dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2.0.201 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Gallone](#), [Galliani](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui alla presente legge è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle

prestazioni di lavoro occasionali.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Disposizioni di coordinamento e finanziarie)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato dal 1° luglio 2020.
2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. È istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità in sede di cessazione del rapporto di lavoro, oppure in sede di conguaglio, di effettuare recuperi o integrazioni della quota spettante fino al 30 giugno 2020.»

3.2

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli aventi diritto hanno la facoltà di chiedere l'erogazione del trattamento previsto dall'articolo 1 e dell'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 2 mediante conguaglio, anche in sede di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi.».

3.3

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

3.4

[Ferrero](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#)

Improprio

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo cui al comma 3.»

G3.1

[Stefano](#), [D'Alfonso](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con legge 29 luglio 1981, n. 394, ha istituito un Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici, gestito da SIMEST S.p.A. Tale Fondo è alimentato da trasferimenti di risorse finanziarie stanziare nel bilancio statale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e dai rientri in conto capitale e interessi a fronte dei finanziamenti erogati;

l'intervento del suddetto Fondo registra significativi impatti positivi sulle aziende beneficiarie dei finanziamenti agevolati - circa 1800 aziende nel corso dell'ultimo quinquennio, di cui 86 per cento rappresentate da PMI -, in termini sia di incremento medio del fatturato, sia di riduzione del peso degli oneri finanziari;

sulla base delle linee strategiche e prioritarie per l'internazionalizzazione definite nel 2018 dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, il decreto MISE-MEF 8 aprile 2019 ha ampliato l'operatività del suddetto Fondo, introducendo nuovi strumenti a sostegno del commercio elettronico (e-commerce) e dell'inserimento temporaneo in azienda di *Temporary Export Manager* (TEM). L'ambito di operatività del Fondo è stato, inoltre, esteso anche alle iniziative sui mercati dell'Unione europea dall'articolo 18-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;

considerato che:

il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del suddetto Fondo per l'anno 2020 e le proiezioni per il 2021 e 2022, approvato il 25 giugno 2019 dal Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo, prevede la necessità di incrementare le risorse a disposizione per il 2020 in una misura compresa tra 351 e 407 milioni di euro;

il decreto-legge n. 162 del 2019, in fase di conversione, prevede attualmente, all'articolo 14, comma 1, un incremento delle risorse a disposizione del suddetto Fondo per un ammontare pari a 50 milioni di euro per il solo anno 2019. Per gli anni successivi, pertanto, occorre far fronte ad un incremento della dotazione del suddetto fondo per far fronte al fabbisogno finanziario suddetto, in linea con l'ampliamento dell'operatività sopra descritta,

impegna il Governo:

ad incrementare, nel primo provvedimento utile, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al fine di far fronte al fabbisogno di risorse necessarie a dare attuazione ai nuovi compiti operativi del Fondo medesimo introdotti con il decreto MISE-MEF dell'8 aprile 2019 e con l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.

G3.2

[Drago](#), [Bottici](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, il decreto legge in esame introduce, al fine di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente e sostenere i consumi, una misura che si configura come la somma di due componenti direttamente collegate al reddito di specie: un trasferimento monetario integrativo del reddito da lavoro dipendente e una detrazione fiscale ulteriore rispetto a quelle esistenti a valere sull'imposta personale sul reddito (Irpef), entrambi commisurati ai mesi lavorati nell'anno;

considerato che:

ad integrazione del processo di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente avviato dal Governo, si ritiene possa essere utile, in via sperimentale, prevedere ulteriori misure di detassazione dei redditi;

valutato che:

ai fini della determinazione in denaro dei valori a qualunque titolo percepiti durante il periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, l'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dispone, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, che non concorra a formare il reddito il valore di beni ceduti e servizi prestati di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000, altrimenti concorrendo interamente il valore superiore a tale limite a formare il reddito;

i benefici economici in busta paga costituiscono a tutti gli effetti una forma indiretta di reddito e quindi rientrano appieno nel concetto di welfare aziendale, che comprendono le iniziative e i servizi volti a incrementare il benessere di una risorsa all'interno di un contesto aziendale;

risulta fondamentale che tali benefici erogati su base volontaria dai datori di lavoro vengano detassati;

trascorsi ormai ben trentatré anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo non soggetto a carico fiscale allora fissato a 500.000 lire (somma corrispondente a 258,23 euro attuali) appare oggi inadeguato, anche in considerazione dell'adeguamento del valore monetario rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare la soglia di detassazione fino a seicento euro, allo scopo di incrementare in via indiretta il reddito dei lavoratori dipendenti senza tuttavia aggravare il già rilevante carico fiscale per i datori di lavoro.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

G3.200

[Nencini](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1698, disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»,

premessi che:

in numerosi enti locali l'introduzione graduale del c.d. "Fondo crediti di dubbia esigibilità" a bilancio, che le norme hanno consentito di iscrivere in misura pari al 36% nel 2015, al 55% nel 2016, al 70% nel 2017 e al 75% nel 2018, non ha consentito l'accantonamento di risorse sufficienti affinché gli stessi enti locali potessero quantificare a rendiconto il fondo con il metodo ordinario;

il legislatore, consapevole di tali difficoltà, ha previsto la possibilità di quantificare il Fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio a chiusura dell'esercizio con il cosiddetto «metodo semplificato», che consente di accantonare a rendiconto un fondo di importo non inferiore a quello risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, sommato all'importo stanziato a tale titolo a bilancio, sottratto delle poste relative ai residui attivi stralciati dal conto del bilancio;

considerato che:

le difficoltà di applicazione dei nuovi principi con l'articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015), successivamente modificata dall'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto la modifica della graduale introduzione a bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità prorogandone l'applicazione al 100% fino al 2021;

tali previsioni non sono però state coordinate con la tempistica prevista a Rendiconto ove, con riferimento alla gestione dei residui attivi, l'accantonamento graduale al Fcde con il metodo semplificato è limitata agli esercizi dal 2015 al 2018;

il principio contabile della gestione finanziaria (Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) aveva già ben evidenziato che «l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019» ma la mancanza di strumenti che consentano agli Enti Locali di rendere più efficiente l'attività di riscossione e la necessità di garantire i servizi indispensabili al territorio, in molti casi non hanno consentito agli enti di avere ulteriori risorse a disposizione;

date queste premesse, l'applicazione del metodo ordinario secondo molti i rappresentanti degli enti locali potrebbe portare ad un incremento notevole della quota obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e provocare potenziali situazioni di disavanzo, con conseguente rischio di paralisi dei servizi erogati nelle sedi più prossime ai cittadini:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le disposizioni necessarie affinché il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sia prorogato all'esercizio 2019.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-bis è abrogato;

b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 125 e 125-bis", sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 125».

3.0.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-bis), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

b) alla lettera f), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

c) alla lettera f-bis), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti: «dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

d) alla lettera f-ter), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

e) alla lettera f-quater), dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

Alla copertura dei relativi maggiori oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.0.200

[Nencini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni finanziarie per il fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria degli enti locali il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è prorogato all'esercizio 2019».

ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Norma di copertura)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1;
 - c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1741 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1 e 4.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1698 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- il numero di soggetti che beneficeranno del nuovo trattamento integrativo di cui all'articolo 1 risulta complessivamente di circa 12,4 milioni di unità, e in particolare i soggetti che beneficeranno di tale trattamento integrativo con reddito compreso tra 24.660 e 26.600 euro risulta di circa 1,1 milioni di unità, con un vantaggio medio *pro capite* di circa 694 euro, e un beneficio totale di circa 795,7 milioni di euro;

- viene prodotta una tabella relativa ai soggetti interessati dalla nuova detrazione IRPEF, di cui all'articolo 2, che include il numero di soggetti per classi di reddito e la percentuale di partecipazione delle singole tipologie reddituali alla determinazione del reddito complessivo;

- viene precisato che la microsimulazione effettuata non tiene conto, come di prassi, di possibili comportamenti di elusione/evasione di imposta, evidenziando che gli eventuali comportamenti considerati, benché teoricamente possibili per alcune situazioni reddituali, non sembrano riflettersi in modo significativo sul reddito atteso, anche considerato che tutte le analisi *ex post* condotte su provvedimenti analoghi precedentemente approvati hanno confermato la correttezza della stima effettuata tramite il modello di microsimulazione IRPEF;

- con riguardo alla componente di copertura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica che per l'anno 2021, - in cui l'effetto finanziario è a regime - dell'importo complessivo di 9.682 milioni di euro, una quota pari a 9.302 milioni di euro si riferisce a risparmi sul capitolo n. 3888 e la restante parte a risparmi sul capitolo n. 3811,

nel presupposto che, con riferimento all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, non si determinino effetti di cassa dovuti alla corresponsione, rispettivamente, del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione in misura superiore al dovuto, con conseguente recupero in sede di conguaglio,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (limitatamente alla lettera c)) 1.9, 1.16, 1.17, 1.18, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (limitatamente alla lettera b)) 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.2, 2.200, 2.0.200, 2.0.201 e 2.0.201 (testo 2). Sull'emendamento 1.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso: "Al comma 3" e al: "Conseguentemente", delle parole: "le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e".

Formula parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.200.

Sulle proposte 1.12 e 2.9, esprime parere non ostativo con l'osservazione che le relative disposizioni non necessitano di copertura finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e i relativi subemendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 1.19/100.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Integrazione alla relazione orale del senatore Collina sul disegno di legge n. 1741

Il comma 6 dispone che, per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo 3, i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, ivi richiamati, siano dimezzati e che i medesimi provvedimenti, durante lo svolgimento del suddetto controllo preventivo, siano provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, secondo le norme generali sui provvedimenti amministrativi ivi richiamate. La Camera ha operato una modifica esclusivamente formale nel presente comma 6.

In base alla disciplina dei termini temporali suddetti, gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, periodo che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

L'articolo 4 incrementa nella misura di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse già stanziare per gli oneri inerenti all'emergenza sanitaria in oggetto con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (queste ultime risorse sono pari a 5 milioni di euro). L'incremento è disposto a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, la quale, tuttavia, viene a sua volta incrementata nella misura corrispondente. Alla copertura finanziaria di quest'ultimo stanziamento, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della cosiddetta lotteria degli scontrini. La Camera ha operato in merito una modifica di natura formale.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La data di entrata in vigore del presente decreto-legge (articolo 5) è stabilita al giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (23 febbraio 2020).

Testo integrale dell'intervento della senatrice Cirinnà nella discussione generale del disegno di legge n. 1741

Presidente, colleghi, stiamo per convertire in legge il primo dei decreti che il Governo ha adottato per gestire una delle situazioni più gravi che il nostro Paese si è trovato ad affrontare nel recente passato.

Lo stiamo per fare in un clima di unità, solidarietà e responsabilità nazionale, che mi appare oggi come il bene più prezioso.

Non voglio parlare, però, dei contenuti di questo decreto.

Voglio condividere con voi e con chi ci segue le tante emozioni che ho vissuto in questi giorni, le preoccupazioni ma anche l'orgoglio di un Paese che reagisce. E voglio provare a far risuonare in quest'Aula la voce di tante e tanti che mi scrivono - dai territori colpiti e non solo - per condividere paure, angosce e soprattutto speranze. Come spesso mi è accaduto, è da quelle voci che prendo l'ispirazione.

L'epidemia di coronavirus ha colpito il nostro Paese in un momento molto fragile della sua storia; un momento nel quale i legami di solidarietà sono in crisi, la solitudine e l'isolamento dilagano.

In questo scenario, lo spettro del contagio - con la paura e la preoccupazione che comporta - risveglia antichi mostri: la peste manzoniana, l'epidemia di spagnola. Ognuno di questi momenti ha segnato in profondità la nostra storia e la nostra cultura. E troppe volte ha portato con sé uno strascico di sfiducia e rottura della solidarietà e della coesione civile. Le pagine di Manzoni, su questo, sono davvero esemplari e dovrebbero esserci di monito.

Sì, colleghi, stiamo attraversando un momento delicato. Voglio dirlo senza fare allarmismo, senza esagerare, con responsabilità e consapevolezza. Sono infatti convinta che abbiamo tutti gli strumenti per fare di questa crisi un momento di crescita, per trarne insegnamenti preziosi e nuovo slancio per ricucire il Paese.

Troppe volte, in questi giorni, abbiamo sentito risuonare le sirene dell'egoismo, dell'isolamento, della paura dell'altro, fino addirittura ad assistere a episodi dolorosi di discriminazione e violenza. E ci

siamo preoccupati dell'impatto devastante di questa situazione sulle tante persone sole che ci sono nel nostro Paese. Sono i mali tipici di questo tempo, che la paura del contagio ha accentuato.

Abbiamo visto diradarsi le occasioni di contatto sociale, chiudere cinema e teatri, sospendere iniziative politiche: tutte decisioni doverose e necessarie per contenere il virus, certo, ma decisioni dei cui effetti nel lungo periodo dobbiamo farci carico.

Certo, ci sono effetti sulla tenuta del tessuto economico e finanziario, sulla produzione e sulla crescita. Certo, dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere per salvaguardare il diritto fondamentale alla salute, il bene più prezioso.

Ma non possiamo limitarci a questo. Dobbiamo tenere gli occhi bene aperti e preoccuparci anche della tenuta del tessuto sociale e umano di questo Paese.

Vedete, colleghi, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo può insegnarci molto. Può insegnarci che l'altro siamo noi e che ci vuole davvero solo un attimo per ritrovarsi all'improvviso dall'altra parte di un filo spinato, di un muro, di un tratto di mare invalicabile e pieno di pericoli; essere percepiti, all'improvviso, come fonte di pericolo per chi ci sta attorno; magari trovarsi bloccati in un aeroporto, in terra straniera, soli e guardati con sospetto.

Quanto è importante fare esperienza di questo, sentirlo sulla nostra pelle! Quanto è importante imparare da questo l'importanza di restare sempre aperti e solidali verso l'altro!

Lo dico, colleghi, in giornate molto tristi per l'Europa. Io dico mentre bambini muoiono al largo dell'isola di Lesbo, io dico mentre intere famiglie sono bloccate al confine tra Grecia e Turchia, mentre genitori chiedono latte per i loro figli, trovando di fronte a sé solo un muro.

Pensiamoci adesso che anche noi siamo al di là di un muro: l'altro siamo noi. C'è molto altro che possiamo e dobbiamo imparare.

Possiamo imparare che in momenti come questi un Paese si unisce, che non esistono maggioranza e opposizione; che di fronte al pericolo e al bene superiore le differenze non si cancellano, ma si mettono da parte e si dà più valore a ciò che ci unisce. Possiamo imparare, colleghi, la responsabilità che nasce dall'essere membri di una stessa comunità: responsabilità gli uni verso gli altri, responsabilità verso le istituzioni che sono chiamate ad agire per fronteggiare l'emergenza.

Possiamo imparare che in momenti come questi non si grida inutilmente, non si strumentalizza l'emergenza per biechi interessi politici, non si fa sciacallaggio, non si fa esibizionismo per raggranellare consenso.

Possiamo imparare che non ci si rifugia nei giochi di palazzo invocando grandi ammucciate, ma si cerca di fare la propria parte sostenendo il Governo che c'è e sta lavorando al meglio.

Possiamo imparare quanto è importante sostenere e finanziare la ricerca scientifica pubblica. Proprio in giorni come questi riscopriamo il valore delle nostre eccellenze, e ci rendiamo conto delle condizioni in cui lavorano: precariato, assenza cronica di fondi, strutture inadeguate. Eppure, ricercatori e ricercatrici sono lì, al loro posto, a fare il loro dovere per il loro Paese. Sembra quasi un miracolo. In giorni come questi, ci rendiamo conto che la ricerca scientifica non è un vizzo, che non è vero che con ricerca e cultura "non si mangia"! Ricerca e cultura sono assetti strategici per un Paese come il nostro, devono essere potenziate e finanziate.

Infine, colleghi, possiamo imparare e riscoprire il valore inestimabile del Sistema sanitario pubblico, che si sta dimostrando ancora una volta uno dei migliori al mondo.

Servizio sanitario pubblico vuol dire garanzia piena del diritto alla salute, in condizioni di eguaglianza: l'articolo 3 e l'articolo 32 della Costituzione sono legati in modo inscindibile, ed è il Servizio sanitario pubblico ad assicurare questo legame.

All'inizio dell'intervento ho detto che ricevo molti messaggi preoccupati, ma anche bellissimi messaggi di speranza. Sì, c'è un Paese che si è rimboccato le maniche, che sta lavorando in spirito di solidarietà. C'è un grande popolo, il nostro, che tutte le cose di cui vi ho parlato le ha già imparate e le sta mettendo in pratica.

Facciamo in modo che le impari anche la politica per tornare a essere davvero guida di questo Paese.

Intervento della senatrice Toffanin nella discussione generale del disegno di legge n. 1698

Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il decreto-legge in esame, "misure urgenti

per la riduzione del cuneo fiscale", introduce, con l'obiettivo di aumentare i consumi interni, due misure che si differenziano l'una dall'altra.

La prima istituisce un trattamento integrativo ed è rivolta essenzialmente a quella platea (un po' più ampia) di attuali percettori degli 80 euro. Corrisponde quindi non a una riduzione fiscale, ma a un *bonus*, ulteriore *bonus*, di carattere assistenzialista, che amplia il "*bonus* Renzi", il quale però, ha dimostrato nella pratica di non aver inciso per nulla sul consumo interno.

La seconda disposizione, invece, introduce una detrazione dell'IRPEF e anche questa è rivolta esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Ma attenzione! Questa misura è provvisoria!!!

Riguarda infatti solo il secondo semestre del 2020 e si esaurisce a fine anno. Ma come si può pensare che tale provvedimento serva a incrementare il consumo interno se dura solo sei mesi?

Il Governo annuncia nella relazione tecnica che per il 2021 si provvederà poi a una più ampia riforma dell'IRPEF. Ma non si possono cambiare continuamente le regole: gli operatori (imprenditori, lavoratori, famiglie,) non riescono e non possono programmare nulla. Tanto meno investimenti!

Non si governa con annunci e provvedimenti spot. Siamo stanchi di dirvelo.

Non si realizzano provvedimenti che presentano evidenti criticità da tutte le parti e poi si ignorano tutti gli interventi e i suggerimenti della minoranza volti a risolverle.

Le due misure oggi in esame presentano in effetti dei problemi palesi, che sono stati ben esposti nelle varie audizioni, in particolar modo dall'Ufficio di bilancio del Parlamento. Cominciamo dal fatto che ne avranno maggior beneficio le famiglie con più redditi, rispetto a quelle monoreddito. E dal momento che si tratta di *bonus* assistenzialista, almeno, si dovrebbe tener conto di questo. Le famiglie monoreddito ne escono mortificate.

Si dovrebbe poi considerare che vi sono lavoratori per i quali il *part-time* è volontario e beneficiano in famiglia di redditi alti, per cui non necessitano di trattamenti integrativi. Inoltre, dal momento che l'anno prossimo si interromperà la detrazione fiscale, si avranno benefici molto diversi tra redditi di fasce vicine. Facile presumere che verrà facilitato in questo modo il lavoro sommerso per rientrare nella fascia di chi ottiene benefici.

Complimenti! Prima reddito di cittadinanza, ora questo!

Tra l'altro, il trattamento integrativo si sovrappone in parte ai beneficiari del reddito di cittadinanza che non hanno casa di proprietà e ricevono ulteriore somma per l'affitto.

In fase di bilancio per l'anno in corso, avevamo già anticipato che la somma stanziata (3 miliardi) per la diminuzione del cuneo fiscale risultava esigua e non avrebbe soddisfatto né lavoratori né imprese. Tra l'altro, questa riduzione fiscale è discriminatoria perché riguarda solo lavoratori dipendenti ed esclude categoricamente pensionati e lavoratori autonomi.

Il mondo dell'impresa è stato già ben penalizzato anche dal fatto che il regime forfettario per i redditi fino ai 100.000 euro previsto per il 2020 è stato annullato e addirittura ridotta la platea di imprenditori che possono usufruire del regime agevolato fino ai 65.000 euro.

State continuando a emanare provvedimenti senza una visione programmatica complessiva seria, che comprenda un arco temporale più lungo dei prossimi sei mesi, senza dare certezze al Paese, che ora, vista purtroppo l'emergenza che sta vivendo, abbisogna più che mai di misure fortemente impattanti e strutturali per far ripartire subito un'economia bloccata dalla diffusione del virus e ancor di più da una comunicazione sbagliata in merito.

Le nostre aziende arrivano già penalizzate da scelte politiche che le hanno negato negli ultimi anni sostegno per investimenti, sburocratizzazione, agevolazioni fiscali, detassazione e regole certe.

Avete sempre considerato l'impresa come un nemico da combattere e avete messo in atto misure che non l'hanno sostenuta.

Ora il fattore coronavirus sta dando il colpo di grazia, e voi continuate a sfornare provvedimenti che prevedono microinterventi e non servono a nulla se non per fare propaganda.

Gli ultimi due governi hanno speso tante, troppe preziosissime risorse in *deficit* per realizzare misure puramente assistenzialiste: già allora avevamo motivato, inascoltati, la nostra contrarietà.

Con il reddito di cittadinanza il PIL sarebbe dovuto aumentare per l'aumento dei consumi, ma i dati dicono che non è stato così. Con il decreto dignità sarebbe dovuta aumentare l'occupazione a tempo

indeterminato, e invece a gennaio 2020 l'Istat registra -40.000 lavoratori rispetto a dicembre che già registrava un calo; un aumento della disoccupazione giovanile e soprattutto una diminuzione delle ore lavorate.

Con il decreto crescita si voleva far ripartire le imprese, e invece sono state affossate.

Sono due anni che annunciate lo sblocco dei cantieri per grandi opere (e non solo), ma - salvo un paio di eccezioni - non si è proprio visto nulla. Le grandi opere sono fondamentali per fare ripartire l'economia di un Paese. Oggi più che mai!!!

È fin troppo evidente che purtroppo anche questo decreto ora in esame sarà un grande annuncio, ma non porterà a incentivare i consumi.

Cosa occorre fare, invece, per chiunque esamini la situazione con realismo e senza pregiudizi ideologici? È il momento di scelte coraggiose e lungimiranti. Occorrono interventi *shock*, di portata imponente, e non microinterventi senza una visione complessiva a lungo termine.

Sono indispensabili misure drastiche per dare ossigeno alle imprese che già in questi giorni mancano di liquidità, per cercare di limitare il più possibile le chiusure definitive delle attività, i licenziamenti, le aspettative, le casse integrazioni, tutelando contemporaneamente i lavoratori.

Vista la situazione del nostro debito pubblico, bisogna avere il coraggio di fare retromarcia sui provvedimenti palesemente improduttivi, per dirottare le corrispondenti risorse su investimenti e far ripartire la crescita e lo sviluppo. Subito!!!

Avete già sbagliato a imporre tasse come la sugar tax e la plastic tax. Con l'emergenza coronavirus, è impensabile non eliminarle.

Occorre maggiore flessibilità, a maggior ragione nei periodi di crisi: per cui il decreto dignità deve essere abrogato e si deve ripristinare il *voucher*. È dall'inizio della legislatura che ripetiamo la necessità dei *voucher*: come pensate di pagare una *babysitter* occasionale, una persona che assista magari per un solo giorno un anziano per sollevare il *caregiver* per cui manca ancora la legge.

Come pensate che un ristoratore possa pagare un cameriere per un'emergenza?

I vostri figli o nipoti hanno mai avuto bisogno di un'insegnante a casa per qualche lezione di supporto? E come la pagate?

Adesso più che mai vista l'emergenza sanitaria e i tanti malati, le scuole chiuse.

Non bisogna limitarsi a rincorrere i problemi - come continuate a fare voi del Governo e della maggioranza - ma bisogna governarli. Intanto il Garante ha completato l'esame per dare il via libera alla "lotteria degli scontrini" a partire da luglio.

Ma vi rendete conto della distanza siderale tra la vostra visione del Paese e la realtà?

Avete dimostrato di non saper condurre l'ordinario: figuriamoci affrontare lo straordinario, e lo avete manifestato ieri sera a Palazzo Chigi in riunione per l'emergenza coronavirus con le opposizioni, nel corso della quale non avete detto una sola parola a proposito di economia. Noi invece eravamo e siamo pronti con le nostre proposte.

Dobbiamo salvare il sistema impresa: solo così possiamo pensare di salvare i posti di lavoro e non limitarci a ridurre la pressione fiscale di poco e per poco tempo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1741:

sull'ordine del giorno G1.201, il senatore Arrigoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'ordine del giorno G2.0.3 (T2), i senatori Faggi e Grassi avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'ordine del giorno G3.0.1 (T2), il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, i senatori Pinotti e Iwobi avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1698:

sull'emendamento 2.0.3 (1a parte), il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

sull'emendamento 1.3, il senatore Airola avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'ordine del giorno G1.106, il senatore Bagnai avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Auddino, Bagnai, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Briziarelli, Campari, Castaldi, Cattaneo, Ciriani, Crimi, De Poli, Di Piazza, Donno, Drago, Florida, Galliani, Gallicchio, Gaudiano, Giacobbe, Grasso, Iori, L'Abbate, La Mura, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Pazzaglini, Pisani Giuseppe, Renzi, Ronzulli, Russo, Saviane, Segre, Sileri e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrocelli, per attività della 3^a Commissione permanente; Garavini, per attività della 4^a Commissione permanente.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo del Regolamento, i senatori: Augussori, Bossi Simone, Maffoni, Pirovano e Pisani Pietro.

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 3 marzo 2020, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, il deputato Vito De Filippo in sostituzione del deputato Ivan Scalfarotto, entrato a far parte del Governo.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta dell'11 febbraio 2020, ha approvato - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente i risvolti, sul piano della tutela dei diritti fondamentali della persona, dell'assassinio di Jamal Khashoggi (Doc. XXIV-ter, n. 3).

Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Ferrazzi Andrea, Mirabelli Franco, Messina Assuntela, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno, Biti Caterina, Boldrini Paola, Cirinna' Monica, Collina Stefano, D'Alfonso Luciano, D'Arienzo Vincenzo, Fedeli Valeria, Giacobbe Francesco, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Pinotti Roberta, Pittella Gianni, Rampi Roberto, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Stefano Dario, Vattuone Vito

Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti (1745)

(presentato in data 27/02/2020);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e finanze

Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1746)

(presentato in data 02/03/2020);

senatrice Lonardo Alessandrina

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (1747)

(presentato in data 03/03/2020);

senatore Mautone Raffaele

Istituzione della Giornata nazionale per la donazione del midollo osseo (1748)

(presentato in data 03/03/2020);

senatrice Binetti Paola

Norme per l'incremento del livello di sicurezza del parto naturale (1749)

(presentato in data 03/03/2020);

senatori Urso Adolfo, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, Fazzolari Giovanbattista, Garnero

Santanche' Daniela, La Pietra Patrizio Giacomo, Rauti Isabella

Disposizioni in materia di ineleggibilità dei ministri in carica alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica in caso di elezioni suppletive (1750)

(presentato in data 04/03/2020);

senatori Boldrini Paola, Fedeli Valeria, Iori Vanna, Alfieri Alessandro, Pittella Gianni, Mirabelli Franco, Stefano Dario, Giacobbe Francesco, Rojc Tatjana, Manca Daniele, Laus Mauro Antonio Donato

Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità (1751)

(presentato in data 04/03/2020);

senatori Ostellari Andrea, Pellegrini Emanuele, Pillon Simone, Stefani Erika, Urraro Francesco, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Pazzaglini Giuliano, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni per contrastare speculazioni e truffe nei momenti di grave emergenza sanitaria (1752)

(presentato in data 04/03/2020);

senatori Rufa Gianfranco, Campari Maurizio, Pergreffi Simona, Corti Stefano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Stefani Erika, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Introduzione dell'obbligo di installazione di telecamere su tutti i convogli ferroviari viaggianti sul territorio italiano (1753)

(presentato in data 04/03/2020);

senatori D'Angelo Grazia, Riccardi Alessandra, Romano Iunio Valerio, Angrisani Luisa, Donno Daniela, Leone Cinzia

Disposizioni relative agli operatori giuridico-pedagogici (1754)

(presentato in data 04/03/2020);

senatore Nencini Riccardo

Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (1755)

(presentato in data 04/03/2020);

senatori Lonardo Alessandrina, Binetti Paola, Minuto Anna Carmela, Rizzotti Maria, Fantetti Raffaele, Stabile Laura, Serafini Giancarlo, Gallone Maria Alessandra, Toffanin Roberta, Caligiuri Fulvia Michela, Vitali Luigi, Barboni Antonio, Aimi Enrico

Disposizioni in materia di obbligatorietà dello screening neonatale per le malattie delle ghiandole endocrine (1756)

(presentato in data 04/03/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

Commissioni 1^a e 2^a riunite

Sen. Ronzulli Licia

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (1743)
previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/02/2020);
2^a Commissione permanente Giustizia
Sen. Santillo Agostino ed altri

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale (1425)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 04/03/2020);
2^a Commissione permanente Giustizia
Sen. Pazzaglini Giuliano ed altri

Modifiche al codice civile in materia di valorizzazione in bilancio del capitale umano (1427)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 04/03/2020);
2^a Commissione permanente Giustizia
Sen. Pittella Gianni ed altri

Modifica dell'articolo 590-sexies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (1533)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità)
(assegnato in data 04/03/2020);
2^a Commissione permanente Giustizia
Sen. Romano Iunio Valerio

Introduzione dell'articolo 603-quater del codice penale, concernente il reato di organizzazione del lavoro mediante violenza o minaccia (1610)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
(assegnato in data 04/03/2020);
2^a Commissione permanente Giustizia
Sen. Conzatti Donatella ed altri

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione civile e commerciale (1655)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 04/03/2020);
2^a Commissione permanente Giustizia
Sen. Lomuti Arnaldo

Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi (1675)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 04/03/2020);
2^a Commissione permanente Giustizia
Sen. Faraone Davide ed altri

Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari» (1699)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 04/03/2020);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Pillon Simone ed altri

Modifiche al codice civile e al codice penale in materia di tutela della famiglia e dei minori, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in materia di incompatibilità dei componenti privati del tribunale per i minorenni, nonché istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare (1711)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/03/2020);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Rufa Gianfranco, Sen. Barbaro Claudio

Istituzione di un Fondo per il restauro e la tutela delle statue di marmo e dei mosaici del Foro italico (1673)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 04/03/2020);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Iannone Antonio ed altri

Esenzioni dall'IVA per le autoscuole riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operanti in territorio italiano (1584)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 04/03/2020);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Bertacco Stefano ed altri

Disposizioni in materia di non applicabilità del livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali (1299)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 04/03/2020);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Romano Iunio Valerio

Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di certificazione dei contratti di lavoro (1600)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/03/2020);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Cangini Andrea ed altri

Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari (1717)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/03/2020);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Iannone Antonio ed altri

Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino (1503)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 04/03/2020);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Moronese Vilma

Istituzione del Parco nazionale dei Monti Picentini e del Parco nazionale del Partenio (1641)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/03/2020);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Pillon Simone ed altri

Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori (1692)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 04/03/2020);

Commissioni 1ª e 11ª riunite

Sen. Nannicini Tommaso ed altri

Istituzione dell'Autorità garante per le relazioni industriali. Modifiche alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, per la promozione della partecipazione civica (1463)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/03/2020);

Commissioni 7ª e 12ª riunite

Sen. Pittoni Mario

Istituzione dell'indirizzo biomedico presso i licei classici e i licei scientifici, propedeutico al superamento del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea di carattere chimico-biologico e medico sanitario (1677)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 04/03/2020).

In sede referente

5ª Commissione permanente Bilancio

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro economia e finanze Gualtieri ed altri

Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1746)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/03/2020);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Vanin Orietta

Delega al Governo in materia di tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia (1663)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/03/2020).

Affari assegnati

In data 28 febbraio 2020 è stato deferito alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare: "l'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi" (Atto n. 426).

In data 2 marzo 2020, è stato deferito alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche attinenti il volo da diporto o sportivo (VDS) e il volo turistico (Atto n. 427).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 20 febbraio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalle Commissioni VII (Cultura) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati, nella seduta del 12 febbraio 2020, concernente la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021/2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final) (Atto n. 429).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - lo schema di decreto legislativo recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (n. 164).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 13 aprile 2020. Le Commissioni 2ª, 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione entro il 3 aprile 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 marzo 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (n. 165).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2ª e 13ª, che esprimeranno il parere entro il termine del 13 aprile 2020. Le Commissioni 5ª, 8ª, 10ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 3 aprile 2020.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 26 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, copia del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione del bilancio di previsione del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2020 ed il triennio 2020-2022, con i relativi allegati.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 428).

Con lettere in data 17 e 20 febbraio 2020 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Ariano Irpino (Avellino), Casagiove (Caserta), Belcastro (Catanzaro), Gavi (Alessandria), Alpignano (Torino), Narzole (Cuneo), Scalea (Cosenza) e Lonate Ceppino (Varese).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 febbraio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, relativa all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XXXIII*, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 13 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia, riferiti all'anno 2018.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'8a Commissione permanente (*Doc. CLXXX*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del dominio di primo livello .eu da aprile 2017 ad aprile 2019 (COM(2020) 63 definitivo), alla 1a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità (COM(2020) 64 definitivo), alla 1a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 6 gennaio al 23 febbraio 2020, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 20 febbraio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa al secondo semestre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLIII*, n. 4).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 24 e 25 febbraio 2020, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni annuali sull'attività svolta dai seguenti Garanti del contribuente:

per il Veneto, per l'anno 2019 (Atto n. 430);

della Sardegna, per l'anno 2019 (Atto n. 431).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Commissari Straordinari di ILVA, trasmissione di documenti

I Commissari Straordinari di ILVA S.p.a., con lettera in data 17 febbraio 2020, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, la relazione semestrale concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, aggiornata al 14 febbraio 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 10).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2020, depositata in cancelleria il successivo 26 febbraio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli articoli 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'articolo 656, comma 9, lettera *a*), del codice di procedura penale;

2) dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e 2a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 70*).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Giangiacomo Savogin da Cormons (Gorizia) e altri cittadini chiedono la possibilità di utilizzare "moneta scritturale" per i pagamenti (Petizione n. 509, assegnata alla 6a Commissione permanente)

la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede la proroga urgente del termine di pagamento relativo alla definizione agevolata dei carichi a seguito degli straordinari eventi di natura sanitaria verificatisi in Italia (Petizione n. 510, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Mimmo Di Garbo da Castelbuono (Palermo) chiede iniziative per la ricostruzione della storica nave-scuola "Cristoforo Colombo" della Marina militare italiana (Petizione n. 511, assegnata alla 4a Commissione permanente);

la signora Dea Anna Gatta da Boves (Cuneo), a nome dell'Organizzazione di Volontariato ALCASE Italia, chiede un'iniziativa legislativa finalizzata all'implementazione di un programma nazionale di *screening* per tutti i cittadini a rischio di sviluppare patologie tumorali a livello polmonare (Petizione n. 512, assegnata alla 12a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Accoto, Presutto, Romano, Giannuzzi e Abate hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02957 del senatore Ortis ed altri.

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02964 del senatore De Bonis ed altri.

La senatrice Russo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02977 della senatrice Montevocchi ed altre.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 28 febbraio al 4 marzo 2020)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 56

BARBARO: sulle carenze di organico sanitario e di Polizia penitenziaria presso il carcere di Bellizzi Irpino (Avellino) (4-02571) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

BINETTI: sulla gestione del Collegio nazionale dei periti agrari (4-02387) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

DE BERTOLDI: su un episodio di violenza ai danni di un agente penitenziario nel carcere di Trento (4-02147) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

DE PETRIS: sullo spostamento della sede della Quadriennale di Roma (4-01715) (risp. ORRICO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*)

GARAVINI: sulla morte di un giovane congolese alla stazione Tiburtina di Roma (4-02312) (risp.

BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

GARAVINI ed altri: sul funzionamento di strutture del "privato sociale" per il reinserimento di minori autori di reato (4-01180) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

LA FORGIA: sull'eventuale scioglimento del Consiglio comunale di Piacenza in relazione ad un'inchiesta su reati di stampo mafioso (4-01850) (risp. MAURI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

LA PIETRA: sulle aggressioni al personale di Polizia penitenziaria, in particolare a Prato (4-02396) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

PUGLIA ed altri: sull'attuazione della normativa europea sull'efficienza energetica (4-02593) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

STEFANI: sulle conseguenze del trasferimento nel carcere di Vicenza di 100 detenuti condannati per reati di stampo mafioso (4-02563) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

sulla presa di servizio dei magistrati vincitori del concorso bandito nel 2017 (4-02583) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

Mozioni

[BRIZIARELLI](#), [CENTINAIO](#), [ROMEO](#), [PERGREFFI](#), [CAMPARI](#), [CORTI](#), [RUFA](#), [DE VECCHIS](#), [BERGESIO](#), [ZULIANI](#), [SBRANA](#), [AUGUSSORI](#), [CASOLATI](#), [CANDURA](#), [CANTU'](#), [MONTANI](#), [RIVOLTA](#), [STEFANI](#), [PIANASSO](#), [LUCIDI](#) - Il Senato,

premesso che:

ai sensi della legge 29 maggio 1954, n. 340, l'Aero Club d'Italia (AeCI) è un ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri, che riunisce tutte le associazioni ed enti che promuovono il volo in tutti i suoi aspetti, volo turistico, volo ultraleggero (ULM), paracadutismo;

esercitando attività sportiva, l'AeCI è, per gli sport aeronautici, l'unica federazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, nonché del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, oltre ad essere l'unico ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione aeronautica internazionale (FAI);

con il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, è stato approvato il regolamento recante il nuovo statuto dell'AeCI e il nuovo statuto tipo degli aeroclub locali federati;

nella seduta del 10 giugno 2017 l'assemblea dell'Aero Club d'Italia ha designato l'architetto Giuseppe Leoni quale presidente dell'ente per il quadriennio 2017-2021;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri competenti e raccolto il parere dell'Avvocatura dello Stato, non ha ratificato la nomina, ritenendo che Leoni non potesse ricoprire quella carica, avendo superato il limite dei tre mandati consecutivi conferibili alla medesima persona (due in qualità di presidente eletto dall'assemblea, e uno in qualità di commissario straordinario nominato dal Governo), ai sensi dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1978, n. 14, e dell'art. 26 dello statuto;

per sopperire a tale situazione di potenziale compromissione delle attività dell'AeCI, conformemente a quanto prescritto dall'art. 48 dello statuto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2018 è stato lo scioglimento degli organi dell'ente medesimo e la nomina di un commissario straordinario (individuato nel professor avvocato Pierluigi Matera), il quale, tra l'altro, esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari, e procede, entro un termine predefinito, alle nuove elezioni delle cariche sociali;

con la sentenza n. 72 del 2019, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso promosso dall'architetto Giuseppe Leoni e pertanto ha disposto l'annullamento del citato decreto di commissariamento, ritenendo i mandati svolti da Leoni quale commissario straordinario dell'AeCI non equiparabili a quelli propriamente presidenziali;

con la sentenza, ha anche prescritto al Governo di riprendere il procedimento di nomina avviato a seguito delle elezioni del 10 giugno 2017;

ad esito di nuova valutazione della designazione assembleare dell'AeCI, il Governo ha ritenuto di non procedere alla nomina dell'architetto Giuseppe Leoni e di disporre (nuovamente) il commissariamento

dell'ente per il tempo strettamente necessario alla riconvocazione dell'assemblea; a tal fine, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, è stato nominato l'avvocato professor Guido Valori quale commissario straordinario fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi successivi alla data del decreto medesimo;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, il mandato commissariale affidato a Valori è stato prorogato di ulteriori tre mesi a decorrere dal 27 maggio 2019;

il commissario straordinario ha indetto l'assemblea ordinaria per le elezioni degli organi statutari per i giorni 21 e 22 giugno 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione;

con proprio decreto, in seguito confermato con successiva ordinanza cautelare, il TAR Lazio ha disposto la sospensione degli atti con cui sono state indette le elezioni per la designazione del presidente;

il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8693, ha respinto il ricorso in appello presentato dal Governo avverso la sentenza n. 72/2019 del TAR Lazio e ha accolto, piuttosto, l'appello incidentale promosso da Leoni, così ordinando alle amministrazioni competenti di nominare l'architetto Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, con apposita nota del 3 gennaio 2020 del capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha dunque richiesto alle amministrazioni competenti (primo fra tutti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di eseguire la sentenza del Consiglio di Stato, adottando gli atti di rispettiva competenza;

considerato che:

tra le principali competenze dell'Aero Club d'Italia vi è l'adozione del calendario sportivo nazionale, predisposto dal consiglio federale e approvato dall'assemblea, nonché l'autorizzazione, deliberata dal consiglio federale, alle squadre nazionali a partecipare ai campionati internazionali;

l'organo commissariale, con delibera n. 201 del 10 ottobre 2019, ha predisposto il calendario sportivo nazionale per il 2020, che però non è stato possibile approvare in sede di assemblea, non potendosi dar luogo alla convocazione di quest'ultima;

l'assenza dell'organo di vertice ha di fatto paralizzato l'intera attività dell'ente, ivi compresa quella ordinaria di natura amministrativo-contabile e agonistico-sportiva, per l'anno in corso, con grave nocumento per l'intero movimento sportivo;

considerato altresì che, ad oggi, le amministrazioni non hanno adottato gli atti di competenza volti alla nomina dell'organo di vertice,

impegna il Governo a procedere, con la massima sollecitudine e nel rispetto della normativa vigente, alla nomina degli organi di vertice dell'Aero Club d'Italia, al fine di superare la fase di stallo oggi vissuta dall'ente.

(1-00222)

Interrogazioni

[PARRINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che

il "movimento Shalom" è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, laica, di ispirazione cattolica, apolitica ed apartitica, sorta come momento di aggregazione di giovani ed adulti con lo scopo di mettersi al servizio degli altri e di attivarsi per la costruzione di un mondo più giusto. Il movimento è nato in Toscana, nella diocesi di San Miniato, in provincia di Pisa, nel 1974 per iniziativa di monsignor Andrea Cristiani e di un gruppo di giovani determinati a far qualcosa per il prossimo nel bisogno;

uno degli impegni primari del movimento Shalom è cooperare per lo sviluppo dei popoli più poveri del pianeta attraverso la realizzazione di progetti autosostenibili che rispondano ai bisogni primari quali scolarizzazione, salute, alimentazione;

considerato che:

da alcuni anni questa organizzazione di volontariato si avvale del 5 per mille per finanziare le proprie iniziative e progetti di solidarietà in Italia e all'estero: tale contributo rappresenta un'entrata annuale consistente per finanziare le molteplici attività di questa *onlus*;

la mancata riscossione di questa cifra rappresenta un danno notevole per l'associazione, ne compromette seriamente l'operato e la stabilità dei numerosi progetti di solidarietà;

tenuto conto che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, prevede che l'iscrizione al riparto della quota del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione;

ai sensi dell'art. 6-*bis* la dichiarazione sostitutiva perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo;

per l'anno 2019, pur avendo mutato il proprio rappresentante legale, il movimento Shalom non ha inviato all'Agenzia delle entrate, nel termine previsto del 1° luglio 2019, la dichiarazione sostitutiva per variazione del rappresentante. Per questa ragione è stato escluso dall'elenco dei beneficiari del 5 per mille per l'anno finanziario 2019;

tenuto conto delle finalità della legge sul 5 per mille, che mira a sostenere il volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e in considerazione dell'importanza delle attività sociali svolte dal movimento Shalom tuttora titolare dei requisiti richiesti per accedere al beneficio,

si chiede di sapere se si intenda valutare l'adozione di un provvedimento normativo idoneo a riaprire i termini per la dichiarazione sostitutiva del 2019 per tutti quegli enti e organizzazioni che, come il movimento Shalom *onlus*, pur essendo dotati dei requisiti soggettivi per essere destinatari del 5 per mille, ne sono stati esclusi solo per il mancato adempimento di un atto formale.

(3-01420)

[BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [CENTINAI](#)O, [SBRANA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

le api sono considerate le vere sentinelle dello stato di salute del territorio, fondamentali per il servizio l'impollinazione; secondo i dati Ismea il nostro Paese si posiziona al quarto posto nell'Unione europea per numero di alveari (1,5 milioni di alveari censiti), dopo Spagna (2,9 milioni di alveari), Romania e Polonia;

a livello nazionale gli operatori sono circa 60.000, solo per un terzo professionali, con il 50 per cento delle colonie in capo a 1.800 apicoltori (il 3 per cento del totale) di grandi dimensioni; a livello geografico il Piemonte risulterebbe la regione più produttiva con oltre 5.000 tonnellate, seguito dalla Toscana;

il particolare andamento climatico di questa stagione invernale, con continui sbalzi di temperatura, crea rilevanti problemi all'apicoltura, una delle attività agricole più esposte alle condizioni meteorologiche;

le aziende apistiche sono purtroppo reduci da un *trend* negativo cominciato già nel lontano 2011, con una produzione più che dimezzata: rispetto alle oltre 23.000 tonnellate del 2018, il crollo nel 2019 è stimato tra il 50 e il 70 per cento, con punte dell'85 per cento e il 2020 si preannuncia un'altra un'annata disastrosa;

tale crisi di produzione potrebbe avere come conseguenza una vera e propria invasione di miele "straniero". Rilevanti, infatti, sono le importazioni dall'estero raddoppiate negli ultimi 10 anni. Nonostante una costante crescita delle aziende negli ultimi anni (più 6 per cento le imprese e più 9 per cento gli addetti nel 2019), le importazioni hanno raggiunto nel 2018 il *record* di 27.900 tonnellate, secondo i dati Istat;

i principali competitori, oltre alla Cina, con 2.500 tonnellate di miele, prodotto con organismi geneticamente modificati che sono invece vietati per la produzione di miele italiano, sono anche i Paesi dell'Europa dell'est, come l'Ungheria, con oltre 11.300 tonnellate, prodotto a basso costo e senza rispettare i nostri *standard* qualitativi;

è necessario attivare tutte le misure, anche di natura finanziaria, come il microcredito, l'abbattimento

delle commissioni di garanzia, i contributi in conto interessi, l'accesso a finanziamenti agevolati con garanzie pubbliche, il congelamento o la dilazione dei pagamenti dei contributi agricoli e di tutti gli altri tributi riguardanti l'apicoltura, anche alla luce del fatto che molte aziende traggono dall'apicoltura la loro principale fonte di reddito e sostentamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia intervenire attraverso misure straordinarie di sostegno, finalizzate a superare i limiti dei percorsi utilizzati per la gestione delle calamità naturali in agricoltura, dal momento che l'attività produttiva apistica, fondamentale nell'equilibrio dell'agricoltura nazionale, e nello specifico di quella piemontese, rischia un pesante declino, anche a causa delle molteplici difficoltà che il settore ha affrontato negli ultimi anni, dalle siccità, alle gelate, alle morie e agli spopolamenti, e in ultimo, all'emergenza legata alla diffusione del "coronavirus";

se non ritenga necessario mettere in campo misure urgenti, fra cui quelle descritte, al fine di salvaguardare l'apicoltura nazionale e la produzione di miele di qualità *made in Italy*, in quanto preziosa risorsa per l'agricoltura italiana.

(3-01421)

[BERGESIO](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [BORGONZONI](#), [SBRANA](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'allarmismo legato alla diffusione dell'influenza da coronavirus rischia di generare danni incalcolabili all'economia reale del Paese; sotto attacco in questo momento è l'industria agroalimentare *made in Italy*;

da notizie sembra infatti che la Grecia voglia bloccare l'esportazione di grana padano dall'Italia se non viene dimostrato attraverso apposita certificazione che il formaggio è esente dal contagio da coronavirus: un caso inaccettabile che ha l'effetto di penalizzare pesantemente l'economia italiana e di indebolire l'immagine del nostro Paese nel mondo;

la decisione della Grecia è fuori luogo e non supportata da tesi scientifiche. La stessa EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, ad inizio del mese di febbraio 2020, ha ricordato ed informato che la trasmissione del virus avviene solo da uomo a uomo e non da merce all'uomo;

si tratterebbe di un danno incalcolabile per l'agroalimentare italiano: il grana padano è il prodotto più esportato al mondo con oltre 2 milioni di forme vendute ogni anno sui mercati esteri. Sembra che, oltre alla Grecia, anche altri Paesi stiano maturando scelte simili come la Germania, la Spagna e il Giappone, suscitando grave preoccupazione tra gli operatori del settore;

si chiede di sapere quali immediate iniziative i Ministri in indirizzo vogliano adottare, anche a livello diplomatico, in tutte le sedi competenti, prima fra tutte l'Unione europea, per scongiurare che possano essere prese posizioni da parte di altri Stati come quelle descritte.

(3-01422)

[CASTELLONE](#), [MAIORINO](#), [MORONESE](#), [DI GIROLAMO](#), [GIANNUZZI](#), [PRESUTTO](#), [PAVANELLI](#), [MATRISCIANO](#), [DONNO](#), [ANGRISANI](#), [D'ANGELO](#), [LEONE](#), [LANNUTTI](#), [PISANI Giuseppe](#), [MAUTONE](#), [ANASTASI](#), [CORRADO](#), [ENDRIZZI](#), [ORTIS](#), [NOCERINO](#), [ROMANO](#), [DE LUCIA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

con nota del direttore dell'unità operativa complessa di cure primarie prot. n. 71 del 29 gennaio 2020, la Asl Napoli 2 nord ha sospeso in autotutela la remunerazione aggiuntiva oraria euro 5,16 euro per i medici convenzionati in servizio presso i Saut (postazioni di emergenza della rete territoriali) aziendali;

tale sospensione è stata motivata da una segnalazione degli organi di polizia giudiziaria, su indagine della Corte dei conti, la quale ha rilevato irregolarità nell'indennità oraria aggiuntiva di 5,16 euro, che sarebbe stata indebitamente riconosciuta e percepita dal personale medico convenzionato del 118 impiegato presso i Saut negli ultimi 15 anni;

l'indennità era stata istituita con delibera regionale dalla Campania (n. 6872 del 3 novembre 1999) nell'ambito del processo di attivazione del sistema 118, ai medici dell'ex guardia medica (convenzionati dunque) passati a svolgere i compiti di medico di emergenza territoriale 118, come

remunerazione aggiuntiva al trattamento economico previsto per il medico di guardia medica dal contratto allora vigente, in considerazione di una specifica attività lavorativa, e relativi rischi, che la stessa delibera definiva "usurante" e ad "elevato rischio fisico";

l'indennità di 10.000 lire, riconosciuta nel 1999 dalla Regione Campania all'atto della costituzione del servizio, è stata lasciata in piedi all'atto del passaggio dal vecchio al nuovo contratto; eppure oggi l'indagine della polizia giudiziaria nelle Asl campane la individua come un compenso non dovuto, in quanto compresa nelle altre voci contrattuali successivamente intervenute con la dicitura "onnicomprensiva";

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 21 febbraio 2020 la consigliera in regione Campania del Movimento 5 stelle, Valeria Ciarambino, ha presentato un'interrogazione a risposta orale con cui, premessa una disamina delle norme contrattuali intervenute dal 1999 ad oggi, ha chiarito come ciascun atto, nella parte che riguarda l'emergenza, adduce variazione alla delibera della Giunta della Regione Campania n. 6872 del 1999, la quale, non essendo mai stata revocata, conserva la sua validità economica e giuridica;

in particolare l'accordo integrativo regionale (AIR) 2003, tuttora vigente, nella parte che riguarda l'area dell'emergenza (art. 7) conferma la retribuzione aggiuntiva. L'accordo collettivo nazionale 20 gennaio 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pur introducendo la retribuzione oraria onnicomprensiva, inserisce la norma transitoria che cita "fatti salvi gli accordi regionali", secondo il principio generale ed inderogabile che nessun accordo può essere peggiorativo di quello precedente;

la decisione della Asl Napoli 2 nord di sospendere la retribuzione accessoria dei medici del servizio emergenza-urgenza territoriale (SEU), a seguito di un semplice accesso degli organi di polizia giudiziaria (di per sé inconferente e non idoneo a modificare il trattamento economico dei medici, disciplinato da atti amministrativi aventi natura normativa), può definirsi, a giudizio degli interroganti, irrituale, intempestiva e imprudente, perché non derivante da un'intervenuta novità legislativa o regolamentare, né condivisa in sede di comitato ex art. 24 del citato accordo collettivo nazionale 20 gennaio 2005;

considerato inoltre che:

oltre ai tagli dello stipendio, per quasi un terzo della retribuzione mensile, i medici dovrebbero restituire ingenti cifre che oscillano tra i 50 e i 90.000 euro;

le Asl, per ora la Napoli 2 e la Napoli 3, ma anche Avellino e Salerno, hanno deciso di procedere in autotutela ai tagli in busta paga (circa 850 euro mensili per chi fa il massimo delle ore) e ai recuperi degli anni passati. A parere degli interroganti, un tributo insostenibile per personale già utilizzato allo stremo delle forze per carenza di personale nell'area dell'emergenza-urgenza territoriale;

la sopravvenuta penalizzazione economica, in concomitanza con l'eccezionale emergenza epidemiologica da "coronavirus" in atto, che aumenta esponenzialmente l'esposizione al rischio biologico, in aggiunta alle già note problematiche inerenti alle condizioni lavorative dei medici del SEU 118 (rischi ambientali, turni massacranti, aggressioni), rischia di far detonare un sistema già al collasso producendo esodo ingente di medici, soprattutto di quelli più esperti e strutturati, che potranno essere facilmente ricollocarsi altrove;

ritenuto che:

proprio l'emergenza sanitaria in atto mette in luce, di contro, la *ratio* dell'istituzione di un'indennità accessoria, ancor più considerato che il SEU 118 è riconosciuto come colonna portante per la gestione di tutte le segnalazioni di sospetta infezione e che dalla sua efficienza dipendono le misure di contenimento dell'epidemia, non ultimo l'accesso improprio di tutti i casi sospetti ai punti di pronto soccorso regionali;

sulla questione sarebbe chiamato ad esprimersi il comitato regionale che disciplina i contratti della dirigenza medica e dei convenzionati, ma la carica di presidente risulta vacante per il trasferimento della dirigente. Quindi i tempi per dirimere la questione potrebbero allungarsi provocando un aumento della tensione e mettendo a rischio la tenuta di un servizio di emergenza-urgenza che senza medici non può funzionare e garantire la sicurezza dei pazienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi nelle sedi opportune affinché siano valutati i motivi che hanno portato alla sospensione dell'indennità aggiuntiva ai medici convenzionati SEU territoriale e alla procedura di recupero degli emolumenti corrisposti;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda adoperarsi perché siano potenziati i presidi, gli equipaggi, mezzi e protocolli al fine di consentire che il SEU territoriale campano possa affrontare con efficacia la sfida del contenimento dell'epidemia in atto;

se non intenda adottare misure di competenza per disincentivare le defezioni dei medici attualmente impegnati nell'emergenza-urgenza.

(3-01423)

[CENTINAIO](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

da fonti giornalistiche si apprende della richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al consorzio del grana padano di fornitura di lisozima, una proteina naturale che, aggiunta al latte crudo, sembrerebbe essere un potenziale alleato contro il "coronavirus";

il lisozima è un farmaco prodotto, a partire dagli anni '50, dalla Società prodotti antibiotici ed è assolutamente naturale e non di sintesi chimica; nelle ultime settimane la stessa società conferma di aver avuto un incremento di richieste a cui non è stato possibile provvedere per via dell'esaurimento delle scorte;

si tratta di un enzima litico, ormai introvabile in commercio, in grado di distruggere la capsula proteica dei virus, facendo in modo che questi non si riproducano; esso è presente naturalmente nella saliva, nelle lacrime, nel sudore e nel latte materno, a difesa del sistema immunitario;

il grana padano, prodotto di eccellenza dell'agroalimentare *made in Italy*, avrebbe dunque, proprio per il fatto di contenere questo enzima, una forte proprietà antivirale, innalzando le difese del sistema immunitario;

se le evidenze scientifiche dovessero confermare le proprietà antivirali di determinati alimenti tipici dell'agroalimentare italiano, ciò rappresenterebbe una fondamentale garanzia per la salute dei consumatori, anche rispetto a modelli alimentari che, fondati su semplicistici sistemi di etichette a semaforo, paradossalmente escludono dalla dieta elementi sani e benefici,

si chiede di sapere:

se quanto descritto corrisponda al vero e se esistano evidenze scientifiche che possano dimostrare l'effetto antivirale di alcuni alimenti tipici della dieta mediterranea, modello alimentare universalmente considerato tra i più sani ed equilibrati;

quali siano le ragioni che hanno spinto il Ministero ad un'eventuale richiesta di lisozima al consorzio grana padano e se il Ministro in indirizzo non ritenga di doverne informare prontamente i competenti organi parlamentari.

(3-01424)

[STEFANO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ha firmato una disposizione nella quale si individua in Amendola (Foggia) l'unico polo nazionale degli F35, a prescindere dalle diverse versioni che lo caratterizzano, quali quella a decollo convenzionale che è in servizio ad Amendola, presso la Marina militare, e quella a decollo verticale, in dotazione alla base di Grottaglie, dove si addestra l'aviazione navale, e che dovrebbe equipaggiare la portaerei "Cavour" e sostituire il superato Harrier AV8B plus; tenuto conto che:

l'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, già capo di Stato maggiore della Marina e della Difesa, ha affermato che: «l'Aeronautica ha già dimostrato con grande efficacia di aver acquisito una capacità operativa iniziale con gli F35A tradizionali grazie anche a una costante alimentazione di nuove macchine, mentre la Marina ha ricevuto - e a fatica - i primi due F35B, troppo pochi per una capacità credibile. Senza preavviso il programma di distribuzione è stato modificato assegnando il terzo F35B all'Aeronautica e questo comporta un grave ritardo sul conseguimento della iniziale capacità operativa per la portaerei Cavour, per la Marina e, in definitiva, per la nostra Difesa»;

secondo l'ammiraglio sarebbe inutile e costoso dotare anche l'Aeronautica di F35B e, comunque, questo sarebbe dovuto avvenire, più correttamente, dopo l'assegnazione di una sufficiente aliquota di aerei per la Marina. Tutto ciò potrebbe determinare quindi una coesistenza destinata ad avere effetti negativi, perché alimenterà il contenzioso tra le due forze armate con conseguenti danni di immagine e di cooperazione;

in nome di una malintesa integrazione interforze e per un'inesistente economia di risorse, prosegue l'alto ufficiale, i due gruppi di volo dovranno concentrarsi sulla base aerea di Amendola e Grupaer verrebbe in un prossimo futuro sfrattato da Grottaglie. Ogni missione di volo che preveda l'imbarco sulla nave Cavour da Amendola costerebbe circa il 30 per cento in più, penalizzando ancora di più l'esercizio, quella voce di bilancio da cui dipende la vita stessa di ogni forza armata;

per adeguare la base di Grottaglie ai nuovi mezzi, conclude l'ammiraglio, servirebbe un investimento di circa 60 milioni di euro, una spesa non trascurabile ma nemmeno eccessiva, se si considerano i risparmi di gestione già nel breve e medio periodo e buona parte di questo denaro andrebbe all'indotto tarantino in un momento di grave crisi locale;

considerato che secondo le dichiarazioni dell'ammiraglio Binelli, in questa maniera si penalizzerebbe l'addestramento dei piloti di Marina e si mortificherebbe ulteriormente l'indotto tarantino, già duramente colpito dalla crisi dell'ex Ilva, data la stretta sinergia tra la forza armata della Marina sita nel capoluogo ionico da decenni e il territorio di Taranto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle dichiarazioni riportate e se non ritenga opportuno prevedere un ulteriore momento di riflessione al fine di meglio ponderare le determinazioni sullo strumento militare, alla luce anche degli aspetti e delle ricadute territoriali ed economiche;

quali iniziative intenda porre in essere per sanare le possibili congiunture negative derivanti dall'eventuale trasferimento da Grottaglie dei due gruppi di volo.

(3-01425)

[PEROSINO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali*
. - Premesso che:

il settore degli spiriti, che comprende una larghissima famiglia di prodotti di grandissima tradizione storica italiana consumati come aperitivo o come fine pasto, genera per l'economia italiana un valore aggiunto stimabile in poco meno di 4,5 miliardi di euro, con un numero di occupati pari a 228.000 persone, e l'equivalente di 2,6 miliardi di euro di gettito alle casse dello Stato sotto forma di entrate fiscali contributive e di accise;

in Italia, i consumi di spiriti sono strutturalmente in calo a partire dagli anni '70, e solo la categoria "liquori e distillati" ha registrato un calo superiore al 60 per cento;

il settore della birra ha goduto negli ultimi anni di ripetute riduzioni dell'accisa, che è stata ridotta dell'equivalente del 2 per cento, a beneficio di tutto il settore;

il patrimonio economico, sociale e culturale rappresentato dai produttori di aperitivi, liquori, amari, distillati e? a rischio, soprattutto a seguito della decisione del Governo americano di applicare, dal 18 ottobre 2019, dazi compensativi sui liquori e gli spiriti italiani in misura pari al 25 per cento *ad valorem*, che rimarranno invariati almeno fino all'agosto 2020, quando si procederà a una nuova revisione dei prodotti soggetti all'imposta doganale;

i dazi compensativi, in alcuni casi, determinano un aumento del prezzo superiore anche al 35 per cento del valore del bene, che rischia di determinare una perdita occupazionale di quasi 1.000 addetti tra le fila delle piccole e medie imprese, che producono liquori e che esportano negli USA;

il settore degli spiriti e dei prodotti alcolici intermedi è inoltre sottoposto al pagamento del contrassegno di Stato, che però nella pratica non ha più alcuna funzione di "certificazione" né offre particolari condizioni di controllo quanto all'effettivo pagamento dell'accisa (dovuta a monte prima dell'immissione in commercio), ed ha altresì cessato di avere qualunque funzione di certificazione di originalità e autenticità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere disposizioni normative a titolo compensativo, riducendo del 2 per cento il livello di accisa ed eliminando l'obbligo del contrassegno di

Stato sugli spiriti e sui prodotti alcolici intermedi, così da sostenere il comparto degli aperitivi, dei distillati e dei liquori, in larghissima parte costituito da imprese familiari italiane, prevalentemente piccole e medie, diffuse su tutto il territorio nazionale, vocate alle produzioni tradizionali tipiche del nostro Paese, che hanno senza dubbio titolo ad essere considerate un'eccellenza del *made in Italy* nel mondo.

(3-01426)

[MONTEVECCHI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

è dovere costituzionale tutelare il patrimonio storico e artistico della nazione;

il comma 2, lettera *b*), dell'articolo 66 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", concernente l'uscita temporanea di determinate cose e beni culturali per manifestazioni, prevede che non possono comunque uscire dal territorio nazionale i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica;

le interroganti non hanno alcun pregiudizio nei confronti dell'importante funzione svolta dalla diplomazia culturale che prevede, tra le altre, anche iniziative di prestito reciproco di opere d'arte; considerato che:

da recenti articoli di stampa, tra cui "il Fatto Quotidiano" del 29 febbraio 2020, con l'articolo "Capodimonte: il museo diventa un circo texano", si apprende che opere identitarie del museo nazionale di Capodimonte sono uscite temporaneamente dal territorio nazionale per essere esposte al Kimbell art museum di Fort Worth, Texas, per la mostra "Flesh & blood: italian masterpieces from the Capodimonte museum" aperta al pubblico dal 1° marzo al 14 giugno 2020;

l'individuazione di un'opera in una lista di opere identitarie avviene con provvedimento amministrativo, che al momento risulta poter essere superato da atto di successiva emanazione avente stesso rango;

valutato che:

la vicenda si inserisce in un contesto in cui, di recente, due altri prestiti, quello dell'Uomo vitruviano di Leonardo e quello del ritratto di Leone X di Raffaello, sono al centro di decisioni che le interroganti ritengono di discussa e discutibile ponderazione, stante la *ratio* di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 42;

i beni citati presentano un forte legame con la storia della nazione e la loro assenza nelle sedi museali del Paese d'origine potrebbe pregiudicare la tipicità e lo stesso valore delle collezioni museali, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare tempestivamente iniziative volte a sanare quello che le interroganti insistono nel considerare un *vulnus*, al fine di meglio ponderare l'esigenza costituzionalmente garantita di tutela del patrimonio artistico con quella dell'autonomia museale e della diplomazia culturale.

(3-01428)

[PEROSINO](#), [MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

per una serie di eventi, anche fortuiti, l'Italia è il primo Paese europeo di accertata presenza del "coronavirus", e ciò sia per i controlli più approfonditi e sia per la vocazione ai viaggi di lavoro e di piacere degli italiani con pericoli conseguenti;

l'Italia è diventata il Paese "untore", accerchiata con vincoli, quarantene, velate accuse;

ma poiché così non è, nell'attesa e nella speranza che questo periodo così triste cessi nei suoi effetti sulla salute delle persone, occorre mettere in campo tutte le misure possibili;

tra le gravi ripercussioni sul tessuto economico e produttivo del Paese, particolarmente colpito è il comparto del turismo con tutto il suo indotto, i cui danni economici e di immagine al momento non si possono quantificare;

oltre alle aree rosse e gialle, in tutto il territorio nazionale si è registrata la cancellazione del 90 per cento delle prenotazioni fino al mese di giugno 2020;

le misure relative ad una sospensione dei pagamenti dei tributi possono avere solo un effetto

"placebo", poiché, se le aziende non incassano, non saranno in grado di sostenere tutti gli adempimenti di carattere economico e fiscale anche successivamente;
i tempi di dilazione previsti sono comunque insufficienti, rispetto ai presumibili futuri incassi, occorre una scadenza diversa, anche con rateazioni, senza sanzioni e interessi a valere per tutte le categorie e per tutto il territorio nazionale;
vi è poi la problematica relativa agli studi di settore, perché chi ha assunto con contratti stagionali si troverà a dover giustificare l'anomalia con l'Agenzia delle entrate rischiando delle multe;
non è da sottovalutare la questione dei blocchi di altri Paesi; ad oggi nessuno può andare in missione all'estero, perché vige l'obbligo di quarantena per 15 giorni;
occorre tutelare tutte le figure della filiera del turismo, come le guide e gli accompagnatori turistici, che non sono state ricomprese tra i destinatari degli interventi per il sostegno del turismo;
le guide e gli accompagnatori turistici che non lavoreranno in tutto il territorio nazionale devono essere considerati tra i destinatari di misure eccezionali di sostegno economico;
è necessario agire per tutelare e rilanciare la reputazione del *brand* Italia, valutando di dare mandato all'Enit di individuare una strategia adeguata per gestire il *post* criticità;
è opportuno destinare anche delle risorse per una campagna mondiale di comunicazione e *marketing*, si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere in relazione alle problematiche e alle questioni descritte.

(3-01429)

D'ALFONSO, NANNICINI, LAUS, D'ARIENZO, VERDUCCI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la Hera Srl, società controllata di Conad Adriatico società cooperativa, opera nel settore della grande distribuzione organizzata ed è principalmente attiva nel commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari nelle regioni Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata;

nel corso dei primi mesi dell'anno 2019 la stessa società ha acquisito dal gruppo FinIper SpA, attraverso la cessione affitto di ramo d'azienda, la gestione commerciale degli ipermercati di Colonnella (Teramo), Città Sant'Angelo (Pescara) e Ortona (Chieti);

con nota del 28 febbraio 2020 società ha comunicato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;

considerato che:

è la medesima società Hera Srl a precisare nella nota di essere stata consapevole, sin dalla fase di acquisizione, di intervenire su una realtà profondamente in crisi e che, pertanto, avrebbe preliminarmente operato un adeguamento del modello organizzativo delle unità produttive acquisite agli *standard* dei punti vendita a marchio "Conad", nonché una revisione del *format* degli ipermercati;

la società Hera ha comunicato di trovarsi nell'urgente necessità di far ricorso alla riduzione collettiva di personale in organico pari ad un totale di 135 unità, tutte addette all'area vendita, così ripartite: 40 operanti nell'unità produttiva di Colonnella, 65 operanti nell'unità produttiva di Città Sant'Angelo e 30 nell'unità produttiva di Ortona;

dunque, il totale complessivo del personale in esubero risulta essere pari a 135 unità, addette indistintamente all'intera area vendita con esclusione della struttura di direzione e della parafarmacia;
in particolare, a Città Sant'Angelo la situazione risulta aggravata in quanto, oltre alla prevista risoluzione dei rapporti di lavoro in esubero, risultano in corso le trattative per l'affidamento dell'unità produttiva ad altra società nell'ambito delle logiche imprenditoriali della cooperativa Conad Adriatico; tali trattative costituiscono un'ulteriore fonte di instabilità e preoccupazione per i lavoratori e per l'intero tessuto produttivo abruzzese;

considerato, altresì, che:

la crisi in atto richiede un immediato intervento, anche attraverso l'istituzione di un tavolo che garantisca di interloquire con la società e che sia celere nell'attivazione di tutte le tutele possibili nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie;

appare indispensabile costruire un percorso istituzionale che coinvolga tutti i soggetti interessati al fine di scongiurare l'ennesima perdita di posti di lavoro;

purtroppo, ogni giorno o quasi il territorio abruzzese si trova a dover affrontare situazioni drammatiche quali tagli di personale, chiusure di attività, fabbriche e imprese, per di più comunicate ai lavoratori soltanto a decisione già assunta;

dietro ad ogni posto di lavoro perso c'è una famiglia in difficoltà e c'è la necessità di intervenire con misure adeguate a consentire il reinserimento della forza lavoro licenziata in una posizione attiva sul mercato;

tali scelte aziendali continuano a produrre, in particolare per la comunità abruzzese, già fortemente colpita, danni irreparabili per l'economia e la sicurezza sociale;

risulta doveroso attivarsi per la ricerca di possibili soluzioni unitamente alla presenza e alla condivisione delle azioni con le parti sociali, spesso tagliate fuori dalle scelte che riguardano i lavoratori,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano messo in atto o siano in procinto di attivare al fine di individuare una soluzione alternativa al licenziamento collettivo avviato nei confronti dei 135 lavoratori operanti nelle unità produttive di Colonnella, Città Sant'Angelo e Ortona;

quali azioni intendano adottare per evitare che il tessuto produttivo abruzzese, già colpito da altre drammatiche situazioni aziendali, si trovi a dover subire l'ennesima perdita in termini di forza lavoro impiegata;

quali provvedimenti intendano adottare a salvaguardia e tutela dei 135 lavoratori e delle loro famiglie e per comprimere, quanto più possibile, gli effetti negativi di tale situazione.

(3-01430)

[TARICCO](#), [STEFANO](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [ROJC](#), [ALFIERI](#), [BOLDRINI](#), [PITTELLA](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MESSINA Assuntela](#), [VATTUONE](#), [BITI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari di qualità rappresenta per il nostro Paese uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, e la disciplina sull'etichettatura dei prodotti costituisce anch'essa un aspetto della tutela della qualità del prodotto;

il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori introduce le norme sulle informazioni alimentari obbligatorie e volontarie per l'etichettatura dei prodotti agroalimentari, ed ha trovato applicazione a decorrere dal 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale;

l'Italia ha implementato la legislazione europea, introducendo nelle normative interne il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - legge di delegazione europea 2015"; il decreto provvede a sanzionare le violazioni alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e ad adeguare la normativa italiana a quella europea;

rilevante per il nostro Paese è stato, tradizionalmente, disporre di una legislazione che consenta di indicare per i prodotti agroalimentari l'origine nazionale della produzione, ai fini della tutela della qualità e della relativa autenticità; la legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, introduceva per l'appunto l'obbligo "per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati" di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, con il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori;

tali disposizioni sono state modificate dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha disposto che con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo

di provenienza è obbligatoria; che con il medesimo decreto siano individuate le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza; e che l'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reale dell'alimento;

considerato che:

le modalità applicative della legge n. 4 del 2011 erano state in ogni caso demandate a decreti interministeriali chiamati a definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari vengono assoggettati all'etichettatura d'origine, ed in particolare: il decreto 9 dicembre 2016 recante l'indicazione in etichetta dell'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari; il decreto 26 luglio 2017 per l'indicazione di origine in etichetta del riso; il decreto 26 luglio 2017 per l'indicazione di origine del grano duro per le paste di semola di grano duro; il decreto 16 novembre 2017 per l'indicazione di origine del pomodoro;

nel medesimo ambito di applicazione è poi intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 e, quindi, il decreto ministeriale 18 marzo 2019, che ha prorogato al 31 marzo 2020 l'efficacia del decreto 9 dicembre 2016, recante l'indicazione in etichetta dell'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari; per quanto riguarda le disposizioni dei decreti relativi a riso, grano duro e pomodoro, era previsto *ab origine* che si applicassero in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020;

rilevato che:

l'Italia, proprio in questi giorni, per garantire la trasparenza delle informazioni in etichetta e la piena tutela dei consumatori, ha avanzato all'Unione europea la richiesta estendere l'obbligo di indicazione dell'origine delle materie prime in etichetta a tutti gli alimenti, e contemporaneamente notificato la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei decreti sull'etichettatura, a partire da quello relativo a latte e formaggi, per proseguire con gli altri;

come si è detto, infatti, le disposizioni previste nel decreto 9 dicembre 2016 recante l'indicazione in etichetta dell'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si applicavano in via sperimentale; tale decreto era destinato a perdere efficacia nel caso in cui la Commissione europea adottasse atti esecutivi in merito all'obbligatorietà dell'indicazione di origine dell'ingrediente primario prima del 31 marzo 2019, come in effetti avvenuto con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, da molte parti giudicato insufficiente nelle sue tutele; per quanto riguarda le disposizioni dei decreti relativi a riso, grano duro e pomodoro, era previsto a *ab origine* che si applicassero in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, salvo che fosse intervenuta *medio tempore* una regolamentazione in materia da parte della Commissione europea, come in effetti avvenuto,

si chiede di sapere:

quali interlocuzioni il Ministro in indirizzo abbia avviato con la Commissione europea, stante il termine piuttosto ravvicinato, per non interrompere il positivo e costruttivo percorso intrapreso per tutelare la materia prima nazionale, anche alla luce del fatto che: 1) l'Italia è il Paese che vanta un'immagine straordinaria anche sui propri prodotti e le proprie tradizioni enogastronomiche ed alimentari; 2) tali prodotti sono purtroppo, come noto, soggetti alla concorrenza sleale di prodotti "*italian sounding*", che nulla hanno a che fare con le produzioni nazionali, se non addirittura a sofisticati e tentativi di contraffazione; 3) l'Italia è il Paese che ha più implementato la legislazione europea con norme proprie interne finalizzate alla tutela delle produzioni agroalimentari di qualità, in armonia con la normativa europea finalizzata alla massima trasparenza verso i consumatori;

quali iniziative intenda assumere per offrire ai consumatori la garanzia della massima trasparenza possibile su tutti gli altri prodotti che ancora oggi sono sprovvisti di adeguate forme di etichettatura in merito all'origine.

(3-01431)

[BITI](#) - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento", dispone per i possessori del titolo di laurea in Medicina veterinaria l'accesso alla sola classe di

concorso "Zootecnica e scienza della produzione animale" (codice A-52);
alla medesima classe di concorso hanno accesso altri 7 titoli di laurea: Scienze agrarie tropicali e subtropicali, Scienze della produzione animale, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze forestali e ambientali, Agricoltura tropicale e subtropicale, Scienze agrarie e Scienze forestali;
mentre per i medici veterinari è possibile insegnare solo in tre categorie di istituti (tecnici agrari, tecnici industriali e professionali per l'agricoltura), ai possessori degli altri titoli di laurea è consentito l'accesso anche a microbiologia, biologia, scienze alimentari, sicurezza alimentare e biotecnologie (codice A-51);
considerato che:
il medico veterinario acquisisce, durante il percorso universitario, conoscenze che spaziano dalla biologia animale e vegetale alla chimica e biochimica, dalla zootecnica all'alimentazione animale, dall'igiene fino alla tecnologia degli alimenti;
nelle attività lavorative esterne al mondo scolastico, nel settore dell'ispezione degli alimenti, del controllo qualità, dei laboratori e nelle filiere produttive il medico veterinario svolge un ruolo di notevole importanza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda inserire nel primo provvedimento utile misure volte a consentire ai possessori del titolo di laurea in medicina veterinaria l'accesso ad ulteriori classi di concorso, anche al fine di valorizzare il loro percorso di formazione ad ampio spettro.

(3-01432)

[MOLLAME](#), [SANTILLO](#), [ANGRISANI](#), [LANZI](#), [QUARTO](#), [MARINELLO](#), [ROMAGNOLI](#), [GRANATO](#), [PAVANELLI](#), [FEDE](#), [AGOSTINELLI](#), [GUIDOLIN](#), [LOMUTI](#), [DELL'OLIO](#), [SANTANGELO](#), [PIRRO](#), [ACCOTO](#), [DI GIROLAMO](#), [MANTERO](#), [CROATTI](#), [AIROLA](#), [COLTORTI](#), [VANIN](#), [MONTEVECCHI](#), [RICCIARDI](#), [ANASTASI](#), [VACCARO](#), [NATURALE](#), [GIARRUSSO](#), [DE BONIS](#), [PESCO](#), [LANNUTTI](#), [DI NICOLA](#), [FATTORI](#), [DI MARZIO](#), [NUGNES](#), [RAMPI](#), [MININNO](#), [SBROLLINI](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [GIANNUZZI](#), [EVANGELISTA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [MANTOVANI](#), [GARRUTI](#), [FERRARA](#), [CIOFFI](#), [CASTIELLO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [DI MICCO](#), [ROMANO](#), [CASTELLONE](#), [LOREFICE](#), [DESSI](#), [ENDRIZZI](#), [D'ANGELO](#), [BOTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [LEONE](#), [CRUCIOLI](#), [PIARULLI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la canapa è una coltura tipica del nostro Paese che, fino agli anni '40, era il secondo produttore al mondo dopo l'Unione sovietica, grazie alle condizioni particolarmente favorevoli del territorio e del clima. La coltura della canapa è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e della perdita di biodiversità e rappresenta una coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione;

la canapa è la pianta più versatile dell'agricoltura, dalla quale si possono ottenere innumerevoli prodotti, oli per la cosmetica, tessuti naturali, materiali per la bioedilizia, bioplastiche, farine, cordami, canapulo e *pellet* per il riscaldamento;

al fine di fornire nuovo sostegno alla filiera della canapa, è stata approvata la legge n. 242 del 2016, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa";
l'art. 1, comma 2, interessa le coltivazioni di canapa ammesse e iscritte al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

la legge n. 242 del 2016 elenca, all'art. 1, le finalità che possono essere perseguite dalla coltivazione della canapa: coltivazione e trasformazione; incentivazione delle filiere locali; ricerca e sviluppo sostenibile del comparto; produzione di alimenti, cosmetici e materie prime biodegradabili e innovative; realizzazione di opere di bioingegneria. L'art. 2 specifica inoltre i prodotti da questa ottenibili: alimenti e cosmetici; semilavorati quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

materiale destinato alla pratica del sovescio; materiale destinato a lavori di bioingegneria o bioedilizia; materiale destinato alla fitodepurazione; coltivazioni destinate ad attività didattiche e al florovivaismo. Per le finalità perseguite dalla legge n. 242 del 2016 il limite di tetraidrocannabinolo (Thc) tollerato è compreso tra lo 0,2 per cento e lo 0,6 per cento;

seppur l'intento del legislatore risulti apprezzabile e abbia contribuito a risvegliare il settore, la disciplina vigente presenta profonde lacune e contraddizioni tali da minare un reale e duraturo sviluppo del comparto. In primo luogo, la legge n. 242 del 2016, nell'escludere tra le finalità perseguite la vendita della cannabis e dei suoi derivati, di fatto non offre uno sbocco reale alla coltivazione di tali prodotti, minando alla sostenibilità di questa attività agricola. In secondo luogo, la norma non ricomprende tra i prodotti ottenibili le biomasse e le infiorescenze di canapa che rappresentano la maggior parte dei prodotti offerti in vendita e che in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata, potrebbero essere efficientemente utilizzate ai fini industriali, commerciali ed energetici. Infine, la disposizione risulta manchevole nel disciplinare l'intera filiera dei soggetti coinvolti, interessando solo la parte relativa alla coltivazione, non disciplinando invece la parte relativa alla distribuzione e vendita del prodotto, favorendo così il proliferare incontrollato di una rete di vendita non riconosciuta e regolamentata che comprende anche i canali *on line*;

dall'approvazione della norma si è assistito alla nascita di numerosi negozi, i quali offrono in vendita una vasta gamma di prodotti correlati alla *Cannabis sativa L.* Tali attività si scontrano però con un dispositivo poco chiaro, talché conseguono continui sequestri da parte delle forze dell'ordine e ricorsi. Con sentenza 31 gennaio 2019, n. 4920, la Corte di cassazione, sezione VI penale, sanciva che con la legge n. 242 del 2016 "il legislatore non ha promosso solo la coltivazione, ma espressamente l'intera filiera agroindustriale della canapa". Il 30 maggio 2019 le sezioni unite penali della Cassazione intervenivano con sentenza n. 30475 per dirimere i contrasti giurisprudenziali derivati dall'applicazione della norma, in merito alla vendita di *Cannabis sativa L.* degli esercizi commerciali specializzati: hanno richiamato il principio di offensività, in base al quale, in sede di sequestro, è necessario valutare l'effettiva efficacia drogante o psicotropa delle sostanze;

tale pronuncia, invece di portare maggiore chiarezza nella disciplina, a giudizio degli interroganti ha recato ulteriori elementi di ambiguità, rimettendo in ultima istanza alla necessaria verifica caso per caso della concreta efficacia psicotropa della sostanza sequestrata. A conferma di ciò, interviene la cronaca dei numerosi sequestri presso gli *shop* che si risolvono quasi sempre in dissequestri, proprio a seguito della constatazione dell'assenza dell'effetto drogante, definizione impropria: più appropriato parlare di efficacia stupefacente semmai. Ne è seguito un dispendio enorme di risorse economiche e umane da parte dell'amministrazione giudiziaria e un danno notevole al settore che è costretto a continuare ad operare tra l'incertezza e la preoccupazione;

ad alimentare ulteriormente la confusione è intervenuta nuovamente la Corte di cassazione che, con informazione provvisoria n. 27 delle sezioni unite penali, udienza 19 dicembre 2019, della quale si attende la pubblicazione delle motivazioni, ha stabilito che "Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore". Da ciò deriva che, essendo la canapa facilmente trasformabile in trinciato e dunque fumabile, se ne ammetterebbe in tal caso la fabbricazione domestica per uso ricreativo, pratica che invece è severamente vietata e perseguita penalmente nel caso del tabacco. A parere degli interroganti, chiara e grave contraddizione;

il settore canapicolo italiano presenta un enorme potenziale di sviluppo e, nell'ultimo triennio, secondo le stime riprese dal rapporto Italia Eurispes 2020, le superfici coltivate a canapa in Italia sono passate da 950 a quasi 4.000 ettari; sono nate 800 partite IVA agricole specializzate e 1.500 nuove aziende di

trasformazione e distribuzione. Il settore ha suscitato l'interesse anche di investitori esteri, che hanno seminato circa 900 ettari di canapa nel Sud Italia investendo 40 milioni di euro;
l'assenza di una normativa chiara di settore sta penalizzando la coltivazione e mettendo a rischio investimenti ed aziende, come testimoniato ad esempio dall'annuncio, condiviso nell'ambito dell'incontro promosso il 4 febbraio 2020 da Federcanapa, che vede una multinazionale canadese lasciare l'Italia per la Bulgaria, dopo aver investito oltre 20 milioni di dollari nelle regioni del Mezzogiorno per nuovi impianti di estrazione;
nel corso dell'esame della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) è stata presentata una proposta emendativa, col parere positivo della 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato e del Governo, che avrebbe consentito di colmare le lacune normative rispetto alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti derivati dalla canapa, identificando i soggetti sottoposti all'obbligo fiscale, garantendo la qualità e la certificazione del prodotto e legittimando gli operatori della filiera coinvolti,
si chiede di sapere quali iniziative, nei limiti delle rispettive attribuzioni, i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di dirimere le contraddizioni che affliggono questo settore e colmare il vuoto normativo relativo alla commercializzazione dei prodotti derivati dalla coltivazione e trasformazione della canapa, sostenendo così lo sviluppo di un settore con un forte potenziale sostenibile pienamente coerente con il progetto di "green new deal", proposto dall'Unione europea e ripreso con forte impegno dal Governo.

(3-01433)

[BERGESIO](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [BRUZZONE](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la fauna selvatica ha ormai acquisito i caratteri di una vera propria emergenza nazionale con la quale gli agricoltori sono costretti a confrontarsi quotidianamente;

in molte aree del Paese la presenza di ungulati ha raggiunto numeri preoccupanti. Il proliferare incontrollato di cinghiali selvatici crea danni ingenti per l'agricoltura, rallentandone la crescita;

in Italia, negli ultimi 10 anni, il numero dei cinghiali selvatici è più che raddoppiato, si è passati dai 600.000 del 2005 ai 900.000 del 2010; ad oggi la presenza è di oltre un milione di esemplari;

i danni all'agricoltura, in termini di raccolti distrutti, bestiame ucciso, cedimenti delle infrastrutture irrigue, perdita di biodiversità dovute alle specie alloctone e soprattutto rischi sanitari, sia per l'uomo che per la zootecnia, sono valutati in oltre 100 milioni di euro all'anno;

il cinghiale selvatico è inoltre considerato uno dei principali responsabili, negli ultimi anni, dell'aumento di incidenti stradali causati da fauna selvatica ed un vettore di diffusione di alcune malattie, come la peste suina africana, che è responsabile di ingenti danni alle produzioni zootecniche suine;

legge n. 157 del 1992 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") non è più adeguata a rispondere con efficacia alle attuali esigenze gestionali del patrimonio faunistico del Paese, profondamente mutato. È necessario, dunque, modificare la legge in vigore, rendendo più incisivi gli strumenti di contenimento delle popolazioni di ungulati selvatici;

per far fronte ai danni arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, ogni Regione ha istituito un fondo con cui viene mediamente coperto circa un terzo delle richieste di risarcimento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo vogliano assumere iniziative di competenza per la modifica della legge n. 157 del 1992, al fine di rendere più incisive le azioni per il controllo numerico delle popolazioni di ungulati selvatici;

quali immediate azioni vogliano intraprendere al fine di ristorare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole, anche prevedendo l'istituzione di un fondo nazionale che vada a coadiuvare i fondi regionali esistenti.

(3-01434)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BINETTI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la signora L.C., di 72 anni, è stata ricoverata il 16 dicembre 2019 presso l'ospedale "Uboldo" di Cernusco sul Naviglio (Milano), nel reparto di medicina per uno stato febbrile, in condizioni di tipo soporoso;

la signora C. era stata ricoverata pochi mesi prima, nel luglio 2019, nell'area internistica dell'ospedale "Campus biomedico" di Roma per un'infezione da "Clostridium difficile" recidivante, da cui era stata dimessa in buone condizioni fisiche;

in quell'occasione erano emersi i segni iniziali di un decadimento cognitivo, ma ciononostante la paziente era tornata a Cernusco dove viveva sola, mostrando nei fatti un discreto livello di autonomia; durante il ricovero a Cernusco, per escludere che potesse trattarsi di una meningoencefalite, le è stata praticata una rachicentesi, risultata negativa; per cui alla fine i clinici hanno optato per una diagnosi di fase postcritica epilettica, pur in assenza di segni e sintomi di tipo epilettico; è stata trattata con Depakin e Glazidim e.v.;

durante il ricovero a Cernusco i segni del decadimento si sono rapidamente accentuati, è apparso un quadro di ritiro sociale, con difficoltà nella deambulazione e tendenza a trascorrere tempi sempre più lunghi a letto, senza volersi alzare;

nel corso della degenza sono comparse vistose ulcere da decubito, incontinenza e una grave disfagia, per cui le è stata praticata nutrizione parenterale;

il 29 gennaio, con decisione inderogabile del primario, la paziente è stata trasferita presso il presidio ospedaliero territoriale di Vaprio D'Adda (Milano) "Crotta Oltrocchi" nel reparto di cure subacute, dove è deceduta il giorno dopo il trasferimento;

ai familiari non è mai stata data una ragione plausibile di due fatti fondamentali: le cause del decadimento improvviso della paziente e il suo inderogabile spostamento in un'altra struttura, contro la volontà dei familiari, nella quale è giunta ormai a poche ore dalla morte;

nella lettera di dimissioni consegnata ai familiari e datata 10 gennaio 2020 si legge esplicitamente "Ne consegue che le cure alla signora C. saranno solo palliative e di sollievo in un contesto di progressivo peggioramento",

si chiede di sapere:

senza voler entrare nell'approfondimento diagnostico del quadro clinico della paziente, che appare comunque complessivamente poco chiaro anche sulla base della documentazione fornita ai familiari, quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di verificare quale visione delle cure palliative abbiano nell'ospedale di Cernusco e in che modo sia possibile credere di poter portare sollievo ad una paziente in condizioni tutt'altro che stabilizzate, spostandola dall'ospedale ad una struttura per subacuti in cui poi è rapidamente deceduta;

a 10 anni dalla approvazione della legge sulle cure palliative, come intenda procedere per umanizzare le cure nel fine vita, applicando i principi e la prassi prevista dalla legge n. 38 del 2010.

(3-01427)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PETRIS - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il concorso per dirigenti di seconda fascia a 69 posti indetto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato oggetto di un lungo e complesso contenzioso amministrativo, che si è concluso definitivamente il 18 gennaio 2019 con esito positivo per l'Agenzia;

il Consiglio di Stato ha affermato con le sentenze favorevoli del 2016 e ha confermato anche in sede di "revocazione e opposizione di terzo" avverso le medesime sentenze nel 2019 (tali giudizi straordinari sono stati promossi dopo la denuncia penale prodotta da parte dei medesimi ricorrenti già perdenti in sede amministrativa) che il concorso ha già visto legittimamente concluse le fasi concorsuali (prova preselettiva, prove scritte e prova orale) per 80 idonei. Nel rispetto del principio di collegialità nella valutazione degli elaborati, ha stabilito poi che una parte della lettura e conseguente valutazione delle prove scritte andasse ripetuta, e in particolare quella che, sulla base di quanto puntualmente

verbalizzato dalla commissione esaminatrice, è stata condotta da uno solo dei componenti della medesima commissione, quando ad un primo sommario esame l'elaborato appariva largamente insufficiente (con punteggio pari o inferiore a 40);

è questa la fase (di "ricorrezione") attualmente in corso e di prossima conclusione da parte della commissione;

tale fase è condotta da un componente titolare nominato in sostituzione di un titolare dimessosi per motivi personali e da due componenti supplenti intervenuti in sostituzione dei commissari titolari che si sono (opportunamente) astenuti per l'esistenza di una concomitante causa di momentanea incompatibilità. La causa di incompatibilità è legata al processo penale in corso che li vede coinvolti;

le segnalazioni pervenute alla Procura della Repubblica di Roma sono state formulate all'indomani del deposito delle sentenze del Consiglio di Stato (del 13 aprile 2016) e, in particolare, tra l'11 maggio e il mese di luglio, ossia ben tre anni dopo lo svolgimento delle prove scritte interessate dalla denuncia. Tali segnalazioni si fondano tutte sull'autodenuncia di un partecipante al concorso, il quale sosteneva l'esistenza di temi preconfezionati di cui egli stesso era stato beneficiario. Preme al riguardo far rilevare che il candidato era stato espulso il giorno della prima prova scritta ad opera di militari della Guardia di finanza addetti alla sorveglianza, non perché trovato in possesso di quanto da lui asserito nell'autodenuncia (e cioè di un tema "preconfezionato"), bensì di "fogli fotocopiati da un libro di testo e di appunti manoscritti", così come peraltro risulta dal relativo verbale redatto proprio dalla Guardia di finanza. Ed è sempre lui ad aver rilasciato un'intervista al programma televisivo "Report". Come è stato riferito anche dall'Avvocatura generale dello Stato nelle memorie presentate nell'ambito del ricorso per revocazione, si tratta di un ex incaricato di funzioni dirigenziali che "ha da tempo intrapreso infondate e pervicaci azioni di contestazione dell'operato dell'Amministrazione, avviate sin dall'epoca immediatamente successiva al 'mancato rinnovo' del suo incarico provvisorio di funzioni dirigenziali (2013)";

al riguardo, dalle sentenze del 2019 ad oggi, proprio l'Avvocatura generale dello Stato ha più volte suggerito una rapida conclusione delle operazioni concorsuali, ritenendo ininfluenti, proprio ad esito dei giudicati amministrativi, le vicende del processo penale;

tra le iniziative avviate dagli stessi ricorrenti, vi è anche la proposizione di due azioni per querela di falso, una delle quali già estinta per rinuncia degli stessi proponenti. Quella tuttora pendente sarà discussa nel mese di marzo 2020, ma resta del tutto carente di interesse per i ricorrenti, al punto da poter integrare un'ipotesi di "lite temeraria". Infatti, i verbali per i quali si pretenderebbe di ottenere la dichiarazione di falsità non hanno alcun rilievo per la posizione dei ricorrenti sin dalle prime sentenze emanate da Consiglio di Stato nel 2016, considerato che i ricorrenti sono tra coloro i cui elaborati vanno integralmente riletti e rivalutati dalla commissione. Quindi, gli unici verbali rilevanti saranno quelli redatti all'esito della rilettura e rivalutazione degli elaborati da parte della commissione attualmente operante;

al rilievo mediatico avuto dal concorso citato non corrispondono poi contenuti concreti come è dimostrato dagli esiti delle numerose azioni promosse dai pochi ricorrenti. Anni di contenzioso e "fango" (concorso "truccato" e, da ultimo, "pesantemente truccato"), che vanno ascritti all'insistenza di non più di quattro persone;

i direttori che si sono avvicendati all'Agenzia negli ultimi due anni hanno anche valutato la percorribilità di un eventuale annullamento della procedura concorsuale. L'Avvocatura generale dello Stato ha reso pareri contrari, poiché un provvedimento di annullamento in autotutela sarebbe privo dei requisiti richiesti dal legislatore ovvero l'illegittimità dell'atto e le ragioni di pubblico interesse;

a questo riguardo, occorre far osservare come l'annullamento di una procedura ritenuta sempre legittima all'esito del complesso contenzioso che l'ha interessata, e che ha già prodotto ben 80 idonei, si presta verosimilmente ad essere oggetto di richieste collettive di risarcimento danni. I danni risarcibili calcolati, almeno in un primo momento, in relazione alle differenze retributive medie annue tra il personale appartenente alla terza area nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (47.506,08 euro) e i dirigenti della medesima Agenzia (110.337,26 euro) e alle spese legali sostenute negli anni, ammontano a oltre 17,7 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i danni biologici, morali e da perdita

di *chance*;

né si può sottacere della responsabilità per danno erariale cui andrebbero assoggettati i direttori e i dirigenti dell'Agenzia coinvolti nel procedimento di annullamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover smentire le voci insistenti che indicano una seria determinazione del vertice dell'Agenzia appena nominato di annullare tutto, in aperta violazione del giudicato amministrativo e con assoluta noncuranza delle risorse investite negli anni per l'espletamento della procedura e poi per la sua difesa in giudizio, nonché dei gravi danni per i vincitori e per l'amministrazione privata di figure di cui ha estrema necessità.

(4-02980)

DE BONIS - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

un articolo di "Open" del 21 febbraio 2020 e altri articoli di stampa (tra cui il settimanale di informazione politico-economica "The Economist") riportano la notizia riguardante i fondi per lo sviluppo che finiscono nei paradisi fiscali. In pratica, appena i Paesi poveri ricevono soldi dalla Banca mondiale, salgono i depositi nei paradisi fiscali;

una ricerca condotta da Jorgen Juel Andersen della "BI Norwegian business school" e Niels Johannesen della "University of Copenhagen e CEB", oltre al ricercatore interno alla Banca mondiale Bob Rijkers Johannesen, tre anni fa, aveva dimostrato che, quando sale il prezzo del petrolio, aumentano i depositi di "petrodollari" (provenienti dalle nazioni con maggiori giacimenti petroliferi) nei paradisi fiscali;

la nuova ricerca, centrata sull'arrivo di finanziamenti dalla Banca mondiale, una delle istituzioni del sistema di "Bretton Woods", le cui istituzioni principali sono la Banca per la ricostruzione e lo sviluppo e la "International development association", mostra una correlazione analoga: nel testo si analizzano le informazioni trimestrali sui 22 Paesi più dipendenti dagli aiuti, in combinazione con le statistiche bancarie della Banca dei regolamenti internazionali, che coprono i flussi tra il Paese beneficiario degli aiuti e i "paradisi" (come la Svizzera, il Lussemburgo, le isole Cayman e Singapore). Come metro di paragone, la ricerca esamina anche i flussi tra il Paese beneficiario e Germania, Francia e Svezia e vengono esclusi scenari di emergenza come guerre o crisi finanziarie;

prendendo ad esempio un trimestre in cui uno Stato povero riceve aiuti pari all'1 per cento del Pil, si vede che i depositi di tale Stato nei paradisi fiscali crescono di oltre il 3 per cento, se confrontati con un Paese che non riceve aiuti. Le rimesse nei Paesi che non sono paradisi fiscali (ad esempio Germania, Francia e Svezia) sono pari a zero. In media, il 7,5 per cento degli aiuti è considerato "disperso";

lo studio contiene anche prove convincenti a sostegno dell'idea che quanto più un Paese dipende dagli aiuti della Banca mondiale, tanto più le *élite* dirottano all'estero i soldi, con una perdita che sale al 15 per cento per gli Stati poveri, quindi più dipendenti dagli aiuti;

l'affermazione che i soldi che fuggono siano proprio quelli della Banca mondiale, ossia del principale istituto al mondo che si occupa di combattere le disuguaglianze tra Paesi, è dimostrata dal fatto che c'è un collegamento temporale tra i soldi che arrivano e quelli che finiscono *offshore*, mentre le rimesse nelle altre banche non aumentano. Va osservato, inoltre, che la banca centrale non ha nessuna politica di controllo su questo rischio, specie nei Paesi molto poveri dove lo *staff* è ridotto;

la situazione è risultata molto imbarazzante quando i ricercatori hanno presentato il *paper* alla Banca mondiale, lo scontro è stato inevitabile; la Banca si è opposta alla pubblicazione e secondo alcune indiscrezioni, riporta l'articolo di stampa, la ricercatrice Penny Goldberg si è trovata in imbarazzo tanto da dovere scegliere di lasciare l'incarico e tornare a Yale, alla cattedra di *full professor in Economics*; considerato che, in media, il 5 per cento dei fondi provenienti dalla Banca mondiale va dritto nelle banche *offshore*, ad esempio alle Cayman o in Lussemburgo, e per i Paesi che più dipendono da questi aiuti si arriva al 15 per cento. Pare che, alla fine, la Banca mondiale abbia deciso di pubblicare tutto, nel tentativo di bloccare le polemiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato, così come descritto da articoli di stampa, e se corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali iniziative intenda intraprendere, presso le sedi di competenza, indicando, tra le altre cose, la necessità di maggiori ricerche in merito al reale impatto degli aiuti allo sviluppo, visto che vengono affidate cifre considerevoli di soldi a governi a volte deboli o corrotti.

(4-02981)

[CORTI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il museo etnografico di San Pellegrino in Alpe (comune di Castiglione di Garfagnana, Lucca) costituisce una delle più importanti raccolte di oggetti di cultura materiale del Centro Italia, creata con una lunga e costante opera da don Luigi Pellegrini, parroco di San Pellegrino dal 1948 al 1990, allo scopo di testimoniare aspetti ormai quasi completamente scomparsi della civiltà rurale della valle del Serchio e dell'Appennino tosco-emiliano;

la Provincia di Lucca, in virtù della donazione di don Luigi Pellegrini, è proprietaria dal 1988 della raccolta etnografica che costituisce la collezione primaria del museo, ospitato nei locali dell'antico ospizio di San Pellegrino di proprietà della parrocchia dei santi Pellegrino e Bianco di San Pellegrino in Alpe;

da oltre un anno il museo, ubicato tra i comuni di Castiglione e di Frassinoro, risulta essere chiuso per i necessari adeguamenti dei dispositivi di sicurezza. Dalle informazioni pervenute il Comune di Frassinoro avrebbe stanziato 5.000 euro e l'Unione Comuni della Garfagnana 10.000 euro per provvedere agli adeguamenti. Ma dopo oltre un anno il museo risulta ancora inagibile, il che impedisce ai turisti di osservare gli innumerevoli reperti della vita contadina e pastorizia di queste montagne che oggi rappresentano un'eccellenza a livello nazionale;

in questi anni l'antico San Pellegrino ha avuto un rilancio grazie ai riti e alle leggende che arricchiscono il patrimonio dell'immaginario di questi luoghi. E poi ci sono due importanti realtà che attirano turisti, di cui una è di carattere religioso e riguarda i resti esposti all'interno del santuario dei santi Pellegrino e Bianco che attirano visitatori in ogni periodo dell'anno;

il museo è di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico e culturale del territorio, sia per la posizione strategica lungo la via di collegamento tra le province di Modena e di Lucca, sia per patrimonio storico-culturale della raccolta, di primario rilievo nell'ambito provinciale, regionale e nazionale;

il sito rappresenta uno dei due motivi di sopravvivenza di questo straordinario borgo: chiuderlo definitivamente o pensare di trasferirlo sarebbe un atto molto grave per l'intera comunità della montagna e non solo,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative, di vigilanza e di verifica, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di velocizzare l'iter di riapertura del polo museale.

(4-02982)

[CORTI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

il quotidiano "Il Resto del Carlino" del 2 dicembre 2019 riportava la notizia che il liceo classico "Muratori" di Modena avrebbe organizzato la visita di una scolaresca durante la quale, insieme al professore di religione, gli studenti sarebbero stati sottoposti ad un'esperienza sensoriale che simulava le traversate sui gommoni dei migranti;

l'"esperienza", organizzata all'interno del "centro famiglia di Nazareth", avrebbe avuto lo scopo di far comprendere i "diversi motivi che portano una persona ad attraversare i confini" attraverso "sensazioni, rumori e odori";

da quanto si apprende, gli operatori del centro avrebbero bagnato i piedi agli alunni e poi avrebbero caricato la scolaresca su un finto gommone. Per simulare il mare avrebbero utilizzato un ventilatore che sparava aria gelida sulla faccia con, di tanto in tanto, anche spruzzi di acqua per ricordare le onde; durante l'esperienza sensoriale, oltre tutto, i ragazzi sarebbero stati bendati ed avrebbero indossato cuffie auricolari che riproducevano il rumore del mare;

dal quotidiano si apprende, inoltre, che il percorso didattico si sarebbe concluso con la simulazione di una visita medica, nella quale finti militari della guardia costiera avrebbero spintonato e costretto ad inginocchiarsi in terra gli studenti migranti;

ove i fatti fossero accertati, una vicenda del genere si collocherebbe al di fuori di qualunque percorso

didattico o formativo;

così come rappresentare l'encomiabile lavoro dei medici e delle forze dell'ordine come brutale e irrispettoso verso i migranti sarebbe gravemente lesivo per l'immagine di servitori dello Stato;

secondo quanto riportato dalla stampa, la scuola avrebbe anche omesso di richiedere ai genitori il prescritto nulla osta per lo svolgimento dell'attività fuori sede,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intenda porre in essere per impedire il ripetersi all'interno della scuola pubblica di tali iniziative.

(4-02983)

[CORTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

le piogge e le piene dell'autunno 2019 hanno provocato disagi sul territorio modenese erodendo parte della sponda del torrente Tiepido, in particolare in località Gorzano di Maranello (Modena) dove alla prima piena il fiume ha danneggiato la briglia che solo pochi mesi prima era stata realizzata dalla Regione;

in particolare, si evidenzia che il presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, con ordinanza commissariale n. 8 del 26 febbraio 2016, recante "Rimodulazione dei programmi operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici pubblici temporanei (EPT III) e per i traslochi e depositi mobili privati", aveva stanziato un finanziamento di 850.000 euro per il ripristino della briglia sul torrente Tiepido in prossimità della frazione di Gorzano;

i lavori effettuati solo pochi mesi fa erano consistiti nella sistemazione, all'altezza dell'abitato di Gorzano, della briglia, sostanzialmente un muro di cemento posto trasversalmente al corso del fiume;

si è trattato di un importante intervento su un tratto idraulico di grande rilevanza, poiché collega il territorio montano a quello di pianura ed avrebbe dovuto consentire il ripristino del corretto deflusso delle acque;

l'intervento si collocava nella direzione del miglioramento della sicurezza e prevenzione idraulica, visti i cambiamenti della portata degli eventi meteorologici che già da tempo mettono a dura prova i fiumi ed i torrenti del territorio;

secondo il più recente rapporto sul dissesto idrogeologico stilato dall'Ispira, nel 2017 erano risultati a rischio il 91 per cento dei comuni italiani, un valore in crescita rispetto all'88 per cento della precedente analisi del 2015. Circa un sesto dell'intero territorio nazionale ricade nelle classi di maggiore pericolosità per frane e alluvioni. In queste aree ad alta vulnerabilità risiedono oltre 7 milioni di persone: un milione vive in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata, le rimanenti in zone a pericolosità idraulica nello scenario medio, cioè alluvionabili durante i grandi eventi che si verificano con cadenza secolare. Secondo il rapporto, i valori più elevati di popolazione a rischio si trovano in Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Lombardia, Veneto e Liguria;

premesso che il dragaggio consiste nell'escavazione mediante una draga nelle vicinanze dei porti o dei fiumi. Obiettivo dell'operazione di dragaggio è quello di minimizzare il possibile impatto ambientale conseguente all'esondazione dei fiumi e torrenti,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti.

(4-02984)

[DE VECCHIS](#), [PILLON](#), [RUFA](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

sul sito *internet* del Comune di Roma è stato pubblicizzato, per il giorno 26 febbraio 2020, un evento per scolaresche, presso la biblioteca interculturale "Cittadini del Mondo" dell'VIII municipio, primo di un ciclo di tre incontri finalizzati "a far conoscere storie di inclusione e amicizia senza pregiudizi di genere" dal titolo "Fiabe e racconti d'inclusione e amicizia per bambin* e ragazz*" (dove viene appunto nascosta l'identità di genere con un asterisco);

la narrazione di queste fiabe e racconti è stata affidata alle *drag queen* Cristina Prenestina e Paola Penelope, insieme agli operatori e alle operatrici dell'associazione "Cittadini del Mondo". Per le scuole

del territorio che partecipano, gli incontri sono gratuiti;
è risaputo che attraverso le fiabe i più piccoli imparano e crescono, quindi veicolare in maniera surrettizia il concetto di identità di genere, invece del sesso biologico, è una vera e propria intrusione nella sfera intima dei minori;
è discutibile che questo corso sia pubblicizzato sul sito del Comune di Roma, dove ne viene evidenziata la gratuità, ponendo in tal modo a carico indiscriminatamente di tutti i cittadini romani i costi di questo genere di eventi che non sono certo condivisi da tutti, che indottrinano i ragazzi su teorie che nel mondo sono già oggetto di revisione, perché contrastano con l'evidenza scientifica che nega l'esistenza di sessi aggiuntivi oltre al maschio e alla femmina;
qualche settimana fa, un caso analogo si è registrato anche nel I municipio e si hanno notizie di eventi simili svolti a macchia d'olio in alcune regioni d'Italia;
non si comprende come sia possibile che il Comune di Roma abbia inteso pubblicizzare sul sito istituzionale un'iniziativa come questa, che rischia di compromettere pesantemente la libertà educativa dei genitori, nel caso in cui una scuola decida di partecipare al suddetto evento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa;
quale sia il suo giudizio in merito e come intenda intervenire al fine di assicurarsi che sia salvaguardato il supremo diritto dei genitori a scegliere l'educazione che preferiscono per i propri figli, sancito dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
se intenda predisporre ispezioni nelle scuole partecipanti all'incontro, al fine di appurare: se sia stato espressamente chiesto il consenso scritto ai genitori, necessario per partecipare a tutte le attività extrascolastiche; se esperienze di questo genere siano riportate nel piano offerta formativa (POF) che ogni scuola deve sottoporre ai genitori al momento dell'iscrizione, proprio per effettuare una scelta educativa consapevole.

(4-02985)

[NASTRI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 27 febbraio 2020 dal quotidiano "Il Sole-24 ore", ad un anno dalla data di entrata in vigore delle misure previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di reddito di cittadinanza (le cui procedure per l'erogazione sono attuate integralmente), si evidenziano alcune lacune nell'applicazione della prestazione, attualmente erogata a 1,041 milioni di nuclei familiari, per un totale di 2,5 milioni di beneficiari;

al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di un'interrogazione a risposta immediata in Senato, lo scorso 6 febbraio 2020, ha replicato che nell'ambito della definizione dell'agenda 2020-2023, il Governo sta mettendo a punto con le prossime linee d'intervento ulteriori misure d'implementazione, finalizzate ad attuare nella massima potenzialità tale strumento di sostegno economico e migliorarne al contempo la capacità di contrasto alla povertà incentivando il reinserimento lavorativo;

l'articolo evidenzia, inoltre, che anche il Ministro dell'economia e delle finanze aveva sostenuto che la parte normativa che non funziona in maniera adeguata è quella riguardante le politiche attive del lavoro (secondo "Il Sole-24 ore", nel 2019, solo 28.000 soggetti hanno trovato nuova occupazione), lasciando intendere l'introduzione di misure correttive, al fine di aumentare l'efficacia del contributo previsto, senza peraltro intaccare le risorse impegnate, riutilizzando eventualmente quelle risparmiate (il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento al DEF stimano complessivamente 900 milioni di euro nel 2019);

"Il Sole-24 ore" prosegue rilevando che anche "l'Alleanza contro la povertà" si è espressa favorevolmente nel prevedere interventi volti ad innalzare i livelli di efficienza delle politiche attive del lavoro, evidenziando al riguardo che allo stato attuale le famiglie numerose con minori a carico risultano essere maggiormente penalizzate;

la scala di equivalenza adottata dal reddito di cittadinanza, sostiene l'Acli, è sbilanciata in favore dei *single*, in quanto assegna un coefficiente pari a 1,00 al primo componente (il *single* prende il

contributo massimo di 500 euro) ed è maggiorata di 0,4 per ogni ulteriore maggiorenne e di 0,2 per ogni minore del nucleo familiare, fino a un massimo di 2,1 (2,2 in presenza di un disabile); nella sostanza, rileva l'articolo di stampa, è previsto solo un 20 per cento del contributo aggiuntivo per ogni figlio minorenni;

di riflesso, secondo gli ultimi dati a disposizione (Osservatorio statistico INPS sul reddito di cittadinanza) si conferma che la distribuzione dei beneficiari è sbilanciata in favore delle famiglie senza minori, in particolare quelle con due o un solo componente: queste ultime sono 664.000 rispetto ai 377.000 nuclei con minori; mentre i *single* sono il 39 per cento dei beneficiari con 391 euro di assegno medio e una famiglia di 4 persone senza minori riceve quanto una famiglia con sei o più componenti, tra i quali bambini (circa 600 euro);

a giudizio dell'interrogante (ove confermato quanto riportato dal "Il Sole-24 ore"), gli interventi correttivi volti a potenziare le politiche attive del lavoro, in materia reddito di cittadinanza (introdotto dall'esigenza di contrastare una situazione aggravatasi nel corso degli anni e precipitata durante la crisi economica internazionale), confermano l'inutilità del provvedimento legislativo di tutela del lavoro, che ha determinato un evidente spreco di risorse pubbliche, che non ha ottenuto alcun beneficio in termini di aumento occupazionale;

porre in essere ogni chiarimento, finalizzato a rendere noto quali siano i prossimi interventi, anche di tipo fiscale, che il Governo intende prevedere nell'ambito delle politiche attive del lavoro, risulta pertanto, a giudizio dell'interrogante, necessario e condivisibile, al fine di rivedere l'intero impianto del reddito di cittadinanza, la cui inefficacia complessiva è stata confermata a livello nazionale, sia dai principali indicatori economici, che da numerose indagini statistiche ed economiche,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano confermare quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, se non ritengano opportuno rendere note le prossime linee d'intervento, al fine di riconsiderare lo strumento del reddito di cittadinanza, che non ha dato alcun beneficio in termini di ripresa occupazionale.

(4-02986)

[PILLON](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nel febbraio 2010, Leonardo, il figlio minorenni di Maurizio Rigamonti, è stato sottratto dalla madre e portato negli USA, senza il consenso del padre, il quale poco dopo ha sporto denuncia per sottrazione internazionale di minori;

per più di due anni nessuno si è attivato per dare seguito alla denuncia del signor Rigamonti;

il 2 giugno 2012 la Corte superiore di Los Angeles, con ordinanza emessa dalla Corte d'appello della California, ha ordinato il rientro di Leonardo in Italia, con o senza la madre;

Leonardo è stato quindi collocato presso il padre nella cui abitazione viveva prima della sua sottrazione e il presidente del Tribunale stesso ha disposto che il bambino vedesse la madre tre ore al giorno durante visite monitorate, pur non attribuendo al caso l'assistenza dei servizi sociali, ripetutamente richiesta dal padre;

fortunatamente, nonostante l'allontanamento, padre e figlio sono riusciti a ricostituire un buon rapporto;

successivamente il figlio è stato collocato presso la casa del padre per il riposo notturno e per condurlo a scuola la mattina, mentre la madre aveva il diritto di prelevare all'uscita della scuola e trattenerlo presso la propria abitazione fino alle ore 20:00, situazione che rendeva difficile la vita quotidiana tra padre e figlio, pregiudicando anche la frequentazione con i nonni paterni;

in seguito il presidente del Tribunale, pur mantenendo l'affido condiviso del minore Leonardo, lo ha collocato presso l'abitazione della madre;

dopo non aver visto il bambino per quasi tre anni, a causa della sottrazione da parte della madre che lo ha portato negli USA, e nonostante la stessa sottrazione, il figlio è stato collocato presso l'abitazione della madre in Italia;

successivamente, nel giugno 2015, la madre ha ottenuto la custodia esclusiva del figlio e, di conseguenza, le è stato concesso di fare ritorno negli USA;

ad oggi sono anni che il padre e i nonni paterni non hanno più notizie e contatti con il minore, cittadino

italiano, nato e cresciuto in Italia dalla nascita fino al giorno della sua sottrazione nel 2010; considerato che la sottrazione di un minore presso la propria abitazione da parte di uno dei due genitori è uno degli eventi più traumatici che un bambino possa vivere, con conseguenze devastanti a livello psicologico, si chiede di sapere quali azioni, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per quanto di sua competenza, al fine di limitare drasticamente la sottrazione internazionale di minori, nella tutela dei minori stessi *in primis*, nonché del genitore separato che si vede sottratto il figlio per essere condotto stabilmente in uno Stato estero.

(4-02987)

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

come ormai noto, i territori di Prato e Castel Volturno (Caserta), pur distanti geograficamente, sono accomunati da una rapida diffusione del fenomeno criminale di origine cinese e nigeriana;

da tempo, il Gruppo Fratelli d'Italia ha denunciato la ramificazione su tutto il territorio nazionale della cosiddetta mafia nigeriana, nota per la sua particolare violenza, come anche di organizzazioni della malavita cinese;

quelli che fino a pochi mesi fa apparivano come sporadici casi di cronaca locale facenti capo a singole menti criminali stanno acquisendo i connotati di organizzazioni criminali stabili e ben strutturate secondo i canoni mafiosi di cui all'art. 416-*bis*, comma 3, del codice penale, come riconosciuto dalla stessa Cassazione;

anche negli ambienti della giustizia si starebbe facendo largo la consapevolezza dell'evoluzione "patologica" del fenomeno, con inquietanti parallelismi rispetto al fenomeno mafioso italiano, come avvalorato dall'attenzione mostrata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze alle associazioni criminali cinesi dell'area pratese e dai dirigenti della Polizia penitenziaria, nonché dal sindaco di Castel Volturno rispetto alla crescita della mafia nigeriana;

secondo il sostituto procuratore antimafia, Cesare Sirignano: "In Toscana c'è una escalation della criminalità straniera, cinese, albanese e nigeriana, che rappresenta una delle priorità tra le emergenze su cui impegnarsi e da contrastare. Il fenomeno dell'immigrazione è legato a quello criminale: se entrano 10, 100, 200 mila persone che non lavorano e vengono da territori dove c'è fame, è chiaro che questo è un terreno fertile per la criminalità";

altissima è la concentrazione della mafia nigeriana nella zona di Castel Volturno, che rappresenta la base per tutti i traffici criminali e rappresenta una vera e propria emergenza per la sicurezza dal momento che si sarebbe addirittura strutturata in squadre paramilitari, dedite allo spaccio di droga, alla prostituzione e al traffico di organi, come accertato anche dalle recenti indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli con l'FBI americano e la Polizia canadese;

a fronte di tale situazione, la presenza di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Firenze presso la Procura della Repubblica di Prato, e di Napoli Area 2 presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere si rivelerebbe una misura necessaria per affrontare lo studio e la repressione di nuove realtà criminali slegate, ma non dissimili, da quella già presente nel territorio italiano da decenni;

la creazione di un'"enclave" nei territori di Prato e Santa Maria Capua Vetere permetterebbe, altresì, di lasciare inalterata la divisione in distretti di Corte d'appello già presenti, col vantaggio di alleggerire il carico di lavoro delle Procure preesistenti a tutto vantaggio dei cittadini e dell'efficienza degli uffici; l'iniziativa, se realizzata, rappresenterebbe una necessaria misura emergenziale ed assistenziale a garanzia dei territori interessati da un fenomeno sempre più strutturato, ma che sfugge alle catalogazioni canoniche di mafia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno istituire una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Firenze presso la Procura della Repubblica di Prato e di Napoli Area 2 presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, al fine di affrontare le nuove criminalità organizzate con la necessaria durezza e impiego di risorse, umane e strumentali.

(4-02988)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello*

sviluppo economico. - Premesso che:

il Veneto, considerata una regione trainante l'economia del nostro Paese (oltre il 10 per cento del Pil nazionale), sta subendo danni economici ingentissimi derivanti dai provvedimenti sanitari disposti per scongiurare il diffondersi del virus Covid-19;

pur condividendo le necessarie e obbligatorie misure precauzionali adottate per evitare un rischio sanitario per i cittadini, altrettanto urgenti e indispensabili sono, a detta dell'interrogante, le misure di sostegno economico che vanno applicate non soltanto alle "zone rosse" ma a tutto il territorio provinciale poiché è tutto il sistema economico ed occupazionale, dal settore turistico, al settore agricolo e ortofrutticolo al mondo del commercio dell'artigianato e dell'industria e a tutta la filiera produttiva, ad essere messo a dura prova;

le camere di commercio del Veneto e specificamente di Padova, d'intesa con la Regione e gli enti locali e in sinergia con le associazioni di categoria e le Prefetture, stanno svolgendo un ruolo fondamentale ed essenziale per tutelare al meglio le imprese che operano, nonostante il fermo imposto dalle disposizioni dell'ultima legge di bilancio (legge n. 160 del 2019) che hanno bloccato la capacità di spesa promozionale degli enti camerali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano adottare con urgenza i provvedimenti di sospensione dei versamenti di imposte e contributi, di riduzione delle aliquote IRAP e IMU, di estensione degli ammortizzatori sociali in deroga, di incremento dei fondi di integrazione salariale (FIS) e ulteriori risorse per il rilancio dell'economia di quei territori, allargando le misure economiche al territorio provinciale, oltre le "zone rosse", prevedendo inoltre lo sblocco della capacità di spesa promozionale degli enti camerali e fondi straordinari gestiti a livello locale dalle camere di commercio, con l'obiettivo di sostenere le imprese di tutti i settori economici del territorio, dare un segnale immediato di fiducia ad una comunità duramente colpita e ristabilire un'immagine positiva di un territorio che possiede un patrimonio artistico culturale ed ambientale straordinario.

(4-02989)

[NENCINI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

la pronuncia delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 20 del 2019 afferma che: 1) "il comma 821 della legge 145/2018 non ha abrogato il comma 1 dell'art. 9 della legge 243/2012"; 2) "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)"; 3) "I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento";

la deliberazione ha dichiarato la vigenza (sia pure solo *pro quota*) della disciplina dettata dalla legge n. 243 del 2012;

in pratica, secondo i giudici contabili, il pareggio in bilancio degli enti locali sopravvive sia pure in versione riveduta e corretta, ossia come obbligo di conseguire un saldo non negativo fra entrate finali (primi 5 titoli) maggiorate di avanzo e fondo pluriennale vincolato, da un lato, e spese finali (primi 3 titoli) dall'altro;

le conseguenze di tale pronuncia possono essere assai pesanti per i bilanci degli enti, specialmente laddove questi ultimi abbiano effettuato o programmato spese finanziate a debito;

ciò potrebbe rallentare la virtuosa ripresa degli investimenti innescata dalla liberalizzazione avviata negli scorsi anni prima con la cancellazione del patto di stabilità e poi con la liberalizzazione degli avanzi di amministrazione, così come recentemente certificato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dal Cresme che ha evidenziato una crescita del 16 per cento della spesa comunale in appalti,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per individuare ulteriori interventi di immediata efficacia operativa affinché venga data una risposta al problema sorto dopo la pronuncia della Corte dei conti n. 20 del 2019.

(4-02990)

[TOFFANIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nel 2004-2005 il Ministero della giustizia ha disposto la realizzazione di una nuova casa circondariale a Rovigo;

attraverso una variante, il Comune ha messo a disposizione un'area e dietro l'attuale cittadella sanitaria, lungo la tangenziale, è sorto il nuovo carcere, i cui lavori sono stati avviati nel 2007;

la struttura è stata inaugurata nel 2016 e vi sono stati trasferiti i detenuti del vecchio istituto penitenziario, adiacente al tribunale di Rovigo, la cui competenza, a seguito dell'entrata in vigore della "legge Severino" (legge n. 190 del 2012) nel 2013, è stata estesa a tutta la bassa padovana fino ad Este, aumentando di 32 comuni e di circa 100.000 utenti la giurisdizione;

nel corso degli ultimi anni, si è posto il problema dell'ampliamento strutturale del tribunale di Rovigo, finalizzato all'accorpamento in un'unica sede di tutti gli uffici, ipotizzando l'utilizzo, a tal fine, del vecchio istituto penitenziario;

giò ricordare che nel 2016 il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri ha annunciato il probabile trasferimento del carcere minorile di Treviso a Rovigo, all'interno del vecchio carcere;

l'ipotesi di non procedere all'ampliamento del Tribunale e la possibilità di costruire una nuova struttura fuori Rovigo creerebbero pesanti disagi logistici, riducendo altresì la competenza territoriale di un polo di interesse strategico per il già debole commercio cittadino;

nei giorni scorsi, nel corso della riunione svoltasi presso il Ministero della giustizia, con la partecipazione del sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, e delle autorità locali competenti, si è discusso della riorganizzazione degli uffici del Tribunale che mira ad accorpare gli uffici giudiziari in un'unica sede, con un incremento dell'efficienza amministrativa e una significativa riduzione dei costi di gestione delle strutture;

il 18 febbraio 2020 si è riunito il Consiglio comunale di Rovigo nel quale è stata votata unitariamente una mozione in cui si chiede di non trasferire nella città il carcere minorile e di destinare l'area dell'ex carcere ad altri progetti più funzionali al territorio,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del trasferimento del carcere minorile di Treviso a Rovigo negli spazi dell'ex casa circondariale di Rovigo e a quanto ammontino le risorse necessarie per la ristrutturazione del vecchio edificio;

quale sia lo stato dei lavori avviati nell'estate 2019;

se il Ministro in indirizzo abbia valutato la possibilità di ampliare il Tribunale in via Verdi evitando di dar seguito al trasferimento del carcere minorile.

(4-02991)

[DE BERTOLDI](#), [LA PIETRA](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [TOTARO](#), [URSO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il grave evento che sta colpendo il nostro Paese, in particolare le regioni del Nord Italia, in relazione all'emergenza sanitaria causata dal "coronavirus", che ha infettato centinaia di individui e attualmente sono 17 le vittime, sta determinando pesantissime ripercussioni sul tessuto economico produttivo e sociale;

dalle agenzie internazionali, alle banche d'investimento, agli osservatori dei centri studi e di ricerca, si evidenziano scenari e previsioni nel breve termine fortemente negativi e penalizzanti per il sistema Paese, dal punto di vista sia finanziario che economico, come testimoniano le tensioni sui mercati finanziari italiani e mondiali, provocate dai timori legati al coronavirus;

al riguardo, gli interroganti evidenziano che, prima ancora della diffusione del virus "Covid 19", la già fragile economia italiana era già in grave difficoltà, come confermano i dati negativi del Pil dell'ultimo trimestre, con meno 0,3 per cento, e nonostante le ottimistiche previsioni del Governo in merito agli effetti derivanti dalle misure introdotte negli ultimi provvedimenti normativi di natura fiscale e di crescita economica (decreto-fiscale e legge di bilancio per il 2020), i principali indicatori statistici avevano in realtà rilevato prospettive negative o di stagnazione per la crescita economica e l'occupazione nel nostro Paese;

gli interroganti evidenziano altresì che, con l'economia "bloccata" e la crisi di panico che si sta

diffondendo in tutto il territorio nazionale, a causa del contagio del coronavirus, con ogni probabilità il nostro Paese entrerà nuovamente in una fase di recessione economica, i cui effetti rischiano di essere devastanti sul piano della domanda interna e la crescita occupazionale;

l'impatto del virus in Italia, sia in entrata che in uscita, sta colpendo interi settori vitali e fondamentali del nostro sistema economico e lavorativo, probabilmente senza precedenti: dal turismo (in relazione alle disdette sia di eventi dove il solo sistema della convegnistica ha già pesantemente registrato oltre 1.500 eventi cancellati, che di prenotazioni, dal blocco dei voli e della navi verso il nostro Paese di numerosi Paesi europei e di altri continenti) al crollo delle vendite commerciali, nonché alle pesanti ripercussioni per i settori della ristorazione, dei trasporti, della logistica e fornitura e dello svolgimento delle attività sportive, solo per citare alcuni esempi;

il quadro complessivo impone a parere degli interroganti l'introduzione di una serie di misure emergenziali ed indifferibili finalizzate a fronteggiare un imminente scenario drammatico per l'economia italiana, le cui conseguenze quasi certamente avranno un contraccolpo per la crescita e l'occupazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare, anche in ambito comunitario, al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del coronavirus in Italia;

se non ritenga necessario adottare un piano economico e fiscale in favore delle imprese e delle famiglie in difficoltà, situate nelle regioni coinvolte, nonché per tutti i settori legati al turismo del Paese, come ad esempio la sospensione delle rate dei mutui, del pagamento bollette dei servizi del gas e dell'energia elettrica, l'accesso semplificato al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e professionisti, oltre a forme di contributi per la ripresa delle attività per imprese e professionisti direttamente danneggiati, nonché sostegno a coloro che hanno subito danni indiretti, ed infine l'individuazione di strumenti, finalizzati a sostenere quei specifici settori che si trovano maggiormente in difficoltà, quali la grande distribuzione organizzata, il turismo, i trasporti, la logistica e le forniture; se, infine, non ritenga opportuno intervenire in sede europea, al fine di prevedere un piano di flessibilità d'interventi per il nostro Paese, in considerazione della gravità della situazione economica in atto.

(4-02992)

[BONINO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel 2018 il Comune di Monteforte Irpino (Avellino) è stato assegnatario di circa 5,2 milioni di euro di finanziamenti statali per la messa in sicurezza del territorio, la sistemazione idraulico-forestale e la mitigazione del rischio idrogeologico, in base al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 aprile 2018;

le procedure di appalto sono state gestite dalla centrale unica di committenza della comunità montana Partenio-valle Lauro;

sulla base di istanze di accesso da parte di consiglieri di opposizione di Monteforte Irpino sono state segnalate alcune irregolarità, poi fatte oggetto di ricorso da parte di imprese concorrenti, che hanno portato il Tar di Salerno a sospendere l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori;

alcune delle irregolarità denunciate sarebbero particolarmente gravi, perché riguarderebbero atti firmati da persone defunte e a loro intestati;

le opposizioni consiliari, nel novembre 2019, avevano richiesto all'amministrazione una verifica da parte dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) sulle procedure di appalto, con una mozione che era stata però bocciata da parte del Consiglio comunale,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per verificare il caso descritto e quali determinazioni eventualmente adottare dal punto di vista amministrativo, trattandosi di interventi finanziati con fondi statali in base a una specifica previsione legislativa.

(4-02993)

[BARBARO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

risultano all'interrogante, sulla base di numerose segnalazioni, gravissime problematiche all'ospedale di Nola (Napoli);

in particolare si tratta di gravi carenze, principalmente di personale, che comportano il collasso dei servizi, senza considerare che, spesso, mancano i prodotti e materiali sanitari che non vengono approvvigionati adeguatamente;

risulta, addirittura, che un reparto di medicina interna sia chiuso da oltre 3 anni, nonostante gli innumerevoli lavori di ristrutturazione e che al suo interno vi siano 16 posti letto, mai utilizzati e vuoti; la cronica carenza di personale del pronto soccorso viene sopperita attraverso l'impiego di medici dei reparti, che poi rimangono, inesorabilmente, scoperti;

tutto ciò appare quanto mai grave e meritevole di una risposta seria da parte dell'amministrazione pubblica. Pur nelle ripartizioni di competenze, a giudizio dell'interrogante, non si possono sottovalutare le carenze del nosocomio di Nola, dove manca persino un padiglione di isolamento per affrontare l'emergenza "coronavirus",

si chiede di conoscere se quanto risulta all'interrogante sia vero e, laddove confermato, se il Ministro in indirizzo intenda effettuare le verifiche del caso e avviare tutte le iniziative necessarie per rendere giustizia a questa struttura ospedaliera, di riferimento per un bacino di utenza di mezzo milione di persone.

(4-02994)

[CANDIANI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

delle indagini, coordinate dalla Procura di Palermo, avrebbero accertato l'esistenza di un "comitato d'affari", composto da imprenditori e professionisti, in grado di incidere sulle scelte di pubblici dirigenti e amministratori locali che, in cambio di soldi e favori, avrebbero asservito la pubblica funzione agli interessi privati;

due consiglieri comunali di Palermo, due funzionari del Comune, un architetto e due imprenditori sarebbero accusati, a vario titolo, di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione e falso ideologico in atto pubblico;

al fine di accertare il condizionamento delle organizzazioni criminali sull'ente locale, il Ministro dell'interno nomina un'apposita commissione di indagine prefettizia tenuta a verificare l'esistenza di collegamenti diretti o indiretti tali da poter compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati;

lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata è stato introdotto nel 1991 ed è disciplinato dagli articoli 143 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali): si tratta di una misura di prevenzione straordinaria, che si applica quando esiste il reale pericolo che l'attività di un Comune o di un'altra amministrazione locale sia piegata agli interessi dei *clan* mafiosi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia già provveduto a nominare la commissione di indagine prefettizia per consentire l'accesso ispettivo presso il Comune di Palermo, al fine di verificare la sussistenza di elementi comprovanti la condizionabilità dell'ente locale da parte della criminalità organizzata.

(4-02995)

[CORTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il quotidiano "Il Resto del Carlino", nella cronaca di Modena, del 28 febbraio 2020 riporta il comunicato stampa del sindacato di Polizia SIULP, secondo il quale il Ministero dell'interno avrebbe disposto l'invio di 10 agenti di pubblica sicurezza quali rinforzi per tutta la provincia e che la Questura di Modena non potrebbe essere elevata alla fascia "A";

l'amministrazione della pubblica sicurezza a livello territoriale è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 78 del 2000. L'organizzazione territoriale è basata su uffici con funzioni finali (questure, commissariati di pubblica sicurezza, distretti, ispettorati, eccetera) e uffici, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto;

gli organici della Questura di Modena sono ancora allineati alle 350 unità previste in base a un decreto ministeriale che risale al 1989, ma come anche evidenziato dal sindaco "in trent'anni il territorio provinciale è profondamente cambiato e quell'organico non può soddisfare le esigenze di un territorio

provinciale con oltre 700.000 abitanti e le esigenze di cittadini e imprese; le criticità aumentano se si considera che sul personale della Questura si concentra anche la mole di lavoro necessaria al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno e alla pratiche per i richiedenti asilo";

i dati forniti dalla Questura sul piano di potenziamento degli organici 2019-2020, che però non compensano pensionamenti e trasferimenti, parlano invece di una decina di agenti (due a dicembre, gli altri ad aprile) aggiuntivi per questura e commissariati; due per la Polizia stradale; uno (ad aprile) per la Polizia postale;

il quadro dei dati sui reati fornito dalla Prefettura di Modena, seppur rilevando una complessiva diminuzione dei delitti nel 2018, che per la città di Modena si attesta sul 2,8 per cento, evidenzia che i reati predatori pesano per il 60 per cento. Considerando il 2020 e focalizzando l'attenzione sugli "street crime" nel territorio comunale, confrontando i 12 mesi luglio 2017-agosto 2018 con l'analogo periodo 2018-2019 emerge che, pur in diminuzione del 5 per cento, il numero dei furti resta alto (circa 7.500); in diminuzione anche i reati di ricettazione (da 88 a 68), mentre aumentano di quasi il 5 per cento i reati legati agli stupefacenti (da 190 a 199), del 5 per cento le rapine (da 150 a 185), del 13 per cento le estorsioni (da 36 a 41) e restano pressoché invariate le truffe (circa 500). Il sindaco ha dunque osservato che i furti hanno "hanno un carattere statisticamente prevalente nel quadro dei reati predatori rappresentando il fattore di maggiore allarme sociale";

considerato che un sensibile incremento degli organici della Polizia di Stato, unitamente a quello di altre forze dell'ordine, pur non essendo decisivo, avrebbe una ricaduta in termini di prevenzione e repressione dei reati di certo positiva,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo o regolamentare, stante il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2019, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di disporre l'elevazione della Questura di Modena alla fascia "A".

(4-02996)

[STEFANI](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

a seguito delle iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017, è stato intrapreso un percorso per il riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

dopo aver sottoscritto tre accordi preliminari con il Governo a febbraio 2018, il negoziato è proseguito ampliando l'esame delle domande di autonomia differenziata che a giugno 2018 sono state estese ad ulteriori materie da trasferire rispetto a quelle previste nelle preintese;

prima delle dimissioni del Governo Conte I, dopo il grande lavoro svolto dal Dipartimento per gli affari regionali e supportato dalla delegazione composta da studiosi istituito dal Ministro, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva scelto di seguire personalmente le fasi finali della trattativa per limare gli ultimi punti su cui ancora non si era raggiunta l'intesa;

il nuovo Ministro per gli affari regionali, nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del 17 ottobre 2019, ha evidenziato l'intenzione del Governo di ripartire dal lavoro svolto in precedenza ed ha preannunciato la presentazione in Parlamento di un'iniziativa legislativa volta a definire una cornice normativa unitaria per gli interventi di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

inspiegabilmente, nonostante il lavoro fosse arrivato già ad una fase finale con il precedente Ministro, e nonostante il Presidente del Consiglio dei ministri si fosse impegnato in prima persona per raggiungere le intese, nonostante il nuovo Ministro abbia dichiarato di voler andare avanti, ad oggi sembra che il progetto sull'autonomia, chiesta con il *referendum* in Lombardia e Veneto e negoziata in Emilia-Romagna, sia completamente immobile;

sul sito del Dipartimento si legge che in data 3 dicembre 2019 è stata istituita una nuova commissione di studio, dopo quella che già aveva lavorato col precedente Governo, ma non c'è traccia di come stia procedendo il lavoro della commissione, tanto meno è stato presentato un lavoro preliminare sull'iniziativa legislativa che dovrebbe essere presentata in Parlamento;

in un'intervista su "Il Sole-24 ore" del 18 dicembre 2019, in riferimento alle divisioni della maggioranza sui vari temi, compresa l'autonomia differenziata, il ministro Boccia aveva dichiarato che "il testo è sul tavolo del Consiglio dei ministri e delle forze di maggioranza. (...) Bisogna definire

tempi certi, qualche giorno",
si chiede di sapere:

in merito al percorso avviato dal Governo Conte I per il raggiungimento dell'autonomia differenziata per le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, quale sia il lavoro che sta svolgendo il Dipartimento per gli affari regionali, e quali siano i risultati degli approfondimenti della nuova commissione;

quali siano gli impedimenti che tuttora rendono impossibile presentare ufficialmente un'iniziativa legislativa volta a definire una cornice normativa unitaria per gli interventi di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come preannunciato ormai mesi fa dal Ministro.

(4-02997)

[SAVIANE](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 5 dicembre 2019 è stato apposto un nuovo vincolo nell'area dell'alto bellunese "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val D'Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico superiore (Belluno), ai sensi degli articoli 136 comma 1 lettere c) e d), 138 comma 3 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio";

il vincolo apposto toglie agli enti periferici, segnatamente i Comuni dell'alto bellunese, la Provincia di Belluno e la Regione Veneto, la possibilità di realizzare una propria autonoma strategia di sviluppo e inoltre presenta aspetti di genericità nelle motivazioni a sostegno della necessità di un "vincolo" paesaggistico, non introducendo nuovi elementi straordinari;

il territorio oggetto dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico della Soprintendenza ha subito gli effetti devastanti della tempesta "Vaia", tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2018 e tuttora necessita di azioni ineludibili di messa in sicurezza e di manutenzione, oltre che di recupero e smaltimento del legname abbattuto, operazioni che richiedono tempestività ed efficacia di intervento che sarebbero rese complicate e farraginose con il nuovo sistema di vincolo;

la dichiarazione assume caratteristiche di atto volutamente forzato, che non trova giustificazione da necessità impellenti, perché si sovrappone alla già rilevante produzione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica locale, regionale e statale, con pertinenti caratteri di rilevante tutela paesaggistica. È ridondante e ultroneo rispetto agli strumenti di vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b), c), d), e), g), h), del decreto legislativo n. 42 del 2004, che interessano attualmente la quasi totalità del territorio considerato;

la dichiarazione risulta in palese contrasto con i risultati referendari di autonomia del Veneto e della Provincia di Belluno ed ha avuto parere contrario da parte di tutti gli enti locali, segnatamente i Comuni interessati dell'alto bellunese, la Provincia di Belluno, la Regione Veneto e associazioni culturali locali;

la dichiarazione della Soprintendenza preclude le possibilità di sviluppo economico e sociale di un territorio che potrebbe investire sugli eventi mondiali in programma nella provincia di Belluno (mondiali di sci 2021 e olimpiadi 2026);

la provincia di Belluno è soggetta a forte spopolamento ormai da oltre 20 anni, con dati demografici drammatici soprattutto nelle aree di montagna e in particolare nella macroarea del Comelico, ovvero quella oggetto del vincolo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare la procedura di modifica del vincolo paesaggistico con esclusione delle zone indicate ricadenti nella provincia di Belluno.

(4-02998)

[IWOB](#), [LUCIDI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [VESCOVI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nei giorni scorsi si è assistito a una nuova *escalation* di violenza nella provincia siriana di Idlib, territorio in mano a milizie ribelli e *jihadiste*;

l'esercito siriano ha lanciato un'offensiva con l'obiettivo di riconquistare la città di Idlib, e a seguito di

un attacco aereo che la Turchia attribuisce alle forze di Damasco sono morti 33 soldati turchi;
a seguito di tale episodio, il presidente Erdogan ha annunciato il lancio di un'offensiva militare, denominata "Scudo di primavera", contro l'esercito siriano;
contemporaneamente è arrivato l'annuncio che l'esercito siriano ha chiuso lo spazio aereo a velivoli e droni sulla parte nordoccidentale del Paese, dove si concentra l'offensiva turca, definendo "ostile" qualsiasi velivolo che violi lo spazio aereo;

considerato che:

Erdogan ha annunciato l'apertura dei confini tra Turchia e Unione europea in seguito all'inasprimento dei combattimenti in Siria;

secondo il capo della comunicazione della presidenza turca, Fahrettin Altun, sarebbero circa 80.000 i migranti che hanno attraversato il confine entrando in territorio europeo;

l'agenzia europea per il controllo delle frontiere "Frontex" ha portato ad "alto" il livello di allerta su tutte le frontiere UE con la Turchia;

valutato inoltre che:

l'ambasciata italiana a Istanbul, tramite il profilo ufficiale di "Twitter", ha espresso le condoglianze nei confronti dei soldati turchi che hanno perso la vita a Idlib;

dopo 48 ore circa, il *tweet* è stato eliminato,

si chiede di sapere quale iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per evitare l'acuirsi della crisi in Siria e le inevitabili ripercussioni relative all'aumento della pressione migratoria sul confine orientale dell'Unione europea.

(4-02999)

[CASTIELLO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la norma sulla "spending review" (revisione della spesa) di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, all'art. 1, comma 7, prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip SpA e delle centrali di committenza regionali di riferimento;

l'obiettivo della norma è quello di controllo della spesa pubblica, anche al fine di contenere l'onere per i cittadini relativo a specifiche tasse locali, quale la TASI;

constano numerosi casi di non applicazione della norma con evidenti ripercussioni negative per le casse delle amministrazioni pubbliche e quindi per gli stessi cittadini;

in particolare, moltissime concessioni del servizio di pubblica illuminazione risultano affidate da Comuni, in particolare, a società di servizi, della durata media di 20 anni, includono anche la fornitura di energia elettrica, sostituendosi così alle centrali pubbliche di committenza, indebolendo l'interesse pubblico nel caso in cui la fornitura non sia contrattualmente legata al prezzo Consip o fissato da altra centrale pubblica di committenza;

a quanto consta, la procura regionale della Corte dei conti della Campania ha da qualche anno avviato una specifica indagine diretto all'accertamento della violazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 con un danno erariale di rilevante importo coinvolgendo amministratori e funzionari, come previsto dal comma 7, che recita: "La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale";

il comma 8 prevede inoltre che i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al comma 7 e quello indicato nel contratto;

da un'indagine effettuata risulta che circa l'80 per cento delle concessioni del servizio di pubblica illuminazione versano in tale situazione di illegittimità, che impedisce gli auspicati risparmi sulla spesa del servizio, come previsto dalle vigenti norme in materia ed in particolare dal decreto legislativo n. 115 del 2008 e dal decreto legislativo n. 102 del 2014,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di far luce, con tempestività ed efficacia, sulle sospette anomalie rilevate in questo settore, nella consapevolezza che la disapplicazione della norma (legge n. 135 del 2012) produce gravi effetti negativi sul bilancio degli enti locali, e, di conseguenza, sull'auspicata riduzione del prelievo fiscale.

(4-03000)

[LONARDO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: il Dipartimento regionale delle attività produttive della Regione Siciliana, in attuazione del PO FESR 2014-2020, ha emanato nel mese di aprile 2018 un avviso preinformativo avente ad oggetto la linea d'intervento 1.4.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, relativo al "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital";

l'avviso è stato pubblicato sul sito "euroinfosicilia" e sul sito del Dipartimento regionale delle attività produttive, al fine di darne la massima diffusione, come previsto dalle norme comunitarie;

molte aziende, interessate alla partecipazione al bando, hanno dunque avviato la progettazione degli interventi e assunto impegni economici per la realizzazione degli interventi;

in data 29 maggio 2018, sul sito della Regione, è stato ritirato l'avviso con la seguente motivazione:

"Si comunica che l'Avviso 1.4.1 già pubblicato in pre-informazione, è stato momentaneamente ritirato dovendo apportare alcune correzioni prima della pubblicazione alla GURS". Il comunicato porta la firma del dirigente generale *pro tempore* del Dipartimento regionale;

nel corso della prima edizione dello Smau Sicilia, svoltasi a Palermo il 21 febbraio 2019, l'assessore regionale per le attività produttive ha annunciato l'imminente pubblicazione del bando pubblico a favore delle *start up* innovative, fornendo anche precise informazioni sulla dotazione finanziaria pari circa a 44.000.000 euro;

a distanza di quasi due anni dalla pubblicazione dell'avviso di preinformazione, ad oggi, non risulta che sia stato pubblicato il bando per le *start up* innovative;

da informazioni acquisite presso la Regione, si è appreso che sono state apportate le modifiche al bando, preannunciate nell'avviso pubblicato dalla Regione, consistenti nella modifica della procedura di selezione dei progetti da procedura "valutativa a sportello" a procedura "valutativa a graduatoria", e che le modifiche sono state approvate anche dal comitato di sorveglianza del PO FESR;

la scadenza per l'attuazione degli interventi è fissata al 31 dicembre 2020 e, se non emanato con la massima urgenza il bando pubblico, vi è il concreto rischio di perdere le ingenti risorse destinate alle imprese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se sia in grado di chiarire lo stato di attuazione della linea d'intervento 1.4.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020.

(4-03001)

[PIRRO](#), [AIROLA](#), [MATRISCIANO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [ANGRISANI](#), [ACCOTO](#), [DELL'OLIO](#), [PAVANELLI](#), [COLTORTI](#), [FEDE](#), [ORTIS](#), [GALLICCHIO](#), [GARRUTI](#), [ROMANO](#), [BOTTO](#), [LEONE](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [MAUTONE](#), [PRESUTTO](#), [PISANI Giuseppe](#), [MOLLAME](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che la progettata nuova linea 5 del servizio ferroviario metropolitano (SFM5) è un servizio di trasporto pubblico che permetterà il collegamento dell'azienda ospedaliera universitaria "San Luigi Gonzaga" di Orbassano (Torino) con la stazione di Torino Stura e di Torino porta Susa;

considerato che:

gli interventi che avrebbero dovuto permettere la messa in esercizio delle opere già nel 2018-2020, come si può leggere sull'articolo de "La Stampa" del 23 ottobre 2016, dal titolo "Dal 2020 in funzione il collegamento della linea 5 del sistema ferroviario tra l'Ospedale San Luigi e Porta Susa", trovano copertura finanziaria in primo luogo nel contratto di programma investimenti siglato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana-RFI (CDP-I) 2012-2016 che ha finanziato

la progettazione definitiva e la conseguente realizzazione della linea SFM5 e della stazione ipogea di Orbassano (comprensiva del Movicentro e dei parcheggi di attestamento) per un totale di 52,5 milioni di euro. Il CDP-I 2012-2016 ha inoltre confermato le coperture finanziarie di competenza RFI per gli interventi previsti nell'accordo di programma per l'attuazione delle opere infrastrutturali necessarie all'attivazione della futura linea SFM5 (Orbassano-Torino Stura-Chivasso) sottoscritto in data 12 febbraio 2014 da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia per la mobilità metropolitana, RFI e TRM;

il riassetto di Orbassano e il collegamento fino alla fermata San Luigi sono state previste nella tratta nazionale della Torino-Lione, di cui costituiscono originariamente un'anticipazione rispetto alla realizzazione completa. A causa di questo legame per molti anni non sono state intraprese azioni concrete. Alcune ipotesi di ridimensionamento prevedono persino il totale abbandono della tratta nazionale della Torino-Lione a favore dell'uso della linea già esistente ("la Repubblica" del 1°luglio 2016);

la previsione di passaggio del percorso della nuova tratta nazionale Torino-Lione all'interno dello scalo di Orbassano e la conseguente lievitazione dei costi della nuova fermata San Luigi-Orbassano hanno imposto una modifica all'accordo di programma prevedendo di realizzare sulla SFM5, per un costo di 18 milioni di euro non ancora finanziato, le fermate di Quaglia-Le Gru a Grugliasco e di San Paolo a Torino, collocate in aree a forte domanda di mobilità metropolitana. Invece gli interventi originariamente previsti e comprendenti i lavori per l'attraversamento dello scalo merci di Orbassano e la stazione sono stati interamente inseriti nell'ordinaria programmazione degli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale alla luce delle nuove necessità economiche del progetto che ammontano a circa 45 milioni di euro;

ne consegue che la linea non è una compensazione della Torino-Lione, infatti RFI, allo stato attuale, ha il mandato di realizzarla ed avviarla in ogni caso, anche se la Torino-Lione non dovesse essere mai realizzata. A tal fine si precisa che è stato definitivamente approvato l'accordo tra Italia e Francia (legge 5 gennaio 2017, n. 1) e sono conclusi gli *iter* autorizzativi del progetto definitivo della sezione transfrontaliera (e del suo finanziamento). Quanto agli interventi ancora da definire per la tratta nazionale di accesso e sul nodo di Torino (adeguamenti e varianti) è stata avviata, sulla base delle indicazioni del fasaggio, una revisione complessiva del progetto di intervento (*project review*) che si trasformerà in progetto "definitivo" a seguito del serrato confronto con le diverse amministrazioni locali (come si vede sul sito dell'Osservatorio governativo per l'asse ferroviario Torino-Lione);

in data 12 febbraio 2020 RFI, illustrando il cronoprogramma dei lavori in Commissione trasporti e viabilità del Comune di Torino, ha confermato che la nuova tratta da porta Susa al San Luigi di Orbassano sarà completata soltanto entro la fine del 2024, 10 anni dopo l'accordo di programma, e ha precisato che si tratta, tuttavia, di una tempistica "da confermare a valle del completamento del Progetto definitivo degli impianti ferroviari". Soltanto in seguito saranno realizzate le fermate di Quaglia-Le Gru vicina al centro commerciale e di San Paolo all'incrocio tra via Tirreno e corso Siracusa, quest'ultima predisposta anche a servire la futura fermata SFM3 che da Torino porta Nuova raggiunge la val di Susa. Il completamento di fermata Zappata e di fermata Dora, delle quali attualmente sono realizzate le sole opere civili al rustico, richiederà la spesa di circa 50 milioni di euro e tempi di realizzazione pari a circa tre anni e mezzo dalla disponibilità del finanziamento;

permangono, infine, tutte le criticità determinate dalla localizzazione inadeguata della fermata San Luigi: l'attuale ipotesi di progetto prevede una posizione distante dall'ospedale di circa 690 metri accanto al terrapieno dello scalo verso il torrente Sangone e vicino alla cascina Gonzole. Da qui la necessità del prolungamento del sottopasso della strada provinciale 174 e di costosi interventi di regimentazione idraulica,

si chiede di sapere:

quali alternative all'attuale fermata San Luigi di Orbassano o quali soluzioni il Ministro in indirizzo intenda offrire al fine di risolvere le citate criticità, considerate le problematiche della viabilità e della distanza tra stazione e ospedale e visto che è stata avviata, allo stato, soltanto la procedura di gara relativa alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di contenere l'esorbitante aumento dei costi relativi alla realizzazione delle opere infrastrutturali;

come intenda intervenire, nelle opportune sedi di competenza, al fine di garantire la domanda di mobilità metropolitana da parte dei cittadini, considerando l'impatto che i cantieri potrebbero avere sulla viabilità da e per Torino in un'area già congestionata dalla presenza del casello autostradale di Beinasco, dall'ospedale, dal centro commerciale "Le Gru", oltre che dalla presenza del termovalorizzatore del Gerbido.

(4-03002)

[CORBETTA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: in data 15 ottobre 2019 la A2A SpA (*multiutility* che gestisce servizi pubblici locali di rilevanza economica, ex art. 112 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nelle province di Brescia e Milano) presentava all'ufficio di presidenza di Ambiente Energia e Brianza (AEB) SpA (anch'essa società *multiutility* a totale partecipazione pubblica che gestisce, tramite società controllate, servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 112 in numerosi comuni della Lombardia) una manifestazione di interesse avente ad oggetto l'invito a uno studio congiunto per una possibile *partnership* tra A2A e AEB, avendo identificato in AEB il possibile operatore attraverso il quale costruire il terzo polo lombardo delle *multiutility*, anche alla luce della recente *partnership* attivata con il gruppo A2A nel settore ambiente; la manifestazione di interesse si concretizza attraverso una valutazione congiunta, le cui tempistiche erano di 45 giorni a partire dal 24 ottobre 2019 e con termine al 9 dicembre 2019 poi prorogate al 31 gennaio 2020. Il percorso per la realizzazione del progetto di *partnership* territoriale, che coinvolge le due *multiutility* lombarde, si è quindi concluso con la creazione di una nuova società di servizi pubblici che sarà operativa dal 1° luglio 2020. È stato infatti ufficialmente approvato, da parte dei consigli di amministrazione di Unareti SpA (controllata al 100 per cento da A2A) e di AEB SpA, il progetto di aggregazione che si realizzerà attraverso un'operazione di scissione parziale di Unareti in favore della beneficiaria AEB;

secondo questo progetto, il ramo d'azienda oggetto di scissione sarà costituito da alcuni *asset* di distribuzione gas nelle province di Milano e Bergamo e dall'intera partecipazione nella società dedicata alle attività di illuminazione pubblica: AEB arriverebbe così a beneficiare di 79.000 punti di riconsegna del gas e diventerebbe il polo di sviluppo del gruppo nel segmento dell'illuminazione pubblica, con oltre 250.000 punti luce. Il progetto prevede inoltre che, al completamento del percorso di aggregazione, A2A faccia il proprio ingresso nel capitale di AEB con una quota del 33,5 per cento; la cosiddetta *partnership* industriale potrebbe presentare profili di nullità per violazione di norme imperative che impongono l'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica per qualsiasi dismissione di partecipazioni societarie in società a partecipazione pubblica, stante sia l'art. 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", sia il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante "Codice dei contratti pubblici";

la prospettata operazione di *partnership* permetterebbe alla società pubblica AEB di "aprire" il proprio capitale all'apporto di un socio privato industriale attraverso un'operazione straordinaria di vendita di quote o di aumento di capitale modificando così, per effetto di detta operazione, l'assetto soggettivo della gestione. Dove è evidente come la normativa pubblicistica richiamata deve essere applicata ogniquale volta attraverso operazioni di carattere straordinario si venga a mutare la compagine di una società, che abbia ottenuto l'affidamento diretto o tramite gara di un servizio pubblico. Ciò in quanto, altrimenti ragionando, l'operazione si presterebbe a forme di elusione della concorrenza e delle procedure ad evidenza pubblica, permettendo di modificare il profilo soggettivo di un gestore di servizio pubblico mediante l'associazione al capitale e alla gestione di nuove figure imprenditoriali o la sostanziale sostituzione delle imprese originariamente affidatarie e, in buona sostanza, affidando *ex novo* e senza procedure ad evidenza pubblica un diverso affidamento del servizio pubblico;

la giurisprudenza, che sul punto è unanime nell'affermare che l'affidamento di un servizio, quand'anche realizzato attraverso la costituzione, originaria o successiva, di una società mista con socio privato operativo, è un'attività sempre connotata da autoritatività, a fronte della quale si stagliano interessi legittimi dei soggetti coinvolti e, come tale, esso soggiace anche all'osservanza delle regole

pubblicistiche e si deve necessariamente svolgere attraverso procedure di evidenza pubblica, governate dai principi del diritto interno e sovranazionale (si vedano le sentenze del Consiglio di Stato, sezione V, 18 dicembre 2009, n. 8376; TAR Lecce 24 maggio 2011, n. 914; Corte costituzionale 16 luglio 2014, n. 199, e Consiglio di Stato, sezione V, 9 dicembre 2016, n. 5193);

in assenza di procedura ad evidenza pubblica, si vedrebbe affidato un servizio pubblico (quale è il servizio affidato a AEB) ad una società privata (anche solo parzialmente quale è A2A), possibile solamente nel caso in cui sia stata esperita preventivamente una gara avente un cosiddetto doppio oggetto in modo da permettere che il *partner* privato venga selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, avente ad oggetto sia l'appalto pubblico da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del *partner* privato all'esecuzione di tali prestazioni o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto;

l'elusione di detta regola si risolverebbe in un inammissibile consolidamento di posizioni monopolistiche e nella sottrazione al mercato dei servizi pubblici locali della stessa possibilità di accesso di imprese interessate già notevolmente compressa e sacrificata dal sistema degli affidamenti;

la giurisprudenza amministrativa (si veda la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 8376) ha aggiunto che l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 richiede un'interpretazione estensiva, dovendo la disposizione trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui una società già operi come affidataria di un servizio. Nel caso di specie, dunque, non rileva la qualifica dell'operazione dal punto di vista societario, ciò che conta ai fini dell'applicabilità all'istituto della normativa pubblicistica è la circostanza che un servizio pubblico vedrebbe modificato il proprio gestore (sia nella compagine sociale che nell'assetto della *governance*) senza il necessario ricorso alla disciplina pubblicistica;

su una situazione analoga (*partnership* industriale tra A2A e due società pubbliche di servizi lombarde) si è di recente espressa l'Anac con la delibera n. 172 del 21 febbraio 2018, in cui ha chiarito che ciò che conta è la circostanza che il servizio pubblico sia di fatto gestito da una società a capitale misto non individuata tramite gara in totale elusione della normativa nazionale e comunitaria. Secondo l'Anac, infatti, le norme che vengono in rilievo (in un caso analogo) e che sono state violate sono le seguenti: l'art. 113, comma 12, del decreto legislativo n. 267 del 2000; l'art. 568-*bis* della legge n. 147 del 2013, l'art. 3 del regio decreto n. 2440 del 1923, l'art. 37 del regio decreto n. 827 del 1924;

tali norme si applicano, *per tabulas*, anche ad AEB, che non è direttamente un'amministrazione pubblica, ma è una società a totale partecipazione di amministrazioni pubbliche locali. Come già ribadito anche dall'Anac, tali circostanze non sono idonee a superare la necessità dell'esperimento di un confronto concorrenziale prodromico all'operazione che comunque porterebbe all'acquisizione da parte di un socio privato delle azioni di una società pubblica cui sono affidati servizi pubblici locali: si tratta, comunque e nella sostanza, di una *partnership* pubblico-privato che comporta, necessariamente, l'obbligo di gara, indipendentemente dal tipo di attività che la società mista dovrà svolgere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di richiedere informazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione allo stato della propria istruttoria, anche in considerazione del fatto che non è stata effettuata nessuna procedura ad evidenza pubblica per la cessione della quota della società pubblica AEB, al fine di verificare l'eventuale esistenza di comportamenti non coerenti con la normativa vigente.

(4-03003)

[DE POLI](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

in uno scenario domestico già caratterizzato da un rallentamento generalizzato della crescita, gli effetti del virus Covid-19 stanno causando pesantissime conseguenze a catena a tutto il sistema economico ed occupazionale nazionale, dal settore turistico al settore agricolo e ortofrutticolo al mondo del commercio dell'artigianato e dell'industria e a tutta la filiera produttiva;

alcune agevolazioni del decreto-legge n. 9 del 2020, contenenti misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, vengono destinate soltanto alle "zone rosse", nonostante gli effetti del virus si facciano sentire pesantemente in tutto il territorio del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, considerate regioni più produttive e trainanti l'intera economia nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere, con urgenza, ad estendere le misure economiche quali la sospensione del pagamento delle bollette di luce e gas, della Tari e delle rate dei mutui bancari, della Rc auto e dei contributi previdenziali, delle rate dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese, dell'indennità lavoratori autonomi, destinate dal decreto-legge soltanto alle "zone rosse" anche a tutto il territorio delle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna per sostenere al meglio le imprese e, soprattutto, evitare che le conseguenze catastrofiche dovute al rallentamento, se non addirittura al blocco, delle attività economiche di queste zone possano travolgere l'intero Paese.

(4-03004)

CALANDRINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la realizzazione dei collegamenti autostrada A12-Roma (Tor de' Cenci), autostrada Roma (Tor de' Cenci)-Latina e autostrada Cisterna di Latina-Valmontone risponde ad interessi di carattere nazionale volti, da una parte, a saldare la cesura esistente tra la A12 Roma-Civitavecchia ed il confine con la Campania e, dall'altra, ad assicurare il raccordo tra il sistema autostradale centrale A1 e quello tirrenico, consentendo di alleggerire il traffico veicolare, particolarmente intenso, insistente sulle strade Pontina e Appia;

tale opera (costituita da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 chilometri, e dalle relative opere connesse, per una lunghezza di circa 56 chilometri, per un costo stimato in 2.728 milioni di euro) si rende prioritaria anche al fine di assicurare adeguate infrastrutture viarie al comparto industriale della provincia di Latina, sede del primo polo chimico-farmaceutico d'Italia;

al riguardo, la delibera CIPE n. 50/2004 ha formulato indicazioni inerenti alla redazione dei progetti definitivi degli stralci, fra l'altro disponendo che detti progetti vengano corredati da un unico piano economico-finanziario, alla cui stregua rideterminare l'entità del contributo alla Regione Lazio nel limite massimo del 40 per cento del costo totale ribassato, stabilendo nel contempo uno stanziamento pari a 465,8 milioni di euro;

dopo un primo accordo nel novembre 2006 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 4 marzo 2008 viene costituita la società "Autostrade del Lazio", che sostituisce definitivamente la Regione per il compimento di tutte le attività ad essa affidate;

con nuova delibera CIPE n. 55/2008 è stato statuito che il soggetto aggiudicatore del "corridoio tirrenico meridionale" e della bretella Cisterna-Valmontone è Autostrade del Lazio, mentre la successiva delibera CIPE n. 88/2010 ha assegnato i fondi statali e ribadito l'entità del progetto;

con riguardo ai costi, risulta che l'obiettivo di Autostrade per il Lazio è stato di reperire sul mercato, tramite ricorso alla finanza privata, un importo pari ad almeno il 60 per cento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del costo dell'intervento, del valore di 2.728 milioni di euro;

le delibere CIPE di approvazione dell'intervento hanno, infatti, fissato l'entità del contributo pubblico per la realizzazione dell'opera nel limite massimo del 40 per cento del costo totale dell'investimento;

si evince che il contributo pubblico può andare ben oltre i 465 milioni di euro, fermo restando che una minima parte è stata già garantita e spesa per la progettazione;

in data 26 agosto 2011 è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 198, la deliberazione 18 novembre 2010 recante il programma delle infrastrutture strategiche (ai sensi della legge n. 443 del 2001), nonché l'approvazione del progetto definitivo Roma-Latina nord e Cisterna-Valmontone, oltre ai progetti definitivi e preliminari di opere connesse;

la gara ad evidenza pubblica è stata aggiudicata in data 19 dicembre 2016 ma successivamente annullata dalla giustizia amministrativa, con prima pronuncia del Tribunale amministrativo regionale e successivamente confermata dal Consiglio di Stato; attualmente il contenzioso legale avviato dalle parti in gara non sembra essere ancora giunto a conclusione;

come segnalato all'interrogante, sembrerebbe esservi la possibilità di un ulteriore stanziamento pubblico integrando la dotazione finanziaria dell'opera di circa 200 milioni di euro rispetto ai contributi pubblici a fondo perduto, assegnati con delibera CIPE n. 50/2004, pari a 468,4 milioni di euro e destinati all'abbattimento del costo iniziale dell'intervento;

appare evidente il grave ritardo in quanto tale opera, che doveva essere avviata entro il 2012, non è

neanche adeguatamente agevolata rispetto alla valenza dell'intervento, anche sotto l'aspetto economico, dovendosi restringere la dotazione di fondi pubblici ad una cifra non superiore al 40 per cento del costo ribassato dell'opera, con la conseguenza di dover trovare *in house* o tramite *project financing* le restanti risorse;

a parere dell'interrogante, nell'attesa che si risolva il contenzioso amministrativo, è necessario vagliare in tempi celeri ogni possibile soluzione atta a far partire l'opera: ripetizione della gara, nuova predisposizione delle lettere di invito, realizzazione *in house*, e ogni altra soluzione che porti all'apertura dei cantieri,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda procedere al fine del tempestivo avvio della realizzazione dell'opera, preservando le attuali autorizzazioni acquisite;

come intenda procedere nel caso in cui la gara pubblica venga definitivamente annullata;

se sia confermata l'ulteriore dotazione di fondi del CIPE di 200 milioni di euro o se sia previsto un incremento aggiuntivo alla dotazione finanziaria iniziale di 465 milioni di euro;

come intenda procedere per scongiurare un'eventuale perenzione dei fondi già assegnati;

come intenda intervenire a supporto della Regione Lazio per assicurare la realizzazione dell'opera, anche e soprattutto nel caso in cui si dovesse procedere con la realizzazione *in house*.

(4-03005)

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [ORTIS](#), [MAIORINO](#), [PRESUTTO](#), [ROMAGNOLI](#), [BOTTO](#), [FENU](#), [ROMANO](#), [NOCERINO](#), [CASTELLONE](#), [MARINELLO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [GIARRUSSO](#), [DELL'OLIO](#), [ACCOTO](#), [PIRRO](#), [NATURALE](#), [TRENTACOSTE](#), [AGOSTINELLI](#), [CROATTI](#), [VACCARO](#), [MANTERO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la crisi economica, politica e istituzionale del Venezuela si è progressivamente aggravata negli ultimi quattro anni ed oggi ha raggiunto livelli drammatici;

in Venezuela anche il mercato delle obbligazioni in valuta estera, circa 60 miliardi di dollari emessi sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, è in crisi profonda, tanto che, come riportato dalle testate economiche negli ultimi mesi, "Gli obbligazionisti del Venezuela (...) non riscuotono in pagamento le cedole e il capitale da rimborsare sin dalla fine del 2017 (...). L'acquisto di un bond implica l'assunzione del rischio di default anche in caso di mancato pagamento della cedola di prossima scadenza. Inoltre, i creditori italiani continuano a versare allo stato l'imposta di bollo anche sui titoli in default e le cui negoziazioni appaiono sospese da inizio febbraio", come si legge su un articolo di "QuiFinanza" del 23 ottobre 2019, intitolato "Crisi del Venezuela: cosa devono aspettarsi gli obbligazionisti";

nell'agosto 2017 gli Stati Uniti hanno varato misure che mettono al bando il *trading* del debito di Caracas. Alle istituzioni finanziarie e a tutti i cittadini statunitensi viene impedito di comprare e vendere nuovi *bond* emessi dal Governo venezuelano o da sue società controllate;

dal febbraio 2019 i mercati regolamentati di tutto il mondo hanno chiuso la negoziazione di questi titoli, sia in acquisto che in vendita per qualsiasi cittadino, anche se non statunitense;

i mercati regolamentati italiani (Eurotlx e HIMTF) si sono allineati alle direttive di diritto Usa riguardanti il Venezuela, procedendo con la chiusura di qualsiasi negoziazione dei *bond* anche ai cittadini italiani, ad avviso degli interroganti in violazione del diritto italiano;

considerato che:

risulta che in questi ultimi tre anni nessuna istituzione finanziaria (ABI, Consob o Banca d'Italia) abbia attivato un gruppo di lavoro a sostegno dei risparmiatori italiani, al fine di tutelarne il risparmio in palese spregio della Carta costituzionale (art. 47);

i detentori di TDS non ricevono la cedola da quasi tre anni;

alcune emissioni prevedono la prescrizione degli interessi maturati dopo 3 anni e quella del capitale dopo 10 anni;

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

le banche non si sarebbero attivate per tutelare gli interessi della propria clientela, come fatto in

precedenza per i "tango bond" ed altre emissioni in valuta estera. Nessuno ha pensato a contattare i clienti per dare indicazioni su come preservare gli interessi maturati sul capitale e lo stesso capitale che rischia di andare in fumo. Anzi, molti clienti, pur detenendo titoli divenuti nei fatti infruttiferi, continuano a pagare l'imposta di bollo dello 0,2 per cento sull'ultimo valore di mercato, non si contesta affatto l'alea di rischio degli investimenti dei risparmiatori e la loro libera scelta di un doppio rischio sovrano (sia in valuta che nel rischio Paese) commisurata ai maggiori tassi di interesse corrisposti (rendimenti effettivi esponenziali rispetto ad analoghi tassi medi dell'epoca sui *bond* sovrani in euro), ma l'impossibilità di esercitare i loro diritti per evitare la decadenza degli interessi pregressi per i *bond* emessi, data la clausola di prescrizione dopo 3 anni dal *default* dei titoli esteri venezuelani, avvenuto dal novembre 2017, per il relativo pagamento delle cedole arretrate, salvo l'invio di una lettera che interrompa la prescrizione, che non si sa bene a chi far recapitare per titoli in dollari emessi sotto la giurisdizione Usa, che ha sottoposto ad *embargo* il Venezuela;

una comunicazione diffusa da "Il Sole-24 ore" per conto dell'Unione fiduciaria (la società controllata dalle banche popolari) invita i clienti ad inviare una lettera alla propria banca depositaria per invitarla ad attivarsi affinché gli eventuali interessi maturati sui *bond* venezuelani o il rimborso del capitale siano regolarmente riconosciuti e accreditati, senza incorrere in potenziali decadenze indicate nei prospetti delle singole emissioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati sulla vicenda di "investitori non sufficientemente tutelati ed assistiti",

se intendano attivarsi, anche in collegamento con ABI, con le opportune iniziative per ristabilire il diritto dei cittadini italiani a tutelare i propri risparmi sottoposti alla giurisdizione statunitense.

(4-03006)

[LONARDO](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [CALIENDO](#), [CALIGIURI](#), [DE SIANO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [PAGANO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione.* - Premesso che:

sono 4.000 i lavoratori e le lavoratrici ex socialmente utili del mondo della scuola che si trovano oggi senza lavoro dopo la rottura del tavolo negoziale tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione e sindacati;

da qualche giorno, attraverso un processo di "internalizzazione", hanno preso servizio i nuovi dipendenti delle scuole, assunti come personale Ata (collaboratori scolastici): poco più di 11.000, 4.000 in meno rispetto ai lavoratori che si occupavano delle pulizie attraverso gli appalti concessi alle società esterne;

da settimane Anip-Confindustria, Confcooperative e Legacoop insieme ai sindacati di settore chiedono una soluzione per i lavoratori rimasti fuori dalle assunzioni;

si sono uniti alla protesta anche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil che hanno lanciato un appello al Governo perché vengano individuate risposte e garanzie per tutti;

oltre ai 4.000 operatori delle pulizie scolastiche, 7.000 lavoratori, sugli 11.000 che saranno assunti, subiranno una drastica riduzione dell'orario di lavoro e un taglio del 50 per cento degli stipendi. Lavoratori a casa, imprese in difficoltà e scuole con meno servizi di sanificazione proprio mentre l'emergenza coronavirus richiede servizi supplementari professionali e maggiore personale, mettendo a rischio la salute degli studenti;

il Governo, in prima istanza, aveva voluto salvarli dal licenziamento, assumendoli nella pubblica amministrazione. Il problema è che tra i requisiti per l'assunzione è richiesta, oltre al possesso del diploma di scuola superiore, anche la fedina penale pulita. Purtroppo è risaputo che molti lavoratori ex socialmente utili hanno frequentato soltanto le scuole elementari o medie e che altrettanti di loro sono ex carcerati, reintrodotti nel mondo del lavoro dopo aver pagato il debito con la giustizia, ma ancora segnalati come tali;

si era a conoscenza dei requisiti posseduti dagli ex lavoratori socialmente utili e che, con il processo di internalizzazione dei servizi, gli stessi sarebbero stati esclusi nonostante molti di loro hanno un'anzianità lavorativa di oltre 20 anni;

questi lavoratori sono dislocati in tutta Italia, anche se la concentrazione maggiore è circoscritta

proprio alla Campania. Le frizioni sociali, con pericoli per l'ordine pubblico, saranno inevitabili, specie a Napoli,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione precaria degli ex lavoratori socialmente utili campani;
quali iniziative intendano intraprendere al fine di salvaguardare l'attività occupazionale dei 4.000 lavoratori;
se non sia opportuno, al fine di evitare il processo di internalizzazione, che possano essere assunti nelle aziende private.
(4-03007)

[MALLEGGNI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2200 del 6 dicembre 2019, all'articolo 4, reca disposizioni relative ai requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva "Internalizzazione dei servizi di pulizia";

il comma 1 dispone che "in deroga al requisito culturale previsto dalla Tabella A allegata CCNL - Comparto scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, e in ragione della specialità delle procedure selettive disciplinate dal decreto, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e hanno svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, e a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi";

il decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", all'articolo 2, comma 5, novellando l'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ha modificato la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi;

in particolare, ha differito dal 1° gennaio al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi possono essere erogati esclusivamente da parte di personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una prima procedura selettiva per soli titoli;

inoltre, per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva, prevede ulteriori attività, nonché una procedura di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2020/2021, e una seconda procedura selettiva per soli titoli riservata al medesimo personale, ma con un requisito di almeno 5 anni di servizio, che può essere svolto in questo caso anche a tempo determinato;

già, a tal fine, ricordare che l'art. 1, comma 760, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), novellando anch'esso il comma 5 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013, e inserendovi i commi da 5-bis a 5-quater, ha disposto che dal 1° gennaio 2020 le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgano i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e rendendo disponibili i posti già accantonati nell'organico dei collaboratori scolastici, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 551 e riservati (previo superamento, a testo previgente, di una procedura selettiva per titoli e colloquio) al personale dipendente a tempo indeterminato delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, già impegnato nell'erogazione dei predetti servizi presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché siano inclusi il 2018 e il 2019;

ancor prima delle modifiche menzionate, la decisione di procedere all'esternalizzazione del servizio di pulizia negli edifici scolastici, al fine di ottenere maggiore efficienza nelle economie di gestione, aveva

provocato gravi ricadute;

alla luce delle ulteriori novelle introdotte e citate, si sta verificando che a fronte di alcuni dipendenti stabilizzati, ve ne sono altri che, per mancanza del requisito di anzianità di servizio (10 anni), sono rimasti esclusi;

il 24 febbraio 2020 sono state pubblicate le graduatorie provinciali di merito della Regione Toscana, formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire che tutti i lavoratori che hanno prestato per anni servizio di pulizia nelle scuole siano interessati dalle procedure di internalizzazione.

(4-03008)

[BOTTO](#), [MANTERO](#), [ROMANO](#), [CORRADO](#), [LANNUTTI](#), [CRUCIOLI](#), [TRENTACOSTE](#), [NATURALE](#), [AGOSTINELLI](#), [ABATE](#), [NOCERINO](#), [LOREFICE](#), [GIANNUZZI](#), [QUARTO](#), [MORONESE](#), [PIRRO](#), [PRESUTTO](#), [LICHERI](#), [CROATTI](#), [GIROTTO](#), [VACCARO](#), [ANASTASI](#), [LEZZI](#), [COLTORTI](#), [RICCIARDI](#), [ACCOTO](#), [DELL'OLIO](#), [GARRUTI](#), [ORTIS](#), [MININNO](#), [CORBETTA](#), [FEDE](#), [TONINELLI](#), [LUPO](#), [LANZI](#), [SANTILLO](#), [SANTANGELO](#), [LEONE](#) - *Al*

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:

l'idea del parco nazionale di Portofino nasce da uno studio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con cui è stata individuata un'area collegata all'attuale parco regionale di Portofino che i ricercatori e scienziati dell'ente nazionale ritengono idonea per le sue caratteristiche ad essere compresa nel parco stesso. L'area va dal comune di Bogliasco a quello di Sestri Levante e comprende alcuni comuni della valle Fontanabuona, interessando i territori di 22 comuni;

non necessariamente il nuovo parco nazionale dovrà comprendere tutti i territori individuati da ISPRA. Sono infatti state elaborate ipotesi successive che ne limitano significativamente l'estensione;

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), era stata definita e finanziata l'istituzione del parco nazionale di Portofino, che comporterà l'ampliamento del parco naturale storico istituito nel 1935, a gestione regionale dal 1978, che ha saputo conservare, sia pure con difficoltà, ma con grande impegno, il suo cuore naturalistico verde;

dall'approvazione della legge di bilancio per il 2018 nulla è accaduto. Dopo i primi solleciti alla Regione e ai Comuni da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono trascorsi due anni senza alcuna iniziativa degli stessi. In particolare, la Regione Liguria non ha provveduto a informare i sindaci sui contenuti della legge, con la sola eccezione di qualche incontro organizzato;

la Giunta regionale e alcuni Comuni della fascia costiera non hanno considerato l'argomento di interesse per i propri territori adducendo motivazioni che nella maggioranza dei casi, a parere degli interroganti, denotano una scarsa conoscenza dei contenuti della proposta governativa;

la resistenza degli amministratori dei Comuni si divide sostanzialmente in due, chi denota problematiche economiche, chi invece avanza la paura che potrebbero aumentare i vincoli;

considerato che, a parere degli interroganti:

in un momento in cui il turismo dei parchi è in piena espansione, ad esempio per il parco nazionale delle Cinque Terre, che dovrà introdurre il numero chiuso, si vuole evitare di avviare un'analisi seria su dati certi per valutare quali ricadute l'istituzione di un parco nazionale potrebbe avere sul territorio e sul benessere dei cittadini residenti;

è facilmente intuibile quale occasione potrebbe rappresentare il parco nazionale di Portofino in sinergia con l'area marina protetta, il santuario dei cetacei, l'acquario di Genova e il parco delle Cinque Terre. Si avrebbe un turismo di qualità destagionalizzato e, con un insieme di unicità come queste, si potrebbe facilmente attrarre università internazionali e finanziamenti europei;

considerato, inoltre, che:

nel gennaio 2019, per colmare l'assordante silenzio che si era creato, è stato costituito il coordinamento per il parco nazionale di Portofino, che in breve tempo ha visto l'adesione di esponenti politici di diverso orientamento, singoli cittadini, soggetti dell'università di Genova, moltissime associazioni

ambientaliste regionali e nazionali, superando ad oggi le 100 unità. La recente adesione di "Fridays for future" al coordinamento per il parco nazionale di Portofino ha confermato che è necessario porre maggiore attenzione alle generazioni future e condividere il loro naturale entusiasmo;

anche le associazioni ambientaliste del territorio stanno cercando di coinvolgere direttamente i 22 Comuni potenzialmente interessati, spingendo questo progetto che, se realizzato, ridisegnerebbe l'approccio paesaggistico e turistico del lembo della Liguria, che da Bogliasco arriva a punta Manara, estendendosi anche alla Fontanabuona;

il parco nazionale rappresenterebbe un'occasione imperdibile, sia per la difesa del paesaggio e la migrazione dovuta ai cambiamenti climatici, sia per i risvolti economici e turistici;

altresì, l'istituzione del grande parco nazionale di Portofino, come promosso dall'ISPRA e dal Ministero dell'ambiente, delinea un'opportunità, non solo di tutela e recupero delle risorse ambientali, ma anche di crescita economica attraverso progetti di sviluppo sostenibile da ricercare anche presso la Comunità europea;

considerato infine che la Liguria sta attraversando una difficile condizione di fragilità territoriale, di consumo di suolo, di opportunità lavorative per i giovani e di spopolamento, sia dei centri urbani costieri sia di quelli dell'entroterra, che mette seriamente a rischio il futuro delle giovani generazioni, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda agire con iniziative di competenza, laddove la politica locale ostacoli, e, comunque, rapportarsi con le amministrazioni regionali e locali, al fine di concludere nel modo più opportuno e condiviso la realizzazione del parco nazionale di Portofino.

(4-03009)

[LANNUTTI](#), [LANZI](#), [CORRADO](#), [ROMANO](#), [PRESUTTO](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [DELL'OLIO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche giovanili e lo sport.* - Premesso che:

un articolo pubblicato il 7 febbraio 2020 su "Lettera43", dal titolo "Coni, la Bestia di Malagò costa 5 milioni", mette in luce le "allegre" uscite «dell'ufficio Rapporti con i media di circa 2,2 milioni di euro, fino agli 1,4 milioni per "pubblicità e promozione" e i 700.000 euro in "servizi di catering". La comunicazione del Comitato vale il 10 per cento della somma ricevuta dal Governo per svolgere l'attività olimpica»;

si legge: «"Non è una riforma, è un'occupazione del Coni". Così lamentava Giovanni Malagò attaccando frontalmente il governo Lega-M5s sulla riforma dello sport italiano. Un affondo, condito da riferimenti al fascismo, che i più non avevano compreso, soprattutto tra i presidenti delle Federazioni che vedevano viceversa rafforzata la loro autonomia. Oggi, a distanza di un anno, alla luce del contratto di servizio che Malagò ha stipulato con la società governativa Sport e Salute, le cose sono molto più chiare. Mentre, da una parte, il presidente del Coni si recava a Palazzo Chigi - prima da Giancarlo Giorgetti, ora con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora - a chiedere soldi per evitare che il glorioso Coni si riducesse a una "bellissima agenzia di viaggi", dall'altra parte non lesinava risorse (2,2 milioni di euro) per assicurarsi tramite Sport e Salute un ufficio stampa di una decina di persone, circa il doppio di quelle usate dal premier Giuseppe Conte per intenderci, con stipendi non esattamente da minimo sindacale. Il tutto al netto di una nutrita serie di altre spese che comunque possono essere ricondotte alla promozione e alla comunicazione. Il dato emerge analizzando il bilancio consuntivo del Coni 2018 in cui, alla pagina 9 dell'Allegato relativo ai rapporti economico finanziari con Sport e Salute, si legge che l'ufficio Rapporti con i media è costato circa 2,2 milioni di euro. (...) Dall'analisi del documento si evincono altri dati interessanti, ovvero che il Coni completava l'azione comunicativa spesso imperniata sulle gesta del suo presidente, spendendo ulteriori 1,4 milioni per una non meglio identificata "pubblicità e promozione", circa 700 mila euro in "servizi di catering", evidentemente accessori alla grancassa mediatica, e circa mezzo milione di euro per "servizi fotografici e riprese video", che quando non sono doppioni dei servizi fatti dalle Federazioni ritraggono Malagò in tutte le sue uscite pubbliche, seminari, convegni e ospitate varie. "Dal documento emerge inoltre che gli uffici di segreteria del presidente e del segretario generale del Coni

sono costati nel 2018 altri 3,5 milioni"»;

considerato che:

secondo quanto stabilito dalla legge n. 145 del 2018 al comma 630 dell'art. 1, ogni anno sono devoluti al Coni ben 40 milioni di euro, destinati anche al "supporto della delegazione italiana" alle olimpiadi. Altri comitati olimpici nazionali dispongono di risorse di gran lunga inferiori (ad esempio 22 milioni di dollari l'Australia, 16 milioni di euro la Germania, 5 milioni la Spagna);

il Coni avrebbe chiesto allo Stato ulteriori 16 milioni di euro per la prossima trasferta olimpica a Tokyo;

nel conto economico del Coni al 31 dicembre 2018 (ultimo bilancio disponibile) risultano lievitate le spese per viaggi e trasporti (da 3,4 milioni di euro del 2017 a 5,6 del 2018); perizie, consulenze e prestazioni professionali (da 6,9 a 8,9 milioni); pubblicità e promozione (da 0,7 a 1,3 milioni di euro); il settimanale "Panorama", il 28 novembre 2018, ha pubblicato la prima autobiografia non autorizzata di Giovanni Malagò, attuale presidente del Coni, dove Giacomo Amadori e Simone Di Meo raccontano la "vita spericolata" di Malagò e del suo passato con alcuni eventi mai del tutto chiariti: un incidente stradale mortale, in cui investì due ragazzi a bordo di un'auto sportiva; una casa in Svizzera, pagata parzialmente in nero; tre esami universitari falsificati. Soprannominato "il Grande Gatsby di Roma nord" per via delle numerose feste organizzate nella sua abitazione nel quartiere Parioli, il servizio giornalistico gli attribuisce numerose relazioni, e, come si legge su un articolo pubblicato da "Lumsa News" lo stesso giorno, «si sofferma anche su avvenimenti più recenti come il contrasto con il Governo Conte, chiedendosi se questa controversia gli consentirà di arrivare alla fine del suo mandato come presidente del Coni, atteso per il 2021»;

si chiede di sapere:

se sia vero che l'ufficio stampa di Malagò costi ben 5 milioni di euro all'anno;

se corrisponda al vero che il Coni abbia speso nel 2018 ben 700.000 euro per servizi di *catering*, 1,4 milioni di euro per spese di promozione e pubblicità, circa 500.000 euro per servizi fotografici e video; 3,5 milioni di euro per le segreterie del presidente e del segretario generale;

se risponda al vero che il capo ufficio stampa del Coni, Danilo Di Tommaso, percepisce una retribuzione di 190.000 euro all'anno, alla quale devono essere aggiunte le indennità di trasferta più ulteriori costi per circa 100 giornate all'anno di trasferta con soggiorni in *hotel* rigorosamente a 5 stelle e viaggi in *business class* e se si ritenga congrua tale retribuzione, considerando che il presidente di "Sport e Salute" ha una retribuzione di 192.000 euro all'anno;

quali misure urgenti il si intenda attivare per ricondurre alcune attività del Coni a morigeratezza e sobrietà, posto che si tratta di pubblici trasferimenti sottoposti allo scrutinio della pubblica contabilità e se la Corte dei conti non abbia rilievi da evidenziare;

se non sia arrivato il tempo di porre la parola "fine" ai plurimi mandati di Giovanni Malagò, che ha continuato ad utilizzare i fondi pubblici per promuovere la sua immagine sbiadita dagli scandali raccontati nella "vita spericolata", a partire dalla falsificazione dei 3 esami universitari, che rappresentano l'esatto contrario dei valori sportivi promulgati di lealtà, trasparenza, etica pubblica, indubbia moralità ed indiscussi principi di legalità.

(4-03010)

[NANNICINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) si occupa delle politiche del lavoro per le persone in cerca di occupazione e della ricollocazione dei disoccupati, coordinando la rete nazionale dei servizi per il lavoro;

lo statuto di Anpal, all'articolo 5, prevede l'incompatibilità del presidente con qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'agenzia;

l'attuale presidente, professor Domenico Parisi, è stato nominato nel mese di febbraio 2019; per ricoprire tale incarico, il professore ha dichiarato di aver chiesto alla Mississippi State University (MSU) un anno di aspettativa, in scadenza nel mese di marzo 2020; al momento non risulta essergli stata rinnovata l'aspettativa per almeno altri 12 mesi; tale aspettativa, peraltro, non risulta nemmeno

per gli ultimi 12 mesi sui siti della MSU e del centro di ricerca NSPARC, dai quali il professor Parisi non risulta *on leave*;

è stato riportato dagli organi di stampa che nei 12 mesi trascorsi dalla sua nomina, il professor Parisi, nonostante l'aspettativa ricevuta e l'incarico di presidente di Anpal, avrebbe comunque speso circa 71.000 euro di voli in *business class* fra l'Italia e gli Stati Uniti, in qualità di amministratore unico di Anpal Servizi SpA, peraltro sulla base di una modifica da lui operata ai regolamenti aziendali; le ulteriori modifiche apportate dal professor Parisi ai regolamenti aziendali gli hanno consentito la spesa di 55.000 euro di noleggio con conducente, un importo tale da far pensare a un uso continuativo slegato anche dai giorni di effettivo servizio, nonché di 32.400 euro di affitto per una casa nel centro di Roma, per un totale di rimborsi da lui ottenuti di quasi 160.000 euro in un anno, di poco inferiore all'importo della sua indennità di carica, che è quindi praticamente raddoppiata;

tali spese, a differenza di quelle del suo predecessore, non sono state rendicontate sul sito di Anpal Servizi SpA; infatti, dal sito *internet* risultano a carico del precedente presidente di Anpal e amministratore unico di Anpal Servizi SpA viaggi di servizio e missioni pari a 4.589,38 euro (anno 2016), 4.224,90 euro (anno 2017), certificati dal responsabile dei dati e dell'aggiornamento (Funzione affari generali, internal audit e sistema qualità); a distanza di un anno dalla nomina dell'attuale presidente di Anpal e amministratore unico non risulta invece rendicontata nessuna spesa di missioni e viaggi di servizio;

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", all'articolo 5, rubricato "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", prevede che a decorrere dal 1° maggio 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra cui risulta anche Anpal, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; essendo Anpal Servizi SpA società *in house* di Anpal, è obbligata a comportarsi secondo la normativa prevista e alle stesse prescrizioni per Anpal,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza, non ritenga urgente chiarire subito la situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi del professore Parisi, attraverso la richiesta ad Anpal dell'immediata pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'aspettativa del professore per i 12 mesi trascorsi e per i prossimi 12 mesi;

se non ritenga urgente chiarire la compatibilità delle spese citate con le norme di *spending review*, che si estendono alle controllate al 100 per cento da Ministeri e agenzie pubbliche, e in generale con i principi di ragionevolezza e buona amministrazione, chiedendo ad Anpal Servizi SpA l'immediata pubblicazione sul proprio sito istituzionale del dettaglio di tutti i rimborsi spese e delle relative missioni.

(4-03011)

[URRARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli versa in una situazione di oggettiva incertezza; infatti la sezione è stata oggetto di un provvedimento di soppressione la cui efficacia è stata poi sospesa fino al 1° gennaio 2022. A seguito di tale provvedimento, però, il personale addetto è stato trasferito in altre sedi o comunque non più sostituito. Pertanto, su un organico di 11 addetti, risultano in servizio solo 3 dipendenti;

la Corte di appello di Napoli, in un quadro organizzativo gravato da tali difficoltà, ha disposto l'applicazione di un'unità di personale dalla sede di Ischia ad altro ufficio del distretto, nonostante la già situazione critica;

la sezione distaccata di Ischia è al servizio di una popolazione di circa 70.000 abitanti e il foro locale conta circa 400 avvocati. È evidente che nessuna risposta alle esigenze di giustizia può essere fornita in tali condizioni, con evidenti riflessi sociali;

considerato che:

appare evidente che, in assenza di un adeguato rafforzamento dell'organico e pur assicurando la massima disponibilità del personale in servizio, non si può garantire l'erogazione di tutti i servizi, e quelli erogati lo sono con grandi difficoltà ed inevitabile lentezza, a causa dell'inadeguatezza dell'organico;

le migliaia di giacenze (penali e civili) mostrano l'assoluta necessità di un ripristino stabile e non precario di risorse che non potranno mai essere smaltite con turnazioni o assegnazioni temporanee di personale al posto di necessarie e definitive assegnazioni;

non è possibile ipotizzare ulteriore utilizzo di personale dalla sede centrale, e ciò per i vincoli determinati dai tassi di scopertura dell'organico, dalla circostanza che il personale è già impegnato in turni presso gli uffici dei giudici di pace, dalle numerose limitazioni logistiche, alle mansioni specifiche e dai flussi di lavoro che gravano sulla sede distaccata di Ischia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno prendere in considerazione la stabilizzazione dell'ufficio giudiziario in quanto la sua precarietà ostacola la copertura dei posti vacanti in organico, nonché il riconoscimento di sede disagiata, prevedendo incentivi in termini di avanzamento di carriera o economici per i magistrati e il personale amministrativo che la accetteranno quale sede;

in alternativa, quali siano gli intendimenti nel merito e quali atti e provvedimenti risolutivi intenda assumere.

(4-03012)

[URRARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

negli ultimi giorni i casi di contagio da Covid-19 in Campania sono in costante e preoccupante aumento;

il giorno 27 febbraio 2020 si apprendeva che il contagio aveva colpito un avvocato del foro di Napoli e successivamente altri suoi colleghi e collaboratori del medesimo studio professionale,

gli avvocati, nell'inconsapevolezza del loro stato, e i collaboratori si sono regolarmente recati presso gli uffici giudiziari del circondario di Napoli per espletare attività di udienza ed adempimenti di cancelleria, frequentando gli ambienti giudiziari e entrando in contatto ed interloquendo con numerose altre persone, esponendo un numero indeterminato di soggetti a rischio di contagio;

tale situazione negli uffici del circondario di Napoli rappresenta un *unicum* fino ad ora riscontrato nel panorama nazionale, atteso che, benché in altre regioni d'Italia il numero complessivo di contagi sia più elevato, soltanto a Napoli, allo stato attuale, risulta aver colpito un numero così alto di avvocati;

è singolare la conformazione del palazzo di giustizia di Napoli, luogo completamente chiuso che si sviluppa in altezza con le torri A, B e C, con le aule di udienza e le cancellerie che, trovandosi allocate agli ultimi piani, obbligano l'uso perenne di ascensori costantemente affollati e senza ricambio d'aria; visto che:

il rischio di contagio non è né meramente enunciato né semplicemente temuto, ma concreto ed attuale e rappresenta un pericolo oggettivo per la salute pubblica, ove si consideri l'esponenziale velocità con la quale il virus si propaga e la facilità di contagio;

è stata fatta immediata richiesta di azioni miranti alla sanificazione degli ambienti giudiziari secondo le disposizioni impartite dalla ordinanza del sindaco di Napoli n. 4/2020;

tale richiesta non è stata ancora compiutamente ottemperata, visto che non risulta effettuata una completa sanificazione né sono stati installati *dispenser* aggiuntivi contenenti sostanze disinfettanti per le mani e quelli già presenti sempre privi di sapone;

la particolare situazione sanitaria che investe alcuni uffici giudiziari del distretto di Napoli, ivi compresi quelli del giudice di pace, richiede, in attesa della conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, l'adozione di immediate e tempestive misure atte a contenere la diffusione del contagio;

il sospetto di contaminazione o il contatto con gli avvocati contagiati è di difficile individuazione e potrebbe riguardare un numero indiscriminato di soggetti, avvocati, magistrati, personale amministrativo che, consapevolmente o inconsapevolmente, hanno avuto contatti con soggetti contagiati;

occorre, pertanto, salvaguardare l'attività di coloro che, anche in presenza di un minimo segnale, ritengano di non partecipare alle udienze a tutela della salute e della pubblica incolumità e nel rispetto della legge, con particolare riferimento all'art. 650 del codice penale;

il consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli ha deliberato l'astensione dalle udienze fino all'11 marzo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, al fine di prendere in considerazione, dopo accurata e attenta valutazione, nel rispetto delle competenze di legge, una sospensione assolutamente temporanea delle udienze e delle altre attività giudiziarie, ivi comprese la sospensione dei termini sostanziali e procedurali, così da contenere il rischio di un possibile propagarsi del contagio tenuto conto delle attività e degli spostamenti degli avvocati e del personale di segreteria che in questi giorni si sono avvicinati presso il palazzo di giustizia e il distretto circondariale di Napoli. Tale ed eventuale sospensione avrebbe, tra l'altro, il vantaggio di evitare o coordinare al meglio forme di autoquarantena che probabilmente non pochi avvocati, venuti a contatto nella settimana scorsa con i soggetti positivi al *test* di Covid-19, decidano o siano indotti ad adottare a tutela della salute non solo di sé stessi e delle loro famiglie ma anche di tutti i cittadini. La soluzione della sospensione limitata delle udienze avrebbe dunque un minor impatto organizzativo rispetto a situazioni di autoquarantena adottate a "macchia di leopardo";

se ritenga di attivarsi al fine di evitare per gli avvocati che si pongano in autoquarantena ripercussioni di natura economica trattandosi di scelta vincolata e non volontaria;

in alternativa, quali intendimenti nel merito e quali atti e provvedimenti risolutivi intenda assumere.

(4-03013)

[DE BONIS](#), [MARTELLI](#), [BUCCARELLA](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

il *made in Italy* ha un potenziale alleato contro il coronavirus: il lisozima. Infatti, da un articolo di stampa *on line*, pubblicato da "Agricolae", pare che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tramite l'Ispettorato centrale repressione e frodi (ICQRF), abbia chiesto al consorzio del grana padano (prodotto da latte crudo a cui viene aggiunto il caglio, il lisozima e infine il sale) di "reperire lisozima perché parrebbe che 1,5 grammi al giorno - diviso tra mattina, pomeriggio e sera - per 5 o 7 giorni al mese sciolti in un bicchiere d'acqua possano essere assai utili contro le infezioni e soprattutto perché è una proteina naturale e non di sintesi chimica";

il Ministero avrebbe pregato il consorzio di recuperarne in quantità e di inviarlo presso la sede del Ministero stesso, cosa che, secondo l'articolo, sarebbe stata fatta tramite corriere per far fronte al momento difficile che sta vivendo il Paese;

la faccenda, di cui Agricolae ha saputo indirettamente tramite circolari interne recapitate in redazione, sarebbe accaduta una settimana fa;

secondo il presidente del consiglio di amministrazione della società Prodotti antibiotici SpA, Maria Giovanna Caccia, "il lisozima è un farmaco di vecchia data sempre stato in commercio ma che aveva poca attenzione da parte dei medici. Da tre settimane le richieste sono aumentate in maniera esponenziale. La SpA è l'unica azienda in Italia a produrre il lisozima dagli anni Cinquanta, sviluppando il principio attivo scoperto da Fleming attraverso un processo di estrazione e produzione messo a punto in house. Per ora non siamo stati contattati direttamente dalle istituzioni, ma abbiamo avuto un incremento di richieste da parte dei grossisti che riforniscono anche gli ospedali";

il farmaco in pochissimo tempo si è esaurito, nelle farmacie e nei depositi. Per riprodurlo occorre del tempo perché le procedure sono lunghe e complesse, ma pare che l'azienda stia provvedendo ad incrementare la produzione a fronte della forte richiesta;

considerato che:

il lisozima è un enzima del gruppo delle glicosidasi, dotato di azione batteriolitica. Scoperto da A. Fleming nel 1922 è contenuto in numerose secrezioni animali e umane, come nel muco nasale, nella saliva, nelle lacrime, nei tessuti, nella secrezione gastrica, nel bianco d'uovo, nel latte materno, proprio come prima barriera protettiva al fine di evitare infezioni e l'attacco di agenti patogeni. Il lisozima

idrolizza il legame glicosidico tra l'acido N-acetilmuramico e la N-acetil-glucosammina, costituenti principali dei mucopeptidi della parete cellulare di molti batteri gram-positivi. In pratica, il lisozima è in grado di distruggere la capsula proteica dei virus facendo in modo che questi non si riproducano. Tutto in maniera naturale. Pertanto è un fattore naturale dell'immunità aspecifica cellulare ed umorale ad azione antivirale, antibatterica ed immunomodulante;

nel foglio illustrativo della versione farmaceutica si legge che rientra nella categoria farmacoterapeutica "antivirale per uso sistemico". Il lisozima, legandosi alla superficie batterica, ne riduce infatti la carica elettrica negativa superficiale, rendendo più facile la fagocitosi del batterio, prima che intervengano le opsonine del sistema immunitario;

tenuto conto che:

non c'è nessuna evidenza scientifica pubblicata che questo enzima possa rappresentare la soluzione al coronavirus, salvo andando a cercare a tappeto nella letteratura scientifica. Dallo studio pubblicato il 5 settembre 2019 sulla BMC veterinary research da Joanna Malaczewska, Edyta Kaczorek-Lukowska, Roman Wojcik, e Andrzej Krzysztof Siwicki dal titolo "Antiviral effects of nisin, lysozyme, lactoferrin and their mixtures against bovine viral diarrhoea virus", emerge che il lisozima, mischiato con la nisina e la lactoferrina, è attivo nei vari stadi dell'infezione e dimostra un forte effetto antivirale intervenendo sui livelli di RNA virali, il DNA del virus. Lo studio è stato conseguito sulla diarrea virale dei bovini;

negli anni passati molti lavori hanno dimostrato che il lisozima "ricombinante" (vale a dire riprodotto da colture batteriche) ha effetto su alcuni virus come quello dell'herpes e dell'HIV. Inoltre, da uno studio del 2018 emerge che il lisozima viene usato assieme ad altri componenti come lavaggio polmonare per infezioni batteriche gravi;

infine, il Ministero delle politiche agricole ha risposto ad Agricolaie affermando che la notizia è infondata e che "nessun rapporto tra Ministero, ICQRF e Consorzio ci sia stato sulla questione e che qualora il lisozima sia stato richiesto da singoli lavoratori del Ministero, la questione verrà immediatamente approfondita in sede disciplinare",

si chiede di sapere:

se il Ministro delle politiche agricole non ritenga urgente riferire su quanto pubblicato da Agricolaie, circa la richiesta proveniente dal Ministero "di reperire per loro un po' di lisozima", così come scritto nelle due circolari del consorzio dirette ai produttori, la circolare n. 23/2020 SB/ca prot. n. 25 del 24 febbraio 2020 e la circolare n. 24/2020 SB/ca prot. n. 27 del 25 febbraio 2020, pubblicate da Agricolaie, che avrebbe determinato l'esaurimento del farmaco nelle farmacie e delle scorte presso i grossisti che distribuiscono il farmaco. In particolare per chiarire: a) se la richiesta al consorzio sia stata fatta da "singoli lavoratori del Ministero" e, in questo caso, quali siano le motivazioni e come intenda agire nei loro riguardi; b) se il consorzio abbia inviato le circolari ai produttori consociati specificando, in maniera mendace, che la richiesta provenisse dal Ministero;

se il Ministro della salute voglia fornire maggiori informazioni sull'enzima lisozima, dotato di azione batteriolitica e se possa essere utilizzato nella cura del Covid-19, in questo momento così drammatico a causa della diffusione del virus: un eventuale effetto positivo dell'enzima nel fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in atto non solo rasserenerebbe gli animi, ma servirebbe anche ad invertire la preoccupante rotta che ha investito tutto il tessuto socio-economico del Paese.

(4-03014)

PINOTTI, VATTUONE - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il piano di riorganizzazione comunicato da Poste italiane SpA prevede, per la città di Genova, la chiusura di 7 uffici postali: "Genova 40" in via Rigoli, "Genova 51" in via Negrone, "Genova Campi 1" in via Bianchi, "Genova 21" al Lagaccio, "Genova 9" in piazzetta Jacopo da Varagine, l'ufficio multietnico di "Genova Dante" in via Dante, "Genova 65" in via Olivieri;

considerando che gli uffici postali attivi a Genova sono 72, le chiusure previste sfiorano il 10 per cento del totale;

i servizi di prossimità, quali quelli svolti dagli uffici postali, rappresentano un aspetto fondamentale per la qualità della vita nelle comunità locali, in quanto svolgono anche una funzione di presidio

sociale territoriale, soprattutto in un'area caratterizzata da una particolare situazione orografica quale quella di Genova;

l'eventualità di queste chiusure provocherebbe disagi molto elevati in aree densamente abitate, in particolare per le persone più anziane, nonché evidenti ripercussioni occupazionali;

come anche riaffermato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il servizio universale postale rientra tra i servizi di pubblica utilità; Poste italiane SpA, cui è affidato il servizio universale postale fino al 2026, anche se ente di diritto privato, è una società sottoposta al controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, e la sua attività è regolata da un contratto di programma, sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico, che regola le modalità di espletamento del servizio, fissa i relativi obblighi e diritti con specifico riferimento ai servizi per gli utenti (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni), la cui fruizione deve essere indipendente da fattori come il reddito o la collocazione geografica;

la richiesta di rivedere il piano di organizzazione è stata rivolta a Poste italiane sia dal Consiglio comunale di Genova sia dal Consiglio regionale, all'unanimità, anche alla luce della situazione in cui versa il territorio cittadino a seguito del crollo del ponte Morandi;

la medesima richiesta è giunta dalle organizzazioni sindacali confederali dei pensionati e dei lavoratori di Poste italiane,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché l'azienda proceda a rivedere il piano di riorganizzazione territoriale per la città di Genova, al fine di evitare la chiusura di 7 uffici postali sul territorio.

(4-03015)

DE BONIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) prevede, all'articolo 205, misure per incrementare la raccolta differenziata;

il Comune di Matera è in grave difficoltà per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, che comporta un costo spropositato per l'intera comunità. Tale raccolta si aggira intorno al 20 per cento, in totale violazione del codice dell'ambiente, il tutto a causa della cattiva gestione delle amministrazioni locali; in particolare, la disposizione legislativa fissa al 65 per cento l'obiettivo di raccolta differenziata che deve essere raggiunto dai Comuni, pena il pagamento di una sovrattassa (ecotassa) in caso di mancato raggiungimento della percentuale (il Comune di Matera avrebbe dovuto raggiungere tale obiettivo già dal 2012). Tuttavia, nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia possibile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 205, il Comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga;

lo stesso articolo 205 prevede, poi, una serie di incentivi che si traducono in risparmio sulla Tari per i Comuni virtuosi, quindi, a vantaggio dei cittadini, sia dal punto di vista tributario, che dal punto di vista ambientale;

considerato che, come riportato da articoli di stampa, sulla questione ci sono divergenze tra il Comune di Matera e la Regione Basilicata, dove si è svolto un tavolo tecnico per tentare di risolvere le problematiche del servizio di raccolta nell'area di Matera sub ambito 1 (di cui fanno parte Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico, con Matera capofila), visto che i risparmi promessi sulla Tari non ci sono stati. Se non sarà trovata una soluzione al problema del conferimento, c'è il rischio che il risparmio resti solo una promessa dell'amministrazione comunale, poiché l'indifferenziato non può essere portato alla discarica di La Martella in quanto una delibera di Consiglio comunale del 2013 ha deciso la chiusura dell'impianto e anche perché pende una procedura di infrazione comunitaria;

tenuto conto che:

i rifiuti attualmente finiscono alla piattaforma di La Martella dove c'è un tritovagliatore che ha la possibilità di separare i rifiuti indifferenziati in sopravaglio, la parte secca e sottovaglio e la parte umida. Questa condizione fa cambiare il codice Cer. Il rifiuto indifferenziato diventa rifiuto selezionato, ciò significa che il sopravaglio può essere conferito anche fuori regione, in Puglia, a Laterza, o in Calabria, a Cosenza. Al Comune di Matera spetta il compito di pianificare i flussi dei rifiuti di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento. Nella fattispecie, la Regione ha

disposto che i punti di recapito finale dei rifiuti indifferenziati siano, rispettivamente, la piattaforma di Matera per il solo comune di Matera, Tricarico per Tricarico, Irsina e Ferrandina, e Colobraro per Bernalda. Ai Comuni la facoltà di modificare il recapito, con opportuna comunicazione alla Regione; Matera, come già detto, rappresenta in questo momento la città più in difficoltà in merito alla raccolta differenziata e pare che la nuova gestione dovrebbe far abbassare i costi con un risparmio di 3 milioni di euro, da tradursi in una riduzione della Tari. Se, invece, questo risparmio dovesse venire stornato a copertura dei costi della fase gestionale e per il conferimento a discariche dei rifiuti, sicuramente non ci sarà alcun vantaggio per i cittadini materani, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare se le norme in materia ambientale per la gestione dei rifiuti siano state effettivamente rispettate sia dal Comune di Matera che dalla Regione Basilicata, visto che l'Italia subisce una procedura di infrazione per la discarica La Martella;

se non ritenga ingiusto che a causa delle inadempienze delle amministrazioni ci debbano rimettere i cittadini, sia dal punto di vista tributario, che dal punto di vista ambientale.

(4-03016)

[GIAMMANCO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: in data 15 febbraio 1998 a Miami le autorità americane hanno ritrovato il corpo senza vita di Dale Pike, per il cui omicidio è stato incriminato il cittadino italiano Enrico Forti, detto Chico, legato all'uomo solo per alcuni rapporti intercorsi con suo padre riguardanti trattative commerciali relative all'acquisto di un albergo;

nonostante la mancanza di indizi a suo carico, Enrico Forti è stato condannato alla pena dell'ergastolo; apparve evidente fin da subito la sussistenza di ragionevoli dubbi sulla colpevolezza di Forti, considerati i metodi utilizzati dalla polizia per interrogarlo, come ad esempio le indebite pressioni utilizzate per estorcergli dettagli, arrivando sino a fingere la morte del padre di Dale Pike, atto che secondo la legislazione italiana equivale, fra l'altro, a un falso d'ufficio;

la condanna è stata basata su indizi fumosi e, fatto più rilevante, non sono state trovate tracce di Forti sulla scena del delitto;

nel corso degli anni si sono interessate alla vicenda numerose trasmissioni televisive nonché personalità di vario tipo, dal mondo dello spettacolo a quello del diritto, fino a giungere a una figura del calibro di Ferdinando Imposimato, avvocato ed ex giudice, che ha assunto la difesa di Forti;

nel maggio 2012, l'avvocato Imposimato ha presentato al Ministro *pro tempore* degli affari esteri Giulio Maria Terzi di Sant'Agata un documento sul caso, con l'auspicio di un intervento italiano che agevolasse la richiesta di revisione del processo;

il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, ha più volte manifestato la concreta volontà del Governo di farsi carico del caso, affermando in data 3 dicembre 2019, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Camera dei deputati, che "L'intenzione del Governo è quella di non abbandonare nessuna delle strade possibili e tenere aperte tutte le tre strade percorribili: oltre alla grazia, quella della revisione del processo, più lunga e incerta, e la possibilità di cercare di far tornare qui Chico Forti anche se da detenuto così da avere il nostro connazionale qui e monitorarlo e stargli vicino";

il ministro Luigi Di Maio, come si apprende da fonti di stampa, il 21 febbraio 2020 ha svolto una videoconferenza con l'ambasciatore d'Italia a Washington, Armando Varricchio, al fine di ricevere aggiornamenti sul caso,

si chiede di sapere:

come si stia concretamente evolvendo la situazione e in particolare quali azioni si stia intraprendendo o si intenda intraprendere affinché il concittadino possa finalmente tornare a casa dalla sua famiglia;

se il Ministro in indirizzo abbia valutato l'opzione di sensibilizzare il Presidente degli Stati Uniti in merito alla vicenda.

(4-03017)

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [DI NICOLA](#), [MORRA](#), [BOTTO](#), [NOCERINO](#), [CAMPAGNA](#), [ABATE](#), [CASTELLONE](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [PIRRO](#), [PRESUTTO](#), [CROATTI](#), [PUGLIA](#), [ANGRISANI](#),

[MANTERO](#), [LOMUTI](#), [AUDDINO](#), [GUIDOLIN](#), [MATRISCIANO](#), [ROMAGNOLI](#), [ACCOTO](#), [MANTOVANI](#), [FENU](#), [PAVANELLI](#), [PARAGONE](#), [SANTANGELO](#), [SANTILLO](#), [LEONE](#), [FEDE](#), [ORTIS](#), [DI GIROLAMO](#), [TONINELLI](#), [GALLICCHIO](#), [CASTIELLO](#), [LUPO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti, da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 24 febbraio 2020:

tra il 15 e il 17 novembre 2017 Francesco Bonazzi su "La Verità" e Nicola Borzi su "Il Sole-24 ore" hanno pubblicato una serie di articoli che raccontavano dell'esistenza di 1.600 operazioni bancarie, per circa 642 milioni di euro, effettuate tra il 2009 e il 2013, nei conti di Banca nuova, istituto che apparteneva al gruppo della Popolare di Vicenza. Negli articoli si poteva leggere anche che nella filiale romana di Banca nuova avevano i loro conti i funzionari dei servizi e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

meno di 48 ore dopo la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine, delegando alla Guardia di finanza il compito di perquisire i cronisti, accusando un funzionario di banca (Antonio Li Causi) di essere la loro fonte;

per potersi difendere Li Causi ha chiesto, attraverso il suo legale Gioacchino Genchi (collaboratore di Giovanni Falcone), di visionare un *file*, denominato "file saggio", che contiene l'elenco di chi lavora per i servizi segreti ed è custodito dalla Procura di Roma;

nonostante il "file saggio" fosse un documento accessibile a tutti i dipendenti di Banca nuova, in quanto si trattava di un semplice "estratto conto", sarebbe stato negato a Li Causi di avere copia del *file*, permettendone solo la visione a Genchi, rendendolo nei fatti inutilizzabile per il processo, adducendo il segreto di Stato;

la Procura di Roma non avrebbe considerato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio sentenziata dal giudice per l'udienza preliminare Claudio Carini, che aveva anche autorizzato al rilascio della copia del "file saggio" a Li Causi;

a quanto risulta agli interroganti Bonazzi, Borzi e Li Causi rischiano una pena fino a 24 anni di carcere,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda mettere in atto misure volte ad assicurare il diritto alla difesa in casi come quello descritto.

(4-03018)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01426 del senatore Perosino, sulla riduzione delle accise per il settore degli spiriti;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01428 della senatrice Montevercchi ed altre, sull'opportunità dell'uscita temporanea di determinati beni culturali;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01422 del senatore Bergesio ed altri, sugli effetti del coronavirus sull'esportazione di prodotti agroalimentari *made in Italy*;

3-01431 del senatore Taricco ed altri, sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01423 della senatrice Castellone ed altri, sulla sospensione dell'indennità accessoria per i medici del servizio emergenza-urgenza territoriale della Asl Napoli 2 nord.

